

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 764

Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato

28/04/2024 - 05:20

Indice

1. DDL S. 764 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 764.	4
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	11
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 77 (ant.) del 22/06/2023	12
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 84 (pom.) dell'11/07/2023	15
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 92 (ant.) del 26/07/2023	409
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 93 (pom.) del 26/07/2023	417
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom.) del 01/08/2023	427
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 101 (pom.) del 05/09/2023	434
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 105 (pom.) del 12/09/2023	450
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 148 (ant.) del 10/01/2024	452
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 149 (pom.) del 10/01/2024	453
1.4. Trattazione in Assemblea	457
1.4.1. Sedute	458
1.4.2. Resoconti stenografici	459
1.4.2.1. Seduta n. 143 del 10/01/2024	460
1.4.2.2. Seduta n. 149 del 24/01/2024	531

1. DDL S. 764 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 764

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 764

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 2023

Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato

Onorevoli Senatori. - L'accelerazione imposta sul tema dell'autonomia differenziata con l'avvio della XIX legislatura e le iniziative del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli hanno portato all'attenzione della pubblica opinione un dibattito fin qui ristretto a pochi esperti e addetti ai lavori e mai giunto alla visibilità e alla chiarezza di un confronto nelle aule parlamentari.

Viene ora in evidenza che l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, introdotto con la riforma del titolo V del 2001, consente due letture, divergenti e persino in ultima analisi alternative.

La prima, restrittiva, è centrata sulla necessaria compatibilità delle « forme e condizioni particolari di autonomia » contemplate nella norma con il più ampio contesto costituzionale e, in particolare, con il principio di eguaglianza e l'unità della Repubblica.

La seconda, estensiva, privilegia il numero e la rilevanza strategica delle materie suscettibili di autonomia differenziata. Ed è ovviamente su questa seconda prospettiva che si radica l'opinione di un contrasto con i principi fondamentali della Costituzione. Il sopravvenire di autonomie differenziate in un Paese già segnato da devastanti diseguaglianze e divari territoriali è visto come un potenziale rischio e, per non pochi, una certezza che l'autonomia diventi sinonimo di separatezza e di rottura dell'unità del Paese.

L'opinione di una incompatibilità della autonomia differenziata così come oggi declinata con il più ampio contesto costituzionale non viene meno per la messa in campo di « leggi-quadro », comunque denominate, fino alla presentazione da ultimo dell'atto Senato n. 615, in discussione presso la 1^a Commissione permanente del Senato (Affari costituzionali). Una legge-quadro può offrire un *framework* normativo comune alla formazione di intese, ma non può - essendo legge ordinaria - porre argini giuridicamente insuperabili alle leggi speciali che, approvando le intese per le singole Regioni, determineranno quanta e quale autonomia viene attribuita a ciascuna di esse. Inoltre, come il dibattito ha bene chiarito, l'autonomia concessa in base a un'intesa stipulata e approvata con legge ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è potenzialmente irreversibile e si sottrae persino al *referendum* abrogativo ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione. È allora chiaro il rischio che dalla lettura estensiva del citato articolo 116, terzo comma, può venire alla coesione del Paese.

Né opinioni contrarie, dubbi e perplessità sono superati dalla previsione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per i diritti civili e sociali. Come è stato da più parti sottolineato, anche da ultimo nelle audizioni svolte nella 1^a Commissione permanente del Senato (Affari costituzionali) sul disegno di legge atto Senato n. 615, una significativa implementazione dei LEP in Regioni già appesantite da una spesa storica che ne aggrava i ritardi, evidenzia insostenibilità per il bilancio e indisponibilità di

risorse. Più in generale, è chiaro che la concentrazione di risorse e funzioni sulle Regioni più forti toglie allo Stato poteri e risorse che sarebbero indispensabili per politiche pubbliche di riequilibrio territoriale ed eguaglianza nei diritti.

Va peraltro considerato che i rischi per l'eguaglianza e l'unità del Paese sussistono anche senza autonomia differenziata. L'esempio evidente è dato dalla salute, diritto fundamentalissimo. Il Servizio sanitario nazionale si è sostanzialmente dissolto, senza autonomia differenziata, solo in base all'attribuzione alle Regioni della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le conseguenze sono state evidenti nella crisi per la pandemia da Covid-19. In altro campo, abbiamo visto la regionalizzazione in un settore oggi con certezza strategico come l'energia, per il settore idroelettrico. Lo stesso potrebbe avvenire per la scuola, il lavoro, le infrastrutture strategiche materiali e immateriali, e altro ancora.

Si rende allora evidente la ragione di un disegno di legge di iniziativa popolare di modifica degli articoli 116, terzo comma, e 117 della Costituzione, che, in base all'articolo 74 del regolamento del Senato, perverrà alla calendarizzazione in Aula. Si renderà in tal modo necessario che tutte le forze politiche prendano posizione e assumano responsabilità in ordine alle correzioni da introdurre nel titolo V riformato nel 2001.

Il disegno di legge ha quattro punti focali.

Il primo punto: riscrivere il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione anzitutto per cancellare il carattere pattizio tradotto nell'intesa. È il carattere pattizio che restringe l'attribuzione dell'autonomia alla trattativa di stampo privatistico tra la singola Regione e l'Autorità di governo competente in materia di autonomie, emarginando il Parlamento, e ne irrigidisce il regime giuridico risultante in una potenziale irreversibilità. Inoltre, va chiarito e rafforzato il legame necessario a specificità del territorio che giustifichino il regime differenziato. Va infine introdotta la possibilità di una verifica consentendo la richiesta di *referendum* nazionali sia approvativi che abrogativi delle leggi recanti le intese.

Il secondo punto: all'articolo 117, riformulare i livelli « essenziali » delle prestazioni in livelli « uniformi ». Si cancella in tal modo il concetto di una diseguaglianza costituzionalmente consentita e si ripristina una più corretta e piena implementazione del principio fondamentale di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Il terzo punto prevede che, sempre all'articolo 117, vengano spostate dal catalogo delle competenze concorrenti di cui al terzo comma alla potestà esclusiva statale di cui al secondo comma alcune materie strategiche: la salute, la scuola, unitamente all'università e alla ricerca, il lavoro, ed ancora materie relative alla infrastrutturazione materiale e immateriale, o rilevanti sotto il profilo di diritti individuali, dell'eguaglianza e dell'efficienza complessiva del sistema Paese.

Il quarto punto propone, infine, l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale per la tutela dell'unità giuridica ed economica del Paese e dell'interesse nazionale, analoga alle clausole che si ritrovano anche nei sistemi federali in senso proprio, come gli Stati Uniti o la Germania.

La crisi sanitaria, economica e sociale derivante dalla pandemia ha posto in immediata evidenza le intollerabili diseguaglianze, accresciute progressivamente nel tempo e aggravate oggi dalla crisi, nel godimento di diritti fondamentali come la salute, l'istruzione, la mobilità, il lavoro. Si è segnalata da più parti la necessità di rafforzare il ruolo dello Stato a tutela dell'eguaglianza e dei diritti, con la formulazione e l'implementazione di politiche pubbliche forti finalizzate in ultima analisi a consolidare l'unità del Paese. L'urgenza di una iniziativa così indirizzata è in particolare sottolineata dalla necessità di attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza secondo le indicazioni e i tempi dati dall'Europa. Mentre una pericolosa spinta in senso contrario si ricava dalle persistenti richieste di autonomia differenziata avanzate da alcune Regioni.

In questo quadro, la proposta di riforma si volge alla modifica dell'articolo 116, terzo comma, e dell'articolo 117, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Per l'articolo 116, terzo comma, alle Regioni possono essere attribuite « forme e condizioni particolari » di autonomia.

La modifica intende riportare il riconoscimento dell'autonomia differenziata a una condizione effettivamente diversa e propria del territorio interessato, senza lesione dell'interesse di altre Regioni.

Si cancella la possibilità di autonomia differenziata oggi prevista nelle materie affidate alla potestà esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere *l*), *n*) ed *s*): giustizia di pace, norme generali sull'istruzione e tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali). Si prevede che possano essere richiesti un *referendum* nazionale approvativo della legge attributiva dell'autonomia prima della sua entrata in vigore e un *referendum* abrogativo successivamente, entrambi oggi preclusi in base al testo vigente e alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Si recupera infine flessibilità, cancellando la natura pattizia e lasciando il legislatore statale libero di adeguare le « forme e condizioni particolari » già riconosciute a esigenze diverse e sopravvenute che ne suggeriscano la revisione.

L'obiettivo della modifica proposta è consentire una limitata e giustificata variabilità dell'autonomia regionale, espungendo però gli elementi che la rendono potenzialmente pericolosa per l'unità del Paese. Si intende così anche porre un argine alle inaccettabili letture dell'autonomia differenziata che sono alla base delle richieste avanzate in specie da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna.

I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione definiscono il quadro delle potestà legislative attribuite allo Stato e alle Regioni.

La modifica proposta introduce nel primo comma una clausola di supremazia della legge statale finalizzata alla tutela dell'interesse nazionale e dell'unità giuridica ed economica della Repubblica. Nei commi secondo e terzo si propone una parziale ridefinizione del catalogo delle potestà legislative. Si segnala in specie nel secondo comma la modifica che affida alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la determinazione di livelli « uniformi » e non più « essenziali » delle prestazioni per i diritti civili e sociali. Si riportano in ampia misura alla potestà esclusiva materie come la sanità ed in particolare il Servizio sanitario nazionale, la scuola e l'istruzione a tutti i livelli, il lavoro e la previdenza, le infrastrutture materiali e immateriali di rilievo nazionale e di valenza strategica. La potestà legislativa concorrente attribuita alle Regioni rimane, ma senza la possibilità di derive che mettano a rischio l'unità e indivisibilità della Repubblica garantite dall'articolo 5.

Una modifica che chiaramente imputa al legislatore nazionale il potere e conseguentemente la responsabilità di formulare e attuare forti politiche pubbliche, oggi rese necessarie e urgenti dalla crisi sanitaria, economica e sociale derivante dalla pandemia.

L'obiettivo ultimo della riforma che qui si propone è introdurre un più saldo presidio per l'eguaglianza dei diritti in ogni parte del Paese, premessa necessaria per una effettiva unità.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di autonomia differenziata)

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e giustificate dalle specificità del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti la Regione e gli enti locali interessati, nel rispetto dell'interesse delle altre Regioni e dei principi di cui agli articoli 117 e 119. La legge è sottoposta a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. La legge promulgata ed entrata in vigore può essere sottoposta a *referendum* abrogativo secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla legge di attuazione dell'articolo 75 ».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. La legge

dello Stato può disporre nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva, comprese le materie disciplinate con legge regionale in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, quando lo richiede la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. La legge regionale non può in alcun caso porsi in contrasto con l'interesse nazionale ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, in materia di potestà legislativa esclusiva dello Stato)

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), dopo le parole: « sistema tributario e contabile dello Stato; » sono inserite le parole: « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; »;

b) alla lettera i) è aggiunta, in fine, la seguente parola: « ; professioni »;

c) le lettere m), n) e o) sono sostituite dalle seguenti:

« m) determinazione dei livelli uniformi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; tutela della salute e del Servizio sanitario nazionale; tutela e sicurezza del lavoro; scuola e università, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e universitarie, ricerca scientifica e tecnologica;

n) reti nazionali e interregionali di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili di rilievo nazionale e interregionale; reti e ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale e interregionale dell'energia;

o) previdenza sociale, previdenza complementare e integrativa; ».

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di potestà legislativa concorrente Stato-Regioni)

1. All'articolo 117 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; assistenza ed edilizia scolastica; istruzione e formazione professionale; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; assistenza e organizzazione sanitaria; assistenza sociale; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile a carattere regionale; governo del territorio; porti e aeroporti civili di rilievo regionale e locale; tributi regionali e locali; valorizzazione dei beni culturali e ambientali di rilievo regionale e locale e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 77 (ant.) del 22/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2023

77ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, mercoledì 21 giugno.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore **GARAVAGLIA** (LSP-PSd'Az) analizza dal punto di vista dei rapporti con l'Unione europea, del quadro costituzionale e sotto alcuni profili di merito il progetto di autonomia differenziata presentato dal Governo, che ritiene ormai ineludibile.

Sottolinea, innanzitutto, che è in atto un processo di doppia devoluzione delle funzioni statali sia verso l'Unione europea sia verso gli enti territoriali.

La riforma del Titolo V del 2001, quando fu sottoposta a *referendum* confermativo, ha ricevuto il consenso della base del suo partito, nonostante l'orientamento contrario dei vertici, essendo stata riconosciuta l'importanza di iniziare a dettare le regole per governare un processo di fatto inarrestabile. Si è così stabilita la possibilità di riconoscere forme di autonomia differenziata. È vero che questa parte della Costituzione è rimasta finora inattuata. Del resto, altre norme costituzionali importanti hanno richiesto molti anni per trovare applicazione, proprio perché, evidentemente, vi era la necessità che i principi normativi si sedimentassero nell'ordinamento: l'attribuzione a INPS e INAIL delle funzioni di assistenza sociale e previdenziale, in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione; l'istituzione del Servizio sanitario nazionale nel 1978, per applicare l'articolo 32 della Costituzione; la costituzione stessa delle Regioni, avvenuta solo nel 1970.

Dal punto di vista del merito, occorre riconoscere che le disparità tra i territori sotto il profilo dell'erogazione dei servizi non dipendono né dall'ente che li gestisce né dal loro costo. Infatti, se si

considerano i settori della giustizia, della sanità e della scuola, analizzando i dati nel raffronto con gli altri Paesi europei, si può verificare che l'efficienza delle prestazioni dipende più che altro dalle scelte gestionali. Si pensi, per esempio, ai lunghissimi tempi della giustizia in Italia, nonostante la spesa analoga alla media europea, oppure alle ampie disuguaglianze tra le Regioni per i servizi sanitari, sebbene la spesa pubblica italiana in questo ambito sia tra le più elevate. Anche per la scuola, le classifiche OCSE e PISA dimostrano che, in alcune materie, i risultati sono migliori nelle Regioni del Nord.

Anche per quanto riguarda i LEP, emerge che in Lombardia - Regione paradigmatica sia per popolazione che per conformazione orografica - vi è un alto livello di prestazioni, nonostante si consegua un notevole risparmio dal punto di vista della spesa media *pro capite*. Questo dato dimostra quindi che la differenza tra i territori è data dalla capacità di organizzare i servizi, indipendentemente dall'ente competente a fornirli. Dal punto di vista dei fabbisogni, l'obiettivo è allinearli alla media della spesa statale regionalizzata, altrimenti i costi sarebbero insostenibili per il bilancio statale. Per esempio, nel trasporto pubblico locale, se i trasferimenti statali fossero aggiornati in base al dato dei chilometri per abitante, bisognerebbe prevedere una spesa statale di 4 miliardi. Attualmente, invece, Lombardia ed Emilia-Romagna riescono a stanziare una consistente quota di finanziamento, in aggiunta a quella prevista dal fondo statale, altrimenti ampiamente insufficiente.

Per tali considerazioni, il processo di autonomia differenziata, a suo avviso ormai inarrestabile, offre l'opportunità di attuare una rilevante operazione di finanza pubblica e di efficientamento del sistema. Il senatore [CASTIELLO](#) (M5S) ritiene che il progetto di riforma sull'autonomia differenziata debba rispettare i confini stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione italiana e dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Entrambe le disposizioni, infatti, promuovono la coesione socioeconomica e territoriale e sono volte a ridurre i divari tra le aree più ricche e quelle in attesa di sviluppo. Non a caso, infatti, un'aliquota rilevante di fondi del PNRR sono stati assegnati alle Regioni meridionali.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, si richiama alle considerazioni critiche espresse dalla Banca d'Italia nella nota consegnata alla Commissione, in cui si suggeriscono gradualità nell'attuazione della differenziazione e selezione delle competenze nell'ambito delle stesse funzioni.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) ritiene che il tema molto complesso dell'autonomia differenziata debba essere analizzato da un punto di vista di politica economica.

Innanzitutto, quando si fa riferimento all'obiettivo di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della capacità di governo e di spesa delle Regioni, si riconosce che vi sono dei rischi per l'unità nazionale, ed è proprio per questo motivo che il disegno di legge pone al centro del procedimento la definizione dei LEP. Questo passaggio preliminare, da un punto di vista teorico, non sarebbe indispensabile, se il Paese fosse omogeneo, per conformazione, prestazione di servizi, numero di imprese. Evidentemente, invece, si riconosce che vi è un *trade-off*, una inconciliabilità tra la differenziazione delle Regioni e il miglioramento delle disuguaglianze. Per un'analisi di tale questione, si dovrebbe prendere spunto dal saggio "Perché le nazioni falliscono" di Daron Acemoglu e James A. Robinson, nel quale si individuano le cause del fallimento degli Stati non solo nella concorrenza esterna, per le disparità dovute alla globalizzazione, ma anche nella concorrenza interna, realizzata da meccanismi di erosione della coesione sociale.

Segnala che le politiche di coesione sociali attuate dall'Unione europea hanno prodotto una varietà di risultati; pertanto non è sufficiente la definizione dei LEP per garantire la riduzione dei divari territoriali.

Se si valutano le singole Regioni per statica comparata, il processo dovrebbe essere avviato solo dopo che siano stati definiti i livelli essenziali delle prestazioni. In questo modo, però, non si tiene conto della interconnessione tra le funzioni soggette ad autonomia differenziata e quelle che restano finanziate dallo Stato: infatti, in assenza della disponibilità di ulteriori finanziamenti, non vi sarebbe copertura sufficiente per una redistribuzione di risorse in grado di colmare le disuguaglianze, a meno che non si registri una crescita economica del Paese a tassi molto elevati, come quelli registrati con l'unificazione tedesca.

Con un'autonomia convergente, invece, si potrebbe garantire a tutte le Regioni di migliorare gradualmente e di effettuare gli opportuni adeguamenti, tenendo altresì conto dei cambiamenti endogeni determinati dalle stesse *performance* delle Regioni. Infatti, a seguito delle variazioni funzionali, i cittadini compiono scelte diverse, mettendo in atto una mobilità sui territori che causa ulteriori effetti, tanto da determinare il rischio che alcune Regioni abbiano necessità di ricevere altre risorse.

Ricorda che l'autonomia differenziata doveva rappresentare, per le Regioni a Statuto speciale, uno strumento per colmare le differenze con le altre Regioni, eppure Sicilia e Sardegna, per esempio, ancora scontano notevoli ritardi. A tale proposito, reputa opportuna una modifica dell'articolo 9 del disegno di legge n. 615, per fare più correttamente riferimento alla rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, in linea con il sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione. Ricorda anche che è stata prevista - sebbene non ancora istituita - la Commissione parlamentare per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, che sarebbe opportuno fosse consultata nella fase emendativa. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei costi per i trasporti, segnala che, in alcuni settori, soprattutto nel Sud e nelle aree interne del Nord, si realizzano economie di scala se le attività restano ancorate a livello nazionale. Su questo e altri aspetti l'Ufficio parlamentare di bilancio ha sollevato alcuni rilievi a cui il Governo dovrebbe rispondere. Rammenta, in particolare, la opportunità di prevedere forme intermedie sperimentali per il meccanismo di definizione dei LEP e la valutazione dell'impatto sulle politiche di coesione riferite a settori come la transizione energetica, su cui lo stesso Ministro per gli affari europei ha posto la questione del rapporto tra infrastrutture nazionali e locali. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, martedì 27 giugno, alle ore 12 sarà incardinato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, ove approvato dalla Camera dei deputati, trasmesso e assegnato in tempo utile a questa Commissione. A partire dalle ore 13, saranno svolte da remoto le audizioni sul testo unificato dei disegni di legge n. 57 e connessi, in tema di ripristino dell'elezione a suffragio universale e diretto delle Province. Si proseguirà poi la discussione generale sul disegno di legge n. 615 e connessi, in materia di autonomia differenziata, che, qualora necessario, continuerà in una seduta notturna alle ore 20,30.

La Commissione prende atto.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) chiede che sia convocato un Ufficio di Presidenza per l'eventuale organizzazione dei lavori sul disegno di legge costituzionale d'iniziativa popolare n. 764 (*Modifica dell'articolo 116 comma 3 della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e dell'articolo 117, commi 1, 2 e 3, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale, e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato*), nel caso che sia nel frattempo assegnato alla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) prospetta di svolgere un Ufficio di Presidenza sulla programmazione dei lavori alle ore 8,30 di mercoledì 28 giugno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 84 (pom.) dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023

84ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva riguardante le conseguenze delle tecnologie di Intelligenza Artificiale sulla sicurezza nazionale, nonché sulla trasparenza dei processi decisionali ed elettorali

La senatrice **MAIORINO** (M5S), riprendendo le argomentazioni svolte in precedenti Uffici di Presidenza, propone di svolgere una indagine conoscitiva, per gli aspetti di competenza della Commissione, circa l'impatto dell'Intelligenza Artificiale sia sulla sicurezza nazionale, sia sulla trasparenza dei processi decisionali ed elettorali.

Si tratta infatti di un tema molto attuale, che può determinare effetti particolarmente significativi su diversi settori della società.

La Commissione conviene quindi di svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, conferendo al Presidente il mandato a chiedere, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento, la relativa autorizzazione al Presidente del Senato.

Proposta di indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche di incontri.

La senatrice **MAIORINO** (M5S), riprendendo le argomentazioni sviluppate in precedenti Uffici di Presidenza, propone di svolgere una indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso le piattaforme telematiche, in continuità con la procedura informativa portata a termine nella scorsa legislatura sul fenomeno della prostituzione, approfondendo ovviamente le tematiche di competenza della Commissione, quali le libertà fondamentali, la parità di genere, l'ordine e la sicurezza pubblica.

La Commissione conviene quindi di svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, conferendo al Presidente il mandato a chiedere, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento, la relativa autorizzazione al Presidente del Senato.

SULLA CALENDARIZZAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 542, N. 744 E 764 (MODIFICHE AGLI ARTICOLI 116 E 117 DELLA COSTITUZIONE, IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DI MATERIE DALLA LEGISLAZIONE CONCORRENTE ALLA LEGISLAZIONE ESCLUSIVA DELLO STATO)

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) chiede che sia calendarizzato il disegno di legge costituzionale n. 744

(Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato), a sua prima firma, che interviene sugli articoli 116 e 117 della Costituzione, raccogliendo alcune sollecitazioni emerse durante le audizioni sul disegno di legge n. [615](#) e connessi.

Sottolinea, a tale proposito, che l'opposizione non si sottrae a un confronto nel merito sul tema dell'autonomia differenziata, purché sia affrontato in modo giuridicamente e politicamente ragionevole.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ricorda che sul medesimo tema è già stato presentato il disegno di legge n. [764](#) (*Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato*), d'iniziativa popolare, i cui tempi di esame sono prefissati dall'articolo 74 del Regolamento.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) si unisce alla richiesta del senatore De Cristofaro.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sul medesimo argomento è stato altresì presentato il disegno di legge n. [542](#) (*Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente*), a prima firma del senatore Martella.

Tuttavia, fa presente che del disegno di legge costituzionale n. [744](#) occorre sollecitare l'assegnazione.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) sottolinea che anche il disegno di legge costituzionale n. [116](#) (*Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*), il cui esame in sede referente è già iniziato, potrebbe essere discusso congiuntamente con gli altri disegni di legge costituzionale citati.

Il [PRESIDENTE](#) conferma che l'abbinamento del disegno di legge costituzionale n. [116](#) sarà oggetto di valutazione non appena gli altri disegni di legge costituzionale saranno incardinati.

Propone quindi di iniziare l'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale nn. [542](#), [744](#) e [764](#) nella seduta che sarà convocata per martedì 18 luglio, auspicando che il disegno di legge costituzionale n. [744](#) sia nel frattempo assegnato alla Commissione.

La Commissione conviene.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), alla luce dell'iscrizione all'ordine del giorno di ulteriori provvedimenti, chiede di valutare la possibilità di prevedere già queste settimane anche sedute notturne per svolgere la discussione generale sui disegni di legge n. [57](#) e connessi, in materia di ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle Province, nonché per illustrare gli emendamenti riferiti all'A.S. [615](#) sull'autonomia differenziata.

IN SEDE REFERENTE

(207) GIORGIS e altri. - *Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione*

(549) DE PRIAMO e altri. - *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di disciplina dei partiti. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti, dell'attività politica, delle campagne elettorali, delle forme di contribuzione e della trasparenza dei bilanci e dei rendiconti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono pervenute, da parte dei Gruppi, dieci richieste di audizione sui disegni di legge in titolo. Propone quindi di suddividerne lo svolgimento in due giornate, a partire dalle ore 8,30 di mercoledì 19 luglio, in sede di Ufficio di Presidenza, valutando di effettuarle sia in

presenza sia da remoto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine, fissato per le ore 14 di giovedì 6 luglio, sono stati presentati 556 emendamenti e 7 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) interviene incidentalmente per ricordare la richiesta del suo Gruppo di audire il professor Cassese, presidente del Comitato per la determinazione dei livelli essenziali di prestazione (CLEP), in relazione alle criticità rilevate da quattro componenti di tale organo che si sono di recente dimessi dal loro incarico.

Il **PRESIDENTE** assicura che il professor Cassese è stato tempestivamente interpellato per concordare una data per la sua audizione. Tuttavia, a causa di impegni pressanti nelle prossime settimane, non ha potuto dare la sua disponibilità prima della pausa estiva dei lavori.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) ringrazia il Presidente per la sollecitudine nell'accogliere la richiesta del PD. Tuttavia ritiene opportuno rinnovare la richiesta al presidente Cassese, che certamente, data la sua sensibilità istituzionale, non vorrà sottrarsi all'audizione.

Precisa che la richiesta non deve essere ritenuta strumentale o motivata da intenti ostruzionistici. È infatti reale l'esigenza di comprendere come il Comitato intenda proseguire i suoi lavori nonostante le perplessità espresse dai quattro giuristi che si sono dimessi dopo aver avanzato seri dubbi sulla conformità alla Costituzione del disegno di legge n. 615.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (Misto-AVS), pur non avendo sottoscritto la lettera del Gruppo PD per la richiesta di convocare in audizione il presidente del CLEP, si associa alle considerazioni del senatore Giorgis. Del resto, i quattro giuristi dimissionari sono esperti di chiara fama che, lungi dall'essere condizionati politicamente, hanno formulato perplessità su aspetti meritevoli di essere approfonditi dalla Commissione affari costituzionali.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) si unisce alla richiesta del senatore Giorgis di rinnovare al presidente Cassese la disponibilità a essere audito, in modo da fornire al Parlamento tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle proprie prerogative, soprattutto in merito ai dubbi espressi sul mancato coinvolgimento delle Camere nella fase ascendente dell'intesa. Ribadisce poi la forte criticità rappresentata dalla mancata costituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il **PRESIDENTE** si riserva di contattare il presidente Cassese per cercare di concordare un'audizione almeno da remoto, per consentire a tutta la Commissione di effettuare gli approfondimenti necessari. Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) svolge alcune considerazioni di carattere generale sull'articolo 1 del disegno di legge n. 615, che indica le finalità del provvedimento, esprimendo preoccupazione per una iniziativa che non offre garanzie circa eventuali conseguenze negative sulla coesione nazionale. È vero che l'autonomia differenziata è riconosciuta dalla Costituzione e che, dopo ventidue anni, è giunto il momento verificare l'efficacia della riforma del Titolo V, tuttavia bisogna evitare di mettere a rischio l'unità del Paese.

Rileva che i giuristi dimessisi dal Comitato per la determinazione dei livelli essenziali di prestazione hanno denunciato l'eventualità che non sia possibile garantire le risorse finanziarie per assicurare effettivamente il superamento delle disuguaglianze territoriali nell'esercizio dei diritti civili e sociali,

senza determinare oneri insostenibili per la finanza pubblica. Per questo motivo, è necessario definire i LEP per tutte le materie e non solo per quelle delegabili alle Regioni.

Gli emendamenti presentati all'articolo 1, pertanto, sono volti a ripristinare un quadro di garanzia della centralità del ruolo del Parlamento, nel tentativo di superare la contraddizione, che si rischia di introdurre nel sistema delle fonti, per cui la cornice procedurale è prevista da una legge ordinaria, mentre la legge che recepisce l'intesa è approvata a maggioranza assoluta, quindi rinforzata.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) sottolinea che il suo Gruppo ha presentato poche proposte di modifica, con l'intento di dissipare i dubbi di interpretazione evidenziati da alcuni auditi e fornire rassicurazioni circa l'intento della maggioranza e del Governo di conservare l'unità nazionale.

Nello specifico, si intende ribadire l'obiettivo di tutelare la coesione sociale, recuperando innanzitutto il *gap* infrastrutturale di alcune Regioni. È stato poi inserito un riferimento alla insularità, per consentire alle aree insulari di superare soprattutto lo svantaggio derivante dai costi dei trasporti.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) rileva preliminarmente la necessità di un approccio scevro da condizionamenti ideologici nell'esame degli emendamenti, per definire nel modo migliore possibile un percorso di autonomia differenziata già riconosciuto dalla Costituzione e finora mai attuato. Non si può disconoscere, a suo avviso, che l'impostazione centralista nell'amministrazione dello Stato non ha impedito che si ampliassero le differenze tra Nord e Sud.

Ritiene necessario affrontare alcuni temi in particolare. In primo luogo, chiede di conoscere la disponibilità del Governo e della maggioranza a trovare una soluzione per rendere il Parlamento maggiormente protagonista nel processo di definizione dell'intesa.

In secondo luogo, considera indispensabile fare chiarezza non solo sulla definizione dei LEP, ma anche sul loro finanziamento, in modo da garantire il riconoscimento dei livelli essenziali delle prestazioni anche al Sud. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile superare le tante perplessità sul provvedimento.

Infine, è necessario rivedere l'elenco delle materie delegabili alle Regioni. Segnala che il proprio gruppo ha presentato alcuni emendamenti a tale scopo, per restituire alla competenza statale soprattutto l'istruzione e l'energia.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) sottolinea che gli emendamenti riferiti all'articolo 1 sono i più significativi, data la rilevanza della norma, che fissa obiettivi e linee direttrici del procedimento di autonomia differenziata, a cui peraltro la sua parte politica non si oppone in modo pregiudiziale. Le proposte di modifica, pertanto, mirano a introdurre correttivi su alcune scelte effettuate dal Governo e sulle relative modalità di attuazione.

In primo luogo, si tenta di recuperare il protagonismo del Parlamento nel processo di attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, in modo che siano rispettati i principi di unità nazionale e uguaglianza, secondo gli articoli 2 e 5, nonché 70 e 72 della Costituzione.

In secondo luogo, si richiede che, oltre alla definizione dei LEP, si proceda altresì alla quantificazione delle risorse necessarie per finanziarli, in modo che diritti civili e politici siano effettivamente garantiti.

Infine, si individuano alcune materie non delegabili, partendo comunque dal presupposto che è preferibile identificare singole funzioni nell'ambito delle materie stesse.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) rileva che non esiste un modello di per sé giusto o sbagliato di autonomia differenziata, in quanto bisogna verificarne l'applicabilità nel singolo caso. In Germania, per esempio, il regionalismo differenziato è efficace perché, fin dalla caduta del Muro di Berlino, si è operato per superare le disparità territoriali e per di più è prevista una solidarietà verticale e orizzontale.

Alcune proposte di modifica del M5S, quindi, sono volte a inserire tra le finalità della legge la coesione sociale, senza la quale, a suo avviso, si rischiano conseguenze disastrose sotto il profilo economico e sociale; peraltro, è questo l'obiettivo perseguito anche dai Fondi strutturali europei.

Sottolinea, quindi, l'esigenza di colmare il divario tra le diverse Regioni, garantendo a tutti i cittadini gli stessi servizi, a parità di uguale carico fiscale, individuando un punto di equilibrio tra autonomia e coesione.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) rileva che il progetto del Governo presenta numerose criticità, a partire

dalla scelta dello strumento della legge ordinaria per intervenire sul riparto di competenze tra Stato e Regioni, che invece è norma di rango costituzionale.

Segnala in particolare l'emendamento 1.56, che è volto a escludere dalle materie trasferibili alle Regioni le norme generali sull'istruzione. Ritiene, infatti, che la scuola sia decisiva per l'identità nazionale: è talmente importante per la coesione del Paese da poter essere considerata, come proponeva Calamandrei, "un organo costituzionale".

Per contrastare l'attuale dispersione scolastica e le differenze nell'offerta formativa, quindi, bisogna evitare sia di frammentare il sistema scolastico sia di regionalizzare lo *status* giuridico del personale scolastico.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono state poste per le vie brevi obiezioni sulla possibilità di far intervenire più senatori dello stesso Gruppo per l'illustrazione degli emendamenti al medesimo articolo.

Tuttavia, in attesa di svolgere un approfondimento sulla corretta interpretazione dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, consente che intervenga anche il senatore Delrio, pur non essendo tra i proponenti di emendamenti, con la precisazione che si tratta di una forma di cortesia che non costituisce precedente.

Il senatore [DELRIO](#) (*PD-IDP*) ringrazia il Presidente, sottolineando di aver condiviso con il Gruppo la predisposizione degli emendamenti, pur non avendoli sottoscritti.

Essendo fermamente convinto della validità del modello autonomista municipale, assicura di non essere pregiudizialmente contrario al progetto di autonomia differenziata.

Tuttavia, ritiene indispensabile prima di tutto definire compiti e responsabilità dei diversi livelli di governo del territorio, per superare le criticità determinate dalla riforma del Titolo V e superare la finanza derivata. Al contrario, finora i Comuni sono diventati sempre più dipendenti dai trasferimenti statali.

In ogni caso, il finanziamento dei LEP non può avvenire a invarianza di spesa, come propone il disegno di legge d'iniziativa del Governo, con il rischio che la norma sia destinata a restare una mera enunciazione ideologica.

Sarebbe allora più opportuno individuare alcune materie inequivocabilmente di competenza statale, modificando il Titolo V, e definire i LEP per tutte le materie, stabilendo costi e fabbisogni *standard*. A suo avviso, sarebbe stato più corretto, quindi, iniziare ad applicare l'articolo 119 della Costituzione, prima ancora dell'articolo 116.

Il senatore [MELONI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che l'intento del complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 1 è dare un'attuazione compiuta al regionalismo solidale, come prescritto dagli articoli 2 e 5 della Costituzione. In particolare, oltre alla definizione dei LEP, occorre garantire le risorse sufficienti per finanziarli, superando i divari infrastrutturali che penalizzano soprattutto alcune Regioni, tra cui la Sardegna, che rischiano di subire conseguenze molto negative dall'approvazione del provvedimento in esame. In secondo luogo, è indispensabile prevedere un adeguato ruolo del Parlamento.

Osserva che è indispensabile rivedere la riforma del Titolo V, per superare le criticità emerse nel corso di più di vent'anni, ripartendo in modo più efficace le competenze tra Stato e Regioni, tra quelle esclusive e quelle a legislazione concorrente, mettendo anche ordine nel sistema delle fonti. A tal fine, ricorda che il Partito democratico ha presentato il disegno di legge costituzionale n. [744](#).

Infine, si unisce alle considerazioni già espresse dai senatori Giorgis e Parrini sulla necessità di audire il presidente Cassese.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1. Consentirà comunque al senatore De Cristofaro, che ha dovuto assentarsi per altro impegno istituzionale, di fare riferimento agli emendamenti all'articolo 1 anche in sede di illustrazione di proposte relative ad altri articoli.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) nota che, con l'articolo 2, si pone la questione del sistema delle fonti. Come rilevato da molti auditi, infatti, si profila il rischio di una illegittimità costituzionale, in quanto la

legge destinata a recepire le intese, pur essendo successiva e approvata a maggioranza assoluta, potrebbe entrare in conflitto con la legge quadro che ne definisce la cornice procedurale. Si tratterebbe, dunque, di una incostituzionalità di norma interposta, cioè della legge che integra i requisiti previsti dall'articolo 116 della Costituzione.

Per affrontare tale questione, che ha rilievo non solo formale, il Partito democratico ha presentato alcune modifiche per trasfondere nel disegno di legge in esame alcune delle norme proposte con il citato disegno di legge costituzionale n. [744](#).

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) sottolinea che gli emendamenti agli articoli 1 e 2 affrontano la questione dalla natura vincolante dell'atto di indirizzo e del coinvolgimento di altri soggetti e parti sociali nella elaborazione dello schema di intesa.

Si sofferma poi sull'emendamento 2.34, che sostituisce la parola "negoziato" con l'altra "interlocuzione", ritenendo che la seconda sia più adatta in una fase iniziale del confronto tra Stato e Regione.

Illustra infine l'emendamento 2.93, di cui è primo firmatario, che propone di sospendere per dodici mesi la procedura di definizione dell'intesa, qualora cinque Regioni esprimano parere motivato contrario, in quanto presumano di essere coinvolte indirettamente e di subire effetti macroeconomici negativi.

Soprattutto in sede di prima applicazione del progetto di autonomia differenziata, sarebbe opportuno limitare il numero delle funzioni trasferibili e quello delle Regioni che possono contemporaneamente richiedere il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, per evitare un grado di complessità eccessivo.

Il senatore [MELONI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che gli emendamenti all'articolo 2 sono volti a prevedere sia un maggiore protagonismo delle Assemblee rappresentative, sia il coinvolgimento della Conferenza Unificata e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Trattandosi di un processo di riorganizzazione complessiva dell'amministrazione del Paese, infatti, occorre tenere conto delle implicazioni complessive che l'assegnazione di ulteriori funzioni ad alcune Regioni può comportare. Ribadisce, infine, l'esigenza di definire le risorse necessarie per il finanziamento dei livelli essenziali di prestazioni.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara così conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), dato l'elevato numero di interventi in sede di illustrazione degli emendamenti, ritiene necessario convocare una seduta notturna già questa sera, al termine della seduta dell'Assemblea.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, pur accelerando la fase di illustrazione degli emendamenti, poi non si potrebbe comunque passare alla votazione, prima che la Commissione bilancio esprima il proprio parere. Eventualmente, si potrebbe invece svolgere la discussione generale sui disegni di legge n. 57 e connessi.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) fa presente che stasera è già prevista la seduta della Commissione di vigilanza sulla RAI.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) si dichiara fermamente contrario alla convocazione di una seduta notturna. Ritiene inopportune eventuali forzature dei tempi della discussione, soprattutto in considerazione dell'atteggiamento collaborativo delle opposizioni, che non hanno preteso di sospendere i lavori in attesa dell'audizione del presidente Cassese. Sarebbe grave se la maggioranza si preoccupasse solo di concludere quanto prima l'esame del disegno di legge, piuttosto che approfondire le questioni di merito.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di anticipare alle ore 8,30 la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 12 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta, già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 12 luglio, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [615](#)

G/615/1/1

[Ronzulli](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#),
[Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",

premessi che:

i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi devono essere garantiti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale al fine di ridurre i divari esistenti, considerato che riguardano diritti civili e sociali da garantire per tutti i cittadini;

il disegno di legge all'articolo 1 fa riferimento all'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione";

la definizione dei Lep in alcuni casi è implicita in norme già vigenti e i servizi relativi sono già gestiti dagli enti territoriali - comuni, province e regioni, come ad esempio la presenza dell'anagrafe in ciascuno dei quasi 8.000 comuni italiani che rappresenta un livello essenziale delle prestazioni, trattandosi di un servizio connesso con diritti e servizi fondamentali per la cittadinanza;

nel corso dei decenni, infatti, lo Stato ha già affidato o delegato agli enti territoriali determinati compiti e questi sono tenuti a garantire il servizio, a differenza di altri settori riguardo ai quali ad oggi non sono ancora stati individuati i livelli del servizio da garantire. Si tratta dei servizi erogati in modo disomogeneo sul territorio nazionale (come quelli sociali e socio-educativi);

sono, quindi, ancora molti i settori in cui i Lep devono essere definiti, dai servizi sociali al trasporto locale e ciò rappresenta una questione di primaria importanza, che determina l'inattuazione del dettato costituzionale su una questione fondamentale;

pur concordando con gli interventi normativi volti, attraverso la delega di ulteriori funzioni, a favorire lo sviluppo di tutte le Regioni, sia quelle che procedono già velocemente, sia quelle che hanno ancora bisogno di crescere, risulta tuttavia necessario focalizzare l'attenzione sulle regioni caratterizzate da particolari condizioni dovute al grave impoverimento del capitale umano, a marcate carenze dal punto di vista infrastrutturale, per quanto riguarda per esempio sia le reti ferroviarie dell'alta velocità sia gli aeroporti, alla presenza di uno scarso numero di imprese, peraltro penalizzate da una maggiore difficoltà di accesso ai mercati e da problemi di sicurezza a causa della criminalità, prevedendo un significativo stanziamento delle risorse necessarie per garantire l'effettiva realizzazione delle opere e degli interventi infrastrutturali;

come stabilito dalla legge delega sul federalismo fiscale - legge 5 maggio 2009, n.42 - c'è un rapporto diretto tra la definizione dei LEP e la determinazione dei costi e fabbisogni standard da riconoscere ai comuni e agli altri enti locali per erogare i servizi oggetto di Lep;

è utile ricordare che la Corte dei Conti, nell'audizione del giugno 2021 di fronte al gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento affari regionali durante il governo Draghi, ebbe a ricordare che "la questione della realizzazione di livelli di autonomia differenziata non può essere presa in considerazione al di fuori del contesto attuativo del federalismo fiscale", la cui completa attuazione entro marzo 2026 costituisce peraltro oggetto di una specifica milestone nell'ambito degli obiettivi del PNRR,

impegna il Governo:

nel percorso di attuazione della riforma sul federalismo fiscale, ad affrontare le problematiche degli enti territoriali con riferimento alle materie già trasferite, attraverso la definizione dei LEP e il relativo finanziamento;

a promuovere la compiuta attuazione dell'articolo 119, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della Costituzione in modo coordinato con l'attuazione della presente legge.

G/615/2/1

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *"Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"* (A.S. 615),

premessi che:

l'articolo 2, comma 4 del disegno di legge in oggetto prevede che lo schema di intesa preliminare venga trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti;

il ruolo essenziale del parlamento nel processo di trasferimento delle funzioni è storicamente dimostrabile anche dal fatto che quando nel 1971 l'approvazione degli statuti delle Regioni ordinarie avvenne mediante legge ordinaria, le commissioni parlamentari competenti in sede referente poterono suggerire delle modifiche poi recepite dai rispettivi consigli regionali;

considerato che:

l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, consistendo nel trasferimento di funzioni legislative dallo Stato alle Regioni, rappresenta un elemento su cui il controllo parlamentare deve essere esercitato debitamente al fine di garantire un equo contro bilanciamento tra i poteri dello Stato e le Istituzioni della Repubblica, in quanto risulta essere il titolare delle competenze legislative oggetto di trasferimento;

la formulazione adottata dall'articolo 2, comma 4, per disciplinare il coinvolgimento del Parlamento in sede di esame dello schema di intesa preliminare appare mista, in quanto si riferisce sia all'esame da parte degli organi parlamentari sia ad atti di indirizzo, che potrebbe giustificare l'adozione di atti di indirizzo da parte delle Assemblee;

valutato che:

ai sensi del disegno di legge in oggetto, il Parlamento può intervenire solo in sede di esame dello schema di intesa preliminare ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e in sede di ratifica dell'intesa definitiva,

impegna il governo:

al fine di garantire il maggior coinvolgimento del Parlamento, ad interpretare l'articolo 2, comma 4 nel senso che oltre ad essere richiesto un parere delle commissioni parlamentari competenti, sullo schema di intesa preventiva si esprimano anche le Assemblee delle due Camere mediante atti di indirizzo.

G/615/3/1

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *"Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"* (A.S. 615),

premessi che:

l'articolo 9, comma 1, prevede che lo Stato, ai fini della promozione del principio di insularità, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle

amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;

considerato che:

il principio di insularità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, ha la finalità, in ossequio all'articolo 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale derivanti dalla condizione di insularità che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

il principale ostacolo di ordine economico e sociale derivante dalla condizione di insularità è rinvenibile nella condizione geografica che caratterizza le aree insulari. Pertanto, il primo ostacolo che lo Stato ha l'obbligo giuridico ed etico di rimuovere è la difficoltà, da parte delle Regioni interessate, di garantire un sistema di trasporti efficiente e adeguato sotto un profilo di sostenibilità economica per i cittadini delle isole;

valutato che:

l'attuale meccanismo di c.d. "continuità territoriale" in vigore non sempre garantisce un collegamento tra le Regioni insulari e il resto del Paese adeguato ed efficiente, con conseguenti gravi disservizi per i cittadini, comportando una mancata attuazione dei principi di cui all'articoli 3 e 119, comma sesto, della Costituzione,

il disegno di legge in oggetto non chiarisce in che modo venga concretamente attuato e tutelato il principio di insularità relativamente alle misure in materia di trasporto e mobilità,

impegna il Governo:

a provvedere, anche mediante l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione, al fine di garantire un sistema di continuità territoriale tra le Regioni della Sardegna e della Sicilia e il resto del Paese, adeguato ed efficace.

G/615/4/1

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante *"Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"* (A.S. 615),

premessò che:

l'articolo 10, comma 2, prevede una disposizione secondo cui alle Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, secondo cui "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite";

la ratio dell'articolo 10, della legge costituzionale n.3 del 2001, deriva dal fatto che nella riforma del Titolo V, modificando il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni a statuto ordinario, il legislatore reputò necessario prevedere una clausola di "maggior favore" nei confronti delle Regioni a Statuto speciale, al fine di garantire che quest'ultime non godessero di forme di autonomia meno ampie rispetto alle Regioni a statuto ordinario;

considerato che:

il disegno di legge in esame è finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione il quale, tuttavia, fa riferimento alla facoltà per "altre Regioni" di avvalersi di: "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", escludendo indirettamente la possibilità che tale trasferimento di forme e condizioni particolari di autonomia sia esercitabile mediante intesa anche per le Regioni a statuto speciale. Infatti, queste ultime, qualora vogliano

richiedere il trasferimento di competenze legislative ulteriori, avrebbero come strumento la modifica, mediante legge costituzionale, del rispettivo Statuto speciale;

l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, quindi, circoscrive solo alle Regioni a statuto ordinario la possibilità di richiedere il trasferimento di ulteriori forme di autonomia e, pertanto, risulterebbe problematico estendere alle Regioni a Statuto speciale, mediante legge ordinaria, una facoltà che la Costituzione medesima esclude;

valutato che:

alla luce di quanto esposto, l'articolo 10, comma 2, del presente disegno di legge, prevedendo la possibilità per le Regioni a statuto speciale di vedersi attribuire, mediante intesa, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, potrebbe presentare delle criticità sotto un profilo di legittimità costituzionale,

impegna il governo:

ad intervenire, anche mediante modifiche in sede di esame parlamentare, al fine di garantire che l'articolo 10, comma 2 del disegno di legge in oggetto non sia in contrasto con il dettato costituzionale.

G/615/5/1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" (A.S. 615),

premessi che:

i principi di solidarietà e di coesione territoriale, enunciati nella Costituzione Italiana dall'art. 119 laddove si parla di "perequazione e solidarietà finanziaria in favore delle aree svantaggiate e di unità economica e sociale" ci impone di prevedere un'equa distribuzione delle risorse fiscali tra le diverse regioni, affinché sia garantito uno sviluppo bilanciato e inclusivo dell'intero territorio nazionale;

il meccanismo previsto dal disegno di legge in esame per l'attuazione dell'art. 116, comma 3 della Costituzione, ipotizza una parziale autonomia fiscale delle regioni con la conseguenza che una grossa parte del gettito fiscale resterebbe nelle regioni che lo hanno prodotto, comportando il potenziale rischio di creare ulteriori disparità economiche e sociali tra regioni, favorendo quelle già attualmente avvantaggiate a discapito delle regioni meno sviluppate e sulle quali permangono divari da colmare, soprattutto in termini di servizi e di infrastrutture;

è necessario procedere a un riequilibrio in termini di investimenti dello Stato nelle diverse regioni italiane prima di implementare un'eventuale autonomia differenziata anche fiscale, per evitare un aumento delle disparità tra regioni ricche e regioni più povere;

considerato, inoltre, che:

è necessario allinearsi a politiche più ampie, adottate a livello europeo e da altri paesi dell'Unione Europea e considerato che la stessa politica di coesione dell'Unione Europea, mira principalmente a ridurre le disparità tra le varie regioni europee;

molti stati membri dell'UE attuano, già, politiche interne per promuovere l'equità e la solidarietà tra le proprie regioni,

impegna il Governo:

ad adottare misure concrete per il riequilibrio tra le regioni, attraverso un piano di sviluppo per le aree economicamente più svantaggiate che preveda da un lato investimenti per il potenziamento delle infrastrutture e, dall'altro, l'adozione di incentivi per favorire la creazione di distretti industriali e il potenziamento degli esistenti a cui associare poli di formazione per la preparazione e la qualificazione della forza lavoro dei territori.

G/615/6/1

[Ronzulli](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#), [Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",

premesso che:

con riferimento alla determinazione dei LEP nelle materie che possono essere oggetto di autonomia differenziata, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, commi da 791 a 801 - legge di bilancio per l'anno 2023 - ha istituito a tal fine una Cabina di regia, composta da tutti i ministri competenti, assistita da una segreteria tecnica, collocata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;

la Cabina di regia dovrà provvedere a una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie, con successiva individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale;

l'articolo 1 della citata legge di bilancio 2023, al comma 793 prevede, in particolare, che la Cabina di regia, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2023, effettui, per ciascuna delle materie di cui all'articolo 116, comma 3, della Costituzione: una ricognizione della normativa statale vigente; una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio; l'individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai LEP; la determinazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard,

impegna il Governo:

a prorogare i lavori della Cabina di regia di cui in premessa, al fine di consentire il completamento della definizione dei LEP anche nelle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

G/615/7/1

[De Cristofaro](#), [Malpezzi](#), [Barbara Florida](#), [Sbrollini](#), [Cucchi](#), [D'Elia](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di discussione del Disegno di Legge recante le disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,

Premesso che,

le materie relative all'istruzione debbano essere totalmente non contemplate in, e pertanto espunte da, qualsivoglia iniziativa normativa e amministrativa;

l'istruzione, in ogni suo grado, dai primi anni di scuola dell'infanzia fino all'istruzione superiore, esprime il fondamento costitutivo e sostanziale della formazione dell'identità nazionale e della cittadinanza;

ogni sua diversa declinazione, estranea al livello nazionale, è destinata a intaccare corrodere e frantumare l'eguale, omogeneo e costitutivo esercizio al diritto di formazione educazione e istruzione del cittadino;

il diritto all'istruzione non è, in alcun modo e sotto nessun aspetto, regionalizzabile: sia che si consideri l'istruzione sotto il profilo dei titoli di studio, sia che la si consideri sotto il profilo della parità di trattamento degli alunni e del personale, dei percorsi formativi, degli investimenti, delle strutture e infrastrutture ad essa dedicate.

gli articoli della Costituzione che impediscono con solare evidenza qualsiasi ipotesi di regionalizzazione dell'istruzione sono il fondamentale art. 3 che impegna il potere pubblico a promuovere l'uguaglianza del cittadino, lo sviluppo della persona umana, e la partecipazione dei

lavoratori; l'art. 5 sull'unità e indivisibilità della Repubblica, che ha dimensione di Nazione e non certo di Regione; l'art.33 che impegna la Repubblica a dettare le norme generali sull'istruzione e a istituire scuole statali (e non regionali) per tutti gli ordini e gradi; l'art 34 che impegna la Repubblica a rendere effettivo il diritto all'istruzione; l'art 117 secondo comma lettera m) che impone allo Stato di determinare il livello essenziale di prestazione concernente il diritto sociale dell'istruzione; l'art 119 che impegna lo stato a destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (fra cui l'istruzione); l'art 120 che impegna i Governi a sostituirsi agli organi decentrati territoriali per assicurare il diritti sociali prescindendo dai confini territoriali dei governi locali; la Legge 10 marzo del 200, n. 62, definisce che alle scuole paritarie è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico, tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione.

Considerato che,

sul piano generale, vi è da osservare che il comma 3 dell'art. 116 della Costituzione non autorizza a devolvere "intere" materie genericamente intese fra quelle contenute nel medesimo terzo comma, come si sostiene dai proponenti del DDL in discussione, ma solo "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia";

Ritenuto che,

il dibattito deve curvare non, come sta avvenendo, sulle "materie" ma sulle ulteriori forme e condizioni particolari delle medesime; ciò a rafforzamento della richiesta della totale espunzione della materia istruzione dal dibattito in corso;

impegna il Governo,

a eliminare qualsiasi cenno alla materia istruzione dai provvedimenti riguardanti il più volte richiamato DDL.

Art. 1

1.1

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Castellone](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Zedda](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge,», inserire le seguenti: «nel rispetto dell'unità nazionale ed al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio,»

1.4

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge,» inserire le seguenti: «in osservanza alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 81, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione,».

1.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1 dopo le parole: «nel rispetto» inserire le seguenti: «di un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.»

1.6

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto dei» inserire la seguente: «preminenti».

1.7

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «giuridica» inserire la seguente: «sociale».

1.8

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ed economica» con le seguenti: «economica e sociale».

1.9

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ed economica» con le seguenti: «, economica e sociale».

1.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ed economica», aggiungere le seguenti: «e sociale».

1.11

[Zedda](#), [Lisei](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «economica», inserire le seguenti: «e del principio di coesione economica, sociale e territoriale»;

b) al secondo comma, dopo la parola: «sociali», inserire le seguenti: «e della perequazione infrastrutturale e delle politiche di coesione»;

c) dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: «2-bis. Ai sensi della presente legge sono assimilati ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali l'individuazione e quantificazione delle misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti aerei e navali con le isole.».

1.12

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «economica,» inserire le seguenti: «unità dei diritti fondamentali esigibili,».

1.13

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «economica,» inserire le seguenti: «solidarietà ed».

1.14

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «indivisibilità» inserire le seguenti: «solidarietà, coesione sociale,».

1.15

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «indivisibilità» inserire le seguenti: «, coesione sociale,».

1.16

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e autonomia" inserire le seguenti: "degli enti locali territoriali".

1.17

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "la semplificazione delle procedure, l'accelerazione procedimentale, la sburocratizzazione," con le seguenti: "la semplificazione e l'accelerazione delle procedure e".

1.18

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo le parole: «delle procedure,» inserire le seguenti: «responsabilità, trasparenza e».

1.19

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «la sburocratizzazione,».

1.20

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la sburocratizzazione,» inserire le seguenti: «la coesione territoriale, la promozione di pratiche ambientalmente sostenibili,».

1.21

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la sburocratizzazione,» inserire le seguenti: «la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche,».

1.22

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «che meglio si conformi ai» con le parole: «idonea ad assicurare il pieno rispetto dei».

1.23

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione,».

1.24

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 118 della Costituzione,».

1.25

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,» inserire le seguenti: «nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione,».

1.26

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,» inserire le seguenti: «sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,».

1.27

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per l'attribuzione» inserire le seguenti: «e la revoca».

1.28

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «attribuzione» inserire la seguente: «temporanea».

1.29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «fra lo Stato e una Regione» aggiungere le seguenti: «tenuto conto del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione, sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».

1.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «lo Stato e una Regione» inserire le seguenti: «tenuto conto del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione,».

1.31

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1 dopo le parole: «e una Regione,» inserire le seguenti: «nel rispetto del principio di equa ed efficiente distribuzione delle risorse e di pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali».

1.32

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «Regione» inserire le seguenti: «, fermo restando il ruolo di indirizzo, controllo e coordinamento da parte dello Stato e del Parlamento e la necessaria omogeneità delle politiche pubbliche nei settori socialmente ed economicamente strategici e nel miglioramento della qualità dei servizi delle amministrazioni pubbliche».

1.33

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «Regione» inserire le seguenti: «, garantendo standard obbligatori di coordinamento, volti ad eliminare fenomeni di frammentazione di competenze e ad assicurare un flusso informativo costante tra le Regioni e il Parlamento nazionale per il raccordo operativo, attraverso l'intervento dello Stato a tutela della solidarietà tra territori e sentita a tal fine la Conferenza Unificata Stato Regioni».

1.34

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, che devono essere effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale quale condizione preliminare per l'attribuzione di nuove funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni».

1.35

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, nel pieno rispetto degli articoli 70 e 72 della Costituzione».

1.36

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, nel pieno rispetto delle prerogative parlamentari».

1.37

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il processo di valutazione delle richieste di attribuzione di autonomia differenziata è subordinato alla preventiva approvazione di una legge dello stato volta a definire la gradualità del processo, le regole di valutazione dell'impatto sulla redistribuzione tra cittadini in termini fiscali e di servizi, le modalità di intervento dello Stato in caso di necessità per interesse nazionale e le regole comuni volte a prevenire differenziazioni normative sul territorio disfunzionali per la solidarietà tra territori e la coesione socioeconomica nazionale. La legge dello Stato definisce altresì le regole della istruttoria preventiva su ciascuna funzione e materia, cui devono conformarsi le istanze delle regioni interessate a richiedere l'autonomia, le regole di trasparenza e rendicontazione, le procedure obbligatorie di verifica della spesa e delle prestazioni erogate da tutte le regioni ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge, a tal fine avvalendosi della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.38

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è altresì consentita subordinatamente alla piena attuazione della perequazione infrastrutturale, anche con riferimento alle Regioni a statuto speciale.».

1.39

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, non possono nascere regimi analoghi a quello riconosciuto alle regioni a statuto speciale né regimi tributari speciali. Ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera g) della legge delega 5 maggio 2009 n. 42, le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni, destinati al finanziamento delle spese sono determinate in ciascun anno al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno.».

1.40

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione è preordinata all'interesse nazionale, non esclusivamente da quello particolare delle singole Regioni richiedenti e deve essere espressamente documentato e motivato nell'atto di iniziativa di cui al seguente articolo 2.».

1.41

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «funzioni» con le seguenti: «funzioni tassativamente indicate e».

1.42

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «funzioni» con le seguenti: «specifiche funzioni».

1.43

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione

dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti*: «ad esclusione delle norme generali sull'istruzione; della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; del commercio con l'estero; della tutela e sicurezza del lavoro; dell'istruzione; delle professioni; della tutela della salute; dei porti e aeroporti civili; delle grandi reti di trasporto e navigazione; dell'ordinamento della comunicazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; della previdenza complementare e integrativa; del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; del credito a carattere regionale,».

1.44

[Parrini](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti*: «ad esclusione dell'istruzione,».

1.45

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» *inserire le seguenti*: «ad esclusione del commercio con l'estero,».

1.46

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti*: "ad esclusione della tutela e sicurezza del lavoro,".

1.47

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti*: "ad esclusione delle professioni,".

1.48

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti*: "ad esclusione della tutela della salute,".

1.49

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti*: "ad esclusione dei porti e aeroporti civili,".

1.50

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti*: "ad esclusione dell'ordinamento della comunicazione,".

1.51

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," *inserire le seguenti*: "ad esclusione della previdenza complementare e integrativa,".

1.52

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," inserire le seguenti: "ad esclusione del credito a carattere regionale,".

1.53

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," inserire le seguenti: "ad esclusione della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali,".

1.54

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione," inserire le seguenti: "ad esclusione della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia,".

1.55

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "materie o ambiti di materie" con le seguenti: "una o più funzioni relative alle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione delle norme generali sull'istruzione; della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; del commercio con l'estero; della tutela e sicurezza del lavoro; dell'istruzione; delle professioni; della tutela della salute; dei porti e aeroporti civili; delle grandi reti di trasporto e navigazione; dell'ordinamento della comunicazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; della previdenza complementare e integrativa; del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; del credito a carattere regionale."

1.56

[Boccia](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Crisanti](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "relative a materie o ambiti di materie," inserire le seguenti: "ad esclusione delle norme generali sull'istruzione,".

1.57

[Matera](#), [Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni :

a) *dopo le parole: «essere garantiti», inserire la seguente: «equamente»;*

b) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «civili e sociali», inserire le seguenti: «, nonché della perequazione infrastrutturale».*

1.58

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: "devono essere garantiti" aggiungere le seguenti: "in modo uniforme";*

b) *sostituire le parole: "subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni" con le seguenti: "solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi".*

1.59

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: "devono essere garantiti" aggiungere le seguenti: "in modo uniforme".

1.60

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "consentita" inserire le seguenti: "gradualmente e con puntuali verifiche prima di ciascun ulteriore passaggio",

1.61

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione." con le seguenti "solo successivamente alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e degli obiettivi di servizio ad essi correlati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."

1.62

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni" con le seguenti: "solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi".

1.63

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3," con le seguenti: "alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i principi fondamentali per ciascuna materia di cui all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessario a garantirne la piena attuazione".

1.64

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3," con le seguenti: "alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i principi fondamentali per ciascuna materia di cui all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessarie a garantire la piena attuazione".

1.65

[Lombardo](#), [Fregolent](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3,» con le seguenti: «alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i principi fondamentali per ciascuna materia di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma della Costituzione e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessario a garantirne la piena attuazione».

1.66

[Giorgis](#), [Camusso](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3," con le seguenti: "alla definizione e alla piena attuazione".

1.67

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «subordinatamente alla determinazione» inserire le seguenti: «e alla piena e effettiva attuazione».

1.68

[Fregolent](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «subordinatamente alla determinazione» inserire le seguenti: «e alla piena e effettiva implementazione».

1.69

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3» con le seguenti: «con legge dello Stato».

1.70

[Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «lettera m)» inserire le seguenti: «e nel rispetto dei principi sanciti dell'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione».

1.71

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo le parole: «lettera m), della Costituzione» inserire le seguenti: «, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane».

1.75

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere infine le parole: «, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.».

1.72

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: «lettera m), della Costituzione» inserire le seguenti: «e a una istruttoria specifica per ciascuna materia che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre regioni».

1.73

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: «lettera m), della Costituzione» inserire le seguenti: "e a una istruttoria per singola materia che, attraverso procedure oggettive e metodologie condivise, documenti i benefici e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni».

1.74

[Giorgis](#), [Camusso](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla determinazione e allo stanziamento delle risorse necessarie a garantirne la piena attuazione».

1.76

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «invalicabile» con le seguenti: «essenziale e imprescindibile».

1.77

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «tali diritti» inserire le seguenti: «su tutto il territorio nazionale».

1.78

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole da: «, per assicurare uno svolgimento» a «diritti civili e sociali» con le seguenti: «; a tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanziava le somme necessarie al finanziamento delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al completo finanziamento potranno essere adottati i trasferimenti delle funzioni, quando previsto da una specifica previsione legislativa.»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo denominato "Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale" cui accedono le regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti ed attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, prima di ogni decisione parlamentare relativa all'attribuzione ad altri livelli istituzionali.».

1.79

[Nicita](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla loro attuazione per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.».

1.80

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dei relativi costi e fabbisogni standard, nonché delle necessarie disposizioni di copertura finanziaria.».

1.81

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, i seguenti: «Con legge dello stato sono determinati i criteri di accesso delle regioni alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, relativamente alla solidità finanziaria e alla capacità amministrativa dei richiedenti in relazione alle funzioni di natura organizzativo-regolamentare nonché alle specificità regionali che motivano la richiesta ed i requisiti per la valutazione degli esiti attesi sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. La medesima legge disciplina le procedure di verifica periodica e simmetrica dei servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti dallo Stato e dalle regioni non differenziate, prevedendo che al monitoraggio delle risorse e del livello dei servizi sia ricollegata l'attivazione dei necessari poteri sostitutivi dello Stato al verificarsi di disparità, lesioni alla solidarietà o coesione sociale nazionale o inadempienze regionali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.82

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non può avere ad oggetto le materie di competenza statale in sé considerate, ma deve individuare specifiche funzioni e singoli compiti ad esse riconducibili, garantendo il rispetto delle competenze amministrative degli enti locali.».

1.83

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione è consentita previa dimostrazione del miglioramento della qualità dei servizi che possono essere offerti ai cittadini sul territorio nazionale, verifica della effettiva coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) nel progetto di richiesta delle funzioni e la corrispondente valutazione degli oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto del vincolo di garanzia del raggiungimento su tutto il territorio nazionale di una uniforme parità di accesso ai Lep.»».

1.84

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia può essere attivata qualora sia dimostrata la maggior efficienza della gestione regionale del pubblico servizio collegato alla funzione di cui si richiede il trasferimento, senza effetti negativi per le altre regioni e per il libero esercizio dei diritti sociali e civili dei cittadini su tutto il territorio nazionale.»».

1.85

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve essere valutata secondo i parametri di riduzione delle esistenti disparità regionali, maggiore responsabilizzazione dei decisori delle politiche pubbliche, equilibrio delle risorse di cui dispongono le varie aree del paese, efficienza nell'uso sociale delle risorse pubbliche, sostenibilità, verificabilità e gradualità del processo.»».

1.86

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Al fine di garantire politiche solidali e di coesione, la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve dimostrare che dal trasferimento derivino maggiori risorse per lo Stato e che la regione richiedente sia in grado di assicurare una gestione migliore del livello attuale misurabile dei compiti richiesti senza ricadute pregiudizievoli per le altre regioni.»».

1.87

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia deve essere valutata alla luce del diritto ad usufruire del livello essenziale delle prestazioni connesse ai diritti civili e sociali in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, prevedendo altresì la sua sospensione laddove si rendessero necessari interventi finanziari volti a superare l'emergere di eventuali sperequazioni.»».

1.88

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Nel caso la richiesta di attribuzione abbia ad oggetto un consistente numero di funzioni, essa deve esplicitare la necessaria gradualità dei relativi passaggi ed il Governo trasmette alle Camere apposita relazione con cui valuta la capienza delle compartecipazioni regionali sui tributi statali, nonché la proiezione nel tempo dell'andamento del gettito tributario ai fini della sostenibilità di ogni trasferimento di funzioni, individuando le soluzioni idonee ad evitare svantaggi per le regioni con minor livello di tributi erariali maturati nel territorio regionale e disparità di trattamento dei cittadini nel territorio nazionale.»».

1.89

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.»».

1.90

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. L'allegato I alla presente legge contiene l'elenco delle funzioni statali relative alle materie oggetto di possibile attribuzione alle Regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione.

2-ter. Il trasferimento alle Regioni delle funzioni statali di cui all'Allegato I non è consentito per le materie di seguito elencate: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-quater. Il trasferimento alle Regioni delle funzioni di cui all'Allegato I e di seguito elencate è consentito nei limiti di cui al presente comma: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-quinques. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 1, inserire in fine le parole: «che non potrà in ogni caso estendersi alle funzioni di cui all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater»;

b) all'articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater.»;

c) all'articolo 2 comma 5 inserire, in fine, le parole: «che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater»;

d) all'articolo 4, comma 1 sostituire le parole: «secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese» con le seguenti: «esclusivamente osservando i divieti di trasferimento di cui all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater, e»;

e) all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese» con le seguenti: «in ogni caso osservando i divieti di trasferimento di cui all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater»;

f) all'articolo 7, sostituire il comma 6 con il seguente: «Nell'applicazione dei precedenti commi va in ogni caso assicurata l'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1 commi 2-ter e 2-quater.»;

g) aggiungere, in fine, alla presente legge il seguente allegato:

ALLEGATO I

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle

regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del ddl di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con

queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996).

SCHEDA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di

prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di

organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attuа le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;
valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del

principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria; programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A.

PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;
attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;
provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;
vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;
valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;
esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;
supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;
assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

- l'accesso ai ruoli del personale docente;
- l'utilizzo delle supplenze annuali;
- la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

- aggiorna le graduatorie permanenti;
- indica i concorsi;
- determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti

locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n. 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996

stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei

fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI) DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:
determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;
professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitarie) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);
assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);
attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);
avvocato (d.P.R. 137/2012);
notaio (l. 16/2/1913 n. 89);
dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);
Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);
dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);
geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);
geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);
giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);
architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);
ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);
perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);
perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)
tecnologo alimentare (L. 18 gennaio 1994, n. 59).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;
provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attuа le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitора il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarità tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la

promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale

della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDE N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema formativo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di

personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predispose le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già

disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accREDITAMENTO per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto

ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;
coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;
promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei

lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDE N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e

coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDE N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444;
Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la
certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.
Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di
coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai
superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG
adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del
grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro
specificato dalle norme tecniche. MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. MINISTERO
DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici
del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui
beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere
obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del
permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT)
Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la
dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividende demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni

e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEMA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

navigazione

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEDA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvencono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cybersicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDE N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a)

definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO₂ nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEMA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti

previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP;

vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

ISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovvero sia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscali per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici,

storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predisporre i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovrintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche

attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella

competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

- a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
- b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
- c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;
- d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
- f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M. 169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M. 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono

caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari;

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) II

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia

di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto;

non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDE N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al ripristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al

patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO II T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle

province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

- monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;
- controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

- attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale;

- supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale;
- attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

- attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale.

ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

- svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

- adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

- svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

- provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente),

viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I. SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.

1.91

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione denominato "Allegato A".

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni

(scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).».

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

"ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, 1. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, 1. 52 del 1996)

SCHEMA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il

miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEMA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n.

81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,
coordina la materia degli incentivi all'occupazione;
promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;
autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;
attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;
cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al

sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili,

mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indica i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto

legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n. 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitarie) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l. n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila

su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitorea il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEMA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzamento, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarità tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEMA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema formativo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predisporre le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il

programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassume, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze

formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEMA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;
promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEMA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEMA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEMA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario,

ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT)

Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEMA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate

al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

- programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;
- valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;
- vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;
- monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;
- indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);
- vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;
- demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;
- attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul la-voro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione,

di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEMA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011)
Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEDE N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero

dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvencono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predisporre e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEMA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO₂ nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione

alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEMA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione

delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

DISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscali per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese

finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDE N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predisporre ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predisporre i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovrintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti

performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M. 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M.169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari:

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) II

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente.

In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui

l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al ripristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA

DI ASSOGGETTA-BILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO IL T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti

criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale.

ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I. SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se

diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione."

1.92

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.».

1.93

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.

2-ter. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.».

1.94

[Matera](#), [Bucalo](#), [Russo](#), [Zedda](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Aggiungere in fine il seguente comma: «2-bis. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativamente alle materie dei rapporti internazionali e con l'Unione europea, del commercio con l'estero, della tutela della salute, dell'istruzione e norme generali sull'istruzione, delle grandi reti di trasporto e di navigazione, dell'ordinamento della comunicazione, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, può essere oggetto di intesa preliminare da parte dello Stato solamente ove entrambe le Camere adottino un preventivo atto di indirizzo di assenso al trasferimento, nonché successivamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi alle suddette materie e all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle relative risorse finanziarie, conformemente all'articolo 4».

1.95

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Con legge statale sono previamente definiti:

- a) l'ordine di priorità negli ambiti attribuibili;
- b) il numero massimo di funzioni attribuibili nel quinquennio;
- c) i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti;
- d) l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione;
- e) i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate;
- f) i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento della situazione per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- g) il rapporto tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.96

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La procedura di richieste di funzioni o compiti non associate a LEP può essere avviata successivamente all'approvazione di un disegno di legge che determina i parametri di efficienza, equità, solidarietà e coesione socioeconomica alla luce dei quali valutare le modalità di delegabilità delle stesse, con particolare riferimento al confronto tra i costi e i benefici per la regione richiedente, le altre regioni e lo Stato, al fine di prevenire asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per cittadini ed imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo. La legge dello Stato definisce prioritariamente le condizioni per l'accesso all'autonomia differenziata nelle materie di cui al presente comma attraverso una specifica istruttoria per ciascuna funzione nell'ambito di ciascuna materia, secondo metodologie condivise, trasparenti e validate da organismi tecnici nazionali, al fine di valutare le conseguenze del decentramento rispetto allo status quo per la regione interessata e per il resto del paese, anche in termini di efficienza ed efficacia, nella gestione a livello decentrato, rapidità e qualità dei processi decisionali ai fini della coesione e della solidarietà sociale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.97

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Con legge dello Stato sono determinati, ai fini della attivazione delle richieste e delle relative intese di cui alla presente legge, i criteri di accesso delle singole Regioni alle specifiche competenze differenziate per ciascuna materia o ambito di materia, sulla base di valutazioni qualificate ed analisi adeguate e purché la modifica dell'attuale riparto di competenze sia motivata dall'interesse nazionale. La legge dello Stato di cui al presente comma individua anche il numero massimo di funzioni relative a materie o ad ambiti richiedibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in ragione del necessario coordinamento nazionale delle particolari funzioni temporaneamente delegabili e del principio fondamentale di non discriminazione e non differenziazione territoriale nel godimento dei diritti e dei servizi relativi.».

1.98

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. E' in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'istruzione, alle professioni, alla tutela della salute, ai porti e aeroporti civili, all'ordinamento della comunicazione, alla previdenza complementare e integrativa, al credito a carattere regionale, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

1.99

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispetti principi fondamentali.».

1.100

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In nessun caso è ammesso il trasferimento di materie o blocchi di materie senza l'indicazione delle funzioni che sono oggetto di trasferimento, con la specificazione della materia a cui sono riferite».

1.0.1

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Meccanismi preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, sono individuate le forme specifiche di trasferimento di singole funzioni suscettibili di richiedere strumenti correttivi immediatamente efficaci, da parte dello Stato, degli effetti distorsivi derivanti dal verificarsi di fenomeni di proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale.

2. La legge definisce le modalità di costante monitoraggio dei costi per la pubblica amministrazione nel suo complesso derivanti dalla devoluzione di specifiche funzioni a singole

regioni, comprensive dei criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali alle regioni ad autonomia differenziata e al parallelo effetto sulla efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni ai cittadini, nonché sugli effetti per le risorse del bilancio statale in relazione all'evoluzione dei fabbisogni. Tali elementi, riferiti alle ricadute su tutto il territorio nazionale e non soltanto nella regione richiedente, devono essere ricompresi e valutati nelle relazioni tecniche e negli atti di impulso delle richieste di autonomia di cui agli articoli successivi.

3. I criteri di valutazione di cui al presente articolo ricomprendono anche la valutazione degli effetti del trasferimento di funzioni di natura organizzativo-regolamentare, considerando anche le eventuali necessità di riorganizzazione e coordinamento dei servizi statali o delle regioni non differenziate e le conseguenti ricadute sugli oneri di adempimento per i soggetti operanti in più regioni. Per gli ambiti di materia non riferibili ai diritti civili e sociali, la legge determina i criteri di le procedure di verifica periodica e simmetrica e di valutazione degli effetti del trasferimento, l'evoluzione delle risorse nel tempo, anche per le amministrazioni pubbliche non ricadenti nelle regioni differenziate, individuando le misure dinamiche di compartecipazione, perequazione, intervento, anche unilaterale in caso di urgenza, e correzione, a titolo sostitutivo, da parte dello Stato volte a conseguire il pari trattamento dei cittadini sul territorio nazionale ed evitare la compressione delle risorse disponibili per i territori non differenziati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.2

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n.197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono individuate le funzioni fondamentali svolte dalle amministrazioni centrali nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata nonché i criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio da assumere. Sono altresì definite le modalità di garanzia di una adeguata programmazione di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, al fine di prevenire effetti distorsivi nel territorio nazionale derivanti dall'attribuzione di funzioni a singole regioni, nonché la determinazione delle misure volte ad evitare ed eliminare il verificarsi di aumenti della complessità del concorso tra livelli di governo, e la moltiplicazione delle strutture deputate alla realizzazione dei servizi e delle funzioni.

2. Lo Stato, su iniziativa del Governo o delle Camere, può modificare unilateralmente gli elementi delle intese di cui alla presente legge per far fronte in modo adeguato ad esigenze di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti, sia di carattere nazionale che sovranazionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.3

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Meccanismi preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, sono individuati i criteri e le modalità per il controllo della qualità dei servizi sull'intero territorio nazionale sulla spesa primaria netta del complesso delle Amministrazioni pubbliche, tenendo conto dell'impatto finanziario derivante dall'attribuzione di forme particolari di autonomia in determinate funzioni. A tal fine sono individuate metodologie uniformi di valutazione costante e calcolo delle risorse eventualmente eccedenti derivanti dalla dinamica delle entrate devolute alle regioni differenziate e le spese effettive relative alle funzioni trasferite, anche al fine di prevenire fenomeni di riduzione delle risorse per finanziare sul territorio nazionale funzioni non trasferite o non trasferibili, con priorità per quelle di particolare rilevanza socio-economica, nonché una riduzione delle capacità di attuare sul territorio nazionale politiche di stabilizzazione del ciclo o di redistribuzione del reddito a fini di equità sociale, individuando altresì le relative misure, compresi strumenti di rideterminazione periodica delle percentuali di compartecipazione al gettito erariale da parte del governo centrale, atte ad evitare inefficienze nei servizi o maggiori costi a carico dei cittadini di tutte le regioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.4

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n.197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, sono individuate le singole funzioni svolte dalle Amministrazioni centrali nell'ambito delle materie che potrebbero essere oggetto di trasferimento di singole funzioni alle regioni.

2. Nella medesima individuazione sono espressamente indicate le funzioni statali che non sono trasferibili nonché le spese effettive sostenute dal Governo centrale, inclusi i costi fissi. La medesima legge individua le modalità di individuazione da parte dei soggetti di cui al comma precedente e della Ragioneria Generale dello Stato di adeguate metodologie analitiche per la definizione della spesa regionalizzabile, anche al fine di individuare criteri di valutazione e allocazione adeguati nel caso di servizi o funzioni non totalmente coincidenti col territorio della regione richiedente nonché criteri omogenei di esclusione della territorializzazione per la parte non regionalizzabile della spesa.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.5

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Disposizioni preliminari alle intese)

1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui

all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, sono individuati i criteri uniformi sul territorio nazionale per l'allocazione delle risorse relative a competenze che non possono essere funzionalmente oggetto di trasferimento, a competenze già attribuite agli enti territoriali, le metodologie di verifica della capienza del gettito finalizzato al funzionamento dei singoli servizi trasferibili e la quantificazione della spesa associata a ciascuna funzione trasferibile. A tal fine, Il Ministero dell'economia e delle finanze e i ministri competenti sulle singole materie trasferibili, individuano le risolve finanziarie assegnabili. La legge determina altresì i criteri di valutazione degli elementi di variabilità nel tempo dei fattori che determinano la spesa, comprensivi delle variazioni attese nel numero dei beneficiari di prestazioni da garantire, nell'evoluzione demografica, nella variazione delle caratteristiche economiche delle famiglie, nel costo dell'erogazione, nel gettito, anche in relazione alla base imponibile e alla capacità di riscossione, nonché nella domanda dei servizi, anche con riferimento alle risorse necessarie a garantire le funzioni non collegate ai LEP. I predetti elementi sono altresì illustrati nelle relazioni tecniche di cui all'articolo 2.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.6

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

1. I meccanismi di funzionamento dei negoziati e i criteri per la valutazione delle richieste, sono fissati con legge dello Stato, che disciplina gli strumenti di misurazione oggettiva dei risultati storici delle singole regioni nelle diverse funzioni o nei diversi compiti trasferibili afferenti alle materie di cui al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, indicando altresì gli strumenti correttivi attivabili dallo Stato.

2. Al fine di garantire un processo razionale, controllato e reversibile, nel caso di richieste riguardanti più compiti o funzioni, la legge dello Stato disciplina la gradualità dell'esame delle richieste e la gradualità del relativo trasferimento, escludendo in ogni caso l'eventualità di trasferimento in blocco, nell'arco della legislatura, dell'intero novero previsto dall'articolo 116 della Costituzione.

3. Ciascuna intesa deve essere istruita garantendo l'informazione al pubblico nazionale, il confronto con le parti sociali, con le associazioni dei cittadini e delle categorie interessate, e finalizzata al pieno rispetto dei principi costituzionali e alla piena tutela dei beni pubblici comuni, assicurando altresì, nei compiti e funzioni oggetto di differenziazione, omogeneità amministrativa sul territorio nazionale. Le intese devono procedere secondo un criterio selettivo, sostenibile e graduale e prevedere che lo Stato possa in qualsiasi momento intervenire a garanzia della unitarietà del quadro giuridico e socioeconomico e determinare le disposizioni di principio inderogabili cui le regioni si uniformano.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.7

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

1. I principi e i criteri che deve seguire il Governo nelle negoziazioni con le regioni sono fissati

con legge dello Stato.

2. Ciascuna intesa deve essere assistita da una valutazione d'impatto, trasmessa preliminarmente alle Camere, che dimostri l'effetto positivo della stessa, in termini di effettività dei diritti civili e sociali e di fruizione dei servizi pubblici, sia nella regione richiedente che sul resto del territorio nazionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.0.8

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

1. Le intese devono prevedere la clausola che lo Stato possa sempre intervenire, nelle materie oggetto di parziale differenziazione, a garanzia dei diritti e dell'eguaglianza dei cittadini

2. Le intese non possono recare, neppure indirettamente, limiti alla potestà legislativa del Parlamento

3. Le intese assicurano la partecipazione delle città metropolitane al processo decisionale e il trasferimento di funzioni alle stesse.».

1.0.9

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)

1. Le intese devono prevedere l'inserimento di una clausola di solidarietà nazionale volta a garantire che, nei casi di necessità, nel rispetto del principio di leale collaborazione di unità territoriale e ogni qualvolta ciò sia utile ai fini di preservare l'unità giuridica ed economica della Repubblica, ai fini della coesione sociale o a tutela del regionalismo solidale e cooperativo, lo Stato possa intervenire con legge ordinaria in una specifica competenza devoluta ad una regione ad autonomia differenziata e procedere con i provvedimenti amministrativi necessari ad evitare lesioni dei principi sopraindicati.».

1.0.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)

Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della Regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario.».

Art. 2

2.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Castellone](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'atto d'iniziativa relativo all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest'ultimo acquisisce la valutazione dei Ministri competenti per materia, del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'Ufficio parlamentare di Bilancio e della Commissione tecnica fabbisogni standard anche ai fini dell'individuazione, per ciascuna funzione, delle necessarie risorse finanziarie da assegnare tenendo conto in particolare di eventuali perdite di economie di scala per lo Stato e dei recuperi di efficienza, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Ai fini della determinazione delle risorse finanziarie, secondo quanto previsto dall'articolo 5, per ciascuna funzione si pone a carico della Regione l'intero importo delle perdite di economia di scala e si dividono in modo paritetico tra Stato e Regione i recuperi di efficienza. Una volta predisposta la documentazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informa il Consiglio dei ministri e avvia, secondo quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 del presente articolo, il negoziato con la Regione richiedente, ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo.».

2.4

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'atto d'iniziativa relativo all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest'ultimo acquisisce la valutazione dei Ministri competenti per materia, del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'Ufficio parlamentare di Bilancio e della Commissione tecnica fabbisogni standard anche ai fini dell'individuazione, per ciascuna funzione, delle necessarie risorse finanziarie da assegnare tenendo conto in particolare di eventuali perdite di economie di scala per lo Stato e dei recuperi di efficienza, in linea con l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Ai fini della determinazione delle risorse finanziarie, in linea con quanto previsto all'articolo 5, per ciascuna funzione si pone a carico della Regione l'intero importo delle perdite di economie di scala e si dividono in modo paritetico tra Stato e Regione i recuperi di efficienza. Una volta predisposta la documentazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informa il Consiglio dei ministri e avvia, secondo quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri in base al comma 2 del presente articolo, il negoziato con la Regione richiedente, ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo.».

2.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, primo periodo, premettere il seguente: «L'attribuzione di ulteriori condizioni particolari di autonomia può avvenire solo progressivamente sulla base di criteri temporali e tecnici definiti previamente da apposita legge dello Stato, che specifica altresì le modalità di intervento statale a correzione di disfunzioni e distorsioni riscontrate nelle fasi attuative delle intese medesime, anche con riferimento alle conseguenze per le regioni non differenziate.».

2.6

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «all'attribuzione», *con le seguenti:* «alla richiesta di attribuzione».

2.7

[Balboni](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Mennuni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «all'attribuzione», inserire le seguenti: «, una per ogni procedimento,»;

2) dopo le parole: «è deliberato dalla Regione», inserire le seguenti: «che, nel triennio precedente, ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e tali da garantire, comunque, la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.».

2.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «attribuzione», inserire le seguenti: «di singole.».

2.9

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», inserire le seguenti: «, ad esclusione delle grandi reti di trasporto e navigazione,».

2.10

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,», inserire le seguenti: «ad esclusione del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,».

2.11

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,», inserire le seguenti: «, rispondenti a specificità proprie della regione richiedente e funzionali alla crescita e allo sviluppo del Paese».

2.12

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla Regione» con le seguenti: «dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti».

2.13

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria» con le seguenti: «L'atto di iniziativa è adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale, sulla base di atto di indirizzo adottato dal Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti gli enti locali, secondo il procedimento disciplinato dallo Statuto regionale.».

2.14

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti gli enti locali», con le seguenti: «sentito il Consiglio delle autonomie locali».

2.15

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sentiti gli enti locali», con le seguenti: «previo accordo con

province, comuni e città metropolitane».

2.16

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «sentiti», con le seguenti: «d'intesa con».

2.17

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», aggiungere le seguenti: «e le parti sociali, le autonomie funzionali e le autonomie sociali».

2.18

[Fregolent](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», inserire le seguenti: «e le parti sociali, le autonomie funzionali e le autonomie sociali».

2.19

[Meloni](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», aggiungere le seguenti: «e le loro associazioni di rappresentanza a livello regionale».

2.20

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti locali», inserire le seguenti: «e le loro associazioni di rappresentanza a livello regionale».

2.21

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo le parole: «autonomia statutaria.» aggiungere il seguente periodo: «Là dove sul territorio regionale sia presente una città metropolitana, deve essere acquisito l'assenso della stessa, anche in relazione alle funzioni da trasferire alla medesima dalla regione.».

2.22

[Basso](#), [Nicita](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «La Regione deve indicare nell'atto di iniziativa le specifiche materie, tra quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e ammesse dalla presente legge, per le quali intende richiedere le relative funzioni. L'atto di iniziativa deve altresì comprendere la previsione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni richieste.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

2.23

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 1, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «fatta salva, in ogni caso, la necessità di una delibera del Consiglio regionale recante specifici indirizzi relativi alle funzioni di cui chiedere il trasferimento».

2.24

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «fatta salva, in ogni caso, la necessità di una delibera di indirizzo del Consiglio regionale, adottata a maggioranza assoluta dei componenti».

2.25

[Damante](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso ciascuna Regione acquisisce il

parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'art. 123, quarto comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.».

2.26

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso ciascuna Regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.»

2.27

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «L'atto è trasmesso», inserire le seguenti: «, unitamente al parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali,».

2.28

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie», inserire le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

2.29

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «novanta».

2.30

[Matera](#), [Russo](#), [Zedda](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Pogliese](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro trenta giorni», con le seguenti: «entro novanta giorni».

2.31

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «sessanta».

2.32

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «anche ai fini dell'individuazione», inserire la seguente: «propedeutica».

2.33

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dell'articolo 14», con le seguenti: «degli articoli 14 e 22»

b) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le relative funzioni»

c) Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

2.34

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «negoziato», con la seguente: «interlocuzione».

2.35

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.36

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «il negoziato» con le parole: «l'interlocuzione con la

Regione richiedente» e, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. L'avvio dell'interlocuzione tra il Governo e la Regione è preceduto dall'approvazione di un atto di indirizzo da parte delle Camere. A tal fine, non appena ricevuto dalla Regione l'atto di iniziativa, il Presidente del Consiglio lo trasmette alle Camere. L'atto di indirizzo deve essere approvato da ciascuna Camera entro novanta giorni dalla trasmissione, a maggioranza assoluta dei componenti. Ove il Governo intenda discostarsi dall'indirizzo espresso dalle Camere, rende comunicazioni in merito dinanzi a ciascuna Camera, cui segue un voto.».

2.37

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «comunque il negoziato», aggiungere, in fine, le seguenti: «che non potrà in alcun caso estendersi a funzioni oggetto dei divieti di trasferimento di cui all'art. 1, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies,, della presente legge»;

b) al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.», inserire le seguenti: «L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza del divieto di trasferimento di cui all'art. 1, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, della presente legge»;

c) al comma 4, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», con le seguenti: «che lo esaminano e approvano»;

d) al comma 5 sostituire le parole: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata», con le seguenti: «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata»;

e) al comma 5, dopo le parole: «è deliberato dal Consiglio dei Ministri», aggiungere, in fine, le seguenti: «che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'art. 1, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, della presente legge»;

f) al comma 8 sostituire le parole: «per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», con le seguenti: «che lo esaminano e approvano secondo i propri regolamenti».

Conseguentemente,

all'articolo 1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda

n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)».

Consequentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti

funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c)

del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEMA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L.

n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza,

nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. **PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO.** Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del

2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indice i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. **PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI.** Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. **DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI.** Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. **EDILIZIA SCOLASTICA**

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n. 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari

rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEMA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett.

a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitarie) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l. n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione

del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEMA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica;

In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla

governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarità tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di

sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema formativo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predispose le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accREDITAMENTO per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassetta, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività

formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurgici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempimento della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;

promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:
riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;
agricoltura biologica;
promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEMA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia

amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività` connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEMA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni

di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali

sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT)

Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEMA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividende demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);
vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;
demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;
attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 -

D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

- pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;
- predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;
- vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;
- approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;
- classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;
- gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;
- regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;
- controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie
- pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;
- pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;
- rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;
- dismissione delle linee ferroviarie;
- vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;
- indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;
- vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;
- amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
- procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

- svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;
- stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;
- cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;
- provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;
- effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e

comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011)
Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEMA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinviengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del

patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO₂ nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto

tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

DISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del

sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscali per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato

generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitorea le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;
esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovrintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e

delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M. 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

- a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
- b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
- c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;
- d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
- f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M. 169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi

dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M. 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari;

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) II

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDE N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca

dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al ripristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300

MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO IL T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

- monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

- controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

- attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale;

- supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

- attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

- svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

- adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

- svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

- provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il

funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I. SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione."

2.38

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni

Al comma 1, infine, dopo le parole "comunque il negoziato" sono aggiunte le seguenti: "che non potrà in alcun caso estendersi a funzioni oggetto dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2 - bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, della presente legge".

Conseguentemente,

all'articolo 1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)».

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

«ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile

(art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEMA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza

(art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEDE N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie

della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022)** Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia

fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEMA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione

e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede

comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indica i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E

FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n. 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello

studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitarie) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario
(L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l. n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

- indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;
- coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;
- coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;
- promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:
 - gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
 - agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;
 - promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;
 - gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;
 - promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;
 - coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarità tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

- politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;
- politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;
- procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale

decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDE N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema socio-sanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e socio-sanitario; d. Sistema formativo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione

regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predisporre le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurgici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;
coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;
produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;
promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le

seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDE N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDE N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT)

Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEMA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;
programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;
rilascio tessere di accesso ai porti;
funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;
attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);
rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;
gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;
valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;
vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;
monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;
indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);
vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;
demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;
attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie; dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;
vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;
amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEDA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvencono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predisporre e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro

utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEDE N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri;

elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO₂ nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDE N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della

normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEMA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

DISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovvero al finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscali per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge

costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitorea le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEMA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in

uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di

carattere intersettoriale, di dimensione sovragionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predisporre i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovragionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovrintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008,

n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M. 169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M. 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari;

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) II

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e

finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;
richiedere l'aggiornamento del piano stesso;
fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDA N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In

particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al ripristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO II T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare

funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

- monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;
- controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.»

2.39

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «informandone le altre Regioni».

2.40

[Fregolent](#)

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «informandone le altre Regioni».

2.41

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentito il Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione.»

2.42

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli obiettivi di servizio ad essi correlati.».

2.43

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di avviso negativo del competente ministero la negoziazione non è avviata su compiti o funzioni relativi a materia o ambito di materia per cui è espressa la contrarietà ed ne è inviata apposita relazione alle Camere.».

2.44

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di valutazione favorevole con osservazioni e condizioni, la negoziazione è avviata sulla base delle condizioni poste e tenendo conto delle osservazioni espresse.».

2.45

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di funzioni connesse a materie o ambiti

di particolare complessità o rilevanza, il termine di cui al presente comma è prorogabile per un massimo di sessanta giorni.».

2.46

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa i competenti organi parlamentari dell'atto di iniziativa. I competenti organi parlamentari esprimono atti di indirizzo vincolanti per il negoziato, secondo i rispettivi regolamenti.».

2.47

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'atto è contestualmente trasmesso alle Camere.»

2.48

[Giorgis](#), [Martella](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione, corredato dal parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali, si compone di una relazione tecnica con evidenziate le puntuali motivazioni della richiesta e i benefici attesi in termini di maggiore efficienza ed economicità.

2-bis. Le Camere, acquisito il parere della Ministero dell'economia e delle finanze contenente la valutazione delle risorse necessarie, formulano un preliminare atto di indirizzo da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Regione proponente.»

Conseguentemente,

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, contenente l'ammontare di risorse finanziarie, umane e strumentali da conferire alla Regione, e le corrispondenti risorse in diminuzione per il bilancio dello Stato, redatto ai sensi dell'articolo 8 e corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.";

b) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e da parte della Regione al Consiglio delle autonomie locali per il relativo parere.";

c) al comma 4, secondo, periodo, dopo le parole "Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata" inserire le seguenti "e dal Consiglio delle autonomie locali della regione interessata";

d) al comma 5, primo periodo, dopo la parola "predispone" inserire le seguenti ", motivando l'eventuale scostamento dall'atto di indirizzo parlamentare,».

2.49

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento, specificando per ciascuna di esse le ragioni che la giustificano alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.».

2.50

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento, specificando per ciascuna di esse il modo in cui si intende fare fronte agli oneri finanziari conseguenti.».

2.51

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento. Qualora le funzioni riguardino le materie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, l'atto di iniziativa è corredato dei dati necessari a verificare l'effettiva garanzia, nella Regione interessata, dei livelli essenziali delle prestazioni in relazione alle funzioni di cui si richiede il trasferimento.».

2.52

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto di iniziativa deve indicare tassativamente le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della Regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza pregiudicare l'interesse nazionale e quello di alcuna altra regione.»

2.53

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto di iniziativa deve indicare tassativamente le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della Regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza ledere alcun interesse nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In sede di interlocuzione con la Regione, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali, acquisito il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali, possono chiedere alla Regione gli opportuni chiarimenti sulle ragioni che giustificano la richiesta di trasferimento, nonché sugli oneri previsti o prevedibili.».

2.54

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per ciascuna funzione richiesta nell'ambito della singola materia l'atto d'iniziativa di ciascuna Regione garantisce il raccordo con gli enti locali ai fini della sostenibilità amministrativa e finanziaria della gestione dei relativi compiti, l'equilibrio delle prestazioni rispetto alle altre regioni, prevedendo il mantenimento in capo allo Stato dei poteri di indirizzo e normazione generale.».

2.55

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ciascun atto d'iniziativa regionale deve individuare uno specifico compito di cui, nell'ambito delle singole materie, si richiede l'attribuzione e su questo si svolgono la fase istruttoria e l'esame parlamentare. Lo Stato mantiene comunque i poteri di intervento e i compiti di indirizzo, coordinamento e controllo anche successivamente al trasferimento.».

2.56

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione, in una prima fase non inferiore a tre anni, non possono riguardare funzioni relative a materie, individuate con legge dello Stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo nazionale. Decorso tale periodo per le materie di cui al presente comma può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello Stato.».

2.57

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono prevedere una fase sperimentale, non superiore a due anni, nella quale l'autonomia è esercitata su un circoscritto novero di funzioni o servizi connessi a singole materie e prevedere una conseguente fase di verifica dei risultati raggiunti ai fini della eventuale prosecuzione del graduale trasferimento di funzioni e compiti per il rimanente periodo.».

2.58

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono prevedere un graduale trasferimento di singole funzioni nell'ambito delle specifiche materie ed indicare passaggi obbligatori di verifica anche degli effetti prodotti dalla differenziazione su altre regioni.».

2.59

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione possono avere ad oggetto unicamente specifici compiti o funzioni negli ambiti di singole materie.».

2.60

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione devono riguardare singole forme o singole condizioni di esercizio di compiti ed attività amministrative nell'ambito di materie o all'interno di specifici ambiti di materie.».

2.61

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione possono riguardare specifici compiti o una o più funzioni concernenti una o più materie.».

2.62

[Silvestro](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «riguardare», con la seguente: «concernere»

2.63

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «riguardare», con la seguente: «concernere».

2.64

[Balboni](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Mennuni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «una o più materie o ambiti di materie», con le seguenti: «le materie sorrette da un concreto e specifico interesse locale».

2.65

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «materie», inserire le seguenti: «, nei limiti del necessario raccordo statale e di dimostrate esigenze di equilibrata differenziazione rispettose della coesione sociale nazionale».

2.66

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "materie" inserire le seguenti: ", ma non possono in ogni caso, a garanzia della tutela dei principi costituzionali e sulla base del principio di precauzione, riguardare una pluralità di funzioni afferenti a una delle materie istruzione, salute, lavoro, ambiente, cultura e beni culturali".

2.67

[Fregolent](#), [Gelmini](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ragione di motivate e documentate esigenze regionali».

2.68

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in ragione di motivate e documentate specificità regionali».

2.69

[Paita](#), [Gelmini](#), [Sbrollini](#), [Lombardo](#), [Fregolent](#), [Scalfarotto](#), [Enrico Borghi](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora una o più materie o ambiti di materie interessi le politiche nazionali in tema di energia, sanità, istruzione, commercio con l'estero, sviluppo infrastrutturale, portuale e aeroportuale si osservano, altresì, le disposizioni di cui al comma 4-bis ».

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, lo schema di intesa preliminare è altresì trasmesso al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e all'Ufficio parlamentare di bilancio, che si esprimono su di esso trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di intesa, unitamente ai predetti pareri e al parere reso dalla Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei relativi atti di indirizzo di cui al comma 4»;

c) al comma 5, dopo le parole «valutato il parere della Conferenza unificata» inserire le seguenti «e, nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, i pareri di cui al comma 4-bis,».

2.70

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle Regioni, della articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, può stabilire che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.»

2.74

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle Regioni, della articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP o non-LEP, può stabilire che la trattativa avvenga in più fasi temporali concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre successivamente alla conclusione, con il voto delle Camere, dell'iter della precedente.».

2.71

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascuno degli atti deve essere adeguatamente

motivato e indicare in particolare gli aspetti ed i requisiti che giustificano la richiesta di accesso a ulteriori forme di autonomia e dimostrano l'idoneità della regione a svolgere le funzioni ulteriori richieste, gli effetti sullo Stato e sulle altre regioni, nonché le ragioni analiticamente poste a fondamento della richiesta, nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1 e dei principi fondamentali della Costituzione.».

2.72

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Oggetto del negoziato, negli ambiti di materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, sono le specifiche funzioni individuate con legge dello Stato, secondo un processo graduale, temporaneo, revisionabile e reversibile in base all'interesse nazionale ed a seguito di verifiche esperite con cadenza almeno semestrale sulle conseguenze e l'efficacia del trasferimento di funzioni, avendo riguardo all'intero territorio nazionale e sulla base di criteri e requisiti fissati con la medesima legge dello Stato.».

2.73

[De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Mennuni](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, limita l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuate dalla Regione nell'atto d'iniziativa, ovvero dispone uno o più negoziati successivi aventi ciascuno a oggetto alcune materie o ambiti di materie. In tale ultimo caso, ciascun negoziato segue il procedimento di approvazione di cui ai successivi commi ed è avviato entro 60 giorni dalla deliberazione di cui al comma 8.».

2.75

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta ricevuta dal Governo è da questi trasmessa alle Camere, che il Governo informa tempestivamente circa i propri intendimenti riguardo all'avvio e alla conduzione delle fasi negoziali.».

2.76

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È assicurata, in ogni fase, a livello regionale e nazionale, la partecipazione civica attraverso il dibattito pubblico, secondo i principi di governo aperto, trasparenza, integrità e digitalizzazione per il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni nella definizione, attuazione e valutazione del processo negoziale e decisionale. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2.77

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contenuti dello schema d'intesa preliminare sono oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali presenti sul territorio, con particolare riferimento ai profili inerenti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante.».

2.78

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Delle singole fasi del negoziato è dato prontamente e costantemente conto tramite la pubblicazione, sul sito della regione e su quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei verbali delle riunioni e dei documenti allegati.».

2.79

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contenuti dello schema d'intesa preliminare devono essere oggetto di confronto con le forze sociali, segnatamente con le organizzazioni sindacali, presenti sul territorio, soprattutto per quanto riguarda i profili inerenti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante».

2.80

[Basso](#), [Nicità](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.196, anche ai fini di cui all'articolo 8, è trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono, nel rispetto degli articoli 5, 116, 118 e 119 della Costituzione, entro 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, con pareri nei confronti delle istituzioni coinvolte nel procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regioni in merito alla congruità tra le funzioni richieste dalla Regione e le risorse umane, strumentali e finanziarie considerate necessarie dalla Regione medesima, nonché al rispetto dei criteri e delle misure stabiliti dagli articoli 8 e 9 della presente legge. Lo schema di intesa preliminare è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nel rispetto dei pareri delle Camere.»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «si esprimono con atti di indirizzo secondo i rispettivi regolamenti», con le seguenti: «verificano la coerenza dello schema di intesa preliminare con quanto espresso nel parere di cui al comma 3 del presente articolo»;

c) al comma 5, le parole: «degli atti di indirizzo», sono sostituiti dalle seguenti: «delle indicazioni delle Camere».

2.81

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 3, dopo le parole: «legge 31 dicembre 2009, n. 196,» aggiungere le seguenti: «nonché di una relazione della Corte dei conti sulla congruenza tra le coperture individuate e le conseguenze finanziarie attese del trasferimento delle funzioni, e di una relazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio sulla sostenibilità del predetto trasferimento in riferimento al rispetto del principio di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81, primo comma, della Costituzione».

2.82

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 3, dopo le parole: «anche ai fini di cui all'articolo 8,», inserire le seguenti: «e contenente gli elementi necessari per consentire al Parlamento di valutare i costi e i benefici derivanti dal trasferimento di funzioni».

2.83

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «approvato», con la seguente: «esaminato»;

b) al secondo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Lo schema è approvato se consegue l'unanimità dei voti degli aventi diritto.».

2.84

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.», inserire le seguenti: «L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza del divieto di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, della presente legge.»

Conseguentemente,

all'articolo 1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)».

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

«ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117,

terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEMA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco

predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEDA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n.

104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022)** Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-*ter* a 18-*sexies*, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero

dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDE N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPettorato Nazionale del Lavoro (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto

pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni

provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e

vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indica i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n. 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce,

nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEMA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art 4 d.P.C.M n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitarie) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi

dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario
(L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitorea il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDE N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarità tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di

progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEMA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema socio-sanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e socio-sanitario; d. Sistema formativo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione

coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predisporre le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accREDITAMENTO per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIO SANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a

elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. **ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)**

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. **SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)**

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23

marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;

promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri

previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEDA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società` produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità` di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività` sportiva da destinare

alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEMA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività

delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di

coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT)
Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

- disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;
- gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;
- programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;
- rilascio tessere di accesso ai porti;
- funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;
- attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);
- rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;
- gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividente demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

- programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;
- valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;
- vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;
- monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;
- indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);
- vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;
- demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;
- attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

- indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

- affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

- coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici

nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;
amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEMA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;
indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;
vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;
amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011) Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro

successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEMA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predisporre e adottare lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettuare il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEMA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte

energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEDA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli

enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEMA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

DISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovvero al finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscali per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della

Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

- esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);
- esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);
- esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)
- elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:
- promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;
 - predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;
 - coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;
 - cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;
 - esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;
 - esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:
- svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;
- esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;
 - elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;
 - autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;
 - affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
 - adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;
 - irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,
 - adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;
 - esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedi-

menti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovrintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla

Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e

l'organizzazione del Ministero;

f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M. 169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M. 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari:

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) II

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si

intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDE N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDE N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni

e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al ripristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto

ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO II T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo

utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

- monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;
- controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.»

2.85

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di concerto con i Ministri competenti.».

2.86

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipano il Presidente della Giunta regionale interessata e un consigliere regionale delegato dalla minoranza.».

2.87

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Giunta regionale interessata», aggiungere, in fine, le seguenti: «, nonché il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali competente».

2.88

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Ciascuno schema di intesa riguarda particolari forme di autonomia in una singola materia o ambito. Nel caso della richiesta di specifiche funzioni in più materie o ambiti sono adottati più schemi di intesa a cadenza temporale tale da consentire istruttorie complete separate.».

2.89

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo schema di intesa preliminare cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere, previa intesa in sede alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello

schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali competente.».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 5, sostituire le parole: "valutato il parere della" con le seguenti: "valutate le eventuali osservazioni sollevate dalla".

2.90

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo schema di intesa preliminare cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere, previa intesa in sede alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali competente nonché l'Ufficio parlamentare di bilancio in relazione agli effetti sulle altre regioni. Decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, per l'espressione del relativo parere da rendersi entro i termini temporali previsti dai regolamenti parlamentari. Le stesse si esprimono con parere anche sullo schema eventualmente modificato prima dell'approvazione dello schema definitivo.».

2.92

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «lo schema di intesa preliminare», inserire le seguenti: «, recepito in un disegno di legge di iniziativa governativa,»;*

b) *al comma 4, secondo periodo, le parole: «lo schema di intesa preliminare», sono sostituite dalle seguenti: «il disegno di legge di iniziativa governativa»;*

c) *al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, che si esprimono con atti di indirizzo,», a: «dello schema di intesa preliminare»;*

d) *al comma 5, sopprimere il primo periodo;*

e) *al comma 5, secondo periodo sostituire le parole: «Lo schema di intesa definitivo», con le seguenti: «L'intesa recepita nel disegno di legge di iniziativa governativa approvato dalle Camere»;*

f) *al comma 5, sopprimere il terzo periodo;*

g) *al comma 6, primo periodo sopprimere le parole: «Con lo schema di intesa definitivo,»;*

h) *al comma 6, dopo le parole: «delibera un», inserire le seguenti: «secondo».*

2.93

[Nicita](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», inserire le seguenti: «e alle altre Regioni», e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora cinque Regioni esprimano un parere contrario in merito ad alcuni contenuti dell'intesa, lo Stato e la Regione interessata possono avviare il negoziato per una nuova intesa preliminare non prima di dodici mesi dall'espressione del parere.».

2.94

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «novanta giorni»;*

b) *al secondo periodo:*

1) *sopprimere le seguenti parole: «e comunque decorso il relativo termine»;*

2) *sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».*

2.95

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: «, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.», con le seguenti: «, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.».

2.96

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Lo schema è corredato da una relazione che dimostra il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, il conseguimento della solidarietà tra territori, la sostenibilità amministrativa, finanziaria e normativa del passaggio di competenze secondo un cronoprogramma graduale ed ordinato che garantisca unitarietà gestionale per cittadini ed imprese ed efficaci meccanismi di coordinamento a livello ultraregionale e statale, e che dà conto delle negoziazioni intercorse, nonché da una relazione tecnica.».

2.97

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque decorso il relativo termine».

2.91

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, sostituire le parole da: «lo schema di intesa preliminare», fino alla fine del comma con le seguenti: «lo schema preliminare è trasmesso alle Camere entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione per le conseguenti vincolanti deliberazioni parlamentari dell'Assemblea di ciascuna Camera, da assumere entro centottanta giorni dalla data di trasmissione. Le deliberazioni parlamentari sono trasmesse al Governo e alla regione interessata, ai fini della definizione dello schema definitivo dell'intesa.».

2.98

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «termine, lo schema di intesa preliminare», inserire le seguenti: «è nuovamente trasmesso al Consiglio dei Ministri, che lo esamina ai fini di apportare le eventuali modificazioni, una volta acquisito l'assenso della regione richiedente, che si esprime entro trenta giorni, con la stessa procedura di cui al presente articolo, sentite le altre regioni. Successivamente alla seconda deliberazione favorevole, esso».

2.99

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.», con le seguenti: «è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La Commissione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema preliminare di intesa. Il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali è trasmesso, ai fini della definizione dello schema definitivo di intesa, al Governo e alla regione interessata.»

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4», con le seguenti: «sulla base del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali».

2.100

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere», inserire le seguenti: «per il parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali e».

2.101

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo», a: «preliminare», con le seguenti: «con potere emendativo».

2.102

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo», con le seguenti: «con potere emendativo».

2.103

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «parlamentari», inserire le seguenti: «ed in ogni caso da parte della commissione permanente competente sulla materia o sull'ambito di materia comprendente funzioni di cui si richiede il trasferimento nonché della commissione competente per i profili finanziari».

2.104

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti», con le seguenti: «che esprimono un parere obbligatorio e vincolante.».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il Governo trasmette i pareri con le osservazioni e le condizioni espresse dai competenti organi parlamentari alla Regione interessata e alla Conferenza Unificata, che hanno trenta giorni di tempo per esprimere il parere favorevole al recepimento delle condizioni espresse dal Parlamento nello schema di intesa preliminare di cui al comma 3. Qualora la Regione interessata o la Conferenza unificata non intendano recepire una o più delle condizioni espresse dai competenti organi parlamentari, il Governo è autorizzato ad avviare un ulteriore negoziato al fine di predisporre un nuovo schema di intesa preliminare ai sensi del comma 3, da sottoporre nuovamente alle procedure previste dai commi 4 e 5.»

b) al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di conclusione positiva della procedura di cui al comma 4-bis, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base del recepimento delle condizioni espresse dai competenti organi parlamentari di cui al comma 4-bis predisporre lo schema di intesa definitivo.».

2.105

[De Priamo](#), [Balboni](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Matera](#), [Mennuni](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», con le seguenti: «che lo approvano».

Conseguentemente:

a) al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole: «e sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4»;

2) sostituire le parole: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso» con le seguenti: «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione. Lo schema di intesa approvato dalle Camere in identico testo è trasmesso come schema di intesa definitivo»;

b) al comma 8, sostituire le parole: «per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,» con le seguenti: «per l'esame e l'approvazione».

2.106

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», con le seguenti: «che lo esaminano e approvano».

2.107

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «con atti di indirizzo», con le seguenti: «con potere emendativo».

2.108

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 4, dopo le parole: «atti di indirizzo», inserire la seguente: «vincolanti»;

b) Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e comunque non una volta decorso il termine di sessanta giorni»;

c) Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso», aggiungere le seguenti: «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo».

2.109

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «atti di indirizzo», inserire la seguente: «vincolanti»;

b) al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque non una volta decorso il termine di sessanta giorni»;

c) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «trasmesso», inserire le seguenti: «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo».

2.110

[Giorgis](#), [Camusso](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, dopo le parole: «atti di indirizzo», aggiungere la seguente: «vincolanti».

2.111

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 4, secondo periodo sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare,», con le seguenti: «entro centoventi giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare,».

2.112

[Gelmini](#), [Fregolent](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare», con le seguenti: «entro centoventi giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare».

2.113

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «novanta».

2.114

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «trasmissione», con la seguente: «assegnazione».

2.115

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, dopo la parola: «interessata», aggiungere le seguenti: «e un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare di minoranza».

2.116

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Lo schema è altresì trasmesso alle commissioni parlamentari competenti sulle materie le cui funzioni sono oggetto di trasferimento e per i profili finanziari, per l'espressione del relativo parere da rendersi entro i termini temporali previsti dai regolamenti parlamentari. Le stesse, acquisito il parere dell'ufficio parlamentare di bilancio, si esprimono con parere anche sullo schema eventualmente modificato prima dell'approvazione dello schema definitivo.».

2.117

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Martella](#)

Al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'adozione degli atti di indirizzo è comunque preceduto, secondo le modalità previste dai regolamenti parlamentari, da una adeguata attività istruttoria delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione bicamerale per le questioni regionali. Gli atti di indirizzo possono formulare al Governo specifiche indicazioni e richieste di nuova negoziazione dell'intesa. Il mancato rispetto delle indicazioni formulate dalle Camere ovvero il mancato accoglimento delle richieste impedisce la sottoscrizione dell'intesa e l'adozione del disegno di legge di approvazione della medesima.».

2.118

[Gelmini](#)

Al comma 4, aggiungere in fine i seguenti periodi:

«Gli organi parlamentari, ai fini delle deliberazioni di propria competenza, possono chiedere che sullo schema d'intesa siano presentate osservazioni da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, della Corte dei conti, dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di altri soggetti e istituzioni competenti in materia. In tali casi, il termine per l'espressione del parere è prorogato di 20 giorni. Qualora il Governo non si conformi alle osservazioni e condizioni formulate dagli organi parlamentari, fornisce adeguata motivazione delle relative ragioni».

2.119

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli atti di indirizzo di cui al presente comma devono essere altresì approvati dalle rispettive Assemblee, a maggioranza assoluta dei componenti. Il mancato conseguimento del quorum è preclusivo rispetto al perfezionamento dell'iter. È sempre ammesso il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.».

2.120

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine è prorogabile di ulteriori quarantacinque giorni su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera in caso di particolare complessità delle ulteriori forme di autonomia, con riferimento al numero di compiti e funzioni trasferiti.».

2.121

[Giorgis](#), [Camusso](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque una volta decorso il termine di

sessanta giorni».

2.122

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta.»

2.123

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «predisporre», inserire le seguenti: «, di concerto con i Ministri interessati per materia o ambito di materia,».

2.124

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata», con le seguenti: «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata»;

b) dopo le parole: «è deliberato dal Consiglio dei Ministri», aggiungere, in fine, le seguenti: «che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'art. 1, commi 2-bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies della presente legge».

Conseguentemente,

all'articolo 1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni

particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)».

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

«ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEMA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla

ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEDE N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpellato in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attuа le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il

territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LA-VORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indica i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Ai sensi

della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. EDILIZIA SCOLASTICA

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n. 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del 2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica,

articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEMA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio (l. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art. 4 d.P.C.M n.

84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitarie) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l. n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini

dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDA N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarità tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n.

173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEMA N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema formativo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predisporre le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione

della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accREDITAMENTO per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassume, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;

promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

- certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;
- elaborazione del codex alimentarius;
- valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;
- riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

- svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

- concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

- l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

- l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

- gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

- l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

- la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEMA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità

giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEDA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;

della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle

strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDE N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il

testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT)
Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la

dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividende demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da

quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEDA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di

viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno

successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011)
Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEMA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEMA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE)

esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO2 nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEMA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno
2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

DISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti

aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscali per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare Il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEDE N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demotnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei

beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demotnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demotnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovrintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi

esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M. 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

- a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
- b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
- c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educa-zione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;
- d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
- f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M. 169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M. 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fon-diario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari;

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) II

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle

attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDE N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDA N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al ripristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto.

Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di

mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO II T.U.
Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'in-formazione ambientale;

supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei

LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I.SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a

carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione.».

2.125

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata», con le seguenti: «e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla Regione interessata».

2.127

[Lisei](#), [Pirovano](#), [Occhiuto](#), [Borghese](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Ternullo](#), [Spelgatti](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove

ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata».

2.126

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «ove necessario», inserire le seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora intenda discostarsi in tutto o in parte dagli atti di indirizzo delle Camere, invia una nota con le motivazioni discrezionali - politiche e tecniche relative alle scelte effettuate.».

2.128

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora intenda discostarsi in tutto o in parte dagli atti di indirizzo delle Camere, invia le motivazioni politiche e tecniche relative alle scelte effettuate.».

2.129

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata ed è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, previa consultazione degli enti locali, secondo le modalità previste dallo statuto regionale.».

2.130

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria.».

2.131

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso», inserire le seguenti: «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo»;

2.132

[Parrini](#), [Camusso](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Lo schema di intesa definitivo è trasmesso», inserire le seguenti: «alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo».

2.133

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «definitivo», inserire le seguenti: «, unitamente ad una stima dei costi economici e sociali derivanti dalla possibile moltiplicazione dei centri di competenza e perdita delle economie di scala, attribuendo alla Regione richiedente eventuali costi eccedenti, relativi anche ad altre regioni, derivanti dall'attribuzione delle funzioni,».

2.134

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «locali», inserire le seguenti: «ai sensi del presente articolo».

2.135

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «quarantacinque».

2.136

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: «ministri», inserire le seguenti: «dove risulta approvato se consegue l'unanimità.».

2.137

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Lo schema di intesa definitivo è immediatamente trasmesso alle Camere, che lo approvano ove sia conseguito il voto favorevole della maggioranza dei componenti delle rispettive Assemblee. Il mancato conseguimento del quorum è preclusivo rispetto al perfezionamento dell'iter. È in ogni caso ammesso il ricorso al referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.».

2.138

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In ogni caso, lo schema di intesa definitivo contiene inderogabilmente la previsione che riserva allo Stato la potestà di esercitare funzioni amministrative nelle materie oggetto dell'intesa, nonché le corrispondenti funzioni legislative e regolamentari, in presenza di esigenze di esercizio unitario e per assicurare l'interesse nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Forme e modalità dell'intervento sono stabilite d'intesa fra lo Stato e la Regione interessata secondo il principio di leale collaborazione.».

2.139

[Paita](#), [Scalfarotto](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, sostituire le parole: «di approvazione dell'intesa, che vi è allegata», con le seguenti: «che recepisce l'intesa»;

b) al comma 8, sopprimere le parole: «, cui è allegata l'intesa,» e sostituire le parole: «per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», con le seguenti: «Il Consiglio dei ministri, previa deliberazione della Regione interessata adottata con le modalità di cui al comma 5, delibera la nuova intesa che recepisce le modifiche e integrazioni approvate dalle Camere all'esito dell'ultima lettura».

2.140

[Boccia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «di approvazione dell'intesa», con le seguenti: «avente ad oggetto l'intesa».

Conseguentemente, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l'intesa, che può essere modificata, è immediatamente trasmesso alle Camere per l'approvazione, totale o parziale, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.».

2.141

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «allegata», inserire le seguenti: «, unitamente al parere del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti sullo schema».

2.142

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «interessata», aggiungere le seguenti: «e un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare di minoranza».

2.143

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il disegno di legge reca altresì le disposizioni necessarie alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative nonché le modalità di reversibilità e rinegoziabilità dell'intesa su iniziativa dello Stato nel corso della durata dell'intesa stessa, sulla base delle risultanze di un efficace sistema di controllo nazionale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2.144

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il disegno di legge reca le disposizioni che regolano le forme e le condizioni dell'autonomia, sulla base della gradualità del percorso, per ciascuna funzione o forma particolare di autonomia per materia e ambito, indicando le misure atte a prevenire i divari tra le regioni e indicando altresì in apposito allegato le norme che cessano, per il tempo di validità dell'intesa, di essere applicabili nei confronti della regione interessata dalla data di entrata in vigore della legge regionale o da data successiva a questa se prevista dall'intesa, prevedendo altresì idonea disciplina transitoria anche per il periodo successivo alla validità dell'intesa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2.145

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 8, sostituire la parola: «immediatamente», con le seguenti: «entro trenta giorni dalla sottoscrizione».

2.146

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», con le seguenti: «che lo esaminano e approvano secondo i propri regolamenti».

2.147

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Martella](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In sede di esame del disegno di legge ciascuna Camera può, secondo il rispettivo regolamento, formulare richieste di nuova negoziazione dell'intesa corredate dell'indicazione degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi. La formulazione della richiesta di rinegoziazione sospende il procedimento di approvazione del disegno di legge.».

2.148

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le Camere, nel corso del procedimento di deliberazione di cui al precedente periodo, possono formulare espressamente una riserva in merito ad alcuni contenuti dell'intesa o del disegno di legge cui l'intesa è allegata. In tal caso, il procedimento di deliberazione è sospeso per consentire al Governo e alla Regione interessata di riaprire il negoziato sulla base della riserva parlamentare, nel rispetto dei principi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.».

2.149

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il disegno di legge è approvato se nella votazione finale è raggiunto il quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In tal caso è comunque ammesso il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.».

2.150

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione e dalla presente legge, il disegno di legge prevede e disciplina forme specifiche di verifica obbligatoria e periodica dell'adeguata attuazione dell'ulteriore autonomia su cui è raggiunta l'intesa durante l'intero periodo di validità della stessa, le modalità di monitoraggio, coinvolgimento e informativa alle Camere circa gli esiti della verifica per le singole materie o ambiti, le modalità ed i termini temporali delle misure da adottare qualora vengano riscontrati problemi attuativi, nonché le condizioni per la sospensione temporanea dell'intesa ovvero di cessazione anticipata in caso di reiterazione e persistenza delle problematiche stesse, con particolare riferimento a quelle concernenti l'interesse nazionale, i diritti fondamentali e la tutela uniforme sul territorio nazionale dei diritti civili e sociali e delle relative prestazioni.».

2.151

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sul testo del disegno di legge possono essere proposti emendamenti.».

2.152

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sull'intesa allegata al disegno di legge possono essere proposti emendamenti.».

2.153

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sul disegno di legge in oggetto, che deve essere assegnato in sede referente, non può essere posta la questione di fiducia.».

2.154

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al disegno di legge sono allegate l'analisi di impatto della regolazione, la verifica di impatto regolatorio anche in regioni diverse da quelle con la quale si è raggiunta l'intesa e l'analisi tecnico-normativa.».

Art. 3

3.1

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Castellone](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Balboni](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Zedda](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la determinazione delle modalità di funzionamento, dell'entità e del riparto del fondo perequativo tra le regioni, in attuazione dell'art. 116, 3° comma, Cost., e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5, 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) istituzione del fondo perequativo tra le Regioni ordinarie, in maniera da consentire la perequazione per quelle Regioni, incapaci a sostenere con il proprio gettito fiscale l'erogazione dei LEP di propria competenza;

b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale;

c) tener conto della differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, calcolato nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in collaborazione con le regioni, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale, e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;

d) il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce alle Camere, con cadenza annuale, sullo stato di avanzamento del trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e presenta un rendiconto sul finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare tale trasferimento, affinché ciascuna regione trattienga il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e riversi eventuali avanzi di amministrazione nel fondo perequativo di cui alla lettera a) del presente comma.».

3.5

[Balboni](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Mennuni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione

dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP) il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Con legge delle Camere possono altresì essere indicate le materie o ambiti di materie che risultano non riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.».

3.6

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, commi 793 e 795 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

3.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali.».

3.8

[Valente](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni *standard*.

2. I disegni di legge di cui al comma 1 definiscono altresì le necessarie procedure di monitoraggio della loro attuazione sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e

documentazione (CINSEDO) delle regioni.».

3.9

[Aloisio](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, dopo le parole: «i diritti civili e sociali che devono essere garantiti», inserire le seguenti: «e finanziati».

3.10

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale (LEP)» inserire le seguenti: «dallo Stato o dalle Regioni e dagli enti locali interessati»;

b) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni standard, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».

3.11

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo le parole: «tutto il territorio nazionale (LEP)» inserire le seguenti: «in maniera paritaria».

3.4

[Meloni](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard» inserire le seguenti: «, tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità,».

3.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard sono» inserire la seguente: «previamente»;

b) al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» con le seguenti: «tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento».

3.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard sono» inserire la seguente: «previamente».

3.14

[Parrini](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» fino alle seguenti: «o negli ambiti di materie indicati».

Consequentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La legge di cui al comma 1 definisce altresì le necessarie procedure di monitoraggio della loro attuazione sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.».

3.15

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Camusso](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono approvati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione».

Conseguentemente,

a) sopprimere il comma 2;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla legge 29 dicembre 2022 n. 197, articolo 1, i commi dal 791 al 801 sono abrogati.».

3.16

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono approvati con legge ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Alla legge 29 dicembre 2022 n. 197, articolo 1, i commi dal 791 al 801 sono abrogati.».

3.17

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti» a: «indicati con legge» con le seguenti: «sono approvati con legge ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione».

Conseguentemente

a) sopprimere il comma 2 ;

b) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 791 al 801 sono soppressi.

3.18

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sono approvati con legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione».

3.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono approvati con legge, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione».

3.20

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sono determinati» inserire le seguenti: «, nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni,».

3.21

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,» fino alla fine del comma con le seguenti: «con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione che ne individua anche le relative forme di finanziamento, attuazione, monitoraggio e valutazione.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.22

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Camusso](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti fino alla fine del comma con le seguenti: «con legge o con decreto legislativo in attuazione di una legge delega contenente specifiche indicazioni in ordine al reperimento delle risorse necessarie.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.24

[Lombardo](#), [Fregolent](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione che ne individua anche le relative forme di finanziamento, implementazione, monitoraggio e valutazione».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.25

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,» con le seguenti: «con una legge ordinaria.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.23

[Boccia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nelle materie o negli ambiti di materie indicati con legge.» con le seguenti: «con legge.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.26

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» con le parole: «tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento».

3.27

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» con le seguenti: «con legge».

3.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «indicati con legge» aggiungere le seguenti: «e con la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei Lep in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.»;

b) sostituire il comma 2, con il seguente: «Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.»;

c) sopprimere il comma 3.

3.29

[Meloni](#), [Nicita](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentita la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.».

3.30

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A tale fine, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e su proposta della Cabina di regia secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 793, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più decreti legislativi, attraverso cui sono individuati, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 794, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 1) chiara distinzione fra le materie che implicano livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e materia che non li implicano; 2) valorizzazione dei principi di garanzia dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, della rimozione degli squilibri economici e sociali, della promozione dell'effettivo esercizio dei diritti della persona. Lo schema di decreto legislativo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il Governo non intende conformarsi alle osservazioni e condizioni contenute nei pareri, ne offre adeguata motivazione. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui ai commi precedenti, nel rispetto medesimi principi e criteri direttivi e secondo stessa la procedura prevista dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo».

Conseguentemente: all'articolo 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «soltanto dopo» inserire le seguenti: «l'individuazione delle materie o degli ambiti di materie che sono riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni nonché dopo».

3.31

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.».

3.32

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1 bis) Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministeri competenti, da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione della presente Legge, sono individuati i LEP in materia di istruzione sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatica regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

- d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;
- e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;
- f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;
- g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;
- h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento».

3.33

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1 bis) Con Decreto legislativo, acquisito il parere dei Ministeri competenti, da emanarsi entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione della presente Legge, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

- a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatica regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;
- b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;
- c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;
- d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;
- e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;
- f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;
- g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;
- h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

3.34

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1- bis. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.».

3.35

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque decorso il relativo termine di trenta giorni, ».

Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «e comunque una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere di queste ultime, ».

3.36

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque decorso il relativo termine di trenta giorni.».

3.37

[Meloni](#), [Nicita](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «delle Commissioni parlamentari competenti e del parere anch'esso vincolante della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.».

3.38

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, al primo periodo, aggiungere, in fine, la seguente parola: «vincolante» e, al terzo periodo, sostituire le parole: «del parere» con le seguenti: «in conformità a quanto previsto dal parere».

3.39

[Giorgis](#), [Martella](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, la seguente parola: «vincolante».

3.40

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#), [Sbrollini](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Il parere» inserire le seguenti :«è vincolante ed» e, al terzo periodo, sostituire le parole: «e del parere delle Camere e comunque una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere di quest'ultime» con le seguenti: «e recepito il parere delle Camere».

3.41

[Borghese](#), [Lisei](#), [Pirovano](#), [Occhiuto](#), [Spelgatti](#), [Ternullo](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Al comma 2, nel secondo e terzo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque», con la seguente: «sessanta».

3.42

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, periodi secondo e terzo, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

3.43

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «e comunque una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere di queste ultime.».

3.44

[Pirovano](#), [Occhiuto](#), [Borghese](#), [Lisei](#), [Spelgatti](#), [Ternullo](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I costi e fabbisogni standard determinati ai sensi del comma 1 sono aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2-ter. I decreti di cui al comma 1 definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla

base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.

2-quater. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato in base a quanto previsto dal comma *2-ter*, adotta, sentito il Presidente della regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

2-quinquies. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.».

3.45

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 3.

3.46

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il trasferimento delle funzioni è effettuato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Trasferimento delle funzioni)

1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), soltanto dopo la determinazione e attuazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*.

2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a).».

3.47

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5» con le parole: «previa revisione dell'intesa secondo il procedimento di cui all'articolo 2 e subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».

3.48

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'«Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione» costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.».

3.49

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni *standard*, in attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».

3.50

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La determinazione finale dei Lep, spettante alle Camere ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, è effettuata a seguito di una valutazione complessiva dei Lep stessi per tutte le materie, funzioni e ambiti, previa trasmissione al Parlamento di tutti gli elementi necessari da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.».

3.51

[Aloisio](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2024 il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta annualmente alla Camere una relazione volta ad analizzare il raggiungimento e il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

3.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega sull'individuazione dei LEP in materia di Istruzione)

1. Con Decreto legislativo, acquisito il parere dei Ministeri competenti, da emanarsi entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione della presente Legge, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatica regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.».

Art. 4

4.1

[Meloni](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Castellone](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

4.3

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Enrico Borghi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese» con le seguenti: «è effettuato con la legge che recepisce l'intesa»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese» con le seguenti: «è effettuato con la legge che recepisce l'intesa».*

4.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese» con le seguenti: «esclusivamente osservando i divieti di trasferimento posti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, della presente legge, e»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole. «secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese», con le seguenti: «in ogni caso osservando i divieti di trasferimento posti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, della presente legge,».*

Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. È allegato alla presente legge, e ne costituisce parte integrante, l'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).

2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e gli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle

finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (scheda n. 23).

2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12)".

Conseguentemente, l'allegato A è parte integrante del presente provvedimento.

"ALLEGATO A

Funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma.

INDICE 1. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 2. Commercio con l'estero (art. 117, terzo comma, Cost.) 3. Tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.) 4 e 5. Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.) e norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) 6. Professioni (art. 117, terzo comma, Cost.) 7. Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, terzo comma, Cost.) 8. Tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) 9. Alimentazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 10. Ordinamento sportivo (art. 117, terzo comma, Cost.) 11. Protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) 12. Governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) 13. Porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma, Cost.) 14. Grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 15. Ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.) 16. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) 17. Previdenza complementare e integrativa (art. 117, terzo comma, Cost.) 18. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) 19. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117, terzo comma, Cost.) 20 e 21. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale e Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) 22. Organizzazione della giustizia di pace (combinato disposto degli articoli 116, terzo comma e 117, secondo comma, lett. l), Cost.) 23. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.)

SCHEDA N. 1

Rapporti Internazionali e con L'unione Europea delle Regioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. Il Capo IV disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'UE (fase ascendente). Ulteriori previsioni della legge sono volte ad assicurare il tempestivo e completo adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (fase discendente). Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato- Regioni (art. 21);

trasmissione delle proposte di atti normativi dell'UE alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art 24);

eventuale apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'UE su richiesta della

Conferenza Stato-Regioni (art 24);

nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, convocazione dei relativi rappresentanti ai gruppi di lavoro del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea (art 24);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, circa gli atti europei di competenza delle Regioni e delle province autonome inserite nelle riunioni del Consiglio dell'UE e del Consiglio europeo, e circa le risultanze delle medesime riunioni (art 24);

proposta al Consiglio dell'UE di nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (art 27);

informazione, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, degli atti normativi e di indirizzo dell'UE (art. 29);

ai fini della presentazione del disegno di legge di delegazione europea (previo parere della Conferenza Stato-Regioni), verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo dell'UE e trasmissione delle relative risultanze alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione (art. 29). Nella relazione illustrativa del DDL di delegazione europea, inserisce l'elenco predisposto dalla Conferenza delle regioni dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'UE nelle materie di loro competenza (art. 29);

esercizio del potere sostitutivo al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia di Regioni e province autonome nel dare attuazione a norme europee (artt. 36, 40 e 41);

nel caso di sentenze della Corte di giustizia di condanna al pagamento di sanzioni, assegnazione alla Regione un termine per provvedere decorso il quale sono adottati i provvedimenti necessari o è nominato un apposito Commissario (art. 41);

esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (art. 43);

cura dei rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'UE nel settore degli aiuti di stato (art. 44); Ministro per gli Affari regionali e le autonomie (L. n. 234 del 2012; DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

valutazione, definizione e il raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo (DPCM);

partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali (DPCM);

attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie (DPCM);

funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021- 2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi (DPCM);

copresidenza della sessione europea della Conferenza Stato - regioni e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM);

coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le Istituzioni europee,

fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei (DPCM).

formulazione della proposta ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'UE dei membri italiani del Comitato delle regioni o della loro eventuale sostituzione; poteri di proposta rispetto alla ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni (art. 27, l. 234). MAECI (DPR n. 95 del 2010) Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

promozione, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, dell'internazionalizzazione del sistema Paese e cura dei rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

nomina di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, da inviare in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'UE (art. 58, l. 52 del 1996)

SCHEMA N. 2

Commercio con l'estero

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MAECI (D.lgs. n. 300/1999) Il D.L. n. 104/2019 (cd. "D.L. Ministeri") ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale le funzioni in precedenza esercitate dal MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Pertanto, l'articolo 12 del D.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla citata norma, dispone ora che il MAECI definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico - ora ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy - e delle regioni. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.L. n. 173/2022) Ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il ridenominato Ministero delle imprese e del Made in Italy:

contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;

definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

promuove gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore. Il Dicastero inoltre copresiede, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cabina di regia per l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL MADE IN ITALY NEL MONDO - CIMIM (D.L. n. 173/2022)

L'articolo 9 del D.L. n. 173 del 2022 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Il CIMIM svolge le seguenti funzioni:

coordina le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

esamina le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

individua i meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

valuta le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione.

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (D.L. n. 98/2011)

L'articolo 14, comma 18, del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - "ICE", quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa sostiene le imprese italiane, principalmente di piccole e medie dimensioni, sui mercati esteri attraverso accordi distributivi con le reti di distribuzione (GDO), sia fisici (punti vendita) che digitali (online).

SCHEDA N. 3

Tutela e sicurezza del lavoro

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha fino ad oggi chiarito quale sia "il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro" (cfr. Sentenza n. 384/2005). Sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive per l'inserimento lavorativo; inoltre, vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È, invece, esclusa la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) in quanto rientrante nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.lgs. 9 n. 81/2008)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cornice normativa è fissata dal D.lgs. 81/2008, sia per quanto concerne l'assetto istituzionale sia per quanto attiene alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il d.lgs. garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le disposizioni del decreto, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle PP.AA., si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle PP.AA. nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

La legge n.183/2014 (c.d. Jobs act) ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro. L'attuazione della legge delega si è completata con l'adozione di otto decreti legislativi (e un correttivo) che intervengono su numerosi ambiti. In particolare, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro,

prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140; d.lgs. 150/2015 e d.lgs. 276/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

esercita le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. In materia di politiche attive del lavoro:

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;

garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità,

coordina la materia degli incentivi all'occupazione;

promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi. Sulla base del d.lgs. 150/2015, con

decreto del MLPS, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Al MLPS spettano anche:

il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL;

le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (attualmente contenuti all'Allegato B del DM 4 gennaio 2018 del MLPS);

le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

l'autorizzazione alle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale (Capo I d.lgs. 276/2003).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (D.lgs. n. 149/2015)

Con il decreto legislativo n. 149 del 2015 è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Agenzia:

esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. n. 81/2008) Istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione:

esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formula proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

esprime pareri sui piani annuali elaborati per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione;

valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

redige annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi e ne monitora l'applicazione al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;

valuta le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

promuove la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

elabora criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

elabora le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto

l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

elabora le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificarne l'efficacia anche per eventuali integrazioni alla medesima.

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LA-VORO (D.lgs. n. 81/2008)

Istituito presso il Ministero della salute, è volto a garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per tale ragione, al Comitato partecipano anche quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati, per un quinquennio, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

programma il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

individua le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

SCHEDE NN. 4 E 5

istruzione e norme generali sull'istruzione

A. Programmazione rete scolastica; b. Ufficio scolastico regionale; c. Organizzazione regionale del sistema educativo delle istituzioni scolastiche e formative regionali; d. Parità scolastica; e. Diritto allo studio universitario; f. Edilizia scolastica; g. Diritto allo studio (servizi correlati). A. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, sono attribuite al Ministero dell'istruzione e del merito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Con specifico riferimento alla programmazione della rete scolastica, spettano allo Stato: D.lgs. n. 112 del 1998:

i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata;

le funzioni di valutazione del sistema scolastico;

le funzioni relative alla determinazione e l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse umane e finanziarie;

i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica; Legge n. 107 del 2005:

la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

la disciplina dei percorsi di istruzione professionale; D.L. n. 98 del 2011:

l'individuazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni.

B. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Ufficio Scolastico Regionale)

I compiti e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale sono individuati dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 166 del 2020 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione). In particolare, l'Ufficio scolastico regionale:

vigila sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

attua, a livello territoriale, le politiche nazionali per gli studenti;

adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia;

attiva la politica scolastica nazionale, integrata con quella della regione e degli enti locali;

provvede a: offerta formativa integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore;

vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere; verifica e vigila sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;

valuta il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa, assegnando alle istituzioni scolastiche le risorse di personale;

esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;

supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni;

assicura agli Uffici scolastici provinciali da esso dipendenti l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza ed esercita, avvalendosi degli USP medesimi, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

C. ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEL SISTEMA EDUCATIVO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE REGIONALI

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

In materia di reclutamento del personale, il D.lgs. n. 297 del 1994 prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. I concorsi sono nazionali e sono indetti su base regionale. Con legge statale sono, in particolare, disciplinati:

l'accesso ai ruoli del personale docente;

l'utilizzo delle supplenze annuali;

la formazione delle graduatorie permanenti.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO Ai sensi del citato D.lgs. n. 297 del 1994, il Ministero dell'istruzione e del merito:

aggiorna le graduatorie permanenti;

indica i concorsi;

determina l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica competente.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente) Il già richiamato D.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'Ufficio dell'Amministrazione scolastica periferica competente la responsabilità:

dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria

regionale;

del reclutamento dei docenti inseriti nella graduatoria permanente.

D. **PARITÀ SCOLASTICA DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI.** Ai sensi della legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Lo Stato individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. La legge fissa altresì i criteri per il riconoscimento della parità scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Ai sensi della citata legge n. 62 del 2000, il Ministero dell'istruzione e del merito:

accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, anche mediante adozione di un piano straordinario;

adotta il piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome per la spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. I criteri di riparto sono definiti con d.P.C.M.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (Ufficio Scolastico Regionale) Secondo il D.L. n. 250 del 2005, l'Ufficio scolastico regionale competente per territorio:

riconosce la parità con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

E. **DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI.** Al fine di garantire l'erogazione dei LEP, il D.lgs. n. 68 del 2012 disciplina i criteri per la determinazione dell'importo standard della borsa di studio, dando particolare rilievo alle differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. Rimette poi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la determinazione dell'importo della borsa di studio. Nelle more dell'adozione di tale ultimo decreto, resta in vigore il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che reca disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario. Per il periodo di riferimento del PNRR il D.L. n. 152 del 2021, in deroga al decreto legislativo n. 68 del 2012, prevede che gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con solo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Adotta i decreti di aggiornamento degli importi della borsa di studio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001;

adotta il D.M. di rideterminazione degli importi per l'attuazione del PNRR, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012;

a regime, ai sensi del D.lgs. n. 68 del 2012, adotterà il decreto di determinazione dell'importo della borsa di studio d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.

F. **EDILIZIA SCOLASTICA**

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI. La legge n. 23 del 1996 stabilisce che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici gli uffici scolastici regionali. Tali piani sono trasmessi al Ministero dell'istruzione che li inserisce in un'unica programmazione nazionale. La medesima legge:

prevede la concessione di mutui (ventennali e trentennali) per interventi ordinari e straordinari rientranti nella programmazione dell'edilizia scolastica;

istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

Nell'ambito dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito: D.L. n. 179 del

2012

definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, articolati in singole annualità, nonché dei relativi finanziamenti;

verifica ed approva i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome; D.L. n. 104 del 2013

autorizza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica; L. n. 23 del 1996 stabilisce, sentita la Conferenza Stato - Regioni, i criteri per la ripartizione fra le regioni dei fondi relativi ai mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'intesa con il Ministero dell'istruzione, autorizza le regioni a stipulare appositi mutui trentennali per interventi di edilizia scolastica.

G. DIRITTO ALLO STUDIO (SERVIZI CORRELATI)

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica il D.lgs. n. 63 del 2017 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Tale Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ai sensi del citato D.lgs. n. 63 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito:

determina annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta e per l'erogazione del beneficio. Le borse di studio sono erogate dagli enti locali anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

SCHEDA N. 6

Professioni

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE (attuata dal d.lgs. n. 206 del 2007), le professioni possono essere:

professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico;

professioni "regolamentate".

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici; sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale (art. 3 co. 1, lett. a), Dir. 2005/36/CE).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Principali fonti normative di riferimento: d.lgs. n. 300 del 1999; d.lgs. n. 206 del 2007; d.l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148 del 2011; l. n. 183/2011; d.m. 160/2013; d.P.R. n. 137 del 2012; d.P.C.M 15/6/2015, n. 84).

Vigila sugli ordini professionali (art. 16 d.lgs. 300/1999);

stabilisce le procedure per l'abilitazione alle professioni di avvocato (d.P.R. 137/2012) e notaio

(l. 16/2/1913 n. 89 e successive modificazioni);

vigila sullo svolgimento delle elezioni dei Consigli professionali e si occupa dei ricorsi e delle sanzioni disciplinari che riguardano gli ordini e collegi su cui esercita la vigilanza (art. 4 d.P.C.M. n. 84/2015);

riconosce alcuni titoli professionali acquisiti all'estero su professioni su cui esercita anche la vigilanza (d.lgs. 206/2007);

vigila sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 del d.m. 160/2013). Le professioni ordinistiche (tranne le professioni sanitarie) di competenza del Ministero della giustizia, sono:

agente di cambio (l. 29 maggio 1967, n. 402);

agrotecnico (l. 6 giugno 1986, n. 251);

assistente sociale (l. 23 marzo 1993, n. 84);

attuario / attuario junior (l. 9 febbraio 1942, n. 194);

avvocato (d.P.R. 137/2012);

notaio (l. 16/2/1913 n. 89);

dottore commercialista ed esperto contabile (d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139);

Consulenti del lavoro (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 25 della l. 11/1/1979, n. 12);

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario (L. 7 gennaio 1976, n. 3);

geologo / geologo junior (L. 3 febbraio 1963, n. 2);

geometra e geometra laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 274);

giornalista (L. 3 febbraio 1963, n. 69);

architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R.d. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.p.r. 5 giugno 2001, n. 328);

ingegnere biomedico e clinico (ai sensi dell'art. 10 l. n. 3/2018);

perito agrario e perito agrario laureato (L. 28 marzo 1968, n. 434);

perito industriale e perito industriale laureato (R.d. 11 febbraio 1929, n. 275)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) (L. n. 4/2013) Vigila su alcune professioni non regolamentate o non organizzate in ordini o collegi (ex art. 10 l. n. 4/2013).

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.lgs. n. 39/2010 e Decreto MEF 1/09/2022, n. 174)

Vigila e tiene il registro dei revisori legali (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 39/2010)

MINISTERO DELLA SALUTE (Professioni sanitarie di cui al d.lgs. C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla legge l. 1/1/2018, n. 3)

Vigila sugli ordini delle professioni sanitarie (art. 1 d.lgs. 233/1946);

determina (e scioglie) il Consiglio direttivo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte (art. 2 d.lgs. 233/1946);

determina la composizione delle commissioni di albo (e relativo scioglimento) all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche (art. 2 d.lgs. 233/1946);

definisce le procedure per l'elezione del Consiglio direttivo. (art 4 d.lgs. 233/1946); ha potere di cancellazione dell'albo (Art. 4 d.lgs. 233/1946);

vigila sulle professioni di chimico e di fisico costituite nella Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (art. 8 legge n. 3 del 2018);

vigila sull'ordine nazionale dei biologi (art. 9 legge n. 3 del 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 25 della l. n. 12/1979 esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministero della Giustizia, sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;

monitorea il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri.

SCHEDE N. 7

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D.lgs. n. 300/1999 - D.M. 19 febbraio 2021)

Ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, da ultimo modificato dal D.L. n. 173 del 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, svolge compiti di:

indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale;

coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; In particolare tale Ministero, attraverso le proprie Direzioni generali, cura le seguenti attività:

gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali;

promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, anche al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati;

gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione;

promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente;

coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Tale Strategia, delineata dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le Regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarità tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto. L'obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo da ricerca e sviluppo, arrivino fino

alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key enabling technologies).

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 300/1999 - D.L. n. 173/2022) Secondo il dettato del D.lgs. n. 300 del 1999, come modificato dal recente D.L. n. 173 del 2022, il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito dell'area funzionale sviluppo economico, è competente in materia di:

politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi;

politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;

procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi. In tale quadro normativo:

l'articolo 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la possibilità di istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto, in conformità alla normativa comunitaria, per programmi di investimento innovativi;

l'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Tale decreto è adottato di concerto con il MEF, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato - Regioni;

l'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014 prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici e dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del D.L. n. 112 del 2008 al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo. Sono altresì attribuite al Ministro delle imprese e del made in Italy le seguenti attività:

ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale;

coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale. INVITALIA (L. n. 296/2006) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia) è un ente strumentale del Ministro delle imprese e del made in Italy che assume, come obiettivo strategico, la ripresa di competitività del "sistema Paese", particolarmente del Mezzogiorno. Nella ripartizione delle funzioni, il quadro normativo vigente assegna al Ministro delle imprese e del made in Italy la programmazione e il coordinamento strategico per lo sviluppo del sistema produttivo, ad Invitalia, invece, l'attuazione dei programmi ritenuti strategici dal Governo. Con particolare riferimento all'area sviluppo economico, il suddetto Ministero si avvale di Invitalia per la gestione dell'attività istruttoria relativa ai programmi di sviluppo industriale che riguardano iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento. Ove l'attività istruttoria si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo e a sottoscrivere una specifica determinazione con le imprese partecipanti al medesimo programma.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS)

Approva il programma nazionale per la ricerca (PNR). Si tratta di un documento che orienta le politiche della ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza,

l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca. Il PNR è il frutto di un importante coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che ne fa un documento programmatico per la ricerca e l'innovazione dell'intero sistema-Paese.

SCHEDE N. 8

Tutela della salute

a. Disciplina e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale; b. Finanziamento del sistema sociosanitario; c. Patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario; d. Sistema formativo delle professioni sanitarie; e. Assistenza integrativa in ambiti specifici senza LEA; f. Spese di personale.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DISCIPLINA E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229)

GOVERNO (DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. Proposta del Ministro della Sanità)

Elaborazione del Piano sanitario nazionale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

Determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

Predisporre le convenzioni con le diverse Regioni, d'intesa con la Conferenza, che stabiliscono le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi.

Vigila sul rispetto dei LEA.

Stabilisce, ai fini del controllo di qualità delle prestazioni, d'intesa con la Conferenza e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità delle prestazioni.

Elabora, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, il programma di ricerca sanitaria e propone le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale. Il programma è adottato d'intesa con la Conferenza, con cadenza triennale.

Definisce, al fine di garantire le esigenze dei cittadini utenti del SSN, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.

Elabora ogni tre anni, di concerto con MUR e sentita la Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le strutture del SSN, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (d. lgs. n. 266 del 1993)

Si tratta di Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute; è organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

B. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012)

MINISTERO DELLA SALUTE

Fissa i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima.

Definisce i sistemi di classificazione delle unità di prestazione o di servizio da remunerare, e conseguente determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, in alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Revisiona periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e conseguente aggiornamento delle tariffe.

Definisce, d'intesa con la Conferenza S-R, le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.

Approva il tariffario protesi, sentita la Conferenza S-R.

Propone il riparto del FSN, sentita la Conferenza S-R.

Utilizza una quota, pari all'1% del FSN, per: a) attività di ricerca corrente. b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del MinSAL, d'intesa con il MAECI.

Emana, previo parere della Conferenza S-R, linee guida per: a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI SANITARI (presso l'AGENAS)

Definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private.

Valuta l'attuazione del modello di accREDITAMENTO per le strutture pubbliche e per le strutture private.

Esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al MinSAL e alla Conferenza S-R una relazione sull'attività svolta.

C. PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO SANITARIO E SOCIOSANITARIO (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

MINISTERO DELLA SALUTE

Può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Monitora e vigila sugli accordi di programma.

Riprogramma e riassegna, sentita la Conferenza permanente, le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma.

Determina, d'intesa con la Conferenza, l'ammontare dei fondi utilizzabili da ciascuna Regione per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria.

D. SISTEMA FORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; L. 10 agosto 2000, n. 251; Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006; Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402; Decreto Ministeriale 31 luglio 2006; DPCM 6 luglio 2007; DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012; Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 176; Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

MINISTERO DELLA SALUTE

Disciplina l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

Integra le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Disciplina le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario.

Definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale.

Rinnova con cadenza triennale la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA (presso l'AGENAS)

Definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza S-R e gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

Definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale e i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

Definisce i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Individua i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Regola l'accesso alla scuola di specializzazione.

Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

Individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di Scuola.

E. ASSISTENZA INTEGRATIVA IN AMBITI SPECIFICI SENZA LEA (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

MINISTERO DELLA SALUTE

Emana il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Vigila e monitora i fondi integrativi del SSN.

Gestisce l'anagrafe dei fondi integrativi del SSN e l'osservatorio dei fondi integrativi del SSN.

F. SPESE DI PERSONALE (D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229; Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135)

MINISTERO DELLA SALUTE

Determina, sentita la Conferenza S-R e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurgici e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, il fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurgici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del MUR degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

TAVOLO TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI (articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 in Conferenza)

Accerta l'adempienza della Regione e l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

SCHEDA N. 9

Alimentazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (D.L. 173/2022 - D.lgs. 300/1999) Il D.L. n. 173 del 2022, che modifica il d.lgs. n. 300 del 1999 anche con riferimento alle attribuzioni del rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevede che tale Dicastero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;

coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine;

produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali;

promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali;

Con riguardo invece alle competenze già attribuite precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge di riordino, ai sensi dell'articolo 33 del suindicato D.lgs. 300 del 1999, il Ministero dell'agricoltura svolge funzioni e compiti nelle seguenti aree:

a. Agricoltura e pesca. Per quanto di interesse, si occupa di:

elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria;

trattazione; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine;

b) Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi. Per quanto di interesse, si occupa di:

riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici;

agricoltura biologica;

promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;

certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;

elaborazione del codex alimentarius;

valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici;

riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli.

COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (D.lgs. 19/08/2016, n. 177 - D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179)

Ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 177 del 2016, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Per quanto di interesse, nell'ambito del suddetto Comando unità, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

svolge controlli straordinari sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari;

concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

MINISTERO DELLA SALUTE

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti il Ministero della salute, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 2014, cura:

l'igiene e la sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti;

l'esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;

gli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;

l'organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare;

la ricerca e la sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

SCHEMA N. 10

Ordinamento sportivo

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

legge n. 145 del 2018 (art.1, commi 628 e 633). Modifica della denominazione di Coni Servizi SPA in Sport e salute S.p.a., società pubblica, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e il cui Presidente è nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

legge 16 agosto 2019, n.191 e relativi decreti attuativi. Attribuzione al CONI delle funzioni di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni nazionali e affermazione della piena autonomia amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici. In attuazione della delega sono stati approvati i seguenti 5 decreti attuativi: D.Lgs. 36/2021 (Disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo); D.Lgs. 37/2021 (Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); D.Lgs. 38/2021 (Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di

ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); D.Lgs. 39/2021 (Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, che in particolare contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche); D.Lgs. 40/2021 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Con D.L. 5/2021 (conv. dalla L. 43/2021) sono state adottate ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento del CONI, sotto il profilo in particolare della dotazione organica.

Con il D.lgs. correttivo n. 163 del 2022 sono stati successivamente disciplinati i seguenti aspetti: armonizzazione tra riforma dell'ordinamento sportivo e riforma del Terzo settore; disciplina dei lavoratori sportivi; individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive. I punti chiave previsti dalla riforma dello Sport sono dettagliatamente i seguenti: il lavoratore sportivo e gli amatori sportivi; il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD); la qualifica di Ente del Terzo settore; l'abolizione del vincolo sportivo; la regolamentazione dell'impiantistica degli sport invernali; la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi. Sport e salute SpA (art. 8 d.l. 138/2002) La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (Ministro dello sport). In particolare, è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni sportive nazionali. Ministro dello sport (DPCM 12 novembre 2022) Si segnalano le seguenti funzioni:

proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative, oltre che normative, anche amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

cura dei rapporti con enti che hanno competenza in materia di sport a livello europeo ed internazionale;

cura dello sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

indirizzo e vigilanza sul CONI, su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci; controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma, 630, l. n. 145 del 2018

coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative, nonché cura dell'attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi; promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

SCHEMA N. 11

Protezione civile

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) Ai sensi dell'articolo 5 del Codice della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale:

detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare per il tramite del

Capo del Dipartimento della protezione civile;

determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

definisce, attraverso l'adozione di direttive, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

definisce, con propria direttiva, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile;

dispone, con decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi calamitosi eccezionali che possono compromettere la vita o l'integrità fisica;

formula la proposta di stato d'emergenza di rilievo nazionale, che viene deliberato dal Consiglio dei ministri.

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (D.P.C.M. del 12 novembre 2022)

In materia di protezione civile, il Ministro è delegato:

a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento:

dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", che è finalizzato a promuovere la sicurezza del Paese in caso di rischi naturali. Tale progetto sviluppa, ottimizza ed integra gli strumenti destinati alla cura e alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;

dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi;

in materia di prevenzione dai disastri, di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009.

AUTORITÀ TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

I Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;

dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato;
della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni.

PREFETTO (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

In caso di emergenze connesse con eventi calamitosi, il Prefetto:

assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile;

promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale;

adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito.

SCHEDA N. 12

Governo del territorio

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il "governo del territorio" può essere definito come l'insieme delle politiche settoriali che disciplinano l'uso del territorio, e comprende i seguenti ambiti materiali: . urbanistica ed edilizia;

edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute) e edilizia residenziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti);

lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);

programmi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi compresa la localizzazione delle reti di impianti). La sentenza della Corte n. 307 del 7 ottobre 2003 ha in particolare chiarito che, con l'espressione "governo del territorio", vada ricompreso, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività (tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione). La materia, inoltre, gode di un carattere di trasversalità rispetto ad altre materie, quali le materie dei beni culturali, dell'ordinamento civile e dell'ambiente anch'esse costituzionalmente previste. Con specifico riferimento alla materia urbanistica, va rilevato che, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, la legislazione statale antecedente alla riforma del titolo V non appare caratterizzata da una tecnica normativa che proceda per principi fondamentali e si connota, piuttosto, per la presenza di norme di dettaglio caratterizzate da una situazione di cedevolezza. Di conseguenza, al fine di orientare le competenze normative delle Regioni, i principi fondamentali sono desumibili in via interpretativa da tale quadro normativo vigente. Inoltre, nel corso degli '90, il processo di trasferimento di compiti e funzioni in materia urbanistica dallo Stato alle Regioni ed alle autonomie locali ha vissuto una fase di accelerazione. Infatti, con il decreto legislativo n. 112/1998 sono state rafforzate le prerogative di Province e Comuni, con conseguente riduzione delle competenze regionali, mentre le funzioni statali sono state ridotte ai compiti di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché ai rapporti con gli organismi internazionali e l'Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale. Tutte le altre funzioni amministrative, comprese quelle di pianificazione, sono devolute a Regioni e Comuni. È stata, inoltre, fissata quale regola generale quella secondo cui la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni e alle Province, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a

livello regionale, secondo una formulazione che verrà poi ripresa dalla riforma del titolo V. Per quanto riguarda, poi, l'edilizia, la Corte Costituzionale ha ricompreso tra i principi fondamentali della trasversale materia del governo del territorio anche le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico in materia edilizia, che definiscono le categorie di interventi edilizi ammissibili, perché è proprio in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (si vedano, in proposito, Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309 e 9 marzo 2016, n. 49).

URBANISTICA ED EDILIZIA (Legge 17 agosto 1942, n. 1150; DM 2 aprile 1968, n. 1444; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA): norme per la certificazione energetica degli edifici ed individuazione dei soggetti certificatori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vigilanza sull'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati.

Vigilanza sui piani regolatori.

Su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Approvazione del piano regolatore generale (si tratta di normativa di dettaglio cedevole, ormai superata dalle normative regionali di dettaglio che prevedono l'approvazione regionale del PRG adottato dai comuni).

Autorizzazione di prove sui materiali.

Fissazione delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

MINISTERO DELLA CULTURA

Ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), le Soprintendenze, organi periferici del Ministero, rilasciano l'autorizzazione alla esecuzione di opere e di lavori di qualsiasi genere sui beni culturali.

In caso di interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico, le Soprintendenze rilasciano parere obbligatorio e vincolante alle Regioni (o al Comune all'uopo delegato) ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o di altro titolo legittimante l'intervento urbanistico - edilizio.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Consulenza al MIT per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

EDILIZIA RESIDENZIALE (Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del MIT)

Predisposizione del Piano nazionale di edilizia abitativa.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione e promozione della stipula degli accordi di programma.

ESPROPRIAZIONI (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ricevuta copia del decreto di esproprio sulle opere di competenza statale.

Individuazione degli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità (parte statale).

SCHEDA N. 13

Porti e aeroporti civili

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nell'area funzionale porti e demanio, il Ministero si occupa della programmazione, del finanziamento e dello sviluppo della portualità, svolgendo attività di vigilanza e controllo sulle Autorità portuali per quanto riguarda la messa in opera dei programmi infrastrutturali. Le competenze includono anche le attività e i servizi portuali e il lavoro nei porti. Il Ministero, inoltre, adotta la disciplina generale dei porti e i piani regolatori nell'ambito in cui è direttamente competente. Nel dettaglio, ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, tra i compiti del predetto Ministero rientrano i seguenti:

supporto all'elaborazione di normative nazionali in materia di porti di interesse statale e relativa pianificazione generale;

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle Autorità di sistema portuale;

programmazione di settore, valutazione delle proposte di interventi di manutenzione e infrastrutturali dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche ed assegnazione ai medesimi delle risorse finanziarie per la realizzazione dei relativi lavori;

rilascio tessere di accesso ai porti;

funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per approvvigionamento fonti di energia;

attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni, ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);

rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;

gestione e sviluppo del sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al riordino della dividende demaniale. In ambito aeroportuale, competenze specifiche sono attribuite all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e all'Autorità di regolazione dei trasporti. Tuttavia, il Ministero svolge un ruolo importante nel programmare e pianificare le iniziative del settore.

Tra le principali attività svolte rientrano, secondo il disposto del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481:

programmazione e pianificazione in materia di aeroporti e di sistemi aeroportuali;

valutazione dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche;

vigilanza sull'applicazione del Programma Nazionale di Sicurezza e del Programma Nazionale di Qualità;

monitoraggio del processo di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza area ed aeroportuale (safety e security);

vigilanza sul rispetto della normativa tecnica di settore da parte degli Enti vigilati e sulle relative certificazioni;

demanio aeronautico civile: concessioni aeroportuali;

attività connessa al passaggio degli aeroporti da militari a civili.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Il governo dei porti in Italia è disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che delinea un modello caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali (il sistema portuale nazionale è costituito da quindici Autorità di sistema portuale) e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, affidate invece a privati. In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale, il cui Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, svolge i seguenti compiti:

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.

All'autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali;

affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Inoltre, l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per le infrastrutture portuali» destinato a finanziare le opere di infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti.

ENAC Ai sensi del D.lgs. n. 250 del 1997, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, per quanto di interesse in questa sede, i seguenti compiti:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali;

istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale.

SCHEMA N. 14

Grandi reti di trasporto e di navigazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.P.C.M. n. 190/2020 - D.P.C.M. n. 115/2021) Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 e dal successivo D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115. Nella specifica materia, il Dicastero svolge i seguenti compiti: strade e autostrade:

pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale;

predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari;

vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali;

approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;

regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;

controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali; trasporto e infrastrutture ferroviarie

pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario;

pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria;

rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;

dismissione delle linee ferroviarie;

vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;

indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo;

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali;

amministrazione del demanio marittimo e programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

procedimenti in materia di infrastrutture strategiche.

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA) (D.L. n. 109/2018) Il decreto-legge n. 109 del 2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. ANSFISA:

svolge ispezioni e verifiche in merito all'attività di manutenzione delle infrastrutture svolta dai gestori;

stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;

cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, nonché la relativa attività di formazione;

provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza stradale a livello di rete, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

effettua le ispezioni di sicurezza stradale periodiche, in attuazione del programma annuale di attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni,

adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;

propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe da porre a carico degli enti gestori non pubblici, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle

attività di controllo, valutazione e ispezione;

adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali da espletarsi nel corso dell'anno successivo.

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (D.L. n. 98/2011)
Istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'ANAS S.p.A. svolge i seguenti compiti e attività:

quale amministrazione concedente: - selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; - vigilanza e controllo sui concessionari autostradali; - si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale; - approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale;

proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Ai sensi del D.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero delle imprese e del made in Italy:

provvede all'individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e alla definizione degli indirizzi per la loro gestione.

SCHEMA N. 15

Ordinamento della comunicazione

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 259/2003)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 149 del 2021 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy svolge, nell'ambito dell'area comunicazione, le seguenti funzioni:

elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attività in ambito europeo e internazionale, nonché cura delle attività preordinate al recepimento della normativa europea;

predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi;

rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, e tenuta del registro degli operatori;

assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni;

assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati;

determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e

l'utilizzo delle frequenze;

gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;

vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica;

verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

stipula e gestione del contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la società concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione;

gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra-larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;

Ulteriori attribuzioni si rinvengono nel D.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, ai sensi del citato Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso;

definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete;

riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo, in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti, il divieto di prosecuzione dell'attività;

vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto.

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

L'Agenzia:

svolge compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche;

stipula protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cyber-sicurezza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale assicura:

la definizione degli indirizzi strategici in materia di open government e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

la collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.

SCHEMA N. 16

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.L. 22/2021) Il D.L. 22/2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il passaggio di due Direzioni competenti in materia. In particolare, il Dipartimento energia (DiE) esercita le competenze in materia di: i) infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; ii) approvvigionamento, efficienza e competitività energetica; iii) promozione delle energie rinnovabili e gestione degli incentivi energia. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS), quale ufficio di livello dirigenziale dello DIE, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) e con la Direzione generale incentivi energia (IE), relativamente alla sicurezza di approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale; b) autorizzazione, regolamentazione e interventi di sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia; elaborazione dei piani decennali di sviluppo delle reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni di trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale; c) sicurezza degli approvvigionamenti; protezione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia e delle infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG); d) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno e CO₂ nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia; f) impianti strategici di lavorazione e depositi, logistica primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi e del gas naturale liquefatto (GNL); g) rapporti, nelle materie assegnate alla direzione, con le associazioni e le imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché con gli enti europei di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI; h) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti con l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza; i) promozione, nelle materie di competenza della Direzione, di intese e accordi con le amministrazioni statali e territoriali per assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative nei livelli essenziali delle forniture; l) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e minerario; m) collaborazione con la Direzione generale attività europea ed internazionale AEI nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza; n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore dell'energia e della sicurezza in coordinamento con la Direzione generale competitività ed efficienza energetica - CEE; o) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; p) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse; q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; r) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione; s) rilascio titoli minerari per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; t) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia; u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonché per le attività di rilevanza strategica. Presso la direzione generale operano, in qualità di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, il Comitato per l'emergenza petrolifera e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

SCHEMA N. 17

Previdenza complementare e integrativa

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140) Ai sensi del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al D.P.R. n. 57 del 2017, il Ministero del lavoro:

vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati;

vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati, provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria:

- la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; - la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; - l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; - l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; - l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; - il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

SCHEDA N. 18

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

DISCIPLINA STATALE - Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Delinea il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrandolo sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale. A tali fini, prevede l'adozione di decreti legislativi per il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Con riguardo alle Regioni, in particolare, rilevano le deleghe di cui agli art. 7, 8 e 9, che definiscono il complesso unitario dei criteri in base ai quali il legislatore delegato deve disciplinare l'assetto della finanza delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 7 riguarda le entrate, e quindi la

natura e la misura delle risorse da attribuire; l'articolo 8 concerne le spese, e per queste il rapporto che intercorre fra il finanziamento delle funzioni esercitate e il livello delle spese che esse determinano; l'articolo 9 attiene alla perequazione, ovverosia il finanziamento delle funzioni con trasferimenti aggiuntivi in favore delle regioni che dispongono di minori capacità fiscale per abitante. - D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Attua le deleghe di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 42 del 2009. In particolare, disciplina l'autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali; definisce la classificazione delle spese delle medesime Regioni e le rispettive fonti di finanziamento; prevede l'istituzione di un fondo perequativo per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese per i LEP. Disciplina altresì l'autonomia tributaria delle Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e, in particolare, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province, la soppressione dei trasferimenti statali e regionali in loro favore, e prevede l'istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. - D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). In attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, dispone l'attribuzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituisce una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. - Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) Ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Disciplina l'equilibrio del bilancio dello Stato e i contenuti della legge di bilancio, e istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Reca altresì le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione all'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione, stabilendo in particolare che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come previsto dal TUEL per gli enti locali); b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

Il MEF coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,

raccogliendo i dati finanziari comunicati a tal riguardo, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica; In particolare il

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, anche per quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del MEF:

controlla e vigila in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;

svolge monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

effettua il monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni

coordina il tavolo tecnico previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza

permanente Stato-Regioni per la verifica degli adempimenti a carico delle Regioni per la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gravanti sulle Regioni medesime;

monitora le intese regionali di disciplina delle operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per mezzo dell'apposito Osservatorio previsto dalla medesima legge e disciplinato dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

SCHEMA N. 19

Valorizzazione beni culturali e ambientali

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

Principali fonti normative statali di riferimento

D.P.C.M. 02/12/2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO"

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni.

MINISTERO DELLA CULTURA

esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4, co. 2, del D. Lgs. 42/2009);

esercita, sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni di tutela o ne può conferisce l'esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 (art. 4, co. 1, del D. Lgs. 42/2009);

esercita le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, in raccordo con le Regioni e con gli altri enti territoriali competenti (intesa), anche mediante la costituzione di appositi soggetti giuridici preposti ai piani di valorizzazione (art. 112 del D. Lgs. 42/2004)

elabora, congiuntamente alle Regioni, i piani paesaggistici, per le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi degli artt. 131 ss. D. Lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019:

promuove (mediante la Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali) iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali;

predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali;

esercita la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica. Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 169/2019:

svolge (mediante la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio) le funzioni e i compiti

relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio;

esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sulle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

elabora inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

autorizza il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale;

affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche; archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;

irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice dei beni, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici,

adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, nonché di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese previste dal Codice dei beni culturali;

predispone i piani paesaggistici per i beni paesaggistici di interesse sovraregionale;

promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza in materia di Archeologia, belle arti e paesaggio;

esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su: la Scuola archeologica italiana in Atene; la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; l'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Ai sensi dell'art. 17 del DPCM 169/2019:

Assicura (mediante la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale) il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Protezione civile, Comando Carabinieri). Ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019:

cura (mediante la Direzione generale Musei) le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

sovrintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei;

assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice;

verifica il rispetto da parte dei musei statali delle linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM);

assicura, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano

compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio;

promuove l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali;

esercita la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 19 del DPCM 169/2019:

esercita, mediante la Direzione generale Archivi, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, avocazione e sostituzione in riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

esercita la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, dotato di autonomia speciale. Ai sensi dell'art. 20 del DPCM 169/2019:

svolge, tramite la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, funzioni e compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, di avocazione e sostituzione, con riferimento alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore;

svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2;

svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura. Ai sensi dell'art. 21 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Creatività contemporanea, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. Ai sensi dell'art. 22 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Spettacolo, funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza,

al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali;

esercita funzioni di vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ai sensi dell'art. 23 del DPCM 169/2019:

svolge, mediante la Direzione generale Cinema e audiovisivo, le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero;

promuove le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione

dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano. Fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 26-ter del D.P.C.M 169/2019). La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

CONSIGLIO SUPERIORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 27 D.P.C.M. 169/2019) Organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici che esprime pareri:

- a. obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
- b. obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
- c. sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;
- d. sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e. sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
- f. su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g. su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e

svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.C.M. 169/2019, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

L'art. 32 del D.P.C.M. 169/2019 definisce il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore quale organo consultivo del Ministro che opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

ISTITUTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

Archivio centrale dello Stato (custodisce la memoria documentale dello Stato unitario ai sensi dell'art. 34 D.P.C.M. 169/2019);

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (art. 33 D.P.C.M. 169/2019); Digital Library (art. 33 D.P.C.M 169/2019).

SCHEDE NN. 20 E 21

Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito

fondiario e agrario a carattere regionale

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI D. Lgs. 18/04/2006, n. 171

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Art. 2. Banche a carattere regionale 1. Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la potestà legislativa regionale concorrente in materia bancaria si esercita nei confronti delle banche a carattere regionale. 2. Sono caratteristiche di una banca a carattere regionale l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi del presente articolo. L'esercizio di una marginale operatività al di fuori del territorio della regione non fa venir meno il carattere regionale della banca. 3. La localizzazione regionale dell'operatività è determinata dalla Banca d'Italia, in conformità ai criteri deliberati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che tengano conto delle caratteristiche dell'attività della banca e dell'effettivo legame dell'operatività aziendale con il territorio regionale. D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

STATO

Allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti rimangono assegnate le funzioni in materia di:

ordinamento creditizio;

banche e intermediari finanziari;

mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR) II

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. È composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

BANCA D'ITALIA

Esercita le diverse forme di vigilanza sugli istituti di credito previste dalla normativa vigente. In particolare, si tratta di:

VIGILANZA INFORMATIVA. Riceve dalle banche le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, inclusi i relativi bilanci. Riceve altresì comunicazioni relative a:

nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

revoca dell'incarico di revisione legale dei conti. Può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale.

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

l'adeguatezza patrimoniale;

il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

le partecipazioni detenibili;

il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni.

Nell'ambito di tale forma di vigilanza, la Banca d'Italia può altresì:

convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche;

adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema

bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca.

VIGILANZA REGOLAMENTARE. In tale ambito, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

FUSIONI E SCISSIONI. Autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, e con tale provvedimento nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza.

MISURE DI INTERVENTO PRECOCE. Può disporre le seguenti misure:

può chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito. Per piano di risanamento individuale si intende il piano che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento;

richiedere l'aggiornamento del piano stesso;

fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che ne presuppongono l'adozione.

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se:

la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettano di superare la situazione di dissesto o del rischio in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza.

SCHEDE N. 22

Organizzazione della giustizia di pace

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI (Legge n. 374/1991 - D.lgs. n. 156/2012 - D.lgs. n. 116/2017) Il giudice di pace è stato istituito dalla legge n. 374 del 1991 nella prospettiva di dare una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, provvede:

alla nomina dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di giudice di pace, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

alla dichiarazione di decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura o alla revoca dell'incarico di giudice di pace.

Quanto all'organizzazione, ai sensi della legge n. 374 del 1991, gli Uffici dei giudici di pace hanno sede nei comuni indicati in apposita tabella, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, possono essere sia istituite sedi distaccate degli uffici dei giudici di pace, sia costituiti, in un unico ufficio, due o più uffici contigui. Il decreto legislativo n. 156 del 2012, nell'ambito della delega concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (legge n. 148 del 2011), ha successivamente

riorganizzato sul territorio gli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento ha:

soppresso un significativo numero di uffici, in particolare di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

previsto la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

SCHEDE N. 23

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

a. Danno ambientale; b. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a via di competenza statale; c. retrocessione dei beni alla proprietà pubblica (concessioni di grande derivazione idroelettrica); d. compensazioni territoriali ed ambientali (concessioni di grande derivazione idroelettrica); e. definizione degli usi e della qualifica di non rifiuto; f. fonti energetiche rinnovabili; g. controlli in materia ambientale e Agenzia regionale per la protezione ambientale; h. idrocarburi liquidi e gassosi; i. siti di interesse nazionale; l. tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento.

DISCIPLINA NORMATIVA E FUNZIONI STATALI

A. DANNO AMBIENTALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Ai sensi del T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), il Ministro dell'ambiente esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. In particolare:

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza contenente le misure di prevenzione del possibile danno ambientale approvando, nel caso, la nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

adotta o ordina all'operatore di adottare l'ordinanza avente ad oggetto le misure di ripristino del danno. Nel caso, approva le misure proposte insieme alla nota delle spese con diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante;

in caso di impossibilità al ripristino, accerta le responsabilità risarcitorie e determina i relativi costi potendosi avvalere del Prefetto e adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

B. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE. Secondo il testo unico ambientale (cd. "TUA", D. Lgs. n. 152 del 2006):

la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda i piani e i programmi elaborati, fra l'altro, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque. Costituisce un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

la VIA concerne, fra gli altri, i progetti relativi a impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati e per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, alla realizzazione di raffinerie di petrolio greggio, alle installazioni di centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW e di centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW. Costituisce un processo comprendente l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale nonché l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto;

la verifica di assoggettabilità a VIA concerne, fra gli altri, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50

MW, progetti di infrastrutture, interporti, piattaforme intermodali e terminali di un progetto. Costituisce una verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

la valutazione d'incidenza (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000;

l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da talune tipologie di attività (fra le altre, afferenti al settore energetico e metallurgico);

il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA di competenza regionale e tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si segnalano, in particolare, le seguenti funzioni:

rilascia il parere motivato in materia di VAS, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria;

cura l'istruttoria dei progetti ad impatto ambientale presentati dal proponente, svolgendo, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti (ad es.: indicazione degli elementi integrativi dello studio di impatto ambientale);

adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura;

nelle stesse forme, e all'esito di apposita conferenza di servizi, adotta altresì il provvedimento di VIA comprensivo di una serie di titoli autorizzatori necessari per determinate tipologie di progetti (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fra gli altri);

adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nei casi in cui il progetto proposto presenti possibili impatti ambientali significativi ulteriori rispetto a quelli indicati dal proponente;

effettua la valutazione d'incidenza;

rilascia autorizzazione integrata ambientale.

C. RETROCESSIONE DEI BENI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

La disciplina statale prevede un sistema così articolato: alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica esse passano in proprietà della regione:

senza compenso le opere di raccolta, regolazione e derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, in istato di regolare funzionamento;

con il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al valore non ammortizzato gli investimenti effettuati sui medesimi beni. Può invece rientrare nel possesso dello Stato ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, con la corresponsione agli aventi diritto di un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera.

D. COMPENSAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI (CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA)

A normativa vigente, le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale che stabilisce le modalità e le procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla Legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118 del 2022). L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, resti acquisito al patrimonio statale. La disciplina introdotta dal decreto legge n. 135/2018 e da ultimo modificata dalla Legge sulla concorrenza 2021 prevede inoltre che le regioni possono, per le concessioni già scadute e per quelle la cui scadenza è anteriore al 31 dicembre 2024, consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, dunque non oltre il 27 agosto 2025. Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto.

E. DEFINIZIONE DEGLI USI E DELLA QUALIFICA DI NON RIFIUTO IL T.U. Ambientale (d.lgs. n. 152/2006):

considera attività di «recupero» qualsiasi operazione che consenta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

sottopone lo svolgimento dell'operazione di recupero della sostanza: 1. alle seguenti condizioni: sua destinazione per scopi specifici; esistenza di mercato dedicato o una specifica domanda; soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi a cui è destinata; assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

2. al rispetto dei criteri elaborati, sulla base di tali condizioni, dal Ministero dell'ambiente in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Elabora i predetti criteri in base alla normativa di riferimento.

F. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, come integrato dal recente D.L. n. 173 del 2022, richiama espressamente la generale competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili. Il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, adottato in attuazione del riassetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica disposto dal D.L. n. 21/2022 e tutt'ora vigente, attribuisce al rinominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra l'altro:

la definizione di piani e strumenti di promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la promozione dell'impiego di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili.

In tale ambito, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

G. CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE E AGENZIA REGIONALE PER LA

PROTEZIONE AMBIENTALE

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente il provvedimento normativo, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

SISTEMA NAZIONALE (L. n. 132/2016)

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività - che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale. La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il suddetto D.P.C.M. non è ancora stato adottato. In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti:

- monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

- controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

- attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale;

- supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni;

- attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale. ISPRA (L. n. 132/2016) L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

- svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente;

- adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale;

- svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale;

- provvede, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

AGENZIE AMBIENTALI (L. n. 132/2016)

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività del Sistema nazionale predisposto dall'ISPRA, il quale individua le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale. Tale programma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie. Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza.

Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

H. IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 prevede che i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde corrispondano un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio. La Regione provvede poi alla ripartizione delle somme tra i Comuni aventi diritto secondo i seguenti criteri:

al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, va corrisposto un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

ai comuni contermini, l'importo va corrisposto in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L'Autorità, con propria deliberazione:

fissa il valore complessivo del contributo compensativo;

determina i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio.

I. SITI DI INTERESSE NAZIONALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (D.lgs. n. 152/2006) Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

individua con proprio decreto, d'intesa con le regioni interessate, i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

provvede alla perimetrazione dei SIN sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili;

è competente in merito alla procedura di bonifica dei SIN, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy;

predispone gli interventi di bonifica (avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A.), nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato;

può stipulare insieme al Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN;

dichiara ricevibile, con proprio decreto, la proposta di transazione formulata dal soggetto nei cui confronti ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale del SIN, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (D.lgs. n. 152/2006)

Il citato D.lgs.152 del 2006, al Titolo V Parte IV disciplina, dal punto di vista tecnico-amministrativo, le procedure da utilizzare in caso di fenomeni di contaminazione della matrice suolo e delle acque sotterranee. L'iter per la valutazione dei fenomeni di contaminazione di un sito "potenzialmente" inquinato ha il suo inizio con la redazione del "Piano di Caratterizzazione", che si

identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per l'eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva.

In tale contesto, il Ministro delle imprese e del made in Italy:

adotta, con proprio decreto, le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività;

qualora accerti il mancato rispetto delle suddette norme tecniche dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni da lui stesso stabiliti;

può stipulare insieme al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, accordi di programma di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei SIN.

L. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA E IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Con l'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa"), a cui sono tenuti:

i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

chiunque eserciti l'attività di discarica abusiva o effettua deposito incontrollato di rifiuti". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarico o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del tributo è contenuta nella citata legge n. 549 del 1995, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali, salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici.

In particolare:

la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito;

il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; l'ammontare dell'imposta è fissato con legge regionale nell'ambito dei parametri (tra un limite minimo ed uno massimo) stabiliti dalla legge, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata l'aliquota fissata per il periodo d'imposta immediatamente precedente. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso amministrativo inerente al tributo in esame sono disciplinati con legge della regione."

4.5

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «soltanto dopo la determinazione» inserire le seguenti: «e la piena e effettiva attuazione».

4.6

[Nicita](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: «soltanto dopo la determinazione» inserire le seguenti: «e l'attuazione».

4.7

[Aloisio](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «soltanto dopo la determinazione», inserire le seguenti: «e finanziamento».

4.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «determinazione» inserire le seguenti: «ed effettiva realizzazione».

4.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo capoverso, dopo la parola: «standard» aggiungere le seguenti: «e la previsione del relativo finanziamento con legge di bilancio»;

b) sopprimere il comma 2.

4.10

[Valente](#), [Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «e dopo lo stanziamento delle relative risorse».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e dopo lo stanziamento delle relative risorse».

4.12

[Fregolent](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e dopo lo stanziamento delle relative risorse».

4.13

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al loro corrispondente trasferimento».

4.14

[De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Zedda](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In quest'ultimo caso con il medesimo provvedimento legislativo di stanziamento delle risorse finanziarie a copertura degli eventuali maggiori oneri per l'esercizio delle funzioni riferibili ai LEP oggetto di trasferimento alle regioni, sono contestualmente incrementate le risorse volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale al fine di scongiurare disparità di trattamento tra regioni.».

4.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2.

4.16

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I trasferimenti di funzioni concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP e i trasferimenti di funzioni concernenti materie o ambiti di materie a questi non riferibili avvengono

contestualmente per ciascuna Regione richiedente, in conformità ai principi di organicità e compiutezza del quadro delle competenze.

2-bis. I trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono preceduti da adeguata istruttoria, svolta materia per materia e funzione per funzione, al fine di accertare: a) la corrispondenza delle funzioni trasferite alla dimensione obbiettiva di queste e alla dimensione dell'interesse coinvolto; b) l'efficienza economica del trasferimento, comprovando che le economie di scopo prevalgano sui costi di coordinamento e sulle economie di scala con riferimento ai connotati del sistema produttivo in ogni singola Regione destinataria del finanziamento; c) la sostenibilità organizzativa della funzione nella singola Regione destinataria, in ragione delle connotazioni e dell'efficienza degli apparati.».

4.17

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo la parola: «vigente,» inserire le seguenti: «a partire da centottanta giorni».

4.18

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dalla entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «previa la compiuta ed espressa determinazione della Cabina di Regia in merito alla determinazione delle materie o degli ambiti di materie cui sono riferibili i LEP, ai sensi dell'articolo 1, comma 791, ultimo periodo comma 793, lett. c), della legge n. 197 del 2022».

4.19

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo la parola: «legge» aggiungere, in fine, le seguenti: «e dopo lo stanziamento delle relative risorse».

4.20

[Musolino](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* In ogni caso, il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».

4.21

[De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».

4.22

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».

4.25

[Damante](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«*2-bis.* In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti, comunque denominati, per l'esercizio delle stesse.».

4.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.».

4.23

[Basso](#), [Nicità](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione. E' in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'istruzione, alle professioni, alla tutela della salute, ai porti e aeroporti civili, all'ordinamento della comunicazione, alla previdenza complementare e integrativa, al credito a carattere regionale, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

4.24

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alle norme generali sull'istruzione.».

4.26

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Il trasferimento delle funzioni può essere effettuato soltanto dopo la approvazione con legge dello Stato delle misure organiche di perequazione necessarie e l'individuazione di efficaci e tempestivi poteri sostitutivi da attivare per prevenire o far cessare fenomeni di disuguaglianza, inefficienza e problematiche rilevate dalla fase di monitoraggio, compresa la revisione e correzione delle intese in corso di attuazione.».

4.27

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Il trasferimento delle funzioni può essere effettuato soltanto dopo la approvazione con legge dello Stato di clausole sospensive o risolutive unilateralmente attivabili, previa diffida ad adempiere, dallo Stato in caso di inadempienza regionale nello svolgimento dei compiti o funzioni richieste o di interesse nazionale.».

Art. 5

5.1

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Castellone](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

5.3

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata dall'intesa di cui all'articolo 2. Fanno parte della Commissione, per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali. Al funzionamento della commissione di cui al precedente periodo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.»

5.4

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata con due membri designati dalla regione richiedente e da un rappresentante dei Ministeri competenti.»

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 5.

5.5

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Conferenza Stato-Regioni.»

5.6

[Gelmini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «umane, strumentali e finanziarie» con le seguenti: «umane e strumentali»;*

b) *al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'intesa definisce altresì le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni attribuite».*

5.7

[Pirovano](#), [Lisei](#), [Occhiuto](#), [Borghese](#), [Spelgatti](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sono determinate da», con le seguenti: «sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, su proposta di una».

5.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «una Commissione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «una Commissione composta da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per la Conferenza delle Regioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello Stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola: «paritetica», ovunque ricorra.

5.9

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole da. «una Commissione» fino alla fine del comma con le seguenti: «una Commissione composta da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per la Conferenza delle Regioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola «paritetica», ovunque ricorra.

5.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «una Commissione paritetica» a: «i corrispondenti rappresentanti regionali» con le seguenti: «una Commissione composta da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per la Conferenza delle Regioni, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola: «paritetica», ovunque ricorra.

5.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «da una Commissione paritetica» a: «i corrispondenti rappresentati regionali» con le seguenti: «dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sopprimere la parola: «paritetica», ovunque ricorra.

5.12

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche :

a) *sostituire le parole: «Commissione paritetica Stato-Regione» con le seguenti: «Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla Commissione partecipano inoltre due rappresentanti indicati dall'ANCI e dall'UPI. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».*

5.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «da una Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata dall'intesa di cui all'articolo 2» con le seguenti: «da una legge ordinaria approvata dal Parlamento»;*

b) *al comma 1, sopprimere il secondo periodo;*

c) *sopprimere il comma 2.*

5.14

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Commissione paritetica Stato-Regione» con le seguenti: «Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali».

5.15

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari.».

5.16

[Parrini](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alla Commissione paritetica Stato-Regione partecipano altresì un rappresentante nominato dall'Anci regionale, un rappresentante della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni standard.».

5.17

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per la Regione,» con le seguenti: «per ciascuna Regione».

5.18

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le determinazioni assunte dalla commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti»;

b) sopprimere il comma 2.

5.19

[Damante](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, oltre ad un rappresentante dell'Anci e un rappresentante dell'UPI. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».

5.20

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «, oltre ad un rappresentante dell'Anci e un rappresentante dell'UPI».

5.21

[Musolino](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, oltre ad un rappresentante dell'Anci e un rappresentante dell'UPI.»

5.22

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «, oltre ad un rappresentante dell'Anci e un rappresentante dell'UPI».

5.23

[Ronzulli](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#), [Zanettin](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, oltre ad un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante

dell'UPI.».

5.24

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti.»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».

5.25

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Alla Commissione paritetica Stato-Regione partecipano altresì un rappresentante nominato dall'Ance regionale, un rappresentante della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni *standard*. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».

5.26

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Alla Commissione paritetica Stato-Regione partecipano altresì un rappresentante nominato dall'Ance regionale, un rappresentante della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni *standard*.».

5.27

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla Commissione partecipano inoltre due rappresentanti indicati dall'ANCI e dall'UPI.»

5.28

[Occhiuto](#), [Lisei](#), [Borghese](#), [Pirovano](#), [Ternullo](#), [Spelgatti](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tutti casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane, la Commissione paritetica sente i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

5.29

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai lavori della Commissione prendono parte anche i rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi.».

5.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «La Commissione viene integrata con rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in tutti casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane».

5.31

[Furlan](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La Commissione è integrata con rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nei casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane».

5.32

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «Le determinazioni assunte dalla commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.33

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le determinazioni assunte dalla Commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.34

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

All'articolo, a riportare le seguenti modifiche :

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni assunte dalla Commissione sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti.»;

b) sopprimere il comma 2.

5.35

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni assunte dalla Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri regolamenti, nonché all'Ufficio parlamentare di bilancio.».

5.36

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Commissione trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.».

5.37

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.»;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni della Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che le esaminano secondo i propri regolamenti.».

5.38

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della Regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della Regione la

metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 2 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla Regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della Regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della Regione.».

5.39

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sopprimere il comma 2.

5.40

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2.

5.41

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, dopo le parole: «territorio regionale» inserire le seguenti: «e tributi propri».

5.42

[Boccia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#), [Nicita](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «nonché» con le seguenti: «nonché in coerenza con l'obiettivo del superamento, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore di un fondo di perequazione da istituire con legge di bilancio per il triennio 2024-2026 con una dotazione iniziale non inferiore a 50 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024 per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione e»

5.43

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2009, n. 196» inserire le seguenti: «, fermo restando il rispetto del principio di uniforme attuazione dei LEP su tutto il territorio nazionale».

5.44

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, in fine, dopo le parole: «31 dicembre 2009, n. 196» inserire le seguenti: «, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e di uguale garanzia dell'attuazione dei diritti su tutto il territorio nazionale».

5.45

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Lo Stato ridetermina annualmente le aliquote di compartecipazione, in modo da garantire il finanziamento integrale del fabbisogno standard nazionale e il riparto di questo tra tutte le Regioni, incluse quelle cui siano state concesse ulteriori condizioni di autonomia ai sensi della presente legge.».

5.46

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'intesa di cui al presente articolo individua per ciascuna materia o ambito di materia tutti gli oneri, quelli ricorrenti e quelli da sostenersi una tantum, connessi al trasferimento di risorse umane e strumentali, e li pone a integrale carico della Regione interessata.».

Art. 6

6.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Castellone](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

6.3

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *premettere il seguente:*

«01. In attuazione degli articoli 5 e 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, lo Stato individua ulteriori funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, nelle materie o negli ambiti di materie oggetto dell'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia»;

b) *sostituire le parole:* «possono essere attribuite» *con le seguenti:* «sono attribuite, in attuazione dell'articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione».

6.4

[Musolino](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Le funzioni amministrative connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai Comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane o Regioni.»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:* «3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni *standard* e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.»

6.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le funzioni amministrative connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai Comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane o Regioni.»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni *standard* e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.».

6.6

[Damante](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai Comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane o Regioni»;

b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.».

6.7

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai Comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane o Regioni.»;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni *standard* e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.».

6.8

[Ronzulli](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#), [Zanettin](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitana e Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza».

6.9

[Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite, previa verifica di congruità delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse mediante il coinvolgimento dei rappresentanti della medesima Regione dell'ANCI, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città Metropolitane della medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione».

6.10

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite, previa verifica di congruità delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse mediante il coinvolgimento dei rappresentanti della medesima Regione dell'ANCI, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città Metropolitane della medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione».

6.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite, previa verifica di congruità delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse mediante il coinvolgimento dei rappresentanti della medesima Regione, dell'ANCI, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città Metropolitane della medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione».

6.11

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione e di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, a Comuni, Province e città metropolitane della medesima Regione».

6.13

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla Regione» e le parole: «dalla medesima Regione».

6.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «alla Regione» e le parole: «dalla medesima Regione».

6.15

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere» con le seguenti: «sono di regola».

6.16

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere attribuite» con le seguenti: «sono attribuite».

6.17

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nel rispetto del principio di leale collaborazione,» con le seguenti: «nel rispetto del principi di leale collaborazione, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza».

6.20

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «finanziarie» aggiungere le seguenti: «fermo restando il rispetto del principio di uniforme distribuzione delle risorse e la garanzia dell'uniforme attuazione dei diritti su tutto il territorio nazionale».

6.18

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attribuzione delle funzioni amministrative a Comuni, Province e Città metropolitane avviene con legge regionale, adottata previa intesa con gli enti locali interessati.».

6.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «restano ferme, in ogni caso, le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.».

6.21

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Nicita](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con l'obiettivo del superamento, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.».*

6.22

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Dall'ulteriore attribuzione di funzioni amministrative non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali.».

6.23

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.».

Art. 7

7.1

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Castellone](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

7.3

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire i periodi primo e secondo con il seguente: «Lo Stato e la regione sottopongono a verifica l'intesa entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa medesima o nel più breve termine fissato dall'intesa stessa, che stabilisce, altresì, le modalità di revisione, cui si deve in ogni caso procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa.».

7.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione» con le seguenti: «il disegno di legge»;*
- b) *al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo;*
- c) *sopprimere il comma 2;*
- d) *al comma 3, sostituire le parole: «Ciascuna intesa» con le seguenti: «La legge»;*
- e) *sopprimere il comma 5;*
- f) *al comma 6, sopprimere le parole: «di approvazione di intesa».*

7.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

7.6

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al secondo periodo, sostituire le parole: «dello Stato o della Regione interessata» con le seguenti: «del Governo, della Regione interessata o delle Camere»;*
- b) *al terzo periodo, sostituire le parole: «lo Stato o la Regione», con le seguenti: «del Governo, della Regione interessata o delle Camere ».*

7.7

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «interessata» inserire le seguenti: «o su deliberazione delle Camere».

7.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «essere» inserire le seguenti: «sospesa o».

7.10

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Lombardo](#), [Sbrollini](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «può prevedere» con le seguenti: «prevede» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La cessazione dell'efficacia dell'intesa può sempre essere deliberata nei casi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.».

7.9

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede».

7.11

[Ronzulli](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#), [Zanettin](#)

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «i casi», inserire le seguenti: «, i tempi».

7.12

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «che» inserire le seguenti: «, laddove sia richiesta soltanto dallo Stato,».

7.13

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Lo Stato assicura la verifica costante

dell'attuazione dell'intesa, anche con riferimento alla rispondenza delle leggi regionali alle intese e ai requisiti di cui alla presente legge e ai risultati nel frattempo conseguiti, compresi gli effetti sulle finanze pubbliche, sulle pubbliche amministrazioni e sulle altre regioni, informandone almeno semestralmente le Camere.».

7.14

[Majorino](#), [Cataldi](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Per il preminente interesse nazionale o in caso di pericolo per l'unità nazionale, lo Stato può sempre, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e deliberazione conforme delle Camere, dichiarare la cessazione dell'intesa o parte di essa.».

7.15

[Majorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Con analoga maggioranza le Camere possono, su deliberazione conforme, votare la cessazione dell'intesa.».

7.16

[Majorino](#), [Cataldi](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Ferre restando le procedure di cui alla legge 5 giugno 2003, n.131, qualora sia verificata, da parte dello Stato, l'inadempienza della regione o una lesione, anche parziale, dei diritti civili e sociali, lo Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e informate le Camere, può diffidare la regione fissando un termine per adempiere. Qualora si verifichi allo scadere del termine il persistente inadempimento, previa comunicazione alle Camere, l'intesa cessa.».

7.17

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela dell'interesse nazionale, può disporre la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta dalle Camere.».

7.18

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'intesa stabilisce, altresì, le modalità di revisione, cui si deve in ogni caso procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP.».

7.19

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le Camere, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.20

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere il comma 2.

7.21

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa, cui si procede ai sensi dell'articolo 2.».

7.22

[Majorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla scadenza del termine l'intesa cessa, salva diversa volontà, motivatamente manifestata dallo Stato o dalla Regione, su cui le Camere deliberano a maggioranza assoluta dei componenti con atto di indirizzo, di prorogarla per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.».

7.23

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere la parola: «uguale»;*
- b) *dopo la parola: «periodo», inserire le seguenti: «non superiore al primo».*

7.24

[Mennuni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi».

7.25

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, dopo la parola: «scadenza» inserire le seguenti: «, di ritenerla cessata con un termine inferiore oppure, salvo deliberazione motivata delle Camere, di farla cessare anticipatamente, anche limitatamente a singole funzioni trasferite, qualora l'interesse nazionale lo richieda».

7.26

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ciascuna intesa può individuare le disposizioni statali vigenti nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, oggetto di intesa con una Regione, approvata con legge, che si intendono abrogare contestualmente all'entrata in vigore dell'intesa.».

7.27

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «Ciascuna intesa individua i casi in cui».

7.28

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'intesa può sempre stabilire che le disposizioni statali vigenti nelle materie o ambiti oggetto di intesa restino efficaci per un periodo transitorio successivo all'entrata in vigore delle disposizioni regionali, indicando espressamente quelle che cessano di avere vigore e che lo riacquistano al cessare dell'intesa.».

7.29

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Valente](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In un apposito allegato all'intesa sono indicate le disposizioni di legge statale che cessano di aver efficacia con l'entrata in vigore delle norme oggetto delle disposizioni di legge regionale.».

7.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle Camere, nomina un Comitato di Monitoraggio composto da cinque membri, cui spetta il compito di predisporre una dettagliata relazione semestrale alle Camere sullo stato di attuazione di ciascuna intesa.

Agli oneri di tale Comitato provvede ciascuna Regione in proporzione al valore finanziario delle funzioni trasferite.».

7.31

[Occhiuto](#), [Pirovano](#), [Borghese](#), [Lisei](#), [Spelgatti](#), [Ternullo](#), [Spinelli](#), [De Priamo](#)

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere la seguente parola: «Monitoraggio».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Monitoraggio)

1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

2. La medesima Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2.».

7.32

[Musolino](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con particolare riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.33

[Valente](#), [Camusso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, e il Ministero dell'economia e delle finanze dispongono ogni 12 mesi verifiche sui profili e settori di attività oggetto dell'intesa e, di concerto con i Ministeri competenti, ne monitorano la specifica attuazione, in particolare con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'attività di monitoraggio è oggetto di valutazione da parte di uno specifico Osservatorio, istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali, presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o suo delegato, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri competenti sulle materie oggetto di intesa, e un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un rappresentante designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI e i rappresentanti delle parti sociali. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

4-bis. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi il mancato soddisfacimento dei Livelli essenziali delle prestazioni, il Governo interviene con i poteri sostitutivi in coerenza con articolo 120 della Costituzione e l'intesa è sospesa.».

7.36

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - e il Ministero dell'Economia dispongono ogni 12 mesi verifiche sui profili e settori di attività oggetto dell'intesa e, di concerto con i Ministeri competenti, ne monitorano la specifica attuazione, in particolare con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'attività di monitoraggio è oggetto di valutazione da parte di uno specifico Osservatorio, istituito presso il Dipartimento per gli Affari Regionali, presieduto dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie o suo delegato, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri competenti sulle materie oggetto di intesa, e un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un rappresentante designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI e i rappresentanti delle parti sociali. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

4-bis. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi il mancato soddisfacimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, il Governo interviene con i poteri sostitutivi in coerenza con art. 120 della Costituzione e l'intesa è sospesa.».

7.38

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, e il Ministero dell'Economia dispongono ogni 12 mesi verifiche sui profili e settori di attività oggetto dell'intesa e, di concerto con i Ministeri competenti, ne monitorano la specifica attuazione, in particolare con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'attività di monitoraggio è oggetto di valutazione da parte di uno specifico Osservatorio, istituito presso il Dipartimento per gli Affari Regionali, presieduto dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie o suo delegato, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri competenti sulle materie oggetto di intesa, e un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un rappresentante designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI e i rappresentanti delle part sociali. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

4-bis. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi il mancato soddisfacimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, il Governo interviene con i poteri sostitutivi in coerenza con art.120 della Costituzione e l'intesa è sospesa.».

7.34

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze o la Regione dispongono, anche congiuntamente, verifiche periodiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento, in particolare, alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni. Lo Stato, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo relativamente alle materie LEP, può prevedere la cessazione dell'intesa.».

7.35

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ogni due anni, a partire dalla data di approvazione dell'intesa, il Governo sottopone alle Camere una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del trasferimento delle funzioni. La relazione è esaminata dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali la quale, auditi il Ministro per gli Affari Regionali, il Presidente della Regione interessata e, ove occorra, una rappresentanza degli enti locali della Regione, formula una proposta di risoluzione sulla quale, previa discussione, le Camere deliberano a maggioranza assoluta. In caso di risoluzione negativa, si apre una interlocuzione tra lo Stato e la Regione interessata al fine di una revisione dell'intesa, da approvarsi secondo il procedimento di cui all'articolo 2.».

7.37

[Damante](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.39

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con particolare riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.40

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 4, sostituire le parole da: «La Presidenza del Consiglio» a «o la Regione possono» con le seguenti: «la Conferenza Stato - Regione, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate».

7.41

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche :

a) *sostituire le parole: «possono, anche congiuntamente, disporre» con la seguente: «dispongono»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere con cadenza quadrimestrale, una relazione sullo stato di attuazione dell'intesa, recante una nota esplicativa relativa allo stato di raggiungimento dei LEP, della determinazione di fabbisogno finanziario aggiuntivo a loro garanzia, nonché ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi e il relativo impatto.».*

7.42

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «possono, anche congiuntamente, disporre» con le seguenti: «dispongono, ogni due anni a partire dalla data di approvazione dell'intesa.».

7.43

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere la parola: «possono»;*

b) *sostituire la parola: «disporre» con la seguente: «dispongono».*

7.44

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascun Ministero, la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato dispongono autonomamente le verifiche periodiche di propria competenza. Gli esiti delle verifiche sono comunicati alle Camere che su di esse possono esprimersi con atti di indirizzo. L'intesa in corso di validità è comunque sottoposta a verifica in caso di aggiornamento dei LEP e di loro modifica.».

7.45

[Aloisio](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'intesa cessa, in ogni caso, qualora a seguito di monitoraggio, effettuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cadenza almeno triennale, non risulti garantito l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.».

7.46

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può disporre, in qualsiasi momento, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti, la sospensione o la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese. La deliberazione è successivamente trasmessa allo Stato e alla Regione interessata al fine di procedere ad eventuale rinegoziazione o alla cessazione definitiva.».

7.47

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.48

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.49

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ciascuna Camera, su richiesta di un decimo dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere possono approvare la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.».

7.50

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, primo periodo, dopo le parole:* «comma 1», *inserire le seguenti:* «, avvalendosi della Corte dei Conti e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica»;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le verifiche di cui al presente articolo sono svolte su tutto il territorio nazionale al fine di valutare le ricadute della differenziazione in termine di fruizione dei diritti civili e sociali, efficienza della gestione amministrativa e regolamentare e gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, secondo obiettivi programmatici condivisi e metodologie uniformi di coordinamento ed intervento in caso di necessità.».

7.52

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «bilancio», inserire le seguenti: «, nonché delle relative coperture finanziarie».

7.51

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari. La Conferenza unificata, entro trenta giorni, esprime parere sull'informativa. In caso di parere negativo, la Commissione paritetica trasmette al Governo e alla Regione interessata una proposta di modifica dell'intesa, da adottarsi secondo il procedimento di cui all'articolo 2.».

7.53

[De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Zedda](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «La Commissione paritetica fornisce», inserire le seguenti: «alle Camere e»;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Su richiesta di un terzo dei componenti di una delle due Camere e a seguito della valutazione annuale della Commissione paritetica di cui al comma 5, il Parlamento avvia azioni di monitoraggio sull'andamento di una o più intese, all'esito delle quali può adottare un nuovo atto di indirizzo, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti, al fine di stimolare il potere del Governo a richiedere la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, dell'intesa.».

7.54

[Valente](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «La Commissione paritetica fornisce», inserire le seguenti: «al Parlamento e».

7.55

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 5, secondo capoverso, dopo le parole: «La Commissione paritetica fornisce», inserire le seguenti: «al Parlamento e».

7.56

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «La Commissione paritetica fornisce» inserire le seguenti: «al Parlamento e».

7.57

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «unificata» inserire le seguenti: «e alle Camere».

7.58

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «unificata» inserire le seguenti: «e alla Commissione

bicamerale per le questioni regionali».

7.59

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «unificata» inserire le seguenti: «e all'Ufficio parlamentare di bilancio».

7.60

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'informativa di cui al periodo precedente è trasmessa altresì alla Commissione bicamerale per le questioni regionali che, entro sessanta giorni, esprime il proprio parere. In caso di parere negativo, la Commissione paritetica formula al Governo e alla Regione interessata specifica proposta di revisione dell'intesa, da approvarsi secondo il procedimento previsto dall'articolo 2.».

7.61

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni della commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che le esaminano e approvano secondo i propri regolamenti.»;*

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Nell'applicazione dei precedenti commi va in ogni caso assicurata l'osservanza dei divieti di trasferimento posti dall'art. 1, commi 4 e 5, della presente legge.».

7.62

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le determinazioni della Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che le esaminano secondo i propri regolamenti.».

7.63

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informativa sugli esiti della valutazione annuale è trasmessa alle Camere, alle singole regioni e alla Corte dei conti e alla conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».

7.64

[Gelmini](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione sulla congruenza tra le coperture individuate e le conseguenze finanziarie prodotte dal trasferimento delle funzioni. L'Ufficio parlamentare di bilancio, entro la medesima data, presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sostenibilità del predetto trasferimento in riferimento al rispetto del principio di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81, primo comma, della Costituzione. Il Governo, nella relazione tecnica a corredo del disegno di legge di bilancio, tiene specifico e motivato conto delle relazioni di cui al periodo precedente.».

7.65

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere il comma 6.

7.66

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nell'applicazione dei precedenti commi va in ogni caso assicurata l'osservanza dei divieti di

trasferimento posti dall'art. 1, commi 4 e 5, della presente legge.».

7.67

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché le ulteriori disposizioni».

7.68

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Spettano allo Stato gli opportuni poteri di coordinamento, controllo e intervento attivabili in qualsiasi momento per il governo nazionale delle politiche sociali ed economiche, il rispetto pieno e concreto dei diritti civili e il conseguimento effettivo degli obiettivi di eguaglianza, in maniera omogenea ed uniforme su tutto il territorio della Repubblica.».

7.69

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È istituita la commissione parlamentare per la vigilanza sulle modalità di attuazione dell'autonomia differenziata, con il compito di monitorare e verificare il rispetto dei principi di indivisibilità, unità giuridica, sociale ed economica della Repubblica, la coesione e la solidarietà sociale e la tutela dell'interesse nazionale, con particolare riferimento ai diritti civili, sociali ed economici, nonché, con riferimento all'articolo 116 della Costituzione, alla tutela del patrimonio culturale e dell'ambiente anche nell'interesse delle future generazioni e all'uniforme godimento sul territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni. La commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, assicura il costante monitoraggio degli effetti dell'autonomia differenziata, può svolgere verifiche ed ispezioni nelle regioni, si avvale dell'Ufficio parlamentare di bilancio ed è titolata a proporre al Governo di impugnare le leggi regionali o il sollevamento di un conflitto davanti alla Corte Costituzionale laddove ravvisi che le leggi regionali violino l'intesa, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, anche in termini di effetto rispetto ad altre regioni, o comunque i principi costituzionali e l'interesse nazionale. Può altresì proporre al Governo la sospensione o cessazione, anche parziale, delle intese o una riduzione della loro durata laddove gli esiti dei controlli lo richiedano. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.».

Art. 8

8.1

[Valente](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[Castellone](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

8.3

[Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

2. Le intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non possono pregiudicare, in ogni caso, l'entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre

Regioni.».

8.4

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Fondo perequativo)

1. L'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».

8.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo i finanziamenti necessari per garantire l'attuazione uniforme dei Lep sul territorio nazionale, stabiliti volta per volta dalle leggi di bilancio.»;

b) *al comma 2 sostituire la parola: «standard» con le seguenti parole:* «uniformi con finanziamenti previsti dalla legge di bilancio»;

8.6

[Parrini](#), [Camusso](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa è subordinata alla attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione.».

8.7

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa è subordinata alla attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'art. 119, terzo comma, della Costituzione.».

8.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa è subordinata alla attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'art. 119, terzo comma, della Costituzione.».

8.9

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la parola: «pubblica» inserire le seguenti: «né differenziazioni sul territorio nazionale nel godimento dei diritti civili e sociali e nei livelli essenziali delle prestazioni. A tal fine è assicurato dal Governo il costante monitoraggio degli oneri e dei livelli di finanziamento, efficienza, efficacia e parità di accesso ai servizi pubblici sia nelle regioni con funzioni differenziate che in quelle nelle quali non ha avuto luogo la differenziazione, di cui è data periodica comunicazione alle camere ai

fini dell'espressione degli atti di indirizzo sugli esiti della verifica, a cadenza almeno annuale».

8.10

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nella determinazione dei fabbisogni standard non è consentito, in ogni caso, il riferimento al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in proporzione ai valori nazionali, in relazione a imposte determinate a livello nazionale.»

8.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nella determinazione dei fabbisogni standard non è consentito, in ogni caso, il riferimento al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in rapporto ai valori nazionali, in relazione a imposte determinate a livello nazionale.»

8.12

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Zedda](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle regioni che non sono parte delle intese approvate con legge di attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, sono garantite le medesime risorse ad invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'art. 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese in, ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3.»

8.13

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Sono garantiti l'invarianza finanziaria, in relazione alle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per la spesa dello Stato nelle singole Regioni che non siano parte dell'intesa, nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità delle risorse da destinare ai diversi territori.

4. Le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni richiedenti di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate per il primo anno di applicazione e recepiti nell'intesa in coerenza con i seguenti principi:

a) per le funzioni LEP sulla base dei fabbisogni *standard*, di cui all'articolo 3, comma 1, stimati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS) riferiti ai corrispondenti territori regionali;

b) per le funzioni non riguardanti i diritti sociali e civili, sulla base della media dell'ultimo quinquennio della spesa a carattere permanente dello Stato stimata dalla CTFS e riferita al territorio regionale.

5. Per gli anni successivi alla prima applicazione la CTFS procede annualmente a rideterminare:

a) per le funzioni LEP, i fabbisogni *standard* sulla base dell'eventuale revisione dei corrispondenti *standard* nazionali e delle eventuali modifiche dei contesti economico e sociali rilevanti per l'applicazione dei LEP;

b) per le funzioni diverse dalle materie inerenti i LEP, CTFS stima i fabbisogni corrispondenti applicando al fabbisogno stimato per il primo anno una variazione pari a quella prevista per le medesime funzioni nei territori in cui i servizi continuano a essere erogati dallo Stato.

6. L'aliquota della compartecipazione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata dalla CTFS e recepita dall'intesa in modo da garantire, in sede di prima applicazione, un gettito pari al fabbisogno della Regione richiedente, così come stabilito dal comma 4, lettere a) e b). Per gli anni successivi, l'aliquota della compartecipazione è rideterminata dalla CTFS in coerenza con il fabbisogno così come stabilito dal comma 5, lettere a) e b).».

8.14

[Meloni](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «Sono garantiti l'invarianza finanziaria, in relazione alle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per le singole Regioni che non siano parte dell'intesa, nonché» con le seguenti: «È garantito».

8.15

[Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3.».

8.16

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «da destinare» con le seguenti: «destinate e da destinare agli enti locali e».

8.17

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «da destinare» con le seguenti: «destinate e da destinare agli enti locali e».

8.18

[Borghese](#), [Occhiuto](#), [Lisei](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. Le intese tengono conto di eventuali modifiche alle vigenti regole di bilancio conseguenti al processo di riforma del quadro della *governance* economica avviato dalle Istituzioni dell'Unione europea, anche in relazione a esigenze di uniformità e alle competenze e funzioni attribuite alla Regione, rispetto ai vincoli che ne derivano in ordine al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica.».

8.0.1

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo perequativo)

1. L'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo con una dotazione di 100 miliardi di euro per le regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre

2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».

8.0.2

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo perequativo)

1. Al fine di garantire che le risorse assegnate alle regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, assicurino l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, per le regioni con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".».

Art. 9

9.1

[Musolino](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[Parrini](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#)

Sopprimere l'articolo.

9.3

[Castellone](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

9.4

[Damante](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

1. Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei ministeri interessati, dell'Anci, dell'Upi e della Conferenza delle Regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su

questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Al funzionamento della Tavolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Tavolo, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».

9.5

[Musolino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

1. Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, costituisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei ministeri interessati, dell'Ance, dell'Upi e della Conferenza delle Regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.».

9.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

1. Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, costituisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei ministeri interessati, dell'Ance, dell'Upi e della Conferenza delle Regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.».

9.8

[Aloisio](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente disegno di legge devono essere coerenti con la clausola del 34% della spesa ordinaria in conto capitale delle

amministrazioni centrali di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.».

9.7

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per assicurare la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuovendo l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.

1-*bis*. Nell'esercizio della delega di cui al comma precedente, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali e al perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al contempo, gli specifici vincoli di destinazione, ove previsti, nonché la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta comunque ferma la disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

b) l'unificazione delle risorse di parte corrente e la semplificazione delle relative procedure amministrative;

c) effettuazione di interventi speciali di conto capitale da individuare mediante gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), d) ed f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) adeguamento della disciplina del fondo perequativo, anche alla luce della sentenza n. 71 del 2023 della Corte costituzionale.

1-*ter*. Lo schema di decreto legislativo, di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il Governo non intende conformarsi alle osservazioni e condizioni contenute nei pareri, ne offre adeguata motivazione. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui ai commi precedenti, nel rispetto medesimi principi e criteri direttivi e secondo stessa la procedura prevista dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.».

9.9

[Russo](#), [Zedda](#), [Lisei](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «Ai fini della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento», *con le seguenti:* «Al fine di garantire l'unità e la coesione nazionale, lo sviluppo

economico, la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali e il perseguimento»;

b) *alla lettera a), dopo le parole: «squilibri economici e sociali» inserire le seguenti: «, di perequazione infrastrutturale al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole»;*

c) *alla lettera c), dopo le parole: «conto capitale», inserire le seguenti: «, di perequazione infrastrutturale al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole»;*

d) *dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente: «c-bis) l'individuazione e la quantificazione di tutte le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità garantendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi.».*

9.10

[Sabrina Licheri](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai fini della promozione» fino a: «anche attraverso:» con le seguenti: «Ai fini del rispetto del principio di uguaglianza formale e sostanziale, della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui agli articoli 3 e 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili, anche attraverso:».

9.11

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai fini della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione,» con le seguenti: «Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e gli svantaggi derivanti dall'insularità e per promuovere le ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione,».

9.12

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della solidarietà sociale» inserire le seguenti: »dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire un equilibrio tra crescita economica, equità sociale e protezione dell'ambiente.».

9.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole: «anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese»;*
- b) *dopo le parole: «Costituzione, promuove» inserire le seguenti: «con legge dello Stato»;*
- c) *dopo le parole: «l'esercizio effettivo» inserire le seguenti: «e uniforme».*

9.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione,

promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e delle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione».

9.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese».

9.16

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione» con le seguenti: «previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 119, della Costituzione».

9.17

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto,» con le seguenti: «previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,».

9.18

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole. «della Costituzione», inserire le seguenti: «, nonché al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42,» e, dopo le parole: «risorse allo scopo destinabili», inserire le seguenti: «, nonché l'attuazione della perequazione infrastrutturale, anche con riferimento alle Regioni a statuto speciale».

9.19

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «della Costituzione» inserire le seguenti: «, nonché al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42,» e, dopo le parole: «risorse allo scopo destinabili», inserire le seguenti: «, nonché l'attuazione della perequazione infrastrutturale, anche con riferimento alle regioni insulari e alla specificità insulare».

9.20

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p)» con le parole: «nell'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p)» e, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Sono in ogni caso assicurati, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m).».

9.21

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «previa ricognizione delle risorse», aggiungere le parole: «aggiuntive».

9.22

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) l'applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante;».

9.23

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «della Costituzione», inserire le seguenti: «e alla partecipazione delle Regioni alla pianificazione dello sviluppo nazionale.».

9.24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «un utilizzo più razionale,» inserire la seguente: «equo,».

9.25

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) l'individuazione di forme perequative fra Stato e Regioni basate su criteri di solidarietà orizzontale, al fine di garantire un livello egualitario di servizi pubblici e investimenti infrastrutturali adeguati su tutto il territorio nazionale, adeguate strutture sanitarie in base a dati oggettivi relativi alla popolazione, territorio ed esigenze regionali, nonché in investimenti specifici in istruzione e formazione nelle Regioni meno sviluppate.».

9.26

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) l'individuazione e la razionalizzazione delle varie forme di incentivi fiscali per le imprese che investono nelle Regioni meno sviluppate a sostegno dell'occupazione e la crescita economica con particolare riferimento alle aree di crisi industriale complessa, delle forme di sostegno alle piccole e medie imprese, alla formazione imprenditoriale e assistenza tecnica, alla promozione dell'innovazione, nonché il sostegno alla creazione di centri di ricerca in collaborazione con università, imprese e istituzioni pubbliche, attraverso anche la creazione di poli formativi connessi con il tessuto industriale del territorio.».

9.27

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) l'individuazione di adeguate forme di fiscalità atte a garantire, nel settore turistico, un'equa distribuzione delle risorse tra le Regioni e promuovere la coesione territoriale, attraverso l'introduzione del principio di territorialità delle imposte per le aziende che operano in più territori, al fine di scorporre la destinazione delle imposte tra la sede legale dell'azienda e la sede operativa della stessa, attraverso meccanismi di proporzionalità sulla base della ricchezza prodotta a livello territoriale.».

9.28

[Aloisio](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) la perequazione al 100% del fondo di solidarietà comunale.».

9.31

[Lisei](#), [Pirovano](#), [Occhiuto](#), [Borghese](#), [Spinelli](#), [Spelgatti](#), [Ternullo](#), [De Priamo](#)

Al comma 2, dopo la parola: «informa», inserire le seguenti: «le Camere e».

9.29

[Fregolent](#), [Gelmi](#)

Al comma 2, dopo le parole: «la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «e i competenti organi parlamentari».

9.30

[Valente](#), [Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Al comma 2, dopo le parole: «la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», inserire le seguenti: «e i competenti organi parlamentari».

9.32

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo informa altresì i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni secondo le norme dei propri regolamenti.».

9.34

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Governo informa altresì i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni secondo le norme dei propri regolamenti.».

9.33

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informativa è altresì trasmessa alle Camere, che si esprimono con atti di indirizzo sulla base dei rispettivi regolamenti e, laddove lo deliberino, previo espletamento di attività conoscitiva da parte delle Commissioni interessate per materia e per i profili finanziari.».

Art. 10

10.1

[Castellone](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

10.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

10.4

[Fregolent](#)

Sopprimere il comma 1.

10.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sopprimere il comma 1.

10.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 1.

10.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 1.

10.8

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli Accordi preliminari sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge e gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo cessano di produrre efficacia.»

10.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli Accordi preliminari sottoscritti prima della presente legge e gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo cessano di efficacia.»

10.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, vengono riesaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.»

10.11

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, previa trasmissione alle Camere, di tutti gli atti relativi, ai fini dell'espressione del relativo parere. Qualora Stato e Regione convengano o le Camere lo deliberino con atto di indirizzo a maggioranza dei componenti, l'iter è nuovamente avviato e il negoziato già svolto revisionato.»

10.12

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli e i termini ivi sanciti per le amministrazioni statali. L'atto d'iniziativa di ciascuna Regione può riguardare una o più materie o ambiti di materie.»

10.13

[Nicita](#), [Meloni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di valutare gli effetti cumulati e l'impatto sulla finanza pubblica della presente legge, in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita limitatamente a una o più funzioni specifiche nell'ambito di una materia o ambito di materie.»

10.14

[Nicita](#), [Meloni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di valutare l'impatto sulla finanza pubblica e, in particolare, gli effetti cumulati di più intese preliminari approvate contestualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri può definire un numero massimo di schemi di intese preliminari da approvare nell'anno di riferimento.»

10.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2.

10.16

[Patton](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Conseguentemente fino alla revisione dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali alle predette Regioni e Province autonome si provvede con norme di attuazione dei rispettivi statuti ovvero con le altre modalità e procedure legislative previste dagli statuti medesimi. Contestualmente al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali, le predette norme definiscono, ove necessario, anche l'adeguamento delle entrate della Regione o della Provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi, fermo restando il loro concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica complessiva, di perequazione e di solidarietà nonché all'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

2-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome sono escluse, anche con riferimento agli eventuali sistemi territoriali integrati, dall'applicazione dei costi e dei fabbisogni standard correlati ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, determinati ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.».

10.17

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino alla revisione dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome si provvede con norme di attuazione dei rispettivi statuti ovvero con le altre modalità e procedure previste dagli statuti medesimi. A fronte del conferimento di nuove e ulteriori funzioni, le predette norme definiscono anche il correlato adeguamento delle entrate della regione o della provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi, fermo restando il loro concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica complessiva, di perequazione e di solidarietà nonché all'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.».

10.18

[Durnwalder](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le regioni a statuto speciale e le province autonome, possono provvedere con norme di attuazione dei rispettivi statuti ovvero con le altre modalità e procedure previste dagli statuti medesimi. A fronte del conferimento di nuove e ulteriori funzioni, le predette norme definiscono anche il correlato adeguamento delle entrate della regione o della provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42.».

10.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «è fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione».

10.20

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il monitoraggio o le verifiche esperite

segnalino che i servizi civili e sociali scendano sotto ai livelli essenziali o si verifichino sperequazioni nell'erogazione degli stessi sul territorio nazionale lo Stato può intervenire ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. La legge dello Stato può sempre intervenire, anche in materie non riservate alla legislazione esclusiva statale, quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale, ferma rimanendo la preminente tutela dei principi fondamentali.».

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 92 (ant.) del 26/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2023

92ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

indi del Vice Presidente

TOSATO

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE ([n. 53](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

La relatrice **SPELGATTI** (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto legislativo - sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere entro il prossimo 27 agosto - che recepisce nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, abrogando altresì la precedente direttiva 2009/50/CE.

La suddetta direttiva 2021/1883 deve essere recepita dagli Stati membri entro il 18 novembre 2023. Lo schema di decreto in esame è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui all'articolo 1 e all'allegato A della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021). Il termine per l'esercizio della delega scade il 18 ottobre 2023.

Le disposizioni dettate dalla direttiva oggetto di recepimento intendono promuovere un regime più attraente ed efficace nei Paesi dell'Unione europea per i lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi terzi, modificando l'ambito di applicazione soggettiva e prevedendo procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi e diritti più ampi che comprendano una mobilità più agevole all'interno dell'Unione.

Nello specifico, la direttiva si propone di: ampliare i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio del permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri altamente qualificati (Carta blu UE), stabilendo le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel territorio degli Stati membri; ampliare i diritti dei cittadini di Paesi terzi che intendono esercitare un lavoro altamente qualificato e dei loro familiari; estendere le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di Paesi terzi e dei loro familiari in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha concesso una Carta

blu UE.

Nel dettaglio del provvedimento, l'articolo 1 apporta diverse modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), al fine di ridefinire la normativa sull'ingresso e il soggiorno dei lavoratori altamente qualificati; resta fermo che tale normativa si applica al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri e con riferimento ai soggetti summenzionati che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona, fisica o giuridica.

Il comma 1 modifica in più punti l'articolo 27-*quater*, rubricato "Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE".

La lettera *a)* del comma 1 modifica i requisiti di istruzione o di formazione ai fini dell'applicabilità della disciplina speciale in oggetto. In base alle nuove previsioni, possono fare ingresso in Italia i lavoratori stranieri altamente qualificati alternativamente in possesso: del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno biennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno biennale o corrispondente almeno al livello 5 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"; dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206 del 2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali), limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate; di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante; di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 modificano e abrogano talune disposizioni del comma 3 dell'articolo 27-*quater*, che individua le categorie di stranieri cui non si applicano le disposizioni in oggetto.

L'effetto conseguito consiste nell'ampliamento della platea dei soggetti abilitati a richiedere il rilascio della Carta blu UE. Infatti, con la novella in oggetto, sono ora inclusi anche i beneficiari di protezione internazionale, coloro che soggiornano in qualità di lavoratori stagionali e coloro che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari.

Le lettere *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 innovano il comma 5 dell'articolo 27-*quater*, concernente gli allegati alla domanda di nulla osta al lavoro che il datore di lavoro presenta allo sportello unico dell'immigrazione, aggiornandolo alle disposizioni della direttiva. In particolare, è ora previsto che il datore di lavoro debba indicare: la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica superiore, come indicata nel novellato comma 1 dell'articolo 27-*quater*; il titolo di istruzione, la qualifica professionale superiore o i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206 del 2007, come indicati al comma 1, posseduti dallo straniero; con riferimento al parametro di natura economica, l'importo della retribuzione annuale, come ricavata dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale importo deve essere in ogni caso non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT.

La lettera *h)* aggiunge all'articolo 27-*quater* i nuovi commi 5-*bis* e 5-*ter*. Il comma 5-*bis* prevede che, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di Paese terzo titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, non sia necessario

dimostrare i requisiti di natura oggettiva di cui al comma 1 (ad esclusione del titolo per l'esercizio di professione regolamentate), in quanto già verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso. Il comma 5-ter stabilisce che, in deroga alla normativa vigente, il datore di lavoro non sia tenuto a verificare presso il centro dell'impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.

La lettera i) reca un intervento abrogativo di coordinamento.

La lettera l) modifica il comma 8 dell'articolo 27-*quater*, che disciplina l'ipotesi di una comunicazione che sostituisce il nulla osta, qualora il datore di lavoro sia stato riconosciuto tramite sottoscrizione del protocollo d'intesa con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, è ora previsto che, in tale circostanza, al lavoratore straniero altamente qualificato sia rilasciato dal questore il permesso di soggiorno entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.

La lettera m) aggiunge i commi 11-*bis* e 11-*ter*, sulla scorta dei quali è aggiornato il campo delle "annotazioni" della Carta blu UE, al fine di includere sia i beneficiari di protezione internazionale sia coloro che sono in possesso di determinate competenze professionali.

La lettera n) aggiunge un'ulteriore ipotesi di mancato rilascio del permesso, revoca o rifiuto del rinnovo, se risulta che lo straniero non sia più in possesso, alternativamente, dei requisiti di professionalità richiesti ovvero di un contratto di lavoro valido per un lavoro altamente qualificato.

In tali casi, alla lettera o), si specifica che qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o di rifiutarne il rinnovo deve tener conto delle specifiche circostanze del caso, rispettando il principio di proporzionalità.

La lettera p) riduce da due anni a dodici mesi il termine concernente l'arco temporale entro il quale il lavoratore altamente qualificato è vincolato a esercitare attività lavorative conformi alle condizioni per le quali è stato rilasciato il titolo di soggiorno, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 13-*ter*.

La lettera q) introduce i commi 13-*bis* e 13-*ter*, secondo i quali il titolare di Carta blu UE, durante il periodo di disoccupazione, è autorizzato a cercare e assumere un impiego in conformità alle condizioni che sottostanno al rilascio della Carta blu UE e può esercitare, in parallelo all'attività subordinata altamente qualificata, un'attività di lavoro autonomo.

La lettera r) reca un intervento di coordinamento in relazione alla novella di cui alla precedente lettera p).

La lettera s) inserisce la previsione sulla possibilità di conversione della Carta blu UE in un altro permesso di soggiorno e prevede che il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con il titolare della suddetta Carta possa essere anche contestuale al rilascio della Carta medesima.

La lettera t) opera una revisione della disciplina relativa all'ingresso e al soggiorno in Italia di uno straniero titolare di una Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro dell'Unione europea. Riguardo alle modifiche introdotte, si segnala, in via di sintesi, che: viene inserita la possibilità, a prescindere dalla durata del soggiorno legale pregresso nell'altro Stato membro, di ingresso e soggiorno in Italia, per lo svolgimento di un'attività professionale, per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni; viene ridotta da diciotto a dodici mesi la durata minima del suddetto soggiorno legale pregresso, posta come condizione al fine di un soggiorno e di un'attività lavorativa professionale in Italia di durata superiore a novanta giorni; il suddetto requisito di durata minima viene ulteriormente modulato per l'ipotesi in cui lo straniero si sia regolarmente già spostato in un altro Stato membro per le medesime finalità in oggetto (in tale ipotesi, la durata minima è posta con riferimento al soggiorno in quest'ultimo Stato e viene stabilita in sei mesi).

La lettera u) introduce alcune norme in materia di informazione istituzionale relativa alla disciplina della Carta blu UE, di comunicazioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Commissione europea, di consultazioni pubbliche e di relazioni sull'attuazione dell'istituto in oggetto, nonché di scambio di informazioni e documentazione con gli altri Stati membri.

Il comma 2 dell'articolo 1 del presente schema di decreto, come osserva la relazione illustrativa, reca

un aggiornamento tecnico - in relazione a norme sopravvenute - nella formulazione della disciplina generale in materia di permessi di soggiorno per motivi di lavoro dipendente.

Infine, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 (n. 54)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2023, n. 50. Esame e rinvio)

Il relatore [LISEI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.

Ricorda che il decreto-legge n. 20 del 2023, all'articolo 1, comma 1, ha stabilito che, per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato siano definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 (testo unico sull'immigrazione), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'*iter* del provvedimento prevede che esso sia adottato di concerto con i Ministri competenti per materia, sentite le associazioni e le organizzazioni del settore, nonché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il decreto è poi trasmesso alla Conferenza unificata e alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione dei rispettivi pareri (da esprimere entro il prossimo 18 agosto).

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame contiene una programmazione triennale abbinata all'indicazione dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Il provvedimento si compone di nove articoli, raggruppati in tre Capi.

Il Capo I, che individua i criteri per la determinazione dei flussi di ingresso, comprende gli articoli da 1 a 4.

L'articolo 1 reca le definizioni.

L'articolo 2 individua i seguenti criteri comuni per la determinazione dei flussi di ingresso per il triennio: progressiva riduzione del divario tra l'entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro; estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso; potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri allo scopo di agevolarne l'integrazione; incentivazione di modalità di collaborazione con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori verso l'Italia volti a facilitare la migrazione regolare e a contrastare quella irregolare; incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale; sostegno agli ingressi di apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

L'articolo 3 indica i criteri specifici per i flussi di ingresso nell'ambito delle quote. In particolare, sono previste: quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dai traffici migratori irregolari; priorità nell'assegnazione dei lavoratori agricoli ai datori di lavoro che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera richiesta; riattivazione di una quota specifica per gli addetti ai settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.

L'articolo 4 elenca i criteri specifici per i flussi di ingresso, consentiti dalla legge, al di fuori delle quote. In particolare, si prevedono: incrementi degli ingressi per il triennio 2023-2025; ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio; potenziamento delle attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi di lavoratori stranieri che abbiano completato tali attività; valorizzazione dei percorsi di studio e di

formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione. Il Capo II, composto dagli articoli da 5 a 7, riguarda la determinazione delle quote di ingresso. L'articolo 5 stabilisce, per il triennio 2023-2025, il numero complessivo di ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, nonché di lavoro autonomo, ripartito per singola annualità.

L'articolo 6, all'interno delle quote complessive di cui all'articolo 5, determina il numero di ingressi nell'ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo, nonché il numero di ingressi, con relative fattispecie, che può essere convertito in permessi di soggiorno per lavoro subordinato. Anche in questo caso le quote sono riferite alle singole annualità.

L'articolo 7 specifica, nell'ambito del numero di ingressi complessivi, ripartito per singola annualità, il numero di ingressi per lavoro subordinato stagionale. Nello specifico si tratta di: lavoratori subordinati stagionali cittadini di Paesi con i quali, nel corso del triennio, entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria; lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne di informazione sui rischi di incolumità derivanti dai traffici migratori irregolari; apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

Sono inoltre previste riserve di quote per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'articolo 6, comma 3, lettera *a*), in possesso dei seguenti requisiti: che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, siano presentate sia dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane), sia dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale nei settori dell'agricoltura e del turismo.

Il Capo III, recante disposizioni sulle procedure di ingresso, ricomprende gli articoli 8 e 9.

L'articolo 8 stabilisce i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nel territorio nazionale per ogni singola annualità.

L'articolo 9, infine, detta le disposizioni attuative del presente decreto.

In particolare, si dispone che, trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dei termini di cui all'articolo 8, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, possa effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all'articolo 5.

Ulteriori disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto sono definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta dei Ministeri competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di

elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) PARRINI. - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) Mariastella GELMINI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

- e **petizione n. 488 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 luglio scorso.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) ritiene doveroso da parte del Parlamento un giudizio sullo stato di applicazione della cosiddetta legge Delrio e sugli effetti dell'introduzione della elezione di secondo livello per gli organi delle Province e delle Città metropolitane. A suo avviso, l'elezione indiretta potrebbe risultare funzionale in una democrazia compiuta e matura, mentre determina effetti distorsivi se inserita in un contesto di crisi del sistema politico, dei partiti e dei corpi intermedi, qual è quello che attraversa il Paese. Nel Sud Italia, in particolare, dove alcuni partiti sono diventati dei meri comitati elettorali, che si attivano solo in funzione delle consultazioni elettorali, i meccanismi di elezione indiretta finiscono per favorire la proliferazione di una sorta di "mercato del voto".

Nell'esprimere un giudizio del tutto negativo sugli effetti della legge n. 56 del 2014, quindi, concorda sulla opportunità di un ripristino dell'elezione diretta, che - nonostante i suoi limiti a causa di fenomeni corruttivi e astensionismo - quanto meno restituisce ai cittadini la possibilità di esercitare la propria sovranità.

Vi sono tuttavia alcuni aspetti da approfondire. Innanzitutto, la riattribuzione di funzioni significative alle Province fa emergere la illogica esiguità della composizione dei consigli provinciali e metropolitani, che risultano meno numerosi dei consigli comunali delle città capoluogo, pur rappresentando territori più vasti. Per questo motivo, ricorda di aver presentato un emendamento volto ad aumentare il numero dei consiglieri, pur nella consapevolezza che tale proposta potrà risultare impopolare in una fase contraddistinta da un atteggiamento dell'opinione pubblica contrario alla politica. Ritiene tuttavia che sia un grave errore ottenere risparmi di bilancio penalizzando la rappresentanza democratica, così come ritiene che il taglio del numero dei parlamentari abbia causato un difetto di rappresentatività dei territori più periferici e abbia anche messo in difficoltà i partiti di minori dimensioni.

In secondo luogo, esprime considerazioni critiche sulla soluzione proposta nel testo unificato riguardo alla disciplina elettorale. A suo avviso, sarebbe preferibile ripristinare il meccanismo previgente, basato su collegi uninominali e successiva ripartizione in base al consenso proporzionale delle liste collegate.

La senatrice **GELMINI** (*Az-IV-RE*) ricorda che il superamento delle Province, previsto dalla legge n. 56 del 2014, non si è potuto realizzare compiutamente, essendo venuta meno l'abolizione dell'ente provincia introdotta dalla riforma costituzionale del 2016, che non è entrata in vigore non avendo superato il vaglio del *referendum* costituzionale.

A suo avviso, si sarebbe potuto aggiornare la disciplina vigente ammodernandola secondo la successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale, come proposto dal disegno di legge n. 490, di cui è prima firmataria. Prende atto che invece la maggioranza ha preferito tornare al sistema di elezione diretta, intercettando probabilmente una richiesta trasversale diffusa sui territori.

Ritiene tuttavia che emergano alcune criticità. In particolare, al di là degli oneri per gli emolumenti del personale politico eletto direttamente, bisognerebbe individuare subito le funzioni e competenze da

attribuire alle Province, con la relativa dotazione di risorse economiche e di personale necessaria per il loro svolgimento, invece di rinviarne la definizione con una delega al Governo.

A suo avviso, nel corso dell'esame in sede referente, il Governo dovrebbe chiarire quale sarà il nuovo assetto delle Province, anche per evitare polemiche sui costi della politica. Per questo motivo, sospende per il momento il giudizio sul testo unificato in discussione.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) precisa che il Partito democratico non è aprioristicamente contrario all'elezione diretta del presidente e del Consiglio provinciale. Tuttavia, come rilevato dalla senatrice Gelmini, non si dovrebbe procedere al ripristino dell'elezione diretta senza avere prima risolto la questione delle funzioni e delle dotazioni di risorse economiche e di personale da attribuire per il loro svolgimento.

Sottolinea che già la riforma del 2014 ha trasferito alcune funzioni alle Regioni, lasciandone altre residuali in capo alle Province, senza prevedere un adeguato supporto in termini di stanziamenti e personale. Conseguentemente, aspetti importanti come la navigabilità e il controllo degli argini dei fiumi, la viabilità e la manutenzione delle strade, sono stati trascurati a causa della confusione nel riparto delle competenze e della insufficiente dotazione di risorse.

In secondo luogo, con riferimento al sistema elettorale, formula considerazioni critiche sulla possibilità di evitare il ballottaggio qualora il candidato alla carica di presidente della Provincia e di sindaco metropolitano ottenga il 40 per cento dei voti validi. Si tratterebbe, infatti, di un premio di maggioranza eccessivo. Su tale aspetto, preannuncia che la sua parte politica intende insistere per mantenere la percentuale del 50 per cento, che peraltro garantisce una maggiore legittimazione agli eletti.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (Fdi) dà atto alla relatrice di aver svolto un complesso lavoro di sintesi tra le molteplici proposte presentate, cercando di dare giustamente riscontro alle diverse istanze, considerato che si sta avviando un percorso di risanamento dopo l'esperienza negativa della elezione indiretta del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, introdotta dalla legge n. 56 del 2014. Tale meccanismo, infatti, aggrava la disaffezione per la politica, aumentando la distanza dei cittadini dai luoghi della decisione dei processi democratici.

Dal momento che la riorganizzazione degli enti territoriali con la definitiva soppressione delle Province è stata respinta in occasione del *referendum* sulla riforma costituzionale del 2016, si è optato per la soluzione - individuata dal testo unificato in esame - di tornare al sistema di elezione diretta, attribuendo alla Provincia un complesso di importanti funzioni, tra cui quella di connettere e rappresentare sia i territori di minori dimensioni, sia le aree metropolitane, spesso soffocate dal centralismo del Comune capoluogo.

Ritiene quindi positiva l'introduzione di un sistema di elezione diretta anche per la Città metropolitana, dove a suo avviso il *vulnus* alla democrazia è ancora più grave, poiché molti cittadini restano esclusi dal processo di elezione del sindaco metropolitano, in quanto coincidente con il sindaco del Comune capoluogo. A tale proposito, anticipa di aver presentato l'emendamento 3.3 con cui si propone di modificare la denominazione del sindaco metropolitano con quella di presidente della Città metropolitana, per evitare confusioni di tipo lessicale e politico.

Sottolinea che si è opportunamente espunto dal testo qualsiasi riferimento ai Comuni, in particolare con riferimento al ballottaggio, per evitare polemiche e consentire un adeguato e organico approfondimento in altra sede.

Per quanto riguarda il meccanismo elettorale, ritiene che la questione sia ancora aperta: pur considerando valida la soluzione prospettata dalla relatrice, con l'individuazione di collegi subprovinciali per ovviare alla definizione di un unico collegio coincidente con il territorio della provincia, ritiene preferibile il ripristino del previgente sistema elettorale, che tra l'altro alcuni costituzionalisti reputano opportuno adottare anche per l'elezione dei parlamentari. In tal senso, è stato presentato l'emendamento 7.3, a prima firma del presidente Balboni.

Si dichiara disponibile a discutere ulteriormente sulle funzioni da attribuire alle Province.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) ritiene importante procedere a una rivisitazione della disciplina sugli enti territoriali, perché la riforma del 2014 ha messo in difficoltà gli amministratori degli enti di area vasta

nell'erogazione dei servizi alla popolazione. Ricorda che, con il *referendum* costituzionale del 2016, i cittadini si sono pronunciati contro la soppressione dell'ente provincia, probabilmente dimostrando maggiore lungimiranza rispetto alla classe politica. A suo avviso, in quell'occasione sarebbe stato più opportuno riflettere sulla riorganizzazione delle Regioni, che hanno mostrato inefficienze e disfunzionalità nel periodo della pandemia.

Per quanto riguarda il testo unificato in esame, ritiene necessario discutere innanzitutto del ruolo delle Province, che hanno competenza su questioni importanti - al momento del tutto trascurate - per la vita quotidiana dei cittadini, dalla viabilità e manutenzione delle strade, anche in rapporto alla gestione della fauna selvatica, sebbene su questo aspetto debba vigilare la Regione, all'edilizia scolastica. Segnala inoltre la necessità di attribuire alle Province la funzione di stazione unica appaltante, attualmente svolta dalla Città metropolitana, anche per fornire un supporto tecnico ai Comuni: soprattutto quelli con meno di cinquemila abitanti, infatti, non hanno al loro interno le competenze tecniche e professionali per svolgere gli adempimenti necessari.

Assicura quindi che il MoVimento 5 Stelle collaborerà per risolvere i problemi emersi in questi anni. Il senatore [MELONI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che il Partito democratico ha sempre avuto particolare attenzione per l'autonomia territoriale, valorizzando in particolare gli enti locali e le municipalità, che caratterizzano la storia del Paese.

A suo avviso, il provvedimento in esame è l'occasione per rimettere ordine nella disciplina degli enti territoriali, dopo che la modifica costituzionale del 2016, che prevedeva la soppressione dell'ente provinciale, non è stata confermata dal *referendum* costituzionale. Si potrà discutere, poi, l'ordine di priorità delle questioni da affrontare, magari definendo prima le funzioni e le risorse da attribuire alle Province così rinnovate, per poi affrontare le modalità di elezione diretta, possibilmente con un meccanismo coerente con l'obiettivo di rivitalizzare democraticamente questi organismi, assicurando la rappresentanza a tutti i territori che compongono l'area vasta. Su questi aspetti ritiene che si debba continuare a lavorare con spirito costruttivo.

Auspica che si intenda evitare di decidere formule elettorali nel solo presupposto di assicurare il vantaggio a una specifica coalizione politica, dato che spesso succede che il risultato della competizione elettorale non sia conforme a quello atteso. Ribadisce, quindi, la opportunità di non modificare la soglia del 50 per cento per l'elezione del presidente della Provincia e del sindaco metropolitano, che conferisce maggiore legittimazione democratica agli eletti.

Ritiene altresì necessaria una migliore distinzione tra Province e Città metropolitane, correggendo gli errori commessi in passato, definendone meglio le rispettive funzioni.

Si tratta di un lavoro complesso, da affrontare procedendo con ordine, senza accelerazioni, in vista delle elezioni, che impedirebbero di analizzare tutte le criticità sottolineate nel dibattito. In una fase storica di particolare disaffezione dei cittadini rispetto alla politica, occorre evitare che la nuova riforma sia percepita come un intervento a vantaggio della classe politica, perché in questo modo si finirebbe per alimentare ulteriormente le sollecitazioni populiste.

Non essendoci ulteriori richieste di interventi, il presidente [TOSATO](#) dichiara conclusa la discussione generale congiunta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 542, 744 E 764

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) chiede di valutare la congiunzione dell'esame del disegno di legge costituzionale n. [116](#), recante modifiche all'articolo 117 della Costituzione sulla tutela della salute, ai disegni di legge costituzionale nn. [542](#), [744](#), e [764](#) (Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione e in materia di legislazione esclusiva dello Stato), di cui non è ancora stato avviato l'esame in sede referente.

Il presidente [TOSATO](#) assicura che sottoporrà la questione al presidente Balboni.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 93 (pom.) del 26/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2023

93ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede che si proceda senza ulteriori indugi all'incardinamento del disegno di legge costituzionale n. [744](#) (Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato).

Chiede altresì di sapere quando saranno svolte le ulteriori audizioni sui disegni di legge nn. [207](#) e [549](#) (Statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici e delega al Governo per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione), rappresentando la necessità di prevedere un tempo sufficiente per consentire l'interlocuzione con gli auditi.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è già all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge n. 744, da congiungere ai disegni di legge costituzionale nn. 542 e 764, sul medesimo argomento.

Con riferimento alle procedure informative sui disegni di legge nn. 207 e 549, propone di convocare i restanti quattro auditi alle ore 8,30 di mercoledì 2 agosto, con l'impegno di esaurire le audizioni in quella seduta. Se necessario, sarà possibile inviare contributi scritti. Si riserva ulteriori valutazioni in sede di Ufficio di Presidenza, convocato al termine della seduta.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(819) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (Fdl), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e

diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - *Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

(367) ROMEO e altri. - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) Licia RONZULLI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) PARRINI. - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) Mariastella GELMINI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

- e **petizione n. 488 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nell'odierna seduta antimeridiana, si è conclusa la discussione generale congiunta.

La relatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*), in sede di replica, osserva che sta per iniziare un nuovo percorso, dopo mesi di approfondimento di temi complessi, per restituire dignità a enti che sono rimasti indefiniti dopo lo svuotamento di competenze, risorse e personale operato nel 2014 e la mancata soppressione come organi costituzionalmente rilevanti, in esito al *referendum* costituzionale del 2016.

Ricorda che già negli ultimi anni si era tentato di rivitalizzare le Province restituendo alcuni fondi, attraverso la previsione di stanziamenti nelle leggi di bilancio, ma senza riuscire a coprire i tagli imposti a partire dal 2011.

Precisa che il testo all'esame non risolve certamente i problemi delle risorse economiche, per cui già nella prossima manovra finanziaria bisognerà prevedere risorse adeguate allo svolgimento delle ulteriori funzioni che saranno attribuite.

Esprime soddisfazione per il proficuo lavoro svolto in sede di Comitato ristretto, dopo gli iniziali contrasti sulle norme elettorali per i Comuni, che infatti sono state poi espunte dal testo proprio per favorire il dialogo con le opposizioni. Rileva che nessuna parte politica ha espresso preclusioni sul ritorno all'elezione diretta e questo è già un presupposto importante per perfezionare poi il testo attraverso gli emendamenti, procedendo sempre con uno spirito di collaborazione costruttiva.

Con riferimento ai dubbi espressi se si possa attribuire alla sola introduzione dell'elezione di secondo livello la responsabilità della decadenza delle Province, osserva che in effetti, oltre alla sottrazione di personale e risorse, la mancanza di una imputazione di responsabilità politica diretta sul territorio, a suo avviso, ha causato inefficienza nel lavoro concreto quotidiano al servizio dei cittadini. Certamente, il percorso per restituire alle Province la loro funzionalità, tenendo conto della loro eterogeneità per estensione e conformazione territoriale, nonché per consistenza demografica, non si esaurirà con il ripristino della elezione diretta.

Nel dibattito, sono emerse molte sollecitazioni sulle funzioni da attribuire alle Province. Ricorda che nel testo unificato si è optato per il conferimento di funzioni fondamentali, rinviando poi ai decreti legislativi, che il Governo potrà adottare entro diciotto mesi, la possibilità di individuare ulteriori

funzioni da attribuire sia alle Province sia alle Città metropolitane. Tale proposta, in ogni caso, non preclude un confronto con gli altri enti territoriali ed eventuali modifiche derivanti dall'approvazione delle leggi in tema di autonomia differenziata e riforma fiscale. Al contempo, ritiene impossibile prevedere fin d'ora la dotazione di risorse umane ed economiche. A tale riguardo, ritiene condivisibili le considerazioni della senatrice Spinelli circa la possibilità di prevedere forme di incentivo per favorire il trasferimento del personale dalle Regioni, che garantiscono migliori condizioni contrattuali, alle Province, e sulla necessità di prevedere soluzioni per restituire rappresentatività ai Comuni di minori dimensioni.

Sottolinea che non vi è una sfasatura dei tempi previsti per le deleghe al Governo, trattandosi di questioni differenti: dodici mesi per la determinazione dei collegi e diciotto mesi per le funzioni e il sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane.

Ricorda che, dopo la originaria proposta di un unico collegio corrispondente al territorio provinciale, si è convenuto di introdurre collegi subprovinciali. Vi sono proposte per l'istituzione di collegi uninominali, in alternativa a quelli plurinominali previsti all'articolo 10 del testo unificato. Ritiene che su tale aspetto il dibattito sia ancora aperto e la soluzione potrà essere individuata in sede di esame degli emendamenti, sempre con l'obiettivo però di garantire la migliore rappresentanza territoriale possibile, senza penalizzare i centri più piccoli e i territori periferici delle Province e al fine di garantire servizi ottimali ai cittadini.

Concorda con il senatore De Cristofaro sulle distorsioni determinate dall'elezione di secondo livello: quando non decidono direttamente i cittadini, si creano dinamiche che portano ad accordi perfino tra partiti di coalizioni diverse.

Esprime apprezzamento per le considerazioni della senatrice Pirro sulle difficoltà derivanti dal sistema di elezione indiretta per le Città metropolitane, che tra l'altro spesso non risultano ben distinte dalle Province. Da ciò discende la necessità di un intervento per renderle effettivamente funzionali.

Osserva che la soluzione dell'*election day* nel 2024 è stata ponderata proprio al fine di garantire la più ampia partecipazione al voto possibile, in modo da applicare quanto prima la nuova disciplina, sebbene poi si dovrà attendere l'esercizio della delega da parte del Governo per la determinazione definitiva dei collegi. Occorre però accelerare i tempi, per le importanti funzioni che le Province già dovrebbero esercitare, per esempio, per la manutenzione stradale, come è risultato evidente in occasione dei recenti nubifragi verificatisi nel Nord Italia.

Dopo aver ricordato la complessità dell'intervento normativo previsto, essendo più difficile apportare modifiche mirate piuttosto che disegnare *ex novo* l'organizzazione degli enti territoriali, ringrazia per gli spunti di riflessione provenienti da tutti i Gruppi e per il prezioso supporto del sottosegretario Ferro.

Il sottosegretario Wanda FERRO rivolge un ringraziamento alla relatrice e ai senatori che sono intervenuti nell'ampio dibattito svolto, per condividere le proprie esperienze e valutazioni circa gli effetti negativi della cosiddetta riforma Delrio.

Sottolinea innanzitutto la necessità di tornare a un'elezione diretta per restituire alla sovranità popolare la scelta dei propri rappresentanti. Sulla questione della consistenza numerica dei consigli provinciali e metropolitani, sollevata dal senatore De Cristofaro, ritiene che la riflessione sia ancora in corso.

È ormai convinzione comune che si debba restituire agli enti di area vasta la loro funzione di intermediazione tra Comuni e Regioni, aggiornandone tuttavia la configurazione alla nuova fase storica, caratterizzata dall'emergenza climatica e dai disastri provocati dal dissesto idrogeologico, tema su cui vi è spesso un conflitto con le Regioni.

Sottolinea che l'elenco delle funzioni delle Province, una volta che siano state stabilite quelle essenziali all'articolo 4 del testo unificato, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e alla manutenzione stradale, potrà essere ampliato, sempre con l'obiettivo di perseguire l'interesse dei cittadini, che accomuna tutti i Gruppi. Sottolinea che la questione delle risorse, requisito fondamentale per lo svolgimento delle funzioni, sarà delegata al Governo e quindi sarà valutata con attenzione dal Ministero competente.

Il ruolo della stazione unica appaltante sarà fondamentale anche per i consorzi dei Comuni, che si

auspica saranno sempre più numerosi, al fine di rendere servizi più efficienti ai cittadini, soprattutto in fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Registra un solo motivo di contrapposizione, legato alla percentuale del 40 per cento per l'elezione del presidente della Provincia e del sindaco metropolitano. Tale soglia, tuttavia, è motivata dalla considerazione che quella del 50 per cento non assicura adeguata governabilità, poiché i partiti sono disposti a stringere alleanze anche incoerenti con la sola finalità di raggiungere il ballottaggio.

Per quanto riguarda il sistema elettorale, che potrà essere migliorato attraverso gli emendamenti, ricorda che le Province sono state istituite con l'obiettivo di rappresentare il loro territorio, quindi occorre evitare che risultino un duplicato delle Regioni.

Conclude, auspicando che si proceda con ordine, senza forzare il confronto, facendo in modo di restituire utilità alle Province, che possono soddisfare quelle istanze dei cittadini che le Regioni faticano a interpretare, a causa della maggiore estensione territoriale, ridisegnando altresì le competenze degli enti territoriali per evitare conflitti e sovrapposizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 luglio scorso.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver ricordato che la scorsa settimana si è conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, avverte che sono pervenute le seguenti riformulazioni pubblicate in allegato: 1.3 (testo 2), 1.11 (testo 2), 1.57 (testo 2), 2.7 (testo 2), 2.30 (testo 2), 2.33 (testo 2), 2.73 (testo 2), 2.94 (testo 2), 7.6 (testo 2), 8.12 (testo 2), 9.9 (testo 2) e 10.12 (testo 2).

Fa quindi presente che si passerà alla formulazione dei pareri da parte dei relatori e del Governo, ferma restando la necessità, prima di procedere alle votazioni, di acquisire i pareri della 5ª Commissione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 40, comma 6-bis, primo periodo e dell'articolo 126 bis del Regolamento, essendo l'A.S. 615 un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, il relatore **DELLA PORTA** (FdI) esprime un avviso favorevole sulle proposte 1.3 (testo 2), 1.11 (testo 2), 1.18, 1.22, 1.23, 1.57 (testo 2) e 1.77.

Sulle proposte 1.27, 1.36 e 1.70, esprime un avviso favorevole, purché modificate secondo una formulazione che verrà illustrata dal rappresentante del Governo.

Sull'emendamento 1.94 formula un invito al ritiro, per la trasformazione in ordine del giorno.

Sui restanti emendamenti all'articolo 1 esprime parere contrario.

Il ministro CALDEROLI esprime un parere conforme a quello del relatore e illustra le proposte di riformulazione degli emendamenti 1.27, 1.36 e 1.70, al cui recepimento subordina l'avviso favorevole.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) si riserva di valutare la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.27.

Il presidente **BALBONI** fa presente che la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.36 potrebbe essere ulteriormente corretta nel senso di richiamare le prerogative parlamentari.

Il ministro CALDEROLI concorda con la valutazione del Presidente.

A seguito dell'interlocuzione svoltasi, il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) riformula l'emendamento 1.36 in un testo 2, pubblicato in allegato, mentre conferma di riservarsi una valutazione sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 1.27.

Il senatore **CATALDI** (M5S) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.70 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il **PRESIDENTE** fa presente che è pervenuta la comunicazione formale di ritiro dell'emendamento

1.94, che è stato trasformato nell'ordine del giorno G/615/8/1 pubblicato in allegato.

Passando agli emendamenti all'articolo 2, il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sulle proposte 2.6, 2.7 (testo 2), 2.30 (testo 2), 2.31 (identico al 2.30 testo 2), 2.33 (testo 2), 2.62 e l'identico 2.63, 2.94 (testo 2), 2.127 e 2.135.

Si rimette al Governo sull'emendamento 2.46.

Sull'emendamento 2.64 invita i presentatori al ritiro, in considerazione della presentazione dell'emendamento 2.73 (testo 2) sul quale l'avviso è favorevole.

Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.105.

Sui restanti emendamenti all'articolo 2 esprime parere contrario.

Il ministro CALDEROLI esprime un avviso conforme al relatore e, in merito all'emendamento 2.46, subordina l'avviso favorevole ad una proposta di riformulazione di cui dà lettura.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) si riserva una valutazione sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 2.46 avanzata dal rappresentante del Governo.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 2.64 a sua prima firma e sottoscrive la proposta 2.73 (testo 2).

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) si riserva una valutazione circa l'invito al ritiro dell'emendamento 2.105.

Su richiesta del ministro CALDEROLI, il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) esprime parere favorevole sulla proposta 4.14.

Sull'emendamento 4.21, nonché sugli identici 4.20, 4.22, 4.25 e 4.28, formula un invito al ritiro, in quanto sarebbero sostanzialmente superati dalla riformulazione che verrà proposta con riguardo all'emendamento 6.8.

Su tutti gli altri emendamenti esprime un parere contrario.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 4.21, riservandosi di aggiungere la propria firma alla eventuale riformulazione dell'emendamento 6.8.

Il ministro CALDEROLI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Passando agli emendamenti all'articolo 5, il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) si rimette alla valutazione del Governo sulle proposte 5.6 e 5.7, mentre formula un avviso favorevole sugli emendamenti 5.14 e sugli identici 5.20, 5.21, 5.22 e 5.23.

Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 5.28.

Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore e dà conto di una proposta di riformulazione in un identico testo degli emendamenti 5.6 e 5.7.

Le senatrici [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) e [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) si riservano di valutare la proposta di riformulazione del Governo sui suddetti emendamenti.

In merito agli emendamenti all'articolo 6, il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) esprime un avviso contrario su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per l'emendamento 6.8 sul quale si rimette ad una proposta di riformulazione che sarà illustrata dal Governo.

Il ministro CALDEROLI esprime un parere conforme al relatore e dà conto di una proposta di riformulazione dell'emendamento 6.8.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) si riserva una valutazione circa la proposta di riformulazione testé avanzata.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 7, il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime un avviso favorevole sulle proposte 7.6 (testo 2), 7.11 e 7.31.

Con riguardo all'emendamento 7.24, formula un invito al ritiro o, in subordine, parere contrario.

Invita poi i sottoscrittori a ritirare l'emendamento 7.53 che sarebbe precluso dall'emendamento 7.31 sul quale è stato precedentemente espresso parere favorevole.

Si rimette infine alla valutazione del Governo sull'emendamento 7.64.

Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il ministro CALDEROLI si esprime in senso conforme al relatore e illustra una proposta di modifica dell'emendamento 7.64 al cui recepimento subordina l'avviso favorevole.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) si riserva di valutare la proposta di riformulazione testé proposta dal Governo.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 8, il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) esprime un avviso favorevole sulla proposta 8.12 (testo 2) e invita i presentatori a ritirare l'emendamento 8.15 in quanto assorbito dalla proposta 8.12 (testo 2).

Esprime poi un avviso favorevole sull'emendamento 8.18.

Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme al relatore.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 8.15 e comunica di sottoscrivere, insieme ai senatori Ternullo e Silvestro, l'emendamento 8.12 (testo 2).

Passando agli emendamenti all'articolo 9, il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) formula un avviso favorevole sulle proposte 9.9 (testo 2) e 9.31, mentre esprime un avviso contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il ministro CALDEROLI si esprime in senso conforme al relatore.

Con riguardo agli emendamenti relativi all'articolo 10, il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 10.12 (testo 2) e contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il ministro CALDEROLI si esprime in senso conforme al relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 733

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ricorda l'estrema delicatezza delle tematiche affrontate dal disegno di legge n. 733 a sua prima firma e sottoscritto da senatori di diversi Gruppi parlamentari, recante "Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022, sulla costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato nelle cause risarcitorie avanzate dalle vittime di crimini di guerra o contro l'umanità compiuti dalle forze del Terzo Reich", all'esame di questa Commissione in sede redigente.

Fa altresì menzione della recente sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2023, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 43, comma 6, sollevata dal Tribunale di Roma.

A fronte di un provvedimento con implicazioni molto delicate e condiviso da tutti i Gruppi parlamentari, riguardante il ruolo dell'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi risarcitori in favore delle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze di occupazione tedesche, la Commissione bilancio, nonostante i ripetuti solleciti del Presidente Calandrini, non è stata messa nelle condizioni di formulare il parere sui profili finanziari, in quanto, da più di tre settimane, non sono ancora pervenuti gli elementi istruttori del Ministero dell'economia e delle finanze che, a sua volta, è in attesa di ulteriori elementi da parte del Ministero della giustizia.

Ritiene che questo rimpallo all'interno del Governo non sia accettabile e che occorra mettere il Parlamento nelle condizioni di approvare il prima possibile un disegno di legge di tale importanza, presentato per dare rapida risposta a situazioni di estrema urgenza.

La relatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) si associa alle considerazioni formulate dal senatore Parrini.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) concorda con quanto esposto dal collega Parrini.

Il presidente [BALBONI](#), dopo aver riscontrato un unanime consenso della Commissione con riguardo alla giusta istanza del senatore Parrini, si riserva di inviare una lettera al Ministro dell'economia e delle finanze, rappresentando, a nome di tutti i Commissari, l'urgenza di acquisire gli elementi di risposta che consentano alla 5ª Commissione di poter esprimere il parere, sottolineando altresì che ogni ulteriore e immotivata dilazione risulterebbe inaccettabile.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 819**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo e rilevato che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il preambolo del decreto-legge n. 61 del 2023 fa riferimento all'esigenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza; altresì viene richiamata la straordinaria necessità e urgenza di rifinanziare il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018);
 - con riferimento al decreto-legge n. 88 del 2023, inserito per via emendativa nel decreto n. 61 durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza viene motivata nell'esigenza di emanare disposizioni per disciplinare il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- considerato, peraltro, che:
- il provvedimento in esame, nella versione approvata dalla Camera dei deputati, si viene quindi a comporre di sei Capi: il Capo I (articoli da 1 a 20) contiene le misure per fronteggiare l'emergenza alluvionale; il Capo I-bis (articoli da 20-bis a 20-quinquies) reca le norme che disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali; il Capo I-ter (articoli da 20-sexies a 20-novies) contiene le misure per la ricostruzione dei beni sia pubblici che privati danneggiati dall'alluvione; il Capo I-quater (articolo 20-decies) attiene al trattamento e al trasporto di materiali derivanti dall'evento calamitoso; il Capo I-quinquies (articoli 20-undecies e 20-duodecies) reca misure per il recupero della capacità produttiva e il mantenimento dell'occupazione nelle zone alluvionate; il Capo II (articoli da 21 a 23) reca le norme di copertura finanziaria;
 - il decreto risulta quindi composto da una pluralità di disposizioni di contenuto specifico, la cui *ratio* teleologica è riconducibile alla duplice finalità di fronteggiare l'emergenza alluvionale e di programmare gli interventi di ricostruzione,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [615](#)

G/615/8/1 (già em. 1.94)

[Matera](#), [Bucalo](#), [Russo](#), [Zedda](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in discussione è volto a definire i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni previste dal medesimo terzo comma,

considerato che:

con riguardo ad alcune materie, di particolare rilevanza, è necessario che vi sia un atto di indirizzo di entrambe le Camere finalizzato a legittimare il Governo a stipulare le intese preliminari nelle materie medesime,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare il trasferimento alle Regioni ex articolo 116, terzo comma, della Costituzione, delle materie concernenti i rapporti internazionali e con l'Unione europea, il

commercio con l'estero, la tutela della salute, l'istruzione e norme generali sull'istruzione, le grandi reti di trasporto e di navigazione, l'ordinamento della comunicazione, la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, come oggetto di intesa preliminare da parte dello Stato solamente ove entrambe le Camere adottino un preventivo atto di indirizzo di assenso al trasferimento, nonché successivamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi alle suddette materie e all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle relative risorse finanziarie, conformemente all'articolo 4 del provvedimento in esame.

Art. 1

1.3 (testo 2)

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Zedda](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge,» inserire le seguenti: «»nel rispetto dell'unità nazionale ed al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nonché nel rispetto».

1.11 (testo 2)

[Zedda](#), [Lisei](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «unità giuridica ed economica,» inserire le seguenti: « di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei principi di».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard» inserire le seguenti «, anche tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità.»

1.36 (testo 2)

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, nel rispetto delle prerogative e dei regolamenti parlamentari».

1.57 (testo 2)

[Matera](#), [Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole, ovunque ricorrano: «che devono essere garantiti», inserire la seguente: «equamente».

1.70 (testo 2)

[Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «lettera m)» inserire le seguenti: «e nel rispetto dei principi sanciti dell'articolo 119».

Art. 2

2.7 (testo 2)

[Balboni](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del rispetto, da parte della Regione, nel triennio precedente, degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante».

2.30 (testo 2)

[Matera](#), [Russo](#), [Zedda](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Pogliese](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

2.33 (testo 2)

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le relative funzioni».*
- b) *al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».*

2.73 (testo 2)

[De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Mennuni](#), [Balboni](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuate dalla Regione nell'atto d'iniziativa».

2.94 (testo 2)

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

All'articolo 2, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al primo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».*
- 2) *al secondo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».*

Art. 7

7.6 (testo 2)

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «della Regione interessata, », inserire le seguenti: «anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti,».

Art. 8

8.12 (testo 2)

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Zedda](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per le singole Regioni che non siano parte delle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è garantita l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'art. 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3».

Art. 9

9.9 (testo 2)

[Russo](#), [Zedda](#), [Lisei](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'alinea, sostituire le parole: «Ai fini della promozione» con le seguenti: «Al fine di garantire l'unità nazionale, nonché la promozione»;*
- b) *alla lettera a), dopo le parole: «squilibri economici e sociali» inserire le seguenti: «, all'eliminazione del deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole»;*
- c) *alla lettera c), dopo le parole: «conto capitale», inserire le seguenti: «, ivi compresi quelli finalizzati ad eliminare il deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità,»;*

d) *dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) l'individuazione e la quantificazione di tutte le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi».

Art. 10

10.12 (testo 2)

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom.) del 01/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 1 AGOSTO 2023

95ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il **PRESIDENTE**, relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) sottolinea di aver chiesto la remissione in plenaria del disegno di legge in esame al fine di esprimere alcune valutazioni su un provvedimento rilevante, che - a suo avviso - si fa carico in modo errato e parziale del problema della tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica. Rileva, infatti, che le misure previste risultano discriminatorie nei confronti di alcune categorie di lavoratori, come i *rider* e gli operai impiegati nei cantieri stradali, oltre a quelli impiegati a termine, che sono esclusi dalle tutele previste, pur essendo particolarmente esposti agli effetti dannosi delle ondate di calore.

Ravvisa, inoltre, una carenza di omogeneità del provvedimento, in quanto l'articolo 4 reca norme spurie rispetto all'oggetto del decreto.

Infine, pur convenendo sulla opportunità di intervenire con un provvedimento di urgenza, sarebbe opportuno prevedere una riforma organica e strutturale per affrontare gli effetti della crisi climatica, che ormai è un fenomeno costante e frequente.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore **LISEI** (Fdl) sottolinea che il provvedimento è invece segno di grande attenzione da parte del Governo alle conseguenze sui lavoratori di fenomeni atmosferici estremi, che purtroppo si manifestano con sempre maggiore frequenza. Rappresenta la difficoltà di prevedere misure omogenee, stante la estrema differenza delle situazioni lavorative: dopo questo provvedimento urgente, si potrà certamente affinare l'intervento ed estendere la tutela alle categorie che al momento sono rimaste escluse.

Nel frattempo, esprime apprezzamento per la sensibilità del Governo a fronte dei problemi dei lavoratori, rammaricandosi per la contrarietà delle opposizioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 luglio.

Il ministro CALDEROLI, a integrazione dei pareri già espressi, ritenendo opportuno lasciare ancora accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 3, invita i presentatori a un ulteriore approfondimento sui testi che hanno contenuto simile agli emendamenti che hanno già ricevuto parere favorevole.

Altresì, propone di riformulare gli identici 2.39 e 2.40, facendo riferimento alla Conferenza Stato-Regioni, in luogo delle Regioni. Propone quindi di valutare questo nuovo testo, insieme alla proposta di riformulazione dell'emendamento 2.46, di cui è già stata data lettura nella scorsa seduta.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.112, peraltro identico al 2.111, purché riformulato sostituendo la parola: «centoventi» con l'altra: «novanta», analogamente a quanto previsto dall'emendamento 2.94 (testo 2).

Subordina l'avviso favorevole sugli identici 2.67 e 2.68 a una riformulazione analoga a quella dell'emendamento 2.73 (testo 2).

Invita poi la proponente a riformulare l'emendamento 2.118, nella versione dell'emendamento 2.127, su cui il parere è favorevole.

Invita i proponenti dell'emendamento 2.69 a ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno, avendo contenuto analogo all'emendamento 1.94, già ritirato e trasformato in ordine del giorno.

Invita i proponenti dell'emendamento 7.10 a riformularlo nello stesso testo dell'emendamento 7.9, sopprimendo le parole da: «e aggiungere» fino alla fine.

Il parere è favorevole altresì sugli identici 9.29 e 9.30, purché riformulati come l'emendamento 9.31.

Il **PRESIDENTE** fa presente che i proponenti degli emendamenti si riservano di valutare le proposte di riformulazione del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 733 (INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 43, COMMA 6, DEL D-L 36/2022)

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) chiede se sia pervenuto un riscontro alla richiesta rivolta al Ministro dell'economia e delle finanze, tramite una lettera del Presidente della Commissione, circa l'esigenza che siano forniti alla Commissione bilancio gli elementi necessari per l'espressione del parere sul testo dell'A.S.733, in assenza del quale non è possibile concludere l'esame di merito. Esprime preoccupazione perché, dopo un lungo periodo di inerzia, risulta che il Ministero dell'economia abbia chiesto la quantificazione degli oneri al Ministero della giustizia, con il rischio quindi di ulteriori rinvii.

Il **PRESIDENTE** si riserva di acquisire gli elementi informativi richiesti.

IN SEDE REFERENTE

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione

esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(764) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 542, 744, 764, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 116 e rinvio)

Il relatore [DELLA PORTA](#) (FdI) illustra il disegno di legge costituzionale n. 542, a firma del senatore Martella, recante "Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente".

La proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, escludendo le norme generali sull'istruzione dal novero delle materie per le quali possono essere attribuite alle regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

L'articolo 2 modifica l'articolo 117 della Costituzione, riportando nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato le seguenti materie attualmente rientranti nella competenza concorrente: grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Da ultimo, vengono espunte dall'elenco delle materie di competenza concorrente anche le casse di risparmio, le casse rurali e le aziende di credito a carattere regionale. Secondo la relazione di accompagnamento, la sottrazione di queste ultime materie dal perimetro della competenza legislativa concorrente è funzionale a riportarne la titolarità in capo allo Stato, nell'ambito della più generale "tutela del risparmio" di cui alla lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Il disegno di legge costituzionale n. 744 - a prima firma del senatore Giorgis - reca "Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato".

La proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 sostituisce il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, limitando le materie sulle quali possono essere attribuite alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia a quelle rientranti nella potestà concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 e, comunque, escludendo il commercio con l'estero, la tutela e sicurezza del lavoro, l'istruzione, le professioni, la tutela della salute, i porti e aeroporti civili, l'ordinamento della comunicazione, la previdenza complementare e integrativa e il credito a carattere regionale.

Viene specificato che - per le restanti materie di potestà concorrente non toccate dalle suddette esclusioni - l'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possa avere luogo mediante il trasferimento di una o più funzioni ricomprese in ciascuna di tali materie. Inoltre, si rinvia ad una legge costituzionale, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 5, 117, secondo comma, lettera m), e 119, della Costituzione, la statuizione dei presupposti, delle modalità, dei limiti e dei termini del procedimento con cui la legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, può attribuire tali ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Si prevede, inoltre, che - con la medesima legge costituzionale - vengano stabiliti i presupposti, le modalità, i limiti e i termini con cui la legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti la Regione

interessata e gli enti locali, può revocare le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia precedentemente attribuite.

L'articolo 2 modifica l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riportando alcune materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato. Per la precisione, si tratta delle grandi reti di trasporto e di navigazione, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Il disegno di legge costituzionale n. 764, d'iniziativa popolare, reca "Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato".

La proposta di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 sostituisce il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, prevedendo che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possano concernere le sole materie rientranti nella competenza legislativa concorrente e nel rispetto delle specificità del territorio. La concessione di tale ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia è rimessa ad una legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti la Regione e gli enti locali interessati, nel rispetto dell'interesse delle altre Regioni e dei principi di cui agli articoli 117 e 119 della Costituzione. Si prevede, poi, che la legge possa essere sottoposta a *referendum* popolare preventivo qualora, entro tre mesi dalla pubblicazione, lo richiedano un quinto dei componenti di una delle due Camere o cinquecentomila elettori ovvero cinque consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non risulta approvata dalla maggioranza dei voti validi. La legge promulgata ed entrata in vigore può essere comunque oggetto di un *referendum* abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione.

L'articolo 2 sostituisce il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, confermando il dispositivo vigente secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

In aggiunta, si prevede che la legge dello Stato possa comunque intervenire nelle materie non riservate alla competenza statale esclusiva - incluse le materie disciplinate con legge regionale in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ossia quelle suscettibili di trasferimento in base all'autonomia differenziata - qualora lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Si fa comunque divieto alla legge regionale di porsi in contrasto con l'interesse nazionale.

L'articolo 3 modifica l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riportando nella potestà legislativa esclusiva dello Stato le materie del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, nonché delle professioni.

Altresì, vengono sostituite le lettere *m)*, *n)* e *o)* dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

Pertanto, risultano attribuiti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le seguenti materie: determinazione dei livelli uniformi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; tutela della salute e del Servizio sanitario nazionale; tutela e sicurezza del lavoro; scuola e università, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e universitarie, ricerca scientifica e tecnologica; reti nazionali e interregionali di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili di rilievo nazionale e interregionale; reti e ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale e interregionale dell'energia; - previdenza sociale, previdenza complementare e integrativa.

Di conseguenza, l'articolo 4 sostituisce il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ridefinendo l'elenco delle materie di competenza legislativa concorrente, che diventano le seguenti: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; assistenza ed edilizia scolastica; istruzione e formazione professionale; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; assistenza e organizzazione sanitaria; assistenza sociale; alimentazione; ordinamento sportivo;

protezione civile a carattere regionale; governo del territorio; porti e aeroporti civili di rilievo regionale e locale; tributi regionali e locali; valorizzazione dei beni culturali e ambientali di rilievo regionale e locale e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Resta confermato che, nelle materie di legislazione concorrente, spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Stante la stretta connessione delle tematiche affrontate dai disegni di legge sopra illustrati, propone di procedere al relativo esame congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede di definire quanto prima i tempi e l'organizzazione della discussione sui disegni di legge costituzionale in esame, con il coinvolgimento di esperti e dei soggetti coinvolti dalla riforma.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che sottoporrà la questione al presidente Balboni, affinché sia esaminata in un prossimo Ufficio di Presidenza.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ribadisce la richiesta di abbinare ai disegni di legge costituzionale in titolo anche il disegno di legge costituzionale n. 116 (Modifiche all'articolo 117 della Costituzione e concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute), in quanto strettamente attinente al medesimo argomento.

Il relatore per l'A.S. 116, senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), ritiene condivisibile tale proposta.

Il [PRESIDENTE](#), nel ritenere ragionevole la richiesta della senatrice Maiorino, propone di esaminare il disegno di legge costituzionale n. 116 congiuntamente ai disegni di legge costituzionale in titolo.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) comunica quindi che i relatori Della Porta e Occhiuto saranno correlatori sui disegni di legge costituzionale nn. 116, 542, 744 e 764.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(57\)](#) *ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

[\(203\)](#) *SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

[\(313\)](#) *SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

[\(367\)](#) *ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

[\(417\)](#) *Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

[\(443\)](#) *Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

[\(459\)](#) *PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

[\(490\)](#) *Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

[\(556\)](#) *Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

- e **[petizione n. 488 ad essi attinente](#)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 luglio.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), dopo aver sottolineato il valore costruttivo delle proposte del Gruppo M5S, illustra l'emendamento 4.2, con cui si prevede che il piano strategico del territorio provinciale abbia durata quadriennale, invece che triennale, al fine di favorire una pianificazione più ampia. Con l'emendamento 4.10, si attribuisce alle Province la gestione dei servizi per il lavoro e dei centri per l'impiego, considerato che attualmente quella regionale risulta carente. In tal modo, si valorizzano gli enti di area vasta e si consente una diffusione di questo servizio in modo più capillare sul territorio. Sottolinea che l'intervento normativo dovrebbe riguardare specificamente le funzioni provinciali, piuttosto che le norme elettorali degli organi di governo, poiché l'insoddisfazione dei cittadini - a suo avviso - è causata dai disservizi più che dalla impossibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si sofferma sulla questione della rinuncia al ballottaggio, qualora un candidato riceva il 40 per cento dei consensi. Invita la maggioranza a evitare forzature su questo argomento, sia perché non è opportuno modificare le regole elettorali senza il consenso delle opposizioni, sia perché in questo modo si riduce la legittimazione del presidente della Provincia e del sindaco metropolitano. Tra l'altro, è possibile che la norma sia giudicata incostituzionale, come è avvenuto per le leggi elettorali n. 270 del 2005 (la cosiddetta legge Calderoli) e n. 52 del 2015 (cosiddetto *Italicum*), in quanto il premio di maggioranza del 60 per cento, pari ai tre quinti dei seggi, risulterebbe eccessivo, con effetti distorsivi sulla rappresentanza.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.0.1, sottoscritto da tutti gli esponenti del Partito democratico in Commissione, che introduce un articolo aggiuntivo per l'individuazione delle funzioni fondamentali delle Città metropolitane, sottolineando la necessità che gli enti territoriali ricevano adeguate risorse per l'esercizio dei compiti a essi affidati. A seguito degli eventi alluvionali registratisi recentemente nella provincia di Milano, segnala in particolare le funzioni indicate alla lettera c), con riferimento alla difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche, nonché alle azioni di contrasto dei cambiamenti climatici e alla pianificazione di protezione civile.

Non essendovi richieste di intervento ulteriori, sono dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 4.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alle ore 9,30 di domani, mercoledì 2 agosto, sarà convocata una seduta delle Commissioni riunite 1a e 10a per avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. [829](#) (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, in materia di organizzazione pubblica amministrazione, sport e Giubileo).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 826

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 del decreto-legge dispone, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nel semestre dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili, connessi alle eccezionali emergenze climatiche, comprese quelle relative a inattese ed eccezionali ondate di calore, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni lo strumento già operante per tutti gli altri settori per i quali trova applicazione la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria;
- l'articolo 2 introduce la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale agricola a seguito di eccezionali eventi climatici occorsi nell'anno 2023, anche in caso di riduzione dell'orario di lavoro;
- l'articolo 3 prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la

sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell'esposizione alle emergenze climatiche;

- l'articolo 4, comma 1, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà a carico delle imprese del settore energetico e del gas di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2023;

- l'articolo 4, comma 2, dispone la proroga dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023 del termine per il versamento degli importi dovuti a titolo di *pay-back* dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale;

constatato, altresì, che il provvedimento reca disposizioni di contenuto specifico per le quali, secondo il preambolo del decreto-legge, la sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza risiede:

- nell'esigenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese;

- inoltre, nell'esigenza di disporre di modalità e termini di graduale applicazione del versamento del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge di bilancio per il 2023, nonché di intervenire in materia di versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 101 (pom.) del 05/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2023

101ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa.

Con riferimento ai disegni di legge n. 615 e connessi, in materia di autonomia differenziata, acquisita la disponibilità del professor Cassese a riferire in Commissione sul lavoro del Comitato per la definizione dei LEP nella seconda metà del mese di settembre, si è convenuto di prevederne l'audizione intorno al 20 settembre. Nel frattempo, si procederà alla illustrazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.5 (testo 2) e alla espressione dei relativi pareri.

Si è inoltre deciso di convocare in audizione, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del Regolamento, i rappresentanti del Comitato promotore del disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare n. [764](#), recante modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, alle ore 14 di martedì 12 settembre.

Si è concordato altresì di concludere le audizioni previste sui disegni di legge nn. [207](#) e [549](#) (Statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici e delega al Governo per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione) alle ore 15 di martedì 12 settembre, con l'intesa che in caso di assenza sarà possibile inviare un testo scritto.

Riguardo ai disegni di legge n. [57](#) e connessi, in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci, si è convenuto di proseguire l'illustrazione degli emendamenti nella seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 6 settembre.

Con riferimento al disegno di legge n. [733](#) (Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022), si riserva di rinnovare la sollecitazione, affinché siano forniti alla Commissione bilancio gli elementi per l'espressione del parere, senza il quale non è possibile concludere l'esame in sede redigente.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. [182](#))

(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) propone di esprimere, per quanto di competenza, parere

favorevole.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di giovedì 3 agosto.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza fissata per le ore 12 di mercoledì 9 agosto, sono stati presentati 59 subemendamenti all'emendamento 3.5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Altresì, l'emendamento 2.106 è stato riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Si passa alla illustrazione dei subemendamenti.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/2, con il quale si esplicita che la garanzia per tutti i cittadini, ovunque risiedano, di accedere ai servizi che integrano i diritti fondamentali deve precedere l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

La senatrice **VALENTE** (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/3, volto a precisare che sulla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali vi è una riserva assoluta di legge.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/6, teso a rafforzare il concetto che i LEP devono essere individuati in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Il senatore **CATALDI** (M5S), con riferimento al subemendamento 3.5 (testo 2)/6, ricorda che lo Stato deve corrispondere alle legittime aspettative di tutti i cittadini di godere delle medesime condizioni, evitando gli attuali divari territoriali.

Si sofferma quindi sul subemendamento 3.5 (testo 2)/9, che modifica la decorrenza del termine entro il quale il Governo deve adottare i decreti legislativi per la definizione dei LEP.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/10, che indica in modo dettagliato i principi e criteri direttivi sulla base dei quali dovranno essere adottati i decreti legislativi per la determinazione dei LEP.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) richiama l'attenzione sul subemendamento 3.5 (testo 2)/14, volto a rafforzare il ruolo del Parlamento nella individuazione dei LEP, attraverso la consultazione, a suo avviso indispensabile, della Commissione bicamerale per le questioni regionali sugli schemi di decreto legislativo.

Il senatore **MELONI** (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/15, che prevede l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

La senatrice **VALENTE** (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/17, con il quale si amplia a novanta giorni il termine per l'espressione del parere da parte delle Camere, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/19, che estende a quarantacinque giorni il termine entro il quale le Commissioni parlamentari competenti devono pronunciarsi sugli schemi di decreto legislativo e a venti giorni il termine entro cui possono pronunciarsi sulle eventuali osservazioni del Governo, qualora quest'ultimo non voglia conformarsi ai pareri parlamentari.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) si sofferma sul subemendamento 3.5 (testo 2)/20, che intende rafforzare il ruolo delle Camere, escludendo che il decreto possa essere comunque adottato in assenza

del parere delle Commissioni parlamentari.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/23, con il quale si esplicita che il decreto legislativo non possa essere adottato in caso di parere contrario da parte delle Commissioni competenti per materia.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/24, che estende a trenta giorni il termine entro cui le Commissioni possono pronunciarsi sulle eventuali osservazioni formulate dal Governo sui pareri parlamentari.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) richiama l'attenzione sul subemendamento 3.5 (testo 2)/26, volto a garantire che, ai fini della valutazione degli schemi di decreto legislativo, le Commissioni dispongano di tutti i necessari elementi forniti dalle pubbliche amministrazioni competenti.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/27, che indica in modo dettagliato tutte le materie per le quali devono essere determinati sul territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili.

Il ministro CALDEROLI sottolinea che il subemendamento recepisce la prima parte del lavoro del Comitato che, in via cautelativa, ha preferito qualificare comunque come LEP anche le materie su cui vi erano margini di dubbio.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/30, volto ad assicurare il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si sofferma sui subemendamenti 3.5 (testo 2)/31, con il quale si precisa che nella determinazione dei LEP non ci si può limitare a una ricognizione delle prestazioni già riconosciute, e 3.5 (testo 2)/32, volto a ribadire che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni deve riguardare tutte le funzioni e non solo quelle oggetto di trasferimento alle Regioni.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) illustra i subemendamenti 3.5 (testo 2)/33 e 3.5 (testo 2)/34, che richiamano la necessità di un fondo perequativo a sostegno delle Regioni che non chiedono ulteriori forme e condizioni di autonomia e con minore capacità fiscale per abitante.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/35, con il quale si prevede che la Commissione paritetica invii una relazione sull'attuazione dei LEP alle Camere, che poi esprimono su di essa un parere.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/36, con cui si intende rafforzare il monitoraggio sull'attuazione dei LEP attraverso l'intervento di ulteriori soggetti, quali la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, la Banca d'Italia, la Ragioneria generale dello Stato e l'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/38, con cui si prevede che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, oltre a inviare una relazione alle Camere sul monitoraggio relativo all'attuazione dei LEP, renda comunicazioni, su cui il Parlamento esprime atti di indirizzo vincolanti.

Con il subemendamento 3.5 (testo 2)/40, si amplia a quarantacinque giorni il termine entro cui la Conferenza unificata deve esprimere il parere sugli schemi di decreto per l'aggiornamento dei LEP.

Il subemendamento 3.5 (testo 2)/47 precisa la necessità di superare in ogni caso il criterio della spesa storica, che finora ha provocato gravi disuguaglianze, mentre il subemendamento 3.5 (testo 2)/54 stabilisce che, qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi oneri, il trasferimento delle funzioni abbia luogo solo dopo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/56, che prevede l'istituzione di un fondo perequativo con la dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, individuando le relative coperture finanziarie.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/57, con cui si propone di istituire un Osservatorio nazionale, costituito dai Ministri competenti per materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali, con funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposte di modifica per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/58, che prevede il

finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I restanti subemendamenti si intendono illustrati.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti, ad eccezione delle proposte 3.5 (testo 2)/19 e 3.5 (testo 2)/27, su cui il parere è favorevole.

Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione bilancio si è pronunciata sugli emendamenti all'articolo 1, pertanto si potrà iniziare la relativa votazione a partire dalla seduta convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 6 settembre.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ricorda che in Ufficio di Presidenza si era convenuto di procedere prima all'audizione del professor Cassese, per illustrare i lavori del CLEP.

Il [PRESIDENTE](#), nel replicare al senatore Giorgis, osserva che non era stato precisato che l'audizione di rappresentanti del CLEP fosse da considerarsi come preconditione per l'avvio delle votazioni.

Il ministro CALDEROLI ricorda che il Comitato sta svolgendo la sua attività sulla base della legge di bilancio per il 2023 e non del disegno di legge in esame, per cui non vi è motivo di rinviare le votazioni degli emendamenti.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene incomprensibile che il Governo intenda affrettare l'inizio delle votazioni, in assenza di un quadro completo di tutti gli elementi informativi. Chiede formalmente che si proceda prima alla interlocuzione con il professor Cassese e si attenda la conclusione dei lavori della Commissione bilancio, evitando controproducenti forzature.

Il [PRESIDENTE](#), nel ribadire che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza la questione non era stata posta in questi termini, ritiene opportuno rinviare a domani mattina la decisione sulla prosecuzione dei lavori. Nel frattempo, i Capigruppo di maggioranza e opposizione potranno tentare di pervenire a una mediazione.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) osserva che, in Ufficio di Presidenza, sembrava ovvio che si procedesse all'audizione del professor Cassese prima di iniziare le votazioni.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), nel concordare con i senatori Giorgis e Maiorino, ritiene sia una questione di buonsenso acquisire tutte le informazioni disponibili prima di iniziare le votazioni. A suo avviso, la maggioranza e il Governo, se intendono utilizzare il provvedimento a fini propagandistici, devono assumersi la responsabilità di questa forzatura.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*), pur comprendendo la necessità del Governo di accelerare i tempi dell'esame del provvedimento, ritiene preferibile attendere di conoscere le informazioni che saranno rese dal CLEP, anche per una maggiore qualità dell'analisi del testo, che è complesso e oggetto di contrapposizioni ideologiche. Eventualmente, si potrebbe chiedere la disponibilità del professor Cassese o di un suo delegato ad anticipare l'audizione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene inutile frammentare le operazioni di voto, considerato che la Commissione bilancio si è pronunciata solo sugli emendamenti all'articolo 1 e che alla data convenuta per l'audizione mancano due settimane. Sarebbe preferibile procedere non appena il quadro degli elementi istruttori sarà completo.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce la proposta di una pausa di riflessione fino a domani, valutando la possibilità di anticipare l'audizione, nell'ottica di pervenire a una soluzione condivisa. Fa notare, tuttavia, che una sospensione dei lavori della Commissione per quindici giorni sarebbe, questa sì, una forzatura.

Il ministro CALDEROLI ricorda che l'iniziale indisponibilità del professor Cassese era determinata dalla esigenza che il CLEP resti un organo tecnico e non sia piegato a valutazioni politiche. Rammenta altresì di aver concordato, in un primo momento, con il Capogruppo del PD, senatore Boccia, che in sostituzione del professor Cassese fosse audito il consigliere Di Porto. Tuttavia, il presidente del CLEP si è ora reso disponibile all'audizione, rappresentando tuttavia l'esigenza di svolgere ancora due riunioni preparatorie, oltre a una ulteriore riunione plenaria per la simulazione indicata nella documentazione fornita alla Commissione.

Considerato che il provvedimento è corposo e che la Commissione bilancio ha intanto reso il parere

sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi è ragione per non iniziare le votazioni, come peraltro prevede il Regolamento del Senato.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che finora sono state accolte tutte le richieste delle opposizioni, dal numero di audizioni svolte all'estensione dei tempi per la discussione generale e per la presentazione e illustrazione degli emendamenti. Fa presente inoltre che, secondo il Regolamento, in questa fase non sarebbero previste ulteriori audizioni. Pertanto ritiene che, se vi sono state forzature, queste sono state fatte al contrario proprio con la finalità di non mortificare il dibattito.

Invita, infine, il Ministro a interloquire con il professor Cassese per conoscere una sua eventuale disponibilità ad anticipare l'audizione.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) osserva che la richiesta di acquisire tutte le informazioni disponibili è stata avanzata dalle opposizioni anche nell'interesse della maggioranza, per un esame più consapevole del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) nota che le richieste delle opposizioni sono state accolte proprio perché ritenute utili ai fini del dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 6 settembre, è posticipata alle ore 15.

Resta invece confermata la seduta antimeridiana delle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [615](#)

Art. 2

2.106 (testo 2)

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Loreface](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», con le seguenti: «che lo esaminano e votano».

Art. 3

3.5 (testo 2)/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», anteporre al comma 1 il seguente:

«01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali.»

3.5 (testo 2)/2

[Boccia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#), [Nicita](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione che ne individua anche le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione e le relative forme di finanziamento, attuazione, monitoraggio e valutazione.»

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 .

3.5 (testo 2)/3

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 .

3.5 (testo 2)/4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 1, dopo le parole: «devono essere garantiti» inserire le seguenti parole: «in modo uniforme».

3.5 (testo 2)/5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «(di seguito LEP)» aggiungere le seguenti: «e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli);*

b) *al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato ad adottare» alle parole: «legge 30 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei Lep in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.»;*

c) *sostituire il comma 2, con il seguente: «Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.»;*

d) *al comma 4 sostituire le parole: «I decreti di cui al presente articolo definiscono» con le seguenti: «La legge di cui al presente articolo definisce».*

3.5 (testo 2)/6

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 1, dopo le parole: «tutto il territorio nazionale (seguito LEP)» inserire le seguenti: «in maniera paritaria».

3.5 (testo 2)/7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato ad adottare» fino a: «di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» con le seguenti: «è approvata una legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 4 sostituire le parole: «I decreti di cui al presente articolo definiscono» con le seguenti: «La legge di cui al presente articolo definisce».*

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 791 al 801 sono soppressi.

3.5 (testo 2)/8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato ad adottare» fino a: «di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 4 sostituire le parole: «I decreti di cui al presente articolo definiscono» con le seguenti: «La legge di cui al presente articolo definisce».*

3.5 (testo 2)/9

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 3».

3.5 (testo 2)/10

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 1, sostituire le parole : «sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) *determinazione dei LEP sulla base dei fabbisogni standard, elaborati superando il criterio della spesa storica e tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità;*

2) *determinazione dei LEP in relazione a tutte le materie o ambiti di materie cui i LEP siano riferibili, secondo quanto previsto dalla legge di cui al comma 3 e indipendentemente dal trasferimento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;*

3) *indicazione dei costi dei LEP e delle risorse necessarie per il loro finanziamento;*

4) *assicurazione del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali;*

5) *fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, definizione delle necessarie procedure di monitoraggio dell'attuazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle Regioni;*

6) *istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'"Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione" costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.»*

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti :*

«1-bis. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.

1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo può tenere conto, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma, degli esiti dei lavori svolti dal Comitato tecnico-scientifico per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023, nonché dei lavori svolti dalla Cabina

di regia e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.»;

b) *sopprimere il comma 10.*

3.5 (testo 2)/11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatica regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato/Regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo Stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.»

3.5 (testo 2)/12

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del parere» con le seguenti: «dell'intesa».

3.5 (testo 2)/13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del parere» con le seguenti: «dell'intesa».

3.5 (testo 2)/14

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione bicamerale per le questioni regionali e».

3.5 (testo 2)/15

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e».

3.5 (testo 2)/16

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, dopo la parola:

«finanziari» *inserire le seguenti*: «, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.5 (testo 2)/17

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato» con le seguenti : «entro novanta giorni, con parere vincolante».

3.5 (testo 2)/18

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti : «novanta giorni».

3.5 (testo 2)/19

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «trenta» con «quarantacinque» e «dieci» con «venti».

3.5 (testo 2)/20

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

3.5 (testo 2)/21

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato» con le seguenti : «con parere vincolante».

3.5 (testo 2)/22

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui alla presente legge» con le seguenti: «di cui al presente articolo».

3.5 (testo 2)/23

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione. In caso di parere negativo, il decreto legislativo non può essere adottato.».

3.5 (testo 2)/24

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione, con parere vincolante.».

3.5 (testo 2)/25

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione.».

3.5 (testo 2)/26

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della decisione le Commissioni dispongono di tutti gli elementi necessari forniti da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.»

3.5 (testo 2)/27

[Occhiuto](#), [Gelmini](#), [Lisei](#), [Borghese](#), [Pirovano](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati nelle seguenti materie o ambiti di materie:

- Organizzazione della giustizia di pace;
- Norme generali sull'istruzione;
- Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- Tutela e sicurezza del lavoro;
- Istruzione;
- Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- Tutela della salute;
- Alimentazione;
- Ordinamento sportivo;
- Governo del territorio;
- Porti e aeroporti civili;
- Grandi reti di trasporto e di navigazione;
- Ordinamento della comunicazione;
- Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.»

3.5 (testo 2)/28

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «con legge» con le seguenti: «con i decreti legislativi di cui al comma 1».

3.5 (testo 2)/29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 3, dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «in modo uniforme».

3.5 (testo 2)/30

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni standard, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.»

3.5 (testo 2)/31

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.»

3.5 (testo 2)/32

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.».

3.5 (testo 2)/33

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo con una dotazione di 100 miliardi di euro per le regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».

3.5 (testo 2)/34

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. L'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».

3.5 (testo 2)/35

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e invia una relazione alle Camere, che si esprimono con parere secondo le norme dei rispettivi regolamenti.».

3.5 (testo 2)/36

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al monitoraggio concorrono gli uffici della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».

Conseguentemente, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla determinazione e all'aggiornamento concorrono gli uffici della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».

3.5 (testo 2)/37

[Maiorino, Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 6, sostituire la parola: «annuale» con la seguente: «semestrale».

3.5 (testo 2)/38

[Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Sulla medesima relazione il Ministro per gli affari regionali e per le autonomie rende comunicazioni alle Camere, alle quali segue una discussione che si conclude con il voto su atti di indirizzo vincolanti.».

3.5 (testo 2)/39

[Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli schemi di decreto sono trasmessi alla Conferenza unificata, che si pronuncia sui medesimi entro sessanta giorni, con parere vincolante. Successivamente, gli schemi di decreto sono trasmessi, unitamente al parere della Conferenza unificata, alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. Il parere deve essere espresso entro sessanta giorni dall'assegnazione e ha carattere vincolante. In caso di parere negativo, il Governo trasmette un nuovo schema di decreto alle Camere dando conto dell'accoglimento delle osservazioni formulate nel parere ovvero motivando espressamente sul loro mancato accoglimento.».

3.5 (testo 2)/40

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

3.5 (testo 2)/41

[Maiorino, Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «trenta» e la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».

3.5 (testo 2)/42

[Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «per il relativo parere» inserire la seguente: «vincolante».

3.5 (testo 2)/43

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione bicamerale per le questioni regionali e».

3.5 (testo 2)/44

[Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e».

3.5 (testo 2)/45

[Valente, Giorgis, Parrini, Meloni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati» con le seguenti: «entro novanta giorni».

3.5 (testo 2)/46

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti : «sessanta giorni».

3.5 (testo 2)/47

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando in ogni caso il superamento del criterio della spesa storica».

3.5 (testo 2)/48

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.5 (testo 2)/49

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle specificità territoriali».

3.5 (testo 2)/50

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.5 (testo 2)/51

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sopprimere i commi 9 e 10.

3.5 (testo 2)/52

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 9.

3.5 (testo 2)/53

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 10.

3.5 (testo 2)/54

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il trasferimento delle funzioni è effettuato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4

(Trasferimento delle funzioni)

1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), soltanto dopo la determinazione e attuazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*.

2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al

comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a).».

3.5 (testo 2)/55

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 11, sostituire le parole: «subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5» con le seguenti: «previa revisione dell'intesa secondo il procedimento di cui all'articolo 2 e subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».

3.5 (testo 2)/56

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di garantire che le risorse assegnate alle regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, assicurino l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, per le regioni con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

11-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 11-quinquies.

11-quinquies. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".».

3.5 (testo 2)/57

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.».

3.5 (testo 2)/58

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni *standard*, in attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».

3.5 (testo 2)/59

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Legge sui LEP in materia di Istruzione)

1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatica regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.».

3.5 (testo 2)

[Balboni](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Mennuni](#), [Gelmini](#), [Spinelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Determinazione dei LEP ai fini dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia

possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Con legge sono altresì indicate le materie o ambiti di materie che risultano riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

4. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.

5. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato in base a quanto previsto dal comma 4, adotta, sentito il Presidente della regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

6. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.

7. I LEP sono aggiornati periodicamente, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.

8. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni *standard* sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

9. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

10. È fatta salva la determinazione dei LEP e relativi costi e fabbisogni *standard*, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.

11. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 105 (pom.) del 12/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2023

105ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del Regolamento, il professor Massimo Villone, l'onorevole Alfiero Grandi, Graziamaria Pistorino per la FLC CGIL, Roberto Garofani per la UIL scuola e Orazio Ruscica per la Gilda.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e la trasmissione sul canale satellitare e la *web-TV*, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del Regolamento, di rappresentanti dei proponenti del disegno di legge costituzionale d'iniziativa popolare n. 764

Il **PRESIDENTE** introduce i lavori.

Intervengono il professor Massimo VILLONE e l'onorevole Alfiero GRANDI, in rappresentanza del Coordinamento per la democrazia costituzionale, per illustrare il disegno di legge costituzionale d'iniziativa popolare n. 764, recante modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di autonomia regionale e riparto di competenze legislative.

Prendono quindi la parola, per la FLC CGIL, Graziamaria PISTORINO, cui replica il **PRESIDENTE**, per la UIL scuola, Roberto GAROFANI e, per la Gilda, Orazio RUSCICA.

Svolgono alcune considerazioni i senatori **GIORGIS** (PD-IDP), **DE CRISTOFARO** (Misto-AVS) e **DELLA PORTA** (FdI).

Prende la parola il senatore **CATALDI** (M5S) per porre un quesito, al quale risponde Roberto GAROFANI.

Interviene l'onorevole Alfiero GRANDI per replicare al senatore Della Porta.

Il **PRESIDENTE** svolge alcune considerazioni in replica all'onorevole Grandi e dichiara conclusa l'audizione, avvertendo che i documenti consegnati nel corso dell'audizione saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 148 (ant.) del 10/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024

148ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che, come richiesto dai Gruppi di opposizione, nella seduta già convocata per le ore 14,15 di oggi, mercoledì 10 gennaio, riprenderà l'esame dei disegni di legge costituzionale nn. 116 e connessi (*Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di autonomia regionale e riparto di competenze legislative*), con l'inizio della discussione generale congiunta.

Al riguardo, andrà disposta la disgiunzione del disegno di legge di iniziativa popolare n. 764, alla luce della relativa calendarizzazione in Assemblea, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del Regolamento.

Comunica altresì che per le ore 11 di martedì 16 gennaio sarà convocata una seduta dedicata unicamente all'avvio della discussione generale congiunta sui disegni di legge costituzionale nn. 935 e 830 (*Modifiche costituzionali per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri*). Per consentire una ordinata organizzazione dei lavori, invita i Gruppi a comunicare, entro la fine della predetta seduta, i nominativi dei senatori che intendano intervenire nella discussione generale, al fine di rispettare il termine di conclusione del 19 gennaio, conformemente a quanto stabilito nell'Ufficio di Presidenza tenutosi lo scorso 19 dicembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 149 (pom.) del 10/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024

149ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili ([n. 107](#))

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive con un rilievo, pubblicate in allegato.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel rinviare le considerazioni di merito alla Commissione competente per materia, esprime perplessità sul rilievo formulato dal relatore, ritenendo più ragionevole evitare rigidità nella valutazione dei singoli casi in cui concedere il collocamento fuori ruolo a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI) ritiene condivisibile il rilievo del relatore, in quanto lo schema di decreto legislativo sembra ampliare l'ambito di discrezionalità dell'organo di autogoverno della magistratura nella valutazione del collocamento fuori ruolo. Infatti, uno dei criteri direttivi della legge delega esclude la possibilità del collocamento fuori ruolo, qualora il magistrato sia assegnato ad una sede di servizio con una rilevante scoperta di organico.

Annuncia pertanto il voto favorevole, auspicando che la Commissione di merito approfondisca i profili di criticità evidenziati e connessi ad un possibile eccesso di delega.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni non ostantive con rilievo avanzata dal relatore.

[\(974\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul decreto-legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di formulare, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene che un impegno più incisivo di mediazione tra i Paesi belligeranti, per consentire una soluzione diplomatica della crisi internazionale, sarebbe coerente con la cultura

italiana, conformemente allo spirito dell'articolo 11 della Costituzione. A suo avviso, attraverso la fornitura di armi all'Ucraina, l'Italia si è lasciata coinvolgere in un conflitto che è dannoso anche per se stessa e dal quale non sembrano esserci vie d'uscita.

Anziché continuare a istigare il litigio e lo scontro tra le parti, andrebbe attivato ogni sforzo diplomatico per scongiurare l'incancrenirsi del conflitto.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) precisa che gli sforzi diplomatici sono già in atto, anche a un livello più alto di quello dei singoli Stati, essendo posto in essere da organismi internazionali e dalla stessa Unione europea. Tuttavia, non si può fare a meno di difendere l'Ucraina dall'aggressione della Russia, per consentirle di sopravvivere, e questo è l'obiettivo dell'Italia.

Ricorda, inoltre, che con il provvedimento in esame si prorogano misure già assunte in passato anche con il sostegno del Movimento 5 Stelle, peraltro senza oneri aggiuntivi, in quanto le armi fornite all'Ucraina sono già presenti nell'arsenale italiano e per l'eventuale acquisto di ulteriori armamenti si può attingere a un apposito Fondo dell'Unione europea.

Conclude, ritenendo che il provvedimento sia in linea con gli impegni internazionali assunti dall'Italia, nella speranza che si giunga quanto prima a una pace giusta.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), nel ricollegarsi alle considerazioni del senatore Cataldi, ritiene che la situazione tra Ucraina e Russia sia assimilabile non tanto a quella di due litiganti, ma al tristemente famoso massacro di Willy Monteiro Duarte da parte di più aggressori. Pertanto, l'intervento a favore dell'Ucraina va interpretato come un tentativo di impedire che l'aggressione sia portata a termine.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ribadisce la propria convinzione che si debba approfondire un maggiore impegno per avviare il dialogo tra i due Paesi.

Il [PRESIDENTE](#) concorda sulla opportunità di uno sforzo diplomatico, purché però i due interlocutori restino entrambi in vita.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nel riservarsi di valutare in modo più approfondito il contenuto del decreto-legge, anche alla luce delle comunicazioni del Ministro della difesa previste per oggi in Assemblea, annuncia un voto favorevole, non ravvisandosi evidenti profili di illegittimità costituzionale.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) si associa alle considerazioni del senatore Lisei e annuncia il voto favorevole.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(764) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 116, 542 e 744, disgiunzione del seguito dell'esame del disegno di legge n. 764, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° agosto 2023.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito di iscrivere d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea il disegno di legge costituzionale n.764, d'iniziativa popolare, essendo trascorso il termine di tre mesi per la conclusione dell'esame in Commissione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 74 del Regolamento.

Pertanto, dispone la disgiunzione dell'esame del disegno di legge costituzionale n.764, avvertendo che la Commissione proseguirà invece con l'esame congiunto dei disegni di legge 116, 542 e 744.

La Commissione conviene.

Ha quindi inizio la discussione generale congiunta sui disegni di legge 116, 542 e 744.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) sottolinea che il disegno di legge costituzionale n. 116, a sua prima firma, è volto a restituire la materia della tutela della salute alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Sono infatti evidenti le difficoltà causate dalla revisione del Titolo V della Costituzione, che non ha raggiunto l'obiettivo di appianare le differenze tra le Regioni e di responsabilizzarle nella erogazione dei servizi. Al contrario, soprattutto con la pandemia, tali distinzioni si sono ulteriormente acuite, come dimostra la vicenda della definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), che si protrae dal 2017. La scorsa estate si era finalmente pervenuti a definire in Conferenza Stato-Regioni le tariffe da riconoscere per tali prestazioni alle Regioni, che però non sono ancora in grado di erogarle, per cui si arriverà a un ulteriore slittamento fino al prossimo mese di aprile.

A tale situazione vanno poi aggiunti gli enormi problemi che deriverebbero in caso di attuazione dell'autonomia differenziata, come prevista dall'A.S. 615.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea che, per correggere le criticità emerse dopo la modifica del Titolo V, è indispensabile una fonte di rango costituzionale. Tuttavia, la necessità di un intervento, che poteva ritenersi non prioritario rispetto alle più urgenti esigenze del Paese, si è posta nel momento in cui una parte politica della maggioranza ha deciso di attuare, con il progetto sull'autonomia differenziata, proprio quelle disposizioni degli articoli 116 e 117 della Costituzione che causano maggiori difficoltà.

In particolare, evidenzia l'inopportunità di attribuire alle singole Regioni la competenza sulle norme generali sull'istruzione e su quelle relative alla produzione, al trasporto e alla distribuzione nazionale dell'energia, come sembra che anche il Governo abbia convenuto durante l'esame in sede referente del disegno di legge n. 615. Se così fosse, si potrebbe procedere nell'esame dei disegni di legge costituzionale e, soltanto una volta corrette le criticità del Titolo V, avviare le intese per l'autonomia differenziata sulla base di un rinnovato quadro costituzionale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le sedute già convocate per le ore 20 di oggi, mercoledì 10 gennaio, e per le ore 9 di domani, giovedì 11 gennaio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 107

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostanti, con il seguente rilievo:

- valuti la Commissione di merito l'aderenza della previsione di cui all'articolo 6, comma 3, che consente all'organo di governo autonomo di valutare la possibilità di concedere, a determinate condizioni, il collocamento fuori ruolo, con il criterio di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 71 del 2022, che sembrerebbe escludere in ogni caso la possibilità del collocamento fuori ruolo, qualora il magistrato sia assegnato ad una sede di servizio con una rilevante scopertura di organico.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 974

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto riguarda la sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, si rappresenta che la proroga in esame è dovuta al protrarsi della grave crisi internazionale in atto in Ucraina;
- relativamente al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni del decreto legge sono riconducibili sia alla materia della "politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato" sia alla materia della "difesa e Forze armate", rientranti nella competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *a*) e lettera *d*), della Costituzione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4. Trattazione in Assemblea

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti stenografici

1.4.2.1. Seduta n. 143 del 10/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

143a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente RONZULLI
e del presidente LA RUSSA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 145 del 16 gennaio 2024
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,03).

Si dia lettura del processo verbale.

PAGANELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 10,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri, ha approvato integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 1° febbraio.

Nella seduta di oggi sarà discussa la proposta di modificazione del Regolamento recante l'introduzione di un'ulteriore disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura. È previsto il voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Alle ore 15 il Ministro della difesa renderà comunicazioni in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. Si terranno le sole dichiarazioni di voto sugli strumenti di indirizzo presentati.

L'ordine del giorno della seduta di domani, alle ore 10, prevede un'informativa del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sulla situazione dell'acciaieria ex Ilva. I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti.

A seguire si terranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time* con la presenza dei Ministri della giustizia, delle imprese e della cultura.

La prossima settimana saranno discussi il disegno di legge sull'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario collegato alla manovra di finanza pubblica e il disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare di modifica agli articoli 116 e 117 della Costituzione.

Per entrambi i disegni di legge si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi.

Gli emendamenti ai due provvedimenti dovranno essere presentati entro le ore 17 di domani, giovedì 11 gennaio.

Mercoledì 17 gennaio, alle ore 16, il Ministro della giustizia svolgerà la Relazione sull'amministrazione della giustizia. I tempi della discussione, che prevede il voto di risoluzioni, sono stati ripartiti tra i Gruppi.

Giovedì 18 gennaio, alle ore 15, si terrà il *question time*.

Nella settimana del 23 gennaio sarà discusso il decreto-legge di proroga della cessione di equipaggiamenti militari all'Ucraina.

Nella settimana del 30 gennaio sarà discusso il decreto-legge in materia di sicurezza energetica e fonti rinnovabili, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Mercoledì 31 gennaio avrà luogo la votazione a scrutinio segreto, mediante schede, per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

Giovedì 25 gennaio e giovedì 1° febbraio si terranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

Il calendario potrà essere integrato con la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di senatori Segretari.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 9 gennaio 2024, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio e febbraio 2024:

- Documento II, n. 3 - Introduzione di una ulteriore disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura (*voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 615 e connessi - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge costituzionale n. 764 - Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (*prima deliberazione del Senato*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia
- Elezione di organi collegiali
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Documenti di bilancio

- Mozioni
- Interpellanze e interrogazioni
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Calendario dei lavori dell'Assemblea

Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 1° febbraio:

Mercoledì	10	gennaio	h. 10	- Documento II, n. 3 - Proposta di modificazione del Regolamento recante «Introduzione di una ulteriore disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura» (<i>voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato</i>)
Giovedì	11	"	h. 10	- Comunicazioni del Ministro della difesa in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali e d equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina (mercoledì 10, ore 15) - Informativa del Ministro delle imprese e del <i>made in Italy</i> sulla situazione dell'acciaieria ex Ilva (giovedì 11, ore 10) - Sindacato ispettivo (giovedì

				11) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 11, ore 15)
Martedì	16	gennaio	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 615 e connessi -
Mercoledì	17	"	h. 10-20	A t t u a z i o n e dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	18	"	h. 10	- Disegno di legge costituzionale n. 764 - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di autonomia regionale e riparto di competenze legislative (<i>prima deliberazione del Senato</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia (mercoledì 17, ore 16) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 18, ore 15)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 615 e connessi (Attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario) e al disegno di legge costituzionale n. 764 (Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di autonomia regionale e riparto di competenze legislative)

dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 11 gennaio.

Martedì	23	gennaio	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	24	"	h. 10-20	- Disegno di legge n. 974 - Decreto-legge n. 200/2023, Proroga cessione di equipaggiamenti militari all'Ucraina (scade il 19 febbraio)
Giovedì	25	"	h. 10	- Sindacato ispettivo (giovedì 25, ore 10) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 25, ore 15)

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 974 (Decreto-legge n. 200/2023, Proroga cessione di equipaggiamenti militari all'Ucraina) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	30	gennaio	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	31	"	h. 10-20	- Disegno di legge ... - Decreto-legge n. 181/2023, Sicurezza energetica e fonti rinnovabili (o ve approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 7 febbraio)
Giovedì	1°	febbraio	h. 10	- votazione

			per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti * (mercoledì 31 gennaio) - Sindacato ispettivo (giovedì 1° febbraio, ore 10) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 1° febbraio, ore 15)
--	--	--	---

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 181/2023, Sicurezza energetica e fonti rinnovabili) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

* Ciascun senatore riceverà una scheda sulla quale dovrà indicare i nominativi di tre Senatori quali componenti effettivi e tre supplenti.

Il calendario potrà essere integrato con la votazione per l'elezione di senatori Segretari (*votazione a scrutinio segreto*).

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 615 e connessi
(Attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-	17'

IaC)-MAIE	
-----------	--

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge costituzionale n. 764
(Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di autonomia regionale
e riparto di competenze legislative)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
sulla Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia**

(Gruppi 3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 974
(Decreto-legge n. 200/2023, Proroga cessione di equipaggiamenti militari all'Ucraina)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 181/2023, Sicurezza energetica e fonti rinnovabili)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signora Presidente, non essendo stata raggiunta ieri in Conferenza dei Capigruppo l'unanimità sul calendario, prendo la parola per chiederne un'inversione, su cui vorrei che l'Assemblea si esprimesse.

Insieme ai Presidenti di altri Gruppi parlamentari abbiamo chiesto che fossero invertiti due punti che lei ha citato poco fa, relativi ai disegni di legge in tema di autonomia.

Lo dico ai colleghi che non fanno parte della Commissione affari costituzionali e quindi giustamente non conoscono l'*iter* di questo percorso. Noi abbiamo a che fare con due diversi disegni di legge sulla cosiddetta autonomia differenziata. Il primo è stato discusso dalla 1a Commissione nel corso di questi mesi e lo chiamerò, per facilità di linguaggio, il disegno di legge Calderoli. Poi esiste un secondo disegno di legge, che è un disegno di legge costituzionale, che è arrivato qui in Senato perché forte di 100.000 firme raccolte tra i cittadini nel corso dei mesi passati.

Ora, Presidente, innanzitutto richiamo il comma 3 dell'articolo 74 del nostro Regolamento, che dice, in maniera abbastanza inequivocabile, che un disegno di legge di iniziativa popolare, a meno che non venga esaminato dalla Commissione competente, che in questo caso è la 1a Commissione, viene iscritto d'ufficio al calendario d'Aula. Peraltro stiamo parlando di un disegno di legge che è stato assegnato alla 1a Commissione nel mese di giugno scorso, quindi sono passati già sette mesi dal momento dell'assegnazione; esso è stato poi incardinato all'inizio del mese di agosto ed è però rimasto lettera morta in Commissione.

Ora, perché io chiedo e noi chiediamo l'inversione della discussione di questi due disegni di legge? Perché è vero che incidono sulla stessa materia, ma uno, quello di iniziativa popolare, è un disegno di legge di revisione costituzionale, che cambia cioè gli articoli 116, terzo comma, e 117 della Costituzione, intervenendo sostanzialmente sulla vecchia riforma del Titolo V fatta nel 2001. L'altro invece, il disegno di legge Calderoli, non interviene sulla Costituzione, nel senso che non la modifica, ma si limita ad attuare per l'appunto gli articoli 116 e 117, così come modificati nel 2001 dalla riforma del Titolo V.

Ora, a me pare del tutto logico che, se si seguisse una normale procedura in quest'Aula, si dovrebbe prima discutere il disegno di legge di iniziativa popolare, che cambia, o almeno chiede di cambiare, gli articoli 116 e 117 della Costituzione, e in un secondo momento si dovrebbe discutere invece il disegno di legge che arriva dalla Commissione, per il motivo banale che, se astrattamente il Senato modificasse gli articoli 116 e 117 così come richiesto dal disegno di legge di iniziativa popolare, evidentemente renderebbe vano il secondo disegno di legge, quello che invece arriva dalla Commissione.

Purtroppo, nonostante mi pare di poter dire che questa sia un'obiezione di puro buon senso, nel senso che sarebbe del tutto evidente, in una condizione normale, affrontare prima il processo di revisione costituzionale e poi l'altro disegno di legge, nonostante questa osservazione di buon senso e di logica parlamentare sia stata fatta ieri in Conferenza dei Capigruppo da diversi Capigruppo (innanzitutto da me, ma anche da altri), si è deciso di partire dal disegno di legge Calderoli. Poi naturalmente

discuteremo nel merito questo disegno di legge, quando sarà il momento; esso dal nostro punto di vista presenta delle criticità enormi e spacca definitivamente questo Paese. Capisco bene e so bene che esiste un vero e proprio scambio politico all'interno della maggioranza tra l'autonomia differenziata, cara alla Lega, e il premierato, caro a Fratelli d'Italia. Ma ritengo e sostengo che questo scambio non lo si possa fare né sulla pelle dei cittadini e nemmeno sulla pelle di questo Parlamento. *(Applausi)*.

Quindi chiedo che almeno le prerogative parlamentari possano essere salvate su un punto come questo e che si possa fare per lo meno quello che dovrebbe essere del tutto logico: prima affrontare un disegno di legge di revisione costituzionale e poi, in un secondo momento, affrontare un disegno di legge che interviene sullo stesso argomento, senza però cambiare la Costituzione. Il fatto che non lo si voglia fare mi pare di poter dire che dimostri una chiara e precisa volontà politica. Penso che quest'Aula dovrebbe avere un sussulto di dignità, almeno su questo punto, e almeno dal punto di vista del calendario dovrebbe ristabilire e ripristinare un ordine che francamente mi sembrerebbe, in una situazione normale, del tutto scontato e del tutto naturale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il presidente De Cristofaro, quindi, propone un'inversione dell'ordine del giorno nel calendario dei lavori. *(Brusio)*. Colleghi, vi prego di ridurre il brusio, perché per me è davvero complicato ascoltare.

MAIORINO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, il mio non vuol essere un intervento meramente retorico, ma un autentico appello alla maggioranza, perché credo che nella Conferenza dei Capigruppo, in cui si è negata la possibilità di invertire l'esame di questi due provvedimenti, non si sia compreso il quadro complessivo. Il Regolamento del Senato vincola la Commissione competente a prendere in esame la legge di iniziativa popolare entro un mese dal deposito e a terminarne l'esame entro tre mesi.

Come sapete, colleghe e colleghi, la malattia che affligge la nostra democrazia è la disaffezione alla politica, la scarsa partecipazione, perché i cittadini e le cittadine non si sentono più capaci di dare un indirizzo politico e di partecipare attivamente. Ebbene, le leggi di iniziativa popolare sono tra i pochissimi strumenti che ancora consentono, invece, ai cittadini di partecipare davvero alla gestione della cosa pubblica. Già questo Senato e la 1a Commissione si sono macchiati, quindi, della colpa di non aver ascoltato la voce dei cittadini e di aver lasciato decadere questo disegno di legge di iniziativa popolare che ha raggiunto più del doppio delle firme necessarie perché fosse presa in esame dai rappresentanti del popolo, che siamo noi, e quindi passa d'ufficio in Assemblea, come previsto dal Regolamento. Questo disegno di legge di iniziativa popolare, però, prevede una modifica della Costituzione a quella tanto controversa modifica del Titolo V cui si lega il disegno di legge Calderoli in esame nello stesso giorno. È soltanto logico chiedere, quindi, l'inversione dell'esame di questi due provvedimenti, perché uno è la cornice entro cui poi si va a inscrivere la legge presentata dal senatore Calderoli sull'autonomia differenziata.

Quello che voglio sottolineare a questa Assemblea e il mio appello è che non si tratta soltanto di logica - perché già soltanto in base alla logica si agisce prima sulle fondamenta e poi sulla costruzione della casa e voi invece partite dal tetto e poi esaminerete le fondamenta -, ma si tratta di ascoltare l'opinione pubblica, i cittadini e le cittadine che ci hanno chiesto di esaminare un provvedimento di revisione del Titolo V. Voi, invece, negando l'inversione, vi tappate le orecchie di fronte a queste richieste e procedete ciechi e sordi rispetto, peraltro, ad un disegno che è quello dell'autonomia differenziata della Lega Nord di antica memoria, che oggi non è più minimamente attuale e che andrebbe ripensato, appunto, a partire dalle fondamenta. Dal momento che avete già deciso di procedere in questo senso, in virtù dello scambio politico di cui ha già parlato il collega De Cristofaro (premierato per autonomia differenziata), almeno per la forma fate finta di ascoltare i cittadini e anticipate l'esame della legge di iniziativa popolare e poi esaminate la legge Calderoli. In questo modo potrete almeno far finta di aver ascoltato l'opinione pubblica e quello che vi chiede il Paese.

Ribadisco quindi il mio appello a invertire quantomeno l'esame di questi due disegni di legge. *(Applausi)*.

GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (*PD-IDP*). Signora Presidente, vorrei ripercorrere, seppur brevemente, l'*iter* del disegno di legge di iniziativa popolare e l'*iter* del disegno di legge di iniziativa governativa sul tema dell'autonomia differenziata.

Il 1° giugno 2023 viene presentato un disegno di legge di iniziativa popolare e il 22 giugno viene assegnato alla 1a Commissione permanente; il primo agosto il disegno di legge viene incardinato e con esso vengono incardinati due disegni di legge costituzionali, anch'essi di riforma del Titolo V. (*Brusio. Richiamo del Presidente*). Insieme al disegno di legge di iniziativa popolare, vengono incardinati due disegni di legge di iniziativa parlamentare volti anch'essi, come quello di iniziativa popolare, a modificare parte del Titolo V, in particolare gli articoli 116 e 117. Il 12 settembre viene audito il rappresentante del comitato popolare.

Se prendiamo in mano l'articolo 74 del Regolamento, troviamo scritto in maniera molto chiara e inequivoca che i disegni di legge di iniziativa popolare debbono essere trattati in Commissione entro un mese (questo termine, naturalmente, non è stato rispettato) e in ogni caso, se i promotori lo richiedono, debbono essere trattati dall'Assemblea entro tre mesi; allo scadere del terzo mese, secondo quanto prevede il nostro Regolamento, l'Assemblea deve iniziare la discussione e la votazione di questi disegni di legge.

Io vorrei che i colleghi senatori prestassero attenzione, perché discutere di procedure e delle regole che disciplinano il nostro lavoro significa discutere di questioni fondamentali. Ieri, signora Presidente, tutti i Gruppi sono intervenuti per celebrare il contributo civile, oltre che scientifico, di Norberto Bobbio e tutti i Gruppi hanno reso omaggio alla sua riflessione e ai suoi moniti sull'importanza che hanno le regole per garantire l'effettività della democrazia. (*Applausi*). Avete tutti ringraziato il professore e senatore a vita Bobbio per i richiami che ha più e più volte fatto su quanto sia importante che la maggioranza, ogni maggioranza, rispetti le regole della democrazia, perché la democrazia è innanzitutto limite al potere della maggioranza: il numero non può tutto. (*Applausi*). Dove c'è una democrazia costituzionale la maggioranza legittimamente eletta, la maggioranza che rappresenta la maggioranza dei cittadini, incontra dei limiti, che sono innanzitutto le regole che ci siamo dati per disciplinare lo svolgimento dei nostri lavori. Tre mesi non sono un termine ordinatorio; sono un termine entro il quale dobbiamo dimostrare di corrispondere a un'iniziativa popolare.

Si dirà che l'iniziativa del Governo è collegata alla legge di bilancio: altra vergognosa violazione delle regole. (*Applausi*). Sapete benissimo, infatti, perché nel disegno di legge a prima firma del ministro Calderoli è scritto, che l'approvazione del disegno di legge sull'autonomia differenziata non debba comportare nessuna modifica dei conti pubblici. Allora delle due l'una: se nello stesso disegno di legge si dice che non comporta nessun tipo di onere per lo Stato, come lo si può collegare alla legge di bilancio? (*Applausi*). Lo si è collegato per aggirare le nostre norme regolamentari che affermano che durante la sessione di bilancio non si possono trattare altri disegni di legge. (*Applausi*). E noi, durante la sessione di bilancio, in Commissione abbiamo continuato a discutere dell'autonomia differenziata.

Durante tutto il periodo della sessione di bilancio abbiamo trattato gli emendamenti, abbiamo svolto la discussione e alla fine abbiamo concluso i lavori, nonostante non ci sia stato neanche l'intervento del ministro Giorgetti, che pure ci aveva assicurato di intervenire per darci una qualche spiegazione su come finanziare l'autonomia differenziata, su come finanziare i Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), o almeno sul fatto che quell'abbinamento era palesemente in violazione delle norme regolamentari.

Ora noi cosa ci sentiamo dire? Che siccome è collegato alla legge di bilancio, siccome si è consumata una forzatura, adesso si deve consumare una seconda forzatura: iniziare prima la trattazione del disegno di legge ordinario e poi di quello di iniziativa popolare, che è legge costituzionale. Lo ricordava prima il collega De Cristofaro: anche il buon senso, oltre che le regole, suggerirebbero di trattare prima una riforma costituzionale e dopo una legge ordinaria. Anche da questo punto di vista sarebbe necessario che qualcuno della maggioranza si alzasse in piedi e dicesse che li abbiamo convinti, che le regole sono importanti e che iniziamo dalla trattazione del disegno di legge costituzionale e dopo tratteremo il disegno di legge di iniziativa parlamentare.

Onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, è un po' difficile chiederci di discutere in maniera costruttiva di riforme costituzionali e poi praticare un tale spregio delle regole che disciplinano i nostri lavori. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Luigi Einaudi», di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, chiedo se ci sono altre proposte di modifica del calendario rispetto alle proposte - che poi sono convergenti - avanzate dai senatori De Cristofaro, Maiorino e Giorgis, con cui si chiede di invertire i punti all'ordine del giorno e discutere prima la proposta di iniziativa popolare e poi il disegno di legge Calderoli.

Non essendovi altre richieste di intervento, passiamo alla discussione delle proposte di modifica avanzate.

LISEI (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISEI (Fdi). Signor Presidente, ho ascoltato gli interventi che hanno ricostruito un percorso di Commissione che è solo in parte coincidente con quello che è avvenuto.

Sull'autonomia differenziata, innanzitutto dobbiamo dire che sarebbe forse riduttivo definire approfondito il percorso del provvedimento in Commissione. Il disegno di legge sull'autonomia differenziata è stato oltre otto mesi in Commissione e ringrazio il Presidente e anche le opposizioni per i tanti contributi che hanno offerto in questo arco di tempo. Ringrazio anche il ministro Calderoli, ma tutto si può dire tranne che non sia stato un percorso partecipato, approfondito ed esaustivo e che il Presidente e la maggioranza non abbiano ascoltato le opposizioni durante quel percorso, nel quale sono state aperte più volte le audizioni, abbiamo ascoltato tutti e nel quale, anche successivamente alla chiusura delle audizioni, abbiamo accolto le giuste richieste di audire ulteriori soggetti, compreso il bravissimo professor Cassese.

Lungo questo percorso e nel corso della discussione sull'autonomia differenziata è arrivata anche la proposta di iniziativa popolare di modifica della Costituzione che è stata, come ha ribadito anche il collega Giorgis, immediatamente incardinata, in pochissimo tempo. I soggetti sono stati auditi in sede di discussione del disegno di legge sull'autonomia differenziata, è stata data ai presentatori la possibilità di spiegare il progetto e sono state audite più persone. Poi è arrivata una lettera alla Presidenza che chiedeva che questo disegno di legge venisse portato immediatamente in Aula e così è stato oggettivamente fatto.

Il provvedimento è quindi approdato oggi in Assemblea perché una richiesta specifica ha impedito che potesse essere trattato e approfondito ulteriormente all'interno della Commissione. Diversamente si sarebbe infatti ben potuto all'interno della Commissione proseguire la trattazione di quel disegno di legge e approfondirlo ulteriormente. Questo anche perché, come fanno i colleghi che hanno una vocazione giuridica, ci sono termini perentori e termini ordinatori e i tre mesi che vengono citati dal Regolamento non sono un termine perentorio, ma ordinatorio. Si tratta di termini che non mi risulta che in passato siano sempre stati rispettati in maniera rigida e rigorosa proprio per la necessità di dare soddisfazione anche a chi ha proposto petizioni per svolgere su un determinato disegno di legge un percorso esaustivo e approfondito. Tale percorso è stato interrotto invece in Commissione non per volontà della stessa, ma per volontà di chi ha chiesto che il provvedimento venisse in Aula.

Viene allora il sospetto, forse non troppo lontano dalla realtà, visto che anche dalle ricostruzioni mi pare che si sia voluto fare più gli azzecagarbugli che la ricostruzione reale dei fatti, che in realtà si stia cercando un pretesto per interrompere il percorso, che invece è stato assolutamente positivo e costruttivo, sull'autonomia differenziata.

Come maggioranza, visto che finora all'interno della Commissione il contesto di lavoro sia stato più che soddisfacente per tutti e più che collaborativo, siamo molto delusi che si cerchino dei pretesti di scontro in Assemblea quando tutte le procedure sono state rispettate dalla Commissione, dal Presidente, dal Ministro che è stato presente e dalla maggioranza.

Ci dispiace molto, ma capiamo che evidentemente tale collaborazione ha messo in difficoltà le minoranze che quindi cercano ulteriori e sempre nuovi pretesti per non esprimersi su un testo che invece ovviamente è una priorità per la maggioranza. (*Applausi*).

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, non entro nel merito del disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata; avremo tempo e modo di esprimere tutte le criticità che ad avviso del Gruppo del MoVimento 5 Stelle, ma credo di tutte le opposizioni, quel testo presenta, rilevando la pericolosità del dissolvere l'unità nazionale, che dovrebbe essere un principio sacrosanto anche per chi si professa patriota.

Entro invece nel merito di alcune considerazioni appena fatte dal collega che mi ha preceduto. L'articolo 75 del Regolamento del Senato stabilisce che «L'esame in Commissione deve essere concluso entro tre mesi dall'assegnazione». «Deve», non «può». Questo termine è perentorio, non è ordinatorio. Lo dice il Regolamento del Senato. (*Applausi*). Non è un capriccio delle opposizioni aver chiesto di portare in Assemblea direttamente il disegno di legge di iniziativa popolare di riforma costituzionale. È un atto dovuto da Regolamento.

La logica che porta a discutere prima il disegno di legge Calderoli e, dopo, il disegno di legge di iniziativa popolare è oggettivamente incomprensibile. Sappiamo perfettamente che il disegno di legge di iniziativa popolare non ha i numeri per essere approvato in quest'Aula. Non comprendiamo il motivo per il quale si faccia una forzatura logica, non regolamentare. È assolutamente lecito fare prima l'autonomia differenziata, ma è una forzatura logica e di buon senso. Se si interviene infatti su un dispositivo che attua alcuni articoli della Costituzione e, successivamente, si interviene su un altro provvedimento che abroga gli articoli di cui si occupa il disegno di legge che viene discusso prima, è chiaro che è una forzatura logica e di buon senso. Non riusciamo a comprendere perché non si è data la possibilità di discutere con un senso logico gli argomenti che l'Assemblea affronta. Ciò è semplicemente strumentale rispetto al dibattito politico. Tutto è lecito, lo ripeto.

Basta dire le cose come stanno, non dire che questi sono termini ordinatori e non perentori. Il termine è perentorio perché non c'è la parola "può": l'esame deve essere concluso in tre mesi e, in alternativa, deve essere iscritto ai lavori d'Aula. Questo è quello che abbiamo chiesto. Mi sembrava logico chiederlo ed era molto più logico consentire a quest'Aula di avere un percorso ordinato rispetto al tema dell'autonomia. (*Applausi*).

[MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, ritengo necessario fare una riflessione, perché evidentemente si parla, come ha detto il Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno, di quei diritti che la Costituzione riconosce. E nel momento in cui li riconosce, come egli ha detto autorevolmente, vuol dire che questi diritti preesistono.

Fra questi diritti c'è quello dell'iniziativa popolare, quel diritto che i Padri costituenti hanno voluto sancire, riconoscere, proprio per dire ai cittadini che la loro partecipazione alla vita democratica è non soltanto favorevolmente considerata, ma disciplinata con un sistema più celere di trattazione di provvedimenti di iniziativa popolare, proprio perché il volere popolare deve essere privilegiato.

Noi siamo espressione, rappresentanti, del volere popolare. Quando, però, il popolo decide di esprimersi direttamente e raccoglie le firme per presentare un disegno di legge, in questo caso noi dobbiamo essere al servizio di questo disegno di legge e lo dobbiamo esaminare in maniera celere. Ecco perché lo stesso Regolamento del Senato detta una linea di intervento e una tempistica che vuole necessariamente incanalare questo disegno di legge di iniziativa popolare con tempi certi.

Sarebbe davvero un abuso, infatti, e un tradimento del nostro ruolo, pensare che i cittadini raccolgono le firme, che la legge di iniziativa popolare raggiunge finalmente le Camere e poi i parlamentari la mettono in un cassetto dicendo: quando vogliamo, la trattiamo; quando siamo comodi, la discutiamo. Prima facciamo quello che ci interessa e poi discutiamo di quello che vuole fare il popolo. Questa sarebbe davvero una violazione del principio costituzionale fondamentale della nostra Carta.

In Commissione affari costituzionali, di cui sono diventata componente da poco, la questione è stata dibattuta, proprio perché ci si è avveduti ed è stato denunciato in seno alla Commissione il fatto che, appunto, questo disegno di legge non è stato messo all'ordine del giorno dei lavori della Commissione. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi assicuro che non è bello vedere colleghi che danno le spalle alla Presidenza e non seguono un dibattito così importante, non credo solo per l'opposizione, ma per il Paese. Prego, senatrice Musolino, riprenda pure il suo intervento. *(Applausi)*.

MUSOLINO (IV-C-RE). Signora Presidente, forse dovrei fare un piccolo riepilogo a beneficio di chi era impegnato in altre conversazioni. Lo dirò ancora più celermente, più brevemente, ma spero più incisivamente: la volontà appartiene al popolo. Questo è il nostro principio. Questo è uno dei valori fondanti della nostra Costituzione. Quando il popolo raccoglie le firme e presenta un disegno di legge di iniziativa popolare, è dovere del Parlamento trattarlo, discuterlo, porlo in votazione. Quando non si fa questo, si viene meno al nostro mandato, che è quello di rappresentare e servire il popolo.

In questo caso, in Commissione affari costituzionali non è stata calendarizzata la discussione di questo disegno di legge di iniziativa popolare. Il termine dei tre mesi non è un termine ordinatorio, ma, se anche lo fosse, la sua violazione non sarebbe meno grave della violazione di un termine perentorio. La perentorietà comunque deriva dal fatto che il Regolamento stabilisce che tale disegno di legge deve essere discusso. La violazione del termine fa sì che questo disegno di legge passi direttamente dalla Commissione all'Aula. Questa è la conseguenza della violazione di non averlo discusso in Commissione.

L'iniziativa popolare riguarda il testo di un disegno di legge costituzionale, una riforma costituzionale. Le leggi ordinarie sono sottoposte, ovviamente, nella gerarchia delle fonti, alla Costituzione. Sarebbe come dire che noi trattiamo prima un affare speciale e poi un affare generale: un'inversione, non soltanto dal punto di vista logico, ma anche e soprattutto della gerarchia delle fonti, che costituisce, anche questo, uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

Siccome siamo i rappresentanti ed esercitiamo in questo Parlamento il potere legislativo, sarebbe veramente abnorme che chi esercita in persona il potere legislativo andasse a violare le leggi e soprattutto i suoi principi fondamentali.

Credo che non ci sia bisogno di aggiungere altro per rendere evidente e palese che la discussione sul disegno di legge di riforma costituzionale deve necessariamente precedere quella su una legge ordinaria: lo vuole il sistema delle fonti, lo vuole la logica e lo vuole il nostro ruolo, che è quello di dare voce, espressione e parola alla volontà dei cittadini. *(Applausi)*.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, come Gruppo Lega respingiamo la proposta di invertire i punti dell'ordine del giorno, ossia discutere prima il disegno di legge costituzionale di modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione rispetto alla sua attuazione. Sorvolo peraltro su quella che è in un certo senso una curiosità: una volta che arriva in quest'Aula la possibilità di attuare un articolo della Costituzione, e specificamente l'articolo 116, terzo comma, arriva proprio nello stesso momento una modifica della Costituzione su quel punto. È un po' sospetto.

Ma, dal momento che mi sono prefisso l'impegno di essere mite con l'inizio dell'anno, per cercare di evitare il più possibile le varie conflittualità, comincio innanzitutto a dire che uno dei motivi per cui respingiamo la richiesta di inversione dell'ordine del giorno è che ci troviamo di fronte a due provvedimenti, uno dei quali, quello della riforma costituzionale, a cui voi dell'opposizione volete dare precedenza, risulta essere iscritto in Aula d'ufficio, ossia per via di un articolo del Regolamento. Dall'altra parte... *(Commenti)*.

Scusate, colleghi, ho ascoltato con attenzione i vostri interventi senza fare commenti. Ho invitato alla mitezza e, quindi, per favore fatemi almeno discutere e ragionare. Poi ognuno farà le proprie considerazioni.

Stavo dicendo che, dall'altra parte, c'è un provvedimento che è arrivato in Senato il 23 marzo 2023. Siamo a gennaio 2024, è stata chiesta su questo provvedimento una serie di approfondimenti e di

interventi che hanno dato alla Commissione una tempistica veramente elevatissima per poter approdare in Aula, dove arriva dopo una discussione importante, fondamentale. Perché bisognerebbe dare precedenza a un provvedimento che ci arriva d'ufficio per un articolo del Regolamento - considerato che non ci sarebbe mai arrivato se non ci fosse stato quell'articolo - rispetto a un provvedimento che è stato approfondito in Commissione per otto mesi? Tra l'altro, una delle richieste che arrivano spesso dall'opposizione è che i provvedimenti devono essere approfonditi proprio nelle Commissioni competenti.

Allora dico: se aveste avuto un po' di celerità nello sbrigare il tema del cosiddetto disegno di legge Calderoli, probabilmente avremmo avuto anche il tempo in Commissione di poter approfondire il disegno di riforma costituzionale. Ma prescindiamo da questo ragionamento sul diritto di precedenza o meno. Ricordo che è stato richiamato il principio della volontà del popolo, le 100.000 firme e quant'altro, ma scusate: se la volontà del popolo deve essere sempre tenuta in considerazione, noi pensiamo che 3 milioni di persone che hanno votato in un *referendum* consultivo popolare nel 2017, le cui richieste non sono ancora state attuate, abbiano un po' più di precedenza a essere ascoltati rispetto a 100.000 cittadini (*Applausi*) che hanno fatto la richiesta qualche mese fa. Se vogliamo parlare di volontà popolare e di rispetto della democrazia, cominciamo da quello e andiamo ad attuare quanto 3 milioni di cittadini italiani hanno chiesto nel 2017 con dei *referendum* che si sono svolti. Lo dico in maniera molto chiara.

Dall'altra parte, parleremo dei tempi e dei modi di discussione del tema dell'autonomia differenziata o meno. Tra l'altro, qualcuno mi dovrà anche spiegare come mai il Partito Democratico - ai tempi in Emilia Romagna, come Regione, non fece un *referendum*, ma votò, come Consiglio regionale (presidente Bonaccini e vicepresidente l'attuale segretario del Partito Democratico), la richiesta di autonomia differenziata - improvvisamente abbia cambiato idea e l'autonomia differenziata non sia più un obiettivo da raggiungere, nonostante quanto avesse portato avanti anni fa. (*Applausi*). Bisogna anche tenere conto della coerenza.

Questo ci fa sospettare che evidentemente l'obiettivo non sia tanto riformare il Titolo V, cosa che avreste potuto fare negli ultimi dieci anni che siete stati al Governo e avete governato da soli, avendo i numeri per poterlo fare, perché - come detto - questa richiesta arriva adesso. Dall'altra parte, sottolineo che la questione, che politicamente mettete in campo, dello scambio tra il premierato e l'autonomia, come aspetto politico alle spalle del Paese, penso stia nell'ordine naturale delle cose. È anche nel rispetto di un equilibrio istituzionale dei poteri il fatto che, a fronte di una riforma costituzionale che vuole dare più poteri al *Premier*, dall'altra parte vi sia un adeguato bilanciamento dando i poteri dal centro alle periferie. È un aspetto istituzionale. (*Applausi*).

Teniamo conto di ciò e, per tutte queste ragioni, ripeto ancora che il diritto di precedenza su questo tema - se c'è - ce l'ha l'attuazione della Costituzione. Non dimentichiamolo. Ricordo che nella prima seduta di questa legislatura, presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre, in un passaggio la senatrice esortò a dare più importanza ad attuare la Costituzione piuttosto che a riformarla. Noi a quell'appello ci crediamo ancora. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, non so se i temi che abbiamo oggi sul tappeto siano proprio relativi all'applicazione della Costituzione. Vorrei sottolineare, prima di tutto, che la Costituzione prevede che le Aule parlamentari abbiano un potere di intervento. Invece, nell'anno passato di legislatura, sono state poste cinquanta questioni di fiducia: questo è un modo per non applicare la Costituzione. (*Applausi*).

Inoltre, noi siamo una Repubblica parlamentare e non presidenziale, e voi state proponendo esattamente il contrario. Se vogliamo fare questa discussione, iniziamola pure.

Inoltre, premesso che sono uno di quelli che si è battuto sempre contro l'autonomia differenziata e ha fatto la battaglia contro il *referendum* consultivo proposto in Lombardia e in Veneto (dove abbiamo votato elettronicamente, con i *tablet* che sono spariti e sono ancora nelle cantine delle scuole, inutilizzabili, spendendo soldi per un *referendum* totalmente inutile), vorrei sottolineare che

certamente deve esserci una discussione. Non c'è - come diceva il senatore Lisei - qualcuno che pensa di porre una questione per nascondere un'altra. E la dimostrazione è che abbiamo discusso in Commissione - come hanno spiegato prima di me i senatori De Cristofaro, Giorgis e Majorino - dove tutti hanno partecipato.

C'è però un dato: la richiesta di porre in calendario la discussione sulla proposta di legge di iniziativa popolare è stata posta in Conferenza dei Capigruppo in tempi non sospetti, perché erano passati i tre mesi previsti; sono quindi mesi che si pone tale problema e non c'è niente di nascosto. Dovreste quindi avere la forza - avete i numeri per poterlo fare - di affrontare il tema. Magari avete qualche difficoltà ad affrontare il fatto che in quella proposta vi è una discussione sui famosi livelli uniformi di prestazione e non sui LEP (livelli essenziali delle prestazioni), che non si sa cosa siano. Questo è il dato. Nella proposta c'è scritto «livelli uniformi», perché l'unità del Paese sta in questi termini, ossia nel fatto che i servizi, le prestazioni e i cittadini devono essere tutti uguali. Questo è il dato fondamentale.

Questa è la discussione che bisogna fare. E allora la facciamo? Avete i numeri per farla e per poter proporre delle modifiche. Nessuno vi nega la discussione in Commissione e, a seguire, il dibattito in Assemblea. Dovreste avere, in questo caso, la forza e il coraggio di dimostrare che siete una maggioranza politica, presentando in termini politici una proposta che risponda alle esigenze poste dai cittadini con 100.000 firme. Non vorrei infatti che si sminuisse il fatto che i cittadini hanno firmato per sollevare il tema e chiedere a questo Parlamento di discuterlo. Questo è il senso della nostra democrazia e vorrei che venisse rispettato. *(Applausi)*.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, per la verità, dopo aver ascoltato il presidente Romeo, la nostra convinzione sulla difesa della figura del Presidente della Repubblica, così come codificata nella nostra Costituzione, è ancora più forte. *(Applausi)*. Il presidente Romeo, con il suo intervento, ha confermato che il disegno scellerato di questa maggioranza è smontare l'intelaiatura della Repubblica dando attraverso una sorta di *patchwork*... *(Brusio)*. Sì, ministro Calderoli, non si agiti, è così.

Peraltro, attraverso la Presidente, vorrei porre qualche domanda al Governo, che è silente. Il ministro Calderoli ha occupato per otto mesi la Commissione affari costituzionali e forse è per questo che il presidente Balboni non è stato in grado di porre all'ordine del giorno l'iniziativa popolare di modifica costituzionale. È per questo che stiamo facendo questo dibattito, presidente Romeo: non siamo stati in grado di ottenere la discussione di quella riforma costituzionale in Commissione. O qualcuno può smentirci? E siamo in Aula grazie al Regolamento e alle regole che, per fortuna, ci sono. Volete cambiare anche queste senza nemmeno dircelo? Purtroppo non potete farlo. Speriamo che non possiate farlo, a meno che non decidiate di imitare alcuni vostri predecessori di un tempo lontano. Speriamo di no.

In questo momento ci viene spontaneo dirvi una cosa. Ministro Calderoli, lo ha sottolineato il senatore Giorgis: qui è un problema anche di auto-vincoli legislativi. Presidente, il legislatore ordinario può vincolare se stesso? Chi impedisce a un'altra maggioranza - o alla stessa - di modificare una norma così debole - noi aggiungiamo pasticciata - che smonta il Paese? Lo dico e lo sottolineo soprattutto per i colleghi e le colleghe di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Chi vive nelle aree interne e di montagna e nel Mezzogiorno lo sa: non c'è un euro nello Spacca Italia di Calderoli. Ripeto: non c'è un centesimo. *(Applausi)*. Lo avete vincolato alla legge di bilancio in maniera strumentale e disonesta sul piano politico e legislativo.

Non è un caso che, dopo l'intervento del presidente Romeo, non si sia levato un applauso dagli altri Gruppi sui banchi della maggioranza. Erano tutti silenti, sperando che accada qualcosa. Colleghi, non accadrà nulla se non vi ribellate e se votate esattamente quello che la Lega vi sta chiedendo.

E guardate che il problema non è solo tra Nord e Sud. Il problema è che - come detto poco fa dal collega Magni - non essendoci un centesimo per i livelli essenziali delle prestazioni, non ci sarà un centesimo per riequilibrare le diseguaglianze. Non ci sarà nei settori del trasporto pubblico locale, della scuola, della sanità e dell'assistenza. *(Applausi)*. Voi sarete responsabili di questo scempio.

Chiudo, ministro Calderoli e presidente Balboni. Il dibattito potreste farlo anche in un altro contesto e in un altro luogo. Mi pare fin troppo evidente - e va spiegato a chi è fuori da quest'Aula - che differenziazione e specialità sono due aspetti completamente diversi che state spacciando per simili. Sono due aspetti diversi. Non penso di dover chiedere ai colleghi che vengono dalle Regioni a Statuto speciale di spiegare la differenza a quest'Aula. Penso che siate tutti edotti e tutti dotti in materia. Invece la Lega sta continuando a spacciare alle Regioni a statuto ordinario questa porcheria - perché è una porcheria - come l'Eldorado: avrete tutti l'autonomia e farete tutti quello che volete. Non è così, presidente Romeo, perché il coordinamento della finanza pubblica, per fortuna, impone allo Stato di riequilibrare. Ma, se noi smontiamo un pezzo, lo Stato non ha più le risorse per riequilibrare e dovrete rispondere voi al Paese intero, con la vostra responsabilità politica, degli interventi che non sarà più possibile fare.

Noi ovviamente ve lo impediremo con tutti gli strumenti democratici a disposizione. (*Commenti*). Presidente Zaffini, se posso darle un consiglio, tutta quella arroganza me la risparmierei. Utilizzate l'energia - e ne avete tanta - per fare propaganda, per allargare il fossato sociale e alimentare gli scontri. Ho la sensazione che, se decideste di dedicare una piccola parte di quell'energia che sprecate facendo propaganda nella risoluzione dei problemi degli italiani, forse qualcosa riuscireste anche a fare. (*Applausi*).

BALBONI (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Presidente Balboni, il suo Gruppo è già intervenuto ed è previsto un intervento per Gruppo.

BALBONI (*FdI*). Presidente, le chiedo di intervenire per fatto personale, visto che il collega Boccia e anche altri prima di lui mi hanno citato personalmente. Credo di avere il diritto di replicare, se me lo consentite, perché sono stato accusato di non aver rispettato il Regolamento e credo che una tale accusa meriti una risposta in questo momento.

PRESIDENTE. Presidente Balboni, per fatto personale si interviene a fine seduta. Ma, in quanto Presidente di Commissione e poiché ritengo che l'argomento sia molto importante, le do la parola.

BALBONI (*FdI*). Presidente, la ringrazio molto.

Ci tengo a chiarire all'Aula e ai colleghi che l'esame del disegno di legge di iniziativa popolare è iniziato in Commissione con l'audizione del comitato promotore. Poco tempo dopo quell'audizione, la Commissione aveva in animo di entrare nel merito con l'apertura della discussione generale. Voglio ricordare ai colleghi che erano stati abbinati, su richiesta del Gruppo PD - collega Boccia - altri disegni di legge di riforma costituzionale, a prima firma Giorgis, a prima firma Pirro e a prima firma di altri colleghi. Avevamo deciso pertanto di svolgere un esame congiunto e complessivo di quei disegni di legge insieme al disegno di legge di iniziativa popolare di cui oggi stiamo discutendo.

Tuttavia, poco dopo questa decisione, è arrivata una lettera, che è agli atti ed è a disposizione, che il senatore Giorgis ha letto, insieme a me e insieme a tutti gli altri componenti della Commissione, che ci ha posto anche un quesito di natura regolamentare piuttosto complicato, in base alla quale i promotori chiedevano di venire direttamente in Aula, perché decorsi i tre mesi assegnati dal Regolamento. Però lei, presidente Boccia, mi insegna che non si può immaginare di iniziare e concludere l'esame di un disegno di legge di riforma costituzionale e di altri quattro disegni di legge congiunti in tre mesi. Credo che questo sia sotto gli occhi di tutti. Quindi, non aveva torto il collega Lisei quando diceva che si tratta comunque di un termine non perentorio.

Quella lettera, in cui si chiedeva espressamente di andare in Aula ai sensi del Regolamento, ha bloccato il nostro esame, perché non avevamo ancora capito se potevamo disgiungere l'esame degli altri disegni di legge di iniziativa parlamentare, proseguire con quelli e lasciare che il disegno di legge di iniziativa popolare venisse in Aula e seguisse il suo *iter*, come richiesto dai promotori. Quando finalmente la Presidenza e l'esame del Regolamento ci hanno chiarito che si potevano disgiungere, staccando i vagoni dei disegni di legge di iniziativa parlamentare dal vagone del disegno di legge di iniziativa popolare, abbiamo deciso di proseguire. Tant'è vero - do una notizia all'Assemblea e al presidente Boccia - che oggi alle ore 12 riprende la discussione generale in Commissione proprio sui disegni di legge a firma dei senatori Giorgis, Pirro e altri. Credo, quindi, che la Commissione affari

costituzionali da me presieduta abbia adempiuto esattamente al compito che il Regolamento e la politica le assegnano.

Sulla riforma dell'autonomia, mi permetto di ricordare ai colleghi dell'opposizione che non solo abbiamo impiegato otto mesi per approfondire in ogni modo possibile e immaginabile questa importante riforma, ma che forse anche grazie un po' a questo Presidente sono stati approvati ottanta emendamenti al disegno di legge, dei quali più di quaranta a prima firma dei colleghi dell'opposizione, a dimostrazione del fatto che abbiamo lavorato bene, cercando di rimanere al merito.

Le questioni di propaganda non riguardano questo Presidente, per cui mi esimo dall'entrare nel merito.
(Applausi).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori De Cristofaro, Maiorino e Giorgis, volta a invertire l'ordine del giorno della prossima settimana, quindi di discutere e votare prima il disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare di modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione e poi il disegno di legge sull'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario collegato alla manovra di finanza pubblica.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Discussione e approvazione del documento:

(Doc. II, n. 3) BORGHI Enrico ed altri. - Introduzione di una ulteriore disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura (Votazione qualificata ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 11,03)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento II, n. 3.

Ricordo che, per l'approvazione delle modifiche al Regolamento, l'articolo 64, primo comma, della Costituzione e l'articolo 167, comma 5, del Regolamento prescrivono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Il senatore Liris svolge la relazione orale.

LIRIS (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il documento in esame reca l'introduzione di un'ulteriore disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura.

Tale proposta, sottoscritta da tutti i Capigruppo, prevede che, limitatamente alla legislatura in corso, tutti i Gruppi parlamentari costituiti dall'inizio della legislatura siano rappresentati in seno al Consiglio di Presidenza. In caso di Gruppi non rappresentati si procede all'elezione di ulteriori segretari. Attualmente risulta non rappresentato il solo Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe.

Peraltro, al fine di non alterare il rapporto tra maggioranza e opposizione nel Consiglio di Presidenza, nel caso in cui, per effetto della disposizione in esame, il rapporto numerico tra maggioranza e opposizione dovesse risultare alterato a sfavore dei componenti di Gruppi di maggioranza, in sede di votazione si procede alla contemporanea elezione di un ulteriore segretario.

La Giunta per il Regolamento ha esaminato tale proposta nella seduta di ieri pomeriggio, approvandola all'unanimità.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione del documento II, n. 3, composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalla Giunta per il Regolamento.

PAROLI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (FI-BP-PPE). Signora Presidente, non ho molto da aggiungere, ma vorrei solo dire che Forza Italia ha sposato questa posizione e credo che il nostro favore sia soprattutto legato al fatto che la disposizione transitoria riguarda solo l'attuale legislatura. Vi è poi una consapevolezza che riguarda la maggioranza: anche questa volta, di fronte a una realtà che vede la mancata rappresentanza di un

Gruppo, non certo per colpa o attività della maggioranza, ma per accadimenti che non la riguardano, credo sia particolarmente apprezzabile la disponibilità della maggioranza stessa a intervenire in modo tale che questo tema possa essere risolto.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, intervengo molto rapidamente per confermare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla proposta di modifica del Regolamento.

Approfitto per ribadire quanto già detto in sede di Giunta per il Regolamento: credo che dovremmo pensare di rendere valida per sempre, non soltanto rinnovandola di legislatura in legislatura, la previsione che consente a tutti i Gruppi parlamentari che nascono all'inizio della legislatura di avere presenza e rappresentanza nel Consiglio di Presidenza.

Pertanto, votiamo a favore perché consideriamo giusto che ogni Gruppo parlamentare abbia una propria rappresentanza in Consiglio di Presidenza.

[STEFANI](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, annuncio anche a nome del Gruppo della Lega il voto assolutamente favorevole sulla decisione in esame. Sottolineo che, anche se è già passato un anno dall'inizio di questa legislatura, l'inserimento del senatore Segretario nel Consiglio di Presidenza, nel caso di alterazione delle proporzioni fra maggioranza e opposizione, è assolutamente opportuno. Ciò, infatti, dà ai Gruppi parlamentari e a un componente del Gruppo Misto, che comunque in questo caso ha una natura politica, la possibilità di esprimersi all'interno del Consiglio di Presidenza e di condividere le scelte molto importanti che verranno fatte da tale organismo.

[PARRINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, anche da parte del Gruppo Partito Democratico c'è condivisione dell'esito della riflessione condotta nella Giunta per il Regolamento. Il principio che tutti i Gruppi siano rappresentati nel Consiglio di Presidenza merita di essere sostenuto. Pertanto, annuncio il nostro voto favorevole alla proposta di modifica del Regolamento.

Accertamento del numero dei presenti

[PRESIDENTE](#). Prima di procedere alla votazione finale del documento II, n. 3, dispongo, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, l'accertamento del numero dei presenti.

(Segue l'accertamento del numero dei presenti).

Stante l'esito dell'accertamento testé condotto, passiamo alla votazione.

Ripresa della discussione del documento [II, n. 3](#) (ore 11,11)

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del documento II, n. 3, composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalla Giunta per il Regolamento.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti	144
Senatori votanti	143
Maggioranza	103
Favorevoli	142
Contrari	0
Astenuti	1

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Sospendo ora la seduta, che riprenderà alle ore 15 con le comunicazioni del Ministro della difesa in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina.

(La seduta, sospesa alle ore 11,13, è ripresa alle ore 15,08).

Presidenza del vice presidente RONZULLI

Comunicazioni del Ministro della difesa in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina e conseguente discussione (ore 15,08)

Approvazione delle proposte di risoluzione nn. 2, 4 e 5

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Ministro della difesa in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina».

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo del 9 gennaio, la discussione sarà limitata alle sole dichiarazioni di voto per un tempo di dieci minuti per Gruppo.

Ha facoltà di parlare il ministro della difesa, Crosetto.

CROSETTO, ministro della difesa. Signor Presidente, onorevoli senatori, quella di oggi è un'occasione per fornire un punto di situazione sul conflitto in Ucraina, su ciò che l'Italia ha fatto, fa e farà a supporto del Governo ucraino, con particolare riferimento alla proroga del 31 dicembre 2024 dell'autorizzazione per la fornitura di aiuti anche militari a Kiev.

Purtroppo, la controffensiva estiva dell'Ucraina non ha dato i risultati che alcuni speravano e l'esercito di Kiev sta ora affrontando un nuovo inverno di guerra, dovendo a sua volta fare fronte alla prevedibile violenta reazione russa, per lo più basata sul lancio di missili e droni dall'Est del Paese.

Anche grazie alla promessa di un futuro ingresso dell'Ucraina in Europa, che auspichiamo, e agli appuntamenti elettorali già previsti nell'Unione europea, negli Stati Uniti e anche in Russia, il 2024 sarà un anno cruciale del conflitto iniziato il 24 febbraio 2022.

L'Italia, recependo tutte le risoluzioni del Parlamento in merito, supporta dall'inizio con determinazione ogni azione per favorire l'apertura di un confronto diplomatico e arrivare quanto prima a una soluzione negoziale che non sia disgiunta da una pace giusta e senza che ciò venga erroneamente interpretato come una volontà di disimpegnarsi dal nostro sostegno e da quello della comunità internazionale a fianco dell'Ucraina, che resta forte, inalterato, imprescindibile. La gravità della situazione e la minaccia che essa pone all'ordine e alla stabilità europea e globale infatti confermano quanto sia importante continuare a sostenere la lotta e lo sforzo del popolo e delle forze armate ucraine affinché siano in grado di resistere all'aggressione che è stata portata al loro Paese. In questo contesto, lo scorso 19 dicembre il Consiglio dei ministri ha ritenuto necessaria la proroga per un altro anno, previo il successivo e doveroso passaggio parlamentare per la conversione del decreto-legge e l'autorizzazione a fornire aiuto concreto con mezzi materiali ed equipaggiamenti sia militari che civili al Governo dell'Ucraina.

Dopo quasi due anni, il conflitto presenta le caratteristiche di una tradizionale guerra di posizione, anche in considerazione del fatto che gli sforzi finora sostenuti hanno esaurito le risorse necessarie per alimentare ulteriori spinte offensive. La stagione invernale tende a cristallizzare la situazione sul campo ed è prevedibile che la reazione russa sarà particolarmente dura e farà ricorso ad ulteriori massicci attacchi con missili e droni contro le infrastrutture civili e militari più critiche. Lo scopo è quello di fiaccare ancora di più il morale della popolazione ucraina, indebolendone la volontà di combattere, creando una frattura interna e fiaccandone il morale.

La controffensiva ucraina ha avuto un andamento generoso, ma irregolare, non riuscendo a liberare dall'occupazione russa aree significative e non cogliendo l'obiettivo che si era posta Kiev, cioè raggiungere il Mare di Azov e interrompere la continuità territoriale tra Crimea e Donbass. Per esplicita ammissione delle autorità ucraine, il contrattacco sviluppatosi soprattutto nel Sud degli *oblast* di Zaporizhzhia e Kherson ha permesso di recuperare all'occupazione russa poche decine di chilometri quadrati di terreno. Le principali difficoltà riscontrate sono da imputare a una presenza di vasti campi minati - pensate che l'*intelligence* ucraina stima in oltre otto milioni il numero di mine impiegate dai russi a protezione delle proprie posizioni - e alla superiorità numerica e aerea delle forze di Mosca. Lo stesso presidente Zelensky ha dichiarato la necessità che l'esercito ucraino riesca a mobilitare altri 450-500.000 effettivi e soprattutto che venga garantito il costante sostegno occidentale a Kiev in termini di armamenti e addestramento.

La Russia, sebbene abbia mancato gli obiettivi che si era posta, non sembra dare segni di cedimento. Putin ha tamponato le difficoltà stabilizzando il fronte interno ed esterno, al punto da invertire alcune delle dinamiche preesistenti. Se ricordate, dissi in un'Aula parlamentare tempo fa che la forza principale di Putin era il fatto che per lui il tempo ed i morti non avessero importanza, tanto che il fattore tempo, che alcuni pensavano giocasse a favore di Kiev, ora appare più favorevole a Mosca. Purtroppo, anche in questo campo si nota la differenza tra un'autocrazia, la Russia, e una democrazia, l'Ucraina.

Mosca, inoltre, è stata capace, proprio per il fatto di non essere una democrazia, di sostenere il suo sforzo bellico aggirando le sanzioni occidentali, intensificando gli scambi con Corea del Nord, Iran, Cina e altri *partner* del Sud globale, aumentando la spesa pubblica e con una disponibilità di un settore privato particolarmente resistente. Le sanzioni non hanno avuto effetto sulla crescita del prodotto interno lordo russo, anche perché i prezzi delle materie prime che esportavano si sono alzati.

La Russia sembra sostanzialmente intenzionata a puntare a un conflitto di logoramento, sul tempo, sui tempi lunghi, nella convinzione che, nel lungo periodo, le opinioni pubbliche occidentali si stancheranno e ci saranno defezioni tra i ranghi dei Paesi che hanno finora sostenuto Kiev. In questo senso, è inevitabile pensare all'influenza che potrebbero generare le prossime scadenze elettorali negli Stati Uniti e in Europa e le relative campagne politiche. Tendenze isolazionistiche di disimpegno dal sostegno dell'Ucraina potrebbero, presto o tardi, manifestarsi nell'elettorato americano, come in altri; ma sono presenti anche a livello europeo, come sapete bene.

Quello appena descritto è un breve accenno sullo scenario che oggi caratterizza il conflitto russo-ucraino e che impone a noi, all'Italia, una scelta di coerenza, di sostegno e dunque di proroga degli aiuti all'Ucraina, in linea con gli impegni internazionali che ci siamo assunti in sede NATO e in sede di Unione europea. L'impegno della Difesa è stato pronto e concreto fin dai primissimi giorni del conflitto: abbiamo aderito a tutte le iniziative di supporto all'Ucraina - lo ricordo - in ambito NATO, nel contesto delle iniziative alleate volte a potenziare la postura di deterrenza e difesa sul fianco Est abbiamo partecipato con dispositivi aerei, navali e terrestri in Lettonia, Ungheria e Bulgaria; abbiamo inviato una batteria di difesa aerea e missilistica SAMP/T in Slovacchia e un'unità navale, parimenti dotata di capacità di difesa aerea, nel mar Baltico (a protezione della Polonia).

In seno all'Unione europea abbiamo organizzato corsi di formazione e addestramento per le truppe ucraine, all'interno della missione EUMAM, e nel 2023 abbiamo soddisfatto tutte le richieste formative che ci sono pervenute. Su base multilaterale, con la partecipazione al consesso di Ukraine Defense Contact Group, al cui interno si stanno creando le cosiddette coalizioni di capacità, abbiamo sviluppato tutte le opportunità che ci venivano offerte e abbiamo portato avanti la possibile interoperabilità tra Forze armate ucraine con i Paesi della NATO e l'adeguamento agli *standard* occidentali.

Le coalizioni di capacità segnano un altro salto di qualità nelle modalità di supporto all'Ucraina. L'idea è quella di aggregare gruppi di Nazioni, guidate da uno o più *leader*, che concordino con Kiev lo sviluppo di specifici settori delle loro Forze armate. Al riguardo, gli sviluppi del filone di lavoro delle coalizioni avranno implicazioni in diversi ambiti e saranno il *driver* principale dello sviluppo della difesa nazionale ucraina nell'alveo della NATO e dell'Unione europea. In questo contesto, l'Italia ha manifestato interesse a partecipare alla *demining coalition*, promossa dalla Lituania (proprio perché abbiamo parlato prima di otto milioni di mine che prima o poi andranno estirpate da quel Paese), e quindi alla ricostruzione delle unità del genio deputate al forzamento dei campi minati (pensando a un'Ucraina che, finita la guerra, dovrà riprendersi il suo terreno e liberarlo dal veleno che vi è stato versato). Abbiamo chiesto di partecipare all'*information technology coalition*, a guida estone e lussemburghese, per la creazione di un'infrastruttura di comunicazione con capacità di difesa dagli attacchi *cyber*, e alla *maritime coalition*, guidata da Gran Bretagna e Norvegia, per la ricostruzione di una marina ucraina.

Appare importante l'identificazione di mezzi, materiali e sistemi d'arma di produzione nazionale, disponibili nell'immediato e nel breve periodo, che possano essere rilevanti all'interno di queste coalizioni e per i quali esista un'adeguata capacità produttiva, perché non possiamo pensare di andare a

detrimento dei programmi di acquisizione della difesa italiana. Al tempo stesso, si dovranno valutare attentamente i meccanismi di finanziamento di queste iniziative, che, al netto dei possibili parziali ristori ottenibili mediante i fondi europei, non possono ricadere sulle ordinarie assegnazioni destinate alla Difesa italiana.

Allo stato attuale, pensiamo di fornire sistemi d'arma in nostro possesso, in linea con l'attuale quadro normativo. In futuro, non possiamo escludere la necessità di svolgere un più efficace ruolo nazionale all'interno di queste coalizioni. In tal caso, verranno adottati gli adempimenti volti a far rientrare le attività poste in essere in un adeguato perimetro autorizzativo.

Vorrei soffermarmi brevemente sul contributo nazionale in termini di consegna di aiuti. Dopo sette pacchetti di aiuti militari già formalizzati dall'inizio del conflitto, abbiamo da poco dato il via libera all'invio a Kiev di un'ottava *tranche* di equipaggiamenti, materiali, mezzi e sistemi, sulla base delle esigenze rappresentate dalle autorità ucraine per far fronte al conflitto. Ho illustrato nel dettaglio questo nuovo decreto al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), lo scorso 19 dicembre. Come ben sapete, infatti, il Governo ha ritenuto di dover proseguire nel solco del precedente Esecutivo, ponendo la classifica di segretezza sugli aiuti inviati a Kiev, ma posso confermare che anche questo ottavo pacchetto di aiuti militari è costituito da equipaggiamenti e sistemi d'arma volti a rafforzare le capacità difensive delle forze armate ucraine. Al contempo, quale attività complementare alle cessioni di aiuti militari, stiamo studiando delle soluzioni che permettano il mantenimento e l'operatività dei sistemi già ceduti.

La strada da percorrere a fianco dell'Ucraina è ancora lunga e sono consapevole della complessità della situazione e delle difficoltà che si pongono, ma sarebbe un errore strategico e politico fare un passo indietro. Il nostro sostegno alle Forze armate dell'Ucraina deve continuare finché non cesseranno gli attacchi dei russi.

Consentitemi alcune riflessioni finali. La piena integrità territoriale dei confini riconosciuti dell'Ucraina rimane l'obiettivo dell'intera comunità internazionale. Ancora una volta, dunque, l'Italia sceglie di essere dalla parte della libertà delle Nazioni e del rispetto del diritto internazionale, con l'obiettivo di arrivare, in linea con la posizione assunta dai nostri alleati, a una pace giusta e duratura. Al contempo, dobbiamo essere realisti e non possiamo ignorare la situazione militare sul campo che, sebbene si possa, al momento, considerare in equilibrio, disegna una geografia politica diversa da quella che ci si aspettava un anno fa. A ciò si aggiungono le già citate considerazioni circa la reale capacità ucraina di contrastare sul lungo periodo l'opponente russo in una condizione di persistente inferiorità numerica e di inferiorità aerea. Se la prospettiva di un nuovo inverno di guerra preoccupa la popolazione ucraina, parimenti i Paesi occidentali non sono indifferenti a tale scenario, con particolare attenzione alla sensibilità delle opinioni pubbliche. In quest'ottica, come ho accennato, parrebbe giunto il momento per un'ulteriore incisiva azione diplomatica che affianchi - e non sostituisca - gli aiuti che stiamo portando avanti, perché si rilevano una serie di segnali che dobbiamo cogliere, perché dobbiamo pensare di trovare in questa disgrazia che stiamo affrontando anche qualche segnale che ci dia la speranza che si stia arrivando alla fine.

Questi segnali giungono da entrambe le parti. Le dichiarazioni di diversi interlocutori da parte russa evidenziano una lenta e progressiva maturazione di una disponibilità al dialogo per porre fine alla guerra, lasciando intravedere l'ipotesi di ripristinare rapporti e consessi che in passato hanno agito con efficacia per prevenire e risolvere crisi e tensioni internazionali. L'economia russa, per quanto si sia riconfigurata in un'economia di guerra capace di sostenere uno sforzo bellico protratto nel tempo, non potrà contare all'infinito sul supporto della popolazione russa, anch'essa colpita dalla cosiddetta *war fatigue* e da continue privazioni. In Ucraina il fronte interno appare più in difficoltà, meno compatto nel sostenere questa politica e si evidenziano alcune divergenze che sono state rappresentate dagli organi di stampa.

Tutto questo dobbiamo necessariamente tenerlo in considerazione nel percorso di avvicinamento alle trattative per l'interruzione del conflitto e per il successivo processo di normalizzazione dei rapporti. La Russia deve e dovrà comprendere, però, la totale risolutezza dei Paesi occidentali al fine di evitare di inasprire situazioni di tensione e, soprattutto, scongiurare nuove velleità di conquista in altre regioni

dell'Est dell'Europa.

Pertanto, l'azione dei prossimi mesi dovrà commisurare deterrenza e diplomazia, iniziative sanzionatorie e opportunità de-escalatorie, dialettiche di ferma condanna e momenti di dialogo, dovendo evitare di innescare una narrativa pessimistica e di abbandono dell'Ucraina al suo destino, che sarebbe un gravissimo e inaccettabile nocumento non per l'Ucraina, ma per l'intero Occidente, per l'Europa *in primis*, e allontanerebbe ogni possibilità di un serio negoziato.

In tale contesto, la credibilità della capacità e del supporto della difesa italiana, al pari di quella di tutti gli altri Paesi europei, dovrà essere da traino e sprone per l'Unione europea e le sue istituzioni, affinché creino le condizioni per avviare interlocuzioni con Mosca, nella piena consapevolezza che quello in Ucraina è un conflitto sul territorio europeo che mette a rischio la sicurezza, il sistema valoriale europeo e quindi anche italiano.

Per ogni trattativa di pace - che pure auspichiamo - non possiamo che partire dal presupposto che per noi, patria del diritto, è un principio faro: nella guerra tra Russia e Ucraina esiste un aggredito ed esiste un aggressore; nella guerra tra Russia e Ucraina esiste una Nazione che ogni giorno bombarda obiettivi militari e civili in un'altra Nazione; ogni giorno questa guerra ci ricorda che noi abbiamo il dovere di difendere la libertà delle Nazioni e il diritto internazionale. Ogni possibile trattativa di pace non può che partire da qui; non può che partire da una visione univoca che non è discutibile su questa guerra e su chi tra le due Nazioni che la stanno combattendo sia quella che ha violato ogni regola di convivenza civile.

Noi in questa lunghissima tragedia nel centro dell'Europa abbiamo da anni scelto con difficoltà, perché è uno sforzo politico, militare, economico, di schierarci dalla parte dell'aggredito. Lo abbiamo fatto e continuiamo a farlo con convinzione e guardiamo con sofferenza alla lunghezza di questa guerra e alle ferite che sta producendo nel tessuto ucraino, nell'Europa stessa, nella pace e nella possibilità di una sicurezza allargata. Tutti infatti avete una piena evidenza che anche gli altri conflitti, le altre ferite che si sono aperte sono generate da questa ferita profonda e ogni giorno il pus, l'infezione sta aumentando. Il peggioramento delle condizioni di sicurezza e di pace è evidente ad ognuno di noi. Il conflitto si è allargato al Medio Oriente, al Mar Rosso, Dio non voglia che si aprano altri fronti anche da altre parti in quest'anno difficile.

Noi abbiamo scelto di difendere il diritto internazionale, principi e valori, non una Nazione. Non abbiamo scelto di difendere solo l'Ucraina; abbiamo scelto di difendere qualcosa di più grande, perché in ballo c'è qualcosa di più grande, ancora di più grande del popolo ucraino e dell'Ucraina. La guerra che ha portato avanti la Russia è ai principi, ai valori, alle regole che la comunità delle Nazioni ha fissato nel tempo per convivere pacificamente. È qualcosa che supera i nomi delle Nazioni e dei popoli e noi con forza e determinazione stiamo ribadendo questo. Noi non accettiamo che nel mondo riprenda la regola del più forte (*Applausi*), perché se il consesso delle Nazioni si piega a questa regola, finisce la pace non solo per l'Ucraina, ma per il mondo. È difficile, sì; è un percorso drammatico e difficile, perché è difficile farlo capire, perché è più comodo spiegare che potremmo tranquillamente girarci dall'altra parte dicendo che quello che succede in Medio Oriente è lontano da noi, che quello che fanno gli Houthi non ci riguarda, che cosa fa Putin con gli ucraini non è cosa nostra. È facile perché per molte persone è difficile capire quanto quella guerra possa incidere su di noi, sulla nostra libertà, sul nostro futuro. Secondo me, però, questo è il compito della politica e del Parlamento; quello cioè di spiegare all'opinione pubblica che non è in gioco un'alleanza.

Ogni tanto sento qualcuno parlare di sudditanza dell'Europa agli Stati Uniti, di una scelta che l'Europa e l'Italia avrebbero fatto perché gli Stati Uniti hanno deciso di farla. Gli Stati Uniti sono a 10.000 chilometri di distanza dall'Ucraina e dalla Russia, mentre noi siamo a qualche centinaio di chilometri di distanza da una potenza militare che ha deciso, dalla sera alla mattina, di invadere un'altra Nazione con centinaia di migliaia di soldati e migliaia di carri armati. Tutto questo dalla sera alla mattina. Noi molto spesso ci opponiamo a questo modo di agire, che non è unico e non riguarda solo la Russia, ma riguarda qualunque autarchia, con le regole democratiche che ci siamo dati e che sono necessariamente sviluppate per un confronto diverso. In un consesso NATO, qualche mese fa, mi sono permesso di dire con durezza ai miei colleghi: signori, sono dodici mesi che vedo il collega svedese seduto a questo

tavolo e in dodici mesi non siamo riusciti a farlo entrare nella NATO e ci confrontiamo con potenze che in un giorno decidono di invadere una Nazione sovrana. Anche questo dobbiamo porci come tema nel futuro del confronto.

Oggi il Governo chiede di portare a fine 2024 la possibilità che il decreto-legge ci dà di fornire aiuto all'Ucraina, quindi di farlo in modo diverso da come prevedrebbero le leggi italiane, soprattutto la parte militare di aiuti, come sapete benissimo. Vi ridico la stessa cosa che ho detto alla Camera: io mi auguro di non utilizzare questa facoltà e di non dover fare un'ulteriore pacchetto (il secondo, il terzo, eccetera), perché ogni pacchetto di aiuti militari che viene fatto dal Governo italiano e da me stesso (ci sono tre firme, la mia, quella di Tajani e quella di Giorgetti sul decreto-legge) è per noi motivo di sofferenza, perché significa che questa guerra sta andando avanti. Però, come ho detto oggi alla Camera, la guerra finirà il giorno in cui i missili smetteranno di cadere sull'Ucraina, perché c'è una cosa che è evidente a tutti: se la Russia smetterà di lanciare i suoi missili, finirà la guerra; se l'Ucraina smetterà di difendersi dai missili che vengono lanciati finirà l'Ucraina, ed è una differenza sostanziale. *(Applausi)*.

Quando qualcuno mi ricorda che noi stiamo dando armi e queste armi vanno contro la pace, faccio un altro ragionamento: questo Governo, questo Paese, così come il Governo precedente, tutti voi, tutti i partiti che fanno parte di questo consesso (perché nel Governo precedente anche i partiti che oggi sono contro erano a favore di questi aiuti) hanno consentito a qualche asilo, a qualche ospedale, a qualche luogo civile ucraino di non essere annientato da una bomba russa che cadeva, perché è stato intercettato da uno di quegli aiuti che noi gli abbiamo dato. A me piace pensarlo in questo modo l'aiuto militare che l'Italia ha fornito all'Ucraina: abbiamo fornito la possibilità ad alcune persone di essere vive grazie all'aiuto che noi abbiamo dato loro. *(Applausi)*.

Abbiamo fornito a una Nazione libera la possibilità di continuare a esistere e di continuare a sperare di avere un futuro di esistenza. Guardate: è un discorso drammatico pensare che la pace si possa raggiungere passando attraverso la guerra, ma la guerra la decide l'aggressore quando finisce, quando entra in un altro Paese. Non è una guerra per conquistare un luogo o una risorsa naturale, ma è una guerra in cui qualcuno cerca di togliere la Nazione a un altro Paese. Per cui penso che l'approvazione di questo Parlamento - che auspicio, com'è stato alla Camera dei deputati, più ampia possibile - serva a dare questa opportunità, ma sappiamo noi per primi - e lo voglio ribadire - che, stante il conflitto oggi e stante le forze in campo, nessuno può pensare - lo dico da mesi - a una soluzione militare. La soluzione militare era quella che consentiva all'Ucraina di sopravvivere, di impedire all'invasore di conquistarla e annientarla e che gli consente oggi di resistere, perché ancora oggi quei carri armati supererebbero la linea e cercherebbero di arrivare a Kiev, perché nessuno si è fermato. Sono stati fermati, non si sono fermati; sono stati bloccati dalla resistenza di persone che, nel bloccarli, non hanno solo difeso la loro integrità, ma hanno difeso qualcosa che probabilmente da lì, se si fosse chiusa in cinque o sei giorni, poteva arrivare da altre parti.

Le condizioni a cui siamo arrivati ora devono essere il punto di partenza per una soluzione politica.

Certo che, a fianco della fornitura di armi, ci deve essere una politica con la "P" maiuscola, che si muove, che deve essere spinta dal nostro Paese come in questi mesi è stato fatto, dicendo cose nei consessi internazionali che nessuno ha mai detto prima con la forza della verità e dell'obiettività.

Il nostro punto di arrivo - il punto di arrivo del Governo e dell'Italia - è la pace in Ucraina. Il nostro punto d'arrivo sono le ventiquattro ore in cui non cadranno bombe. In quel giorno noi potremo iniziare a costruire il tavolo di pace, quando cioè ci sarà un giorno di pace. Quelle bombe però non le decide l'Ucraina, non le ha decise l'Europa, l'Italia o la NATO. Quelle bombe sono lanciate da una Nazione che si chiama Russia, che ha trovato *partner* disposti a fornirle queste bombe. Penso all'Iran e alla Corea del Nord, che hanno approfittato di questa guerra per sviluppare tecnologie.

Voglio dirlo in questa Aula perché non è un segreto: la capacità produttiva di questa coalizione è superiore alla capacità produttiva dell'altra coalizione di cui facciamo parte noi. Noi non abbiamo infatti riconvertito, giustamente, le nostre economie in economie di guerra perché siamo Paesi democratici. La nostra capacità produttiva in questo momento è quindi inferiore alla loro. Se vogliamo guardare con obiettività al mondo, dobbiamo dirci anche questo.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 15,35)

(Segue CROSETTO, ministro della difesa). Ripeto: ritengo quello di oggi un passaggio fondamentale perché non è una posizione di Governo o di partito, ma la posizione di una Nazione. Sui valori internazionali, sul diritto internazionale, sul diritto di una Nazione di esistere e di non essere aggredita non c'è una discussione politica o ideologica; sono le regole su cui si basa l'esistenza della democrazia, l'esistenza di questa stessa Aula. Questa Aula esiste perché c'è una democrazia che permette ad essa di esistere (*Applausi*), una democrazia che si basa sulla sicurezza che ci dà la pace e sulla difesa che garantisce la sicurezza che ci porta la pace.

Vorrei che su questi argomenti che non sono di parte riuscissimo a trovare momenti di unione anche nelle risoluzioni. Poi, per motivi politici, qualcuno voterà una risoluzione, qualcuno ne voterà un'altra o ci si asterrà; non lo so. È però importante che giunga forte ai nostri alleati europei e agli ucraini, così come ai russi, che l'Italia su questi temi non si divide, ma è compatta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro della difesa Guido Crosetto.

Comunico all'Assemblea che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, n. 2, dai senatori Borghi Enrico e Gelmini, n. 3, dal senatore Patuanelli e da altri senatori, n. 4, dal senatore Alfieri e da altri senatori, e n. 5, dai senatori Barcaiuolo, Pucciarelli, Gasparri, Petrenga e da altri senatori.

Ha facoltà di intervenire il Ministro della difesa, al quale chiedo di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

CROSETTO, ministro della difesa. Signor Presidente, esprimo parere contrario sulle proposte di risoluzione nn. 1 e 3. Esprimo parere favorevole sulle proposte di risoluzione nn. 2 e 5. Sulla proposta di risoluzione n. 4 mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

GELMINI (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, siamo a quasi un anno dalla fase 2 dell'attacco della Federazione russa all'Ucraina. Parlo di fase 2 perché questa guerra non è cominciata nel 2022, ma è iniziata nel 2014 con l'annessione della Crimea e l'invasione del Donbass. Dovrebbe essere chiaro a tutti che il fronte ucraino rappresenta la trincea di resistenza di tutta l'Europa democratica contro l'imperialismo e il totalitarismo di Putin.

Si tratta, come ha detto il ministro Crosetto, di una scelta di campo tra la difesa delle democrazie e chi invece sta dalla parte degli autocrati. Proprio perché questa è la posta in gioco, non solo la difesa del popolo ucraino, ma della libertà, della democrazia, dei valori dell'Occidente, non sono ammesse ambiguità, incertezze o debolezze nei passi che dobbiamo compiere.

Credo che sia doveroso, in quest'Aula, rivolgere un ringraziamento sentito alle Forze armate, a tutte le donne e agli uomini delle Forze armate che rendono onore al nostro Paese. (*Applausi*). Così come non possiamo non sottolineare la generosità e l'amicizia che le famiglie italiane hanno dimostrato al popolo ucraino, ospitando donne e bambini e dando aiuti. Non possiamo dimenticare l'impegno di tutto il mondo del volontariato. Quindi, proprio perché di questo stiamo parlando, della difesa dello Stato di diritto, della difesa della libertà e della democrazia, essere dalla parte di Kiev vuol dire, non solo difendere il suo diritto ad entrare a far parte dell'Unione europea, anche se sappiamo che non sarà un processo immediato, ma significa innanzitutto garantire all'Ucraina nuove risorse e anche nuovi aiuti militari.

Dico questo da cattolica, avendo profondo rispetto per il sentimento di estraneità che tanti cittadini e tutti i credenti hanno, nei confronti di una guerra che è figlia del secolo scorso e che nulla ha a che vedere con un sentimento di pace che tutti avvertiamo. Oggi, però, dobbiamo sapere che non garantire un supporto militare all'Ucraina non significherebbe garantire la pace, ma determinare una resa (*Applausi*): la resa del popolo ucraino rispetto a chi calpesta lo Stato di diritto. Soprattutto, significherebbe dare l'immagine di un Occidente debole, impigrito, incapace di sacrifici per garantire la libertà. Questo sarebbe un messaggio devastante, non solo verso Putin, ma verso i tanti autocrati che purtroppo popolano questo pianeta.

Dobbiamo ricordare che Vladimir Putin pensava e confidava in una vittoria lampo. Questa vittoria lampo non c'è stata, perché il popolo ucraino ha scelto di combattere, di portare avanti una battaglia difficile, al costo di tante vite umane, pur di non tornare schiavo. Allora, quando alcuni, anche all'interno del nostro Paese, richiamano la condizione di fragilità del bilancio dello Stato, i tanti debiti che l'Italia ha e i sacrifici che questo supporto all'Ucraina comporta, vorrei ricordare loro che è vero che noi ci sacrifichiamo dal punto di vista economico, che diamo risorse e supporto militare, ma non dobbiamo dimenticare che il popolo ucraino combatte con il sangue dei propri figli e lo fa a costo di tante vite umane.

Pertanto, mi sento semplicemente di dare un *alert* al ministro Crosetto: l'unità del sostegno europeo all'Ucraina può essere messa a repentaglio dall'opposizione dell'Ungheria, di presidenti come Orban e di altri Paesi che predicano il disimpegno e l'abbandono dell'Ucraina al suo destino. Io penso che tenere le distanze da quei *leader* sia un fatto importante, perché l'Italia deve dimostrare, in questo contesto, di essere dalla parte dell'Occidente, della democrazia e della libertà.

Come Azione, con Carlo Calenda noi siamo stati fra i primi a raggiungere l'Ucraina, ad essere dalla parte di quel popolo, proprio perché in ballo ci sono i valori democratici legati alla nostra Costituzione. Questa è la ragione per cui noi, come tanti colleghi hanno fatto anche alla Camera, voteremo a favore di tutte le risoluzioni che, con la schiena dritta, senza se e senza ma, si schierano dalla parte di questi valori e dalla parte del popolo ucraino.

Siamo chiamati ad un appuntamento con la storia e dobbiamo essere nelle condizioni, non solo di svolgere al meglio il nostro dovere, ma di fare in modo che il nostro Paese tutto unito, sia dalla parte...
(*Il microfono si disattiva automaticamente*). (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo e ringraziamo di averci fatto visita i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Enrico Forzati-Antonio De Curtis» di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. Benvenuti. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Ministro della difesa (ore 15,45)

PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il mondo è cambiato dopo il 24 febbraio 2022. L'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina ha spezzato un ordine geopolitico mondiale e ha anche messo in crisi il paradigma di sicurezza dell'intero Occidente. È una guerra in Europa e i Paesi europei rafforzano le proprie strutture di difesa e sicurezza, accolgono - alcuni Paesi più di altri - i rifugiati ucraini e inviano aiuti e sistemi d'arma. Di fronte alla crisi ucraina, l'Europa si è trovata costretta a fare i conti con la prolungata assenza di una politica estera, con la debolezza delle sue diplomazie e con la mancanza di una forza di difesa comune. La diplomazia italiana non ha avuto un ruolo di primo piano nello scenario di tensione e di crisi che preludeva lo scoppio della guerra. Siamo stati - diciamolo - piuttosto assenti e silenti, ma anche un po' marginalizzati in quei tentativi internazionali, poi falliti, di trovare una soluzione diplomatica.

La nostra posizione è stata netta da subito e non l'abbiamo mai cambiata. Una scelta di campo inevitabile e inesorabile: da un lato i carri armati e dall'altro la popolazione civile; da un lato l'aggressore e dall'altro l'agredito. Pur confidando sempre nelle diplomazie, nei negoziati, nella risoluzione di conflitti con il diritto internazionale, ci sono momenti come questo in cui non c'è spazio per i tentennamenti, per i distinguo sofisticati e per una sorta di pacifismo. Noi non faremo mai l'elogio della guerra, ne siamo atterriti come tutti e ne siamo orripilati, ma non accettiamo neppure chi pretende la resa degli ucraini come un dovere. Solo il popolo ucraino può reclamare il diritto alla resa, così come può essere il solo ad esercitare il proprio diritto di difendersi e di difendere la sua sovranità nazionale. Noi pensiamo che l'agredito debba contare sulla solidarietà e sugli aiuti delle democrazie occidentali. Ci stiamo commuovendo per la bellissima resistenza ucraina, che vediamo giustamente come qualcosa che fa rinascere l'Europa e rivitalizza il senso dell'Occidente democratico.

Il problema della democrazia e del diritto è strettamente connesso alla pace. Non c'è pace possibile

nell'equidistanza tra chi è costretto a usare la forza per difendersi e per affermare il diritto contro chi la usa per violarlo. Non si può non aiutare in ogni modo una popolazione che resiste a un'invasione militare da parte di una potenza nucleare, preparando delle *molotov* nei giardini pubblici delle città assediate.

Le preoccupazioni sull'invio degli armamenti alla resistenza ucraina nascono dal comprensibile timore di contribuire alla proliferazione di armamenti e di fomentare il prolungamento del conflitto. I timori sarebbero fondati se lo scenario fosse quello di una controversia fra due Stati, ma lo scenario non è questo. L'obiettivo del Cremlino è di trasformare il Paese in un vassallo, come la Bielorussia, e negare l'ambizione liberamente espressa dal popolo ucraino di far parte dell'Occidente. Questa operazione viola i principi della Costituzione italiana e dei Trattati europei. Inviare armi all'Ucraina è giusto due volte: moralmente e politicamente.

L'invio di armi all'Ucraina non viola dunque l'articolo 11 della Costituzione, secondo il quale l'Italia ripudia la guerra, ed è in linea con i trattati internazionali sottoscritti dal nostro Paese; non è un atto di guerra nei confronti della Russia. La decisione di inviare armi a Kiev, anche se non piace al 55 per cento degli italiani, come evidenziato dai sondaggi, è in linea sia con la Carta, sia con le norme sovranazionali, che ci impongono di adeguarci alle scelte fatte dagli Stati con i quali l'Italia ha sottoscritto trattati internazionali.

A chiarire la portata dell'articolo 11 della Costituzione è stato il presidente emerito della Consulta, Cesare Mirabelli, che ha sgombrato il campo dalla possibilità di invocare quanto messo nero su bianco dai nostri Padri costituenti per fermare l'invio di materiale di difesa in Ucraina. Quanto scritto nell'articolo 11 ha carattere di un'enunciazione generale, ha spiegato Mirabelli, e va a letto come il ripudio della guerra di aggressione o intesa come uno strumento di soluzione delle controversie internazionali. Ma per la Carta la guerra esiste, può essere deliberata dal Parlamento e proclamata dal Presidente della Repubblica, anche se questo aspetto non ci interessa, perché noi non siamo in guerra. L'attenzione va perciò spostata sul diritto naturale di ogni popolo a difendersi, affermato dallo statuto delle Nazioni Unite. In questo caso, sia l'Assemblea delle Nazioni Unite sia la Corte dell'Aja hanno condannato la guerra di aggressione contro l'Ucraina.

Dunque prestare aiuto senza entrare nel conflitto è costituzionalmente legittimo, un sostegno che può essere fornito con gli strumenti più vari. Certo con l'assistenza sanitaria ai rifugiati, per respingere l'aggressore, sempre nel rispetto del criterio di proporzionalità, anche se lo sforzo maggiore, proprio nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione, deve essere compiuto al tavolo dei negoziati, perché la Carta non nega la possibilità della guerra di difesa, ma indica la via maestra della diplomazia come soluzione dei conflitti internazionali.

Questo Governo sta realizzando l'obiettivo di creare l'Italia contemporanea, la sorpresa gentile dell'Europa, la *leadership* naturale del Mediterraneo. L'Italia ha deciso di stare dalla parte della libertà e della giustizia. L'Ucraina è vittima di un'aggressione inaccettabile. L'Italia continuerà a essere *partner* affidabile in seno all'Alleanza atlantica, a partire dal sostegno al valoroso popolo ucraino che si oppone all'invasione della Federazione russa, non soltanto perché non possiamo accettare la guerra di aggressione e la violazione dell'integrità territoriale di una Nazione sovrana, ma anche perché è il modo migliore di difendere il nostro interesse nazionale. È per questo motivo che esprimo il voto favorevole del mio Gruppo alla proposta di risoluzione della maggioranza. (*Applausi*).

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, colleghi, Governo. Ministro, la ringrazio per la consueta franchezza. Il nostro punto di arrivo è la pace in Ucraina e questo deve essere ribadito a chiare lettere. Ma va anche detto - è lei lo ha detto, io mi permetto di riassumerlo - che questa non è guerra loro; questa è guerra nostra, perché è la guerra tra gli assolutismi e le democrazie. E dobbiamo vincerla, con tutte le difficoltà che lei ha esposto.

Ha fatto bene a ricordare che, in una guerra di logoramento, un'autocrazia, che se ne infischia delle vittime e dei costi sociali, ha un grande vantaggio rispetto alle democrazie, perché le democrazie fanno i conti con le proprie pubbliche opinioni. Nelle democrazie mature però - come lei stesso ha sostenuto

- i governanti devono essere in grado di spiegare ai cittadini le proprie scelte, assumendosene la responsabilità. L'aggressione russa dell'Ucraina è stata la più grave violazione del diritto internazionale sul territorio europeo dalla fine della Seconda guerra mondiale.

Se l'Occidente si fosse voltato dall'altra parte avrebbe legittimato l'ordine mondiale auspicato da Putin e dagli autocrati, quello della prevaricazione del più forte ai danni del vicino più piccolo e più debole. È vero, come lei ha detto, sul piano militare la controffensiva di Kiev non ha dato i risultati sperati, ma è anche vero che allo scoppio del conflitto in molti pensavano che la resistenza ucraina sarebbe caduta in pochi giorni e invece Kiev ha resistito questi due anni, costringendo Putin in un conflitto che ne ha minato la credibilità internazionale - perché bisogna dirlo - e che ha avuto enormi costi economici, umani e militari anche per la Russia. Se la Russia dovesse vincere questa guerra, quei costi e quell'isolamento lascerebbero lo spazio alla vanagloria putiniana e a un disegno imperiale ottocentesco che non si arresterebbe con la conquista di parte del territorio ucraino. Se la Russia dovesse vincere questa guerra, sarebbe la vittoria delle dittature sulle democrazie, come detto, provocando danni enormi e imprevedibili alle democrazie di tutto il mondo e dando nel contempo slancio agli assolutismi già fin troppo presenti sul nostro pianeta. Per inciso, a proposito del fatto che è una guerra nostra, la mia città, Bolzano, è distante dal confine ucraino quanto dalla Puglia, cioè siamo vicini, siamo a due passi, Palermo è molto più distante da Bolzano che non Leopoli. Ci tengo a dirlo perché forse questi aspetti geografici sfuggono. Sarebbe in sostanza la vittoria del modello autocratico su quello democratico, l'idea che il primo sia quello più confacente alle sfide di un mondo basato sulla competizione permanente tra gli Stati e su questo aspetto della competizione si è espresso anche il Presidente della Repubblica nel suo discorso di fine anno. Noi abbiamo dato il nostro sostegno all'Ucraina, che non deve venire meno, un sostegno non solo militare, ma che passa anche dall'importante passo per la candidatura dell'Ucraina a membro dell'Unione europea, sicuramente la cosa migliore che l'Europa è stata in grado di fare dall'inizio del conflitto. Un sostegno che è anche quello per la pace che, come ha detto il Presidente della Repubblica, per l'appunto, nel suo discorso di fine anno, non è neutralità o indifferenza rispetto a ciò che accade: perseguire la pace vuol dire respingere la logica di una competizione permanente tra gli Stati che mette a rischio le sorti dei rispettivi popoli e che mina le basi di una società fondata sul rispetto delle persone.

Signor Presidente, Ministro, il nostro Gruppo sostiene la posizione del Governo che - è giusto riconoscerlo - su questo ha sempre avuto un atteggiamento responsabile. Per questo sosteneremo il provvedimento quando arriverà in Aula, cioè a breve, e soprattutto sosteniamo lo sforzo delle nostre istituzioni impegnate a spiegare agli italiani le ragioni per cui non ci si può voltare dall'altra parte. Per usare ancora una volta le parole del presidente Mattarella, sarebbe ingiusto e anche piuttosto spregevole girarsi dall'altra parte. (*Applausi*).

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, vorrei fare innanzitutto una riflessione sulla risoluzione che oggi siamo chiamati a votare, che credo esprima la giusta funzione di un Parlamento che, su queste vicende così complesse e più in generale in una democrazia compiuta, deve svolgere due indispensabili funzioni: da un lato di indirizzo delle azioni del Governo e dall'altra di controllo di quanto l'Esecutivo compie. Da questo punto di vista, vorrei dire al ministro Crosetto che noi valutiamo positivamente l'iniziativa assunta dal Governo, che peraltro ha anche sgombrato il campo da alcune voci che si erano diffuse nelle ultime settimane dell'anno scorso e che tendevano a non immaginare più un impegno del nostro Paese in questa direzione, secondo una posizione che sarebbe stata letta anche come un potenziale disimpegno. No, l'Italia non si disimpegna, l'Italia continua a svolgere la sua funzione nel concerto delle Nazioni democratiche e libere e noi siamo chiamati in questo momento a decidere che parte vogliamo svolgere, chi vogliamo essere.

Vogliamo essere i cinici che sfruttano le difficoltà della storia? Vogliamo essere gli idealisti, che sfuggono di fronte alla complessità del momento? O vogliamo essere i realisti pragmatici, che si assumono la responsabilità in un momento così complesso? Noi infatti, dobbiamo dire, come hanno fatto alcuni colleghi e io desidero ribadire il concetto, che non siamo solo in presenza di una

drammatica guerra di aggressione nei confronti di uno Stato e di un popolo libero, perché quella drammatica guerra di aggressione è un pezzo di una strategia, di un'azione di altre guerre che si stanno conducendo: mi riferisco alla cosiddetta guerra ibrida, che è una guerra di disinformazione, di misinformazione, di notizie false. Prepariamoci, colleghi: abbiamo davanti sei mesi in cui ne vedremo di tutti i colori (*Applausi*), perché dal Cremlino la centrale dell'inquinamento dei pozzi della libertà e dell'informazione delle democrazie sarà permanente e forse abbiamo già cominciato a vedere qualcosa anche in questo Paese.

La risposta rispetto al voto che noi compiremo è la risposta alla seguente domanda: quale Italia, quale Europa vogliamo consegnare alle future generazioni? Vogliamo che le nostre generazioni future, che i nostri figli, che i nostri nipoti abbiano le stesse nostre opportunità in termini di pace, di sviluppo, di prosperità e di sicurezza, oppure no? Questo dipende dalle scelte che noi compiremo o che non compiremo; dipende se saremo dalla parte della responsabilità o dalla parte dell'ignavia.

Dico questo perché ci sono due questioni di fondo dietro questa drammatica vicenda. La prima è la difesa dello Stato di diritto, del concetto di Stato di diritto come un bene comune importante e da difendere quando è il caso. La seconda è l'idea che l'Unione europea sia o non sia un attore geopolitico di questi tempi complessi. L'Unione europea, infatti, nasce come un progetto di pace, è un progetto di pace: è lo strumento che ci ha consentito di consegnare alla storia (noi speriamo definitivamente) l'idea di un'Europa terra di guerra che ha attraversato i secoli. Tuttavia questo strumento di pace come si attrezza in un mondo dove la guerra è ritornata ad affacciarsi?

L'Ucraina, cari colleghi, è un avamposto dell'Europa, dell'idea dello Stato di diritto (*Applausi*), dell'idea dell'Unione europea come attore geopolitico e la Russia, se vogliamo dire le verità scomode ma reali, non è solo una minaccia per l'Ucraina: la Russia minaccia l'intera Unione europea (*Applausi*). Certo, sono verità non facili, ma questo è il tempo in cui noi siamo chiamati a rimanere saldi e a sapere che cosa ci aspetta. Chi pensa che stiamo esagerando, si faccia un giro; lo vada a chiedere ai cittadini della Moldavia, ai cittadini della Georgia, ai cittadini dei Balcani occidentali, ai cittadini dei Paesi baltici, che sono già dentro alla nostra alleanza militare (*Applausi*). Loro sanno che dietro Putin, i suoi dirigenti e la loro follia, c'è l'ossessione di rifare il perimetro di quella che era una volta l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, certo con un'ideologia diversa, ma il concetto di imperialismo è analogo.

Bisogna sapere, come ha ricordato il Ministro, che la Russia ha riconvertito la sua economia in una economia di guerra. La Russia acquista armi dall'Iran. Il fornitore delle armi alla Russia è la Corea del Nord.

Allora, se non ci rendiamo conto di questi aspetti e pensiamo che basti evocare la parola pace, come se si potesse schiacciare un interruttore come si fa per accendere o spegnere la luce, senza tenere conto delle dinamiche geopolitiche e della capacità di lavorare su tali dinamiche per trovare la soluzione, anziché iscriversi al partito dei contrari o dei favorevoli, dei manichei o dei faziosi, semplicemente non saremo in grado di essere all'altezza del compito che siamo chiamati a dover svolgere.

Peraltro, vorrei ricordare in quest'Aula le parole che proprio ieri la vice *premier* del Governo ucraino Olga Stefanishyna ha pronunciato nell'Aula del Parlamento europeo. Rivolgendosi agli europei ha detto che, attraverso l'aiuto all'Ucraina, ci garantiamo la nostra pace, la nostra sicurezza e la nostra stabilità. (*Applausi*).

Poi c'è un ulteriore aspetto per il quale voteremo le risoluzioni che vanno nella direzione che sto illustrando. I Governi dell'Unione europea lo scorso 14 dicembre - non nella notte dei tempi, ma il 14 dicembre - in sede di Consiglio europeo, hanno dato il via libera all'adesione dell'Ucraina e al percorso di negoziato della Repubblica di Moldavia insieme con i Balcani occidentali, la Bosnia Erzegovina e la Macedonia del Nord. Dopo un mese, dopo essere andati a dire agli ucraini che volevamo che entrassero nell'Unione europea, come leggerebbero loro e il mondo intero una nostra attività di disimpegno nei loro confronti? (*Applausi*).

Collegli, diciamo anche qui verità non facili, perché è più semplice accarezzare la tigre per il verso del pelo; ma, quando cadi dalla tigre, poi la tigre ti sbrana: lo vorrei dire a quelli che giocano con queste cose. Però la nostra stanchezza è una condanna letale innanzitutto per Kiev, per quel popolo e per

quella Nazione. Ma - come ho cercato di spiegare - dietro a Kiev c'è ben altro: c'è la difesa dell'idea dello Stato di diritto e del diritto internazionale; c'è l'affermazione o il fallimento dell'Europa come attore geopolitico. Noi pensiamo davvero di essere immuni da una deprecabile, non auspicabile e - arrivo a definirla tale - terribile azione di fallimento dell'Europa come soggetto geopolitico? (*Applausi*). Noi ne verremmo travolti. E pensate a come dovrebbero leggere una fase di disimpegno e di ignavia, per esempio, quelli che in questo momento ci stanno difendendo a Gibuti e sostengono una difficile azione di tutela, che non è solo una tutela dell'Italia, ma è la tutela del commercio europeo. Quei missili che vengono lanciati su quelle navi arrivano dall'Iran. (*Applausi*). Capiamo che cosa c'è dietro un'operazione di questo genere.

Da ultimo, signor Presidente, con la nostra risoluzione vogliamo ribadire che questa è una guerra di aggressione e quindi la Russia e i dirigenti russi che hanno la responsabilità di una tale azione devono rispondere pienamente della guerra e dei crimini compiuti, anche in termini di risarcimento patrimoniale. (*Applausi*). I danni in Ucraina si paghino con gli *asset* russi sequestrati.

Concludo, signor Presidente: sulla responsabilità, diceva un grande italiano che se fosse possibile saltare il tempo che viviamo e andare al domani, sarebbe semplice. Ma questo non è possibile, perché oggi dobbiamo vivere e oggi è la nostra responsabilità. (*Applausi*).

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, sarò rapido non solo perché il tempo è poco, ma anche perché molte delle cose che dirò oggi in quest'Aula ho avuto modo di dirle già più volte nel corso di questi quasi due anni e mezzo ormai, fin da quando - devo dire in grande solitudine - il mio Gruppo parlamentare all'epoca espresse una posizione difficile di dissenso rispetto a quella che invece era un'opinione largamente prevalente in questo Paese. Per l'appunto, questa posizione e questa coerenza - se una volta tanto posso dire così - mi consentono oggi di aggiungere soltanto qualche notazione. Naturalmente le dico in anticipo, ma questo è scontato, che noi voteremo la risoluzione che abbiamo presentato e voteremo tutto quello che in quest'Aula dice chiaramente che bisogna interrompere il sostegno militare, mentre sul resto voteremo naturalmente in altro modo.

Signor Presidente, mi rivolgo al Ministro: ho trovato, ministro Crosetto, la descrizione dello stato delle cose anche realistica e franca. Lei ha detto con chiarezza e ha riconosciuto che il conflitto è in una fase di grande stallo - peraltro non lo dice soltanto lei, ma ormai da diversi mesi lo affermano tutti gli analisti - ed esiste una situazione drammatica dal punto di vista umanitario. Anche in questo caso non lo dice soltanto lei. Le fonti del «The New York Times» parlano di 500.000 morti tra i soldati ucraini e russi, 10.000 civili morti e 1.068 persone morte, considerando soltanto quelle saltate sulle mine sparpagliate sul territorio in numero impressionante (si parla addirittura di 8 milioni di mine).

Ha riconosciuto anche che all'inizio della guerra si credeva che il tempo potesse in qualche modo giocare a favore della cosiddetta controffensiva ucraina e invece è successo evidentemente tutt'altro, aggiungendo anche che l'Italia e l'Europa dovrebbero fare di più sulla necessità di aprire un percorso diplomatico. Anche su questo sarei d'accordo, se però non ci fosse una grande ipocrisia in questa frase. Ministro, lei non ha detto però che la strategia che è stata seguita dall'Unione europea e, purtroppo, anche dall'Italia, nel corso degli ultimi due anni, si è rivelata totalmente fallimentare. (*Applausi*). Purtroppo, Ministro.

Noi in grande solitudine, il movimento pacifista di questo Paese - perché è esistito anche un movimento pacifista in questo Paese - in questi due anni si è sentito dire di tutto. Si è sentito dire di girare la faccia dall'altra parte. Si è sentito dire addirittura di essere filoputiniano, quando invece ha sempre condannato l'aggressione di Putin all'Ucraina (*Applausi*), ricordando sempre, anche in quest'Aula, che gli amici di Putin sono da un'altra parte. (*Applausi*). Sono esattamente tra le file della maggioranza parlamentare che oggi purtroppo sostiene la guerra. Il movimento pacifista è stato tacciato di diserzione, di girare la faccia dall'altra parte. In questo Paese sono state fatte le liste di proscrizione contro i pacifisti; sono stati oscurati i profili Facebook di quelli che dicevano che contro la guerra bisognava mettere in campo una cultura di pace. Adesso, due anni dopo, scopriamo che la tesi secondo la quale il sostegno militare avrebbe effettivamente comportato la fine della guerra e la

risoluzione del conflitto si è rivelata invece fallimentare, perché la situazione è quella dello stallo, aumentano i morti, aumenta la distruzione e si è evidentemente persa qualunque possibilità di giocare un ruolo politico. Questo è il punto di fondo (*Applausi*) che dico anche ai miei colleghi stasera, come non ho mai smesso di dire negli ultimi due anni. È del tutto evidente che, se l'Unione europea e l'Italia dentro l'Unione europea scelgono da due anni a questa parte solo ed esclusivamente la tesi del sostegno militare come unica iniziativa politica e non mettono invece in campo una strategia che parli in qualche modo della necessità di un'iniziativa diplomatica, è evidente che poi perdi voce e non giochi più un ruolo.

Allora la vogliamo fare, Presidente... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). Possiamo fare in quest'Aula una discussione su cosa significa esattamente costruire una iniziativa diplomatica? Voglio parlare di questo dopo due anni. Vorrei capire esattamente cosa significa oggi una iniziativa diplomatica. Significa, per esempio, ripartire dagli accordi di Minsk, che potrebbe essere una delle cose da fare, o provare a rompere l'idea attorno alla quale si è lavorato in questi anni?

Io credo che il Parlamento italiano dovrebbe avere il coraggio di fare questa discussione. (*Applausi*). Credo che questa discussione sarebbe molto più efficace, questa sì, per sostenere realmente la popolazione ucraina. È troppo comoda la guerra per procura. È troppo comoda la guerra quando a morire sono i soldati russi, ucraini e in due anni rimangono 500.000 morti sul terreno. (*Applausi*).

È troppo comodo.

Io vi chiedo, su questo, di avere il coraggio di costruire una riflessione reale all'interno di questo Parlamento e di provare a sconfiggere questa insopportabile retorica di guerra: l'idea, secondo la quale, se non ci si mette l'elmetto, ci si gira dall'altra parte. Io l'elmetto non lo metto, ma non per questo mi giro dall'altra parte. (*Applausi*).

[CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, sono trascorsi quasi due anni dal 24 febbraio 2022, un giorno infausto, che ha segnato una cesura profonda rispetto al passato, spazzando via illusioni e certezze consolidate. L'aggressione russa all'Ucraina ha inferto un colpo durissimo al sistema delle relazioni internazionali, letteralmente scompaginato in termini di assetti e alleanze; ha riportato la guerra nel cuore dell'Europa; ha riportato indietro le lancette della storia, materializzando una stagione degli orrori che speravamo fosse consegnata per sempre all'*album* dei brutti ricordi.

Ho ripetuto in diverse occasioni che si è trattato di un *game changer* con il quale, nostro malgrado, siamo stati tutti chiamati a confrontarci, orientando di conseguenza la bussola che ha definito scelte e comportamenti. Basti pensare alle determinazioni che abbiamo dovuto adottare in campo energetico, oppure all'impulso nuovo che ha caratterizzato il dibattito, non sempre lineare, talvolta strumentale, piegato alle logiche di parte, sul raggiungimento dell'obiettivo del 2 per cento del PIL in spese per la difesa, che certo non vuol dire sposare un approccio bellicista.

Da quel 24 febbraio 2022, senza tentennamenti, l'Italia è stata al fianco del popolo ucraino, ne ha sostenuto e ne sostiene la battaglia di libertà, nel convincimento che i principi del diritto internazionale e il rispetto dei diritti dei popoli violati da Mosca impongano doveri morali prima ancora che politici.

Collegi senatori, il conflitto, ogni conflitto porta con sé macerie, distruzione e morte. Il conflitto, ogni conflitto, costringe a misurarsi con i drammi di milioni di persone, soprattutto quelle più deboli, più fragili, più vulnerabili. Oggi possiamo dire che la resistenza eroica di chi combatte per difendere il suo Paese aggredito, per rivendicarne sovranità e indipendenza, è un tassello del mosaico della libertà che lentamente si compone, che non si piega alle inammissibili logiche del dominio e della sopraffazione.

Possiamo anche dire, senza infingimenti e senza ipocrisie, che coloro che sostengono anche militarmente l'Ucraina, come sta facendo l'Italia, stanno lavorando per la pace. Cosa avverrebbe in caso contrario? Cosa sarebbe accaduto se avessimo abbandonato Kiev al suo destino; se avessimo voltato le spalle dinanzi al dramma delle madri ucraine, costrette a fuggire, ad abbandonare le loro case, i loro quartieri, le loro città, tenendo per mano dei figli che avranno per tutta la vita davanti agli occhi le devastazioni della guerra? Bambini che la violenza dell'uomo ha sradicato dal loro tempo, il tempo dell'innocenza, del gioco, degli affetti, costringendoli a diventare grandi all'improvviso.

Semplicemente, colleghi senatori, voltandoci dall'altra parte noi avremmo legittimato il principio che il più forte ha il diritto di invadere, sopraffare, uccidere, umiliare, cancellare identità nazionali e tradizioni del più debole. E tutto ciò avrebbe naturalmente costituito un pericolosissimo precedente, di cui del resto non mancano tracce nei libri di storia.

Ad oggi, il rischio concreto è quello di un conflitto congelato, una circostanza che naturalmente avrebbe conseguenze esiziali non solo per i popoli delle parti direttamente coinvolte, ma anche per l'architettura stessa della sicurezza globale, di cui andranno obbligatoriamente ricostruite le fondamenta.

Non mi sfuggono e non sottovaluto i rischi dell'assuefazione, della stanchezza che pervade settori crescenti dell'opinione pubblica in Italia come in altre parti del mondo. Non sottovaluto il pericolo di una tendenza a indietreggiare, ad abbracciare l'isolazionismo, a ritrarsi dai cosiddetti conflitti lontani, da quelle che appaiono le guerre degli altri. È su questo terreno, del resto, che prosperano le minacce ibride, quelle che trovano alimento grazie all'utilizzo massiccio della propaganda e della disinformazione con strategia sofisticata, funzionale a generare il caos.

Per questo non bisogna mai smettere di ripetere che in gioco c'è la sopravvivenza stessa di un corredo identitario che si compone di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani. Con il decreto di proroga degli aiuti all'Ucraina, il Governo italiano compie una scelta di coerenza morale e politica, in linea con gli impegni internazionali assunti in sede europea e atlantica. Certo, l'obiettivo da non smarrire è quello di pavimentare il percorso che conduce alla pace. E a questo riguardo vanno apprezzati gli sforzi del Presidente del Consiglio, del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri, ai quali rinnoviamo l'appello a proseguire nei consessi internazionali l'opera di stimolo a tutte le iniziative che possano aprire spiragli utili alla definizione di uno sbocco negoziale.

Sia chiaro, però, che una pace disarmata sta nel campo dell'ideale e che a un futuro tavolo di trattative le parti belligeranti non possono che sedersi in condizioni di uguale forza e dignità. Si deve giungere alla pace, ma a una pace giusta che solo il popolo ucraino, sulle cui spalle ricadono il peso e la sofferenza di un'invasione scellerata, potrà scegliere e determinare.

So bene che in questo momento il pessimismo rischia di avere il sopravvento. Ma, oltre al dovere di ricercare la pace, dobbiamo tenere bene in mente il dovere di difendere la libertà dei popoli. Le due cose stanno insieme, perché senza l'una non può esserci l'altra: senza libertà non ci può essere pace e il prezzo della pace non può essere la sopraffazione di un popolo.

Forza Italia non ha mai fatto mancare i suoi voti e la sua voce in difesa della libertà dell'Ucraina. Continueremo a sostenere le ragioni della sua gente, le ragioni della democrazia e del diritto internazionale contro le pretese di chi vuole metterle in discussione. *(Applausi)*.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, ministro Crosetto, tra non molto sarà il secondo assurdo anno trascorso con una guerra alle porte aperte dell'Europa. In questi due anni abbiamo fatto la nostra parte per l'Ucraina, ne sono convinto. Abbiamo giustamente - ribadisco giustamente - inviato armamenti all'inizio del conflitto per permettere loro di difendere il proprio territorio. Abbiamo sostenuto con aiuti umanitari e reso disponibile ogni tipo di supporto possibile. Era giusto, lo è stato. A quella prima fase, però, doveva seguire un impegno per una precisa e decisa azione diplomatica: no a un invio di armi a oltranza; sì invece a continuare a inviare aiuti umanitari. Eravamo consapevoli che lo strumento militare non fosse idoneo a risolvere il conflitto e a far desistere Putin dai propri propositi, e a onor del vero anche il Papa aveva la nostra stessa posizione. Lo stesso segretario generale della NATO Stoltenberg, dopo due anni di inguaribile ottimismo, ha ammesso - cito testualmente - che il sostanzioso sostegno militare da parte degli alleati non è riuscito ad aiutare gli ucraini a spostare la linea del fronte e la situazione non è destinata a migliorare. Anzi - ha aggiunto Stoltenberg - dovremmo essere preparati anche alle cattive notizie.

Signor Ministro, noi siamo stati etichettati - come è successo agli amici come De Cristofaro e al suo partito - come filoputiniani. Ma che anche il Papa lo fosse, secondo i vostri canoni, mi ha sorpreso non poco. Ora pure Stoltenberg lo è? Magari è filo-Putin anche il generale ucraino Valeri Zaluzhn, il

comandante delle forze armate dell'Ucraina, che ha detto a «The Economist» che la guerra è entrata in una fase di stallo come nella Prima guerra mondiale, trasformandosi in una guerra di trincea che può durare per anni, logorando lo Stato ucraino che, a differenza della Russia, non ha una riserva umana quasi illimitata?

Vista la situazione, a Washington hanno deciso un cambio di strategia. Si parla non più di controffensiva per recuperare i territori invasi, ma di guerra difensiva: mantenere e difendere le posizioni per arrivare a uno stallo e obbligare le parti a una fase diplomatica negoziale. È quello che si poteva fare oltre un anno fa, quando lo dicevamo noi. Quanta morte e distruzione avremmo evitato se si fossero avviati i negoziati a fine 2022 e quanto più forte sarebbe stata la posizione negoziale dell'Ucraina, contrariamente a quella che è oggi debolezza e stanchezza? Comunque sia, meglio arrivarci subito che tra un anno - le cose potrebbero peggiorare, come è già stato fatto notare - prima appunto che la situazione peggiori, prima che la Russia possa approfittare della debolezza militare per nuove offensive e prima che un cambio politico a Washington apra la strada a uno scenario afgano, che significherebbe la caduta di Kiev e dell'Occidente.

Una pace giusta e non una resa incondizionata è stato il vostro *mantra*, e via di armi. Le armi: sembra che abbiate una vera e propria ossessione, ve le portate anche alle feste ormai (*Applausi*); armi che hanno contribuito a salvare i civili ucraini dai missili russi, certo, ma che hanno anche alimentato una controffensiva fallimentare, costata la vita umana di oltre 50.000 soldati ucraini. Un ufficiale della sicurezza britannica ha dichiarato al "Washington Post" che, per liberare tutta l'Ucraina, ci vorrebbero anni e un bagno di sangue. L'Ucraina è disposta a tutto questo? Quali saranno le conseguenze per quanto riguarda le vite umane? E le conseguenze economiche? E quelle per il sostegno occidentale? Ministro, voi quando vi fermerete? Per quanto tempo ancora perseguirete la strategia di invio delle armi per porre fine al conflitto? Ministro, quanto è realistico pensare che l'Ucraina possa riavere i territori occupati, Crimea compresa, e che Putin desista dai suoi obiettivi ritirando le truppe?

È arrivato il momento di una scelta coerente tra pace e guerra, e lo diciamo a tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione. Non basta parlare di pace e di diplomazia come ha fatto oggi lei, Ministro, se si continua poi ad agire per alimentare la guerra inviando armi. La pace non arriva da sola: serve un'iniziativa diplomatica forte da parte dell'Unione europea, che finora non si è vista, a parte dodici pacchetti di sanzioni che a nulla sono serviti e che nulla hanno fatto per indebolire la Russia. E non basta certo, Ministro - mi permetta - offrire un passaggio in aereo all'inviato del Papa.

Quando lei, ministro Crosetto, dice che la pace potrà arrivare solo dopo che gli attacchi russi si saranno fermati per almeno ventiquattro ore, lo sa come si arriva a questo? Ce l'ha un'idea di come si può arrivare a questo? Non credo che avvenga aspettando che Putin finisca le munizioni, Ministro. Non ci credo proprio. Allora iniziamo a fermare noi l'invio di armi.

E poi, Ministro, mi permetta una considerazione personale. Lei utilizza spesso esercizi retorici. Prima ha fatto un bell'esempio, su cui concordo pienamente: noi mandiamo i missili per fermare i missili russi che possono cadere su una scuola e, quindi, difendiamo i bimbi ucraini, che nel frattempo comunque con la guerra continuano a morire, Ministro.

Vede, Ministro, quello che divide me da lei non è l'obiettivo da raggiungere, ma è il modo in cui lei lo vuole raggiungere e io lo voglio raggiungere. Lei pensa che inviare armi aumenti la possibilità di dialogo; io invece penso che la diminuisca enormemente e penso che tutto quello che sta facendo sia sulle spalle degli ucraini.

Mi chiedo se davvero - e Dio non voglia - la sua opzione sia quella di aiutare fino in fondo l'Ucraina. Con questo intendo anche mandare i nostri uomini, perché prima o poi bisognerà parlare anche di questo. Prima o poi bisognerà decidere se quei valori di cui lei prima parlava e che condivido siano da difendere fino in fondo. Prima o poi dovremo parlare di inviare anche truppe europee o truppe NATO, perché a quello arriveremo, se non ci fermiamo prima.

Ministro, questo è il momento di fermarsi, di attendere le famose ventiquattro ore di cui lei parlava e di far sedere al tavolo anche il più forte. Quando due persone litigano, Ministro, e una è più forte dell'altra, non si dà un bastone al più debole: li si blocca e si cerca di farli fermare. (*Applausi*).

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, signor Ministro della difesa, abbiamo ascoltato con attenzione le sue comunicazioni concernenti la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, il punto di situazione sul conflitto e su ciò che l'Italia ha fatto e che farà. A distanza di quasi due anni dall'inizio dell'invasione russa nei confronti dell'Ucraina, attualmente anche a causa dell'inverno, la situazione è pressoché invariata. Ci ritroviamo nuovamente in quest'Aula a discutere sul rinnovo dell'invio di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore di un popolo che è stato militarmente attaccato e ha il diritto di difendersi.

È vero, signor Ministro, quanto da lei detto e cioè che quello che affrontiamo è un percorso drammatico e difficile. Camminiamo su un crinale perché cerchiamo la pace offrendo armi a chi si deve difendere. E non lo facciamo perché siamo guerrafondai, ma lo facciamo perché abbiamo scelto di seguire il diritto internazionale, i principi e i valori che in esso sono contenuti, le cui regole hanno consentito di fermare i conflitti per molto tempo. E lo facciamo con senso di responsabilità, bilanciando quello che è un aiuto per la difesa di un popolo aggredito con l'attenzione a non mettere in pericolo la necessità di preservare la difesa italiana. Questo non è un fattore secondario, anche perché oggi l'Italia, l'Europa, ma anche gli Stati Uniti hanno difficoltà nel reperire il materiale necessario alla produzione di armamento. E abbiamo visto come di fronte a questa guerra tutti i Paesi si sono trovati impreparati e pressoché scoperti, banalmente per l'impossibilità di produrre in modo autonomo.

Questa è una riflessione che in tutta serenità dobbiamo fare, chiedendoci qual è il limite che non possiamo oltrepassare per non mettere in difficoltà la difesa e la sicurezza nazionale, proprio in un momento in cui in diverse parti del mondo la pace è attaccata. Non a caso Papa Francesco nei giorni scorsi ha parlato di una guerra mondiale a pezzi.

Se il giorno dopo l'invasione dell'Ucraina non avessimo deciso da che parte stare; se non avessimo deciso di aiutare l'Ucraina a difendersi da chi l'ha attaccata militarmente, saremmo venuti meno rispetto agli ideali di democrazia e libertà dei popoli; libertà che non è più così scontata e che ora più che mai deve essere difesa. Vediamo tutti i focolai in atto, le diverse aree di crisi, i nuovi equilibri geopolitici in atto. E non possiamo permetterci di pensare che, se un problema o una situazione sono lontani da casa, poi non arriveranno anche da noi. Lo abbiamo fatto con il Covid, pensando che rimanesse circoscritto ai confini cinesi, e puntualmente è arrivato in Europa e in Italia.

In quest'ottica, facendo riferimento a quanto sta avvenendo nel Mar Rosso circa gli attacchi dei pirati Houthi nei confronti delle navi in transito, giustamente lei, signor Ministro, ha sottolineato l'interconnessione tra la sicurezza e la difesa di uno Stato quali prerequisiti della democrazia e dello sviluppo sociale. Ebbene, quanto sta avvenendo senza che, fortunatamente, ad oggi si siano registrate vittime in conseguenza di quegli attacchi, sta cagionando però un danno economico importante che sta già arrivando nelle nostre case: abbiamo ritardi nelle consegne nei porti, il rincaro generale dei prezzi, in ultimo quello delle assicurazioni proprio sulle navi, con il rischio che alcune compagnie scelgano di circumnavigare l'Africa e magari che non si dirigano in Italia e vadano invece a Rotterdam.

La ringrazio, quindi, signor Ministro, per aver messo una nostra unità navale del dispositivo Mediterraneo sicuro a protezione delle navi mercantili ove vi sia la richiesta e con lei ringrazio gli uomini e le donne in divisa che vi operano. In questo contesto, però - me lo lasci dire, Ministro - l'Europa è assente, direi quasi inesistente da un punto di vista di politica estera, di difesa europea, di risposta europea a problemi che possono riguardare anche un singolo Stato, come abbiamo visto per l'immigrazione. E questo, come giustamente lei sottolineava, è un problema che arriva da lontano e non per colpa dell'attuale Governo. Oggi il rischio che l'Europa sia assente è ancora più elevato in considerazione della prossima tornata elettorale europea e sul fronte della guerra in Ucraina in modo particolare non ce lo possiamo permettere. In questo l'Italia può fare da sprone, essere protagonista in una necessaria azione diplomatica per arrivare a che questa guerra si fermi e lo può fare proprio in virtù del fatto che l'Italia sin da subito non ha esitato, balbettato, o avuto tentennamenti sul prendere una posizione. Lo può fare anche perché allo stato attuale è l'unica Nazione con un Governo stabile e votato dai cittadini.

Concludendo, signor Presidente, oggi quello che chiediamo è un impegno al Governo a proseguire nel sostegno all'Ucraina, a approfondire tutti gli sforzi diplomatici in tutte le sedi, con l'obiettivo di porre fine al conflitto e alle sofferenze di un popolo, quello ucraino, e di giungere ad una pace giusta, duratura ed equilibrata, che ristabilisca la sicurezza e l'ordine mondiale, nel rispetto del diritto internazionale, oltre che di continuare a garantire l'assistenza umanitaria al popolo ucraino, pesantemente logorato dalla guerra.

Annuncio, pertanto, signor Presidente, il voto favorevole del Gruppo Lega alla proposta di risoluzione n. 5. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «San Bernardino da Siena» di Siena, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Ministro della difesa (ore 16,36)

ALFIERI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, quello di oggi penso sia un passaggio importante, perché ci accingiamo a votare delle proposte di risoluzione che sono state fortemente volute come strumento proprio dal Partito Democratico nella passata legislatura quando, insieme al MoVimento 5 Stelle, chiedemmo che in ogni passaggio in cui si decideva sull'invio di armi all'Ucraina ci fosse un pieno coinvolgimento delle Camere. Penso che questo sia un passaggio corretto e desidero dirlo perché nessuno di noi prende mai queste decisioni a cuor leggero, perché siamo tutte persone che riflettono e approfondiscono; queste decisioni non si prendono sulla base di un dettame ideologico, ma sulla base di un coinvolgimento, di una scelta politica, a volte anche sofferta.

Lo dico perché, nel momento di sbandamento dei primi giorni di febbraio 2022, quando ci fu un'aggressione di inusitata violenza contro ogni previsione, almeno nel mondo europeo, da parte della Russia, il primo a dire parole con chiarezza fu proprio l'allora *leader* del Partito Democratico, Enrico Letta, che disse: noi non possiamo che stare a fianco delle democrazie liberali e dell'Ucraina, che è in lotta per la sua libertà e noi saremo a fianco di chi opera in termini di legittima difesa. Così abbiamo approvato in tutti i passaggi i decreti-legge che hanno definito gli aiuti economici e militari e che hanno aperto le porte agli ucraini che scappavano da quella terra e sono stati accolti in Europa; per la prima volta abbiamo adottato la direttiva che ha permesso l'accoglienza automatica di tanti, senza bisogno di ulteriori decisioni da parte dei singoli Governi. Lo abbiamo fatto a testa alta e convinti.

Oggi la situazione sul terreno è cambiata, dobbiamo prenderne atto. Ho ascoltato le parole del Ministro: quella che doveva essere una controffensiva che portava l'Ucraina a conquistare terreno non c'è stata e questo è un dato politico oltre che militare che dobbiamo tenere in considerazione. Allo stesso modo andrebbe fatta una riflessione seria sul sistema delle sanzioni; noi abbiamo sostenuto i pacchetti delle sanzioni in tutti i passaggi: quelle individuali funzionano (alcune sanzioni economiche puntuali sulla tecnologia militare), però non tutte stanno funzionando, anche perché purtroppo, per il meccanismo dell'aumento del prezzo delle materie prime, la Russia non è stata colpita come ci aspettavamo. Questi due dati vanno tenuti in considerazione per le iniziative politiche che dovremo prendere. Bisogna essere conseguenti e quindi anche il Governo - forse questo è il pezzo dove l'Esecutivo è mancato - doveva prendere iniziative a livello europeo per provare a mettere in campo un'iniziativa di pace (ci arriverò alla fine del mio intervento). Da questo punto di vista la posizione del Governo è chiara, ma lo è anche la nostra, del Partito Democratico.

Noi mettiamo in evidenza queste situazioni che si stanno evolvendo sul terreno, però dissentiamo da chi sostiene che questi cambiamenti sul terreno debbano essere le motivazioni per abbandonare il sostegno all'Ucraina e per non sostenerla più con tutti i mezzi necessari. Anzi, penso che sia proprio questo il momento di non farlo: il momento di stanchezza delle opinioni pubbliche europee che vedono quello che sta succedendo, una situazione di stallo e la stanchezza anche rispetto alla decrescita del potere d'acquisto e all'inflazione dovuta a una guerra nel cuore dell'Europa. Noi pensiamo che sia proprio in questo momento di massima difficoltà che dobbiamo far sentire la vicinanza al popolo ucraino (*Applausi*) e dobbiamo farlo anche per non incrinare il fronte delle

democrazie liberali. Lo abbiamo fatto nel febbraio del 2022, quando Putin pensava di poter entrare nel ventre molle europeo davanti al ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan e dal Medio Oriente. Pensavano a un'Europa debole e divisa e abbiamo dato un segnale importante. Poi forse non c'è stato un atteggiamento conseguente rispetto alle iniziative che l'Europa avrebbe potuto portare avanti.

C'è stato un tentativo in quella foto che fa un po' arrabbiare la Presidente del Consiglio, ma è stata una foto importante, quella in cui Scholz, Macron e Draghi insieme su quel treno sono andati a dimostrare la forza delle principali democrazie europee, a fianco dell'Ucraina, in un momento di massima difficoltà, perché simboleggiava l'idea di costruire una politica estera e di difesa comune: quella deve essere la nostra bussola strategica. Noi l'abbiamo fatto in maniera convinta in passato e continueremo a farlo. Bene quindi che ci sia stato un voto unanime qui dentro a sostegno del Governo, nel momento in cui abbiamo dato lo *status* di candidato all'Ucraina e questo è stato un segnale importante e lo daremo anche votando il prossimo decreto-legge: lo dico fin d'ora.

Cos'è che non va ed è il motivo per cui noi ci asterremo sulla risoluzione del Governo? Noi voteremo a favore del decreto-legge, quando arriverà in Aula, di sostegno in modo netto e chiaro al popolo ucraino nel suo esercizio alla legittima difesa rispetto all'aggressione russa, ma ci asterremo oggi perché vorremmo un Governo più netto in Europa su due fronti. Il primo, su cui non ho sentito parole chiare e non abbiamo visto riferimenti nella risoluzione del Governo, è rispetto all'atto dissennato di Orban che si è rifiutato di sostenere il pacchetto da 50 miliardi. (*Applausi*). Orban, amico della Lega, amico di Fratelli d'Italia, merita una risposta netta: 50 miliardi, peraltro di aiuti non militari, ma aiuti economici necessari per sostenere i fondamentali economici di quel Paese in un momento di difficoltà, le infrastrutture strategiche danneggiate dai bombardamenti russi che costringono la popolazione Ucraina a stare per lunghe ore al freddo e al buio; 50 miliardi che devono essere al più presto sbloccati. A gennaio ci sarà un nuovo appuntamento e chiediamo al Governo di essere molto netto nella condanna del comportamento di Orban e, visto che fate parte della stessa famiglia politica, di convincerlo a togliere il veto su quel pacchetto (*Applausi*) e non accettare il ricatto da parte di Orban rispetto anche allo Stato di diritto. Noi non ci piegheremo a quel ricatto.

Poi vi è l'iniziativa diplomatica: oggi - e lo misureremo anche in vista delle elezioni europee - la partita si gioca su alcuni grandi temi, come la transizione ecologica e digitale e la capacità dell'Europa di parlare con una voce sola. Lo è sul Medio Oriente, dove rischiamo di andare sempre e solo a rimorchio degli Stati Uniti, e non vorremmo che lo fosse anche sull'Ucraina. Grandi Paesi come l'Italia, la Germania e la Francia devono saper parlare con una voce sola, prendere un'iniziativa di pace ed è il motivo per cui noi l'abbiamo messo al primo punto della nostra risoluzione: riprendere un'iniziativa che possa portare i principali attori intorno a un tavolo e costruire le condizioni di un cessate il fuoco e anche quelle della ricostruzione.

Condivido ogni parola del ministro Crosetto rispetto alla prospettiva e anche al contributo italiano sullo sminamento e sulla ricostruzione di quel Paese. Siccome ci sono le condizioni, penso che un grande Governo come quello italiano non debba far mancare il proprio contributo per costruire un'iniziativa diplomatica e ospitare magari a Roma una futura conferenza di pace.

Chiudo su un tema che ha sollevato correttamente il collega che stimo, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro.

Condivido un passaggio del suo intervento. Io penso che se vogliamo in maniera civile andare avanti costruendo un terreno *bipartisan* su questi passaggi fondamentali della politica estera, dovremmo pensare di abbandonare le etichette. Quando prendiamo questa decisione, abbiamo grande rispetto e lo facciamo con grande rispetto di tutte le sensibilità. Sono davvero a disagio allora quando sento definire filoputinisti coloro che in maniera autentica manifestano una sensibilità pacifista (*Applausi*), così come rifiuto l'etichetta di guerrafondai a chi sostiene il fronte delle democrazie liberali davanti ad un'aggressione militare.

Penso che se noi facessimo tutti questo salto in avanti, renderemo più civile il nostro confronto politico. (*Applausi*).

[SPERANZON](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERANZON (*FdI*). Signor Presidente, voglio innanzitutto ringraziare il Ministro non solo per essere presente in Aula, come ha sempre fatto ogniqualvolta è stato richiesto da questo ramo del Parlamento e anche dall'altro, ma anche e soprattutto per l'onestà e la schiettezza con le quali ha dato le comunicazioni che abbiamo ascoltato quest'oggi. Comunicazioni prive di demagogia, che attestano un grande senso di responsabilità da parte del ministro Crosetto e del Governo rispetto a quello che accade in questo momento in Ucraina.

Voglio anche ringraziare le donne e gli uomini in divisa (*Applausi*) che sono presenti non solo ai confini dell'Ucraina, ma in ogni contesto internazionale, dove sono richieste la capacità, l'umanità e le prerogative tipiche dell'Esercito italiano.

Il 24 febbraio di due anni fa è successa una cosa che non dobbiamo mai dimenticare; una parte, l'esercito russo, ha invaso un'altra parte, cioè il territorio libero e sovrano dell'Ucraina. Da quel momento la chiarezza da parte di tutti deve essere rispetto all'individuazione di chi è l'aggressore e di chi è l'agredito. (*Applausi*).

Partiamo da questo elemento. Il rischio è infatti che si rubrichi questa fase ad una sorta di contesa e di litigio, nella quale noi in qualche misura se possiamo evitare di metterci in mezzo è meglio o, addirittura, ascoltando alcune metafore che ho sentito poc'anzi in quest'Aula, in particolare quella del senatore Marton, di fronte al fatto che c'è un individuo con un bastone in mano che cerca di aggredire un altro, noi non dovremmo armare quell'altro per potersi difendere, ma dovremmo fare cosa? Ecco, questo è l'elemento che manca nel dibattito. Quelli che lamentano il fatto che siamo all'ottavo invio di materiali e mezzi militari in Ucraina che alternativa darebbero a questo? Quale tipo di pace vorrebbero ottenere?

È infatti del tutto evidente che se noi non inviassimo le armi in Ucraina, se il mondo occidentale - perché non è un problema solo dell'Italia - quello che difende i valori della libertà e della democrazia (*Applausi*), non mettesse in condizione il popolo ucraino di difendersi, oggi la guerra sarebbe finita? Sì, sarebbe finita, ma sarebbe finita con un'invasione, con la soppressione della democrazia, con la riduzione sostanzialmente in schiavitù del popolo ucraino, così come avvenne qualche decennio fa quando c'era l'Unione sovietica.

È evidente allora che da parte del Governo italiano e delle forze politiche che compongono l'intero Parlamento dovrebbe esserci una posizione univoca rispetto a quale sia la parte da difendere e quale la parte che dobbiamo aiutare a difendersi.

Il ministro Crosetto ha fatto bene a ricordare nella sua replica in Aula che le armi che noi diamo agli ucraini servono per difendere gli asili, le scuole e i civili (*Applausi*) dai bombardamenti, dai droni e dai missili russi che piovono sulla loro testa. Non sono armi di offesa, ma di difesa. Imparate la differenza tra l'offesa e la difesa anche dal punto di vista lessicale.

E noi siamo orgogliosi di avere un Ministero della difesa! E le armi che vengono usate per la difesa sono quelle che garantiscono la sicurezza nazionale, sono quelle che garantiscono, quindi, anche la stabilità. E quando viene a mancare la stabilità, allora sì, in quel momento viene meno la libertà. (*Applausi*).

Quello che sta cercando di fare questo Governo, a livello internazionale, è far comprendere a tutti che è evidente che non possiamo andare avanti per l'eternità a dare armi all'Ucraina: perché la speranza di tutti, *in primis* del ministro Crosetto, ma di ogni persona di buon senso, in ogni angolo del pianeta, è che le ostilità in Ucraina cessino il più presto possibile.

Ma chi lo dice a Putin di smetterla di lanciare i missili? Senatore Marton, onorevole Conte, andate voi, con un mazzolino di fiori, al cospetto di Putin, a dirgli smettitela di mandare missili e droni sopra la testa degli ucraini cosicché potremo finalmente anche noi smettere di mandare le armi all'Ucraina per difendersi? (*Commenti*).

PRESIDENTE. Invito il Capogruppo del Gruppo Misto a ricordarsi di essere appunto un Capogruppo. Prego, senatore Speranzon, prosegua pure.

SPERANZON (*FdI*). Signor Presidente, prima ho ringraziato i nostri militari, ma voglio anche ringraziare i combattenti e il popolo ucraino, perché, difendendo la loro patria, in questi mesi hanno difeso gli interessi della nostra comunità, dei nostri valori, dei nostri principi e hanno messo in gioco la

propria vita.

C'è una certa preoccupazione, signor Presidente, per certi segnali, che arrivano anche da quest'Assemblea, dell'avvicinamento del Partito Democratico, che su questo punto nei mesi scorsi ha sempre preso posizioni nette, dimostrando grande senso di responsabilità rispetto al sostegno al Governo sulla politica estera. Invece, nelle ultime ore, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, il Partito Democratico sta ammiccando, sta ammorbidendo, sta modificando la propria posizione, forse per inseguire quelle posizioni filorusse del MoVimento 5 Stelle, col quale magari costruire qualche alleanza a livello locale o a livello internazionale.

Questo ci preoccupa e ci preoccupa non solo come forza politica. Forza politica che, ricordiamolo, su questo è sempre stata coerente. Quando Fratelli d'Italia era all'opposizione, infatti, ha sempre avuto il coraggio di votare a favore di decreti, come il decreto sull'Ucraina, che riteneva giusti per gli interessi dell'Italia e per i valori che vogliamo difendere. Dispiace, allora, vedere che ci sono forze politiche che evidentemente hanno paura e che hanno perso il coraggio di difendere quelli che sono interessi nazionali nel momento in cui sono finite all'opposizione. Ebbene, all'opposizione ci siete finiti, forse, anche perché non avete saputo dimostrare coerenza.

Anche quest'oggi, in quest'Aula si è dimostrato, alla luce di quello che è stato detto, che un'alternativa a questo Governo non esiste. La maggioranza ha una propria risoluzione, infatti, sulla quale vota compatta, e che dimostra che i valori e i principi che noi difendiamo sono ampiamente condivisi, non solo dai nostri elettori, ma anche dai nostri rappresentanti al Governo e nelle istituzioni. Dalla parte opposta, invece, sentiamo di tutto. (*Applausi*).

Signor Presidente, non è possibile sospendere gli aiuti. Parlare di negoziati, certo, si può e si deve. Si deve ricercare la pace con ogni mezzo; si devono ricercare la pace, i negoziati, la diplomazia, certo. Però, fintanto che missili, droni e l'artiglieria russa - e rossa - bombardano quotidianamente le città e i civili ucraini, questo diventa impossibile.

Se l'Italia decidesse oggi di voltare le spalle all'Ucraina, perderebbe non solo la faccia, ma l'indipendenza. Noi crediamo che, per essere amici della pace, bisogna andare oltre le parole; sono semplici e facili, le parole; hanno stancato tante parole, che sono vuote. (*Applausi*). Per raggiungere la pace bisogna che Putin la smetta di lanciare i missili, altrimenti non è pace, non è una pace giusta, ma è un'invasione. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatore Magni, la vedo agitato.

Colleghi, il senatore Speranzon sta intervenendo e vi prego di ascoltare.

SPERANZON (*FdI*). È la vittoria della negazione del diritto internazionale.

L'Italia sceglie di stare dalla parte delle Nazioni e del rispetto del diritto internazionale, con l'obiettivo di arrivare a una pace giusta e duratura, non a una resa incondizionata alla quale probabilmente e purtroppo vorrebbero relegare l'Ucraina anche alcune irresponsabili forze politiche italiane. Per questa ragione, il Gruppo di Fratelli d'Italia voterà a favore della proposta di risoluzione della maggioranza. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Magni, mi fa piacere che lei applauda l'intervento che ha appena sentito. Sicuramente sarà con ironia.

[CASINI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASINI](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, colleghi, intervengo per chiarezza e molto brevemente. La pace non potrà mai essere costruita sulla capitolazione dell'Ucraina, per cui qualsiasi iniziativa di pace, che giustamente sollecita fortemente la proposta di risoluzione del PD, che ho firmato convintamente, non può prescindere dagli aiuti che noi abbiamo già ripetutamente votato all'Ucraina. Chi oggi - lo dico all'amico Marton, ma mi verrebbe quasi da aggiungere anche il collega di Fratelli d'Italia che è appena intervenuto - lavora per fiaccare ogni resistenza dell'Ucraina sono partiti e Paesi sovranisti, a partire dall'Ungheria di Orban (*Applausi*), vero riferimento russo in Europa. Qui sono in gioco per me valori non negoziabili dell'Occidente. Per questo, signor Presidente, non vedo francamente ostacoli a che io voti la proposta di risoluzione del senatore Alfieri, che ho sottoscritto, la proposta di risoluzione dei colleghi Borghi e Gelmini, che ho attentamente letto e convintamente sottoscrivo, e quella della

maggioranza.

Nelle parole del ministro Crosetto, che ho ascoltato, non vedo francamente, pur essendo un membro convinto dell'opposizione in questo Senato, alcun ostacolo ad una convergenza parlamentare ampia e risoluta sul presupposto della solidarietà all'Ucraina e della ricerca della pace.

PRESIDENTE. Senatore Casini, non so se il suo intervento fosse in dissenso dal Gruppo, perché non ho sentito come voteranno i Gruppi sulle altre proposte di risoluzione, ma le ho dato comunque la parola.

Ricordo che il ministro della difesa Guido Crosetto ha accolto le proposte di risoluzione n. 2, presentata dai senatori Borghi Enrico e Gelmini, e n. 5, presentata dai senatori Barcaiuolo, Pucciarelli, Gasparri, Petrenga e da altri senatori. Il Ministro ha dichiarato di rimettersi all'Assemblea sulla proposta di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Alfieri e da altri senatori. Ha infine espresso parere contrario sulle proposte di risoluzione n. 1, presentata dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e n. 3, presentata dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2, presentata dai senatori Borghi Enrico e Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 5, presentata dai senatori Barcaiuolo, Pucciarelli, Gasparri, Petrenga e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 4.

MAIORINO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO *(M5S)*. Chiediamo il voto per parti separate dei punti n. 2 e 4 del dispositivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate della proposta di risoluzione n. 4, avanzata dalla senatrice Maiorino.

È approvata.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Alfieri e da altri senatori, ad eccezione dei punti nn. 2 e 4 del dispositivo.

MAIORINO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ho dichiarato aperta la votazione, però la annullo.

Prego, senatrice Maiorino.

MAIORINO *(M5S)*. I punti nn. 2 e 4 andrebbero votati separatamente.

PRESIDENTE. Stiamo votando il resto. È in anticipo, la sua richiesta. Si accomodi, ci penso io. Ho capito.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Alfieri e da altri senatori, ad eccezione dei punti nn. 2 e 4 del dispositivo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto n. 2 della proposta di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Alfieri e da altri senatori.

Aspettate un attimo, annullo la votazione. Mentre il Governo si è rimesso all'Assemblea su tutta la proposta di risoluzione, non so se mantenga lo stesso indirizzo anche sulle due votazioni separate che andremo ad effettuare. Vedo che il Governo mantiene l'orientamento e quindi si rimette all'Assemblea anche per le due votazioni separate.

Indico dunque la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Alfieri e da altri senatori, sul solo punto 2 del dispositivo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 4, presentata dal

senatore Alfieri e da altri senatori, sul solo punto 4 del dispositivo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendo state approvate le proposte di risoluzione nn. 2, 4 e 5, risultano precluse le proposte di risoluzione nn. 1 e 3.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 17,06)

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[*VERDUCCI](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, è una vicenda drammatica quella che voglio menzionare, denunciata all'opinione pubblica per prima dalla senatrice Ilaria Cucchi, che ringrazio sempre per le sue battaglie civili e politiche. Matteo Concetti aveva ventitré anni quando lo scorso 5 gennaio, nella sera che precede l'Epifania, è morto nel carcere di Ancona. Matteo aveva una giovane vita, piena di difficoltà, di rabbia, di frustrazione. Era riuscito a risollevarsi dalla tossicodipendenza, aveva il suo mondo e una famiglia dalla sua parte, i suoi genitori, la compagna con la quale viveva. Matteo, tuttavia, combatteva con un disagio oscuro che lo portava a perdersi, a sbagliare. Era stato condannato per reati contro il patrimonio ed era in carcere, ma Matteo, che soffriva di una gravissima patologia psichiatrica accertata, non doveva essere in carcere.

Lo scorso novembre Matteo (che non sarebbe dovuto essere in carcere, che avrebbe avuto diritto a scontare la sua pena in una struttura alternativa, che era tornato in reclusione per aver fatto un'ora - una sola ora - di ritardo rispetto all'orario prestabilito dal giudice nel tornare a casa dal lavoro di pizzaiolo che conduceva in regime di semilibertà), è stato trasferito dal carcere di Fermo a quello di Ancona, dal quale non ha fatto più ritorno. La sera del 5 gennaio Matteo si è ucciso nel bagno della cella di isolamento dove era stato messo per punizione. Solo poche ore prima i genitori avevano potuto vederlo e Matteo aveva detto alla madre Roberta: "Mamma, non mi lasciare, se mi portano di nuovo laggiù io mi impicco". La madre, disperata, aveva implorato tutti di proteggere Matteo, ma così non è stato. La sera stessa, nella cella dove era costretto in isolamento, Matteo era morto.

Abbiamo il dovere, signora Presidente, di non tacere su questa morte. Nessuno. Non dobbiamo tacere sul numero altissimo di suicidi nelle nostre carceri, spesso morti annunciate e non impediti, sulle violenze, sul sovraffollamento drammatico, sulla carenza di medici e infermieri, sulle condizioni proibitive in cui lavorano gli agenti di Polizia penitenziaria, sulla negazione delle misure alternative e di percorsi reali di riabilitazione e di rinascita. È il fallimento dello Stato di diritto, è il fallimento della giustizia, è il tradimento della nostra Costituzione.

Tra otto mesi Matteo sarebbe dovuto uscire, ma anche per lui, che aveva commesso reati minori, il carcere è divenuto un circuito vizioso, un gorgo gigantesco e criminogeno da cui è impossibile uscire. «Ogni volta che entro in un carcere mi domando: perché loro e non io?». Sono parole di Papa Francesco. Tutti abbiamo la possibilità di sbagliare, a tutti è capitato, ma tutti abbiamo il diritto ad una nuova vita, a non essere uccisi dai pregiudizi.

Signora Presidente, abbiamo il dovere di denunciare quanto accaduto a Matteo, di non lasciarlo solo nella morte come gli è accaduto nella vita. *(Applausi).*

[TERZI DI SANT'AGATA](#) *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA *(Fdl)*. Signora Presidente, il 2 gennaio scorso è mancato a Siracusa l'avvocato Ezechia Paolo Reale. Molti di noi lo hanno conosciuto, io ho avuto la fortuna di avere con lui uno stretto rapporto di collaborazione per molti anni. Era una grande personalità, internazionalmente riconosciuta e apprezzata soprattutto nel campo della giustizia penale internazionale, era segretario generale dell'Istituto internazionale di Siracusa per la giustizia penale e per i diritti umani, ed è stato uno degli uomini, degli studiosi, dei giuristi fondamentali nella definizione della Corte penale internazionale nella Convenzione di Roma nel 1998 e ancora nel 2010, alla conferenza di Kampala, per la definizione (abbiamo appena sentito il ministro Crosetto e gli interventi in Aula sulla questione della enorme tragedia ucraina) del crimine di aggressione e della

sanzione di questo crimine. È stato uno dei momenti più significativi della sua carriera, ma è lontano dall'essere l'unico, ce ne sono stati moltissimi altri.

Nella sua azione di avvocato internazionalista alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in molte istanze internazionali, in un'infinità di negoziati e di congressi, è importantissima l'affermazione di un diritto umano universale alla conoscenza ottenuta dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa pochissimi anni fa, anche discussa e approvata con valore politico presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato.

Ezechia Paolo Reale era un uomo di straordinaria umanità, un vero membro, convinto e responsabile, della *polis*, della comunità alla quale apparteneva, alla quale ha dato dei contributi enormi anche sul piano politico, della politica regionale e di quella locale. Soprattutto, però, era un uomo di grandissima umanità e disponibilità nel rispondere sempre, nell'essere attivo nel portare avanti il progresso del diritto internazionale sui grandi temi dei diritti umani e dello Stato di diritto.

Ho voluto cogliere questa occasione, signora Presidente, per poter esprimere, a nome di tutti coloro che lo conoscevano, ma anche, se me lo consente, a nome dei colleghi presenti, un cordiale e affettuoso segno di solidarietà alla sua famiglia, a sua moglie Titti, ai suoi figli Violante, Federico e Michele, che saluto direttamente, pur non essendo qui. Mi auguro di poterli incontrare presto, in un'occasione nella quale esprimere non soltanto solidarietà, ma anche l'impegno a proseguire l'enorme lavoro e la grande missione di Ezechia Paolo Reale nell'affermazione dei diritti umani e del diritto alla conoscenza. *(Applausi)*.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'avvocato siracusano Ezechia Paolo Reale, giurista raffinatissimo di respiro internazionale e politico appassionato, si è spento dopo una lunga malattia a soli sessantatré anni.

Ripercorrendo brevemente alcuni attimi del suo appassionato percorso da giurista, vediamo che gran parte, se non la maggior parte della sua vita, l'ha spesa per una branca del diritto oggi più importante che mai, ovverosia la tutela dei diritti umani. Già solo leggendo alcune parole di cordoglio dei suoi colleghi traspare la genuina ammirazione di cui godeva: un uomo di grande spessore, rilievo morale e professionale.

La sua eredità nel campo del diritto e dei diritti umani lascia un segno profondo, ispirando le future generazioni a lottare per la giustizia, l'educazione e il progresso sociale. Infatti, fu anche nominato componente della Commissione ministeriale istituita il 22 marzo del 2022 dal ministro della giustizia Marta Cartabia per l'elaborazione di un progetto di codice dei crimini internazionali: un contributo fondamentale che lui ha fornito, oltre all'adozione di una raccomandazione e una risoluzione nel 2021 sul riconoscimento del diritto alla conoscenza come nuovo diritto umano da parte dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Fu audito anche dalla Commissione per i diritti umani nel dicembre 2021, dove sottolineò la grande rilevanza del diritto alla conoscenza: il diritto umano alla conoscenza deve essere plasmatico e omogeneo con il progresso e deve essere necessariamente alla portata del cittadino. Il ruolo del Governo, di noi con ruoli istituzionali - sottolineò nel suo intervento - è costruire una nuova e solida rete di protezione dei diritti umani fondamentali. Il diritto all'apprendimento e alla cultura è un diritto di tutti e per tutti, il cui pulsante di attivazione non deve essere di esclusiva disponibilità di chi detiene il potere.

Il 2 gennaio scorso ci lascia dunque un difensore della libertà e un prezioso attore nel percorso di costruzione della giustizia internazionale e di promozione dello Stato di diritto e dei diritti umani. I diritti umani sono i diritti di tutti, senza distinzione alcuna. Colui o coloro che si fanno portavoce e difensori della categoria fanno sì che venga dato colore alla voce dei fragili fra i più fragili.

Chiudo - e vi ringrazio per l'attenzione - con una citazione di don Lorenzo Milani che a mio avviso lo rappresenta: «A che serve avere le mani pulite, se si tengono in tasca?».

Concludo avvicinandomi al cordoglio della famiglia e mi auguro che le sue idee e il suo percorso di lotta e salvaguardia dei diritti dei senza voce venga proseguito con devozione. *(Applausi)*.

[NICITA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signora Presidente, ringrazio i colleghi che hanno ricordato il siracusano Ezechia Paolo Reale, mio concittadino. I funerali si sono svolti qualche giorno fa a Siracusa, rappresentando un'unità della città, del mondo della cultura, dell'avvocatura, ma anche del mondo della politica, nel quale Ezechia Paolo Reale ha svolto anche una parte della sua attività.

Recentemente ci eravamo incontrati, anche con il presidente Terzi di Sant'Agata, su un punto sul quale lui insisteva moltissimo e che ha rappresentato una parte importante del suo impegno di giurista e di uomo di cultura, anche come rappresentante dell'Istituto internazionale di Siracusa per i diritti umani. In sostanza, il punto fondamentale era quello di mettere insieme l'analisi della conoscenza del diritto per arrivare ad affermare il diritto della conoscenza come un diritto umano, come uno dei diritti dell'umanità da preservare. Le nostre discussioni recenti, anche presso la Fondazione Einaudi, hanno riguardato proprio l'idea di un terreno di incontro comune, anche partendo da idee e formazioni politiche diverse: si parlava della tradizione liberale dell'informazione come bene diffuso, quindi da coniugare ad una libertà che non fosse associata ad un rapporto diritto-dovere. La libertà di informare e la libertà di conoscere non comportavano, da parte di qualcuno, un dovere di produrre conoscenza.

Lui portò al Consiglio d'Europa un'idea fondamentale, cioè quella che non basta avere la libertà di ricerca delle informazioni, la libertà di cultura, ma occorre proprio inserire il diritto alla conoscenza come una caratteristica della nostra umanità, il che comporta un dovere, innanzitutto delle Istituzioni, di produrre trasparenza e accesso alle informazioni e alla cultura.

Ecco, in questa sintesi si univa, da una parte, una tradizione più liberale, e, dall'altra parte, una tradizione che si riconosce nella necessità che le Istituzioni creino opportunità per tutti, anche introducendo forme di sostegno diffuso e universalità nell'accesso. Tale sintesi era un incontro fra culture e politiche diverse.

In questi giorni, proprio a Siracusa, in Sicilia, si sono riunite diverse associazioni e diverse persone per ricordarne la figura e il contributo. Sicuramente, a proposito di diritto della conoscenza, perdiamo un grande patrimonio che ci avrebbe potuto aiutare anche qui in Senato, dove pure avevamo progettato con lui di costruire dei momenti di confronto e di accrescimento.

Per noi è un'eredità di cultura e di pensiero, ma è anche un dovere ricordare le persone che sono state così preziose nel farci fare dei passi avanti sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista della cultura del diritto e del rispetto della dignità umana. (*Applausi*).

Sui lavori del Senato

[PRESIDENTE](#). Comunico che gli atti di sindacato ispettivo ordinario, previsti per la seduta di domani, saranno svolti in altra data.

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 11 gennaio 2024

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 11 gennaio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 17,22*).

Allegato A

DOCUMENTO

Introduzione di una ulteriore disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura (**Doc. II, n. 3**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. Nel Regolamento è aggiunta, in fine, la seguente disposizione transitoria:

« DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Limitatamente alla XIX legislatura, al fine di assicurare la piena rappresentatività del Consiglio di Presidenza, tutti i Gruppi parlamentari costituiti all'inizio della legislatura sono rappresentati in seno al Consiglio di Presidenza.

2. Qualora, per effetto della presente disposizione transitoria, risulti alterato a sfavore dei componenti dei Gruppi di maggioranza il rapporto numerico tra essi e i componenti dei Gruppi di opposizione, nella votazione di cui al comma 3 si procede alla contemporanea elezione di un ulteriore Segretario.

3. Il Presidente stabilisce la data delle votazioni. Ciascun Senatore può scrivere sulla scheda un solo nome. È eletto, in numero non superiore a uno per ogni Gruppo non rappresentato e per la maggioranza nell'ipotesi di cui al comma 2, il senatore che ottiene il maggior numero di voti ».

2. La delibera del 1° febbraio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2023, è abrogata.

N.B. Approvato il documento composto del solo articolo 1 .

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA DIFESA IN MATERIA DI PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI MEZZI, MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTI MILITARI IN FAVORE DELLE AUTORITÀ GOVERNATIVE DELL'UCRAINA PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3, 4 E 5

(6-00063) n. 1 (10 gennaio 2024)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#).

Preclusa

Il Senato,

sentite le comunicazioni del Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 200 del 2023, "Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina",

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200 prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2024, previo atto di indirizzo delle Camere, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina;

il 19 dicembre 2023 il Ministro della difesa è stato audito dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica in riferimento ai contenuti del cosiddetto "ottavo pacchetto" di invio di materiali e equipaggiamenti militari all'Ucraina. Tale invio giunge sette mesi dopo il cosiddetto "settimo pacchetto", autorizzato con decreto del Ministro della difesa del 23 maggio 2023. Con il decreto-legge n. 185 del 2022, infatti, era stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali e equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina;

a quasi due anni dall'invasione russa dell'Ucraina, bisogna constatare che la situazione è di sostanziale stallo, la controffensiva lanciata dall'esercito ucraino non ha raggiunto gli obiettivi che il Governo di Kiev si era prefisso, il conflitto si prefigura oramai come una guerra di posizione e di logoramento destinata a protrarsi sul lungo periodo prolungando e aumentando così il carico di morte, distruzione e sofferenza;

secondo un'inchiesta del New York Times dell'agosto 2023 basata su fonti del Pentagono, ritenuta attendibile dai maggiori istituti di studi strategici, il numero totale di soldati ucraini e russi, uccisi o feriti dall'inizio della guerra, si avvicina a 500.000;

la Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina (Hrmmu) ha accertato nel novembre scorso che i civili uccisi in Ucraina, dall'inizio dell'invasione russa del 24 febbraio 2022, sarebbero oltre 10.000 di cui 560 sono bambini;

secondo Save the Children, l'Ucraina è diventata il Paese più minato al mondo: almeno 1.068 persone sono state uccise o ferite da questi ordigni o residuati bellici inesplosi dall'inizio della guerra, ovvero due persone al giorno dal febbraio 2022;

negli ultimi giorni del 2023 vi è stata una notevole intensificazione dei bombardamenti: il 29 dicembre 2023 diverse città ucraine sono state colpite da un lungo ed estesissimo bombardamento russo, in cui secondo le autorità ucraine sono state uccise almeno 30 persone; il 30 dicembre 2023 l'Ucraina per ritorsione ha compiuto un attacco con missili e droni sul territorio russo nella regione di confine di Belgorod, nel quale sarebbero morte 21 persone; il 1° gennaio 2024 la Russia ha lanciato più di 90 droni contro varie città dell'Ucraina;

il 2 gennaio 2024, l'ambasciatore francese all'ONU, Nicolas de Riviere, presidente di turno del Consiglio di sicurezza, ha dichiarato: "Non vedo nessuna speranza di un inizio di negoziati per la pace nel breve termine in Ucraina, ma dobbiamo continuare a fare pressione per questo obiettivo e dobbiamo fare il possibile per portare la pace in questo Paese. La situazione rimane disastrosa e non migliora, al contrario sta peggiorando: negli ultimi giorni sono aumentati i bombardamenti russi, Mosca prende di mira strutture civili con una chiara agenda disegnata per spaventare la popolazione, e tutto questo è contrario alle leggi umanitarie. Tutta la guerra è una chiara violazione della carta ONU.";

è ormai sempre più evidente che senza una immediata iniziativa di pace questa guerra proseguirà a lungo e sempre più sanguinosa;

la diplomazia internazionale ed europea non può restare inerme, è necessario un cambio di strategia e di prospettiva finalizzato a rendere prioritaria la via negoziale per la ricerca della pace e la fine del conflitto. È a tal fine necessario farsi carico di uno sforzo negoziale e diplomatico, nella consapevolezza della difficoltà e della fatica del percorso, ma ancor più del fatto che questo rappresenti l'unica strada possibile per la fine della guerra, per interrompere ulteriori *escalation* e allargamenti del conflitto;

una immediata iniziativa diplomatica si rende ancora più necessaria per allontanare scenari drammatici per la sicurezza globale in considerazione anche del riesplodere della crisi in Medio Oriente, a seguito degli attacchi terroristici multipli e indiscriminati di Hamas in Israele del 7 ottobre e della reazione di Israele che ha travalicato i limiti del diritto internazionale umanitario;

la fornitura di mezzi e materiali d'armamento all'Ucraina era stata considerata come uno strumento volto a consentire la determinazione di migliori condizioni negoziali. Essa si è rivelata, però, del tutto inefficace rispetto a questa ambizione ed è stata persino controproducente, contribuendo invece ad indebolire il ruolo dell'Unione europea nella ricerca di una soluzione al conflitto;

continuare a ritenere che una delle parti possa vincere sul terreno del conflitto alimenta la corsa agli armamenti e fa sì che gli sforzi siano tutti concentrati sull'approvvigionamento militare invece che sulla ricerca di una soluzione politica;

l'assenza di una ricerca di una soluzione politica rischia di indebolire lo stesso Governo ucraino, il quale sta incontrando difficoltà nella conferma di aiuti economici e militari anche da parte degli Stati Uniti, i cui maggiori oppositori sono, per chiarezza, non i settori pacifisti dei Democratici, ma la Destra Repubblicana;

la pace non si ottiene con le armi. In questo quadro, un'ulteriore proroga della fornitura di mezzi e materiali di armamento all'esercito ucraino appare una scelta inopportuna e che rischia di indebolire quella auspicabile posizione di supporto negoziale e diplomatico che l'Italia e l'Unione europea nel suo complesso dovrebbero e potrebbero avere;

l'Europa politica, priva di quella Difesa comune che era stata sognata a Ventotene, potrebbe fare la differenza nella costruzione della pace, anche attraverso l'istituzione di un Corpo civile di pace europeo,

impegna il Governo:

1) a interrompere la cessione di mezzi e materiali d'armamento in favore delle autorità governative dell'Ucraina, concentrando le risorse sull'assistenza umanitaria e sulla ricostruzione anche attraverso l'aumento e il finanziamento dei progetti dei Corpi civili di pace;

2) a promuovere un'azione politica e diplomatica che raggiunga l'obiettivo di un immediato cessate il fuoco e che costruisca le condizioni per un processo di pace in un contesto multilaterale, di cui l'Italia e l'Unione europea siano protagonisti, per la risoluzione del conflitto su un terreno non

militare;

3) a coinvolgere le Camere sugli sviluppi della guerra in Ucraina, secondo le modalità di cui al comma 3, dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 e a trasmettere al Parlamento una informazione trasparente e completa delle forniture militari cedute in favore delle autorità governative dell'Ucraina, come peraltro avviene in molti Paesi dell'UE in cui le informazioni su mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore dell'Ucraina sono rese pubbliche.

4) a promuovere all'interno delle istituzioni UE l'istituzione di un Corpo civile di pace europeo, che riunisca le competenze degli attori istituzionali e non istituzionali in materia di prevenzione dei conflitti, risoluzione e riconciliazione pacifica dei conflitti.

(6-00064) n. 2 (10 gennaio 2024)

[Enrico Borghi](#), [Gelmini](#).

Approvata

Il Senato,

premessi che:

alla luce del protrarsi della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2024, dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite, previo atto di indirizzo delle Camere, già precedentemente prorogata al 31 dicembre 2023 dal decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, convertito dalla legge 27 gennaio 2023, n. 8;

il predetto articolo 2-*bis* autorizza, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative ucraine, demandando a uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'elenco degli assetti oggetto di cessione, incluso in un allegato classificato, nonché le modalità di realizzazione della stessa;

lo stesso articolo 2-*bis* prevede che il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferiscano, con cadenza almeno trimestrale, alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto;

in attuazione del predetto articolo sono stati approvati una serie di decreti del Ministro della difesa per l'invio di aiuti militari, di cui l'ultimo dello scorso mese di dicembre che giunge però ben sette mesi dopo il Settimo pacchetto, ovvero quello autorizzato con il decreto del 23 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2023;

in relazione a ciascuno dei decreti, adottati in attuazione di quanto disposto dal richiamato articolo 2-*bis*, il Ministro della difesa è stato audito preventivamente dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

tali provvedimenti sono stati opportuni e necessari per la preoccupante e rapida degenerazione del conflitto, in cui si assiste alla persistente, anche negli ultimi giorni, forte intensificazione dei bombardamenti e degli attacchi missilistici e con droni, a danno delle città e delle infrastrutture strategiche ucraine, con la tragica e inevitabile conseguenza dell'incremento del numero di vittime e di feriti tra la popolazione civile;

le cessioni di mezzi, materiali e armamenti disposte dai suddetti decreti avvengono a titolo totalmente gratuito per l'Ucraina e sono parzialmente rimborsate dall'Unione europea attraverso i fondi dello "Strumento europeo per la pace" (*European Peace Facility - EPF*), istituito nel marzo 2021 con una dotazione di circa 5,7 miliardi di euro per il periodo 2021-2027;

con tali decisioni l'Unione europea ha risposto alla richiesta di assistenza del Governo ucraino, in modo condizionato al rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, e fermo l'obiettivo di sostenere e "difendere l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina" e "proteggere la popolazione dall'aggressione militare in corso";

il 1° marzo 2022 i due rami del Parlamento, a conclusione delle comunicazioni sugli sviluppi

della guerra della Russia all'Ucraina rese dal presidente del Consiglio Mario Draghi, hanno approvato risoluzioni firmate da tutti i Gruppi parlamentari (al Senato 6-00208, alla Camera 6-00207), che impegnavano, tra l'altro, il Governo ad attivare "con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie per assicurare assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, nonché - tenendo costantemente informato il Parlamento e in modo coordinato con gli altri Paesi europei e alleati - la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione";

tale orientamento è stato confermato in occasione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2022 con le risoluzioni 6-00226 e 6-00224 del 21 e 22 giugno, che impegnavano il Governo, tra l'altro, "ad esigere, insieme ai *partner* europei, dalle autorità russe l'immediata cessazione delle operazioni belliche e il ritiro di tutte le forze militari che illegittimamente occupano il suolo ucraino" e "a garantire sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, legittimati dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che sancisce il diritto all'autodifesa individuale e collettiva";

in questa legislatura, il 30 novembre 2022 la Camera dei deputati ha esaminato le mozioni concernenti le iniziative dell'Italia in relazione al conflitto tra Federazione Russa e Ucraina, in particolare impegnando il Governo a prorogare al 31 dicembre 2023 il programma di sostegno militare in favore dell'Ucraina, anche alla luce della nuova offensiva russa, con le medesime modalità di cui al citato articolo 2-*bis*;

sempre in occasione della medesima seduta, la Camera ha altresì approvato la mozione 1/00022 con cui si impegnava il Governo a "stimolare e sostenere tutte le iniziative diplomatiche" volte a garantire l'immediata cessazione delle ostilità e secondo accordi che incontrino comunque il pieno consenso del Governo ucraino;

il 13 dicembre 2022, i due rami del Parlamento hanno approvato risoluzioni (al Senato risoluzione 6-00008, alla Camera 6-00014), che impegnavano il Governo a proseguire nel programma di sostegno in tutte le forme all'Ucraina perché questa possa continuare a contrastare, fino a che sarà in corso, l'aggressione russa e determinare le condizioni per l'avvio di un negoziato effettivamente paritario, a concentrare il programma di assistenza umanitaria in Ucraina sulle forniture essenziali per ridurre le gravose sofferenze cui è costretta la popolazione civile e a promuovere e sostenere ogni iniziativa diplomatica che possa portare in tempi rapidi al cessate il fuoco, senza pregiudicare il diritto alla libertà, alla sicurezza e alla sovranità politica e territoriale dell'Ucraina, e ad operare perché su questo tema si giunga con chiarezza a una posizione comune di istituzioni europee e Stati membri;

in ultimo, lo scorso 12 dicembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, in occasione delle sue comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023, ha ribadito come "la sicurezza dell'Ucraina è anche sicurezza dell'Europa e la difesa della democrazia e dell'ordine internazionale basato sulle regole passa oggi dalla difesa di Kiev" e che "noi siamo e resteremo al fianco dell'Ucraina";

a quasi due anni dall'inizio delle ostilità, come premesso, la proroga prevista dal decreto-legge n. 200 si rende necessaria alla luce del protrarsi delle ostilità su territorio ucraino e dei rischi connessi ad una guerra che da conflitto di movimento si è trasformata inesorabilmente in una di attrito e logoramento su un fronte lungo oltre 1.000 chilometri;

secondo il comandante dell'esercito ucraino, generale Zaluzhny, e lo stesso presidente Zelensky, la controffensiva lanciata ad inizio estate 2023 non ha prodotto i risultati sperati assestandosi su una pericolosa fase di stallo, anche a causa della lentezza della fornitura degli equipaggiamenti militari, a differenza dell'anno precedente quando l'esercito di Kiev era invece riuscito a riguadagnare in parte del terreno;

fin dall'inizio delle ostilità la popolazione civile ucraina si è rivelata la principale vittima del conflitto, con diversi milioni di ucraini - in massima parte donne e bambini - registrati dall'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati come rifugiati in Europa, e altri milioni sfollati all'interno dei confini nazionali; sarebbero inoltre migliaia i bambini trasferiti forzatamente in Federazione Russa dai territori occupati dell'Ucraina e, in molti casi, resi adottabili;

dall'inizio dell'invasione, continuano ad essere innumerevoli le segnalazioni e le testimonianze di crimini di guerra, così come i ritrovamenti di fosse comuni, su cui la comunità internazionale sta ancora cercando di fare luce;

gli attacchi russi sull'Ucraina persistono a concentrarsi su infrastrutture e obiettivi civili, con metodi e finalità che, in più occasioni, il Parlamento europeo ha definito esplicitamente terroristiche, a partire dalla risoluzione approvata il 23 novembre 2022, portando l'Unione europea e gli Stati Uniti a intensificare i pacchetti di sanzioni già approvati nei confronti della Russia;

i civili, dunque, subiscono in prima persona gli attacchi missilistici russi, con un ultimo grave caso risalente a pochissimi giorni fa in cui 11 persone, di cui 5 bambini, hanno perso la vita a seguito di un attacco con missili dei sistemi S-300 contro la cittadina di Pokrovsk, nel Donetsk;

le forze armate ucraine sono riuscite a liberare più della metà del territorio illegittimamente occupato dalle truppe russe, anche grazie ai mezzi e agli equipaggiamenti militari e al sostegno prontamente assicurato dai Paesi europei, scongiurando l'ipotesi - temuta già dall'inizio del conflitto - di una eventuale capitolazione dell'Ucraina;

secondo le stime di *Renew Democracy Initiative* (RDI), un'organizzazione fondata nel 2017 dall'ex campione mondiale di scacchi e dissidente russo Garry Kasparov, i costi della ricostruzione dell'Ucraina, non solo delle infrastrutture ma anche dei danni sociali, superano oggi i 400 miliardi di dollari, mentre gli *asset* bancari russi congelati come risposta all'aggressione, ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità messi in atto dalla Russia a partire dal febbraio 2022, superano i 300 miliardi di dollari;

il diritto internazionale prevede contromisure purché siano di carattere pacifico e proporzionali alla lesione subita, attivate anche da soggetti terzi quando gli obblighi violati sono di natura *erga omnes*;

l'anno appena iniziato metterà alla prova dei fatti l'impegno dell'Unione europea a sostenere l'Ucraina, infatti, al di là dell'impegno a fornire aiuti per 50 miliardi di euro, oggi l'esercito di Kiev ha una necessità impellente di munizioni e pezzi di artiglieria per sostenere un'intensità di fuoco che in Europa non si vedeva dalla Seconda guerra mondiale e che da allora si è ripetuta in pochissimi altri conflitti al mondo;

è proprio sui sistemi di artiglieria che si gioca in queste settimane la partita più importante per l'esito della crisi e per l'impegno dell'UE stessa a sostegno dell'Ucraina. Infatti, diversi *leader* europei - tra cui il ministro della difesa tedesco Pistorius - sostengono che sarà impossibile mantenere la promessa di consegna all'Ucraina di 1 milione di munizioni di artiglieria entro il prossimo marzo, considerando che finora ne sarebbero state consegnate meno della metà;

lo stesso Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Borrell, ha sollevato il paradosso per cui il problema non sia dovuto tanto alla capacità industriale bellica europea - la cui produzione è aumentata del 30 per cento nel corso dell'ultimo anno - quanto al fatto che, operando sui mercati, circa il 40 per cento della produzione venga esportata a Paesi terzi invece che essere consegnata al Governo di Kiev;

l'esercito ucraino, allo stato attuale, conta un fabbisogno di circa 2 milioni di pezzi di artiglieria all'anno, con un costo di produzione per l'industria occidentale di circa 8 miliardi di euro, ma le imprese della Difesa continuano a vendere all'estero nel rispetto degli ordinativi preesistenti al conflitto russo-ucraino e i rispettivi Governi evidentemente non ritengono di avere interesse nel coprire le eventuali penali in caso di mancato rispetto degli ordinativi stessi;

a tal proposito, il presidente di Leonardo, Pontecorvo, ha recentemente affermato di essere disponibile ad aumentare la produzione attraverso l'installazione di nuova capacità industriale, ma solamente previa garanzia di contratti pluriennali;

il segretario generale della NATO, Stoltenberg, ha ribadito la difficoltà della situazione sul campo confermando come l'attuale fase di stallo, a ventitré mesi dall'inizio dell'invasione, rischia sempre più di trasformarsi in un'occasione mancata per il rafforzamento dell'esercito ucraino e della sua controffensiva;

l'Ucraina ha anche una forte carenza di missili antiaerei e mentre il mese scorso il Congresso

degli Stati Uniti non è riuscito ad approvare un pacchetto di aiuti da 50 miliardi di dollari per la sicurezza a favore dell'Ucraina, Kiev sta ancora aspettando di ricevere un pacchetto da 50 miliardi di euro dalla UE, la cui consegna resta incerta dopo il veto posto dall'Ungheria;

tutto ciò avviene mentre la Russia riesce a rifornirsi di milioni di munizioni di artiglieria in modo più efficace ed economico, sia attraverso una massiccia riconversione dei propri impianti industriali che grazie al supporto di Iran e Corea del Nord, la quale ha venduto in pochi mesi a Mosca una partita di artiglieria superiore alla capacità produttiva annuale degli Stati Uniti;

la situazione descritta si è resa ancor più critica a seguito della crisi mediorientale scaturita dagli attacchi di Hamas ai danni di Israele, che ha spostato l'attenzione sia mediatica che politica e a partire da cui persino le forniture statunitensi a favore di Kiev sono diminuite del 30 per cento;

ci si trova sostanzialmente di fronte ad un bivio: per aprire la strada a un vero "cessate il fuoco", che eviterebbe di aggiungere ulteriori vittime, è essenziale che le condizioni del negoziato tra le parti siano paritarie e rispettose del principio della piena libertà politica e integrità territoriale dell'Ucraina;

al contempo, il sostegno politico e militare all'Ucraina deve essere funzionale all'obiettivo di determinare condizioni negoziali propizie all'avvio di una trattativa diplomatica, con l'immediata cessazione delle operazioni belliche e il ritiro di tutte le forze militari russe;

le trattative di pace devono necessariamente vedere l'Unione europea quale protagonista e, come affermato recentemente dallo stesso Ministro della difesa, la comunità internazionale ha "il dovere di pensare se sia possibile ottenere attraverso la politica ciò che non è stato finora possibile ottenere fino in fondo con le armi", evidenziando come dalla fase di conflitto armato sia necessario passare, il prima possibile, a una fase di negoziato politico;

tale fase, però, non può prescindere da un rinnovato sostegno militare all'esercito ucraino, il quale altrimenti rischierà certamente di soccombere di fronte ad una rinnovata capacità bellica russa e ad una guerra di logoramento che non può reggere senza il supporto di tutto l'Occidente,

impegna il Governo:

1) a proseguire nel programma di sostegno, in tutte le forme, all'Ucraina, perché questa possa continuare a contrastare, fino a che sarà in corso, l'aggressione russa e determinare le condizioni per un avvio di un negoziato effettivamente paritario;

2) a porre in essere, in sede europea e con i principali *partner* internazionali, iniziative che permettano di rispettare gli impegni presi con il Governo ucraino, dando massima priorità all'approvvigionamento di mezzi, materiali ed equipaggiamenti a favore dell'esercito di Kiev e garantendo all'industria bellica le condizioni produttive necessarie per soddisfare tutti gli ordini di consegna nel più breve tempo possibile;

3) a sostenere il finanziamento della partecipazione del nostro Paese all'iniziativa *EU for Ukraine Fund (EU4U)*, della Banca europea degli investimenti, nell'ambito del pacchetto di sostegno all'Ucraina (*Ukraine Support Package*) e il rifinanziamento della partecipazione italiana all'*European Peace Facility*;

4) a garantire, in modo particolare e con assoluta urgenza, equipaggiamenti e mezzi militari in grado di proteggere la popolazione civile e le infrastrutture ucraine;

5) a rafforzare e sostenere le iniziative di dialogo e cooperazione internazionale volte al sostegno della popolazione ucraina, condotte dal terzo settore e dalle imprese italiane operanti sul territorio;

6) a promuovere e sostenere ogni iniziativa diplomatica che possa portare in tempi rapidi al cessate il fuoco, senza pregiudicare il diritto alla libertà, alla sicurezza e alla sovranità politica e territoriale dell'Ucraina, e ad operare perché su questo tema si giunga con chiarezza a una posizione comune di istituzioni europee e Stati membri;

7) ad assumere tutte le iniziative necessarie nell'ambito dell'Unione europea e della Presidenza *pro tempore* del G7, affinché - nel rispetto del diritto internazionale - gli *asset* bancari dello Stato russo congelati nell'ambito dei diversi meccanismi sanzionatori a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina possano essere trasferiti allo Stato ucraino;

8) a garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento fino al termine delle operazioni di sostegno militare;

9) a concentrare il programma di assistenza umanitaria in Ucraina sulle forniture essenziali per ridurre le gravose sofferenze cui è costretta la popolazione civile, in un Paese in cui le temperature sono adesso molto rigide e in cui grossa parte delle infrastrutture energetiche è stata distrutta dai bombardamenti russi.

10) a sostenere, come obiettivo di breve termine, la costituzione e l'implementazione della capacità di dispiegamento rapido europeo, con adeguato contingente militare, e a considerare come prioritaria, nell'ambito delle auspiccate riforme dei Trattati europei, l'esigenza di costituire un esercito comune europeo, come potenziamento della cooperazione per la difesa;

11) a garantire nelle sedi europee che, nell'imminenza delle prossime consultazioni per il rinnovo del Parlamento e della Commissione europea e dopo l'insediamento dei nuovi vertici istituzionali dell'Unione, sia confermata la continuità degli aiuti, tanto civili che militari, e, più in generale, in tema di politiche di difesa, sicurezza europea e bussola strategica.

(6-00065) n. 3 (10 gennaio 2024)

[Patuanelli](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#).

Preclusa

Il Senato,

udite le comunicazioni del Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200;

premesso che:

il decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina», in corso di esame al Senato, dispone all'articolo 1 la proroga fino al 31 dicembre 2024, previo atto di indirizzo delle Camere, per l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, originariamente prevista, fino al 31 dicembre 2022, dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e in seguito prorogata al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 8;

l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2022 ha autorizzato, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento;

in attuazione del citato articolo 2-*bis*, ad oggi, sono stati emanati otto decreti interministeriali contenenti allegati con il dettaglio delle forniture. Gli allegati in questione sono considerati «documenti classificati» e sono stati illustrati dal Governo in seno al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir);

la proroga prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 200 del 2023, dunque, rappresenta la base giuridica necessaria all'ulteriore autorizzazione di cessioni di armamenti alle autorità ucraine;

preme sottolineare che la succitata legge n. 185 del 1990 prevede alcune fattispecie di divieto relative all'esportazione e all'importazione di materiali di armamento, nonché i requisiti imprescindibili per operare nel settore disciplinandone nel dettaglio le modalità e le fasi autorizzative;

in particolare, essa vieta l'autorizzazione ad effettuare le movimentazioni di prodotti per la difesa quando queste contrastino con il principio della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali di cui all'articolo 11;

tuttavia, per garantire il diritto alla legittima difesa dell'Ucraina ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, è stata prevista una deroga a tale fondamentale disposizione di garanzia;

considerato che:

l'aggressione della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina si protrae da quasi due anni e nel frattempo si è trasformata in una guerra di logoramento che va avanti in una totale assenza di interventi diplomatici al fine di giungere a una soluzione di pace. In tal modo gli interventi a sostegno dell'Ucraina si sono cristallizzati in un mero e continuo invio di armamenti;

nella fase iniziale del conflitto, considerata l'asimmetria delle forze schierate in campo, era necessario sostenere militarmente il popolo ucraino per garantirgli il diritto alla legittima difesa, come sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

dopo quasi due anni dall'inizio del conflitto, l'*escalation* militare sembra non arrestarsi, come dimostrato dai recenti attacchi della Russia contro l'Ucraina che dal 29 dicembre ad oggi ha lanciato circa 300 missili e 200 droni;

il Governo e il popolo ucraini si apprestano a vivere il terzo inverno di guerra, in una situazione di totale stallo in cui il nuovo contesto geopolitico - determinatosi a seguito delle tornate elettorali in alcuni Stati membri dell'UE sul confine orientale e del fronte di guerra apertosi in Medioriente - ha ancor più paralizzato gli sforzi diplomatici per giungere a un accordo di pace nel rispetto del diritto internazionale;

si delinea, nel breve periodo, solamente un ulteriore sforzo militare europeo e nessuna concreta e penetrante prospettiva negoziale volta a porre fine alle operazioni belliche in territorio ucraino. In tal senso, le prospettive di ricostruzione e pace giusta sembrano solo dei proclami;

le aziende del settore difesa hanno registrato una notevole crescita in tutti gli indici, come confermato da un recente studio condotto dall'Area Studi Mediobanca sui conti annuali di oltre 240 multinazionali, con un *focus* sui principali gruppi della Difesa, da cui emerge che le spese raggiungono il massimo storico di 2.113 miliardi di dollari, pari al 2,2 per cento del PIL mondiale, segnando di conseguenza una notevole crescita delle aziende di settore;

in particolare, le 30 multinazionali dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S) hanno realizzato ricavi complessivi nel *core business* della Difesa per oltre 315 miliardi di euro, con una capitalizzazione in Borsa di 721 miliardi di euro al marzo 2023, lo 0,8 per cento del valore complessivo delle piazze affari mondiali;

lo scorso 21 dicembre, il Consiglio dell'UE ha raggiunto un accordo sulla proposta di riforma del quadro di *governance* economica dell'UE avanzata dalla Commissione europea nell'aprile dello scorso anno, che prevede lo scorporo dai vincoli di bilancio delle spese per la difesa, in particolare per nuovi armamenti. Su richiesta dell'Italia, infatti, questa tipologia di spesa sarà considerata quale fattore rilevante per giustificare scostamenti dalle regole di bilancio, garantendo a tale voce un trattamento privilegiato rispetto alle altre spese in investimenti produttivi come sanità, istruzione e pensioni;

considerato, altresì, che:

il nostro Paese ha sostenuto, sinora, costi per oltre 1 miliardo di euro per l'invio di armi all'Ucraina, tenuto conto della modalità internazionale di copertura decisa a livello europeo, facendo anche ricorso allo strumento europeo per la pace (*European Peace Facility - EPF*), istituito il 22 marzo 2021 con una decisione del Consiglio europeo;

in base al meccanismo di funzionamento dell'*European Peace Facility*, ogni Stato membro può richiedere il rimborso dei costi sostenuti relativi ai materiali d'armamento ceduti alle autorità governative ucraine;

l'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022 ha novellato l'articolo 2-*bis* del citato decreto-legge n. 14 del 2022 al fine di specificare che le somme in entrata derivanti dai decreti ministeriali che definiscono l'elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione all'Ucraina devono essere riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa;

l'EPF, fondo fuori dal bilancio dell'UE, è stato istituito con un duplice scopo: rafforzare le missioni PSDC e finanziare misure di assistenza nel settore della difesa a favore di organizzazioni internazionali (in particolare l'Unione Africana) e paesi *partner*. In particolare sarebbe volto a rafforzare la capacità dell'UE di prevenire conflitti, costruire la pace e rafforzare la sicurezza

internazionale;

ad oggi, invece, EPF è lo strumento principale per il sostegno militare UE a Kiev, attraverso il rimborso dei trasferimenti di armi effettuati dagli Stati membri;

a fronte del protrarsi della guerra, lo stanziamento iniziale di EPF (che era di circa 5,7 miliardi di euro, per il periodo 2021-2027) si è rivelato ben presto insufficiente. A marzo 2023 il Consiglio ha incrementato una prima volta il *budget*, portandolo a 7,98 miliardi. A giugno 2023 il bilancio complessivo è stato ulteriormente aumentato a poco più di 12 miliardi di euro, sempre fino al 2027. EPF è finanziato direttamente dagli Stati membri, in proporzione al proprio PIL, dunque ogni aumento del *budget* complessivo richiede un nuovo rifinanziamento nazionale. In tal senso, nell'ultima legge di bilancio, il contributo italiano al fondo è stato incrementato per gli anni dal 2024 al 2027 di 1 miliardo di euro;

alla luce di quanto suesposto,

impegna il Governo:

- 1) a interrompere immediatamente la fornitura di materiali d'armamento alle autorità governative ucraine, ferme restando le misure destinate agli aiuti umanitari;
- 2) a voler comunicare preventivamente al Parlamento l'indirizzo politico da assumere in occasione di consessi internazionali con riferimento all'evoluzione del conflitto Russia-Ucraina;
- 3) a voler interpretare l'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, nel senso che il Governo comunica preventivamente alle Aule parlamentari in merito a ciascuna autorizzazione relativa all'invio di armi, al fine di garantire un ampio coinvolgimento delle Camere in merito;
- 4) a relazionare, nelle opportune sedi, i dettagli in merito alle spese sostenute per le cessioni di forniture militari, nonché illustrare alle Camere la specifica della natura delle somme in entrata derivanti dai decreti interministeriali che definiscono l'elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione all'Ucraina, riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa;
- 5) a imprimere una concreta svolta per approfondire il massimo ed efficace sforzo sul piano diplomatico, in sinergia con gli altri Paesi europei, per l'immediata cessazione delle operazioni belliche con iniziative multilaterali o bilaterali utili a una *de-escalation* militare, portando il nostro Paese finalmente a farsi capofila di un percorso di soluzione negoziale del conflitto che non lo impegni in ulteriori forniture di materiali di armamento, per il raggiungimento di una soluzione politica in linea con i principi del diritto internazionale;
- 6) ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento, che insistono sul bilancio dello Stato, considerata la grave crisi economica e sociale in atto, conseguenza diretta della recente crisi energetica, al fine di non distrarre le risorse finanziarie necessarie a sostenere il tessuto sociale ed economico del Paese e a garantirne la ripresa;
- 7) ad intraprendere tutte le azioni necessarie atte a scongiurare la distrazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza a favore del cofinanziamento dell'industria della difesa, in particolare per la produzione di armamenti, considerato che tali fondi rappresentano lo strumento principale di ripresa e rilancio dell'economia del Paese provato dalla recente pandemia e non uno strumento di supporto ad una economia di guerra;
- 8) nell'ambito dei negoziati in corso per la riforma del quadro di *governance* economica europea, a rivedere l'accordo raggiunto in relazione allo scorporo dai vincoli europei di bilancio della spesa per la difesa, in particolare quella destinata alla produzione di armamenti e, al contempo, a sostenere in sede europea la richiesta di esclusione dal calcolo del *deficit* di determinate categorie di investimenti pubblici nazionali produttivi, che sono ostacolati dall'attuale quadro di bilancio, tra i quali gli investimenti destinati all'istruzione, quelli in ambito di spesa sanitaria, gli investimenti *green*, quelli destinati alle energie rinnovabili e ai beni pubblici europei;
- 9) ad adottare misure di carattere normativo volte ad introdurre un contributo solidaristico sui cosiddetti extraprofiti netti conseguiti dalle aziende del settore dell'industria della difesa a seguito del mutato contesto geopolitico internazionale aggravato dal protrarsi del conflitto in Ucraina;

10) a rafforzare in modo massiccio e costante l'invio di aiuti umanitari per la popolazione ucraina, nonché le misure di accoglienza adottate per le persone in fuga dalla crisi bellica, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti minori, anche al fine di assicurare la tutela dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e alle esigenze dei soggetti più fragili, tra cui anziani e disabili.

(6-00066) n. 4 (10 gennaio 2024)

[Alfieri](#), [Boccia](#), [Casini](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Bazoli](#), [Lorenzin](#), [Mirabelli](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Irto](#), [Basso](#), [D'Elia](#), [Zampa](#).

Approvata. Votata per parti separate.

Il Senato,

premessi che:

l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa rappresenta una violazione di principi e norme che regolano la vita della comunità internazionale e, in particolare, il rispetto dell'indipendenza, sovranità e integrità territoriale di ogni Stato;

la Federazione Russa si è resa colpevole di una gravissima violazione del diritto internazionale, aggredendo l'Ucraina, anche attraverso atrocità e azioni ostili nei confronti di obiettivi civili;

in linea con la Carta delle Nazioni Unite e con il diritto internazionale, l'Ucraina ha esercitato il suo legittimo diritto di difendersi dall'aggressione russa per riconquistare il pieno controllo del proprio territorio e liberare i territori occupati entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale;

il Governo italiano - allora presieduto dal presidente Draghi - ha condannato immediatamente e con assoluta fermezza l'aggressione russa all'Ucraina, inaccettabile e ingiustificata, e tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento hanno espresso analoga condanna; il Governo ha fornito sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, lavorando al fianco degli alleati europei e della NATO per rispondere immediatamente, con unità e determinazione, alla crisi militare ed umanitaria che ne è nata;

anche l'Unione europea ha costantemente ribadito la ferma condanna dell'aggressione russa e il pieno sostegno al diritto naturale di autotutela dell'Ucraina, in linea con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale, per la sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale;

la guerra voluta dalla Russia, infatti, ha provocato e continua a provocare ingenti perdite umane, sofferenze, distruzioni, nonché consistenti flussi di profughi e una grave emergenza umanitaria;

dopo quasi due anni dall'inizio del conflitto, non si fermano gli attacchi perpetrati dalla Russia a danno dei civili e delle infrastrutture critiche dell'Ucraina, anzi, proprio nell'ultimo periodo sono tornati ad intensificarsi in maniera costante e massiccia i bombardamenti sulla capitale e sulle principali città ucraine, sono stati colpiti ospedali e obiettivi civili con numerose vittime e sono frequentissimi *blackout* energetici in tutto il Paese;

la popolazione ucraina vive in condizioni disperate e sempre più stremata dal perdurare dell'aggressione russa; 17,6 milioni di ucraini, quasi la metà della popolazione, necessita di assistenza e protezione umanitaria, secondo le Nazioni Unite: si tratta di un aumento significativo rispetto ai tre milioni di persone assistite all'inizio del 2022, prima dell'invasione russa;

l'Unione europea, inoltre, si è da subito adoperata per sostenere con forza l'economia, la società e la futura ricostruzione dell'Ucraina: dall'inizio della guerra di aggressione della Russia, l'UE e i suoi Stati membri hanno messo a disposizione per il sostegno dell'Ucraina e della sua popolazione oltre 31 miliardi di euro in assistenza finanziaria, di bilancio e umanitaria, 17 miliardi di euro in sostegno ai rifugiati all'interno dell'UE e 9,45 miliardi di euro in sovvenzioni, prestiti e garanzie forniti dagli Stati membri dell'UE;

il regime russo è rimasto sordo ai ripetuti appelli per porre fine alla guerra di aggressione mossi dalla comunità internazionale - tra cui, con forza, Papa Francesco - e ha più volte minacciato il ricorso ad armi nucleari di distruzione di massa;

sebbene l'Unione europea si sia profusa sin dall'inizio del conflitto per garantire, in un quadro multilaterale, sostegno e solidarietà alla popolazione e alle istituzioni ucraine, gli sforzi compiuti fin

qui per la costruzione di una soluzione di pace appaiono ancora insufficienti; crediamo convintamente che le iniziative diplomatiche debbano intensificarsi e che l'Unione europea debba far valere maggiormente il proprio peso politico nello scacchiere internazionale, anche con i paesi politicamente vicini alla Federazione Russa, per il perseguimento di una pace giusta e sicura;

considerando che,

le cessioni di mezzi, materiali e armamenti avvengono a titolo non oneroso per il Governo ucraino, ma, al pari di quelle realizzate dagli altri Stati membri, sono parzialmente rimborsate dall'Unione europea attraverso i fondi dello Strumento europeo per la pace (*European Peace Facility*), che il Consiglio europeo ha peraltro chiesto di aumentare, sulla scorta della proposta dell'Alto Rappresentante;

la Commissione europea in questi quasi due anni ha adottato 12 pacchetti di sanzioni verso membri delle Forze armate russe, funzionari ufficiali e aziende operanti nel settore della difesa, ma anche membri della Duma, dei Ministeri, dei partiti politici e governatori;

il Parlamento italiano si è adoperato sin dallo scoppio della guerra, anche nel quadro della cooperazione europea ed internazionale, per assicurare sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle sue istituzioni, attivando, con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie a fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, anche militare, votando a larghissima maggioranza le risoluzioni in materia, a partire dalla risoluzione 6-00207 del 1° marzo 2022 e approvando il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nella quale, grazie all'iniziativa del Partito Democratico, è stata introdotta la previsione che obbliga i Ministri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale a riferire alle Camere, con cadenza trimestrale, sull'evoluzione della situazione in atto;

accogliamo favorevolmente che il Consiglio europeo abbia annunciato l'apertura dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'Unione europea e constatiamo con rammarico che il presidente ungherese Victor Orban non abbia partecipato al voto per l'adesione dell'Ucraina nell'UE e abbia invece posto il veto alla revisione del bilancio dell'Unione, bloccando di fatto il pacchetto di aiuti da destinare a Kiev, impegna il Governo:

1) a sostenere il ruolo dell'Italia in un rinnovato e più incisivo impegno diplomatico e politico dell'Unione europea, in collaborazione con gli alleati NATO e in un quadro multilaterale, anche con l'auspicio di poter ospitare una futura conferenza di pace a Roma, per mettere in campo tutte le iniziative utili al perseguimento di una pace giusta e sicura;

2) a continuare a garantire pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di assistenza necessarie, anche al fine di assicurare quanto previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite - che sancisce il diritto all'autodifesa individuale e collettiva - confermando tutti gli impegni assunti dall'Italia nel quadro dell'azione multilaterale, a partire dall'Unione europea e dall'Alleanza Atlantica, rispetto alla grave, inammissibile ed ingiustificata aggressione russa dell'Ucraina;

3) ad adoperarsi in ogni sede internazionale per l'immediato cessate il fuoco e il ritiro di tutte le forze militari russe che illegittimamente occupano il suolo ucraino, ripristinando il rispetto della piena sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina;

4) ad adoperarsi, già a partire dal prossimo vertice europeo, affinché vengano superate le resistenze dell'Ungheria sul sostegno agli aiuti europei per l'Ucraina;

5) a proseguire l'azione fattiva e costante già svolta dall'Italia per il sostegno della popolazione ucraina in patria, nonché a implementare le misure di accoglienza adottate per le persone in fuga dalla crisi bellica, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti minori;

6) ad adoperarsi in sede europea e internazionale per promuovere azioni di solidarietà nei confronti dei cittadini russi perseguitati, arrestati o costretti a fuggire dal Paese, per aver protestato contro il regime e contro la guerra.

(6-00067) n. 5 (10 gennaio 2024)

[Barcaiuolo](#), [Pucciarelli](#), [Gasparri](#), [Petrenga](#), [Craxi](#), [Terzi Di Sant'Agata](#).

Approvata

Il Senato,

udite le comunicazioni del ministro della difesa Guido Crosetto, rese ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina»;

premessi che:

lo scorso 13 dicembre 2022 la Camera ha impegnato il Governo a sostenere, coerentemente con quanto concordato in ambito NATO e Unione europea, nonché nei consessi internazionali di cui l'Italia fa parte, le autorità governative dell'Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, così come stabilito chiaramente dall'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione;

prosegue la resistenza del popolo ucraino che, in una guerra divenuta ormai di posizione e di logoramento, che non risparmia attacchi ai civili, è sottoposto a indicibili sofferenze;

la Federazione Russa continua, in spregio al diritto internazionale, nella sua aggressione a una Nazione e a un popolo sovrani, facendo leva su un auspicato spostamento dell'attenzione da parte della comunità internazionale sugli ulteriori fronti aperti dal riaccendersi del conflitto israelo-palestinese;

l'inferiorità numerica e aerea dell'Ucraina unitamente alla pervicacia del sistema autocratico russo e alla resilienza dell'economia russa, attraverso lo spostamento dei principali scambi commerciali verso Paesi quali Cina, Corea del Nord e Iran, hanno prodotto uno stallo nel conflitto che, giocando sul fattore tempo, rischia di fiaccare l'incredibile motivazione delle Forze armate e del popolo ucraino, nonché di indebolire il sostegno delle opinioni pubbliche occidentali;

l'Unione europea, oltre al sostegno militare e finanziario, non ha fatto mancare il proprio imponente sostegno politico ad un Paese attaccato nel cuore dell'Europa fino ad arrivare all'apertura dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'Unione, impegnandosi a sostenere, in coordinamento con i *partner* internazionali, la riparazione, la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina, compresi il processo di sminamento e la riabilitazione psicosociale;

il sostegno all'Ucraina è stato ampio e condiviso in ambito NATO ed europeo, anche attraverso nuove forme di cooperazione fra alleati quali le coalizioni di capacità, di cui l'Italia è parte, incentrate su specifici settori e determinati obiettivi;

dal punto di vista politico e sociale la crisi russo-ucraina, posteriore alla pandemia globale, ha cambiato il modo di vedere il mondo e di vedersi nel mondo da parte delle Nazioni sovrane, portando alla luce nuovi concetti di difesa e sicurezza che hanno inglobato l'autonomia strategica delle Nazioni, la protezione delle rotte commerciali e delle infrastrutture critiche, la sicurezza energetica e alimentare, nonché la tutela degli *asset*, del *know-how* e delle tecnologie;

in questo quadro, e con l'ampio sostegno del Parlamento, i decreti-legge nn. 14 e 185 del 2022 hanno consentito, previo atto di indirizzo delle Camere, a due Governi e in due differenti legislature, di sostenere l'Ucraina attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari;

il decreto-legge n. 200 del 2023, attualmente all'esame del Senato della Repubblica per la conversione in legge, dispone adesso, in considerazione del perdurare del conflitto russo-ucraino, la necessaria proroga fino al 31 dicembre 2024 dell'autorizzazione, sempre previo atto di indirizzo delle Camere, alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;

nell'ambito dello *European Peace Facility*, l'Unione europea ha proseguito il supporto agli ucraini, arrivando a stanziare più di 5 miliardi di euro per le misure di assistenza finanziaria a favore dell'Ucraina;

l'Italia, aderendo al mandato ricevuto dal Parlamento, in coerenza con gli impegni internazionali assunti nella NATO e in Unione europea e con il coinvolgimento costante del Copasir, ha messo in campo otto *tranches* di aiuti, che si sono concretizzati nell'invio, non solamente di armi e mezzi, ma anche di materiali di equipaggiamento di supporto;

il sostegno italiano si è concretizzato, altresì, nella formazione e nell'addestramento delle Forze ucraine nel quadro della missione EUMAM, così come nel distacco di esperti e di un magistrato presso la missione civile di consulenza EUAM;

non si possono fare passi indietro nel sostegno all'Ucraina, essendo la guerra degli ucraini una guerra per la difesa della democrazia, della libertà, del diritto di autodeterminazione dei popoli e dei diritti umani, principi cardine della civiltà europea e occidentale;

il sostegno all'Ucraina a fronte dell'aggressione russa continuerà a rappresentare una priorità nel quadro della Presidenza italiana del G7, anche con un impegno a favore della ricostruzione, impegna il Governo a:

1) continuare a sostenere, in linea con gli impegni assunti e con quanto sarà ulteriormente concordato in ambito NATO e Unione europea, nonché nei consessi internazionali di cui l'Italia fa parte, le autorità governative dell'Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, così come stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 2023, n. 200;

2) approfondire tutti gli sforzi diplomatici in tutte le sedi, anche in qualità di Presidente di turno del Gruppo G7, con l'obiettivo di porre fine al conflitto e alle sofferenze del popolo ucraino e giungere ad una pace giusta, duratura ed equilibrata, che ristabilisca la sicurezza e l'ordine mondiali nel rispetto del diritto internazionale;

3) continuare a garantire l'assistenza umanitaria al popolo ucraino pesantemente logorato dalla guerra;

4) assicurare il supporto a tutte le iniziative di ricostruzione e ripartenza economica, sociale, politica e istituzionale della Nazione ucraina, in piena sinergia con gli intendimenti dell'Unione europea e degli alleati occidentali;

5) a mantenere un costante dialogo con il Parlamento in riferimento all'andamento del conflitto e sugli sviluppi politici e diplomatici.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Cosenza, De Poli, Durigon, Fazzolari, Galliani, Garavaglia, Giacobbe, La Pietra, Minasi, Mirabelli, Monti, Morelli, Murelli, Ostellari, Rauti, Renzi, Rosso, Rossomando, Rubbia, Segre, Silvestroni, Sisto, Spinelli, Zambito e Zedda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cantalamessa, De Carlo e Nave, per attività della 9ª Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 29 settembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione alla notifica della società Cinven Capital Management (V) General Partner Ltd. Synlab AG e Qatar Holding LLC. -Acquisizione del controllo esclusivo di Synlab AG, unitamente alle sue controllate in Italia, da parte di Cinven Capital Management (V) General Partner Limited.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 331).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 9 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni,

le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:

- al dottor Giancarlo Cirielli, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della giustizia;
- al dottor Emilio Gatto, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dall'Unità Centrale di notifica del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, concernente la notifica 2023/0003/IT - C50A, "Schema di decreto interministeriale che abroga e sostituisce il decreto 21 settembre 2005 del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria".

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 330).

Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con lettera in data 28 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la relazione sulle attività del sistema camerale, riferita all'anno 2022 (*Doc. CXX, n. 2*).

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 15 dicembre 2023, le seguenti sentenze e ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, chesono inviate, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni:

Sentenza della Corte (Terza sezione) del 16 novembre 2023, causa C-196/22, IB contro Regione Lombardia e altro. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. Politica agricola comune - Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» - Regime comunitario di aiuti alle misure forestali in agricoltura - Regolamento (CEE) n. 2080/92 - Articolo 4 - Attuazione, da parte degli Stati membri, del regime di aiuti mediante programmi pluriennali - Tutela degli interessi finanziari dell'Unione - Regolamento(CE, Euratom) n. 2988/95 - Articolo 1 - Nozione di «irregolarità» - Articolo 2 - Carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo delle misure e delle sanzioni amministrative - Articolo 4 - Revoca del vantaggio indebitamente ottenuto - Modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti dell'Unione - Normativa nazionale che prevede la decadenza dall'aiuto e la restituzione delle somme percepite in caso di irregolarità constatate - Principio di proporzionalità - alla 2a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XIX, n. 11*);

Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Unità Dublino e altri contro CZA e altri. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione, dal tribunale di Roma, dal tribunale di Firenze, dal tribunale di Milano e dal tribunale di Trieste. Politica d'asilo - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Articoli da 3 a 5, 17 e 27 - Regolamento (UE) n. 603/2013 - Articolo 29 - Regolamento (UE) n. 1560/2003 - Allegato X - Diritto all'informazione del richiedente protezione internazionale - Opuscolo comune - Colloquio personale - Domanda di protezione internazionale presentata in precedenza in un primo Stato membro - Nuova domanda presentata in un secondo Stato membro - Soggiorno irregolare nel secondo Stato membro - Procedura di ripresa in carico - Violazione del diritto di informazione - Mancanza di colloquio personale - Protezione contro il rischio di *refoulement* indiretto - Fiducia reciproca - Controllo giurisdizionale della decisione di trasferimento - Portata - Costatazione dell'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di

accoglienza dei richiedenti protezione internazionale - Clausole discrezionali - Rischio di violazione del principio di *non-refoulement* nello Stato membro richiesto- alla 1a, alla 2a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XIX*, n. 12);

Ordinanza della Corte (Ottava sezione) del 16 novembre 2023, causa C-636/22, PY con l'intervento della procura della Repubblica presso il tribunale di Lecce. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla corte d'appello di Lecce. Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato d'arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Garanzie che lo Stato membro di emissione deve fornire - Articolo 5, punto 3 - Obiettivo di reinserimento sociale - Cittadini di paesi terzi che risiedono nel territorio dello Stato membro di esecuzione - Parità di trattamento - Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - alla 2a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XIX*, n. 13);

Sentenza della Corte (Prima sezione) del 30 novembre 2023, causa C-270/22, GD e altri contro Ministero dell'istruzione e altro. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale ordinario di Ravenna. Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Settore pubblico - Docenti - Assunzione come dipendenti pubblici di ruolo di lavoratori con contratto a tempo determinato mediante una procedura di selezione per titoli - Determinazione dell'anzianità di servizio - alla 2a, alla 4a, alla 7a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XIX*, n. 14);

Sentenza della Corte (Terza sezione) del 9 novembre 2023, causa C-477/22, ARST Spa - Azienda regionale sarda trasporti contro TR e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. Trasporti su strada - Armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale - Regolamento (CE) n. 561/2006 - Articolo 3, lettera a) - Nozione di «percorso [di linea che] non supera i 50 chilometri» - Trasporti stradali effettuati a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare - Percorso di linea che non supera i 50 chilometri - Inapplicabilità del regolamento n. 561/2006 - Veicoli adibiti a uso misto - Articolo 4, lettere e) e j) - Nozioni di «altre mansioni» e di «tempo di guida» - Articolo 6, paragrafi 3 e 5 - Periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive - Periodo trascorso alla guida di un veicolo escluso dall'ambito di applicazione di tale regolamento - alla 2a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XIX*, n. 15).

Corte dei Conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 10 gennaio 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di Arexpo S.p.A. per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 9^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 168);

della Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per Azioni (RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.A.) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 8^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 169).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti. Deferimento

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti:

- della regione Emilia Romagna concernente la risoluzione sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio del suolo e della resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo) - COM (2023) 416 del 5 luglio 2023 (n. 11). Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 4a e alla 8a Commissione permanente;

- della regione Puglia relativo alla Proposta di raccomandazione del Consiglio sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'Economia Sociale. Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (n. 12).

Mozioni

[UNTERBERGER](#), [CATTANEO](#), [PATTON](#), [SPAGNOLLI](#), [DURNWALDER](#) - Il Senato,

premessi che:

dopo il 2020, anche a causa degli effetti *post* traumatici della pandemia da COVID-19, i dati relativi ai disturbi alimentari in Italia hanno registrato un costante aumento, con un'attenzione particolare per la fascia d'età compresa tra i 12 e i 17 anni e con un evidente anticipo nell'insorgenza di queste patologie; secondo la *survey* epidemiologica nazionale del Ministero della salute sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le persone complessivamente trattate oggi per i casi di disturbi alimentari (anoressia, bulimia nervosa e disturbo da alimentazione incontrollata, detto "*binge eating*") sono in costante aumento in tutto il territorio nazionale e la difficoltà di accesso alle cure in molte regioni italiane comporta gravi conseguenze sulla prognosi;

quasi 4 milioni di malate e malati in Italia, di cui il 40 per cento, cioè un milione e mezzo, ha tra i 12 e i 17 anni, il 25 per cento ha meno di 14 anni, il 6 per cento nemmeno 12 anni; le femmine sono il 90 per cento e i maschi sempre di più;

sono numeri sottostimati, in quanto riguardano solo coloro che entrano in contatto con il servizio sanitario nazionale, il che indica che c'è un enorme sommerso ed è il dato più drammatico: è il male nascosto e più grave della "generazione Z" e lo stesso Ministero della salute lo ha definito "un'epidemia";

anche i dati RENCAM (registro nominativo cause di morte) regionali rilevano, per il 2022, numeri molto elevati: 3.158 decessi con diagnosi correlate ai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, secondo un indice di variabilità maggiore nelle fasce di età più basse e nelle regioni dove le strutture di cura e i servizi per questo tipo di problemi non soddisfano i requisiti di base o sono addirittura assenti; l'ultimo censimento del Centro nazionale dipendenza e doping dell'Istituto superiore di sanità, realizzato con il supporto del Ministero, ha individuato (al 28 febbraio 2023) 126 strutture dislocate su tutto il territorio nazionale (nel 2018 erano 164), di cui 112 pubbliche e 14 appartenenti al settore privato accreditato: il maggior numero dei centri si trova nelle regioni del Nord (63 su 126), i restanti sono distribuiti tra le regioni del Centro, il Sud e le isole, ma soprattutto solo il 48 per cento di questi ha dichiarato di prendere in carico minori fino a 14 anni;

i dati dimostrano che i centri di recupero per la cura dei disturbi da comportamento alimentare sono del tutto insufficienti e che, mentre la diffusione di tali disturbi avanza e l'età di esordio si abbassa, le Regioni riducono posti di ricovero e di riabilitazione, con conseguente aumento delle liste di attesa per l'accesso alle cure e delle morti, anche in età pediatrica, dovute ai ritardi nel trattamento della malattia; secondo una recente ricerca condotta in Italia e commissionata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ("Dipendenze comportamentali nella Generazione Z"), oltre un milione e 150.000 adolescenti sono a rischio di dipendenza da cibo e quasi 100.000 studenti tra gli 11 e i 17 anni presentano caratteristiche compatibili con una dipendenza dai *social media*, con una maggiore probabilità di sviluppare ansia sociale, che può diventare fattore di rischio per bassa autostima, depressione o aggravamento di disturbi alimentari;

i disturbi alimentari sono una nuova forma di depressione giovanile e chi soffre di queste patologie sviluppa un'ossessione per il proprio corpo, del quale ha una percezione distorta, sovrapponendovi un'altra ossessione occidentale, vale a dire la magrezza come valore assoluto;

alla lunga esposizione dei giovani ai contenuti dei *social media* (da 2 a 4 ore al giorno nel 40 per cento dei casi, mentre per il 44 per cento il tempo è illimitato, senza controlli e regole di utilizzo), si associano spesso messaggi sbagliati, veicolati non solo attraverso questi canali, ma anche attraverso la televisione: la maggior parte dei giovani di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, soprattutto di sesso femminile, è stata esposta a consigli di bellezza "tossici", con contenuti che esibiscono corpi perfetti e irrealistici e che contribuiscono a minare la loro autostima e il loro benessere mentale, incoraggiando spesso la perdita di peso (si stima che i contenuti dei *social media* mettono a rischio la salute mentale di circa un giovane su 2);

l'industria pubblicitaria contribuisce notevolmente, sia attraverso la televisione, sia attraverso i canali *social*, a diffondere immagini di donne magrissime, legate a ideali di bellezza irraggiungibili, che diventano sfide pericolose per coloro, come le giovanissime, che non hanno ancora la maturità per comprendere quanto questo ideale sia praticamente irraggiungibile seguendo abitudini alimentari

corrette e normali, venendo così incoraggiate a perdere peso, impegna il Governo:

- 1) ad introdurre, all'interno dei piani di offerta formativa delle scuole primarie e secondarie, l'insegnamento dell'educazione alimentare da parte di personale esperto in materia, della durata di almeno un anno scolastico per ciascun ciclo di istruzione, con affiancamento a percorsi specifici di prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) rivolto ai genitori;
- 2) per aiutare le nuove generazioni a crescere con un rapporto positivo nei confronti del proprio aspetto, a prevedere l'inserimento, all'interno del percorso scolastico, di progetti legati allo sviluppo dell'autostima e dell'autoefficacia;
- 3) a prevedere altresì un percorso educativo specifico e approfondito sull'uso consapevole dei *social media* (cosiddetta educazione digitale), in attuazione della legge n. 92 del 2019 sull'educazione civica nelle scuole, al fine di rendere le piattaforme *on line* un ambiente più sicuro per le future generazioni, soprattutto attraverso il rispetto dei limiti di età all'utilizzo dei *social network*;
- 4) a garantire che i docenti chiamati a svolgere le attività didattiche relative a questi temi siano adeguatamente formati e che anche le famiglie siano coinvolte, con particolare attenzione ai nuclei familiari con genitori affetti da DCA, affinché gli obiettivi di educazione digitale trovino coerenza tra casa e scuola;
- 5) a promuovere iniziative di sensibilizzazione pubblica, che coinvolgano professionisti a tutti i livelli, al fine di diffondere, attraverso tutti i canali istituzionali, informazioni realistiche e veritiere sulle conseguenze fisiche e mentali connesse ai disturbi dell'alimentazione;
- 6) a limitare il più possibile, disincentivandola, la diffusione di contenuti pubblicitari e rappresentazioni mediatiche fuorvianti, che esibiscono corpi irrealistici ed esageratamente magri, al fine di tutelare gli utenti, specialmente i giovani durante la "fascia protetta", che presentano un rischio maggiore di sviluppare disturbi connessi a queste patologie;
- 7) ad introdurre, al pari di altri Paesi europei, una normativa *ad hoc* per valutare lo stato generale di salute di coloro che intendono esercitare l'attività di modelli, al fine di proteggere una categoria particolarmente toccata dal rischio di sviluppare patologie connesse ai disturbi dell'alimentazione e, al contempo, ad agire sull'immagine del corpo nella società per evitare la promozione di ideali di bellezza inaccessibili e prevenire l'anoressia nei giovani;
- 8) a predisporre un piano nazionale, con il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato a consolidare e ampliare i servizi sociosanitari, soprattutto quelli che si occupano di disturbi dell'alimentazione, attraverso la creazione di una rete complessa di assistenza, rivolta anche specificamente ai minori di età e articolata su quattro livelli: ambulatori specializzati nei disturbi alimentari; servizi semiresidenziali; servizi residenziali extraospedalieri, che dovrebbero garantire una presa in carico dei pazienti in medio-lunga degenza e, infine, servizi ospedalieri, che prevedono il ricovero salvavita e la nutrizione artificiale per coloro che rifiutano le cure;
- 9) considerata la portata e la diffusione di queste patologie, ad inserire i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) all'interno dei livelli essenziali di assistenza;
- 10) al fine di scongiurare la chiusura degli ambulatori specializzati, nelle more dell'aggiornamento dei LEA, a provvedere al rifinanziamento del fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, di cui all'articolo 1, comma 688, della legge di bilancio n. 234 del 2021, che ha previsto uno stanziamento solo per gli anni 2022 e 2023;
- 11) a garantire, attraverso i servizi sociosanitari dislocati sui territori, un adeguato supporto psicologico ai pazienti per tutta la fase della malattia, dall'insorgenza della patologia e fino alla completa guarigione, con il coinvolgimento delle famiglie.

(1-00079)

[PATUANELLI](#), [MAIORINO](#), [DI GIROLAMO](#), [NAVE](#), [PIRRO](#), [ALOISIO](#), [BEVILACQUA](#), [BILOTTI](#), [CASTELLONE](#), [CASTIELLO](#), [CATALDI](#), [CROATTI](#), [DAMANTE](#), [DE ROSA](#), [FLORIDIA Barbara](#), [GUIDOLIN](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [LICHERI Sabrina](#), [LOPREIATO](#), [LOREFICE](#), [MARTON](#), [MAZZELLA](#), [NATURALE](#), [PIRONDINI](#), [SCARPINATO](#), [SIRONI](#), [TREVISI](#), [TURCO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CUCCHI](#), [FLORIDIA Aurora](#), [MAGNI](#), [BOCCIA](#), [ALFIERI](#)

, [BASSO](#), [BAZOLI](#), [CAMUSSO](#), [CRISANTI](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FRANCESCHINI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [LORENZIN](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [MIRABELLI](#), [MISIANI](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#) - Il Senato,

premessi che:

da un articolo pubblicato da "il Fatto Quotidiano" il 24 ottobre 2023, è emerso che il sottosegretario per la cultura Vittorio Sgarbi avrebbe percepito, nel corso del 2023, sostanziosi emolumenti, pari a oltre 300.000 euro, per aver presenziato a inaugurazioni, mostre, conferenze, premi e manifestazioni culturali;

il quotidiano afferma, inoltre, che, sulla base dei documenti visionati, "attorno al critico-politico e ai suoi collaboratori di fiducia ruoterebbe invece una vera e propria industria fondata sull'arte di procacciare attività che si svolgono pure alla luce del sole, ma le cui remunerazioni restano nell'ombra, a volte erogate ad altri, non di rado spacciate come 'missioni' e poi messe a rimborso del ministero";

sempre in un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 25 ottobre, si riporta che il sottosegretario Sgarbi sarebbe indagato a Roma per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, per non aver onorato debiti con l'Agenzia delle entrate (un totale pari a circa 715.000 euro) e per l'acquisto di quadri (si veda "il Fatto Quotidiano" del 9 gennaio 2024) il medesimo sottosegretario Vittorio Sgarbi risulterebbe indagato per furto di beni culturali, in merito a una vicenda oggetto di un'inchiesta svolta, da ultimo, dalla trasmissione "Report" e dallo stesso "il Fatto Quotidiano";

in particolare l'inchiesta si è concentrata su un quadro di Rutilio Manetti, pittore senese del Seicento, "La cattura di San Pietro", che fino al 2013 si trovava esposta presso il castello di Buriasso (vicino a Pinerolo, in Piemonte). La proprietaria del castello e del dipinto, Margherita Buzio, a febbraio 2013 denunciò il furto dell'opera: la tela era stata tagliata nella notte, lasciando la cornice; all'epoca le indagini furono senza esito;

la trasmissione "Report" ha sottolineato che, stando alle dichiarazioni di Buzio, poche settimane prima del furto si era detto interessato all'acquisto Paolo Bocedi, collaboratore di Sgarbi fino al 2003 e ancora in buoni rapporti con il sottosegretario. Il servizio di "Report" aggiunge che il critico d'arte avrebbe già visto l'opera alcuni anni prima, in un pranzo al castello, cosa che lo stesso Sgarbi ha confermato;

il dipinto, secondo quanto riportato da "Report", sarebbe quindi riapparso nel 2021 in una mostra inaugurata dallo stesso Sgarbi, in cui sarebbe stato esposto un dipinto di Manetti "inedito". L'opera esposta dal sottosegretario è estremamente simile a quella sparita nel 2013: una differenza visibile è la presenza, in alto a sinistra, di una candela che nel dipinto rubato non c'era. Sgarbi, negando che si tratti della stessa opera, ha parlato di "coincidenze": il dipinto esposto, infatti, si sarebbe trovato in una villa nel viterbese che Rita Cavallini (madre di Sgarbi) aveva acquistato anni prima, nel 2000, e già presente in un inventario dei beni della villa risalente al Seicento. Tuttavia "Report" ha sottolineato come, nell'inventario in questione, l'opera non risulti;

la stessa trasmissione di RAI3 avrebbe interpellato anche Gianfranco Mingardi, restauratore di Brescia, che ha detto di aver ricevuto la tela senza cornice, la quale sembrerebbe identica all'opera trafugata a Pinerolo, se non per il particolare di una candela che non c'era sul dipinto da lui sistemato. Sgarbi, dal canto suo, ha negato e da articoli di stampa emerge che il legale di Vittorio Sgarbi abbia inviato una PEC diffidando la RAI prima della messa in onda della puntata di "Report";

tuttavia, a quanto pare, ciò che per Sgarbi era solo frutto di fantasia, incompetenza e livore giornalistico, sembra sia divenuto un fascicolo aperto dalla Procura di Imperia e trasmesso alla Procura di Macerata;

considerato che:

la legge n. 215 del 2004 impone a chi ricopre un incarico di Governo di dedicarsi "esclusivamente alla cura degli interessi pubblici". Dal giuramento in poi, "al titolare non può derivare, per tutta la durata del governo, alcuna forma di retribuzione o vantaggio". La legge vieta altresì di "esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura,

anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati". Il legislatore precisa: "Sono vietate anche all'estero";

tuttavia, ad avviso dei firmatari del presente atto, oltre ai connessi profili di carattere penale, la condotta getta un'oscura e pesante ombra sull'attività governativa del sottosegretario in un dicastero di tale rilievo e delicatezza e, dunque, si pone in palese contrasto con l'articolo 54 della Costituzione che recita: "I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore";

le condotte menzionate, inoltre, lascerebbero trasparire in ogni caso una condotta grave, uno sfacciato abuso del potere, una violazione dei doveri, non compatibile con il decoro e la decenza delle istituzioni;

non può, in altri termini, ritenersi che l'azione del sottosegretario sia stata ispirata in tale frangente dal superiore interesse esclusivo della nazione, come espressamente imposto dalla legge n. 400 del 1988, impegna il Governo ad avviare immediatamente le procedure di revoca, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, della nomina a Sottosegretario di Stato del professor Vittorio Sgarbi.

(1-00080p. a.)

Interrogazioni

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

dopo essere stata arrestata l'11 febbraio 2023, da allora l'italiana Ilaria Salis, militante antifascista, maestra elementare, è rinchiusa in custodia cautelare presso il carcere di massima sicurezza di Budapest, in attesa del processo con l'accusa di aver aggredito due neonazisti durante la manifestazione neonazista denominata "Giorno dell'onore", appuntamento durante il quale gruppi di estrema destra di tutta Europa si radunano in Ungheria per celebrare la memoria di un battaglione delle SS ucciso dall'Armata rossa durante la seconda guerra mondiale;

la Salis rischia una pena fino a 16 anni per lesioni gravi (anche se guarite in 5 e 8 giorni). Inoltre, le viene addebitato, senza nessuna apparente prova a suo carico, di essere legata a "Hammerbande", organizzazione tedesca che si propone di "attaccare e assaltare militanti fascisti o di ideologia nazista"; per lo stesso episodio e gli stessi capi d'accusa, che, se confermati, nel nostro Paese porterebbero ad una pena massima di quattro anni, è attualmente ai domiciliari in Italia Gabriele Marchesi, sul quale la Procura di Milano ha recentemente negato la richiesta estradizione promossa dall'Ungheria, proprio in ragione della palese sproporzione della pena in relazione al fatto contestato;

a Budapest, Ilaria Salis è sottoposta a condizioni di detenzione disumane e degradanti: per quasi sette mesi le è stato vietato qualunque contatto con il mondo esterno, compresi i genitori che ha visto per la prima volta ad agosto. Più volte è stata costretta a muoversi e a salire le scale con piedi e mani immobilizzati. In carcere i detenuti sarebbero legati sia ai polsi che alle caviglie attraverso due cavigliere di cuoio chiuse da due lucchetti e unite tra loro da una catena lunga circa 25 centimetri. Durante il trasporto dei detenuti sarebbe stato usato anche un guinzaglio di cuoio, fissato a una manetta e tenuto all'estremità dall'agente di scorta. E poi celle minuscole con scarafaggi, topi e cimici, malnutrizione, una sola ora d'aria al giorno, gravi limiti all'igiene personale, lavoro non retribuito;

da tempo il padre di Ilaria, con una lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della giustizia e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha sollecitato un intervento deciso di fronte alle palesi violazioni dei diritti umani che la figlia sta subendo in carcere dove è detenuta: appello rimasto senza esito;

il regime carcerario imposto dall'Ungheria è incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che vieta trattamenti inumani e degradanti e per i quali l'Ungheria è già stata condannata dalla CEDU più volte, anche con riferimento al sovraffollamento carcerario;

considerato che la violazione dello stato di diritto e dei diritti fondamentali da parte del Governo di Orban è stata documentata anche dal Parlamento europeo e ha portato anche al congelamento dei fondi del "Recovery Plan",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi prontamente attivare per

promuovere l'immediata applicazione delle convenzioni vigenti e avviare la procedura necessaria affinché la connazionale Ilaria Salis possa essere subito trasferita in Italia, trascorrere nel proprio Paese il periodo di custodia cautelare e partecipare al processo in videocollegamento, analogamente a quanto consentito a Gabriele Marchesi.

(3-00849)

[ZAFFINI](#), [DE CARLO](#), [POGLIESE](#), [AMIDEI](#), [ANCOROTTI](#), [FALLUCCHI](#), [MAFFONI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

la legge di bilancio per il 2024, appena approvata dal Parlamento, nonostante la congiuntura economica internazionale in atto, ha ottenuto riconoscimenti positivi dalle principali agenzie di *rating*; tali riconoscimenti sono suffragati dai dati positivi dell'ISTAT in merito al tasso di occupazione, alla crescita del reddito e del potere d'acquisto delle famiglie e al calo della pressione fiscale;

grazie al contributo fattivo e al senso di responsabilità dei parlamentari di maggioranza, con la legge di bilancio per il 2024 il Governo ha fornito diverse risposte alle imprese, dimostrando di mantenere fede al programma presentato agli elettori, nel quale si assegnava un ruolo nevralgico alle imprese e al lavoro;

la legge di bilancio ha dovuto anche tener conto delle sfide di transizione *green* e digitale in atto, al fine di salvaguardare le imprese italiane in questa delicata fase;

grazie all'operato del Governo Meloni l'Italia sta portando in Europa una filosofia capace di tenere insieme transizione *green* e tutela del sistema produttivo;

una prova recente di ciò si è avuta con il piano "Transizione 5.0", approvato dalla Commissione europea nel novembre 2023 nell'ambito del REPowerEU e che rappresenterebbe l'evoluzione del piano "Transizione 4.0";

questo piano servirà a rendere più competitive le imprese italiane in Europa e nel mondo, a favorire la creazione di nuovi posti di lavoro e, al contempo, garantire il rispetto degli impegni europei sulla transizione verde, in forme che possono risultare sostenibili per le imprese del nostro Paese;

pertanto, al di là di talune polemiche strumentali, dalla legge di bilancio e dal piano transizione 5.0 emerge, in linea generale, la volontà dell'Esecutivo di essere al fianco del mondo produttivo italiano nel cammino verso una transizione verde e digitale guidata dalla ragionevolezza e non dall'ideologia, si chiede di sapere quali misure, nello specifico, il Governo abbia previsto a favore delle imprese e quale sia lo stato di attuazione del piano "Transizione 5.0".

(3-00850)

[RENZI](#), [BORGHI Enrico](#), [PAITA](#), [FREGOLENT](#), [MUSOLINO](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nella notte del 31 dicembre 2023, durante i festeggiamenti nella Pro loco di Rosazza (Biella), cui partecipavano il deputato Pozzolo e il sottosegretario Delmastro delle Vedove, dalla pistola del primo partiva un colpo che feriva Luca Campana;

secondo le ricostruzioni, risulta che al veglione di Capodanno organizzato dal sottosegretario Delmastro delle Vedove ci fossero diversi familiari della sua scorta (tra cui la moglie, la figlia e Luca Campana, appunto, il marito della figlia del capo della scorta Pablito Morello) e numerosi agenti della polizia penitenziaria;

il rapporto tra il sottosegretario Delmastro e la polizia penitenziaria appare consolidato non solo sul piano istituzionale e per via delle competenze riconosciute sul Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria (cui la polizia penitenziaria fa riferimento), ma per motivi personalissimi consolidati nel corso del tempo (si pensi alla partecipazione del Sottosegretario a una grigliata nel carcere di Biella, organizzata dalla polizia penitenziaria) anche grazie a una conoscenza, amicizia e condivisione di idee politiche con il capo della propria scorta (il citato Morello), con cui condivide da anni anche le battaglie sindacali nel SINAPPE;

risulta assai raro che l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale assegni scorte attingendo dal personale della polizia penitenziaria, ma appare del tutto inopportuno che un sottosegretario di Stato indichi un proprio compagno di partito quale responsabile della propria scorta armata;

dalle ricostruzioni emerge che il sottosegretario avrebbe abbandonato per qualche minuto la sala della

festa, da solo e senza la scorta, che sarebbe rimasta all'interno a proseguire i festeggiamenti in maniera del tutto anomala e irriuale;

le circostanze della notte di San Silvestro evidenziano un legame diretto e personale tra il sottosegretario Delmastro delle Vedove e una parte della polizia penitenziaria (i cui agenti hanno persino sfilato con magliette di sostegno al sottosegretario anche durante il veglione, contestando la decisione di rinvio a giudizio disposta dall'autorità giudiziaria per la rivelazione di atti secretati relativi al caso Cospito), rendendo plastica una pericolosa commistione tra istituzione, ruolo di governo e persona, che si traduce in un ricorso disinvolto e sconsiderato di personale addestrato e armato, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga utile intervenire affinché venga fugata ogni possibile interferenza, ingerenza o influenza del sottosegretario Delmastro rispetto agli organi della polizia penitenziaria e al personale della sua scorta. (3-00851)

[ROSSOMANDO](#), [BOCCIA](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [VERINI](#), [LORENZIN](#), [NICITA](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [MALPEZZI](#), [PARRINI](#), [ROJC](#), [LOSACCO](#), [RANDO](#), [TAJANI](#), [FURLAN](#), [SENSI](#), [DELRIO](#), [GIACOBBE](#), [CAMUSSO](#), [VERDUCCI](#), [FRANCESCHELLI](#), [LA MARCA](#), [MANCA](#), [GIORGIS](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

come noto durante un veglione a Rosazza, in provincia di Biella, tenutosi nella sede della locale Pro loco, la pistola di proprietà del deputato Emanuele Pozzolo ha esploso un colpo e ferito un giovane, genero di uno degli agenti della scorta del sottosegretario Andrea Delmastro, che insieme ad altri aveva organizzato una festa familiare, alla quale erano presenti anche diversi minori e lo stesso onorevole Pozzolo;

in merito alla vicenda, oggetto di indagine da parte della Procura di Biella, emergono tuttavia tramite diversi articoli riportati da organi di stampa alcuni aspetti ancora da chiarire e che destano a dir poco perplessità sul piano politico-istituzionale. Risulterebbe che molti degli agenti presenti alla festa insieme alle loro famiglie appartengano alla Polizia penitenziaria, il cui compito è la sorveglianza dei detenuti. Al riguardo, val la pena evidenziare come il sottosegretario Delmastro Delle Vedove sia delegato alla trattazione degli affari di competenza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

anche il capo della scorta del sottosegretario Delmastro, l'ispettore capo Pablito Morello, appartiene alla Polizia penitenziaria ed era presente alla festa con la moglie, la figlia e il marito della figlia;

come riportato dal quotidiano *on line* "il Post" l'ispettore capo Morello e il sottosegretario condividono da anni un comune impegno politico e, quando nel febbraio 2023 l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) ritenne di assegnare una scorta al sottosegretario Delmastro, egli stesso avrebbe indicato il nome dell'ispettore capo Morello;

considerato che:

lo scorso 3 dicembre 2023 a Biella è stata organizzata la cena per gli auguri di Natale di Fratelli d'Italia dove erano presenti, tra gli altri, il sottosegretario Delmastro e l'onorevole Pozzolo e dove, sempre secondo quanto riportato da organi di stampa, uno dei tavoli del ristorante che ha ospitato l'evento sarebbe stato riservato alla Polizia penitenziaria;

secondo quanto si legge sul quotidiano citato: "La cena è stata anche l'occasione per una grande dimostrazione di solidarietà verso Delmastro, che quattro giorni prima era stato rinviato a giudizio per avere rivelato documenti riservati legati al caso Cospito. Nella sala principale c'era un grande striscione con su scritto: 'Siamo tutti Delmastro'. Alcuni agenti della Polizia penitenziaria locale, iscritti al sindacato SINAPPE, hanno sfilato tra i tavoli indossando una maglietta con scritto 'anche io sono Delmastro', tenendo in mano un cartoncino con la faccia del sottosegretario". Vale la pena ricordare in questa sede che, con riferimento ai fatti che hanno dato origine al rinvio a giudizio e indipendentemente dal merito e dall'esito che avrà la vicenda processuale a carico del sottosegretario Delmastro, sul piano politico-istituzionale rileva il fatto che egli ha rivelato a un collega di partito il contenuto di documenti che non erano divulgabili;

nel corso della XVIII Legislatura il sottosegretario Delmastro ha portato avanti iniziative care ad un sindacato autonomo di cui peraltro l'ispettore capo Morello è stato per anni rappresentante locale, tra

queste vale la pena ricordare ad esempio quella relativa all'assegnazione al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria della responsabilità per la sola tutela degli agenti di polizia, e non anche delle condizioni dei detenuti;

e ancora, alcune vicende che hanno interessato l'istituto penitenziario di Biella sono state oggetto di inchieste della magistratura. Nel marzo 2023 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Biella ha sospeso dal servizio 23 agenti e posto agli arresti domiciliari il vicecomandante della Polizia penitenziaria contestando loro l'ipotesi di reato di tortura di cui all'articolo 613-*bis* del codice penale, a seguito di alcuni casi di presunti maltrattamenti e violenze nei confronti di tre detenuti stranieri;

successivamente il Tribunale del riesame di Torino, che doveva valutare l'opportunità delle misure adottate nei confronti dei 23 agenti, ordinò la "remissione delle misure cautelari" (confermando "che gli agenti avevano 'operato sì impropriamente nell'adozione di misure di rigore complessivamente eccessive e illegittime', ma che non lo avevano fatto per una gratuita volontà di tortura", "il Post" del 5 gennaio 2024) e gli agenti furono dunque reintegrati in servizio. Alcuni di loro parteciparono poi insieme a colleghi e famiglie a una "grigliata" nella caserma del carcere di Biella la sera del 27 luglio, già oggetto dell'atto di sindacato ispettivo 3-00642 presentato dagli interroganti in data 2 agosto 2023, cui il Ministro della giustizia non ha ancora dato risposta. Alla "grigliata", inoltre, sempre secondo quanto riportato dal "Post", vi sarebbero stati anche brindisi per l'abolizione del reato di tortura;

sempre da notizie di stampa nel mese di settembre una nuova inchiesta della procura di Biella ha coinvolto lo stesso istituto penitenziario, con 89 persone indagate e 56 fermate, tra cui tre agenti della Polizia penitenziaria, mentre per altri tre è stata chiesta la sospensione dal servizio. L'inchiesta è ancora in corso e ha ad oggetto un presunto sistema di spaccio di stupefacenti all'interno del carcere, "al quale avrebbero collaborato anche alcuni agenti" (come riportato dal "Post"),

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in relazione ai fatti esposti;

se non ritenga opportuno chiarire la natura dei rapporti intercorrenti tra il sottosegretario Delmastro e alcuni settori della Polizia penitenziaria vicini al suo partito, e se non ritenga che tali rapporti abbiano creato una sovrapposizione tra il ruolo istituzionale che la delega assegna al sottosegretario Delmastro e attività di propaganda di partito, e se infine, per questo e altri fatti ricordati, ritenga ancora compatibile l'esercizio di una delega così delicata in capo all'on. Delmastro.

(3-00852)

[MINASI](#), [ROMEO](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

la cucina italiana è la candidatura ufficiale del Governo italiano quale bene patrimonio dell'umanità UNESCO per il 2023. Su proposta dei Ministri della cultura e dell'agricoltura e sovranità alimentare si è deciso di proporre la nostra cucina nella lista rappresentativa dei patrimoni culturali immateriali. La commissione nazionale ha approvato all'unanimità la proposta che va ora all'esame del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Il *dossier* verrà poi trasmesso dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'UNESCO dove inizierà l'*iter* di valutazione. La decisione è attesa nel 2025;

la cucina italiana è un mosaico di tradizioni che riflette la diversità bioculturale del Paese e si basa sul comune denominatore di concepire il momento della preparazione e del consumo del pasto come occasione di condivisione e di socialità. Intorno alla cucina italiana si racchiude un insieme di valori che, muovendo dal variegato patrimonio enogastronomico, ricomprendono aspetti che interessano la storia, la cultura e le tradizioni del nostro Paese che, trovando concretezza nei tanti saperi locali, fanno nell'insieme dell'Italia un Paese unico nel mondo;

quest'insieme di valori riflette la diversità bioculturale del Paese e si basa sul comune denominatore di concepire il momento della preparazione e del consumo del pasto come occasione di condivisione, confronto e crescita culturale;

la cucina italiana non costituisce unicamente un grande patrimonio nazionale, che riguarda gli italiani che vivono in Italia, che sono 60 milioni, ma anche 70 milioni che vivono al di fuori del nostro Paese, che amano mantenere vive le tradizioni alimentari italiane, e anche tutti gli stranieri che amano la nostra cucina e il nostro Paese;

ad oggi già fanno parte del patrimonio immateriale UNESCO le cucine messicana, francese, giapponese e coreana, ma, senza nulla togliere a queste realtà culinarie, a maggior ragione la cucina italiana deve prendere il posto che le compete visto l'enorme apprezzamento di cui gode a livello internazionale. Tutte le componenti della filiera che consentono ai nostri apprezzati cuochi di impiattare delizie dovranno essere valorizzate, dal produttore all'allevatore fino ad arrivare al trasformatore di un bene prezioso che deve essere raccontato in sala dal personale, da formare in una delle nostre ottime scuole alberghiere;

la candidatura della cucina italiana a bene patrimonio dell'umanità è la risposta a chi vuole imporre una dieta globale fondata su insetti e cibi sintetici senza alcun legame con il territorio: un annuncio che arriva con il *record* storico realizzato dalle esportazioni agroalimentari *made in Italy* nel mondo dove hanno raggiunto il valore di 60,7 miliardi di dollari,

si chiede di sapere, dato che il Governo ha avuto l'intuizione di abbinare la forte capacità attrattiva della nostra lunga tradizione enogastronomica a quella dell'immenso patrimonio culturale italiano, quali iniziative ed eventi, da oggi al 2025, saranno portati avanti per presentare la candidatura della cucina italiana quale bene patrimonio dell'umanità, in Italia e all'estero, e per promuovere l'idea della qualità del vivere italiano che è fatto di arte, di cultura, di paesaggi, al fine di dare ancora maggiore lustro alla cultura enogastronomica italiana e alla dieta mediterranea, universalmente riconosciuta come lo stile di vita più sano al mondo.

(3-00853)

[GASPARRI](#), [CRAXI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GALLIANI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [RONZULLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il Ministro in indirizzo ha avanzato le proprie proposte per una riforma organica della giustizia; in linea con le indicazioni del programma di governo della coalizione di centrodestra, ha proposto la prima delle tre parti della riforma della giustizia penale, che riguarda, in particolare, l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, la stretta sulle intercettazioni telefoniche, le limitazioni all'appello del pubblico ministero, la ridefinizione del reato di traffici illeciti e la custodia cautelare, con l'intenzione di dare un'indicazione garantista a questi istituti di diritto penale sostanziale e processuale; al Senato è in corso l'esame del disegno di legge relativo alle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (AS 808), si chiede di sapere quale sia il successivo cronoprogramma in materia di giustizia e quali le proposte, con particolare riferimento:

ad un riesame della normativa sul cosiddetto Trojan, e dei mezzi di captazione utilizzati nelle intercettazioni, che il Ministro in indirizzo si era impegnato a fare in occasione della conversione alla Camera del decreto-legge n. 105 del 2023, detto "Omnibus", sulla giustizia;

all'utilizzo "disinvolto" dei *social network* da parte dei magistrati, tema che in passato è già stato oggetto di iniziative presso il CSM, peraltro senza esito positivo, e che è di recente tornato oggetto delle cronache.

(3-00854)

[SCARPINATO](#), [LOPREIATO](#), [BILOTTI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la 2a Commissione permanente (Giustizia) del Senato ha iniziato l'esame delle proposte emendative relativamente al "disegno di legge Nordio", che prevede, tra l'altro, l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio e il depotenziamento del traffico di influenze illecite. Sono molteplici, a giudizio degli interroganti, le criticità insite nell'intervento normativo, ma ancor di più desta preoccupazione l'analisi nel complesso. Infatti, anche il tenore degli emendamenti di maggioranza presentati desta un considerevole allarme;

la previsione dell'abrogazione dell'abuso d'ufficio, unitamente ad una modifica *in peius* del delitto di traffico di influenze, determinerebbe un alleggerimento ingiustificabile nella lotta al malaffare. L'esistenza di una norma penale a presidio dell'uso legittimo delle funzioni di ufficio, pur con tutte le tipizzazioni ritenute necessarie, appare indispensabile quale forma di tutela della cittadinanza al fine di offrire protezione nei casi di sviamento rispetto al corrispondente dovere dell'azione amministrativa di

agire nel rispetto della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità;

l'abolitio criminis relativamente al delitto di abuso d'ufficio, inoltre, significherebbe prefigurare un'ipotetica procedura di infrazione nei confronti dell'Italia che, per giunta, sul piano internazionale, veicolerebbe un messaggio opposto rispetto a quello del rigore nel contrasto all'illegalità nella pubblica amministrazione così come disposto dall'ultima proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione. A tacere anche sul fatto che dall'analisi delle informazioni comunicate dagli Stati membri nell'ambito della predisposizione della direttiva, emerge che tutti i Paesi prevedono, nella propria normativa nazionale, reati di corruzione nei settori pubblico e privato, peculato, appropriazione indebita, intralcio alla giustizia e abuso d'ufficio. L'Italia, quindi, in virtù dell'abrogazione sarebbe un *unicum* a livello europeo per quanto concerne il mancato contrasto al delitto di abuso d'ufficio;

analizzando gli emendamenti presentati al disegno di legge, ne esce un quadro allarmante: divieto assoluto di intercettazioni tra indagato e difensore con relativa trasformazione del cellulare del difensore in una sorta di criptofonino; impossibilità di intercettazioni con lo strumento del *trojan* per i delitti contro la pubblica amministrazione; modifica in senso peggiorativo della "legge Severino" per quanto concerne gli amministratori locali al fine di sopprimere l'istituto della sospensione dalle cariche elettive in conseguenza di condanna non definitiva. Il combinato disposto di quanto previsto originariamente dal disegno di legge governativo, unitamente agli emendamenti presentati dalla maggioranza, rappresenta un indubbio passo indietro nella lotta al malaffare e, in generale, un'attenuazione al contrasto ai delitti contro la pubblica amministrazione;

gli emendamenti presentati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle sono, a contrario, volti a rendere maggiormente effettivo il contrasto al malaffare. La cronaca quotidiana, purtroppo (e solo quella), va nel verso auspicato dallo stesso Gruppo parlamentare: ripristino dell'abuso d'ufficio, rafforzamento del traffico di influenze, quest'ultimo indissolubilmente connesso ad una modifica della vetusta legge sul conflitto di interessi e ancor di più sulla sempre auspicata, ma mai attuata, legge recante la regolamentazione delle *lobby*. Il delitto di traffico di influenze è, infatti, strettamente connesso ad una definizione di ciò che sia lecito e ciò che, invece, ricade nell'illecito nell'ambito delle relazioni istituzionali. Il Paese è ormai pronto per regolamentare un settore che necessita di un rigido inquadramento giuridico affinché sia chiaro che cosa i portatori di interessi particolari possano e non possano fare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda recedere dall'intento di abrogazione del delitto di abuso d'ufficio e del depotenziamento del delitto di traffico di influenze illecite, anche in ragione dei fatti di cronaca ultimamente emersi;

se, a prescindere dai pareri contrari resi agli emendamenti presentati da esponenti della maggioranza, non sia intenzione di questo Governo alleggerire comunque il trattamento repressivo nei confronti di condotte così allarmanti quali i delitti contro la pubblica amministrazione;

se reputi urgente ed opportuno addivenire ad un aggiornamento della normativa in materia di conflitto di interessi nonché alla regolamentazione di un settore così importante quale quello dei lobbisti, onde evitare commistioni tra la normale attività di portatore di interessi e il delitto di traffico di influenze illecite.

(3-00855)

[MARTELLA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

in Veneto dalla seconda metà di dicembre 2023 si è registrata una curva crescente in maniera esponenziale di pazienti afflitti da influenza stagionale;

l'elevato numero dei contagi, cui bisogna aggiungere quelli da COVID, ha messo e sta mettendo in difficoltà la rete del servizio sanitario regionale, con un forte incremento degli accessi ai punti di pronto soccorso;

nell'ultima settimana nel vicentino si sono verificati due decessi che inizialmente gli organi di informazione avevano attribuito all'influenza "suina", successivamente smentita dalla direzione prevenzione del Veneto in quanto attribuibili al virus H1N1;

la campagna vaccinale ha stentato e questo rischia di riverberarsi negativamente anche per le prossime settimane in termini di copertura dai virus,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo risulti essere a conoscenza di quanto riportato e quali iniziative per quanto di propria competenza intenda attivare per promuovere un rafforzamento della campagna vaccinale e per assicurare ai cittadini del Veneto adeguata tutela da parte dei servizi sanitari territoriali considerata la diffusa incidenza dei virus influenzali in circolazione.

(3-00856)

[CRISANTI](#), [ROJC](#), [GIACOBBE](#), [CASINI](#), [VERDUCCI](#), [MARTELLA](#), [FURLAN](#), [CAMUSSO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'8 dicembre 2023, all'ospedale "San Giovanni Evangelista" di Tivoli (Roma) è scoppiato un incendio sulle cui cause sta indagando la Procura della Repubblica, che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo plurimo e incendio colposo e posto sotto sequestro il nosocomio;

l'origine dell'incendio sembrerebbe essere l'incendio dei rifiuti speciali non ancora smaltiti e stoccati sul retro dell'ospedale;

l'incendio ha provocato la morte di 3 pazienti ricoverati presso l'ospedale, deceduti sembrerebbe per asfissia dai vapori della combustione e *shock* termico. Il rogo ha coinvolto inoltre 200 pazienti, tra cui 7 bambini e diversi neonati, che hanno dovuto essere evacuati in piena notte;

le operazioni di soccorso sono risultate particolarmente complicate, poiché l'impianto antincendio dell'ospedale non è entrato in funzione. La mancata rilevazione del fumo avrebbe causato un *blackout* che ha interrotto l'alimentazione elettrica dei macchinari vitali;

la dirigenza dell'ospedale non è stata in grado di provvedere tempestivamente all'evacuazione di tutti i piani interessati dal rogo, in quanto non aveva predisposto nessuna prova di evacuazione recente per il personale;

la ASL Roma5 copre un bacino d'utenza di 462.690 abitanti (dati aggiornati al 2021);

considerato che:

il *report* del programma nazionale esiti (PNE) del 2023 dell'AGENAS, strumento di valutazione a supporto di programmi di *audit* clinico, ha classificato l'ospedale "San Giovanni Evangelista" di Tivoli come l'ottavo tra i "peggiori" ospedali nazionali. Anche negli scorsi anni lo stesso ospedale è stato classificato dal PNE come uno dei peggiori;

il dottor Giulio Santonocito, direttore generale della ASL Roma5, risulterebbe attualmente tra gli 8 indagati per falso in bilancio dalla Procura di Roma. Il fascicolo d'indagine è stato aperto a seguito di un esposto della Corte dei conti;

dal giugno 2022, a seguito di un'ispezione dell'Ispettorato del lavoro presso l'ospedale, Giulio Santonocito è iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Tivoli per omissione della nomina del medico competente del reparto di radiologia, figura prevista per legge, che ha il compito di valutare i rischi dell'esposizione alle radiazioni ed effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ogni sei mesi. Precedentemente, a quanto risulta agli interroganti da notizie di stampa, nel dicembre 2021, gli ispettori dell'INAIL avevano firmato un verbale di contravvenzione e prescrizione nei confronti di Giorgio Giulio Santonocito in qualità di datore di lavoro per alcune violazioni delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per sanare la vergognosa gestione di cui sono vittime l'ospedale "San Giovanni Evangelista" di Tivoli e la cittadinanza;

se non ritenga opportuno e urgente adoperarsi affinché sia sollevato dal suo incarico il direttore generale Santonocito.

(3-00857)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[GASPARRI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

la Corte dei conti è un organo di rilievo costituzionale che svolge una delicata funzione di verifica di tutti i bilanci pubblici ed è la magistratura contabile del Paese;

Marcello Degni è consigliere del suddetto organo e fu nominato ai tempi del Governo Gentiloni; sui suoi canali *social* personali emergerebbero interventi di aperta contestazione nei confronti del Governo di centrodestra, del quale si è augurato la caduta in più di un'occasione; il magistrato contabile deve svolgere il controllo sulla gestione del bilancio dello Stato e non esercitare una funzione di militanza politica; l'ostentazione pubblica con la quale Degni continua, con interviste e dichiarazioni, a rivendicare la sua, a giudizio dell'interrogante, inaudita condotta sta gettando nel discredito l'intera Corte dei conti, si chiede di sapere quali siano le valutazioni in ordine alle dichiarazioni del consigliere della Corte dei conti Degni.

(4-00936)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

a quanto si apprende dalla stampa, il gruppo Gedi ed alcuni suoi *manager* sarebbero coinvolti in un'inchiesta su danno erariale legata a vicende previdenziali; attraverso trasferimenti di dipendenti da un'azienda del gruppo ad altre che godevano di ammortizzatori previdenziali, riscatti di annualità mai lavorate, demansionamenti di dirigenti non pensionabili, che mantenevano comunque il medesimo livello retributivo, trasferimenti di personale per accedere indebitamente a scivoli previdenziali, sarebbero stati concessi contributi in danno dello Stato per oltre 38 milioni di euro; a fronte di questa indagine i *manager* al centro della vicenda continuano a ricoprire i propri ruoli, mentre i dipendenti più umili hanno visto sospesa la propria pensione; al momento non c'è notizia di un avvio del processo penale ai danni del gruppo Gedi; nel procedimento risulterebbero indagati anche alcuni dipendenti INPS, che avrebbero favorito queste operazioni, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza della vicenda; se risulti per quali ragioni non si sia ancora proceduto all'avvio del processo penale in merito; quali iniziative si intenda intraprendere a tutela dello Stato e dei dipendenti vittime di quello che, se confermato, risulterebbe essere un vero e proprio sistema criminale.

(4-00937)

[PAITA](#) - *Ai Ministri della cultura e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

nel territorio della regione Lazio si rende necessario ricollocare un gran numero di siti per la demolizione dei veicoli fuori uso, gli "sfasciacarrozze", accentrando, sia per ragioni di sicurezza che per un maggiore controllo delle attività abusive; nel tempo Regione e Comuni si sono rimandati la responsabilità di quale sia il soggetto preposto all'individuazione dei siti; in particolare, organi di stampa riferiscono come il Comune di Roma avrebbe fatto trapelare l'intenzione di procedere con la delocalizzazione degli autodemolitori dalla zona di viale Palmiro Togliatti alla zona della Barbuta, che è collocata al confine con il territorio del comune di Ciampino; secondo quanto riportano i comitati di cittadini che si oppongono a questa localizzazione, l'area risulta vincolata a livello paesaggistico dal piano territoriale paesistico e si trova in una zona di alto valore archeologico, confinante con l'ippodromo delle Capannelle, posizionata su una vasta falda acquifera (la fonte della sorgente Appia, vicina alla fonte dell'acqua Capannelle), ubicata nelle vicinanze di un territorio connotato da alta densità di popolazione, rappresentata dal Comune di Ciampino, che ha una popolazione di circa 40.000 abitanti in un territorio piccolissimo, di poco più di 10 chilometri quadrati e che confina con tutto il quartiere Morena del 7° Municipio di Roma, con una popolazione di circa 200.000 abitanti; il 3 luglio 2023 il Consiglio comunale di Ciampino ha votato all'unanimità un ordine del giorno in cui esprime la propria contrarietà all'ipotesi di delocalizzazione degli autodemolitori da via Togliatti alla zona de La Barbuta, definendo questa scelta "un'ipotesi tanto nefasta per la comunità ciampinese" e denunciando le criticità, anche di sicurezza che gravano sull'area, nonché "gli impatti di natura ambientale, archeologico, paesistico, idrogeologico e sociale emerse nel dibattito del consiglio

comunale a porte aperte";

ha altresì preannunciato un'iniziativa volta a chiarire, attraverso un'interlocuzione formale con il Ministero della cultura, "sull'inderogabilità dei vincoli attualmente vigenti in materia archeologica e paesistica sull'area oggetto del potenziale intervento di delocalizzazione",

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e in particolare se risultino criticità di natura ambientale ovvero vincoli in materia archeologica, paesaggistica o di altra natura, e in questo caso quali iniziative intendano adottare per impedire la localizzazione nella zona, nonché come intendano garantire un maggiore coinvolgimento della cittadinanza coinvolta.

(4-00938)

[TREVISI](#), [BEVILACQUA](#), [DI GIROLAMO](#), [PIRONDINI](#), [LOPREIATO](#), [DAMANTE](#) - *Ai Ministri dell'università e della ricerca e della giustizia.* - Premesso che:

presso i dipartimenti di Scienze giuridiche delle università italiane ai sensi del decreto ministeriale n. 537 del 1999 esistono le scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL);

ogni anno si deve attendere la pubblicazione dei decreti dei Ministeri dell'università e della ricerca e della giustizia propedeutici all'emanazione del bando di ammissione alla scuola di specializzazione per le professioni legali;

l'emanazione del bando di ammissione alla scuola avviene con decreto rettorale sulla base di quanto stabilito dai decreti interministeriali dell'università e della giustizia;

per l'anno accademico 2023/2024, i decreti interministeriali propedeutici all'emanazione del bando di ammissione alla scuola di specializzazione per le professioni legali (n. 1507 e n. 1508) sono stati pubblicati il 15 novembre 2023, prevedendo quale data di scadenza del bando il 20 novembre 2023, con un lasso temporale per presentare le domande di appena 5 giorni;

il 16 novembre 2023, con nota ufficiale n. 2437, il Ministero dell'università ha rettificato la data di scadenza, indicando il 28 novembre 2023, alle ore 23.59, quale termine ultimo da riportare nel bando per la presentazione delle domande di ammissione;

il 17 novembre 2023 è stato inviato alla firma del rettore il decreto rettorale n. 1028/2023 di emanazione del bando di ammissione alla scuola di specializzazione per le professioni legali "Vittorio Aymone" dell'università del Salento. Esso è stato registrato il 20 novembre 2023. Il bando è stato pubblicato sul sito dell'ateneo il 21 novembre con scadenza alle ore 23.59 del 28 novembre 2023;

considerato che:

all'esito della scadenza del bando di ammissione, la scuola "Vittorio Aymone" conta solo 4 candidature (a fronte dei 73 posti assegnati dal decreto interministeriale n. 1507 del 15 novembre 2023); ciò, nonostante l'ateneo abbia compiuto con assoluta celerità tutti gli adempimenti a proprio carico (ricezione della nota ministeriale giovedì 16 novembre; adozione e firma del decreto il giorno dopo, venerdì 17 novembre; registrazione del decreto il primo giorno utile successivo, ossia lunedì 20 novembre; pubblicazione *on line* del bando sin dalla mattina del martedì 21 novembre), la scadenza fissata dal Ministero al 28 novembre ha lasciato ai potenziali interessati appena 7 giorni per presentare la domanda, inclusi il sabato e la domenica;

quello fissato risulta un termine incongruo, in violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, massima apertura partecipativa, ragionevolezza e proporzionalità;

diversi laureati interessati, del resto, hanno contattato gli uffici della scuola "Vittorio Aymone" dell'università del Salento;

per i precedenti anni accademici, i Ministeri competenti avevano stabilito termini partecipativi molto più ampi. In particolare, il decreto interministeriale n. 23139 del 26 agosto 2020, per l'anno accademico 2020/2021, aveva fissato come termine per la presentazione delle domande il 9 ottobre 2020, per un totale di 44 giorni, pari a quasi tre volte e mezzo il termine di 13 giorni di cui all'odierno decreto interministeriale; ancora, il decreto interministeriale n. 19616 del 29 agosto 2022, per l'anno accademico 2022/2023, aveva fissato come termine il 30 settembre 2022, per un totale di 32 giorni, pari quasi a due volte e mezzo il termine di cui all'odierno decreto interministeriale;

tale situazione ha comportato, come inesorabile conseguenza, un numero di domande del tutto insufficiente e un connesso rischio di insostenibilità economico-finanziaria delle attività

amministrative e didattiche del primo anno di specializzazione;
dalla situazione emergono profili di eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, contraddittorietà e ingiustizia manifesta;
è altresì possibile che emergano potenziali profili di danno erariale come diretta conseguenza dell'irragionevole scelta dei Ministeri competenti di contrarre a livelli inaccettabili il termine di presentazione delle domande, con spreco di energie e risorse pubbliche;
nulla può essere addebitato agli atenei e ai dipartimenti, essendo questi ultimi tenuti all'esecuzione di quanto stabilito, a livello nazionale, dai decreti interministeriali;
in data 11 dicembre 2023 è stata inviata con PEC ai Ministri dell'università e della giustizia la richiesta di riapertura dei termini del bando di ammissione, alla quale non è stato dato alcun riscontro, si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se non ritengano che tale condotta contrasti con il principio di efficienza dell'attività della pubblica amministrazione, avendo privato l'università dei margini di programmazione necessari a far fronte all'avvio delle attività del primo anno della scuola di specializzazione per le professioni legali;
se non ritengano opportuno intervenire con tempestivi e adeguati provvedimenti, anche di carattere normativo, al fine di rimediare alla situazione pregiudizievole creatasi a causa del ristretto lasso di tempo residuo per la presentazione delle candidature;
se non valutino, più in generale, di intervenire al fine di ristabilire l'originario ruolo delle scuole di specializzazione per le professioni legali nel panorama della formazione dei futuri giuristi.

(4-00939)

MAGNI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il comune di Battir è una piccola cittadina di 4.000 abitanti a sud di Gerusalemme nel governatorato di Betlemme. È situata a ridosso della "green line" che traccia il confine stabilito dall'ONU nel 1948 tra Israele e Palestina;

il perimetro municipale è situato negli altopiani centrali tra Nablus e Hebron: il paesaggio collinare di Battir comprende una serie di valli coltivate, dette *widian*, con caratteristici terrazzamenti in pietra, alcuni dei quali sono irrigati per la produzione di orti, mentre altri sono aridi e coltivati a vite e olivo. Lo sviluppo dell'agricoltura a terrazza in una regione così montuosa è sostenuto da una rete di canali di irrigazione alimentati da fonti sotterranee. Un sistema tradizionale di distribuzione viene poi utilizzato per condividere l'acqua raccolta attraverso questa rete tra le famiglie del vicino villaggio di Battir. Questo paesaggio agricolo a terrazzamenti risale all'epoca romana, è ancora coltivato ed è ben protetto dalle leggi palestinesi, tra cui la Carta nazionale per la conservazione del patrimonio culturale in Palestina, redatta con il contributo dell'UNESCO e dell'ICCROM. Il consiglio del villaggio sta attualmente finalizzando un piano di gestione e si stanno intraprendendo azioni per preservare le terrazze, i sentieri e il sistema di irrigazione. Per garantire un sistema sostenibile di gestione e tutela è stato creato un ecomuseo. Questi sforzi sono stati portati avanti in piena collaborazione con i principali *stakeholder* e la comunità locale. Per queste sue caratteristiche è stato riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità nel 2014 e il Comune negli anni seguenti ha siglato vari gemellaggi con città europee e italiane, tra le quali, in Italia, San Casciano Val di Pesa in Toscana;

nei giorni successivi a Natale il sindaco Akram Bader ha scritto a tutti i contatti internazionali per chiedere aiuto in merito alla presenza di coloni israeliani scortati dall'esercito e intenzionati a realizzare un insediamento illegale all'interno del territorio municipale, occupando terreni di proprietà di famiglie palestinesi di Battir ed utilizzati per attività agricole. Il sindaco denuncia inoltre danneggiamenti alle terre e proprietà dei contadini palestinesi oltre ad attività di intimidazione finalizzate a tenere lontani i legittimi proprietari dei terreni;

quello in corso è il quarto tentativo in questo senso, in passato simili episodi di tentati espropri di terre palestinesi fu bloccato dalla Corte suprema israeliana (uno dei pochi casi) grazie proprio al riconoscimento UNESCO della zona;

i coloni starebbero approfittando della drammatica situazione in Cisgiordania e della Palestina in generale, del clima caratterizzato da violenze generalizzate contro palestinesi disarmati, per

vandalizzare, rubare e impedire ai legittimi proprietari di accedere ai terreni e alle abitazioni;
si evidenzia che la maggior parte della terra a Battir è stata dichiarata parte dell'area C, sotto il controllo militare e amministrativo di Israele, ed è da tempo un obiettivo dell'espansione delle colonie israeliane. L'area C corrisponde al 61 per cento della Cisgiordania occupata, Israele non vi consente la costruzione di strutture palestinesi o la coltivazione di qualsiasi terra senza una licenza da parte delle autorità d'occupazione, che usualmente vengono negate;
considerati i sistematici, drammatici fatti di violenza perpetrati negli ultimi mesi ai danni di civili palestinesi disarmati che spesso hanno configurato secondo gli osservatori internazionali veri e propri crimini di guerra;
visto che la comunità internazionale considera gli insediamenti israeliani nei territori occupati come illegali e una violazione della quarta Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949. Secondo la Convenzione, che ha come oggetto la protezione di civili in tempo di guerra, è illegale che una potenza occupante trasferisca parte della propria popolazione nel territorio occupato: ciò che avviene impunemente in Cisgiordania da decenni;
considerati altresì i rapporti di leale amicizia esistenti nello specifico fra il Comune di Battir e il Comune di San Casciano Val di Pesa e il particolare valore culturale, ambientale del sito riconosciuto anche dall'UNESCO,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere in sede internazionale per sollecitare interventi efficaci diretti a garantire nell'area di Battir il rispetto del diritto internazionale.

(4-00940)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il 5 gennaio 2024 nel carcere di Ancona Montacuto, nelle Marche, è morto il 23enne Matteo Concetti: secondo le informazioni fornite dal carcere si sarebbe suicidato con un lenzuolo, mentre era in cella di isolamento;
nonostante Concetti soffrisse di una patologia psichiatrica riconosciuta, infatti, è stato disposto che scontasse la sua pena in carcere;
si tratta solo dell'ultimo caso noto di suicidio di un detenuto con disturbi psichiatrici nelle carceri italiane e che, con ogni evidenza, si sarebbe potuto scongiurare, ricorrendo a strutture appropriate, la cui carenza risulta ormai strutturale nel sistema penitenziario italiano;
per le persone con disturbi psichiatrici dovrebbe essere prevista la detenzione in strutture diverse dalle carceri ordinarie o, a seconda dei casi, quanto meno in un istituto che abbia un reparto specifico per detenuti con un'infermità psichica (circostanza, questa, che non si verifica nel carcere di Ancona);
la famiglia di Concetti ha denunciato il carcere per istigazione al suicidio, sostenendo che la sua morte si sarebbe potuta evitare, anche per le numerose segnalazioni che la stessa famiglia ha fatto all'istituto, che era stato reso edotto dell'intenzione, manifestata da Matteo Concetti, di togliersi la vita;
risulta all'interrogante, infatti, che, al contrario, Concetti fosse stato collocato in isolamento;
Concetti stava scontando una pena per alcuni reati minori di natura patrimoniale e aveva scontato gran parte della stessa con misure alternative alla carcerazione: prima per due anni in una comunità terapeutica (una struttura per il recupero di persone che hanno dipendenze), poi agli arresti domiciliari, ma con la possibilità di uscire per andare a lavoro, sino al provvedimento di ricollocamento in carcere adottato per via di un ritardo di circa un'ora che Concetti aveva maturato rispetto all'orario stabilito per rientrare nella propria abitazione;
collocato nel carcere di Fermo, per poi essere trasferito ad Ancona, Concetti avrebbe dovuto scontare ancora appena 8 mesi di carcere,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare per favorire l'accertamento delle circostanze che hanno portato Matteo Concetti al suicidio;
se non intenda disporre l'invio di ispettori nel carcere di Ancora, al fine di fugare ogni incertezza circa la gestione dell'intera vicenda;
quali iniziative concrete intenda adottare per contrastare il fenomeno dei suicidi in carcere, che rischia

di compromettere la percezione del sistema di giustizia del Paese, gettando discredito sul sistema giudiziario e creando un intollerabile allarme sociale;
quali iniziative intenda adottare per favorire la disponibilità di strutture adeguate, che consentano a persone con disturbi psichiatrici di accedere a trattamenti appropriati, anziché a un ordinario regime di detenzione.

(4-00941)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 8 gennaio 2024, la Corte di appello ha confermato la condanna a 5 anni di reclusione per Kelvin Egulbor;

Kelvin Egulbor, ragazzo nigeriano di 25 anni, è stato in carcere per 20 mesi a Poggioreale, dopo essere stato condannato a cinque anni, in primo grado, con l'accusa di estorsione per soli 2 euro. Secondo l'accusa, Egulbor avrebbe minacciato un uomo di tagliargli la cappottina dell'auto se non gli avesse dato 2 euro per parcheggiare nella zona di Fuorigrotta a Napoli;

al giovane, che ha trascorso già 20 mesi nel carcere di Poggioreale, sono stati concessi gli arresti domiciliari;

come sottolineato dall'avvocato Antonelli e dal garante dei detenuti Ciambriello, durante il processo non è stata presa in considerazione la possibilità di derubricare il reato "in violenza privata";

l'entità della pena appare del tutto sproporzionata rispetto ai fatti accertati in giudizio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare iniziative volte a garantire pene proporzionate e fattispecie criminose fortemente tipizzate al fine di scongiurare, come in questo caso, condanne fortemente sbilanciate rispetto ai fatti accertati in giudizio.

(4-00942)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00543, del senatore Turco ed altri, e precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 142a seduta pubblica del 9 gennaio 2024, a pagina 38, alla terza riga del terzo capoverso, sostituire le parole: "*Doc. CCLII, n. 2*" con le seguenti: "*Doc. CLXXII, n. 2*".

1.4.2.2. Seduta n. 149 del 24/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

149a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2024

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del vice presidente CASTELLONE,
del vice presidente CENTINAIO
e del vice presidente RONZULLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 150 del 25 gennaio 2024
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,04).

Si dia lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Appreziate le circostanze, la sentita commemorazione di Gigi Riva sarà svolta nel corso della seduta, probabilmente dopo la prima votazione.

Discussione e reiezione del disegno di legge costituzionale:

(764) INIZIATIVA POPOLARE. - Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e

modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 10,09)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale n. 764.

Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito in altra sede dal presidente della 1a Commissione permanente, senatore Balboni, il disegno di legge costituzionale n. 764, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo del proponente senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice D'Elia. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Presidente, dov'è il relatore?

PRESIDENTE. Senatrice Pirro, lei dice che ce l'ho con lei. Dopo chiacchieriamo da soli, con piacere. Prego, senatrice D'Elia.

D'ELIA (PD-IDP). Parlo? Non lo so. Ditemi voi.

PRESIDENTE. L'avevo appena detto. Non c'è l'obbligo di essere attentissimi a quello che dice il Presidente. Quindi, siamo d'accordo. Prego, senatrice D'Elia.

D'ELIA (PD-IDP). Signor Presidente, siamo chiamati a discutere un testo di iniziativa popolare, proposto dal Coordinamento per la democrazia costituzionale e nato da una mobilitazione popolare contraria all'autonomia differenziata votata ieri da questa Assemblea. Oggi è la Giornata mondiale dell'educazione e mi fa piacere ricordarlo, perché credo che il tema dell'educazione, della scuola pubblica e del diritto all'istruzione sia essenziale di questa discussione.

Questo testo è consapevole di dover affrontare i nodi irrisolti della riforma del Titolo V, di voler riportare in Parlamento la decisione, superando l'accordo tra esecutivi sull'autonomia differenziata, delimitando ciò che può essere oggetto di autonomia, rivedendo gli articoli 116 e 117, in modo che davvero ciò che può essere lesivo dei diritti delle cittadine e dei cittadini possa essere escluso, e rendendo reversibili le scelte operate in questo campo. Reversibili: è il tema vero che ieri abbiamo posto nella discussione sull'autonomia differenziata.

Stiamo parlando delle vite di ognuno di noi, del *welfare*, dell'idea che lo Stato si occupi della vita quotidiana delle persone; un'idea nata nella tempesta della Seconda guerra mondiale, con il rapporto Beveridge nel 1942. Questo testo in discussione lavora in quella direzione, sul principio di solidarietà e di uguaglianza. Le prestazioni vengono nominate come "uniformi". Esso interviene cioè esattamente in senso opposto al percorso intrapreso dal Governo.

Vengono spostate, dal catalogo delle competenze concorrenti all'elenco invece di quelle di esclusiva potestà statale, materie che si ritengono strategiche per l'unità del Paese: in primo luogo la tutela della salute - sappiamo quanto questo sia importante, soprattutto dopo la pandemia - e poi la scuola, unitamente all'università e alla ricerca, la cui disciplina uniforme è in vario modo strategica per l'unità della Repubblica.

È su questo che voglio soffermarmi, colleghe e colleghi, in questo mio intervento, perché divenga ancora più chiaro il rischio che corriamo, se l'autonomia differenziata che ieri la maggioranza del Senato ha licenziato verrà votata alla Camera così com'è. È una riforma cui ci opporremo in ogni modo, anche con lo strumento referendario. Avevamo sottolineato, nel parere che come minoranza abbiamo espresso in 7a Commissione, quanto sia pericolosa quella scelta, che spacca il Paese e cristallizza le disuguaglianze. Spacca il Paese in settori strategici per il suo futuro, per quello di ognuno di noi, delle ragazze e dei ragazzi; un'ipoteca sul futuro dell'Italia. Il disegno di legge in discussione oggi può invece evitare tutto ciò.

Come ha ricordato Isaia Sales oggi su un grande quotidiano, la strategia anti-unitaria e anti-nazionale ha cambiato nome nel tempo. Si è chiamata Repubblica del nord, indipendenza della Padania, secessione, *devolution*, federalismo, ma la sostanza non si è mai modificata: un autonomismo divisivo, un regionalismo differenziante e anti-egualitario, basato su una specie di *ius loci* delle Regioni più sviluppate, che si aggiungerà alla lunga catena delle disuguaglianze già in essere nella nostra società.

Questo testo ha il merito di impedire questa deriva e in particolare la regionalizzazione della scuola, che è davvero la fine dell'unità nazionale.

Collegli della maggioranza, avete votato contro tutti gli emendamenti, nei giorni scorsi, che escludevano le norme generali dell'istruzione da quelli che si possono devolvere alle Regioni. Cosa più della scuola ci rende comunità nazionale democratica? Pietro Calamandrei la definiva un organo costituzionale perché vitale della democrazia, tutela tutte le persone, la dignità di ciascuno; un completamento necessario del suffragio universale. La Costituzione promuove il pieno sviluppo della persona umana e la scuola riveste un compito fondamentale nel porne le basi. Ma con l'autonomia differenziata si può creare un sistema scolastico diverso in ogni Regione - e questo testo lo evita - che configurerebbe cittadini di serie A e di serie B, come hanno detto molti soggetti auditi e come hanno sottolineato i sindacati. La possibilità che le norme generali sull'istruzione, attualmente competenza esclusiva dello Stato, possano essere oggetto di autonomia differenziata rischia di dar luogo a una grave e irreversibile frammentazione del sistema scolastico. Il venir meno del carattere nazionale dell'istruzione e la conseguente regionalizzazione della scuola rischiano di minare alla radice le basi del diritto allo studio e di creare un *vulnus* profondo nella stessa identità culturale del Paese. Lo *status* giuridico del personale scolastico non può essere che di competenza statale ed essere regolamentato nello stesso modo su tutto il territorio nazionale. C'è una sentenza della Corte del 2009 in cui il giudice costituzionale ha chiarito come gli articoli 34 e 33 della Costituzione pongano le caratteristiche basilari del sistema scolastico, che elenco in quanto sono il cuore del nostro sistema scolastico: l'istituzione di scuole per tutti gli ordini e gradi; il diritto di enti privati di istituire scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato; la parità tra scuole statali e non statali sotto gli aspetti della loro piena libertà e dell'uguale trattamento degli alunni; la necessità di un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi; l'apertura della scuola a tutti; l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione inferiore; il diritto degli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, a raggiungere i gradi più alti degli studi; la necessità di rendere effettivo quest'ultimo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze. Il giudice costituzionale ha anche aggiunto che, dalla lettura del complesso delle riportate disposizioni costituzionali, si ricava dunque una chiara definizione vincolante degli ambiti riconducibili al concetto di norme generali dell'istruzione. Intendeva cioè dire che quelle prescrizioni della nostra Costituzione a valenza necessariamente generale e unitaria identificano un ambito di competenza esclusivamente statale, rappresentando la struttura portante del sistema nazionale d'istruzione. E perché sarebbe così grave farlo analogamente per l'università o per la ricerca? Questa scelta significherebbe davvero cristallizzare le disuguaglianze che ci sono, avrebbe un carattere fortemente regressivo, mentre noi sosteniamo la necessità di mantenere - questo testo lo fa - il carattere nazionale, di non frammentare, per esempio, il Fondo di finanziamento ordinario delle università. Sono tutti rischi che altrimenti si corrono con la vostra autonomia differenziata; rischi che già stiamo cogliendo con scelte che questo Governo ha fatto, che riguardano non solo il Sud: disuguaglianze che toccano le aree interne, le periferie di tutto il Paese, con la desertificazione dell'offerta formativa che il vostro dimensionamento sta aumentando. In Italia, oltre 1,2 milioni di minori vivono in povertà assoluta e altri 2 milioni sono in povertà relativa. I dati dimostrano come povertà economica e povertà educativa si alimentino a vicenda, perché la carenza di mezzi culturali e di reti sociali riduce anche le opportunità occupazionali. Allo stesso tempo, le ristrettezze economiche limitano l'accesso alle risorse culturali educative, costituendo un ostacolo oggettivo per i bambini e i ragazzi che provengono da famiglie svantaggiate.

Questa condizione, nel breve periodo, mina il diritto del minore alla realizzazione e alla gratificazione personale. Nel 2022 l'abbandono scolastico si è attestato all'11,5 per cento, quasi due punti in più della media dell'Unione europea, che è del 9,6 per cento. L'Italia è leggermente migliorata, ma è comunque al quinto posto per incidenza del fenomeno tra i 27 Stati membri. Le differenze interne al Paese, poi, sono ancora enormi: in Sicilia e in Campania oltre il 15 per cento dei giovani ha lasciato la scuola prima del tempo.

Signor Presidente, in conclusione, se la scuola diventa materia regionale, queste differenze diventano irreversibili e sia il lavoro dell'insegnante sia il diritto all'istruzione degli studenti vengono

pesantemente declassati. Parliamo di cose essenziali: il reclutamento, la mobilità, la parità di salario, il ruolo della dirigente scolastica, l'unitarietà del sistema nazionale. Sarebbe davvero la smentita della missione fondamentale della scuola, la costruzione della cittadinanza, e la condivisione di valori e senso di appartenenza, che fondano la convivenza democratica. La democrazia non è solo una forma di Governo, ma è il sentire condiviso della comunità. Per questo daremo battaglia politica, per impedire la frantumazione del Paese contro le piccole patrie... (*il microfono si disattiva automaticamente*). La scuola pubblica nazionale è un patrimonio del popolo italiano: non vi consentiremo di farla a pezzi.

(*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

[PIRRO](#) (M5S). Signor Presidente, mi scuso per il malinteso in apertura di seduta, ma di solito il Presidente della Commissione fa un intervento. Quindi questo andamento ci ha un po' stupiti.

PRESIDENTE. Ha ragione. Non c'è problema.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, cosa dire su questo provvedimento, a parte quello che abbiamo già ribadito diverse volte? Questa discussione avrebbe dovuto aver luogo prima dello scellerato voto di ieri di quest'Assemblea sull'autonomia differenziata. Ribadisco che è stato un voto scellerato, perché in conclusione, dopo il voto, dai banchi della maggioranza, in oltraggio al Paese e all'Assemblea, la senatrice Bizzotto della Lega ha offeso tutti noi sventolando la bandiera della Serenissima. (*Applausi*). Ritengo che questo sia gravissimo, perché si stava discutendo di un provvedimento che potenzialmente rischia di spaccare un Paese, di creare una secessione *de facto* e loro a parole, in tutti gli interventi, durante tutta la discussione su quello scellerato provvedimento, hanno dichiarato che non era nelle loro intenzioni spaccare il Paese e poi, offensivamente nei confronti di tutti in quest'Aula, hanno sventolato una bandiera proprio a indicare la secessione che volevano provocare. (*Applausi*). Questo dovrebbe indignare prima di tutto i senatori di Fratelli d'Italia, che hanno appoggiato quello scellerato disegno della Lega. Dovevano essere loro a ribellarsi, signor Presidente, per quanto commesso dalla senatrice in Aula. Non noi! A loro, che si dicono patrioti, doveva ribollire il sangue nelle vene! (*Applausi*). Di questo, però, avremo ancora modo di parlare per lungo tempo perché, finché non vi renderete conto dei danni che state apportando al Paese, noi continueremo a ripetervelo ogni giorno in quest'Aula.

Arriviamo invece al provvedimento in esame. Questo sì che è un provvedimento che sarebbe necessario al Paese. Questo sì che è un provvedimento che dovremmo approvare tutti all'unanimità, rendendoci conto di quello che serve realmente ai cittadini italiani e non a quelli della Serenissima e ripeto ma ai cittadini italiani. (*Applausi*). Nel 2020 molti di noi erano in quest'Aula, quando abbiamo dovuto affrontare i problemi della pandemia. Molti erano qui e sanno bene quanto è stato difficile ottenere misure a tutela della salute dei cittadini italiani, dovendosi confrontare quotidianamente con 21 sistemi sanitari differenti. Tutti sappiamo quanti problemi poi ci sono stati.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 10,30)

(*Segue PIRRO*). Io sento dei colleghi della maggioranza che adducono a motivazione di quello scellerato provvedimento sull'autonomia differenziata talune posizioni che anche il MoVimento 5 Stelle ha tenuto prima del 2020. Infatti, si fa riferimento all'appoggio del *referendum* in Lombardia nel 2017, prima della pandemia, prima che il virus, la pandemia e i problemi togliessero il velo dagli occhi di chi ce l'aveva ancora e svelassero i problemi di 21 sistemi sanitari differenti. Questo è successo prima della pandemia. Riparliamone oggi, riparliamone anche col governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini, che ha capito quali problemi sono scaturiti dal frazionamento regionale.

Nessuno dice in quest'Aula che non ci possano essere provvedimenti di natura amministrativo-gestionale che possano essere delegati alle Regioni, o di natura anche legislativa su alcune tematiche già previste dall'articolo 117 della Costituzione. Chi ragiona nell'interesse del Paese ha capito che dalle materie concorrenti tra Stato e Regioni, su cui legiferano le Regioni, bisogna toglierne alcune cruciali per l'Italia e i cittadini italiani. Ne cito solo alcune: *in primis* la sanità, perché sappiamo tutti che non si può andare avanti in questo modo. Dal 2001 ad oggi abbiamo capito tutti che la riforma del Titolo V, che ha ricompreso tra le materie concorrenti la sanità, ha fatto solo danni. (*Applausi*).

Doveva essere il motore per fare in modo che le Regioni virtuose potessero volare e quelle poco virtuose si dessero una svegliata per tenere il passo; al contrario, la regionalizzazione della sanità ha

dimostrato che le Regioni virtuose hanno continuato, pur se con qualche inciampo, ad essere sufficientemente virtuose, se non sottoposte a stress, e le Regioni che stavano indietro e zoppicavano sono cadute in ginocchio. Quindi, la divisione non fa mai la forza e non porta mai a miglioramenti. La divisione non porta a nulla di buono e l'hanno capito tutti quelli che hanno guardato oggettivamente e disinteressatamente - ripeto disinteressatamente - a quelli che erano i bisogni dei cittadini italiani. Chi continua a non volerlo capire ha sicuramente delle ragioni che non sono quelle dell'interesse dei cittadini.

Questo problema, però, non riguarda solo la sanità, anche se è prevalente ed è un diritto costituzionalmente tutelato e garantito ai cittadini italiani. Gli stessi problemi li abbiamo se parliamo di istruzione - come ha ben spiegato la collega D'Elia prima di me - e li abbiamo se guardiamo al sistema dei trasporti, che non può vedere regole diverse da una Regione all'altra. Pensate se, paradossalmente, una Regione decide che vuole cambiare il distanziamento dei binari sul proprio territorio dalla misura attuale a una misura più piccola o più grande, per chissà quali ragioni che possano venire in mente agli illuminati consiglieri regionali, e poi quelle linee non si intersecano con le altre a livello nazionale. Ma vi rendete conto dei danni che potete fare? Ci avete mai pensato? (*Applausi*).

Questo solo per ragionare per assurdo, perché poi di problemi concreti, che possono derivare da legislazioni che non siano concordi e non siano regolate da una regia nazionale, a chiunque abbia un minimo di esperienza gestionale e amministrativa del Paese possono venire in mente migliaia esempi. La stessa cosa se parliamo di energia, com'è stato più volte detto: è un problema cruciale di rilevanza nazionale, che non si può delegare alla volontà delle Regioni. Su queste cose vi ha messo in allarme anche Confindustria, in una riunione tenutasi in Veneto un anno fa. Non lo diciamo solamente noi, ma lo dicono tutte le persone con un minimo di sale in zucca. Ci sono dei temi cruciali che devono restare fuori dalla discrezionalità delle Regioni e dagli interessi localistici e ripeto interessi localistici.

Ieri ho sentito in quest'Aula delle questioni assurde addotte a motivazione dell'approvazione del disegno di legge sull'autonomia e che invece sono delle ottime ragioni per far sì che approviamo questo disegno di legge di riforma costituzionale. Qualcuno ha osato dire: su quindici Regioni a statuto ordinario, quattordici hanno richiesto di avere una maggiore autonomia su alcune materie. Ma scusate: state chiedendo ai topi se vogliono ballare in assenza del gatto? È ovvio che vi dicano di sì. (*Applausi*) . Penso che anche un bambino di quinta elementare arrivi a capire questi concetti. Se si chiede a qualcuno se vuole avere più libertà d'azione, più potere, più discrezionalità di spesa e di decidere a chi ripartire i soldini, è ovvio che dica di sì. Chi è che vi direbbe di no? Solo uno sciocco; mi pare più che comprensibile.

Ma in quest'Aula il nostro obiettivo comune dovrebbe essere quello di tutelare gli interessi nazionali di tutti i cittadini italiani: questo dovremmo fare, questo è il nostro mandato ed è ciò a cui la maggioranza sta abdicando. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge in discussione oggettivamente avrebbe dovuto essere affrontato prima del voto sull'autonomia differenziata, perché dava degli spunti molto interessanti su quello che il Paese pensa, probabilmente con un pensiero un po' più profondo e compiuto della maggioranza di questo Parlamento, in seguito alla pandemia da Covid nel 2020 e nel 2021 e alla crisi energetica. Se qualcosa avrebbe dovuto insegnare la pandemia e la crisi energetica, è che il Titolo V della Costituzione, così come lo abbiamo conosciuto ossia con le materie a competenza concorrente tra Stato e Regioni, ha creato qualche cortocircuito. Sono materie che ormai non riescono neanche più ad avere la dimensione nazionale, come ad esempio l'energia. Ricordate quando c'è stato l'aumento dei prezzi e si chiedeva all'Europa un *price cap* che poteva essere solo europeo perché, se fosse stato statale, avrebbe creato una illegittima concorrenza tra Stati e quindi un danno a chi lo adottava indipendentemente da una misura europea?

Quello che abbiamo visto ieri con il racconto dell'autonomia differenziata non funziona in uno Stato moderno: lo dico proprio al capogruppo Romeo, che citava come esempio di funzionamento dell'autonomia differenziata il trasferimento a livello regionale dei bandi di gara sull'idroelettrico,

sottratti alla competenza nazionale. È vero che sono stati banditi quei bandi di gara. Peccato che non si dica che da due anni non hanno avuto alcun riscontro (*Applausi*). Sono stati sottratti a una regia nazionale e sono stati inseriti dei paletti che, in teoria, avrebbero dovuto rendere più appetibile ai concorrenti locali la partecipazione a quei bandi. Ma le grandi infrastrutture idroelettriche non solo sono molto sensibili per quanto riguarda l'interesse nazionale, ma sono anche difficilmente gestibili dai territori locali, altrimenti non vi sarebbe quello *storytelling* per cui l'acqua deve andare alla montagna e i Comuni montani sono in difficoltà (se avessero tutte queste risorse, non avrebbero quell'esigenza). Ecco perché, una volta che sono state trasferiti a livello locale, quei bandi di gara sono andati deserti. Proprio questa esperienza avrebbe dovuto far fare dei passi indietro su alcune materie. (*Applausi*).

È vero che nella Costituzione - ed è per questo che l'autonomia differenziata è stata fatta in tal modo - erano previste alcune competenze, ma proprio per questo il disegno di legge di iniziativa popolare chiedeva di sottrarre alcune competenze, tra le quali le infrastrutture.

Ora, se c'è una cosa che il PNRR ci ha insegnato è che questo Stato, nel momento in cui ha avuto una pandemia, come quella da Covid, pur avendo degli eroi che tutti i giorni continuavano a rendere funzionante questo Paese, ha dimostrato la pochezza e la fragilità delle infrastrutture. Mi riferisco alle infrastrutture materiali, come le strade, le autostrade e i porti, che ancora oggi non sono visti sempre a modello rete. Quando si costruisce un'autostrada, la si costruisce in alternativa ad una ferrovia ad alta velocità e, quando si fa una ferrovia ad alta velocità, quasi sempre essa non arriva ad un porto. Riusciamo quindi a creare infrastrutture gigantesche che non si parlano tra di loro. (*Applausi*). Oggi non solo non abbiamo quella visione, ma la rendiamo regionale. Ciò vuol dire che ogni Regione individuerà una sua infrastruttura, la renderà autonoma e quindi, nella peggiore delle ipotesi, queste infrastrutture continueranno a non parlarsi tra di loro, e nella migliore - e questa lo è - avremo una stessa infrastruttura che, a seconda della Regione, sarà a gestione regionale e statale, senza alcun coordinamento.

Per tale ragione, questo disegno di legge andava forse discusso prima; si sarebbero sottratte infatti all'autonomia differenziata, approvata ieri, alcune materie essenziali per il funzionamento di un Paese. Oggi, quando noi parliamo della potenzialità del nostro Paese nel mondo, parliamo sempre dei danni e della fragilità delle infrastrutture. È per questo che noi abbiamo ottenuto tantissimi soldi dal PNRR e dall'Europa, proprio per andare oltre a questi accadimenti.

Parliamo sempre di Rotterdam come porto che sottrae a noi - che abbiamo Genova, Gioia Tauro, Bari e Civitavecchia - parti importanti di mercato, perché da lì si ha solamente il problema di quale infrastruttura scegliere per portare la merce: vi sono ferrovie e autostrade che funzionano.

Noi, una volta che arriva la merce in uno dei grandi porti italiani, non sappiamo che farne. Sappiamo quale sia la condizione delle strade a Genova. Il Piemonte si candida da sempre per essere retroporto naturale di Genova, con tutte le difficoltà di due Regioni che sono gelose di una parte delle infrastrutture e, quindi di una parte di PIL. Si preferisce così far arrivare meno merce a Genova che lasciare al Piemonte l'infrastruttura della retroportualità. Conosciamo la situazione di Bari, del Sud e di Civitavecchia. Arrivano i grandi *container*, ma se non abbiamo un'alta velocità che sia anche alta capacità, dove arrivano? Se abbiamo autostrade come la Salerno-Reggio- Calabria e l'Autostrada del sole, costruita negli anni Sessanta, con tutti i limiti di un'autostrada costruita quando le macchine che viaggiavano erano decisamente poche e i camion ancora meno, dove arrivano i *container*?

È per questo che non ha senso che con l'autonomia differenziata le Regioni abbiano avvocato a sé i poteri in materia di infrastrutture. Ciò è esattamente l'opposto di quello che ha bisogno il nostro Paese (*Applausi*) nelle infrastrutture materiali, come quelle che interessano i trasporti, ma anche con riferimento a tutto quello che succede alla rete.

Continuiamo a parlare di infrastrutture con riferimento soltanto ad autostrade, porti e ferrovie, ma la grande sfida del nostro Paese è quella di avere una rete diffusa, l'*open fiber*. La fibra non raggiunge le aree interne. Continuiamo a parlare di quanto sia bello vivere in montagna, nelle aree interne e in alcune zone meno popolate delle grandi città. Bellissimo a raccontarsi (soprattutto dopo la pandemia ci sono stati molti racconti di persone che hanno lasciato la grande città per andare a vivere in piccoli borghi); peccato, però, che per farlo si debbano avere infrastrutture che permettano di lavorare in quei

piccoli borghi. *(Applausi)*. La rete invece spesso non è arrivata in alcune realtà. Presidente, noi che siamo piemontesi sappiamo cosa vuol dire per le aree montane non avere ancora la fibra e non aver ancora raggiunto quest'obiettivo: e noi vogliamo rendere le opere infrastrutturali regionali e non nazionali?

Se c'è stato un problema in questi anni è che il Titolo V ha reso compartecipi Stato e Regioni delle stesse materie, di fatto creando non una collaborazione, ma un doppione di autorizzazione, che ha portato una grande lentezza nel fare bandi di gara per trovare un vincitore. *(Applausi)*. Non parliamo poi - e lei, Presidente, è avvocato come me - dei ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato, che di fatto bloccano questo Paese.

Non è una questione di autonomia. E se il modello dell'autonomia è il Trentino - e mi rivolgo ai miei colleghi trentini - faccio presente che quella Regione funziona in uno Stato che ha determinate competenze. L'autonomia del Trentino non è quella differenziata che è stata approvata in questi giorni. *(Applausi)*.

Se vogliamo rifarci a quel modello, allora dobbiamo avere il coraggio, con chi ci sta e con chi non ci sta, di fare un'Italia federale, che abbia una diversità di struttura. L'Italia federale prevedrebbe che ci fossero macroregioni, con veri parlamenti interni (e non con Consigli regionali "macchietta" come quelli abbiamo oggi, in cui solo la sanità porta via il 70 per cento del bilancio, del resto senza avere quelle competenze) e uno Stato che fa la differenza, sul modello tedesco.

L'autonomia differenziata che abbiamo (avete) approvato ieri però non è questa cosa qua: è un grande pasticcio, che determinerà un'Italia a macchia di leopardo, dove ci saranno dei perdenti e dei vincitori. E badate che le vincitrici non saranno le Regioni del Nord perché, nel momento in cui le loro merci, il loro PIL e il loro benessere non riusciranno più a essere trasportati in Italia e all'estero, anche loro diventeranno molto povere. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti, gli studenti e le studentesse del Centro italiano opere femminili salesiane - Formazione professionale del Lazio, ente del terzo settore, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 764 (ore 10,41)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giorgis. Ne ha facoltà.

GIORGIS (PD-IDP). Signor Presidente, in quest'Aula nella giornata di ieri abbiamo discusso e poi votato una legge ordinaria, volta ad attuare l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, di dubbia efficacia. Intervenendo ieri, più senatori hanno messo in evidenza questo aspetto. È difficile capire come una legge ordinaria, qual è il disegno di legge Calderoli, possa dispiegare effetti vincolanti nei confronti di successive leggi ordinarie, quali sono appunto quelle leggi che recepiscono le intese e che peraltro sono approvate a maggioranza qualificata.

Ora, disciplinare con una legge ordinaria le modalità, le forme e i termini dell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione - e quindi dell'eventuale autonomia differenziata - ci è sembrato fin da subito problematico. Anche per questa ragione, abbiamo proposto che si discutesse e si procedesse a disciplinare l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, con una legge costituzionale.

Analoga proposta è arrivata da parte dei cittadini. Infatti, il disegno di legge che stiamo ora discutendo, di iniziativa popolare, ha la forma della legge costituzionale e ha come obiettivo quello di disciplinare le modalità di attuazione dell'articolo 116 e, al tempo stesso (altra questione che ieri abbiamo sollevato), di risolvere alcune contraddizioni, alcune aporie e alcuni dubbi interpretativi che il Titolo V presenta, che furono messi in luce dagli osservatori e dai commentatori più attenti fin da subito, che nel corso di questi anni la Corte costituzionale ha confermato e che, nel corso del dibattito che si è svolto in Commissione e in Aula sul disegno di legge Calderoli, anche esponenti della maggioranza hanno in qualche modo riconosciuto.

Onorevoli colleghi, appare infatti abbastanza evidente che immaginare di attribuire alla competenza legislativa esclusiva di una o più Regioni la disciplina, ad esempio, delle norme generali sull'istruzione, della produzione e distribuzione nazionale dell'energia o del coordinamento della finanza pubblica sia irragionevole. La ragionevolezza, prima ancora che una convinta discussione e

analisi delle condizioni di uniformità che dovrebbero essere comunque realizzate in tutto il Paese, suggerisce di escludere l'eventualità di avviare una trattativa tra lo Stato e la Regione per il conferimento della competenza legislativa esclusiva in queste materie.

Salta agli occhi che l'intero sistema produttivo e industriale e tutti i cittadini riceverebbero un danno da una frammentazione delle discipline su queste materie. Naturalmente si tratta non solo di considerare i danni che verrebbero arrecati alla certezza del diritto e alla domanda di uniformità che il sistema produttivo e industriale sollecita, ma anche di interrogarci se, per quanto riguarda l'organizzazione e l'erogazione di alcuni servizi essenziali, sia davvero nell'interesse di qualcuno immaginare differenziazioni radicali nella disciplina.

Penso che, anche da questo punto di vista, occorra fare tesoro della più recente esperienza e provare a ricordare cosa sia stata la pandemia e cos'hanno prodotto l'impoverimento e un'eccessiva differenziazione delle strutture pubbliche, nonché provare a interrogarci su quali siano i costi, in termini di sacrifici, che vengono imposti ai cittadini dalla differenziazione e disarticolazione di un servizio sanitario nazionale davvero universalistico.

I numeri ci dicono che c'è una crescente mobilità sanitaria, che arreca un danno a tutti: ai cittadini che devono intraprendere lunghi e costosi viaggi e ai bilanci delle Regioni a cui costoro appartengono (in quanto le Regioni di appartenenza devono farsi carico del costo delle cure che non sono in grado di erogare), nonché ai cittadini e alle strutture sanitarie delle Regioni di accoglienza, che sono così sottoposte a un eccesso di richieste.

Proviamo a immaginare cosa potrebbe succedere in conseguenza di una differenziazione radicale della disciplina dell'istruzione. Mi riferisco non solo alle norme generali sull'istruzione, ma anche alla disciplina dell'istruzione. Immaginemola attribuita alla competenza legislativa esclusiva di una o più Regioni. Ma davvero pensiamo che da questa disarticolazione di elementi fondamentali di unità possa derivare un qualche giovamento per l'interesse generale e anche per i cittadini delle Regioni che, per ipotesi, dovessero ottenere tali competenze?

Ho ripreso questi esempi solo per dire che sarebbe stato necessario aprire un confronto serio e costruttivo per correggere alcuni aspetti del Titolo V (cosa che, ripeto, tutti riconoscono essere opportuna) e procedimentalizzare il percorso per l'eventuale autonomia attraverso una fonte di grado costituzionale capace di essere vincolante per l'intero percorso.

Invece che cos'è accaduto? È accaduto purtroppo che, nonostante fossero state presentate proposte di legge costituzionale (ne abbiamo presentata una anche noi) e nonostante ci sia stata un'iniziativa importante da parte dei cittadini, che ha consegnato a questa Camera una proposta di riforma costituzionale, noi abbiamo accantonato la discussione e a una correzione e a una manutenzione del testo costituzionale abbiamo anteposto la discussione e l'approvazione di un disegno di legge che - lo ripeto - presenta aspetti di dubbia efficacia e poi nel merito - come abbiamo ricordato ieri - di palese irragionevolezza. Ad esempio, ribadire che le Regioni possono chiedere ed eventualmente ottenere la competenza legislativa esclusiva in tutte le materie che l'articolo 116 sembrerebbe indicare è - come ho cercato di dire prima - qualche cosa che alla fine arrecherebbe un danno a tutti, comprese - e insisto - le Regioni che immaginano di poter trarre un qualche vantaggio dall'ottenere queste competenze.

C'è poi il tema decisivo, che questo disegno di legge affronta in maniera molto coraggiosa, guardando alle condizioni materiali del nostro Paese: il tema dei livelli essenziali delle prestazioni. Il Titolo V, da questo punto di vista, è già oggi molto chiaro nel prescrivere che il legislatore debba non solo determinare, ma concretamente garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Quindi la prescrizione di cui alla lettera *m*) dell'articolo 117 impegna il legislatore e gli prescrive di garantire l'effettività dei diritti riconosciuti nella prima parte e di organizzare quindi le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto. Solo dopo che si siano realizzate queste condizioni essenziali di uguaglianza si può eventualmente procedere all'attribuzione, a una o più Regioni, di competenze legislative ulteriori, cosa che purtroppo il disegno di legge che ieri è stato votato non prevede affatto.

Dicevo che questo disegno di legge costituzionale affronta il tema dei livelli essenziali in maniera coraggiosa, perché propone di superare la formula "livello essenziale" per introdurre quella dei "livelli

uniformi", quindi si pone in una prospettiva più avanzata, che mette al centro l'esigenza dell'uguaglianza, e prescrive che debbano essere garantiti contenuti che vanno oltre quel minimo essenziale che la formula attuale sembra riprendere dalla giurisprudenza costituzionale, in particolare tedesca, che utilizza il concetto di essenzialità per sottolineare ciò che non può non essere garantito.

Credo che sarebbe stato importante discutere questo disegno di legge insieme agli altri presentati in Commissione, approfondirlo e procedere quindi a una riforma del Titolo V e a una più solida e più chiara garanzia dei livelli essenziali, prima di qualsiasi discussione di attuazione dell'autonomia, così com'è avvenuta. Mi auguro che quest'Assemblea, alla conclusione del dibattito in corso, si pronuncerà con un voto favorevole, che consentirebbe di riaprire un confronto a livello costituzionale, che, dal dibattito che si è svolto sul disegno di legge Calderoli, tutti mi sembra abbiano riconosciuto come opportuno. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, come hanno già ricordato gli altri colleghi che hanno parlato prima di me, questo è un disegno di legge di iniziativa popolare che devo dire mi sta particolarmente a cuore, non foss'altro che per il fatto che sono una delle 100.000 persone che hanno firmato affinché potesse cominciare il proprio *iter*. Come pure è stato detto da altri colleghi, per i motivi richiamati più volte nel corso dei giorni passati, sarebbe stato molto più logico, non soltanto per ragioni regolamentari, che pure c'erano (quelle previste dal comma 3 dell'articolo 74), affrontare in Aula prima questo disegno di legge costituzionale, che cambia gli articoli 116 e 117 della Costituzione, e poi, in un secondo momento, il cosiddetto disegno di legge Calderoli. Invece, per ragioni politiche, si è scelto di fare il contrario e ieri quest'Assemblea ha approvato - dal mio punto di vista, sciaguratamente - il cosiddetto disegno di legge Calderoli e quindi soltanto adesso affrontiamo l'esame di questo disegno di legge di iniziativa popolare che a me - lo dico anche qui, prima ancora di entrare nel merito del provvedimento - pare comunque molto positivo. Il solo fatto che 100.000 cittadini italiani abbiano sentito l'esigenza di mettere la firma su un testo che peraltro riguarda materie specifiche, quindi anche non di immediata comprensione, mi sembra comunque importante.

In ogni caso, l'accelerazione che è stata imposta sul tema dall'autonomia differenziata a seguito dell'iniziativa del Governo ha in qualche modo acceso i riflettori dell'opinione pubblica su un dibattito fino a questo momento particolarmente riservato agli addetti ai lavori e mai giunto al confronto nelle Aule parlamentari.

In particolare, l'interpretazione che il disegno di legge Calderoli dà dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione, come introdotto con la riforma del Titolo V del 2001, è secondo noi inaccettabile e rischia di dare ragione a chi ha parlato in tutti questi mesi di vero e proprio pericolo di secessione da parte delle Regioni più ricche e di autentica minaccia per l'unità nazionale, tanto più che tali criticità - come ho già detto più volte in questi giorni - sono rimaste inalterate nel testo definitivo della riforma.

Ho dato atto al Presidente della Commissione di aver immaginato e di aver determinato su questo tema un dibattito lungo e articolato in Commissione, ma credo che alcuni emendamenti che pure sono stati approvati non cambino significativamente il senso della proposta e le criticità che c'erano originariamente ci sono ancora.

Una di queste è rappresentata dal fatto che sia affidata al solo Presidente del Consiglio la salvaguardia dell'unità nazionale: peraltro, parliamo di una materia che, essendo stata approvata con legge ordinaria, potrebbe essere superata da qualunque legge successiva, a partire proprio da quelle riguardanti le intese. L'abbiamo già detto in passato, in questi giorni, e lo ripetiamo: a nostro avviso, il testo approvato impone un forzatura della lettera della Costituzione che, dal nostro punto di vista, è in totale contrasto con la Parte I e con i suoi principi fondamentali e, da questo punto di vista, rompe l'idea di regionalismo solidale che era stata invece immaginata dai Padri costituenti e la sostituisce con un regionalismo competitivo che secondo noi si pone in aperto contrasto con la Costituzione stessa. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di abbassare il tono delle conversazioni, che rimbombano moltissimo in quest'Aula.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). La ringrazio, signor Presidente.

Al contrario, il disegno di legge di cui discutiamo stamattina attribuisce al Parlamento la centralità prevista dalla Costituzione, che invece non c'è nel disegno di legge sull'autonomia differenziata del Governo, ne ribadisce i principi fondamentali e crea un argine contro interpretazioni che, a mio avviso, molti nella stessa maggioranza mai avrebbero accettato, se non per solidarietà con un patto politico interno alla maggioranza.

Il sopravvenire di autonomie differenziate in un Paese già segnato da devastanti disequaglianze territoriali porta al rischio concreto che quest'autonomia differenziata, così come l'abbiamo votata ieri, inneschi una vera e propria rottura dell'unità del Paese.

Una legge quadro, essendo legge ordinaria, non può porre argini giuridicamente insuperabili alle leggi speciali che, approvando le intese per le singole Regioni, determineranno quanta e quale autonomia viene attribuita a ciascuna di esse. Inoltre, come si è chiarito in questi giorni di dibattito, l'autonomia concessa in base ad un'intesa stipulata e approvata con il disegno di legge che ieri il Senato ha sciaguratamente approvato è praticamente irreversibile, fatto salvo naturalmente il ricorso al *referendum* abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione. A me pare molto evidente il rischio che dalla lettura estensiva dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione può derivare per la coesione del Paese.

Peraltro, le opinioni contrarie, i dubbi e le perplessità non sono superati dalla previsione dei cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per i diritti civili e sociali. Anche questo tema è stato oggetto di discussione pure nella giornata di ieri. Dal mio punto di vista, un'implementazione dei LEP in Regioni già appesantite da una spesa storica che ne aggrava i ritardi evidenzia insostenibilità per il bilancio e indisponibilità di risorse.

Più in generale, insomma, è chiaro che la concentrazione di risorse e di funzioni sulle Regioni più forti toglie allo Stato i poteri e le risorse che sarebbero indispensabili per politiche pubbliche di riequilibrio territoriale e di eguaglianza dei diritti.

Signor Presidente, credo che in quest'Aula dobbiamo sempre fare uno sforzo di onestà intellettuale e anche un esercizio di verità, se posso esprimermi in questi termini. Dobbiamo dirci cioè con chiarezza che i rischi per l'eguaglianza e l'unità del Paese sussistono anche senza il disegno di legge che abbiamo approvato ieri sull'autonomia differenziata. L'esempio evidente di ciò che sto per dire è dato esattamente dal diritto fondamentale alla salute.

Il Servizio sanitario nazionale si è sostanzialmente dissolto già prima dell'autonomia differenziata, solo in base cioè all'attribuzione alle Regioni della potestà legislativa concorrente, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (abbiamo ricordato ieri cos'è successo nella crisi pandemica dei mesi scorsi). Lo stesso, evidentemente, potrebbe avvenire per la scuola, per il lavoro e per le infrastrutture strategiche materiali e immateriali.

È esattamente sulla base di questa considerazione, cioè che lo sfaldamento dell'unità del Paese purtroppo si è determinato (almeno in parte) anche prima dell'approvazione della sciagurata legge di ieri, che naturalmente noi pensiamo aggraverà profondamente questi elementi, che il disegno di legge in esame sceglie di intervenire, modificando gli articoli 116, terzo comma, e 117 della Costituzione, esattamente per correggere le criticità che già si erano manifestate a seguito della riforma del Titolo V nel 2001.

Ho già parlato ieri delle criticità e delle perplessità della sinistra, di cui facciamo parte, su quel provvedimento già nel 2001; penso di poter dire che su questo tema il fatto che nel corso degli anni si sia creata una consapevolezza maggiore e ormai ci sia una critica più larga e più diffusa e non semplicemente l'isolamento di qualche tempo fa, almeno dal mio punto di vista, vada salutato come positivo.

In ogni caso, questo disegno di legge ha quattro punti focali ed è esattamente per intervenire su questi aspetti che sto parlando: riscrive il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione - ecco il primo punto - innanzitutto per cancellare il carattere pattizio tradotto nell'intesa. È proprio il carattere pattizio che restringe l'attribuzione dell'autonomia alla trattativa di stampo privatistico tra la singola Regione e l'autorità di Governo competente in materia di autonomia, emarginando e marginalizzando il Parlamento, e che ne irrigidisce anche il regime giuridico risultante in una potenziale irreversibilità.

Va anche chiarito e rafforzato il necessario legame con specificità del territorio che giustificano il regime differenziato e va anche introdotta la possibilità di una verifica, consentendo per l'appunto la richiesta di *referendum* nazionali, sia approvativi sia abrogativi, delle leggi recanti le intese.

Con il secondo punto, all'articolo 117, si chiede di riformulare i livelli essenziali delle prestazioni in livelli uniformi e si cancella in questo modo il concetto di una diseguaglianza costituzionalmente consentita, ripristinando una più corretta e piena applicazione del principio fondamentale di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Il terzo punto focale di questo disegno di legge prevede che, sempre all'articolo 117, vengano spostate dal catalogo delle competenze concorrenti (quelle definite dal terzo comma) nel catalogo di quelle di potestà esclusiva statale (definite dal secondo comma) alcune materie strategiche (che sono esattamente la salute, la scuola, l'università, la ricerca, il lavoro, le infrastrutture materiali e immateriali oppure quelle rilevanti sotto il profilo dei diritti individuali, dell'eguaglianza e dell'efficienza complessiva del sistema Paese).

Infine, il quarto punto prevede l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale per la tutela dell'unità giuridica ed economica del Paese e dell'interesse nazionale, analoga a quelle che si ritrovano anche nei sistemi federali in senso stretto. Penso, per esempio, agli Stati Uniti d'America oppure alla Germania, che prevedono le cosiddette clausole di supremazia.

Insomma, vogliamo segnalare la necessità di rafforzare il ruolo dello Stato, a tutela dell'eguaglianza dei diritti, con la formulazione e l'implementazione di politiche pubbliche forti, finalizzate, in ultima analisi, a consolidare l'unità del Paese ed anche soprattutto la sua coesione sociale. L'urgenza di questo tipo d'iniziativa è sottolineata anche dalla necessità di attuare il PNRR secondo le indicazioni e i tempi che ci ha dato l'Europa. Anche da questo punto di vista, vediamo dunque la particolare utilità di questa iniziativa, mentre una pericolosa spinta in senso contrario si ricava, per l'appunto, dalle persistenti richieste di autonomia avanzate da alcune Regioni.

In questo quadro, la proposta di riforma si volge alla modifica dell'articolo 116, comma terzo, e dell'articolo 117, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione nel modo che vado a dirvi.

L'articolo 1 del disegno di legge modifica il terzo comma dell'articolo 116. Nella formulazione attuale, infatti, alle Regioni, come sappiamo, possono essere attribuite forme e condizioni particolari di autonomia. La modifica prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e giustificate dalle specificità del territorio, possano essere attribuite ad altre Regioni con legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti la Regione e gli enti locali interessati, nel rispetto dell'interesse delle altre Regioni e dei principi di cui agli articoli 117 e 119.

La legge è sottoposta al *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera, 500.000 elettori oppure cinque Consigli regionali. Insomma, si cancella la possibilità di autonomia differenziata oggi prevista nelle materie affidate alla potestà esclusiva dello Stato (per esempio, la giustizia di pace, le norme generali sull'istruzione, la tutela dell'ambiente, l'ecosistema o i beni culturali).

L'obiettivo della modifica è consentire quindi una giustificata variabilità dell'autonomia regionale, mentre gli articoli 2, 3 e 4 del testo intervengono sui commi primo, secondo e terzo dell'articolo 117, che, come sappiamo, definiscono il quadro delle potestà legislative. In questo caso, la modifica proposta introduce la clausola di supremazia della legge statale, finalizzata alla tutela dell'interesse nazionale, oltre a una ridefinizione del catalogo della potestà legislativa.

Signor Presidente, avrei ancora qualche accenno da fare, ma lo lascerò agli atti di questa discussione: mi pare che l'unità della Repubblica e l'eguaglianza dei diritti debbano essere da noi difesi fino in fondo. Lo faremo con una battaglia politica, perché pensiamo che questa riforma mirata del testo costituzionale possa - essa sì - creare condizioni migliori. Crediamo che invece la legge che quest'Assemblea ha votato e, colpevolmente, approvato ieri, possa essere particolarmente pericolosa per un Paese come il nostro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castiello. Ne ha facoltà.

[CASTIELLO](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di

legge costituzionale di iniziativa popolare oggi all'esame del Senato ricostituisce quell'equilibrio e quella coerenza con il dettato costituzionale che la sciagurata riforma che abbiamo approvato nella giornata di ieri, non certo con la nostra complicità, ha scosso e incrinato.

Già il fatto della tempistica scelta la dice lunga sull'illogicità del percorso seguito. Questo disegno di legge praticamente chiede l'espunzione dal testo costituzionale di un articolo, il 116, che è considerato dalla dottrina costituzionalista il peggio che ci possa essere per quanto riguarda l'ambiguità. Questa è una norma ambigua, che afferma quel che nega e nega quel che afferma; parla di unità e di indivisibilità e poi consente un'exasperazione dell'autonomia che dissolve la premessa unitaria affermata in guisa di una proclamazione del tutto astratta. Allora, se un disegno di legge di iniziativa popolare nasce per espungere l'articolo 116, la logica avrebbe voluto che ad esso si fosse data la precedenza, perché era un antecedente logico-giuridico. Invece, la verità è che avete avuto paura di confrontarvi con l'iniziativa popolare. (*Applausi*). Questa è la verità.

Allora, anche in questo episodio, abbiamo agito per effetto della paura, quella stessa che ispirò, con la legge n. 3 del 2001, la sconosciuta riforma del Titolo V della Costituzione. Si temeva la secessione della Lega e per rincorrerla si fece quest'aborto giuridico dell'articolo 116. Si agì allora per effetto di paura e si è agito ieri per effetto di paura, ma la paura non fa buone leggi, come diceva già Aristotele; amministrare bene la cosa pubblica significa fare buone leggi e fare buone leggi significa farle non per effetto della paura, ma rispettando soprattutto la Costituzione. (*Applausi*).

Diceva Rodotà che la Costituzione dev'essere la bussola del legislatore. Voi avete fatto l'esatto contrario e avete scritto una legge di riforma autonomistica senza avvedervi di quante contraddizioni, incoerenze e catene di circuiti logici essa contiene e di cui è espressione. L'antinomia vi è soprattutto nella norma di partenza, dove si dice che è salvaguardata l'indivisibilità e l'unità del Paese, dopodiché si dispone in modo tale da distruggerla e da dissolvere il vincolo di coesione sociale. Queste antinomie e queste illogicità condannano la vostra legge a essere un fuoco fatuo. Già è una scatola vuota, perché mancano le risorse finanziarie per attuare i LEP; ma è un fuoco fatuo perché cadrà sicuramente sotto i colpi di scure della Corte costituzionale. (*Applausi*). Molto più autorevolmente del sottoscritto, lo ha detto ieri sulla stampa quotidiana Ugo De Siervo, Presidente emerito della Corte costituzionale, che in un'articolata intervista conclude dicendo che un buon ricorso alla Corte costituzionale non mancherà di abbattere la riforma Calderoli. Oggi lo stesso verdetto è ribadito da Mirabelli sulle pagine de «Il Quotidiano del Sud», anch'egli Presidente emerito della Corte costituzionale. Prima di loro, l'ha detto l'Associazione dei costituzionalisti italiani. Avete fatto una legge a scatola vuota, un autentico aborto giuridico perché incostituzionale per almeno dodici profili (*Applausi*); ne basta uno perché cada sotto la scure della Corte costituzionale.

Avete fatto lo specchietto per le allodole per una manciata di voti in più alle regionali e alle europee, ma gli italiani cominciano ad essere avveduti, perché di questa riforma, anche se la grande stampa purtroppo, con una reticenza molto discutibile, l'aveva taciuta, adesso se ne sta parlando e la gente sta diventando consapevole. «L'Unità» è uscito l'altro giorno con un titolo che parla di massacro del Sud, che non può non condividere. Ecco perché l'antidoto vero è il disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare di cui discutiamo oggi.

Come ha appena dichiarato il collega De Cristofaro, non è sufficiente fissare i LEP (ammesso che si riesca finanziarli), perché questo ci avvicina alla soluzione del problema, ma non lo risolve. Infatti le Regioni più povere, ammesso che riescano a raggiungere e ad attuare i LEP, saranno sempre un passo indietro rispetto alle Regioni più ricche che, con le risorse nascenti dalla condivisione dell'imposizione tributaria con lo Stato, riusciranno a portare quel livello molto più in alto. Pertanto le disuguaglianze si spostano, ma non si eliminano. Ecco perché, giustamente, bisogna sostituire ai LEP i LUP, ossia i livelli uniformi di prestazioni. (*Applausi*). Da questo punto di vista, voglio ricordare che la Corte costituzionale in più circostanze ha parlato di livelli uniformi, non di LEP. A proposito proprio della sanità, ci sono due importanti sentenze della Corte, la n. 294 del 1986 e la n. 992 dell'1988, in cui si dice che il diritto all'assistenza sanitaria di cui all'articolo 32 della Costituzione deve essere realizzato in modo eguale e uniforme per tutti i cittadini. Quindi è la Corte costituzionale che ha anticipato, con lo stesso lessico, la scelta del disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare.

Abbiamo in definitiva un testo di legge sconsideratamente approvato ieri, che diverge nettamente ed è, anzi, in urto frontale con la Costituzione, e il disegno di legge sul quale discutiamo oggi, che è invece perfettamente conforme, anche nel lessico, con la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale. Dovremmo ragionare su questo e interrogarci su ciò che è conforme alla Costituzione, che deve essere mandato avanti, e ciò che ne è invece difforme e deve essere combattuto con decisione, in tutte le forme consentite dalla legge.

Mi avvio alla conclusione, Presidente, ritornando ancora una volta su un argomento che è stato già trattato, ma che non esaurisce la sua carica di stupore. Giorgia Meloni, nel 2014, è stata la prima firmataria di un disegno di legge di revisione costituzionale che prevedeva l'abolizione delle Regioni. Si è sempre dichiarata contraria al sovranismo regionale e paladina del sovranismo statale. Ora, con una alchemica immutazione, dal sovranismo statale è passata al sovranismo regionale. Questa alchemica immutazione, questa metamorfosi, questa folgorazione improvvisa deve pure avere un movente. San Paolo cadde sulla via di Damasco folgorato dalla luce divina e si convertì dal paganesimo al cristianesimo. Allora perché la nostra Presidente del Consiglio si è convertita? Lo ha fatto perché ha concordato con la Lega Nord un patto sinallagmatico scellerato, dove l'unità, la coesione sociale e l'eguaglianza sostanziale degli italiani, diritti fondamentali della Costituzione, sono stati svenduti e barattati per una mira personale, quella di consolidare con il premierato la sua *leadership*. Questo noi non lo accetteremo mai (*Applausi*) perché noi siamo vicini - non possiamo non esserlo - a tutta quella gente e a quei sindaci che hanno scritto al presidente Mattarella chiedendogli di non sottoscrivere, di non promulgare una legge così scellerata. Noi siamo con loro, siamo loro vicini, ne interpretiamo le esigenze e le aspirazioni, e combatteremo fino alla fine la nostra battaglia, senza resa. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo e diamo il benvenuto ai docenti, agli studenti e alle studentesse del Liceo classico «Ennio Quirino Visconti» di Roma, che assistono ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 764 (ore 11,23)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Guidi. Ne ha facoltà.

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signora Presidente, ascolto basito quello che sta accadendo in Assemblea. Ci svegliamo stamattina con due malattie da me interpretate: il doppiopesismo e una visione alterata della realtà. Sono malattie gravi e poco curabili se non con una medicina: l'onestà intellettuale che però non vedo molto praticata da parte di alcune persone dall'altra parte dell'emicielo. Ma di che cosa state parlando?

Io mi occupo di salute e di sanità da cinquant'anni: vedo viaggi della speranza, vedo persone che, in un territorio vasto come la Calabria, non hanno servizi di neuropsichiatria infantile e devono andare magari in Lombardia. Dov'è questa unità? Cosa avete fatto per trovarla? L'unità non è solo nelle leggi. (*Applausi*). È nella gestione della salute delle persone che non hanno cure, delle malattie rare. Mi si spacca il cuore, perché per intere macroregioni queste persone non hanno servizi. Questa è l'Italia spaccata che voi avete accettato supinamente. (*Applausi*).

Se c'è qualcuno che vuole cambiare per migliorare, perché venti di guerra? Perché dire: «Ci penseremo noi fuori dal Senato»? Ma di che cosa state parlando? Questo extraparlamentarismo è sciocco e ricattatorio.

Pensiamo alla salute, pensiamo alle persone che soffrono, pensiamo a quanto soffriamo di troppe bugie che sentiamo in quest'Aula, che sono una gravissima malattia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Valente. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD-IDP). Signora Presidente, partirei da una considerazione ispirata dal dibattito di questi ultimi giorni sul provvedimento che abbiamo votato ieri. Abbiamo sentito a più riprese l'attuale maggioranza di Governo incolpare l'opposizione, in modo particolare, come viene facile, il Partito Democratico, per aver voluto la riforma del Titolo V nel 2001 (di cui pure avevamo sottolineato i limiti), intestando a noi la maternità o paternità di quella modifica. Questa considerazione, se mi è consentito dire, col massimo rispetto in un dibattito parlamentare, mostra tutta la disonestà intellettuale delle argomentazioni della maggioranza, ma anche e soprattutto la loro pretestuosità.

Il Partito Democratico ha mostrato di essere coerente con quanto affermato in questi giorni, cioè che quella modifica, sicuramente voluta da noi, ha mostrato, però, nel corso di questi decenni, alcuni rischi: maglie eccessivamente larghe, se vogliamo usare un linguaggio più positivo, o possibili storture, se vogliamo dare una lettura più negativa. In ogni caso, il Partito Democratico considerando e facendo tesoro (e spero così di rispondere anche alle ultime osservazioni del collega Guidi) di quello che è accaduto in questi anni (mi riferisco, ad esempio, a quanto accaduto durante la pandemia, che penso sia nel ricordo di tutti quanti noi), ha ritenuto che forse fosse il caso di intervenire. E non l'ha detto solo nel dibattito parlamentare o in quello in Commissione; il Partito Democratico si è assunto l'onere e la responsabilità, come è giusto che sia in un'Aula parlamentare, per le prerogative dei parlamentari e dei Gruppi parlamentari, di depositare un disegno di legge di natura costituzionale per intervenire esattamente su quel Titolo V, proprio per colmarne le storture - o, se vogliamo, in maniera più positiva, per chiudere quelle maglie larghe - e tentare così di mettere sulla retta via una riforma che nel corso del tempo aveva evidentemente mostrato limiti.

Lo abbiamo fatto e, insieme a noi, lo ha fatto un disegno di legge di iniziativa popolare, che avevamo chiesto a gran voce fossero incardinati in Commissione prima di arrivare al dibattito sul disegno di legge Calderoli. Dobbiamo ricordare che - e sono i primi esami di diritto per qualsiasi studente di giurisprudenza - tra le fonti del diritto viene prima la Costituzione e poi una legge ordinaria. La legge Calderoli è una legge ordinaria, per quanto rinforzata, perché deve semplicemente costruire un quadro entro il quale iscrivere la procedura in cui legittimare e votare le singole intese varate tra Governo e Regioni. Pertanto, buon senso e logica avrebbero consigliato di anteporre il dibattito e la discussione dei disegni di legge costituzionali al disegno di legge ordinario.

Questa, che a noi è apparsa come una scelta assolutamente di buon senso, ma anche logica, è stata impedita da una scelta egoistica, strumentale e faziosa della maggioranza, che non solo non rispetta le prerogative delle opposizioni e la possibilità di fare un dibattito ordinato, ma soprattutto dimostrava alla radice la mancanza di onestà intellettuale di chi ci muove l'accusa di averla fatta noi.

Noi l'avremmo fatta, ma la volevamo cambiare, anche insieme. Voi dite che noi l'abbiamo fatta male, ma poi la usate per tentare di ottenere esattamente quello che volete e che peraltro non avete neanche il coraggio di chiamare per quello che è e che ieri, i simboli mostrati in quest'Aula dimostrano essere nel vostro animo, in un patto scellerato - lo abbiamo detto e lo ribadiamo - tra forze di maggioranza e in uno scambio vero e proprio (non voglio dire un baratto) in vista delle future scadenze elettorali soltanto per mostrare uno scalpo in campagna elettorale che possa provare ad accendere i cuori dei vostri elettori.

Lo fate, sbagliando di grosso, perché giocate con i principi fondamentali e capisaldi della Carta costituzionale. Sono d'accordo che probabilmente questa legge, di fronte alla Corte costituzionale e alla verifica di legittimità costituzionale, farà fatica a reggere perché vengono calpestati i principi fondamentali.

Vorrei ricordare a tutti una cosa, visto che siamo sempre presi da altro. Oggi discutiamo in quest'Aula un disegno di legge costituzionale e nel frattempo discutiamo in Commissione il nostro disegno di legge sulla stessa materia. Ieri abbiamo inoltre votato una legge ordinaria. Dico questo per sottolineare il disallineamento e il caos di questo dibattito, che mostra tutti i limiti di merito. (*Brusio*). Vengo però...

PRESIDENTE. Senatrice Valente, scusi se la interrompo. Colleghi, nonostante la voce stentorea della collega, è veramente difficile ascoltarla. Vi chiedo quindi nuovamente di abbassare il tono di voce, di consentire alla collega di svolgere il suo intervento e a noi di ascoltare.

VALENTE (*PD-IDP*). Signora Presidente, la ringrazio.

Come dicevo, questo disegno di legge di iniziativa popolare non è esattamente sovrapponibile a quello del Partito Democratico, ma ne mantiene sostanzialmente invariati il cuore e l'essenza.

Noi, come Partito Democratico, abbiamo posto maggiormente l'accento sul ruolo effettivo del Parlamento dentro il processo, soprattutto rispetto allo strumento che viene individuato dal provvedimento - il *referendum* - per rimettere in discussione la natura pattizia delle intese.

Inoltre, mi sento di ascrivere il Partito democratico a un partito che sposa il principio di sussidiarietà.

Noi siamo fondamentalmente dell'avviso che quelle materie, che non è necessario ascrivere al coordinamento dello Stato, possono essere delegate. Questo disegno di legge probabilmente sposa un'altra scuola di pensiero. Il cuore di questo provvedimento, ossia la modifica dell'articolo 116, comma 3, e la modifica consequenziale e coerente dell'articolo 117, è nei fatti sostanzialmente identico, per natura e obiettivo, al disegno di legge costituzionale che ha presentato il Partito Democratico.

Qual è il cuore di questo provvedimento? Sostanzialmente le ragioni che abbiamo provato a ricordare anche nel dibattito sul cosiddetto disegno di legge Calderoli approvato ieri. È un po' ripetitivo, ma alcuni esempi possono sicuramente aiutare. Pensiamo alla possibilità di avere diversi livelli di istruzione. Abbiamo parlato degli stipendi degli insegnanti. Io sono madre di un bambino di quattordici anni e viviamo a Napoli. Quasi nessuna scuola pubblica napoletana consente il tempo pieno. Tante madri sono costrette a interrompere percorsi professionali o di carriera e a rinunciare ad eventuali investimenti in tal senso perché la cura è ancora sulle loro spalle. Soprattutto, però, a tanti bambini viene negata la possibilità di restare a scuola per imparare e per poter, domani, competere a pari titolo con i loro amici e colleghi che in questi anni si stanno formando nelle scuole del Nord. È una disparità ingiusta, giocata sulla pelle delle generazioni più giovani, ma soprattutto sul futuro del Paese. Così come sarebbe una disparità permettere ad alcuni insegnanti di accedere addirittura alla possibilità di avere stipendi differenziati tra Nord e Sud del Paese. Lascerei a voi il ragionamento per cui gli insegnanti, che in qualche modo si sentono più valorizzati in una parte del Paese, potrebbero decidere di lasciare il territorio nel quale vorrebbero e potenzialmente potrebbero lavorare.

A questo aggiungo - e chiudo - che le modifiche che questo disegno di legge prova ad apportare all'articolo 116 dicono sostanzialmente che queste intese pattizie possono essere oggetto di *referendum*; dunque, anche se sono frutto di patti e di intese, possono essere modificabili. Noi abbiamo detto che il Parlamento può intervenire e questo disegno di legge prevede che, su richiesta del Parlamento o di un numero importante di cittadini, tali intese possano essere messe di nuovo in discussione. Noi pensiamo che queste intese possano mostrare nel corso del tempo alcuni limiti; è importante poterci ritornare e dare la possibilità, al Parlamento e ai cittadini, di modificare le intese che nel corso del tempo mostrano dei limiti. Se ce le prendiamo così come sono e non le possiamo modificare, è evidente che questi rischi non saremo più in grado di affrontarli.

Così come mi permetto di dire che, se richiamiamo in maniera più esplicita nell'articolo 116 la perequazione necessaria, ciò significa semplicemente inverare uno dei principi di giustizia sociale affermato nella nostra Costituzione, che dobbiamo provare in qualche modo a declinare di più e meglio. E lo si fa quando, intervenendo sull'articolo 117 - come veniva detto prima - proviamo per la prima volta a dire con chiarezza in questo disegno di legge "livelli uniformi delle prestazioni". Diciamo "livelli uniformi delle prestazioni" perché pensiamo che, come appunto nell'esempio che facevo prima, il tempo pieno debba essere garantito, nella stessa misura, al Nord come al Sud del Paese, perché le stesse opportunità e gli stessi diritti devono essere garantiti a tutti.

A ciò questo disegno di legge aggiunge anche un altro aspetto - e su questo chiudo - che secondo noi è prezioso e importante. Abbiamo parlato della sanità e dell'istruzione; ma proviamo a pensare - lo abbiamo già detto e lo ribadiamo - a porti, aeroporti, infrastrutture materiali e immateriali. Se li regionalizziamo, immaginiamo che cosa può significare, per la competitività e per le possibilità del sistema economico-produttivo del nostro Paese, avere dei sistemi regionalizzati di porti, aeroporti, infrastrutture e distribuzione dell'energia. Questo non lo dice il Partito Democratico, in una logica di faziosità, e non lo dicono le forze di opposizione. Lo hanno detto, in sintonia perfetta, Confindustria, le associazioni di imprese e tutti i principali sindacati.

Voi assolutamente nulla. Avete fatto orecchie da mercante, perché una sola era la cosa che avevate in testa: la possibilità di mostrare uno scalpo in campagna elettorale e provare a tornare dai vostri elettori dicendo "l'abbiamo chiamata autonomia differenziata, ma era quello che vi abbiamo sempre promesso, cioè la possibilità di dividere il Paese in due, di dare di più a chi ha di più e di togliere a chi ha di meno, perché per noi questa è una zavorra", mostrando una miopia politica che dimostra che non avete capito che il Paese o cresce tutto insieme o sarà danneggiato tutto insieme. Il problema domani non

sarà del Sud o del Mezzogiorno, ma sarà del sistema Paese, che avrà meno gambe per correre. Quella zavorra peserà probabilmente su tutti e quelle disuguaglianze, che sono un'ingiustizia da non tollerare, non saranno solo ingiuste dal punto di vista etico e morale, ma saranno soprattutto una zavorra forte alla crescita e al sistema di competitività di un Paese tutto, che pagheranno anche le Regioni più ricche e più forti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.

BALBONI *(Fdi)*. Grazie, Presidente. Cari colleghi, un grande italiano, che mi onoro di aver conosciuto, perché mi ha insegnato ad amare la patria, quando in Parlamento si discusse dell'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, nel lontano 1970, parlò per dieci ore contro quel disegno di legge, perché aveva visto ciò che allora pochi videro. Fu una legge votata dal Partito Comunista fino alla Democrazia Cristiana di allora. Vide il rischio che dal centralismo dello Stato si passasse a quindici centralismi bonsai per quindici Regioni. Vide il rischio che si potesse arrivare al punto che qualcuno immaginasse addirittura di dividere l'Italia, vide il rischio che si potesse arrivare alla secessione. Parlò dieci ore perché volle spiegare agli italiani di allora, ma soprattutto agli italiani di oggi, che farebbero bene a comprendere come quello di quel grande uomo è un contributo al quale tutta l'Italia dovrebbe rendere onore, che il federalismo compatibile con la storia della nostra patria era il federalismo municipale, non era il federalismo regionale. Pensate alla mia Regione, l'Emilia-Romagna: hanno messo insieme l'Emilia con la Romagna, cioè due realtà completamente diverse da un punto di vista storico, in un'operazione di ingegneria costituzionale che ha lasciato il tempo che ha trovato. Quel grande uomo si chiamava Giorgio Almirante. *(Applausi)*. Egli, nel secolo scorso, insieme ad altri grandi padri della patria credo abbia contribuito, anche se non riuscendoci completamente, a quel processo di pacificazione nazionale indispensabile, specialmente nei momenti difficili per qualsiasi Nazione, per garantire la coesione sociale.

Figuratevi, quindi, se chi vi sta parlando non ha a cuore l'unità nazionale e il principio di difendere comunque tutti gli italiani, dalle Alpi alla Sicilia. Almirante mi ha insegnato ad amare la patria anche quando la maggior parte della mia patria mi negava persino il diritto di esistere, non solo politicamente, ma addirittura fisicamente. *(Applausi)*. Chi viene da questa storia non può rinunciare né all'unità nazionale, né al sentirsi italiano in qualsiasi parte dell'Italia abiti.

Eppure, cari colleghi, la politica deve rispondere al principio di realtà, quel principio al quale Max Weber ci ha insegnato di dover ispirare la nostra opera, in quel meraviglioso saggio che si intitola «La politica come professione». La nostra non può essere soltanto un'azione che risponde all'etica della convinzione, ma deve essere un'azione che corrisponde all'etica della responsabilità: pensare alle conseguenze che hanno le nostre decisioni.

È un dato di fatto che nella Costituzione il regionalismo è entrato nel 1970, è un dato di fatto che il centrosinistra, cari colleghi, ha approvato la riforma del Titolo V, con quattro voti di maggioranza pochi giorni prima del termine della legislatura *(Applausi)* e lo ha fatto, cari colleghi del PD, a proposito di chi parla di scambio, calpestando la dignità della nostra Costituzione, perché l'avete trasformata, voi sì, in una merce di scambio per cercare di portare dalla vostra parte un partito che invece stava nel centrodestra, tra l'altro facendo un buco nell'acqua perché quell'operazione nemmeno vi è riuscita. Lo dico a chi parla di scambio e a chi parla di rispetto della dignità della nostra Costituzione. *(Applausi)*.

Una riforma, quella del Titolo V, che io non ho votato e contro la quale ho votato in occasione del referendum confermativo del 2002. È una riforme che è costata all'Italia non so quanti miliardi e che ha precipitato la nostra Corte costituzionale nel caos.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 11,45)

(Segue BALBONI). Pensate che prima di questa riforma del Titolo V i conflitti di attribuzione tra Stato e Regione davanti alla Corte costituzionale nel 2001 sono stati cinque, mentre dal 2002 in poi sono dai 100 ai 150 ogni anno. Avete paralizzato la Corte costituzionale per vent'anni coi conflitti di attribuzione fra Stato e Regione, in base alla legge che avete votato voi del centrosinistra. *(Applausi)*. Sto parlando di 2.256 conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale solo per le questioni nate in ordine all'interpretazione dell'articolo 117 della Costituzione, cioè la legislazione concorrente,

perché lo Stato diceva che una certa legge non apparteneva alla competenza della Regione, mentre la Regione sosteneva il contrario nei confronti dello Stato. Più di metà delle sentenze della Corte costituzionale degli ultimi vent'anni riguardano questo argomento e gli italiani sanno bene chi devono ringraziare, cari colleghi.

Tuttavia Giorgio Almirante mi ha anche insegnato a rispettare la Costituzione, l'ordinamento giuridico della Repubblica e le leggi italiane. Signor Presidente, nel 2002 c'è stato un *referendum* confermativo che ha chiamato al voto tutti gli italiani e mi risulta che secondo la nostra Costituzione la sovranità appartenga al popolo, che la esercita nei modi stabiliti dalla Costituzione. Ebbene, 17 milioni di italiani sono andati alle urne e 12 milioni di questi hanno confermato, ahimè (io sono fra quei 5 milioni che non la confermarono), la riforma del Titolo V, che quindi appartiene alla Costituzione italiana nella formulazione che noi abbiamo tentato di attuare e che voi avete lasciato inattuata per vent'anni. Tutto ciò a cominciare dalla definizione di quei livelli essenziali delle prestazioni, anch'essi rimasti inattuati per vent'anni e che sono il presupposto per garantire quel principio di uguaglianza a cui anche alcuni colleghi oggi si sono richiamati, ma che voi declamate e noi cerchiamo invece di attuare. Per dirla in modo comprensibile a tutti, il dentifricio non si può rimettere nel tubetto una volta che è uscito: un processo è avviato e l'unico modo di rispettare la volontà del corpo elettorale, al quale appartiene la sovranità, e di rispettare la nostra Costituzione è attuarla in modo da garantire i suoi principi fondamentali, l'unità nazionale e la coesione nazionale ed è che ciò abbiamo fatto votando ieri il disegno di legge.

Per questo, signor Presidente, vorrei rispondere alla collega senatrice Valeria Valente, la quale sa quanta stima ho per lei. Mi è dispiaciuto molto, infatti, sentirla accusare il centrodestra di disonestà intellettuale.

Cari colleghi, è a vostra disposizione il testo del disegno di legge che stiamo votando. Vi invito ad andare alla pagina 4 della relazione accompagnatoria. Vi leggo alcune righe di cosa c'è scritto: «Si intende così anche porre un argine alle inaccettabili letture dell'autonomia differenziata che sono alla base delle richieste avanzate in specie da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna».

Cara senatrice Valente, mi risulta che il Presidente dell'Emilia-Romagna fosse il presidente del suo partito, Bonaccini. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*). (*Commenti*).

Collegi, non capisco il motivo della confusione.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Sulla scomparsa di Gigi Riva

PRESIDENTE. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Collegi, come sapete, ci ha lasciato Gigi Riva, comunemente da tutti noi ricordato come "rombo di tuono", un appellativo che gli diede Gianni Brera, un giornalista non dimenticato. Pur passando gli anni e le generazioni, tale è rimasto l'appellativo per questo grande, non solo calciatore, ma per questo grande uomo.

La caratteristica, infatti, di Gigi Riva, anzi, per dirlo come direbbero i sardi, "*Gigiriva*" con due erre e tutto attaccato, è stata quella di essere, non soltanto il calciatore più prolifico, in fatto di gol, della nazionale italiana, ma di essere anche un grande uomo, che non aveva bisogno di tante parole. Il suo silenzio, tante volte, parlava da solo.

Il suo esempio rimane come calciatore, come uomo, come dirigente della Nazionale. Nel 1970, prima di essere dirigente, fu uno dei protagonisti, come calciatore, della partita del secolo, come venne definita. La ricordate: la famosa partita Italia-Germania, 4 a 3. E questo dopo che, quattro anni prima, aveva vinto il campionato europeo, proprio con un suo gol, se la memoria non mi inganna.

Trentacinque gol in quarantadue presenze: nonostante i tanti campioni che l'Italia ha avuto, queste reti rimangono un *record* che Gigi Riva porta in Paradiso. Ma in Paradiso egli porta anche la sua capacità di dire no. Perché è facile dire sì. C'era una canzone, il cui autore si chiamava Leo Valeriano, che

parlava del coraggio di dire di no. Erano gli anni in cui era facile dire sì e questa canzone esaltava chi aveva il coraggio, a volte, di rifiutare i falsi miti della società.

Ecco, Gigi Riva ebbe offerte dalla Juventus, dall'Inter, dal Milan, ma aveva trovato casa in Sardegna, a Cagliari, ma in tutta la Sardegna. Pensateci: il Cagliari e Gigi Riva sono la squadra e il giocatore che hanno un'unica tifoseria, senza eccezioni, in tutta una Regione. Non ce n'è un'altra; le Regioni vedono sempre il campanilismo tra due o più squadre, ma questo non avviene per il Cagliari. Certo, il merito è della Regione e dei sardi, ma credo che sia anche merito di Gigi Riva.

Gigi Riva ebbe la capacità di dire no a chi gli prometteva più soldi, più onore e magari più vittorie, perché il Cagliari ha vinto con lui un unico campionato. Se avesse accettato di trasferirsi, ne avrebbe sicuramente vinti molti di più. Fu un grande campione nel campo di calcio, un grande campione come dirigente e un grande campione nella vita. Anche dopo, anche negli ultimi anni che l'hanno visto molto fragile, ha sempre tenuto una dignità, un riserbo e un'immagine a cui tutti noi piacerebbe assomigliare, ma è difficile perché di Gigi Riva non ne nascono spesso, questo lo sappiamo.

Gigi Riva è anche la nostra buona coscienza, la capacità di sapere che gli italiani non sono solo quelli che qualcuno talvolta dipinge, il mandolinaro o il fanfarone, ma sono anche i tanti Gigi Riva, anche se è unico ed è l'esempio di come vi sia un'Italia vera che in lui si può rispecchiare.

Voglio concludere questa mia perorazione a braccio - mi avevano scritto delle parole, ma al solito non le ho lette - ricordandolo a quest'Aula, ricordandolo a tutti, e non solo ai tifosi del calcio, ma a tutti gli italiani. Non c'è un italiano, anche quello che non sa nemmeno di quanti giocatori è composta una squadra e non capisce che cosa sia il sempre più complicato *offside*, che non conosce Gigi Riva. Voglio ricordarlo a tutti gli italiani e, se me lo consentite, anche a nome di tutti voi, ai suoi familiari, inchinandoci alla sua memoria. Grazie, Gigi Riva. Grazie ai sardi che lo hanno reso migliore di tutti noi. (*Applausi*).

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, la ringrazio sia per quello che ha detto che per la parola che mi ha dato. Onorevoli senatrici e senatori, l'ho detto l'altro giorno parlando di un mio amico sociologo: per me è difficilissimo parlare di chi non c'è più, sicuramente su questa terra, ma non in paradiso. Credo che sia difficile perché si fa sempre torto: si dimentica qualche cosa, se ne ricordano altre che fanno piacere e alla fine non si è mai né obiettivi, né esaustivi.

Facendo anche eco alle sue parole, Presidente, credo che Gigi Riva sia stato un calciatore straordinario, forse unico, un attaccante fantastico. In questi giorni ho rivisto i suoi gol, che poi rappresentano la sintesi di una professione: mai un gol banale, mai un gol brutto, perché lui, orfano nell'adolescenza, ha sempre sofferto di solitudine, da lui anche scelta, e ha visto nel calcio, nel gesto calcistico, l'affermazione di se stesso. Io non parlo per questo, non sono in quest'Aula un cronista sportivo, e sono d'accordo con Gianni Brera, con il quale non andavo d'accordo su quasi nulla, che "rombo di tuono" è il termine più esatto, quel tuono che in un libro meraviglioso, «Alce nero parla», ricorda una risata felice di altri tempi.

Ecco, Gigi Riva era soprattutto un uomo libero da condizionamenti, anche economici; libero di scegliere la difficoltà piuttosto che la vita comoda in una megasquadra; libero di scegliere i propri sentimenti amorosi, di scegliere la prigione meravigliosa della Sardegna, che lui ha fatto conoscere e riconoscere più di tanti altri.

Signor Presidente, non faccio l'esegeta della forza di Gigi Riva a livello fisico, ma faccio un elogio della sua forza morale: ha insegnato a tutti a non arrenderci; ha insegnato a tutti noi con il suo gesto meraviglioso a non farci condizionare da facili e comodi modelli di vita. Lui ha scelto la difficoltà, la dignità, la libertà anche di pensiero, nella sua dolorosa ma in qualche modo rasserenante malinconia. Era una malinconia creativa - poche parole, ma sempre taglienti - e rappresentativa della cosa più importante della vita di un uomo, ossia la dignità di fare il proprio dovere e soprattutto di essere e sentirsi libero e rispettare la libertà degli altri.

Signor Presidente, davvero piango Gigi Riva come sportivo, ma mi sento arricchito dal suo esempio, mai come oggi. Grazie, Gigi. (*Applausi*).

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, devo dire che dopo il suo ricordo c'è ben poco da aggiungere. Voglio solo fare presente che faccio parte di quella generazione, forse l'ultima, che poteva giocare a calcio nelle strade perché non c'era traffico e che vedeva questi miti nella televisione di allora, dove le azioni passavano una volta sola perché non c'erano i *replay*. Quindi il mito di Gigi Riva, il nostro mito generazionale, poi diventato mito di popolo, era sfumato in quelle immagini che ci arrivavano nelle case e che hanno creato intorno a lui un alone di soprannaturalità: era il nostro supereroe, Gigi Riva; un eroe che era soprattutto emblema di una terra, come è già stato detto, la Sardegna, quella che studiavamo nel libro sussidiario alla scuola elementare. Era una terra di briganti e di pecorai e lui ce la fece vedere come una terra di persone come noi, trasformando l'immagine di una terra arretrata nell'immagine di una terra moderna, quale poi è diventata.

Vorrei terminare dicendo che la «Frankfurter Allgemeine Zeitung», il giornale più importante della Germania, che si può leggere sul tavolone della Sala Mazzini, oggi con un articolo onora Gigi Riva e descrive in maniera minuziosa l'azione del suo terzo gol nella partita del secolo, con quel tocco di palla leggero, la finta che manda per terra Schnellinger e il tiro radente che Sepp Maier vede solo in fondo alla rete. La Germania onora così l'uomo che contribuì a farle perdere la partita del secolo, perché lo sport, signor Presidente, unisce e i miti uniscono nella memoria tutte le persone del mondo.

[SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*IV-C-RE*). Signor Presidente, vorrei unirmi alle parole che lei ha già ben detto e ricordare anch'io, a nome del mio Gruppo, Gigi Riva come il gigante buono, un gigante in campo e fuori dal campo. Riva ha scritto la storia del Cagliari, con lo storico scudetto del 1970, ma ha scritto anche la storia della Nazionale con l'Italia che vinse il Campionato europeo del 1968. Vice campione del mondo nel 1970, da oltre cinquanta anni detiene il *record* di capocannoniere della nazionale con 35 reti in 42 presenze: insomma un simbolo di quel calcio romantico e di quei valori dello sport che purtroppo non ci sono più.

Fu soprannominato rombo di tuono dal grande Gianni Brera, al termine di quella famosa partita Inter-Cagliari, dove vinse il Cagliari. Presidente, voglio ricordarla, anche se lei è interista, perché fu una partita importante per quella squadra.

Gigante in campo solo per il Cagliari e solo per la Nazionale, perché disse tanti no a grandi squadre, tra cui anche al grande avvocato Gianni Agnelli; un gigante fuori dal campo, sempre accanto alle persone più bisognose, facendolo sempre in silenzio, senza la luce dei riflettori, perché i valori della solidarietà, dell'accoglienza e dello stare vicino alle persone più fragili erano proprio nel suo DNA.

Presidente, vorrei ricordare in quest'Aula così importante che in pochi giorni se ne sono andati davvero due grandi miti del calcio mondiale: Gigi Riva e Franz Beckenbauer. Ricordo la storica partita, che rimane la partita del secolo, Italia-Germania, con quel 4-3, in cui il *kaiser*, Beckenbauer, giocò con il braccio fasciato e la spalla lussata, e, dall'altra parte, Gigi Riva che con i suoi grandi fratelli portò l'Italia alla vittoria, all'apoteosi.

Il calcio è un mistero agonistico - come diceva Gianni Brera - ed è anche però la storia di grandi, grandissimi uomini, che ricordiamo oggi e, tra di loro, in modo particolare Gigi Riva, il gigante buono che stregò la Sardegna e il mondo.

Oggi pomeriggio si svolgeranno nella sua amata Sardegna i funerali di Gigi Riva e, a nome del Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe, esprimo le nostre più sentite condoglianze anche ai suoi familiari. (*Applausi*).

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, tutto è stato detto sulla stampa e nei programmi televisivi. Per motivi generazionali ho una memoria delle domeniche sportive in bianco e nero che celebravano il Cagliari di Gigi Riva. Ricordo, per averla vista, quella notte a tarda sera, causa fuso orario, la mitica partita Italia-Germania, finita 4 a 3. In queste ore, facendo rivedere quel gol di Gigi

Riva - uno dei tanti - nella partita di semifinale, nel gesto atletico e nell'eleganza che si sposta, mette la palla sul piede giusto e, in diagonale, trafigge il portiere della Germania, c'è la sintesi dei ritmi dell'intelligenza e del senso tattico del giocatore.

Ho tra le mani una stampa anastatica dell'album della Panini. Tutti abbiamo collezionato le figurine e confesso che continuo ancora a collezionarle adesso. C'è qui la formazione recitata in televisione in questi giorni: Albertosi, Martiradonna, Zignoli, Tomasini, Niccolai, Cera, Greatti, Domenghini, Riva, Gori, Nenè, Reginato, Poli, Nastasio, Mancin e Brugnera. È giusto ricordarli. Quella squadra era arrivata seconda l'anno prima, nel 1969, e poi vinse lo scudetto, per ora unico della squadra del Cagliari, nel 1970.

Di Riva si è detto tutto. Brera, cantore del calcio moderno, lo definì con le frasi già troppe volte ripetute.

Ieri abbiamo discusso di autonomia delle Regioni. Dirò una cosa che può sembrare quasi iconoclasta, ma l'Italia è un Paese che ama il calcio, gli eroi del calcio diventano popolari, quelli del calcio del passato lo sono più di quelli del calcio presente, dove i soldi arabi o i soldi di varie televisioni hanno cambiato le cose. Gigi Riva - lo si è ricordato più volte - nato a Leggiuno, provincia di Varese, è diventato l'eroe della Sardegna e, ovviamente, anche l'eroe dell'Italia, come alfiere della Nazionale e dirigente accompagnatore della Nazionale: la sfortuna dei rigori del 1994 in America, la saggezza del dirigente che confortò i calciatori che avevano sbagliato i rigori e ci hanno privato di un altro titolo mondiale. Gigi Riva ha donato orgoglio alla Sardegna. Alla fine, forse, più di un emendamento, una Nazione viene unita dalle persone.

Ieri sera, Presidente, mi ha colpito, nelle varie testimonianze televisive, vedere un signore anonimo che, intervistato nella coda davanti allo stadio, dove la gente ha reso onore a un eroe popolare, ha detto: «Guardi, prima della vittoria dello scudetto da parte del Cagliari nel 1970, l'emigrato sardo, che parlava il suo dialetto con le lettere ripetute, eccetera, era visto con diffidenza». Parliamo di un'Italia di oltre cinquant'anni fa, dove i temi della migrazione interna causavano ancora ingiuste, intollerabili tensioni e incomprensioni sociali. Quel signore intervistato ha detto che, dopo quella vittoria, sono stati guardati diversamente dalla gente. Il Cagliari faceva simpatia. Io ero un ragazzino, era un fatto nuovo, giocavano bene, c'era Riva, ma non solo lui. Fu una freschezza che arrivava nel calcio, dove vincevano più o meno sempre gli stessi, i quali cercarono di portarsi Riva - come lei ha ricordato - nella loro squadra. Ma Riva rimase a Cagliari, per ragioni sentimentali, per ragioni personali, per le sue ragioni familiari, fino a quando non ha chiuso la sua esistenza, con il tributo che anche oggi avrà a Cagliari dall'Italia.

Il calcio oggi è cambiato: le bandiere non ci sono più, ma Riva è diventato bandiera di una terra che non era la sua; quindi è ancora più bandiera di altri calciatori che hanno giocato, vissuto e trovato gloria nelle loro città. Riva ha unito l'Italia più di tante norme e di tante leggi. E quel signore che diceva che, dopo il 1970, i sardi veraci sono stati guardati con maggiore rispetto, credo abbia dato anche un contributo di ordine sociale e morale all'Italia e alla Sardegna.

Sfogliando le figurine «Panini» e ricordando quei gol, diciamo grazie a Riva, come campione, come uomo, come grande italiano. *(Applausi)*.

[LICHERI Sabrina](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12,13)

LICHERI Sabrina (M5S). «Mi sono accorto che, piano piano, quella terra mi stava dando quello che avevo perso: una famiglia». Sono parole di Gigi Riva, poche e precise; poche e precise, come quelle che i sardi pronunciano quando parlano di sentimenti. Alla Sardegna degli anni Sessanta così Gigi Riva restituiva orgoglio e dignità. Questo è il legame indissolubile che ci lega, che va al di là del calcio - come diceva il Presidente - e rimarrà quale tratto culturale indelebile per quest'isola.

A nome del MoVimento 5 Stelle, le più sentite condoglianze ai familiari di Gigi Riva e a tutti coloro che gli hanno voluto bene e che continueranno a farlo sempre. *(Applausi)*.

[ROMEO](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli senatori, l'aspetto principale che ha caratterizzato la figura di Gigi Riva è stato l'amore per la maglia e la bandiera del Cagliari. Probabilmente a molti di noi, se chiedessero di dove fosse originario Gigi Riva, risponderemmo della Sardegna; e invece era lombardo, di Varese - come è stato ricordato bene prima dal collega Gasparri - precisamente di Leggiuno, sulle rive del Lago Maggiore; un uomo che, quando è arrivato in Sardegna, aveva detto alla sorella che non ci sarebbe stato un mese; abbiamo visto poi come è andata. Rimase sempre fedele al suo Cagliari, squadra di cui è divenuto icona, militandovi dal 1963 al 1977, e della quale detiene tuttora il *record* di marcature con 208 reti, contribuendo, nella stagione 1969-1970, alla vittoria del primo e unico scudetto della squadra.

Ne assunse brevemente la carica di presidente nella stagione 1986-1987 e dal 2019 ha ricoperto quella di presidente onorario. Con la Nazionale italiana, di cui è stato il miglior marcatore con 35 gol segnati e 42 presenze, vinse il campionato europeo nel 1968 e si classificò secondo al Campionato mondiale del 1970.

Oltre a essere stato un calciatore formidabile e uno sportivo unico, è stato anche un grande dirigente del calcio italiano. Dal 1990 al 2013 è stato *team manager* della Nazionale italiana, di grande ispirazione anche per i calciatori della Nazionale, un padre nobile al quale appoggiarsi nei tanti momenti di sconforto che ci sono stati. Era un uomo che aveva e incarnava grandi valori, che travalicano il Dio denaro. È stato di esempio per le nostre generazioni e ne terremo vivo il ricordo affinché possa continuare a esserlo anche per i giovani di oggi; un'icona di un'Italia che non c'è più, ma che noi crediamo e speriamo possa tornare. Noi continuiamo a credere nel valore dello sport come antidoto alle devianze, disciplina e buona educazione.

Ed è per questo che oggi a Gigi promettiamo che faremo di tutto per far tornare la competizione sportiva nelle scuole, reintroducendo i Giochi della gioventù che sono già stati approvati in prima lettura qui in Senato e portati avanti con grande attenzione dal nostro presidente Roberto Marti.

Il Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione porge le condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno amato. (*Applausi*).

[CASINI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, credo che oggi le parole assai appropriate del presidente La Russa debbano rappresentare tutto il Senato.

È un modo anche di onorare Gigi Riva, il quale ha sempre cercato di rappresentare l'unità della sua Regione e, con il suo esempio, di dare un messaggio agli italiani: un grande italiano, un uomo che ha amato il nostro Paese, la Sardegna e lo sport, come sempre vorremmo che fosse. Grazie a Gigi Riva. (*Applausi*).

[SATTA](#) (*Fdl*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SATTA (*Fdl*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la notizia ci ha colti di sorpresa alle ore 19,10 del 22 gennaio: si è spento nella sua Cagliari Gigi Riva, un mito per i ragazzi della mia generazione.

L'elenco delle squadre per cui Gigi Riva ha giocato è brevissimo: il Legnano, in cui esordì in serie C a diciassette anni, e la Nazionale italiana, di cui anche oggi è il miglior marcatore con 35 gol segnati e 42 presenze. È il mitico eroe della semifinale del Mondiale del 1970.

A Cagliari, in Sardegna, giocò praticamente tutta la sua carriera, fino al ritiro avvenuto quando non aveva ancora trentadue anni. Negli anni Sessanta e Settanta Riva fu uno dei migliori giocatori italiani e mondiali. Impossibile immaginare oggi un giocatore, un vero campione, fedele a una sola maglia, oltretutto non una di quelle considerate grandi.

Un legame, quello fra Gigi Riva e il Cagliari, nato per caso: fu un'anomalia e si trasformò in un rapporto strettissimo e indissolubile fra il giocatore e l'intera Sardegna, di cui divenne il simbolo e che non abbandonò mai, nemmeno a carriera finita.

Per rimanere a Cagliari, in Sardegna, Gigi Riva rifiutò in più occasioni il trasferimento nei grandi *club* del Nord Italia, dove avrebbe guadagnato di più e dove probabilmente avrebbe avuto più occasioni di vincere a livello nazionale e internazionale.

Riva arrivò a Cagliari nell'estate del 1963, quando aveva diciannove anni e l'isola era molto diversa da come è oggi. La Costa Smeralda, ad esempio, era ancora una zona per lo più disabitata; i collegamenti con il resto della penisola erano limitati; l'economia si basava su pastorizia, pesca ed estrazioni minerarie e solo in quegli anni si avviava lo sviluppo industriale. Il Cagliari era in serie B e, per ridurre i viaggi in continente, giocava addirittura due partite di fila in trasferta.

Riva era nato a Leggiuno, in provincia di Varese, e cresciuto in tre diversi collegi dopo la morte prematura del padre per un incidente sul lavoro e, poi, della madre. Non era mai uscito dal territorio della sua Provincia e - come ebbe più volte a dichiarare - all'inizio non era affatto entusiasta del suo trasferimento in Sardegna. Diceva che a Cagliari era sbarcato con l'idea fissa di chiedere scusa a tutti e di tornarsene a casa il prima possibile.

A Cagliari arrivò con la sorella Fausta, la maggiore, che gli fece da seconda madre. L'impatto non fu buono e il viaggio piuttosto complesso, su un piccolo aereo che partì da Milano e fece scalo a Genova e ad Alghero, prima di arrivare a Cagliari. La Sardegna era un luogo per lui totalmente sconosciuto. Arrivando, chiese se le luci che vedeva erano quelle dell'Africa, scambiandole con le luci della zona industriale. Il giorno dopo lo portarono a vedere il campo, quello dello stadio "Amsicora", il mitico eroe sardo che si suicidò per non cadere prigioniero dei romani. Invece dell'erba c'era la sabbia, chiara chiara, dove avrebbe scoperto con il tempo che cadere non era drammatico, ma nemmeno così simpatico.

L'idea di trovare un modo per lasciare presto l'isola fu subito abbandonata. Riva trovò un gruppo giovane e ambizioso, che il primo anno ottenne subito la promozione in serie A. A Cagliari i giocatori vivevano tutti insieme, in una foresteria. Si allenavano insieme, uscivano insieme e mangiavano insieme: una vera famiglia. In Sardegna Riva avrebbe poi trovato anche una sorta di figura paterna nell'allenatore Manlio Scopigno e divenne presto uno dei migliori attaccanti del campionato, amatissimo dai tifosi, con cui condivideva una sorta di spirito di rivalsa. Come ricordava egli stesso, la Sardegna era considerata un'isola penale, una terra di banditi, un posto dove si veniva mandati in castigo. "I sardi hanno subito nel corso dei secoli ingiustizia e abbandono. Il nostro scudetto fu un riscatto enorme. Quando andavamo a giocare a Milano o a Torino, vedevo l'orgoglio dei nostri tifosi, protagonisti dopo aver subito tante umiliazioni nella vita".

Lo scudetto arrivò nel 1970, unico nella storia del *club*, il primo per una provinciale. Riva è stato uno dei migliori giocatori al mondo, arrivando secondo nel 1969 al Pallone d'oro, dietro Gianni Rivera. Era già anche "rombo di tuono", soprannome che gli diede Gianni Brera. L'immagine è quella di un'energia che si scatena improvvisamente, «a cui non può seguire che l'acquazzone, il temporale, lo sfogo insomma, la liberazione del pallone che finalmente finisce in rete». L'immagine del rombo di tuono, peraltro, veniva da un libro di Grazia Deledda, "Cenere", dove Deledda descrive: "L'ombra addensavasi, il vento urlava sempre più forte, con un continuo rombo di tuono".

Lo scudetto del Cagliari non fu casuale. Nella precedente stagione il Cagliari si classificò secondo. Insieme a lui c'erano altri talenti, fra cui spiccavano Albertosi, Niccolai, Brugnera, Cera, Domenghini, Gori, Nenè. Nel 1973 la Juventus fece una grande offerta: l'avvocato Agnelli offrì 2 miliardi, ma Riva rifiutò. Raccontava egli stesso: "Vidi una manifestazione per farmi restare. Un'anziana signora, lì in mezzo ai tifosi, non sapeva di calcio, ma sapeva che non avrei mai tradito. E fu anche quello a convincermi".

Riva non vinse altro, ma stabilì un legame con la sua squadra e con la Sardegna che andò ben oltre la fine della sua carriera. Si ritirò ben presto, dopo un grave infortunio, il terzo della carriera. Due volte i difensori gli avevano rotto una gamba, in un periodo in cui il gioco del calcio era uno sport duro. L'anno dopo il ritiro dallo staff e dalla società, dopo altri dodici mesi, nel 1979, diventò dirigente. Nel 1985, in anni difficili per il *club* a livello economico e di risultati, assunse la responsabilità della presidenza. Lasciò ogni incarico nel 1986, dopo ventiquattro anni, ma poi venne nominato presidente onorario nel 2019. Ha sempre vissuto in città e sull'isola. Il prossimo stadio del Cagliari, per cui è stato già approvato il progetto, porterà il suo nome.

Addio grande campione. La tua Sardegna e l'Italia intera oggi piangono uno dei suoi figli più amati. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti e le studentesse di «24ORE Business School», di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 764 (ore 12,23)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, in realtà, più che sull'articolo 4, approfittando dei pochi minuti che restano, intervengo sul senso generale del voto su questo disegno di legge.

Come ho già detto nella discussione generale, continuo a pensare quello che abbiamo sostenuto tante volte nelle ultime settimane in quest'Aula, ovvero che dal punto di vista logico, politico e regolamentare sarebbe stato nettamente più logico fare prima la discussione sulla modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione e soltanto in un secondo momento affrontare il cosiddetto disegno di legge Calderoli. Evidentemente ha prevalso un'altra logica, una logica politica che ha visto, nel corso di queste ore, la maggioranza scegliere una strada dal nostro punto di vista molto pericolosa.

Approfitto, però, Presidente, dei pochi minuti per rivolgermi, naturalmente per il suo tramite, al Presidente della mia Commissione, il presidente Balboni, in particolare per l'intervento e per le cose che ha detto pochi minuti fa. Peraltro, il Presidente sa che gli ho riconosciuto sempre, in questi mesi, una capacità di confronto con le opposizioni, oltre al fatto di aver messo la 1a Commissione nella condizione di avere un esame articolato del testo. Quindi, dal punto di vista del metodo nei suoi confronti non ho nulla da eccepire. Ho invece una profonda critica politica da muovere su un punto che è stato al centro dell'intervento di pochi minuti fa del presidente Balboni. In qualche modo il Presidente ci dice che non si sta facendo altro che applicare il Titolo V che fu votato nel 2001 dal centrosinistra - peraltro da una parte, per quanto maggioritaria, del centrosinistra - che invece vide una ferma opposizione da parte del suo partito e in qualche modo delle storie politiche che lo rappresentavano. Questa, però, mi pare sia un'argomentazione davvero surreale, non riesco a capire davvero come funziona. Nel 2001 c'è stato questo voto, che io peraltro, come lei, giudico sbagliato, nel senso che faccio parte di quelli - l'ho detto anche ieri - che considerarono sbagliata la riforma del Titolo V. Non riesco però davvero a capire la conseguenza logica di questo ragionamento. Quando poi arriva in Aula un disegno di legge di iniziativa popolare che quel Titolo V chiede di correggerlo *(Applausi)* e di immettere alcuni elementi di novità che possano modificare la lettura e l'interpretazione distorte, secondo noi, dell'articolo 116 e quindi correggere il combinato disposto di quei due articoli, ci si dovrebbe aspettare logicamente che proprio quelli che nel 2001 si erano opposti alla riforma del Titolo V dicano che finalmente si può ovviare a quel tipo di errore. Succede invece esattamente l'inverso, cioè che almeno alcune di quelle forze che nel 2001 si erano opposte a quella riforma del Titolo V ora, invece di approfittare di questo disegno di legge per correggere quegli elementi distorsivi, non solo lo bocciano, ma nel frattempo approvano anche il disegno di legge sull'autonomia differenziata del ministro Calderoli, del Governo, che evidentemente quelle storture le amplifica in maniera gigantesca *(Applausi)*.

Ma come si fa a dare un senso logico a questa rappresentazione che ho cercato di dire in pochi minuti? È evidente che la ragione è un'altra. La ragione - come stiamo cercando di dire da molte settimane a questa parte - sta tutta nel fatto che è stato compiuto uno scambio politico - o comunque vogliate chiamarlo, non mi interessa nemmeno arrovellarmi nelle definizioni - ed evidentemente è stato concluso un patto dal nostro punto di vista profondamente scellerato e sciagurato; un patto che mette insieme due cose che dovrebbero essere concettualmente distanti, cioè il massimo del decentramento

previsto dal disegno di legge sull'autonomia differenziata e il massimo dell'accentramento previsto dal premierato, e lo fa sulla base di un accordo politico tra le forze di maggioranza e penso che lo faccia sulle spalle del Paese e del Parlamento.

Come ho detto anche ieri, penso sia un dovere non soltanto politico delle forze di opposizione organizzarsi non semplicemente in quest'Aula, ma anche all'esterno, per denunciare questo patto, richiamare le forze politiche alle loro responsabilità e dire che non si può sostenere logicamente di essere contro la riforma del Titolo V e a favore dell'autonomia differenziata, perché non è un discorso logico.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 12,30)

(Segue DE CRISTOFARO). Credo che, a partire dall'opposizione che stiamo facendo in quest'Aula con le forze di opposizione, con le forze sociali e con i comitati che fortunatamente non si sono stancati di affollare le piazze di questo Paese, dovremmo raccogliere le firme e immaginare un esito e uno sbocco che sia quello del *referendum* abrogativo. Sappiamo che ci saranno tentativi di fermarlo e che qualcuno proverà a dire che, siccome si parla di una legge collegata al bilancio, non è sottoponibile al *referendum*. Io penso, invece, che non sia così, per le ragioni che sono state spiegate anche nella giornata di ieri. Dobbiamo continuare questa battaglia e lo faremo perché su tale punto si giocano davvero il futuro del Paese e la coesione sociale.

Il rischio che si possano mettere a repentaglio in maniera definitiva e irreversibile i capisaldi della Carta costituzionale è troppo alto per far sì che non ci si mobiliti. Approfitto pertanto di questi minuti per annunciare la mobilitazione comune, che ci vedrà tutti insieme nelle piazze di questo Paese fare quello che in Parlamento, purtroppo, visti i numeri, non siamo stati nelle condizioni di fare. (Applausi).

[TURCO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TURCO](#) (M5S). Signor Presidente, io ne approfitto per evidenziare una delle problematiche che in questi giorni non è stata affrontata in Aula sul problema dell'autonomia differenziata.

Attraverso questa riforma trasferiamo dallo Stato centrale alle Regioni una serie di servizi e quindi una spesa su diversi aspetti e servizi. Vi è, tuttavia, una grande lacuna che il Parlamento non ha affrontato e che il Governo sta completamente disattendendo: non solo quella di come finanziare i LEP, ma anche quella di come gestiremo l'autonomia fiscale. Se parliamo di autonomia differenziata, c'è poi un problema di come gestire e coprire quella spesa pubblica a livello regionale.

Nella riforma fiscale che il Governo ha approvato e che adesso sta trovando attuazione nei diversi decreti attuativi non c'è alcun collegamento tra i suoi contenuti e l'autonomia differenziata. Ho quindi una domanda da porre alla maggioranza, ma soprattutto al Ministro qui presente in rappresentanza del Governo: dato che nella riforma fiscale la principale imposta regionale, l'IRAP, è stata cancellata - il Governo la cancellerà prossimamente con un decreto attuativo - come finanzieremo tutte quelle spese a carattere regionale senza una vera riforma regionale del fisco? Ci sarà un vero problema non solo di perequazione, ma anche rispetto a come ridurre le diseguaglianze e come finanziare la spesa regionale, dato che quelle spese saranno non più a carico dello Stato, ma delle singole Regioni. Si presenterà pertanto il problema di come coprire i LEP in quelle Regioni, soprattutto meridionali, che non avranno un'autonomia fiscale tale da coprire i livelli essenziali delle prestazioni. E ciò è tanto vero che l'ultimo studio dell'Associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno (Svimez) ha già accertato che ci sarà una mancata copertura finanziaria di circa 9 miliardi sui servizi attualmente in essere in capo alle Regioni meridionali. (Applausi).

[BALBONI](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BALBONI](#) (Fdi). Signor Presidente, intervengo brevemente per confermare il voto contrario a questo disegno di legge. Per cercare di spiegarmi meglio, mi rivolgo soprattutto al collega De Cristofaro, al quale mi lega una stima profonda. Senza che egli si offenda, vorrei fargli notare che forse si è distratto un attimo. Per carità, signor Presidente, non è una colpa distrarsi mentre intervengo, ma forse non sono riuscito a spiegare bene perché credo che l'unica strada sia quella di attuare davvero il Titolo V della Costituzione.

Signor Presidente, credo profondamente nel principio che la sovranità appartiene al popolo. Così è scritto, come ho cercato di spiegarle prima, nell'articolo 1 della Costituzione. Qui non siamo di fronte a una qualsiasi riforma della Costituzione. Qui siamo di fronte a una riforma della Costituzione che è stata sottoposta al vaglio del corpo elettorale, con un *referendum* al quale hanno partecipato, colleghi, 17 milioni di italiani. Se vogliamo dire che 100.000 firme contano più di 17 milioni di italiani, io non sono d'accordo, con tutte le mie riserve personali.

La mia concezione di Stato è diversa, perché penso che il vero federalismo italiano sia quello municipale, dei mille campanili e dei borghi, in cui si sviluppa davvero il principio di solidarietà: quello è il mio modello. Se però gli italiani, a grande maggioranza, hanno scelto un'altra strada, io, che rispetto la Costituzione e i suoi principi, ho il dovere di percorrere quella strada. Certo, percorrendola, cerco di far sì che salvaguardi i principi in cui credo, l'unità nazionale, il principio che gli italiani sono tutti uguali e quello di coesione sociale, nonché i più deboli. La mia storia mi obbliga a percorrere questa strada. Non ce ne sono altre, cari colleghi.

Criticcate finché volete il testo dell'autonomia differenziata, ma non potete negare che non si può tornare indietro. Il processo va avanti. Non si può tornare allo Statuto Albertino o all'Italia preunitaria. Bisogna andare avanti nel percorso che gli italiani hanno scelto. Cerchiamo di farlo al meglio possibile, cerchiamo di farlo tutti insieme. (*Applausi*).

[SPELGATTI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ci sono popoli per i quali l'autonomia è una parola sacra; popoli orgogliosi delle proprie radici, della propria identità, della propria comunità, della propria specificità, della propria storia e della propria terra; popoli che conoscono benissimo il valore dell'autonomia e mai e poi mai potrebbero rinunciarvi. Orgogliosamente, dichiaro che uno di questi è il popolo valdostano.

Ho utilizzato volutamente la parola orgoglio, perché ci sono alcune parole chiave che distinguono il disegno di legge sull'autonomia differenziata e quello che ci accingiamo a votare adesso. Una di queste parole, appunto, è la parola orgoglio, che nasce dall'amore per la terra e per la comunità, che fa correre, per dare più opportunità a se stessi, alla propria famiglia e alla propria comunità, per avere più risorse, più servizi e più efficienza.

Un'altra parola chiave è libertà: libertà di esprimere il proprio potenziale, le proprie peculiarità e le proprie diversità, perché l'Italia è fatta da mille diversità e la diversità è una ricchezza. (*Applausi*).

Un'altra parola chiave è conoscenza, del proprio territorio, delle criticità, dei punti di forza e delle sfide da intraprendere. E solo chi conosce il proprio territorio può sapere cosa può fare per esso, perché da Roma non si può decidere in maniera uguale per la Valle d'Aosta e che per la Calabria, per la Sicilia o per qualsiasi altra Regione.

Quando parlo di orgoglio mi chiedo se forse il popolo veneto, quello lombardo, piemontese, toscano, umbro, calabrese, pugliese o campano siano meno orgogliosi delle proprie radici, della propria identità, della propria terra e della propria cultura: assolutamente no, ma è un dato di fatto che ad oggi i popoli del Sud, pur con tutto l'orgoglio, in questo stato delle cose non hanno avuto le stesse opportunità; oggi però si potrà iniziare a cambiare.

Un'altra parola chiave è responsabilità, perché solo attraverso la responsabilità delle proprie scelte, fatte sulla base della libertà che si potrà ottenere, allora si potranno gestire le risorse, facendo sì che il popolo possa giudicare come hanno governato coloro che hanno gestito le risorse e non si potrà più dare sempre la responsabilità a qualcun altro che è lontano. Ognuno sarà responsabile della gestione delle risorse.

Un'ultima parola chiave è solidarietà, perché qui nessuno verrà lasciato indietro. C'è chi inizierà a correre e chi non ce la farà, ma verrà aiutato perché un giorno possa farlo, perché quando tutti inizieranno a correre e correranno, ci saranno più risorse per tutti.

Tutto questo contrasta con l'unità nazionale? Nella maniera più assoluta no, non solo perché ovviamente tutto questo è costituzionale, ma per il concetto di comunità, di identità e di Regione: ognuno di noi sente di appartenere a una comunità e a un Comune, ma anche a una Regione, così

come, se spostiamo il punto di vista (perché tutto dipende solo da quale punto di vista si mette l'osservatore), ci sentiamo appartenenti a una Regione, all'Italia e all'Europa, quindi una cosa non esclude minimamente l'altra.

Il disegno di legge sull'autonomia differenziata permette all'Italia di correre e al Sud di crescere. Teniamo presente che ci sono opportunità per il Sud assolutamente inesplorate, quindi i margini di crescita per esso saranno infinitamente più ampi di quelli del Nord, che già sta correndo. Per le Regioni a Statuto speciale ci sarà la possibilità di avere più margini di autonomia.

Ieri abbiamo assistito a un momento storico per l'Italia intera e devo ringraziare il ministro Calderoli per tutto quello che ha fatto per un disegno di legge così equilibrato (*Applausi*) che aiuta tutti e trasforma l'Italia. Devo ringraziare la maggioranza intera, perché tutti hanno capito le potenzialità del disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata e tutti hanno concorso a questo risultato che sarà storico per la Valle d'Aosta e per l'Italia intera (per la Valle d'Aosta lo sarà sicuramente e lo dico con orgoglio, perché anche noi potremo avere più margini di autonomia). (*Applausi*).

Grazie quindi a tutti e alla Lega per la coerenza che ha portato avanti in tutti questi anni, perché non ha mai cambiato idea, a differenza di tutti gli altri che hanno utilizzato la bandiera dell'autonomia a targhe alterne, semplicemente per usarla politicamente in certi momenti, salvo poi contraddire il tutto. (*Applausi*).

Continuiamo ad avere coraggio. Ci vuole coraggio, perché ho ascoltato tutte le motivazioni delle opposizioni, in Commissione e in Aula, ma da autonomista convinta è sempre stato impossibile per me capirle. Ho capito soltanto che tutto questo è dato dalla paura di cambiare, ma così l'Italia affonda sempre di più, ma soprattutto affonda sempre di più il Sud. Invece, c'è speranza per il Sud e per l'Italia intera e grazie al disegno di legge che abbiamo votato ieri - e non a quello costituzionale che ci accingiamo a votare oggi, che va assolutamente in direzione contraria, verso il centralismo - potremo veramente offrire all'Italia, che è il Paese più bello del mondo, la giusta posizione all'interno dell'economia mondiale. Questo è un auspicio, ma per farlo ci vuole assolutamente coraggio.

Annuncio dunque il voto contrario della Lega al provvedimento in esame. (*Applausi*).

[PARRINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi, credo che questo disegno di legge sia importante, perché ci ha dimostrato che c'era un modo costruttivo di pensare alla concessione di maggiori competenze alle Regioni che ne facessero richiesta; che c'era una strada sostenibile che si poteva seguire e che invece si è scelto di andare in tutt'altra direzione, immaginando una forma di autonomia differenziata, pericolosa per l'unità del Paese e molto rischiosa per la possibilità di garantire a tutti i cittadini uguali servizi fondamentali, indipendentemente da dove sono nati e da dove vivono.

Questo disegno di legge costituzionale è importante, perché fissa un concetto fondamentale, e cioè che non possiamo intervenire su queste materie calpestando la centralità del Parlamento e il ruolo dei cittadini. Ritengo particolarmente importante la previsione di sottoporre a *referendum*, sia preventivo sia successivo, le leggi di intesa tra le Regioni e il Governo, che il Parlamento ha soltanto la possibilità di accogliere o rifiutare, ma non di modificare. Ritengo molto importante che si fissi il principio che ci dev'essere una specificità territoriale che giustifica la concessione di maggiori competenze legislative ad alcune Regioni. Soprattutto è sacrosanta l'idea che si inserisca nella nostra Costituzione, nel momento in cui si cerca di realizzare l'autonomia differenziata, il concetto di clausola di supremazia, ossia il riconoscimento che in particolari circostanze il Parlamento, con una legge, attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato anche materie che per Costituzione sono concorrenti, perché lo richiede la tutela dell'interesse collettivo e dell'unità del Paese.

Per questo motivo, abbiamo sostenuto questo provvedimento e, prima di alcune considerazioni finali su un intervento che ha preceduto il mio, voglio dire che è stata una forzatura non accettabile discutere di un disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare a valle della discussione di un disegno di legge ordinaria. (*Applausi*). È una forzatura delle regole ed è un brutto segnale che si manda ai cittadini che hanno sottoscritto questo disegno di legge e che hanno costretto il Parlamento ad occuparsene.

Infine, impiego così i due minuti che mi restano, signor Presidente, perché sento la necessità, dato che siamo in una sede solenne, il nostro Parlamento, di replicare garbatamente, ma con fermezza, a un intervento in discussione generale del presidente Balboni, il quale - e ne comprendo le ragioni, legate alla sua storia e militanza politica - ha fatto una lunga difesa, direi anche un'esaltazione - me lo consentirà - della figura di Giorgio Almirante, partendo dalle sue dieci ore di intervento in occasione dell'istituzione delle Regioni nel 1970. Presidente Balboni, non lo dico con spirito polemico, ma perché tengo a che la storia di questo Paese sia rispettata: quando lei ci parla di Almirante in quegli anni come di un difensore della Costituzione italiana e della democrazia italiana, temo che commetta un errore e che sia vittima di una svista. Forse lo è stato in altri momenti, ma non in quelli e nel Senato della Repubblica non posso lasciar passare senza replica un'affermazione del genere. *(Applausi)*.

Nel 1970 ci fu il Golpe Borghese *(Commenti)*; nel 1972 il Movimento Sociale, di cui Giorgio Almirante era segretario, portò in Parlamento Ciccio Franco, che era stato protagonista di moti eversivi a Reggio Calabria. Portò in Parlamento Mario Tedeschi, che nel 2022 la corte d'assise di Bologna ha riconosciuto tra i finanziatori e gli organizzatori della strage di Bologna, insieme a Umberto Federico D'Amato, Licio Gelli e Umberto Ortolani. *(Applausi)*. Il 31 maggio 1972 - e questa è la cosa più grave, presidente Balboni - tre carabinieri furono uccisi nella strage di Peteano e lei sa meglio di me che soltanto un'amnistia salvò Giorgio Almirante dalla condanna di favoreggiamento della latitanza di Carlo Ciccuttini... *(Proteste)*.

PRESIDENTE. Senatore Parrini, si rivolga però alla Presidenza, per favore. Grazie.

PARRINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, sto richiamando dei fatti storici e vorrei poter terminare il mio intervento. *(Vivaci commenti)*. Sono fatti storici incontrovertibili! *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatore Menia, per favore, lasciamo concludere il senatore Parrini.

PARRINI *(PD-IDP)*. Sono fatti storici incontrovertibili e pregherei di lasciarmi concludere. *(Commenti)*.

Il segretario del Movimento Sociale Giorgio Almirante fu rinviato a giudizio per aver favorito la latitanza di Carlo Ciccuttini, che poi fu condannato definitivamente per la strage di Peteano. In quegli stessi anni, ci furono apertissime dichiarazioni di simpatia di Giorgio Almirante per il colpo di Stato di Pinochet in Cile, per la dittatura dei colonnelli in Grecia e per la dittatura di Viola, di Galtieri e di Videla in Argentina. Almirante si vantava di dire che l'aggettivo democratico non lo convinceva e che la parola fascista ce l'aveva stampata in fronte. *(Applausi)*.

Questo è stato l'Almirante degli anni Settanta. Io non discuto dell'Almirante di altre epoche, ma negli anni Settanta Almirante è stato questo e io dubito fortemente che lo si possa definire un campione della democrazia e del rispetto della Costituzione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Poiché non sono stati approvati gli articoli, il disegno di legge costituzionale si intende respinto nel suo complesso e non si procederà pertanto alle ulteriori fasi di discussione.

Tenuto conto che il Consiglio di Presidenza è convocato alle 14 e che sono convocate le Commissioni permanenti, come d'accordo tra i Capigruppo, sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15,30.

(La seduta, sospesa alle ore 12,53, è ripresa alle ore 15,39).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(974) Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina (Relazione orale) (ore 15,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 974.

Il relatore, senatore Barcaiuolo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BARCAIUOLO, relatore. Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge

oggi in esame, composto di due articoli, è connesso con le necessità per la nostra Nazione di ottemperare agli impegni assunti nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica per affrontare più efficacemente la crisi internazionale in atto in Ucraina, che incide, come sappiamo, sugli equilibri geopolitici e mina la sicurezza e la stabilità internazionali.

L'articolo 1, in particolare, proroga fino al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nella scorsa legislatura. L'autorizzazione è concessa nei termini e con le modalità stabiliti nella normativa richiamata e previo atto di indirizzo delle Camere.

Si ricorda, invece, che l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2022 autorizza, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine in deroga alla legge n. 185 del 1990, agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare e alle connesse disposizioni attuative che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento.

L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile, sono definiti con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Infine, come si legge nella relazione tecnica, dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che i materiali oggetto di cessione sono già di disponibilità del Ministero alla difesa ed eventuali oneri ad essi connessi saranno comunque sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per questi motivi, si propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in esame.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Losacco. Ne ha facoltà.

[LOSACCO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, stiamo vivendo la fase più delicata del conflitto in Ucraina: da un lato, l'esercito di Mosca è riuscito a contenere la riconquista dei territori occupati e sono ripresi i bombardamenti sulla capitale; dall'altro, la stanchezza delle opinioni pubbliche occidentali è palpabile. Le elezioni presidenziali americane, come abbiamo visto anche oggi, con Trump probabile candidato dei repubblicani, ci dicono che il 2024 sarà un anno decisivo per le sorti del conflitto.

Non aiuta la timidezza dell'Europa: da due anni va avanti senza riuscire a darsi una prospettiva diplomatica e da settimane vi è il blocco di 50 miliardi di aiuti civili per l'inaccettabile veto di Orban.

Questa crescente apatia per le sorti del conflitto non muta però i termini della contesa, anzi li rende evidenti nella loro crudezza. Incoraggiato da questo quadro, Putin è tornato a minacciare i Paesi baltici e la Moldavia, a confermare che l'invasione dell'Ucraina non è un *unicum*, ma il tentativo di imporre la competizione permanente tra gli Stati come nuovo criterio delle relazioni internazionali. È un disegno, quello dell'autocrate di Mosca, che è già costato la vita a mezzo milione di persone, con una guerra che non risparmia i civili e tratta i prigionieri in violazione di tutte le convenzioni internazionali; tale guerra in Russia ha significato una cruenta persecuzione dei dissidenti e leggi liberticide per la libertà di informazione.

Per questo il sostegno militare e umanitario all'Ucraina deve camminare di pari passo con la ricerca di una pace che, senza annullare le differenze tra i torti e le ragioni, costituisca il granello di sabbia che inceppa il meccanismo infernale immaginato da Putin. Serve un'iniziativa diplomatica degna di questo nome; serve che il Governo italiano faccia quello che, come ha candidamente ammesso il Ministro della difesa, finora non ha mai fatto: determinare l'Europa a farsi carico di un'iniziativa politica, anche per rendere chiaro che quanto sta accadendo nel Medio Oriente e nel Mar Rosso non distoglie la nostra attenzione dall'Ucraina.

Cosa vuole aspettare l'Europa? Forse le elezioni negli Stati Uniti, nella speranza che arrivi da lì l'indicazione su cosa fare? Sarebbe perseverare nell'errore, perché, a prescindere dalla posizione degli Stati Uniti, la guerra è sulla porta di casa nostra; è la guerra contro un Paese candidato all'ingresso nell'Unione europea.

Una iniziativa politica serve prima che le varie tensioni, che hanno trovato la stura dopo l'aggressione all'Ucraina, si saldino reciprocamente, dando vita a quella che Papa Francesco ha chiamato la terza guerra mondiale a pezzi. Già oggi, dal Mar Rosso, passando per l'Africa, arrivando fino all'Indo-Pacifico, si vedono sullo sfondo gli stessi attori, le stesse alleanze, le stesse strategie e finalità, che diventano sempre più convergenti e a tutti noi segnalano un ritardo, un limite, una mancanza dell'Europa.

Schiacciati dalla narrazione tossica del sovranismo, non ci si è resi conto che un Paese perde sovranità nel momento in cui non esercita alcun ruolo rispetto alle questioni che mettono in discussione la pace e il rispetto del diritto internazionale e che l'Europa divisa è come l'Italia prima della sua unità: numerosi staterelli in balia delle decisioni altrui e senza alcuna possibilità di condizionare gli eventi che cambieranno il mondo insieme al nostro Paese.

Neanche sul conflitto nella Striscia di Gaza, dove da settimane è in corso un massacro che va ben oltre il legittimo tentativo di colpire Hamas, l'Europa è stata in grado di attivare una propria iniziativa diplomatica, affiancando Biden nella complicata *moral suasion* sul Governo israeliano di Netanyahu. Sulla missione nel Mar Rosso, ci auguriamo davvero che questa contribuisca a riportare nell'agenda europea il tema della difesa comune. Bene che l'Italia ne faccia parte, ma sia chiaro che il passaggio parlamentare non è una gentile concessione dell'Esecutivo.

Per diverso baricentro geografico, diverse regole di ingaggio, diverse tipologie di scorta e difesa delle navi, nonché per l'origine della minaccia (Iran a Hormuz e Houthi nello Yemen), è un dovere che il Governo riferisca e si sottoponga a un voto di indirizzo del Parlamento.

Ad ogni modo, signor Presidente, si potrebbe continuare ancora parlando del Sud-Est del mondo, dove già da anni il livello di tensione tra Australia e Cina ha raggiunto livelli di guardia, a conferma che la strategia egemone cinese è sempre la stessa e agisce in una dimensione globale. Ma anche l'Africa rischia di trasformarsi presto in una polveriera, nella quale come Europa, purtroppo, risultiamo spettatori indifferenti.

Non lo facciamo nei Paesi del Sahel, dove la Francia è uscita anche dal Niger, Paese strategico rispetto ai flussi migratori. Non lo facciamo in tutti quegli altri Paesi ricchi di terre rare, dove si concentrano le mire cinesi, spesso attraverso il ricatto del debito. E non lo facciamo in Libia, dove a dare le carte sono la Russia e la Turchia, con la tentazione del Governo italiano di appaltare a Erdogan la risoluzione della questione. È un errore allo stesso tempo giuridico e politico, perché si vanificherebbe lo sforzo delle Nazioni Unite per tenere unito il Paese, legittimandone la divisione con una Libia filorussa e un'altra filoturca.

Intanto, Putin è in trattativa con la Repubblica Centrafricana per una base militare di 10.000 soldati, e questo dopo che, in dieci anni, ha siglato ben diciannove accordi di cooperazione militare, ha ottenuto concessioni minerarie in vari Paesi africani: tra cui Burundi per l'uranio, Mali e Burkina Faso per l'oro, Repubblica Centrafricana per i diamanti ed altre materie prime.

La stabilità dell'Africa, signor Presidente, è di interesse primario di tutti i Paesi europei. In aggiunta, anche se non è elemento prevalente, c'è l'interesse per quei Paesi come l'Italia, che hanno trovato qui le fonti di approvvigionamento di gas. In buona sostanza, visto che ci siamo liberati dal ricatto di Putin in patria, facciamo in modo che non sia sempre lui a dare le carte altrove.

Spero davvero che non ci si illuda di affrontare tutto questo in solitaria, con quel Piano Mattei dai contorni e contenuti alquanto fumosi, anche perché - mi passerete la battuta di un noto sito *online* - il Piano Mattei l'ha già fatto Putin.

Per concludere, signor Presidente, oggi il tema non è solo quello di continuare a sostenere l'Ucraina, ma è anche il modo con cui il Governo italiano vuole misurarsi con tutto questo. Cosa intende fare in Europa per spingere l'Unione a un'iniziativa politica? E cosa intende fare con la NATO? In questi anni, con l'Alleanza concentrata quasi esclusivamente sul fronte orientale per via dell'Ucraina, il fronte Sud è stato messo in secondo piano, ma adesso diventa di strategica importanza, soprattutto per noi, per il nostro interesse nazionale.

Sono quattordici mesi che il Governo è in carica e sulla politica estera avete prodotto degli splendidi titoli per i giornali, che però non bastano più. Per l'interesse nazionale serve capacità politica.

Dimostratela, se l'avete. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Terzi Di Sant'Agata. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi abbiamo al nostro esame la conversione del decreto-legge n. 200 del 21 dicembre scorso. È un atto che il Gruppo a cui appartengo ritiene di fondamentale importanza per la sicurezza non solo italiana, ma anche dell'Europa. La proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina è un passo che il Parlamento, nell'interesse della sicurezza della nostra Nazione, deve sostenere nella forma più compatta e convinta.

Signor Presidente, tra tre giorni, il 27 gennaio, commemoreremo la Giornata della memoria: la memoria di indicibili e mostruose sofferenze inflitte da una ideologia razzista, violenta e totalitaria contro un popolo, la Nazione ebraica, che San Giovanni Paolo II definiva, riecheggiando le parole prima da lui dette da Giovanni XXIII, «i nostri fratelli maggiori»; un'ideologia razzista che proclamava l'eliminazione sistematica, massiccia e capillare al tempo stesso di comunità di donne e uomini appartenenti ai nostri valori, ai nostri principi di dignità umana e di libertà, alle tradizioni giudaico-cristiane dell'Europa e di gran parte dell'Occidente.

Ora noi siamo qui a decidere di sostenere e difendere un popolo europeo, una Nazione, l'Ucraina, che è Europa; un'Europa che ha un futuro solo nel difendere quegli stessi valori e quelle stesse libertà. E da chi si difende l'Ucraina? Da un'aggressione totalitaria e violenta della Russia di Putin, alleata sul piano politico militare, strategico e propagandistico al più temibile fautore dell'attacco genocidario del 7 ottobre scorso contro lo Stato di Israele: sto parlando della Repubblica Islamica dell'Iran, del regime teocratico di Teheran. Sì, signor Presidente, c'è un collegamento strettissimo tra la responsabilità iraniana e la responsabilità russa in ciò che è avvenuto il 7 ottobre scorso. E questo uso spietato della forza contro civili indifesi, donne e bambini sono la normalità per gli iraniani e per Hamas, diretta da Teheran contro Israele, così come sono la normalità per le forze russe in Ucraina.

Il collegamento fra Teheran e Mosca nello sviluppare nuovi missili, droni e capacità militari, utilizzate nei rispettivi teatri di guerra, è dimostrato da tecnologie e collaborazioni non soltanto per quanto riguarda gli armamenti, ma anche nell'addestramento e nell'utilizzo di forze militari e paramilitari, nella collaborazione di *intelligence* e nella dimensione *cyber*. Quando parliamo di difesa dell'Ucraina dobbiamo ricordare tutto questo: parliamo di un conflitto che contiene in sé molti dei comportamenti sanzionati dalla Convenzione ONU sulla prevenzione del genocidio del 1948, elementi chiari della volontà di distruggere l'identità di un popolo.

Se è prioritario per l'Iran l'attacco contro Israele, per la Russia è prioritaria la soppressione e la distruzione dell'Ucraina. Ma le collaborazioni, le strategie, il *modus operandi*, la natura totalitaria dei regimi di Mosca e di Teheran, la loro disumanità sono le stesse. Difendere e sostenere l'Ucraina significa sottrarla a un nuovo Holodomor che Putin oggi vorrebbe imporre con le armi, con gli strumenti e i ricatti dell'energia, delle migrazioni e della fame. Aiutare l'Ucraina a difendersi significa anche - e non troppo indirettamente - contenere l'Iran. Difendere l'Ucraina significa difendere anche la nostra consapevolezza dell'Olocausto che c'è stato e di quello che vogliamo assolutamente evitare, ovvero forme genocidarie di cui la popolazione ebraica, nel più grande disastro della storia dell'umanità, ha dovuto sperimentare.

Dobbiamo sfogliarli i libri di storia, non lasciarli nel cassetto. Quando si ripensa agli errori fatti nella storia del Novecento vengono i brividi. A Davos il ministro degli esteri Cameron ha detto che, se i ministri degli esteri continueranno a dire che sosterranno l'Ucraina, ma devono anche avviare un processo di pace, non otterremo né un'Ucraina forte, né un processo di pace. Abbiamo imparato che il tentativo di addolcire con piacere l'aggressore produce più aggressione e non salveremo né l'Ucraina, né la pace. Questo ha detto Cameron. Sempre a Davos il ministro degli esteri polacco *Sikorski* ha detto: *se una donna viene violentata non dobbiamo certo dirle «non aggravare la situazione, negoziare».* È chiaro che si debba intervenire.

Ci sono voci, signor Presidente, in questo Senato che auspicano una resa dell'Ucraina, sperando che questo possa portarla alla pace: è pura ipocrisia; non si raggiunge la pace vendendo la propria libertà e la propria sovranità. A chi ha affermato che i soldi che il nostro Paese sta spendendo per sostenere

l'Ucraina siano sprecati perché potrebbero essere spesi per altro, si può dire: sì, certo, per rifare i cappotti termici di ville e castelli. (*Applausi*). C'è qualcuno che continua a spostare in avanti la soglia del ridicolo, scriveva Ennio Flaiano, signor Presidente. Ridicolo, sì, perché le risorse che l'Italia investe per l'invio di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina sono già in nostro possesso, come ha precisato nei mesi scorsi il presidente Meloni in quest'Aula. Non stiamo sprecando nulla e lo sappiamo tutti.

Oggi, signor Presidente, le Nazioni Unite dedicano la giornata del 24 gennaio all'avvocato in pericolo: un altro capitolo da leggere attentamente nella storia della Russia contemporanea. Entra infatti direttamente nella questione della giustizia; ci deve essere giustizia in Ucraina, ci deve essere compensazione degli enormi danni causati, così come la tutela in tutte le sedi al mondo del sistema di giustizia, e gli avvocati ne sono parte essenziale. Molti avvocati russi sono morti in carcere; un fiume di sangue, come anche quello che riguarda giornalisti, imprenditori, uomini e donne liberi della Russia. Esiste un importante strumento di contrasto alle violazioni in questione: il meccanismo internazionale delle leggi Magnitsky. Questo sistema sanziona membri di Governo, organizzazioni e aziende direttamente coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani ed è auspicabile che tutti gli Stati dell'Unione europea si muovano in questa direzione. Molti l'hanno già fatto. Le leggi Magnitsky prendono il nome da Sergej Magnitsky, un avvocato russo collaboratore dell'imprenditore statunitense Bill Browder, morto nel 2009 mentre si trovava in un carcere russo, dove vi era stato recluso dopo aver denunciato la corruzione endemica ai massimi livelli della Federazione Russa.

La difesa dell'Ucraina, signor Presidente, significa anche soprattutto difesa delle vittime: non passa soltanto attraverso le operazioni militari, ma alla consapevolezza che la giustizia internazionale si sta muovendo. Attenzione a un aspetto particolare di cui abbiamo ripetutamente parlato in questa sede, ma che ancora non sufficientemente diffuso nei *media*, nell'opinione pubblica e nella consapevolezza di tutti. La propaganda russa continua a inquinare, in vista delle elezioni europee, il senso di sfiducia nei confronti delle reali capacità di difesa dell'Ucraina. È il classico sistema dell'aggressore di demoralizzare l'agredito; un sistema vecchio come il mondo, che però oggi, di fronte alla diffusione di *fake news* imperanti e alla manipolazione sui *social*, è sempre più pericoloso. Ne è esempio il fatto che nei dibattiti vediamo la presentazione di una realtà che certo non è la vittoria ucraina domani sulle forze russe, ma tiene completamente nascoste le vere capacità ucraine. A Sebastopoli, signor Presidente, le corazzate russe sono diventate sommergibili: vengono costantemente affondate e vi sono perfino formazioni russe partigiane contro Putin che colpiscono le città all'interno della Federazione Russa.

Eppure, se ascoltiamo i nostri dibattiti e soprattutto quelli nel mondo dell'informazione, assistiamo a un certo mondo *radical chic* della sinistra con posizioni ambigue: gli stessi che il 22 febbraio sostenevano la tesi che Putin non avrebbe mai aggredito l'Ucraina; gli stessi esperti che oggi firmano articoli sostenendo che il popolo ucraino ha ormai inevitabilmente perso. Di fronte a questi signori che credono di avere la sfera di cristallo, dobbiamo chiederci: ma quali fonti hanno e su cosa si basano le predizioni e la grande certezza che alcuni hanno sul cosiddetto isolazionismo degli Stati Uniti, a partire dall'anno prossimo? Guarda caso, ritroveremmo spesso tra le fonti di costoro Russia Today, Sputnik e via dicendo.

L'ultimo Consiglio europeo di metà dicembre ha ribadito fermamente - e sottolineo che lo hanno fatto tutti i ventisette Stati membri dell'Unione, compresa l'Ungheria - la condanna all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Nessuno certo vuol vedere la Russia implodere. Anzi, nel panorama internazionale è forte il rammarico di fronte all'ostinata volontà di Putin di emarginare e rendere paria il suo Paese, escluso ormai dall'Unesco, dalla Corte internazionale di giustizia, dal Consiglio d'Europa. Fortunatamente il popolo russo è in gran parte diverso dal regime. Ci sono milioni e milioni di russi che stanno con Alexey Navalny, Boris Nemtsov ed Anna Politkovskaja. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sensi. Ne ha facoltà.

SENSI (PD-IDP). Signor Presidente, Sottosegretario, senatrici e senatori, non penso ci siano troppi giri di parole da curvare, troppo fiato da esalare per dire una verità, verità netta, semplice, nitida, dura e resistente come gli ucraini: dobbiamo dare le armi, dobbiamo continuare ad aiutare chi oggi

combatte per la libertà, per la sua libertà, quella dell'Ucraina, e per la nostra, quella di europei e italiani.

Devo dire, Presidente, che mi pesa riannodare i grani della catena che ci stringe all'Ucraina e alla sua resistenza, ma a fatica, come se fosse ancora necessario, due anni dopo, ricordare che combattono per noi, per noi. Come se il fatto che ciò abbia a che fare con noi altri qui in Italia, possa convincerci e motivarci di più. Come se non bastasse il fatto che stiano combattendo per la loro libertà a rendere doveroso e giusto il nostro aiuto, il nostro sostegno, la nostra solidarietà e le armi. Ripeto ancora una volta questa parola, le armi, di cui purtroppo hanno bisogno per difendersi, per difenderci, per difendere metri di terra, case, città, famiglie, alberi da frutto, animali domestici, camerette di figli, figli, madri, fratelli, trincee. Avete presente cosa significa una trincea a gennaio? Campi che furono ubertosi, strade, negozi, caffè, il profumo del caffè; valori che non si scambiano, come la felicità, la speranza o che si conquistano e troppo spesso si danno per scontati; la democrazia e con essa il desinare, l'acqua, l'umanità, la vita con i suoi colori così differenti dal bianco calce, dal grigio delle rovine, dal nero dei crateri delle bombe.

Abbiamo spesso una reticenza a dire questa parola - armi - e non per ipocrisia, che pure non manca, ma perché le armi sono la negazione stessa della vita; peggio, sono lo strumento e la decisione riguardo alla vita delle persone, alla vita degli altri, perfino di noi stessi. Le armi minacciano, fanno paura, uccidono ed è esattamente questo il punto della decisione che prendiamo oggi. Le armi russe minacciano, fanno paura, uccidono ogni giorno in Ucraina. Missili, droni, obici, cannoni, bombe, mine russe: ogni giorno uccidono soldati e civili ucraini; ogni giorno distruggono le loro città - città europee - allargando la distanza tra oggi e il futuro - un futuro per migliaia e migliaia di persone - lasciandole esposte all'impossibilità di una vita normale, in pace; all'impossibilità di ricostruire, di alzare lo sguardo con fiducia e non con terrore perché, di nuovo, missili, droni, obici, cannoni, bombe, mine russe uccideranno e distruggeranno. Oggi, domani, dopo, e dopo ancora.

Se chiudo gli occhi, anche io sogno un'Ucraina in pace, senza più la guerra, libera, senza più la Russia dentro, senza più i soldati russi nelle loro case, nelle loro vite, nei loro sogni. Penso a volte, Presidente, a cosa sognano gli ucraini; sogneranno una guerra infinita, una vendetta, il taglione? Oppure sogneranno, come noi, una vita dignitosa, una canzone in testa, un bagno al mare, un nuovo paio di scarpe, le risate con gli amici?

Presidente, colleghi, per quanto relativa, poco significativa, ma non insignificante in termini militari, indicando comunque un nostro impegno nell'ambito di uno sforzo internazionale che ha sostenuto in tutti questi mesi la resistenza ucraina, la nostra decisione in quest'Aula ha a che vedere con la possibilità o no per gli ucraini di sognare una vita possibile, anche solo di immaginarla, di proteggere le loro famiglie, di difendere le loro case, le loro città e le nostre con le loro. Tutto qui.

L'Ucraina è oggi per noi quello che la Catalogna fu per George Orwell. Il giorno in cui gli ucraini saranno liberi di sognare la loro vita e di ricostruire le loro città non esisterà più la distinzione tra pacifisti e guerrafondai; categorie che nutrono un dibattito, il nostro, quello di questi due anni, di cui penso che dovremmo tutti vergognarci; un'azione parallela di cui non c'è bisogno, che non serve, come non serve la mia retorica qui: conta solo il mio voto, il nostro voto a sostegno degli aiuti - se preferite la parola - all'Ucraina. E basta.

Dicono tutti della fatica, della crescente difficoltà dell'Europa e dell'Occidente a continuare a prestare questo aiuto. La controffensiva è impantanata, la morsa inesorabile di Putin, le opinioni pubbliche inquiete, distratte e stufe, i governanti alle prese con le elezioni, sondaggi e bilanci. Negarlo sarebbe stupido, ma è proprio perché questa fatica viene avvertita ed enfatizzata che dobbiamo vincerla, con ancora più forza, determinazione e lena.

Fatemi citare la cocciutaggine di un piccolo e valoroso giornale, «Il Foglio», che con Paola Peduzzi e Claudio Cerasa, dal primo giorno dell'invasione, tiene in prima pagina l'Ucraina. Altro che fatica.

Mentre noi ci affatichiamo e ci stracciamo a dirlo - pensosi, gravi, compunti - in Ucraina i resistenti combattono, continuano a combattere per difendere la nostra fatica, i nostri richiami alla diplomazia.

Se mi consente, Presidente, la diplomazia con Putin, ragionevole - senatore Romeo - la nostra geopolitica un tanto al chilo, le nostre analisi sul campo spingono opposizioni e governanti a frenare, a

operare distinguo, a perdere tempo e la faccia assieme, la nostra. Riguarda la nostra opposizione, Presidente, che su questo è purtroppo divisa, ma riguarda anche la maggioranza, il Governo che si fa ogni giorno più realista e sappiamo che il realismo è quanto di più distante dalla realtà. Abbiamo bisogno di confermare oggi la nostra risolutezza, di contrastare l'inerzia della fatica che gli ucraini non possono permettersi di sentire.

In un volume, questo, che è diventato un po' il libretto giallo e azzurro della resistenza ucraina - lo ha scritto il direttore dell'inchiesta Christian Rocca, un altro di quelli che non hanno mai mollato - Timothy Snyder ci ricorda che questa è la vita quotidiana degli ucraini, non la nostra; stanno combattendo soltanto loro: noi stiamo fornendo una parte dei fondi, ma ciò che la resistenza ucraina protegge si estende ben oltre. Gli ucraini stanno dimostrando che una democrazia può e sa difendersi. Presidente, vede questa scheggia, questo resto di mattone rosso? Viene da New York, nel Donbass. Proprio così, New York, come la città dell'11 settembre. Nessuno sa bene perché New York nel Donbass si chiami così; ha a che vedere con i mennoniti di origine tedesca che fondarono quella colonia. Forse si riferisce proprio alla città americana, forse ad una York in bassa Sassonia. Rivoluzione bolscevica, Unione Sovietica, i mennoniti vengono cacciati da quella città, deportati perché borghesi, nemici del popolo. Il 19 ottobre 1951, la cittadina, famosa per i suoi mattoni rossi - questi - fu ribattezzata Novhorodske, per ovviare al carattere troppo statunitense del suo precedente nome.

Nel 2014, con l'invasione del Donbass, New York si ritrova di nuovo al fronte, contesa, divisa. Il primo luglio 2021 la città si riappropria del suo nome. Sono sempre questioni di nomi, le guerre. Lì sulla frontiera, una scrittrice ucraina, Viktorija Amelina, decide di promuovere un festival letterario in quella città al fronte, con questo nome che sa di libertà, di dolore e deportazione. Della libreria dove si teneva il festival non restano, dopo i bombardamenti russi, che tegole rosse come questa, quel che rimane di quei mattoncini, questo coriandolo, questo lacerto appuntito. Viktorija Amelina ha perso la vita lo scorso primo luglio a causa delle ferite riportate quattro giorni prima nel bombardamento di un ristorante a Kramators'k. Viktorija stava mangiando con alcuni scrittori suoi colleghi. Aveva in mano una birra zero, scrive Paolo Giordano, uno degli intellettuali che sente con più intensità questa guerra, amico di Vica e dell'Ucraina, quando improvvisamente è cascata la morte dal cielo. Aveva deciso, dall'inizio dell'invasione, di testimoniare con la sua arte, con il suo lavoro, con la sua poesia, l'assurdità della violenza russa.

Viktorija avrebbe compiuto trentotto anni adesso, a gennaio. Nel suo primo libro «La sindrome di novembre», il protagonista sviluppa una sorta di empatia verso gli altri che gli consente di vivere i sentimenti e i dolori degli altri come fossero i suoi. Nel moderno mondo globalizzato, scriveva, non ci sono e non possono esserci conflitti locali, problemi locali, guerre locali, rivoluzioni locali. Sentire i dolori come fossero i nostri, Presidente, questo patire assieme non è una lagna ma è una scheggia come questa che ci trafigge, che passa da parte a parte la nostra coscienza e non ci fa dormire: vi prego, colleghi, per il suo tramite, di sentirne il peso in tasca, di avvertirne la punta, di indovinarne, nelle sue scanalature annerite, la storia, la memoria di questa cosa, l'urlo di questa scheggia che un tempo fu casa, scuola, libreria, fabbrica, ospedale.

Su questo dolore e sulla promessa che possa passare, votiamo oggi, Presidente e colleghi, non su altro. E su tutto quello - tutto! - non solo che possiamo, ma che dobbiamo fare perché questo dolore, questa sofferenza, ci abbandoni; abbandoni l'Ucraina che resiste anche per noi, per i valori europei, per l'anima dell'Europa, opponendosi con i loro corpi ad altri corpi, con i loro mezzi a quelli illimitati della Russia di Putin. Non facciamo dell'Ucraina le Termopili dell'Europa, facciamone Atene e non solo Sparta, terra che torni ad essere città, vita che torna all'aperto, democrazia che torna a sbagliare. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico-economico-tecnologico «Antonio de Viti de Marco» di Triggiano, in provincia di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974 (ore 16,09)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, mi lasci cominciare, in modo piuttosto irrituale, con un ringraziamento a un collega. Io voglio ringraziare il senatore Sensi per il suo intervento che abbiamo appena finito di ascoltare, e non soltanto perché, come al solito, il mio amico Filippo ha parole alate che lo aiutano a portare avanti i suoi ragionamenti, ma anche perché mi sento di dargli il bentornato, di dare il bentornato ai colleghi del Partito Democratico dentro i Gruppi che sostengono fortemente la posizione italiana di sostegno nei confronti dell'Ucraina.

Le parole di Sensi sono quelle che vogliamo ascoltare, che vorremmo ascoltare da tutti i Gruppi parlamentari. Quando qualche Gruppo parlamentare si sfila dal sostegno al Governo del Paese, che è il Governo di tutti in quel momento e vuole sostenere l'Ucraina per oscure ragioni politiche, come quelle che abbiamo ascoltato da alcuni dirigenti, anche importanti, del Partito Democratico, come Peppe Provenzano per esempio, è un dispiacere. Penso che su queste questioni non ci possa essere infingimento e non ci possa essere equivoco. Come ha detto giustamente Filippo Sensi, bisogna dare le armi all'Ucraina; e tra poco dirò anche la mia sul perché bisogna farlo.

Quasi come una sorta di cinico gioco del destino, sembra che la coperta sia sempre un po' corta, perché quest'oggi diamo il bentornato al Partito Democratico, ma ci troviamo davanti a un ordine del giorno firmato dalla Lega che ci fa appunto pensare che un pezzo arriva e un pezzo va via. Leggendo l'ordine del giorno della Lega viene da chiedersi se ci sia ancora una maggioranza politica in questo Parlamento (*Applausi*) e se ci sia ancora un Governo compatto su una questione assolutamente identitaria - non so come altro definirla - come è la politica estera. L'ordine del giorno che è stato presentato - mi viene da dire - è un ordine del giorno pilatesco; esso nasconde dietro a un impegno finale una lunghissima premessa che non fa distinzioni tra invasori e invasori, tra chi si difende e chi attacca.

Mi vengono in mente le parole bellissime che abbiamo ascoltato la sera dell'ultimo dell'anno, quando una grande autorità non solo politica, ma anche morale di questo Paese ci ha ricordato che parlare di pace oggi non è soltanto astratto buonismo, ma è il più urgente e concreto esercizio di realismo. Erano le parole del presidente della Repubblica Mattarella (*Applausi*), che ci ricordava che, per porre fine alle guerre in corso, non basta invocare la pace, ma occorre che venga perseguita la volontà dei Governi, anzitutto di quelli che hanno scatenato i conflitti. Se noi perdiamo questo punto di distinzione e mescoliamo tutti in un indistinto calderone nel quale quello che si aspetta è soltanto l'assenza di conflitto, cadiamo in un tragico errore.

Vede, signor Presidente, nessuno come noi, nessun popolo come noi italiani sa che la pace non è soltanto assenza di conflitto. Se alla fine della Seconda guerra mondiale le forze nazifasciste tedesche e repubblicane avessero vinto la guerra, noi avremmo avuto certamente un'assenza di conflitto, ma certo non avremmo avuto la pace, non avremmo avuto la democrazia, non avremmo avuto la Repubblica, non avremmo avuto la libertà di parola, la libertà di associazione, la libertà di sciopero e tutto quello che, grazie al cielo, grazie alla guerra partigiana e al fatto che gli italiani si sono liberati, con l'aiuto delle forze alleate, ci ha consentito di costruire la Repubblica che rappresentiamo oggi in questa Camera. (*Applausi*).

Io credo che il diritto di cui oggi noi usufruiamo sia di tutti i popoli; credo che tutti i popoli abbiano il diritto e anche il dovere e la responsabilità di cercare la propria libertà. Questo è quello che stanno facendo gli ucraini e noi non possiamo che essere dalla loro parte. Diceva bene Filippo Sensi: possiamo essere della loro parte soltanto in modo concreto e non in modo astratto e dobbiamo dare loro gli strumenti per difendersi.

Ieri purtroppo molti civili sono stati vittime dei missili russi. A Kharkiv sono morti 15 civili e ci sono stati 51 feriti. Altri ce ne sono stati a Kiev e alla fine sono morte 20 persone. La ragione per la quale tutto questo è successo è molto semplice, signor Presidente: la ragione è che oggi gli ucraini riescono a intercettare la metà dei missili che i russi lanciano sugli obiettivi civili dell'Ucraina, perché non hanno abbastanza strumenti (la contraerea e le batterie anti-missile) per abbattere quei missili.

E ogni missile che cade su un obiettivo civile è un missile che noi occidentali, noi europei, gli statunitensi, la NATO non siamo riusciti ad aiutare l'Ucraina ad intercettare e abbattere.

Penso, quindi, che dovremmo ragionare su questo e non avere paura. Dobbiamo ricordare che in questo momento gli ucraini sparano circa 2.000 proiettili al giorno, quando durante la cosiddetta controffensiva quei proiettili erano 8.000 al giorno: ne mancano 6.000, ovvero tre quarti. Ci siamo impegnati a dar loro un milione di munizioni, perché non le hanno e questo non aiuta - come qualcuno potrebbe pensare, e immagino che ascolterò queste parole da parte dei colleghi del MoVimento 5 Stelle e anche della Lega a questo punto - perché non dare proiettili agli ucraini significa consegnare l'Ucraina alla Russia: è semplice, non c'è altro. (*Applausi*). Guardate che consegnare l'Ucraina alla Russia significa dare ai russi un messaggio molto potente: procedete, nessuno vi fermerà. È come il moto rettilineo uniforme: se il corpo procede e non incontra un ostacolo, va avanti. Abbiamo visto cosa è accaduto con la Georgia e con la Crimea e sappiamo che i nostri amici dell'Unione europea di Lettonia, Estonia e Lituania temono grandemente le teorie di Vladimir Putin, che dice che i confini della Russia sono quelli dell'impero, sono quelli dell'Unione sovietica. E sappiamo tutti che c'è un piccolo corridoio, il corridoio di Suwałki, appena 60 chilometri che uniscono la Bielorussia all'*enclave* di Kaliningrad. Ebbene, basta bloccare quei 60 chilometri per tagliar fuori le tre Repubbliche baltiche dalla NATO e dall'Unione europea. Ci vogliono forse un paio d'ore di notte per coprirli. E noi che cosa intendiamo fare? Nasconderci dietro un dito e richiamarci a una teorica pace, che significa sostanzialmente riconoscere la legge del più forte, riconoscere che chi non ha paura di invadere e infrangere il diritto internazionale alla fine ha ragione?

Ebbene, io non credo che la Repubblica italiana possa mettersi su queste posizioni. Peraltro, non è una questione che riguarda soltanto la Russia e Vladimir Putin, perché oggi Putin attacca l'Ucraina con i droni che sono prodotti in Iran, lo stesso Iran che ha armato i terroristi palestinesi di Hamas e che arma i ribelli Houthi che bloccano il commercio internazionale e l'accesso al Canale di Suez. E stiamo dando anche la possibilità al regime canaglia di Kim Jong-un di provare i propri armamenti su un terreno concreto, perché i suoi scienziati fino a oggi hanno dovuto lavorare in laboratorio per preparare le armi anche atomiche che possono arrivare fino al territorio degli Stati Uniti. Oggi gli abbiamo dato una palestra, gli abbiamo dato un luogo dove si può vedere sul campo se quegli esperimenti scientifici ammazzano o meno e ammazzano, signor Presidente.

Penso che non dobbiamo avere alcuna esitazione e che tutte le forze politiche indistintamente dovrebbero tenere questa posizione. Penso che questo Parlamento dovrebbe dare un segnale estremamente forte al Governo, rammentandogli che, con tutte le differenze - e altroché se ce ne sono - questo è il Governo della Repubblica italiana che siede ai tavoli internazionali e, quando lo fa, il Governo della Repubblica italiana deve avere voce stentorea e perentoria, deve poter parlare a nome di tutto il Paese. Chi si sottrae davanti a questa situazione e indebolisce la voce del Ministro degli affari esteri e della Presidente del Consiglio, sull'operato dei quali abbiamo di solito molte riserve, in realtà indebolisce la voce della vera pace, la voce della civiltà, la voce del diritto. E indebolisce di fatto anche i confini della nostra Unione europea, perché dobbiamo ricordare che soltanto poche settimane fa i Capi di Stato e di Governo hanno stabilito che l'Ucraina è un Paese candidato dell'Unione e in quel Paese muoiono le persone, perché su quel Paese piovono i missili di Putin. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi ci siamo sempre schierati contro l'invio delle armi all'Ucraina. Ma abbiamo sempre detto in modo esplicito e senza ombra di dubbio che la responsabilità della guerra è di chi ha invaso l'Ucraina, cioè della Russia. Tuttavia, abbiamo sempre ritenuto che con le armi non si risolve e si costruisce la pace. A volte a me sembra di ascoltare una discussione quasi rituale: scade il decreto-legge e ci troviamo a votare un nuovo decreto-legge che stabilisce che continuiamo a inviare le armi.

Invito tutti, però, a guardare in faccia la realtà: una volta tanto bisogna fare una discussione. La guerra di posizione, di logoramento, che si prefigurava all'inizio del conflitto, si sta tragicamente affermando e non sono io a dirlo. C'è un carico di morte, di distruzione; ci sono esodi di massa, danni ambientali incalcolabili, sofferenze insopportabili e il prolungamento del conflitto drammatizza e peggiora continuamente la situazione. Addirittura una indagine con fonti del Pentagono afferma che tra i soldati russi e quelli ucraini, tra morti e feriti, siamo arrivati a oltre mezzo milione di persone: sono oltre

500.000 i ragazzi che muoiono o sono mutilati. Un'altra organizzazione riferisce che l'Ucraina è diventato il Paese più minato al mondo, tant'è che oltre un migliaio di persone muore a causa delle mine. È il Paese più minato al mondo, e non d'Europa.

In più, a livello europeo il Presidente di turno, ambasciatore francese, ha detto di non vedere alcuna speranza di inizio dei negoziati per la pace nel breve termine, non abbiamo che da continuare a fare pressione per costruire uno scenario di pace, ma noi mandiamo le armi.

Di fronte a questo stallo la domanda che abbiamo fatto più volte in quest'Aula è la seguente: quando si discuterà la pace? Noi con inerzia stabiliamo che inviamo delle armi; ma quando inizia il posizionamento, facciamo la guerra per procura? Diciamo armiamoci e partite? Questa è la discussione. Noi pensiamo di armarci, ma a partire sono gli altri e, quindi, in sostanza, a morire sono sempre gli stessi. Il problema è, in sostanza, se l'Unione europea, il nostro Paese, tutta la comunità internazionale davvero svolgono un'attività in cui affermano la necessità di affrontare la questione.

Per questo noi abbiamo presentato due emendamenti soppressivi rispetto a questa proposta, perché inviando le armi non risolviamo il problema. Se questo è l'andazzo, vuol dire che nessuno lavora per costruire la pace. Diciamoci chiaramente che l'unico che ha tentato di farlo è stato il Pontefice, ma non ha avuto il sostegno delle forze politiche della nostra Nazione e neanche della comunità europea. Questo è il dato fondamentale.

Di fronte a questa situazione pensiamo - e questa è la domanda - che questa guerra si risolve sul campo e che quindi ci saranno un vinto e un vincitore, per cui, in sostanza, continuiamo ad assistere a questo stallo, a questa guerra di posizione? In questo periodo, però, la situazione non resta ferma: come sappiamo tutti perché lo dicono tutti gli osservatori internazionali, la Russia sta estendendo il suo potere, la sua influenza e la sua occupazione dell'Ucraina. Questo è il dato rispetto a cui noi siamo chiamati a svolgere una discussione seria. Non possiamo continuare con la litania per cui facciamo una discussione in cui decidiamo di inviare le armi, ma poi sono gli altri a dover risolvere il problema. Questo è lo stato dell'arte. Se noi diciamo che per questa guerra bisogna trovare una soluzione di pace, significa che bisogna trovare il punto di compromesso.

Questo è l'altro punto: c'è uno spazio? Io non ho ancora capito e non abbiamo mai colto, all'interno di questa discussione in quest'Aula, dove sia il punto in cui si può iniziare a discutere del problema della pace. Questo non l'ha capito nessuno. Il punto è: davvero noi proviamo a fare un'offensiva su questo terreno? E provare a fare una trattativa vuol dire misurarsi sul fatto che bisogna fare una trattativa e trovare una soluzione.

Altrimenti, assisteremo ogni giorno a una devastazione maggiore. Qui venivano richiamati l'impiego di droni, le uccisioni dei civili e la distruzione di massa e di interi quartieri di città: questo, in sostanza, è quello che stiamo vedendo. Alla fine, il rischio è che questa inerzia porti davvero chi ha voluto la guerra, cioè la Russia, ad arrivare dentro le nostre case.

Ho letto anch'io oggi sui giornali che vi è una discussione in corso sul fatto che tutti gli osservatori internazionali affermano che questa guerra nessuno può vincerla sul campo. Ma se si dice questo e si afferma questa cosa, allora bisogna prendere una iniziativa quanto al modo di costruire il livello del compromesso. Perché delle due l'una, lo ribadisco: o si vince sul campo o si deve trovare un compromesso. Questo è il dato. E non possiamo farlo per procura, come affermavo l'altro giorno nel corso di una discussione.

Inoltre, visto che veniva prima detto che siamo di fronte a una situazione di belligeranza in molti Paesi del mondo, voglio sottolineare anch'io che non c'è dubbio che Hamas abbia compiuto un atto non descrivibile dal punto di vista dell'atrocità. Parliamoci chiaro, però: non è descrivibile neanche il genocidio che sta avvenendo nella Striscia di Gaza. In sostanza, se tutto il conflitto e se tutte le difficoltà vengono risolti esclusivamente con le armi, il rischio è che, in qualche modo, questa guerra diffusa in decine di Stati possa sfociare in un terribile conflitto più generale.

Ripeto che, secondo me, questo Parlamento dovrebbe fare una discussione. Invece, noi assistiamo al fatto che tutti i Paesi aumentano le spese militari. Negli ultimi dieci anni, i Paesi membri della NATO hanno aumentato del 50 per cento le spese militari: da 145 milioni nel 2014 a 215 milioni nel 2023. I Paesi dell'Europa hanno aumentato la loro spesa per armamenti del 270 per cento, tant'è che la fabbrica

che va meglio nel nostro Paese è la Leonardo, che esporta armi in tutto il mondo.

Questo è il dato fondamentale! Questo è il dramma! Questa è la situazione! Se esiste una teoria che mira a risolvere il problema dell'occupazione costruendo armi, colleghi, noi non possiamo far parte di chi la sostiene. Io penso, invece, che noi dobbiamo costruire la pace.

Infine, vorrei anche sottolineare un altro punto. In questi giorni ho presentato l'interrogazione [4-00950](#), con la quale chiedevo chiarimenti rispetto alla notizia, appresa dagli organi di stampa, secondo cui l'autorità UAMA, l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento in seno al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avrebbe opposto un diniego totale alla richiesta di trasparenza avanzata tramite due accessi civici generalizzati da Altreconomia in merito tanto al rilascio di nuove autorizzazioni all'esportazione, quanto alle esportazioni definitive di materiale d'armamento da Roma a Tel Aviv sia nei confronti dell'Ucraina.

Io credo che ci sia un problema di trasparenza su questo terreno. In sostanza, è necessario che noi, non solo il Parlamento, ma tutti noi italiani, sappiamo quali sono le esportazioni di armi, dove vanno le armi del nostro Paese e che cosa esportiamo. Questo è fondamentale.

Non si può negare alla stampa la possibilità di accedere alle informazioni, che sono una necessità per tutti noi.

Per queste ragioni, continuiamo a essere contrari all'invio delle armi e vorremmo che, anziché inviare le armi, spendessimo quei soldi in termini umanitari per dare assistenza e sussistenza alle popolazioni colpite. Questo è il dato fondamentale: accantoniamo la questione delle armi e guardiamo davvero a una questione di pace.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paroli. Ne ha facoltà.

[PAROLI](#) (FI-BP-PPE). Signor Presidente, le disposizioni del decreto-legge, come sappiamo tutti, intendono continuare a rispettare gli impegni assunti sia nei confronti della NATO, sia nei confronti degli altri Paesi europei.

Quando sento alcuni interventi di colleghi che - credo in buona fede - affermano, senza neanche celarlo più di tanto, che dovremmo interrompere la fornitura di armi all'Ucraina, sinceramente non capisco quale sia il disegno e quale sia l'alternativa. Diceva bene chi con chiarezza poneva il tema distintivo tra aggressore e aggredito. Oggi noi non possiamo che continuare nell'impegno che abbiamo preso, lo ripeto, come NATO e come Europa, e sostenere lo sforzo ucraino di resistenza.

Diversamente, certo la guerra cesserebbe, ma con l'invasione totale e molto semplificata da parte della Russia. Credo che questo non sia auspicabile, innanzitutto per il bene del popolo ucraino e per evidenti ragioni di sicurezza europea, che non credo di dover ricordare a nessuno, a meno che ci si accontenti di fare le anime belle che invocano la pace senza guardare la realtà, ma questo certamente non appartiene a noi e non appartiene a Forza Italia.

Infatti, come Europa, sin dal febbraio del 2022, si è deciso di sostenere l'Ucraina. Ora si continua, come dev'essere, in quel sostegno, che purtroppo ha prodotto questo conflitto di quasi due anni e un forte condizionamento degli equilibri geopolitici e ha influito anche sulla stabilità internazionale.

Da un punto di vista della strategia sul campo, va ripetuto quanto rilevato dal nostro Ministro della difesa nelle comunicazioni al Parlamento: la controffensiva ucraina non ha avuto i risultati sperati e la Russia mantiene le posizioni conquistate sul territorio ucraino. Il decreto-legge, che è del 21 dicembre 2023, proroga fino al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle stesse condizioni e con le deroghe alla disciplina ordinaria previste dal decreto-legge n. 14 del 2022. L'autorizzazione è concessa nei termini e con le modalità stabiliti nella normativa citata, che prevede un atto di indirizzo delle Camere e, come già avvenuto con gli otto decreti ministeriali finora emanati, viene quindi definito dal Ministro della difesa con un decreto adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, in cui sono definiti l'elenco di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le sue modalità di realizzazione.

Vale anche ricordare che lo scorso 10 gennaio, pochi giorni fa, le Camere hanno approvato risoluzioni che impegnano il Governo a proseguire il sostegno all'Ucraina, in linea con gli impegni assunti e con quanto sarà ulteriormente concordato in ambito NATO e Unione europea, nonché nei consessi

internazionali di cui l'Italia fa parte, con le autorità governative dell'Ucraina, anche attraverso la gestione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari.

Allo stesso tempo, non abbiamo mai dimenticato che l'impegno riguarda anche il proseguimento dell'assistenza umanitaria al popolo ucraino, pesantemente logorato dalla guerra, e il supporto a tutte le iniziative di ricostruzione e ripartenza economica, sociale, politica e istituzionale della Nazione ucraina, in piena sinergia con gli intendimenti dell'Unione europea e degli alleati occidentali.

Si conferma quindi un atteggiamento italiano molto responsabile nei confronti sia di coloro che sono coinvolti nel conflitto, sia dell'unitarietà di intenti e di azioni in ambito occidentale. Nella stessa proposta di risoluzione il Senato ha impegnato il Governo a approfondire tutti gli sforzi diplomatici in tutte le sedi, anche in qualità di presidente di turno del gruppo G7, con l'obiettivo di porre fine al conflitto e alle sofferenze del popolo ucraino e di giungere a una pace giusta, duratura ed equilibrata, che ristabilisca la sicurezza e l'ordine mondiale, ma nel rispetto del diritto internazionale.

Si è cominciato anche a parlare di fine del conflitto e soprattutto di pace. In verità, già l'anno scorso ci fu un incontro molto importante in Polonia che si occupava di ricostruzione; probabilmente era troppo ottimistico, ma bisogna lavorare anche su quello. Certamente dobbiamo avere una programmazione e una visione già immediatamente di largo respiro, ma è evidente che oggi abbandonare l'Ucraina vuol dire abbandonare la pace, non fare la pace.

Non si può non rilevare che quel conflitto ha comportato anche conseguenze dolorose sulle economie del nostro continente. L'economia più provata è certamente quella tedesca, che dipendeva largamente dalle importazioni di fonti fossili russe e che nel 2023 ormai è andata verso la recessione. Le previsioni del Fondo monetario internazionale e della Commissione europea stimano un calo tra lo 0,3 e lo 0,4 per cento nel 2023 del prodotto interno lordo tedesco: una cosa abbastanza inaspettata per il popolo tedesco. Ciò però ha inciso anche sull'economia italiana: sappiamo che la nostra manifattura dipende largamente da quella tedesca, che ha rivisto quindi la nostra crescita al ribasso. Le dinamiche dei prezzi dell'energia hanno inciso pesantemente sui prezzi dei prodotti al consumo, determinando una forte crescita dell'inflazione, che in due anni (2022 e 2023) è stata di circa il 14 per cento.

La reazione di politica monetaria della Banca centrale europea è stata quella di intervenire sui tassi - lo sappiamo tutti - con ripetuti rialzi che hanno portato quello attuale di riferimento al 4,5 per cento. Ora la presidente della BCE ha anticipato a Davos che non ci dovrebbero essere tagli fino alla seconda metà di quest'anno e vale ricordare quanto l'aumento dei tassi incida sia sui prestiti alle imprese sia su quelli al consumo e sui mutui immobiliari, determinando un conseguente rallentamento della nostra economia in particolare. Quest'anno, come tutti sappiamo, negli Stati Uniti la campagna per le elezioni presidenziali determinerà anche se l'intervento proseguirà in Ucraina e di che tipo sarà, posto che gli Stati Uniti sono anche il motore principale della NATO.

In questi due anni, si è pagato un prezzo in vite umane tra popoli fratelli - è già stato ricordato da molti colleghi - che è stato stimato in diverse centinaia di migliaia di giovani che hanno perso la vita indossando una divisa o come tributo di vittime civili di entrambe le parti.

Noi condividiamo il percorso delineato da questo disegno di legge, perché prosegue nel solco della politica finora adottata congiuntamente dai Paesi dell'Unione e dell'Alleanza atlantica, nella speranza - perché noi vogliamo la pace e vorremmo che si potesse risolvere un conflitto che purtroppo in questo momento non vede uno spiraglio di luce, ma la speranza deve esserci e dev'essere forte - che finalmente si possano riprendere quelle trattative di pace, da tanti auspicate, che abbiano anche iniziative conseguenti.

Perché questo accada, non possiamo che continuare a sostenere l'Ucraina, che combatte una guerra che è sempre più non solo sua. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cataldi. Ne ha facoltà.

[CATALDI](#) (M5S). Signor Presidente, sono pienamente consapevole della delicatezza dell'argomento che stiamo trattando oggi in Aula e vorrei chiedere un piccolo sforzo ai colleghi e seguirmi in questo percorso che vorrebbe portarci indietro un po' nel tempo. Riavvolgiamo il nastro. 1942: entriamo idealmente, con la nostra mente, nella Norvegia occupata dai nazisti. Un gruppo di 8.000 insegnanti decide di ribellarsi all'imposizione dei nazisti che avrebbero voluto far insegnare un programma

didattico che era stato preparato dal Terzo *Reich*. Rifiutano di insegnarlo, vengono immediatamente messe in atto delle ritorsioni e molti di loro vengono arrestati. La protesta pacifica va avanti e il Governo collaborazionista si vede costretto a farli tornare in classe, dove vengono accolti come eroi.

Andiamo, ancora mentalmente, un anno più avanti. 1943: siamo in Danimarca, sta per iniziare la deportazione degli ebrei. Il re della Danimarca provocatoriamente dice che se gli ebrei danesi indossassero la stella gialla, lo farà tutta la popolazione. Questo poi non è successo, però la popolazione si è stretta in modo solidale intorno agli ebrei danesi e, in modo pacifico, sono riusciti a contrastare la crudeltà dei nazisti, salvando 7.000 ebrei, senza sparare neppure un colpo di fucile.

Andiamo avanti nel tempo. Scusate, colleghi, ma vi conduco in questo piccolo percorso. Arriviamo al 1947: Mahatma Gandhi - non occorre parlare di lui - è riuscito a risollevarsi l'India e a liberarla dalla colonizzazione, senza sparare neppure un colpo di arma da fuoco.

Arriviamo agli anni Sessanta e al movimento per i diritti civili. Martin Luther King riesce a ottenere significative modifiche legislative, anche lui attraverso manifestazioni pacifiste.

Collegli, vi chiedo questo sforzo. Nell'Italia di Raffaello, di Leonardo da Vinci, di Petrarca e di Dante, davvero il nostro Paese non è in grado di trovare strade alternative alla violenza delle armi? (*Applausi*) . Collegli, a me sembra che stiamo un po' dimenticando la nostra cultura e le nostre radici. L'Italia è un Paese pacifista e non ve lo dico io; i nostri Padri costituenti lo hanno scritto nell'articolo 11 della Costituzione: l'Italia ripudia la guerra (*Applausi*) e la ripudia anche come strumento di soluzione delle controversie internazionali.

Collegli, soffermiamoci su queste parole e proviamo a riascoltarle un'ottava più in basso. Non fa parte del nostro DNA, né della nostra cultura. Pensate che nella prima stesura i Padri costituenti volevano scrivere che l'Italia rinuncia alla guerra. Poi si è deciso di no, perché la guerra non è un diritto di alcuno, non c'è alcun diritto a cui dobbiamo rinunciare. La guerra non è ammessa; è ammessa soltanto quando dobbiamo difenderci eventualmente da un attacco.

Collegli, non so fino a che punto abbiamo davvero la consapevolezza di cosa sia la guerra e di quali siano le conseguenze della prosecuzione di questo conflitto. Noi, purtroppo, in qualche maniera lo viviamo a distanza. Cogliamo le notizie magari durante lo spazio di un caffè, siamo abituati a fare una guerra e ad entrare in guerra senza combatterla. La guerra però la conosciamo dalla storia e ci mostra le contraddizioni più profonde di un'umanità che è sempre in bilico tra i suoi ideali più nobili e i suoi istinti più primordiali, i suoi impulsi più distruttivi. È nella guerra che si consumano tragedie umane che non vediamo attraverso lo spazio televisivo che ci racconta soltanto delle cronache di guerra, senza pensare a quello che succede alla singola famiglia, al singolo cittadino.

Presidente, veniamo al presente. C'è una contraddizione implicita in qualunque dichiarazione di principio che voglia favorire la conflittualità. Come può uno Stato che ripudia la guerra fornire le armi? Voi mi direte che è un dovere di solidarietà internazionale.

Non ci prendiamo in giro, perché il dovere di solidarietà internazionale non risponde a un fattore di prossimità. Cosa facciamo, l'Italia ripudia la guerra se i Paesi sono lontani, ma quando sono un po' più vicini allora l'Italia non la ripudia più di tanto, quindi preferiamo entrare in conflitto e fornire armi senza neppure andare a combattere?

Vedete, la realtà è questa: sono passati quasi due anni dall'inizio di questo conflitto e tutti sappiamo di esserci infilati in un *tunnel* che non sembra avere via d'uscita. Se n'è resa conto anche la Meloni, diciamo la verità. Allora forse vale la pena fare qualche ragionamento diverso. Sono convinto che non cambieremo il corso della decisione di oggi, però pensiamo anche a un possibile ruolo diverso dell'Italia, a un'Italia che potrebbe dimostrare la sua vera grandezza mostrando che alla forza delle armi si può contrapporre anche quella della ragione e la logica della nonviolenza. Signor Presidente, siamo davanti a una grande opportunità. (*Commenti*). Guerrafondaio? Non so chi l'abbia detto, ma sto parlando del contrario.

Siamo davanti a una grande opportunità: possiamo recuperare un ruolo di primo piano sul palcoscenico europeo e dinanzi alle altre Nazioni, tramite il quale l'Italia riesca a distinguersi per la sua capacità diplomatica e di dare un contributo attivo nella risoluzione dei conflitti. Questo Governo ci sta portando però nella direzione opposta, sta seguendo strategie belliciste che tra l'altro si sono dimostrate

fallimentari. (*Applausi*).

Allora Presidente, avviandomi alla conclusione, credo che però possiamo dimostrare, come hanno fatto Martin Luther King, Gandhi, gli insegnanti della Norvegia e il re della Danimarca, che è possibile tracciare un percorso di civiltà, in cui la forza della ragione prevalga su quella delle armi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pucciarelli. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, anch'io ritengo opportuno riavvolgere il nastro, ma anche ripartire dal quel 24 febbraio di due anni fa. Quel giorno - il giorno dell'invasione russa nei territori dell'Ucraina - il mondo, l'Europa e noi in modo particolare abbiamo realizzato che Putin aveva realmente scatenato un'invasione alla vecchia maniera. Abbiamo realizzato che la pace raggiunta oramai da settantacinque anni era nuovamente in pericolo e ci siamo svegliati con una guerra in Europa. Quel giorno sono tornate indietro le lancette della storia, da lì in poi abbiamo nuovamente visto immagini di morte, distruzione e atrocità, che oramai eravamo abituati a vedere in Paesi lontani, ma che ora invece sono molto vicine a noi.

Contro un'aggressione e un attacco alla democrazia, alla libertà, ai valori internazionali e al diritto dei popoli di esistere, l'Italia ha immediatamente preso una netta posizione e si è fin da subito attivata a supporto di chi era stato aggredito senza esitazione alcuna e lo ha fatto con ogni mezzo a disposizione. Se ci fossimo voltati dall'altra parte, avremmo semplicemente permesso che la legge del più forte avesse la meglio e che un aggressore potesse cancellare identità, tradizioni e cultura di un popolo. (*Applausi*).

In questo contesto, anche l'Europa ha risposto in modo immediato e unitario, ribadendo la ferma condanna dell'aggressione russa e il pieno sostegno al diritto naturale di autotutela dell'Ucraina, in base al principio dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite per la sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale.

La difesa della democrazia, della libertà, del diritto di autodeterminazione dei popoli, dei diritti umani e, in generale, dello Stato di diritto è il principio cardine della civiltà europea e di quella occidentale; si tratta dei principi propri dell'Italia. Se l'Ucraina fosse stata abbandonata a sé stessa e se non avesse avuto supporto, anche attraverso la fornitura di armamento, oggi quale sarebbe la situazione? Avrebbe continuato ad esistere?

Quelle forniture di armi hanno consentito a un popolo di sopravvivere e hanno impedito all'invasore di annientarlo. Gli sforzi della comunità internazionale a supporto di quel popolo si sono rivelati essenziali, ma non sufficienti a neutralizzare la minaccia russa o, quantomeno, a farla desistere. Oggi quindi c'è ancora il pericolo della sua avanzata in territorio ucraino; da qui la necessità di prorogare fino al 31 dicembre 2024 quanto contenuto nell'articolo 2-*bis* del decreto legge 25 febbraio 2022.

Non è facile per alcuno votare la proroga di un atto che prevede l'autorizzazione all'invio di armi ad un Paese in guerra, ma lo dobbiamo fare, perché quel Paese è ancora sotto attacco e deve continuare a difendersi dall'aggressore. Non si tratta di essere guerrafondai o pacifisti; questa contrapposizione non mi appartiene e non ci dovrebbe proprio appartenere. Si tratta di essere coerenti con quanto deciso il giorno dopo l'invasione russa.

La Lega fin da subito, non facendo mai mancare il proprio voto per il supporto all'Ucraina, ha sempre sollecitato iniziative diplomatiche che portassero al cessate il fuoco e alla fine del conflitto. Non ha mai fatto mancare il proprio voto per il sostegno all'Ucraina, ma ha sempre richiesto con forza iniziative volte a riportare la pace. Spiace leggere tutta la strumentalizzazione che in queste ore viene fatta sui giornali in merito alla presentazione di un ordine del giorno in Aula da parte della Lega. Li trovo sterili, vuoti di contenuti e privi di notizie, oltre che tendenziosi. (*Applausi*). E spiace anche quanto sentito qui in Aula. Collega Scalfarotto, da nessuna parte nell'ordine del giorno c'è scritto che la Lega non vuole più inviare armi all'Ucraina. È falso quanto è stato dichiarato. (*Applausi*).

Quanto è richiesto e contenuto nell'ordine del giorno è in coerenza con quello che ha sempre sostenuto la Lega. Il documento presentato fa una valutazione della situazione in campo, dei fatti avvenuti e delle iniziative intraprese. Il fatto di chiedere al Governo di farsi carico, nelle sedi competenti, di iniziative volte a sviluppare un percorso diplomatico, al fine di perseguire una rapida soluzione del conflitto, rappresenta quanto sia piena la fiducia della Lega nel ruolo di attore protagonista dell'Italia,

ritrovato proprio grazie a questo Governo nei consessi internazionali. (*Applausi*).

Oggi chi vuole fare illazioni perde solamente tempo. Certo, se parliamo di coerenza, non sempre la ritroviamo in quest'Aula. Abbiamo partiti, come ad esempio i 5 Stelle, che si sono ravveduti sulla via di Damasco. A volte cambiare idea è sintomo di intelligenza, ma a maggio 2022 hanno dichiarato di essere contrari all'invio di armi e a settembre dello stesso anno hanno dichiarato di essere orgogliosi di aver mandato armi in Ucraina, come ha fatto Conte in un'intervista su Rai 3, confermando il pieno sostegno alla popolazione ucraina e sostenendo che non ci si può difendere da una tale aggressione a mani nude. Sempre a settembre, in un'intervista a «Il Resto del Carlino», ha dichiarato che i progressi delle forze ucraine erano un'ottima notizia e dimostravano che Kiev, grazie all'enorme afflusso di armi ricevute dall'Europa e dagli Stati Uniti, era in grado di respingere l'invasore russo; per poi tornare nuovamente alla contrarietà all'invio delle armi. Più che sinonimo o sintomo di intelligenza, questo mi sembra uno stato confusionale, se non opportunismo elettorale. (*Applausi*).

Queste dichiarazioni completamente discordanti rendono difficile capire che cosa è cambiato dall'approvazione del primo decreto Ucraina. Mi viene da chiedere una cosa ai colleghi 5 Stelle che sono qui in Aula (per suo tramite, Presidente): avete sostenuto che, senza quell'aiuto militare, Putin avrebbe conquistato Kiev nel giro di poche settimane; secondo voi oggi quel pericolo non esiste più? Siete sicuri che oggi non siamo ancora di fronte a un'asimmetria militare, in cui è alto il rischio della capitolazione del più debole? E lo siete anche di fronte al fatto che la Russia ha incrementato notevolmente la produzione di armi e aumentato in modo significativo le unità dell'esercito?

Appare invece più evidente che le condizioni che ci hanno portato il giorno dopo l'invasione all'emanazione di un decreto a sostegno dell'Ucraina sono le stesse e, contrariamente a voi, noi continueremo a non voltarci dall'altra parte. (*Applausi*). Certamente continueremo a richiedere maggiori sforzi sul fronte diplomatico, banalmente come abbiamo sempre fatto, e sicuramente ci faremo carico di questa responsabilità politica di fronte alla storia.

Proprio parlando di responsabilità politica in merito ad argomenti delicati come quello delle guerre, mi lasci fare una piccola deviazione, Presidente, sul fronte della guerra di Israele contro Hamas. Credo che la responsabilità di chi ricopre incarichi sia non solo in quello che fa, ma anche in quello che dichiara e quando leggiamo le dichiarazioni che ha rilasciato la Schlein a Gubbio, e cioè l'esortazione a porci la questione di evitare di alimentare questi conflitti, di evitare l'invio di armi e la loro esportazione verso i conflitti, soprattutto in Medio Oriente e in particolare, in questo caso, ad Israele, qualche dubbio sorge. Si tratta di ignoranza dei meccanismi della legge n. 185 del 1990, che vieta l'autorizzazione alla compravendita di prodotti per la difesa, quando il Paese destinatario è in stato di conflitto? In questo caso, forse bastava che si informasse con chi nel PD ha avuto ruoli come quello di Ministro della difesa e i meccanismi li conosce bene e avrebbe appreso di sicuro che sono già sospese le autorizzazioni verso Israele da ottobre. Per inviare il supporto all'Ucraina, infatti, abbiamo dovuto votare la deroga alla legge n. 185 proprio attraverso il Parlamento, altrimenti neanche all'Ucraina avremmo potuto inviare alcunché.

Un'altra ipotesi è che le dichiarazioni della Schlein siano solamente un tentativo di superare a sinistra Conte in una gara tra chi è il più pacifista. (*Applausi*). Direi all'onorevole Quartapelle che non si contesta il fatto che Elly ci metta il cuore: il problema, semmai, è, dal mio punto di vista, che non mette proprio la testa in quello che dice. (*Applausi*).

Quello che è certo è che su temi importanti come quello delle guerre, rispetto ai quali maggiore è l'apprensione dei cittadini, non si può parlare a vanvera o, peggio ancora, fare una strumentalizzazione per questioni puramente elettorali. Trattare argomenti così seri, quando si parla di persone che vengono uccise tutti i giorni, solamente per una strumentalizzazione politica di fatto non è un modo di fare politica che mette davvero il cittadino al centro dell'azione politica. Gli interessi, in questo caso, sono ben altri. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casini. Ne ha facoltà.

CASINI (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei dire subito alla senatrice Pucciarelli che Elly Schlein di certo non ha bisogno della mia difesa d'ufficio, ma in un caso come questo è troppo semplice fare la difesa di Elly Schlein, perché credo che ogni tanto, anche nell'astrattezza del dibattito politico,

bisognerebbe guardare i fatti. I fatti sono che il Gruppo presieduto dall'onorevole Boccia, per cui sono già intervenuti qui i senatori Losacco e Sensi, voterà il disegno di legge presentato dal Governo, per cui le chiacchiere stanno a zero e sono strumentalizzazioni che non hanno alcun senso. (*Applausi*).

Poi, colleghi, se volete che il discorso lo affrontiamo ancora più seriamente, discutiamo di quello che dovrebbe fare la politica. Mi fa proprio piacere essere portato su questo terreno. Gli uomini politici, gli uomini di Stato, gli uomini di Governo che cosa devono fare? Devono speculare sulle paure del popolo, amplificarle, strumentalizzarle o cercare di indicare, nella complessità del momento che stiamo vivendo, le direzioni da proporre a un Paese? Noi crediamo che il ruolo della politica sia esattamente questo, cioè non di fare gli amplificatori dei problemi, ma di cercare di risolverli.

Cari colleghi - mi rivolgo all'intera Assemblea, anche ai colleghi del Movimento 5 Stelle - sappiamo tutti che l'Italia ripudia la guerra e vogliamo tutti ribadire la nostra coerenza con questo principio. Nessuno di noi pensa neanche lontanamente che l'uso delle armi possa servire come risoluzione dei contenziosi che esistono nel pianeta. A questo principio, però, ci atteniamo anche votando il presente disegno di legge, perché non stiamo alimentando un conflitto col nostro imperialismo; stiamo aiutando un popolo a difendere il suo territorio, poiché questo popolo è stato invaso dai russi. (*Applausi*).

Ho la sensazione, colleghi, che nel furore della polemica politica non si ricordi più la realtà semplice delle cose: qui non c'è una guerra tra Ucraina e Russia, ma l'invasione della Russia sul territorio dell'Ucraina. Noi possiamo anche aderire a un pacifismo unilaterale, ma allora dobbiamo essere chiari e sapere che questo rifiuto eventuale a dare le armi agli ucraini per difendersi significa lasciare via libera a Putin, con tutto quello che è stato fatto a dispregio del diritto internazionale e di principi elementari.

Certo, colleghi, c'è un problema serio di memoria. Io sono figlio della generazione che solidarizzava con Solženicyn perché era in un *lager*; oggi nessuno ricorda nemmeno in questo dibattito Aleksej Naval'nyj (*Applausi*), che sta sotto il Polo artico, in un posto assolutamente isolato, perché è questo il trattamento che gli viene riservato da quello che è un regime. Tutti si interrogano su chi vincerà le elezioni americane; colleghi, qualcuno in quest'Aula si sta interrogando su chi vincerà le elezioni russe? Nessuno, perché tutti sappiamo che quelle elezioni hanno già un esito molto chiaro. (*Applausi*).

Dico con molta sincerità che nessuno è contento di fornire armi agli ucraini; tutti conosciamo il dolore e l'angoscia anche di queste scelte, che sono esattamente quelli - ricordo quando ero un giovane deputato - che ebbero i *leader* della prima Repubblica, da Spadolini a Craxi, Cossiga, Andreotti e agli uomini anche di gran parte del mondo della sinistra democratica, quando installammo gli euromissili in risposta ai missili SS20. Tuttavia quell'equilibrio militare ha portato al più grande periodo di pace e ai negoziati sul disarmo, perché i sovietici, vedendo che non potevano assaltare le nostre città e le nostre nazioni, furono di fatto "obbligati" a trattare un disarmo.

Vorrei aggiungere anche un altro particolare. È successa una cosa terribile in Palestina. È successa nell'ottobre scorso una strage di Hamas. Qualcuno è così ingenuo in quest'Aula da pensare che quello che è capitato a ottobre con l'assalto di Hamas e quello che sta succedendo oggi con gli Houthis nel Mar Rosso sia del tutto casuale? Sappiamo benissimo che queste due azioni sono figlie di una strategia che non a caso mira a indebolire la capacità di resistenza delle società occidentali, perché mette in uno sfondo il conflitto tra la Russia e l'Ucraina e vuole che ci stanchiamo, perché la differenza tra noi e Putin è che noi abbiamo le opinioni pubbliche e le opinioni pubbliche si stancano. Le nostre opinioni pubbliche giustamente si stancano di reggere sacrifici anche economici.

Lì non c'è un problema di opinione pubblica, come non c'è un problema della macabra contabilità dei morti, perché non c'è un'opinione pubblica che sa alzare la schiena. Ma noi la schiena la dobbiamo tenere dritta anche per quella gente, che è vittima di Putin. Ed esattamente come sono vittime gli ucraini; sono vittime i ragazzi russi mandati allo sbaraglio, russi come Putin; ragazzi mandati allo sbaraglio, centinaia di migliaia di morti, di cui nessuno si fa carico e che sono doppiamente dimenticati: dimenticati in patria, dimenticati da noi perché "nemici".

Bisogna, allora, avere chiarezza, davanti a noi, del terribile momento che stiamo vivendo. Poiché ho citato quello che sta capitando in Palestina, voglio dire una parola anche per il popolo palestinese, che è doppiamente vittima in questa vicenda drammatica. Le migliaia di persone che a Gaza innocenti

perdono la vita: vi prego, non dimentichiamole. Una cosa è solidarizzare: perché abbiamo la stessa identità occidentale dello Stato d'Israele, è nel nostro codice genetico; un'altra cosa è la legittima critica ai Governi *pro tempore* di Israele, che noi ci riserviamo a pieno titolo di fare, perché questa è la regola della democrazia.

I nostri Governi sono criticabili. Se criticiamo il Governo Meloni, a maggior ragione potremo criticare il Governo Netanyahu. Non credo che facciamo un peccato nei confronti di nessuno. Sono tutte tesi opinabili. Mi rendo conto che sono tesi opinabili. Magari per qualcuno la gestione di Netanyahu è stata positiva, anche se vedo sempre meno persone, anche in Israele, che hanno quest'idea. Ma, sia chiaro il rispetto, perché la democrazia non comprende l'uniformità di opinione.

Colleghi, noi ci apprestiamo, con la consapevolezza del gesto importante, a sostenere questo disegno di legge. Lo facciamo in coerenza con dei valori, anche se ormai sembra che la politica questa parola l'abbia espunta. Valori, motivazioni, ideali: questo è il nostro senso di appartenenza all'Occidente, con tutto quello che l'Occidente ha di criticabile. La democrazia è sempre criticabile, ma non hanno inventato un meccanismo diverso e migliore per governare le donne e gli uomini di questo pianeta.

Noi solidarizziamo con gli ucraini, sperando allo stesso tempo che il Governo, con l'Europa e con gli Stati Uniti, possa avviare un'iniziativa di pace, ma sapendo che purtroppo, realisticamente, la pace si costruisce non sul cedimento ma sul decoro, sulla dignità e sulla fermezza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mieli. Ne ha facoltà.

MIELI *(Fdl)*. Signor Presidente, membri del Governo, gentili colleghi, ringrazio il relatore Barcaiuolo per il lavoro svolto in Commissione. Oggi votiamo la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. La discutiamo e poi la votiamo, come è giusto che sia. E prima di entrare nel merito della posizione di Fratelli d'Italia sul tema di oggi, lasciatemi dire quello che è avvenuto in questi giorni.

Il segretario del Partito Democratico Schlein ha rilasciato delle dichiarazioni sull'invio di armi in Israele. Oggi, appunto, noi votiamo una proroga. È un decreto e lo votiamo in Aula, nella sede parlamentare, come la Costituzione impone. Fatemi dire che, dopo il vergognoso attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, l'*import* e l'*export* di armi con Israele è stato sospeso per legge - ripeto per legge - legge che la Schlein, segretario del Partito Democratico, non conosce.

Nessuno può effettuare invii a nazioni belligeranti senza un voto parlamentare. E non solo non c'è stato un voto, ma non c'è stata nemmeno una proposta. Questo è il vostro modo di portare la pace nel mondo? Con una bugia? *(Applausi)*.

Il segretario del PD ha mentito agli italiani. Ha detto una bugia e mi auguro che possa presto avere la bontà di dire la verità ai cittadini, scusandosi. Certo, tra un armocromista e un film si perdono di vista le leggi e quello che succede o non succede in Aula. Comprendiamo la situazione.

Questo per dire, signor Presidente, che la differenza tra chi sta da questa parte dell'Emiciclo e chi sta dall'altra parte è proprio questa.

Fratelli d'Italia dice la verità agli italiani e le sue posizioni sono le stesse sia quando è all'opposizione, sia quando è in maggioranza. E sono orgogliosa perché la nostra posizione è sempre la stessa, privatamente e pubblicamente.

Siamo al fianco dell'Ucraina, cerchiamo una pace giusta, in linea con il diritto internazionale, e siamo pronti a fare le nostre proposte, su cui chiaramente ci confronteremo anche con il Parlamento, quando dovessero esserci i margini per quella pace giusta. Se avessimo fatto quello che qualcuno ci chiedeva in quest'Aula, e cioè smettere di sostenere l'Ucraina, purtroppo non avremmo avuto una pace, come qualcuno ha spesso ripetuto, ma un'invasione. E un'invasione non si chiama pace, ma si chiama resa. *(Applausi)*.

Non possiamo scambiare le cose. L'unico modo possibile per arrivare a una soluzione diplomatica del conflitto è sostenere l'Ucraina. Siamo convinti che, aiutando e sostenendo gli ucraini che combattono, stiamo difendendo il nostro interesse nazionale. C'è una cosa che non potete imitare ed è quello che fa il nostro presidente Meloni, che dice sempre quello che pensa e lo fa con chiarezza e lealtà: è per questo che consente all'Italia oggi di essere rispettata e ascoltata, come purtroppo non è avvenuto quando la guidavate voi.

Il popolo ucraino non sta difendendo solamente la propria terra, ma sta difendendo anche i valori di libertà e democrazia sui quali si fondano la nostra civiltà e lo stesso progetto europeo. Sta difendendo le fondamenta stesse del diritto internazionale, senza il quale sostituiremo la forza del diritto con il diritto del più forte: non esattamente una buona notizia, neanche per noi. Continueremo a farlo - semplicemente perché è giusto farlo - sul piano dei valori e su quello della difesa dell'interesse nazionale.

L'aiuto militare all'Ucraina è necessario per garantire la legittima difesa di una Nazione aggredita, in linea con la Carta delle Nazioni Unite. Tutto questo significa proteggere la vita dei civili; significa fornire uno scudo di fronte ai bombardamenti indiscriminati che attaccano infrastrutture vitali per la popolazione, sperando che il popolo ucraino si pieghi dopo essere stato privato di acqua, di luce o di riscaldamento. Ieri, a Strasburgo, hanno inaugurato una mostra interattiva che presenta diari, appunti, disegni e oggetti personali di bambini ucraini: quattordici storie di bambini che hanno assistito alla guerra, a trasferimenti forzati, bombardamenti irregolari, minacce alla vita e alla salute, perdita dei propri cari, deportazioni e molto altro.

Allora, noi sappiamo da che parte stare. E voi? Da quale parte state, senatori del MoVimento 5 Stelle? Avete cambiato idea? Mi rivolgo a lei, Presidente: dovrete forse spiegare agli italiani questa giravolta, forse dovrebbe farlo il senatore Cataldi. Ma questo è un problema vostro e non vogliamo entrarci, ma fatemi dire che prima salivate sui balconi a dire che eliminavate la povertà e poi avete comprato con i soldi degli italiani i banchi a rotelle per milioni di euro finiti al macero (*Applausi*), e andavate in giro a dire che gratuitamente si potevano rifare le case. È questa la differenza tra noi e voi. Noi non saliamo sui balconi, non facciamo false promesse, ma crediamo che su questa cosa si debba mettere la faccia. E non abbiamo paura di dire che rispettare gli impegni assunti è vitale per la nostra credibilità internazionale e per la nostra stessa sovranità nazionale, perché, banalmente, la libertà ha un prezzo.

Noi siamo un membro della NATO e con la NATO condividiamo la posizione sull'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Chi vuole costruire la pace deve costruirla sulla base del rispetto per una pace giusta. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

[BARCAIUOLO](#), *relatore*. Signor Presidente, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito.

Non è la prima volta che affrontiamo la questione.

L'abbiamo fatto pochi giorni fa sulla relazione che in Aula ci ha portato il ministro della difesa Crosetto, riprendendo anche oggi la conversione di un decreto che non è altro che la pedissequa forma con cui nella scorsa legislatura il Governo Draghi era intervenuto rispetto alla possibilità di derogare la normativa vigente per poter inviare aiuti all'Ucraina aggredita dall'invasione russa.

Dopodiché, nel ruolo di relatore, provo a lasciare ogni tipo di commenti politici a coloro che sono intervenuti nel dibattito e a chi interverrà, anche per il mio Gruppo, in dichiarazione di voto. Alcune valutazioni - perdonatemi - vorrei però farle. Secondo me, è abbastanza trasparente che la cosa più importante che è emersa dal dibattito di oggi è che c'è una maggioranza coesa che non ha alcun tipo di problema, pur forse con sensibilità diverse, a convergere su un'unica posizione che fa dell'Italia un protagonista della scena internazionale. E ci sono più opposizioni che interpretano tantissimi ruoli, tutti legittimi, in commedia. C'è chi ha cambiato opinione legittimamente e meno coerentemente, e chi invece - penso all'estrema sinistra - coerentemente ha una posizione per me irricevibile; c'è chi, come il senatore Casini, fa un intervento per quanto mi riguarda pienamente condivisibile, così come quello del senatore Sensi, tra gli sguardi un po' perplessi di molti appartenenti al vostro Gruppo; magari avrò visto male io, ma è quello che ho personalmente percepito.

Mi rivolgo tramite la Presidenza al senatore Cataldi: l'articolo 11 della Costituzione lo conosciamo tutti, ma andrebbe letto per intero. Si parla di ripudiare la guerra come offesa alla libertà di altri popoli, ed io ancora mi interrogo se l'invasione russa possa non considerarsi un'offesa alla libertà del popolo ucraino (*Applausi*): mi pare così evidente e lapalissiano che sostenere qualcosa di diverso è - secondo me - incredibile.

C'è poi la vicenda della soluzione diplomatica, quasi come questa dovesse o potesse essere

un'alternativa all'aiuto e alla capacità di resistenza del popolo ucraino. È evidente che non è un'alternativa. È evidente che i corpi diplomatici anche italiani non lavorano né con le agenzie di stampa né nei salotti televisivi, ma per definizione lavorano nell'ombra dei canali diplomatici, e continueranno a farlo, augurandoci tutti che possano portare al più presto delle soluzioni. Far pensare all'opinione pubblica che le due cose siano l'una alternativa all'altra credo che non solo sia profondamente sbagliato e intellettualmente disonesto, ma sia anche assolutamente falso.

Mi taccio perché lascio a chi farà le dichiarazioni di voto il compito di spiegare perché come maggioranza abbiamo preso una posizione di continuità che porta l'Italia a essere coerente. Anche a tale proposito, senatore Cataldi, penso che l'Italia sarà credibile sul piano internazionale ancora di più quando si percepirà che non si cambia posizione in politica estera con il cambiare dei Governi, perché i Governi passano ma l'Italia resta, e quando si cercherà di dare un ampio consenso e un ampio mandato che possa andare oltre le maggioranze che sostengono un Governo. È così che si conquista credibilità. Ed è così l'Italia potrà avere peso anche nell'auspicato ruolo di Nazione che possa far emergere la propria sensibilità a risolvere i conflitti che la storia le ha consegnato; non certo - almeno questa è la mia opinione - con posizioni che cambiano con il mutare del vento, a seconda di una presunta convenienza elettorale. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo docenti e studenti del Liceo classico «Eschilo» di Gela, in provincia di Caltanissetta, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti in Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974 (ore 17,20)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PEREGO DI CREMNAGO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, il dibattito di oggi si inserisce a ottanta anni dall'anniversario dello sbarco degli alleati ad Anzio. Mentre ascoltavo i discorsi dei senatori in Assemblea, pensavo ai 23.000 ragazzi anglo-americani che hanno perso la vita ad Anzio, venendo da un Paese lontano, gli Stati Uniti, senza sapere probabilmente allora neanche dove fosse l'Italia. E penso a che cosa abbia portato quell'enorme sacrificio di giovani: ha portato al costituirsi del diritto internazionale, al costituirsi delle Nazioni Unite, consentendo al nostro Paese di diventare un Paese democratico. Allora penso, sì, all'articolo 11, perché tutti ci ritroviamo nel ripudiare la guerra, ma penso anche all'articolo 52 della stessa Costituzione che afferma che la difesa della Patria è un dovere sacro. È nella parola sacro che si trova il valore della posta in gioco che c'è oggi: democrazie da una parte e autocrazie dall'altra; l'affermazione della difesa dell'Ucraina e a quanti si interrogano sul valore delle armi e degli aiuti militari che abbiamo inviato in questi anni. Credo che ci sia una grande differenza quando possiamo salvare un ospedale, una casa o una vita in più. Chi è stato, come il sottoscritto a Kiev, in Ucraina, e ha visto i resti dei carri armati russi alle porte della Capitale, si chiede che mondo sarebbe stato se noi italiani, noi della comunità internazionale occidentale, avessimo deciso quel giorno non di voltarci dall'altra parte, ma di fare la scelta più difficile, ovvero di sostenere il popolo ucraino. Dico con profondo orgoglio prima da cittadino italiano e, poi, da rappresentante del Parlamento, allora, e del Governo, oggi, che abbiamo fatto una scelta responsabile: questo è quello che fa un Paese responsabile, un grande Paese come l'Italia.

Non vedo dove sia la contraddizione nel continuare a sostenere la difesa dell'Ucraina e nello stesso tempo cercare una soluzione diplomatica. Le due cose non sono in contraddizione, perché - badate bene - oggi, come abbiamo già detto, se noi non continuassimo a difendere l'Ucraina, i colpi dell'artiglieria russa - come ha citato qualcuno - con un rateo decisamente maggiore rispetto a quella ucraina, farebbero sì che l'avanzata russa non si fermasse al confine col fiume di Dnipro, come oggi, ma arriverebbe ancora una volta alla Capitale. Questo è il progetto, il disegno espansionista di Putin, che non ha problemi a mandare a morire 390.000 giovani russi nell'indifferenza totale del suo Paese.

Allora, se questa è la posta in gioco, mi rivolgo, Presidente, per il suo tramite, anche al senatore Cataldi, la cui riflessione è certamente degna di uno stimolo forse immaginando più «La città del sole» di Campanella, che l'*homo homini lupus*, lo scontro con cui ci misuriamo oggi. Dobbiamo difendere le democrazie. È troppo facile dirsi stanchi; è troppo facile pensare che non si debba continuare in questa direzione. Certo è che allo stesso tempo quello che già stiamo facendo come Governo, quello che

faremo in sede di G7 e quello che stiamo facendo in ambito europeo con l'alleanza, è far sì che si arrivi a una soluzione diplomatica nell'interesse prima di tutto del popolo ucraino.

Io penso alle migliaia di morti, a chi ha perso la casa, a chi ha perso tutti in nome di una guerra senza alcuna logica, a cui oggi non si può imporre un soluzione diplomatica svantaggiosa che non sia nell'interesse della difesa della sovranità e dell'integrità territoriale soprattutto del popolo ucraino.

Si tratta di principi fondamentali, così come, allo stesso tempo, è fondamentale ricordare - e rispondo così, per il suo tramite, Presidente, al senatore Magni - cosa significhi investire nella difesa. Significa prima di tutto investire su un concetto fondamentale, la deterrenza; quella stessa deterrenza che oggi ha permesso ai Paesi della NATO di essere tutelati e di non essere probabilmente invasi dalla Federazione russa, come avrebbe potuto accadere qualora non ci fosse stato questo principio chiave che ha portato stabilità e pace nel nostro Continente.

È questa la posta in gioco. È questa la partita con la quale ci misuriamo da due anni: una partita faticosa, onerosa certamente dal punto di vista finanziario e del sostegno, ma è una partita che serve anche a difendere quei valori che sono scritti su queste mura, che parlano di diritto, di giustizia, dei fondamenti della democrazia dei Paesi liberi come l'Italia. Un Paese libero difende gli altri Paesi liberi come quello del popolo ucraino finché non si arrivi a una soluzione che difenda il principio di integrità territoriale, di libertà, di democrazia per la quale noi ci siamo battuti oggi, ci siamo battuti in passato e ci batteremo sicuramente in futuro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Procediamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BARCAIUOLO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati. Esprimo altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G1 (testo 2).

PEREGO DI CREMNAGO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

Accolgo l'ordine del giorno G1 (testo 2).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

PATUANELLI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, ovviamente noi voteremo favorevolmente a questo emendamento, ma colgo l'occasione della dichiarazione di voto per un breve ragionamento, anche a seguito del dibattito in discussione generale.

Ho ascoltato numerosi interventi di chi sembra avere la verità in tasca. Per quanto mi riguarda, devo dire la verità: i dubbi mi hanno accompagnato su qualsiasi voto espresso su questo tema. Guardo all'ex ministro Garavaglia, all'ex ministra Stefani, alla collega Gelmini, che non vedo. Ricordo perfettamente quel Consiglio dei ministri, l'unico peraltro in cui abbiamo votato un decreto che riguardasse l'invio di armi in Ucraina, per cui sento che abbiamo votato decine di volte e stiamo facendo una proroga di quel decreto che è di febbraio 2022, pochissimi giorni dopo la scellerata invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina. I dubbi che avevo in quel momento li avevano tutti, dal presidente Draghi a qualsiasi Ministro che ha votato per quel testo. Però ritenevamo, in quella fase, che fosse indispensabile garantire il diritto di difendersi a uno Stato invaso.

Sono però passati quasi due anni da quel momento e non si può sostenere che c'è una giravolta per mero interesse politico da parte di qualcuno che oggi solleva una questione, cioè che c'è uno stallone in cui ogni giorno muoiono soldati ucraini, soldati russi e troppi, troppi civili. *(Applausi)*.

Ritenere che questa condizione abbia un elemento di discontinuità con tutti i dubbi che ciascuno di noi deve continuare ad avere credo sia sacrosanto. E temo che l'unico elemento di discontinuità possa essere un atteggiamento diverso della comunità internazionale. Lo stanno capendo da tempo gli Stati

Uniti, dove il dibattito c'è, e lo stanno capendo anche in altre parti d'Europa; lo stanno capendo tanti colleghi anche di quest'Aula, delle forze di maggioranza e di opposizione.

L'ordine del giorno presentato dal senatore Romeo, nel suo testo originario, avrebbe avuto la nostra firma e il nostro supporto, perché era un testo che forse mancava ancora di un passaggio più coraggioso rispetto al tema dell'invio delle armi, ma che certamente andava nella giusta direzione nel dire che in questo momento non si intravede una possibilità di pace.

L'unica discontinuità possibile è quella, non ne troviamo altre. Se ce ne fossero, saremmo i primi a sostenerle. E non abbiamo la verità in tasca di dire che questo porterà poi alla pace; ma è un tentativo, che va fatto, quello di far comprendere alle parti che è necessario e che devono essere obbligate a sedersi a un tavolo. Oggi questo ancora non c'è.

Per questo avremmo sostenuto l'ordine del giorno nella prima stesura. È stato accolto dal Governo e non lo si voterà, ma sicuramente il testo due non avrebbe avuto il nostro supporto.

È per questi motivi che votiamo a favore dell'emendamento soppressivo dei colleghi Magni, De Cristofaro e altri. *(Applausi)*.

[BORGHI Enrico](#) (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signor Presidente, siamo arrivati un po' al momento *clou* della giornata - se così lo possiamo definire - almeno dal punto di vista politico. Sicuramente poi passeremo alle dichiarazioni di voto sul provvedimento e avremo modo di fare alcune valutazioni sul contenuto del decreto-legge e sulla posizione del Governo più in generale sulle tematiche delle politiche di sicurezza, di difesa e di politica estera. Ma la questione a cui faceva riferimento il senatore Patuanelli nel suo intervento è la questione della giornata e sarebbe ipocrita, non giusto e improduttivo sottacerlo.

Signori del Governo, noi siamo entrati in questa discussione con la presenza di un ordine del giorno firmato da un partito di Governo, che nelle premesse sembrava quasi scritto in cirillico. *(Applausi)*. E - in questo ha ragione il collega Patuanelli - mancava solo della necessaria finalizzazione, perché le premesse di quel documento erano inevitabilmente di portare la conclusione del ragionamento all'interruzione dell'invio delle armi da parte dell'Italia all'Ucraina. Questo è quello che è accaduto.

Dopodiché ci siamo trovati di fronte al ritiro di quell'ordine del giorno. Credo che le forze politiche avrebbero il dovere di spiegare cosa è capitato dalle ore in cui il testo uno, a firma Romeo, è stato depositato al momento in cui quell'ordine del giorno è stato ritirato, presentando un testo sostanzialmente alternativo, collega Romeo. È alternativo dal punto di vista fattuale e dal punto di vista politico. *(Applausi)*.

Capisco la soddisfazione del senatore Romeo, perché questo è il suo obiettivo, anzi è l'obiettivo del *leader* del suo partito, che - lo dico per inciso - è anche il vice *Premier* di un Paese del G7, anzi è il vice *Premier* del Paese che quest'anno presiederà il G7. Bene, quel vice *Premier* oggi ha mandato un segnale molto preciso al primo Ministro con questo ordine del giorno. E le dice: Giorgia, attenta. Evidentemente qualcuno è in attesa dell'evoluzione delle notizie che arrivano tra lo Iowa e il New Hampshire. Qualcuno ha qualche nostalgia di una stagione giallo-verde che, non a caso, su quell'ordine del giorno avrebbe trovato la firma e avrebbe trovato il voto anche del MoVimento 5 Stelle nei confronti della Lega. *(Applausi)*.

E allora, rispetto a questo tema, io penso che dobbiamo dire una parola molto semplice: noi non ci prestiamo ai vostri giochi politici, utilizzando la politica estera del Paese per mandarvi messaggi incrociati. *(Applausi)*. Queste cose fatevele tra di voi. Noi voteremo il decreto, perché è una cosa seria. Ma questo è evidentemente un utilizzo improprio di un tema delicatissimo per risolvere questioni interne a una maggioranza, che al riguardo dal punto di vista sostanziale non esiste più. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 17,34)

[ROMEO](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, siamo abbastanza abituati al fatto che, a fronte di qualsiasi tipo di iniziativa che si possa prendere in questo Parlamento, indubbiamente tutto venga strumentalizzato. E su tale tema ormai devo dire di avere anche una certa esperienza, visto che è più di

un anno che, quando si tratta di questioni come quelle in esame, si vuole discutere qualsiasi tipo di atto o di dichiarazione venga utilizzato, strumentalizzato o criminalizzato a seconda della situazione e del momento.

Con tutto il rispetto, capisco i giochi politici, ognuno fa il suo mestiere, e quindi il senatore Enrico Borghi e altri fanno bene il loro mestiere, sono bravi, ci mancherebbe. Ma onestamente sfido chiunque a dirmi dove trova scritto - visto che qualcuno il cirillico lo conosce, io non lo conosco - nella prima versione depositata dell'ordine del giorno presentato dal senatore Romeo come iniziativa personale - non tirate quindi in ballo Salvini e la Lega, perché questa è una mia posizione chiara e non è la prima volta che faccio interventi sul tema - che viene inserito un disimpegno dal sostegno alla resistenza ucraina. Sarebbe folle che il 10 gennaio io abbia votato a favore della risoluzione, che oggi voti a favore del decreto e poi in un ordine del giorno sostanzialmente chieda un disimpegno su questo tema. Ha ragione l'onorevole Casini: sarebbe assurdo e folle smettere di sostenere la resistenza ucraina, perché vorrebbe dire consegnare l'Ucraina nelle mani della Russia. Io non ho mai creduto alla pace disarmata che improvvisamente venga fuori grazie alle buone intenzioni, che nell'animo umano non sono poi così tante, come purtroppo la storia ci fa comprendere. Al contrario, trovo giustissimo sostenere questa resistenza, perché solo facendo così ci può essere una possibilità che si arrivi a un negoziato.

Quello che abbiamo messo in evidenza è qualcosa di diverso, anzi di attinente alla posizione del Governo. A qualcuno, un po' preso dall'enfasi o magari non attento agli sviluppi di quello che sta accadendo, forse sono sfuggite le dichiarazioni che ha fatto il Ministro della difesa, che forse di difesa se ne intende un po' di più rispetto a tanti altri che parlano. Citerò testualmente le sue parole, per capirci e perché sono abituato, quando viene il Ministro in Aula, ad ascoltare e a leggere le sue dichiarazioni, sono abituato a informarmi, ad approfondire le questioni. «La comunità internazionale però oggi ha il dovere di pensare se sia possibile ottenere attraverso la politica ciò che non è stato finora possibile ottenere fino in fondo attraverso le armi. Bisogna partire dallo stato attuale del fronte, rendersi conto di ciò che si è riconquistato, di ciò che si è mantenuto e di ciò che la controffensiva non riesce a riconquistare. Se si parte da questo presupposto, è chiaro che da una fase di conflitto militare sia necessario passare a una fase di negoziato politico. E il negoziato politico si costruisce così: non si può legittimare ciò che ha fatto la Russia ma bisogna cercare altri mezzi per ritornare allo stato che vi era prima dell'invasione».

L'ordine del giorno presentato dal sottoscritto a titolo personale riprende, né più né meno, queste dichiarazioni. Se poi qualcuno vuole strumentalizzarlo, dire che nella maggioranza ci sono problemi e questioni; se qualcuno travisa; se qualcuno non capisce bene, allora giustamente, per mettere a tacere queste voci che vogliono minare la coesione della maggioranza che regna sovrana - da sovranisti quali siamo non possiamo altro che avere una maggioranza che regna sovrana - giustamente prendiamo spunto. E lo facciamo tanto più che la riformulazione dell'ordine del giorno non modifica minimamente l'impegno, che - da quello che per esperienza capisco io - è la parte principale di un ordine del giorno, e nelle premesse ognuno può scrivere giustamente quello che vuole e che pensa. Quelle premesse sono state accolte dal Governo, perché giustamente nella riformulazione evitano tensioni o questioni divisive.

Quello che conta, però, è il risultato. Ha ragione l'onorevole Casini: nulla di quello che sta succedendo in Israele e nel Mar Rosso è casuale, è un attacco all'Occidente. È stato un bellissimo intervento, onorevole Casini; condivido quasi tutto quello che ha detto, che ho ascoltato anche con grande attenzione; ho visto la sua passione e anche le sue conoscenze che sono superiori, per esperienza, rispetto alle mie.

Noi, però, vogliamo dire che, proprio per evitare quella stanchezza nell'Occidente, c'è bisogno di una luce, di una speranza. Come si fa a ottenere questa luce, questa speranza di fronte a tutti i conflitti che stanno maturando, che crescono tutti i giorni, che hanno fatto dire a Papa Francesco che stiamo combattendo la terza guerra mondiale a pezzi e che hanno fatto dire al presidente della Repubblica Mattarella che ha ragione Papa Francesco su questo? Si può dare un po' di speranza e un po' di luce solo riportando la politica ad essere protagonista. L'ordine del giorno G1.1 (testo 2) chiede infatti, né

più né meno, che si avviino dei negoziati e che concretamente, di fianco al sostegno alla resistenza ucraina, si veda qualche effetto concreto di avvio dei negoziati. (*Applausi*).

Non si tratta di mettere in difficoltà la *Premier*, come oggi ha scritto qualche giornale. La questione è sfruttare la grande opportunità che l'Italia ha con la Presidenza del G7 di parlare, di discutere, di coinvolgere l'intero Occidente sulla necessità di trovare soluzioni diplomatiche e di costruire negoziati. È un'opportunità che l'Italia ha e che offriamo alla *premier* Meloni, affinché il Governo italiano operi nel solco della sua storia, della sua tradizione di mediazione tra le varie parti. Lei, onorevole Casini, dovrebbe saperlo, perché arriva dalla Prima Repubblica, quando l'Italia aveva questa storia, questo ruolo politico importante tra le varie parti del mondo. Questa occasione è opportuno che venga sfruttata in pieno.

Occorre quindi un voto del Parlamento chiaro, deciso, che impegni, a fianco del sostegno alla resistenza ucraina, ad un negoziato concreto - sicuramente sottotraccia ci saranno dei movimenti; io non posso immaginare o pensare che qualcosa non si stia muovendo - che abbia anche forza e visibilità presso la gente dell'Occidente, che è stanco perché ogni giorno c'è un conflitto in più. Sembra che improvvisamente le conflittualità siano emerse in tutta la loro potenzialità: quanti casi ci sono? Adesso ci sono la Corea del Nord e la Corea del Sud, c'è Taiwan con la Cina, l'Africa subsahariana, sta esplodendo tutto.

Di certo non possiamo impegnare la *premier* Meloni a risolvere tutti i problemi del mondo. Ma, se la politica a livello occidentale torna ad essere protagonista, allora sì che ci sarà quella speranza. Tuttavia, se il Parlamento, anziché giocare a dividere la maggioranza, a vedere la Lega contro quello, il cirillico e tutte le cose che si sentono dire e che servono solo per animare i dibattiti televisivi, esprime un segnale politico forte, da parte di tutti quanti, allora sì che diamo forza a un Governo, qualsiasi fosse. Avremmo fatto la stessa identica cosa, anzi avrei fatto la stessa identica cosa se ci fosse stato un altro Governo, perché la logica che mi appartiene da cristiano è credere che le soluzioni dei conflitti si ottengono con la politica, che deve tornare a essere protagonista. (*Applausi*).

Per questo motivo ho depositato l'ordine del giorno G1.1 (testo 2) e chiederò che venga messo in votazione, perché penso sia importante dare questo segnale, a fianco delle misure che votiamo con il decreto-legge in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore De Rosa e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.1 (testo 2), sul quale relatore e Governo hanno espresso parere favorevole. (*Commenti*).

Colleghi, il Segretario generale giustamente mi ricorda che, su richiesta del proponente, l'ordine del giorno può essere messo ai voti.

DELRIO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELRIO (PD-IDP). Signor Presidente, il dibattito di oggi è stato molto importante. Non dobbiamo però dimenticare anche quello che abbiamo avuto pochi giorni fa in presenza del ministro Crosetto, il cui intervento il senatore Romeo ha richiamato.

Vorrei ricordare al senatore Romeo che quest'Assemblea ha approvato, con l'astensione della maggioranza e con il voto favorevole delle opposizioni, pochi giorni fa, un impegno per il Governo, che così recitava: «a sostenere il ruolo dell'Italia in un rinnovato e più incisivo impegno diplomatico e politico dell'Unione europea, in collaborazione con gli alleati NATO e in un quadro multilaterale, anche con l'auspicio di poter ospitare una futura conferenza di pace a Roma, per mettere in campo tutte le iniziative utili al perseguimento di una pace giusta e sicura». Così il primo punto della proposta di

risoluzione presentata dal Partito Democratico, che è stata appunto approvata.

Il secondo punto impegnava a continuare a garantire pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, al fine di assicurare il diritto all'autodifesa individuale e collettiva, confermando tutti gli impegni assunti dall'Italia nel quadro dell'azione multilaterale dell'Unione europea e dall'Alleanza atlantica.

E il terzo punto impegnava ad adoperarsi in ogni sede internazionale per l'immediato cessate il fuoco e il ritiro di tutte le forze militari russe che illegittimamente occupano il suolo ucraino, ripristinando il rispetto della piena sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina.

Ecco perché, signor Presidente, per il Partito Democratico votare a favore dell'ordine del giorno G1.1 (testo 2), del senatore Romeo, non è un problema, perché noi abbiamo già sostenuto queste cose e le abbiamo già approvate in quest'Aula. Quindi, se si tratta di ribadirle, per noi è un grande orgoglio affermare ancora che l'appoggio alla resistenza ucraina non è in contrasto con uno sforzo più forte, più serrato, più deciso e più determinato per il perseguimento della pace. Non è in contrasto. Noi lo abbiamo ribadito e abbiamo già approvato questo punto in quest'Aula.

A questo punto, senatore Romeo, noi la ringraziamo, perché almeno potrà dire al suo Governo che noi oggi appoggiamo e votiamo convintamente l'invio delle armi. Lei potrà dire al suo Governo che però è forse ora di muoversi più decisamente in quest'ottica, per risparmiare inutili sofferenze al popolo russo e al popolo ucraino.

Noi comprendiamo quanto sia necessario avere chiarezza in politica estera, ma comprendiamo anche che si può essere assolutamente e doverosamente a sostegno della resistenza ucraina, ma che questo impegno non ne esclude uno altrettanto determinato a fare in modo che l'Europa abbia un ruolo nella promozione immediata del cessate il fuoco e di condizioni giuste di pace.

Questo è il punto su cui abbiamo visto il Governo, purtroppo, troppo reticente in questi mesi e troppo attento a equilibri diversi. L'Italia ritrovi il suo coraggio e porti l'Europa ad averne di più. Questo è quanto chiediamo e il motivo per cui voteremo a favore di quest'ordine del giorno. *(Applausi)*.

[FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signora Presidente, chi le parla fa parte di un Gruppo che pensa che manchi una vera proposta di pace, in particolare dell'Europa. Il presidente Renzi aveva proposto come mediatori, un po' di tempo fa, Angela Merkel o Tony Blair.

Non volete questi nomi perché sono troppo ascrivibili a Governi non sovranisti; fatene altri, ma è ovvio che bisogna andare verso un trattato, perché la guerra non avanza né da una parte né dall'altra e ci sono molte vittime. Quello che non ci convince però è la motivazione addotta a quest'ordine del giorno in seguito alle sollecitazioni fatte dal capogruppo Enrico Borghi, che ne chiedeva la vera natura. Quello che ho sentito a titolo personale da un Capogruppo non mi ha convinto.

Non parteciperemo al voto quindi, per non prestarci ai giochi, a titolo personale, di un Capogruppo di maggioranza. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Prima di passare alla votazione, a beneficio non solo del senatore Magni, ma dell'Assemblea, ricordo che l'articolo 95, comma 5, del Regolamento, recita: «La votazione degli ordini del giorno ha luogo subito dopo gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo. I presentatori possono non insistere per la votazione», che quindi dovrebbe essere la regola e non l'eccezione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.1 (testo 2), presentato dal senatore Romeo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 2.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione finale.

[CALENDA](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA (*Misto-Az-RE*). Signora Presidente, cercherò di essere più breve, perché la discussione si è

fatta molto lunga e soprattutto, se posso dirlo, molto vuota. (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Non si preoccupi, senatore Calenda. Facciamo così: diamo il tempo ai colleghi di uscire. Quando non ci sarà più brusìo, ricomincerà il conteggio del tempo per il suo intervento.

CALENDA (*Misto-Az-RE*). Sì, Signora Presidente, tanto proverò ad essere breve, quindi non userò tutto il tempo a mia disposizione e lascio pure il brusìo. La verità vera è che per chi è stato in Ucraina il brusìo è partito molto prima in questa discussione.

Quindi, se ho ben capito le posizioni, noi siamo favorevoli a ripristinare l'integrità territoriale dell'Ucraina, a farlo in accordo con la Russia e con l'Ucraina e ad ottenere così la pace. Caspita, questo è un po' come quando Miss Universo dice «voglio la pace nel mondo». Siamo d'accordo con tutti e citiamo tutti. Uno cita Mattarella per dire che serve mandare le armi, l'altro cita Mattarella per dire che ci vuole la pace, un altro ancora cita Papa Francesco per dire che ci vuole la pace.

La realtà è che l'ordine del giorno della Lega, nella sua versione originale, è interessante, non perché strizza gli occhi alle ragioni della Russia, perché quello, dalla maglietta di Putin in Parlamento europeo, con Salvini che diceva «darei indietro due Mattarella per mezzo Putin» è abbastanza noto. È interessante perché dice una cosa che è la ragione per cui questo Parlamento, a un certo punto, si volterà da un'altra parte. Nella parte cancellata dell'ordine del giorno che abbiamo votato, a un certo punto si dice che sono prossime numerose importanti elezioni, che gli italiani sono stanchi. Questo è il punto e allora è meglio discuterlo apertamente. Vorrei capire di che cosa sono stanchi gli italiani, che pagano attualmente un euro al mese perché gli ucraini combattano quella guerra. Siamo stanchi di un euro al mese? E quanto vale il fatto che gli ucraini stiano difendendo la pace? Siamo stanchi che ci interrompano «Il grande fratello» o «X Factor» con un telegiornale che parla dell'Ucraina? Di cosa siamo stanchi? Non si capisce bene di cosa siamo stanchi.

Sì, gli ucraini sono stanchi di due anni di guerra, ma non sono stanchi solo di quello. Se vi faceste un giro in Ucraina, capireste che la ragione per cui gli ucraini combattono non è un astratto sentimento di libertà, ma il fatto che loro sotto i russi ci sono stati e non hanno avuto solo i 4 milioni di morti dell'Holodomor (e ogni famiglia ucraina ne ha avuto uno), ma ci sono storie individuali che ognuno racconta. La guida che ci ha portato in Ucraina ci ha raccontato che il nonno era un famoso cantante di melodie ucraine: a un certo punto, Stalin decise di fare un grande concorso per i cantanti di melodie ucraine; li fece arrivare in un punto e li ammazzò tutti, così non c'erano più melodie ucraine.

L'inconsistenza delle cose che stiamo dicendo è inappropriata rispetto alla gravità della situazione. Gli ucraini sanno perfettamente una lezione storica che noi non conosciamo più, perché non sappiamo cos'è la storia. La Russia, da Pietro il Grande in poi, è sempre stata un impero, ed è sempre stata tale perché non si è mai costruita Nazione nel senso occidentale, e l'ha dovuto nascondere con approcci espansionistici costantemente nella sua storia. Il contenimento della Russia è una delle grandi chiavi della politica estera europea da molto tempo a questa parte, non da ieri. Gli ucraini questo lo sanno, come sanno che, voltando le spalle alla Crimea, abbiamo preparato il Donbass e l'invasione dell'Ucraina. Lo sanno perché l'hanno sperimentato. Hanno il senso della storia che noi non abbiamo, e la storia è dura e richiede risposte dure. La storia non si fa con l'auspicio che Putin diventi buono. Quella non è storia, ma una presa per i fondelli non all'altezza di questo luogo.

Nel 1965 moriva Winston Churchill, un grande conservatore. Sebbene la storia non si ripeta mai uguale, quello che accadde prima, durante e dopo la Conferenza di Monaco, è molto simile alla situazione odierna. È molto simile per l'*Anschluss*, che potrebbe essere la Crimea; è molto simile per ciò che è accaduto a Monaco, dove dietro la pretesa di una pace giusta è stato detto alla Cecoslovacchia, sempre parlando di minoranze linguistiche (in quel caso i Sudeti), che le avremmo girato le spalle. All'epoca Churchill disse: «Potevano scegliere tra il disonore e la guerra: hanno scelto il disonore e avranno la guerra». Noi questo non lo ricordiamo, mentre gli ucraini lo ricordano. Gli inglesi erano stanchi, ma avevano ragione di esserlo. Sapete quanti morti avevano avuto nella prima guerra mondiale? Ne hanno avuti 750.000. Sentir parlare di stanchezza degli italiani è un affronto agli ucraini. Quello che c'è di stanco è questo dibattito, in cui non si riesce a dire una cosa: se Trump andrà al Governo degli Stati Uniti, noi saremo soli a fronteggiare la Russia. (*Applausi*). Se noi europei, che abbiamo in comune il terzo *budget* della difesa al mondo, non troveremo il coraggio di metterlo

insieme e di dissuadere i russi, quello che accadrà è che i russi attaccheranno i Paesi baltici come hanno fatto in tutta la loro storia.

Io non ho molto da polemizzare con le posizioni del MoVimento 5 Stelle o con quelle della Lega: ognuno sarà responsabile per quello che accadrà rispetto alle posizioni che prende. Quello che so è che così l'Europa non ci sarà più. Sull'Ucraina si gioca il futuro dell'Europa. Se i Paesi si frattureranno sulla difesa dell'Ucraina, quello sarà il modo in cui si fatturerà l'Europa definitivamente. *(Applausi)*. E se l'Europa si frattura definitivamente, la prima a cadere è l'Italia, perché oggi è l'anello fragile dell'Europa, per ragioni finanziarie e storiche nelle quali non voglio entrare. Voi potete sostenere legittimamente che l'Ucraina dev'essere sconfitta dai russi, ma ditelo. Non usate Papa Francesco per sostenere che a un certo punto Putin si ritirerà e che - lo dico anche a un pezzo di amici del PD - che faremo una conferenza di pace a Roma e che troveremo l'accordo per cui il mondo diventerà un posto dove Putin collaborerà con noi. Ciò non è degno di quest'Aula, né di questo tempo, che è un tempo duro della storia, nel quale o recuperiamo il senso della storia e della grandezza che nella storia la politica può avere, oppure, cari signori, una mattina ci sveglieremo e saremo un piccolo Stato alla deriva, in un continente che è tornato ad essere un'espressione geografica. *(Applausi)*.

[PETRENGA](#) *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRENGA *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, l'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina ha spezzato un ordine geopolitico mondiale e ha anche messo in crisi un paradigma di sicurezza dell'intero Occidente. È una guerra in Europa e i Paesi europei rafforzano le proprie strutture di difesa e sicurezza. Alcuni Paesi più di altri accolgono i rifugiati ucraini e inviano aiuti e sistemi d'arma.

Di fronte alla crisi ucraina, l'Europa si è trovata costretta a fare i conti con la prolungata assenza di una politica estera, con la debolezza delle sue diplomazie e con la mancanza di una forza di difesa comune. La diplomazia italiana non ha avuto un ruolo di primo piano e, nello scenario di tensione e di crisi che preludeva allo scoppio della guerra, siamo stati piuttosto assenti e silenziosi, ma anche un po' marginalizzati in quei tentativi internazionali, poi falliti, di trovare una soluzione diplomatica.

La nostra posizione è stata netta da subito e non l'abbiamo mai cambiata, una scelta di campo inevitabile e inesorabile; da un lato, i carri armati e, dall'altro, la popolazione civile; da un lato, l'aggressore, e, dall'altro, l'agredito. Pur confidando sempre nelle diplomazie, nei negoziati e nella risoluzione dei conflitti con il diritto internazionale, ci sono momenti come questo, in cui non c'è spazio per i tentennamenti.

Noi non faremo mai l'elogio della guerra, ne siamo atterriti, come tutti, e ne siamo orripilati, ma non accettiamo neppure la pretesa della resa degli ucraini come un dovere. Solo il popolo ucraino può reclamare il diritto alla resa, così come può essere il solo ad esercitare il proprio diritto di difendersi e di difendere la sua sovranità nazionale. Noi pensiamo che l'agredito debba contare sulla solidarietà e sugli aiuti delle democrazie occidentali. Sappiamo com'è andata a finire; quella che verosimilmente, nelle intenzioni, doveva essere una guerra lampo, da risolvere in pochi giorni con la presa di Kiev, grazie a una presunta scarsa resistenza dei territori del Donbass, per un atteso massiccio supporto delle popolazioni russofone, si è di fatto tradotta in un conflitto di durata ben più lunga, connotato da errori strategici e tattici, dalla sottovalutazione delle capacità ucraine e della compattezza dei Paesi occidentali e, più in generale, di larga parte della comunità internazionale.

Ognuno di noi ha fortemente desiderato che non si arrivasse al conflitto armato e che si approdasse sin da subito a una composizione diplomatica degli interessi in gioco. Quel conflitto però è stato illegittimamente innescato e ha determinato la risposta internazionale che conosciamo. C'è poi chi ha deciso, per ben cinque volte nella legislatura precedente, di votare decreti per l'invio delle armi al popolo ucraino e oggi si gira dall'altra parte. Invoca la pace, ma essere pacifisti non significa solo andare nelle piazze con le bandiere, rilasciare qualche dichiarazione con la parola "pace" e dire che non si vuole più la guerra; così si corre infatti il rischio di diventare dei "pacifinti" oppure significa sacrificare l'interesse nazionale dell'Italia per guadagnare in modo contingente ed effimero qualche punto in più nei sondaggi. *(Applausi)*. Un altro reddito di cittadinanza, in questo caso posto sulle spalle

della democrazia in Europa.

Nessuna pace è vera senza giustizia, senza un assetto che corrisponda a determinati principi e valori essenziali, a cominciare dalla dignità della persona, e che sia sostenibile per tutti gli attori coinvolti. Una pace che sia contraria a tutto; ciò è semplicemente una sopraffazione silenziosa dei più deboli. È il momento di fare la cosa giusta e fare la cosa giusta in questo momento è continuare a sostenere l'Ucraina con l'aiuto della NATO e degli altri *partner* occidentali. (*Applausi*).

Nella massima coerenza delle posizioni da sempre espresse dal centrodestra, già dai banchi dell'opposizione, siamo pronti oggi a rinnovare il pieno appoggio a tutte le iniziative che questo Governo riterrà opportuno adottare, in continuità con quanto già fatto dal precedente, fortemente speranzosi e fiduciosi che il sostegno fornito oggi al popolo ucraino possa portare al più presto a una pace giusta.

Arrivo quindi alla conclusione: le risorse servono per le caserme, per gli equipaggiamenti, per la formazione, per le basi aeree, per gli *hangar* e per tutto ciò che nella Difesa va anche rimodernato; servono perciò le sfide *cyber*. Ecco a cosa servono gli aumenti di spesa ed ecco perché il Gruppo cui ho l'onore di appartenere voterà convintamente a favore di questa proroga. (*Applausi*).

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, il Gruppo per le Autonomie voterà convintamente a favore di questo provvedimento per le ragioni che sono già state espresse. È inutile ripetere che è stata la Russia a invadere l'Ucraina e l'ordine generale mondiale ne risentirebbe in maniera pesantissima, se finisse per averla vinta Putin.

Consentitemi, però, di fare qualche considerazione anche rispetto al dibattito che si è svolto in quest'Aula. Trovo veramente triste che questo argomento venga usato da più parti per sottolineare differenze politiche o alimentare polemiche politiche di parte interne al nostro Paese. È una mancanza di rispetto nei confronti del popolo ucraino, ma anche di tutti coloro che in questo momento nel mondo soffrono per quella che possiamo già definire una guerra globale.

Voglio ricordare che la nostra Costituzione venne scritta nel 1948, un anno molto vicino al 1940, quando Mussolini, e quindi l'Italia, dichiarò guerra alla Francia e alla Gran Bretagna, convocando gli ambasciatori e consegnando loro la dichiarazione di guerra. Vi pare che oggi la Russia abbia convocato l'ambasciatore ucraino per avvisarlo della dichiarazione di guerra? Ha assalito il Paese in maniera assolutamente improvvisa.

Oggi le guerre non sono più come quelle di una volta. Oggi si parla di aggressioni e di terrorismo, perché quello che sta succedendo in Africa, nel Sahel, dove gruppi armati finanziati da grandi potenze come la Russia o l'Iran spingono le popolazioni che vi si trovavano a fuggire e poi arrivano al Mediterraneo e poi vengono in Europa a "destabilizzare" l'ordine che noi ci siamo dati, fa tutto parte dello stesso sistema. Allo stesso modo, la Turchia e l'Azerbaigian, fratelli di sangue, tendono ad annullare l'esistenza dell'Armenia: pensate che questo sia slegato dal discorso dell'Ucraina e della Russia? E vale anche per l'assalto di Hamas, com'è già stato detto. Ricordo le considerazioni svolte dal senatore Casini e riprese dal senatore Romeo: è assolutamente vero che siamo in balia di un sistema mondiale che è complessivamente in guerra, semplicemente al fronte in questo momento ci sono gli ucraini, ma un domani potremmo esserci noi.

Com'è stato detto prima, anche dal senatore Calenda, l'Italia rischia di trovarsi in una situazione di maggiore fragilità di altri Paesi, se ci fosse un'*escalation*, non solo perché siamo meno armati di altri, ma perché siamo in una posizione strategica diversa e molto maggiore. Abbiamo 8.000 chilometri di coste in mezzo al Mediterraneo e il Mediterraneo, come mi dice sempre la presidente della Commissione affari esteri e difesa Craxi, è assolutamente strategico negli equilibri mondiali in questo momento e soprattutto per quanto riguarda l'Europa e l'Occidente.

Il provvedimento che stiamo per votare è quindi semplicemente sacrosanto. Ricordo anche che siamo in una situazione in cui la guerra si combatte con tante armi, attraverso gli attentati terroristici svolti in vario modo e in varie parti del mondo e la propaganda falsa che citava prima il senatore Terzi, in cui si raccontano fandonie ai popoli affinché si spostino le emozioni e, di conseguenza, il consenso rispetto a

certe direzioni piuttosto che ad altre.

Ecco, vorrei solo dire alla Presidente del Consiglio che abbiamo bisogno, ovviamente, di passi più chiari in direzione della pace, che è possibile soltanto se dimostriamo alla Russia di essere più forti dal punto di vista militare e lo siamo, perché i ventisette Paesi dell'Unione europea, tutti insieme, spendono più soldi per gli armamenti di quanto non spenda la Russia, ma non ci mettiamo d'accordo.

È fondamentale allora - e invito il Governo a farlo, perché finora non l'ha fatto - attivarsi con il necessario impegno per portare l'Europa ad avere una strategia comune, perché con una strategia comune saremo davvero nelle condizioni di porre fine a questo conflitto tra Russia e Ucraina. Nel frattempo, questo provvedimento è semplicemente necessario e noi - come detto - voteremo a favore. *(Applausi)*.

[BORGHI Enrico](#) (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signora Presidente, questo decreto-legge, che ci accingiamo a convertire, arriva innanzitutto all'indomani di una sorta di indecisione, che era stata palesata alla fine dello scorso anno all'interno della compagine di Governo. È stato positivo che il Governo abbia deciso di adottare questo decreto, che dal punto di vista giuridico e strutturale non fa altro che riproporre, spostandolo in avanti di un anno, l'impianto di un analogo provvedimento inventato e varato dal Governo Draghi. Era già stata singolare però l'attesa con la quale si era dovuti arrivare alla fine dell'anno; anche questo tradiva evidentemente una certa qual tensione all'interno della maggioranza, di cui abbiamo avuto riprova nella giornata di oggi.

In ogni caso questo decreto, su cui preannunciano il nostro voto favorevole, rappresenta anche l'esigenza di approfondire in questa sede i temi sui quali il Governo intende sviluppare la propria attività dal punto di vista della politica estera e della politica di difesa. E siccome le cose si tengono - come si diceva in precedenza - vorrei approfittare della circostanza, signora Presidente, per porre due elementi di riflessione e di appello. Lo dico anche alla Presidenza del Senato.

Noi non abbiamo gradito le dichiarazioni della presidente Meloni, che, immediatamente all'indomani e poche ore dopo la conclusione del Consiglio europeo degli affari esteri, che ha annunciato la predisposizione di un intervento di supporto militare alle rotte all'interno del Mar Rosso, si è precipitata a dichiarare che non bisognerà venire in Parlamento. Non funziona così: non va bene e bisogna che la presidente Meloni eviti la brutta figura che ha già fatto in occasione dell'accordo con l'Albania, quando aveva detto le stesse cose e se le è dovute rimangiare. *(Applausi)*.

Lo diciamo in particolare sapendo di trovare un'attenzione da parte del sottosegretario Peregò di Cremona, perché su questi temi non si fanno molte cose: primo, non si sa quali saranno i Paesi europei che parteciperanno; secondo, non si sanno ancora le regole d'ingaggio; terzo, non si sa ancora quali navi della Marina militare parteciperanno; quarto, non si sa chi avrà il comando delle operazioni; quinto, non si sa se questa ipotesi d'intervento sarà in connessione o meno con l'intervento e l'attività militare esplicati nel contesto dagli Stati Uniti o dal Regno Unito.

Dico questo perché non si può continuamente procedere per *spot*, immaginando che la politica estera e di difesa sia configurabile al rango della battuta su Instagram. Questo vale anche per un chiarimento che il Governo deve fornire in ordine a una questione strutturale. A dicembre abbiamo letto, anche con un certo grado di soddisfazione, le dichiarazioni del ministro Crosetto, che annunciava *urbi et orbi* che le spese per la difesa sarebbero state escluse dal computo del nuovo Patto di stabilità.

Però poi abbiamo letto sul «Corriere della sera», una settimana fa, che il ministro Crosetto e il ministro Tajani si lamentavano di non poter incrementare il livello di spesa interno a causa dei vincoli europei che sono stati introdotti. Allora, delle due l'una: ci mettiamo d'accordo? Come stanno davvero le questioni? *(Applausi)*. Altrimenti, rischiamo di trasformare questo Parlamento nella quinta teatrale di una discussione pletorica, senza riuscire invece a cogliere il bandolo della matassa, che altri Paesi colgono perfettamente.

Cari colleghi, il Ministro della difesa tedesco, qualche settimana fa, ha pubblicamente detto alcune frasi che, qualsiasi politico italiano le dovesse pronunciare in questa sede, innescherebbero una diatriba infinita.

Le leggo testualmente: «In Europa potrebbe esplodere un conflitto e la Germania e le sue Forze armate devono essere preparate. Dobbiamo riabituarci all'idea che in Europa possa esserci una nuova guerra. Dobbiamo essere capaci di difenderci». Mentre noi utilizziamo il Parlamento per mandarci messaggi incrociati o per occupare i *social*, queste sono le preoccupazioni e le prese di posizione che vengono portate avanti. (*Applausi*). Basta farsi un giro nelle capitali europee dei Paesi che confinano con la Russia, nei Paesi baltici, in Polonia, in Repubblica Ceca o in Romania, senza arrivare alla Moldavia, per capire il grado di preoccupazione di quei popoli rispetto a quello che oggi sta accadendo in Ucraina e che domani potrebbe accadere da loro.

È quindi evidente che la questione a cui si faceva riferimento in precedenza, che condivido, cioè quella della deterrenza, è essenziale. Non immaginiamo, cioè, di raggiungere la pace con l'asserzione delle buone volontà, perché sono tutti capaci di sfilare dietro a uno striscione e di gridare alla pace, ma i politici devono dire come si fa, non limitarsi allo *slogan* o alla battuta e questo, storicamente, si fa con uno strumento che si chiama deterrenza: quando il tuo vicino di casa vuole entrare in casa tua con il bastone, tu devi dimostrargli che ne avrebbe nocumento. Se invece apriamo le porte e lo invitiamo anche in casa, non ci possiamo lamentare se domani utilizzerà il bastone. È questo lo strumento della deterrenza.

Certo, è complicato, è difficile, ma è facile venire qui e dire che i cattivi americani e la cattiva NATO stanno aumentando le spese per la difesa. Perché, colleghi, non diciamo quello che sta succedendo in Cina? In Cina l'anno scorso sono stati stanziati 292 miliardi di dollari per le spese militari e soprattutto le spese militari della Cina dal 2013 a oggi sono aumentate del 63 per cento. La Russia ha trasformato la sua economia in un'economia di guerra, cioè funzionale all'alimentazione e all'incremento delle armi per fare la guerra.

Ora, non possiamo limitarci, per una battuta ideologica, a dare la colpa a un sistema che per settant'anni ci ha consentito di avere sicurezza, pace e stabilità e dimenticarci, anche qui per motivi ideologici, di dire perché sta accadendo questo. La scelta fatta a Cardiff nel 2014 di arrivare al 2 per cento del PIL da destinare alle spese militari non è stato un capriccio, ma è stata fatta perché qualcuno stava già vedendo dove stava andando il mondo. Vorrei invitare coloro che stanno aspettando l'arrivo di Trump, immaginando che risolva con un colpo di bacchetta magica tutte le questioni, a considerare con grande attenzione che un'eventuale deprecabile disimpegno degli Stati Uniti nell'ambito della NATO sul territorio europeo ci chiamerebbe inevitabilmente, cari colleghi, a mettere mano rapidamente al portafoglio, perché quei livelli di sicurezza noi oggi non siamo in grado di garantirceli da soli, con l'attuale livello di spesa. (*Applausi*). Vogliamo dire la verità agli italiani o vogliamo continuare a lavarci la coscienza nei cortei dicendo cose generiche?

Su questo aspetto, anche in termini di posizionamento geopolitico, bisogna dire che l'Ucraina ha bisogno contemporaneamente di tre cose. Il primo bisogno, che stiamo soddisfacendo, è quello di armi, perché, se non si difende, semplicemente cessa di esistere. Il secondo è un sostegno finanziario e il terzo è un aiuto alla ricostruzione. Non vorrei davvero che prendesse corpo nel nostro Paese un'idea un po' furbesca, un po' tartufesca, tipicamente occhieggiante, sulla base della quale oggi ci possiamo disimpegnare dall'invio delle armi, così magari ci laviamo la coscienza, perché il lavoro sporco ce lo fa qualcun altro, come sta avvenendo nel Mar Rosso, e poi ci presenteremo nel momento in cui quel Paese dovrà essere ricostruito, perché a quel punto chiederemo anche noi la nostra fetta della torta. Ma veramente possiamo immaginare che se oggi ci sfiliamo dall'impegno, domani potremo avere qualsiasi ruolo sia operativo sia geopolitico?

Insomma, signora Presidente, su questa vicenda si gioca molta della credibilità del Governo - e di questo ci importa molto relativamente - ma anche dell'Italia e di questo ci importa massimamente. Quando si vuole contare sul piano internazionale, non si fanno le dichiarazioni ad effetto e i comizi e non le si sparano grosse nelle proprie feste di partito; si prende una posizione e la si tiene, con energia e con forza, quando serve. (*Applausi*). È vero infatti che ci può essere un sentimento di stanchezza, ma non erano stanchi gli italiani nel drammatico inverno del 1944? Era una situazione di stallo anche quella di allora e - guarda un po' - i sovietici allora erano fermi sul Dnipro, bloccati dalla Wehrmacht e contemporaneamente gli Alleati erano fermi nelle foreste delle Ardenne e la linea gotica teneva a Sud

gli angloamericani. C'era grandissima stanchezza, ma nessuno in quel momento chiedeva di negoziare con Hitler e chiuderla lì. (*Applausi*). Tutti chiedevano di raggiungere la libertà, la democrazia e la sicurezza.

È questo il momento nel quale chi ha una responsabilità di classe dirigente deve dimostrare che cosa significa, sapendo anche, in conclusione, signora Presidente, che in questo senso valgono le belle parole della preghiera e poesia di un missionario ucciso in Ecuador tanti anni fa, che, quando si rivolgeva al suo Dio, gli chiedeva di dargli la fermezza senza la durezza, la saldezza senza il dogmatismo e l'amore senza debolezza. Se noi faremo queste tre cose, potremo dire di essere stati responsabili e all'altezza di questi tempi complessi. (*Applausi*).

Saluto a un gruppo di imprenditori

PRESIDENTE. È presente in tribuna la famiglia Melluso, rappresentante dell'omonima azienda campana fondata sulla tradizione artigianale italiana. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974 (ore 18,22)

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signora Presidente, quando Putin ormai molti mesi fa, quasi due anni fa, prese la decisione criminosa e ingiustificabile di invadere l'Ucraina per risolvere con la forza un contenzioso che proseguiva da anni, il nostro Paese, in realtà assieme a tutto l'Occidente, fu attraversato da una sorta di furore bellicista che ricordava per alcuni aspetti la funesta temperie del 1914.

Dico al Governo (che lo sa) che le poche voci, tra cui la nostra, che all'epoca suggerivano di spostare il conflitto dal piano della guerra a quello della diplomazia furono accusate di innumerevoli colpe. Fummo accusati persino di filoputinismo, pur essendo invece da sempre su posizioni opposte a quelle di Putin; fummo accusati di antiamericanismo (e questa era un'accusa più classica) o di essere, nella migliore delle ipotesi, degli imbelli un po' cinici, pronti a sacrificare l'indipendenza dell'Ucraina per qualche grado di riscaldamento in più. Dopo un paio d'anni credo che la realtà abbia fatto giustizia di quelle accuse.

Se oggi - lo dico al Governo - si aprisse una trattativa diplomatica o, meglio, quando si aprirà una trattativa (perché tutti sappiamo che sarà inevitabile), l'Ucraina rischia di arrivarci in una condizione di ancor maggiore debolezza. Evidentemente non avevano torto i pacifisti quando, isolati, sottoposti a vere e proprie liste di proscrizione, sostenevano che la trattativa e la diplomazia fossero la strada più utile, non per sacrificare l'indipendenza dell'Ucraina, ma per difenderla.

L'Europa per questa scelta miope si trova oggi in una situazione paradossale, oltre che difficile: quella di essersi completamente accodata alla strategia americana senza avere, però, alcuna voce in capitolo e di assistere ora a un passo indietro degli Stati Uniti, che scaricano sulle spalle dell'Europa il peso e la responsabilità del sostegno a Kiev. Allora aveva forse qualche ragione il movimento pacifista e avevamo ragione noi con loro, quando ripetevamo che l'Europa avrebbe dovuto battere fin dall'inizio un'altra strada, rispettare i propri principi fondativi e farsi protagonista di un'iniziativa differente da quella militare.

Le sanzioni non hanno messo in ginocchio la Russia e Putin non è stato abbattuto da quel colpo di Stato che voci un po' dissennate profetizzavano e davano per certo qualche mese fa. Al contrario, Putin è oggi saldamente al potere più di prima.

L'Unione europea, invece, ha pagato un prezzo durissimo. L'inflazione, innescata anche dalla guerra, ha frenato la ripresa dopo la crisi pandemica e continua a frenarla. Le strategie messe in campo dalla BCE per fronteggiare quella inflazione sono un macigno per tutti i Paesi dell'Unione e, ovviamente, anche per il nostro.

Ma c'è di peggio. Oggi un altro conflitto occupa le prime pagine dei giornali. Un'altra sanguinosa tragedia si compie ogni giorno ai confini stessi dell'Europa. Un'altra crisi, che nessuno riesce a controllare, minaccia di coinvolgere il mondo intero in una nuova guerra. Ora, io so bene che le radici del conflitto in Medio Oriente affondano nella storia - se così si può dire - e che non sono certo una conseguenza della guerra in Ucraina. Ma so anche che, quando si sceglie di imbavagliare la diplomazia

e di lasciare la parola alla sola forza delle armi su uno specifico fronte, poi ci si deve aspettare che quella modalità si ripeta ovunque.

Quando si è scelto di affrontare l'invasione dell'Ucraina solo sul piano della forza, si è messa in moto una dinamica che era palesemente destinata ad andare molto oltre quella guerra. Noi non abbiamo mai avuto alcun dubbio sul fatto che il primo responsabile di quella tempesta sia stato Vladimir Putin e non ci stanchiamo di ripeterlo. Ma questa consapevolezza non ci ha mai impedito di credere che accettare di muoversi su quel terreno, sul terreno scelto da Putin, sia stato un errore immenso, un favore fatto a Putin e a tutti quelli cui quel terreno conviene.

In questi due anni, la situazione del mondo si è deteriorata con rapidità impressionante. Venti di guerra spirano dappertutto. I focolai di tensione si sono moltiplicati e sono sempre più vicini a un punto di non ritorno. Io credo che non sia mai troppo tardi per cambiare strada, ma bisogna farlo subito e bisogna farlo dando segnali chiari e decisi. Questo segnale può darlo solo l'Europa e in Europa qualcuno deve avere il coraggio e la forza di indicare un cambio di rotta.

A nostro avviso, l'Italia deve interrompere la fornitura di armi e deve avviare un'iniziativa diplomatica determinata e autorevole: non come segnale di resa, ma come gesto politico. Voi ripetete ogni giorno che l'Italia è protagonista sullo scenario internazionale. Ecco, credo sia arrivato il momento di dimostrarlo nei fatti e non solo a parole.

Non c'è alcun protagonismo nell'accodarsi a scelte strategiche prese da altri e soprattutto nell'accodarsi a scelte strategiche sbagliate. Protagonismo, responsabilità, politica: questo significa oggi indicare all'Europa una direzione diversa da quella fallimentare seguita finora, che ha lasciato peraltro sul campo i cadaveri di mezzo milione di soldati, che sta massacrando una giovane generazione, che non risparmia nemmeno i civili.

Prendere una direzione diversa significa interrompere l'invio delle armi, per reclamare con forza e determinazione e con tutta l'autorevolezza di uno Stato fondatore dell'Unione l'avvio di una vera trattativa.

In questi due anni, signor Presidente, noi non abbiamo mai risposto con la stessa moneta alle accuse che ci sono state rivolte. Non abbiamo mai chiamato guerrafondai quelli che, anche a sinistra, si dicevano convinti della necessità dell'intervento militare. Abbiamo sempre riconosciuto la complessità della situazione, ma pensavamo, e a maggior ragione pensiamo oggi, che quello sia stato un grave errore, una scelta profondamente sbagliata.

Ed è stata una scelta anche comoda, oltre che sbagliata, perché, se c'è una cosa peggiore della guerra, quella è la guerra per procura, quando a morire sono gli altri. Io credo che siamo ancora in tempo per cambiare strada e credo che sia sempre più urgente farlo subito. (*Applausi*).

[CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, onorevoli senatori, è nelle ore in cui giungono ancora notizie drammatiche dal fronte ucraino, con l'ennesimo sanguinario attacco missilistico di Mosca che ha interessato la città di Kiev e Kharkiv che ha causato il ferimento di numerosi civili, donne e bambini innocenti, che quest'Aula è chiamata a pronunciarsi sulla conversione in legge del presente decreto; un decreto che consente di prorogare la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per proseguire - voglio sottolinearlo - nella legittima difesa del loro territorio, come sancito dal diritto internazionale. Lo ricordo perché anche nei momenti più difficili, in cui taluni vorrebbero le ragioni dell'economia e dei commerci - a cui certo non siamo sordi - sovraordinate a quelle dei popoli e al rispetto della loro dignità, dobbiamo ricordare che la sicurezza dell'Ucraina è la sicurezza dell'Europa e la difesa della libertà e dell'ordine internazionale è un dovere morale per un Paese come l'Italia.

Noi non perdiamo di vista, neanche per un secondo, il fine e l'obiettivo ultimo che, sin dal primo minuto, sono stati quelli di una pace giusta. Il sostegno a Kiev e la pressione su Mosca di tutta l'Europa e di una parte della comunità internazionale erano e restano finalizzati alla ricerca di condizioni per un negoziato serio verso una pace duratura, rispettosa della libertà di un popolo che ha scelto il sacrificio per combattere per la propria terra. Il loro sacrificio, il loro sangue, il nostro sostegno concreto, anche

attraverso la cessione di necessari strumenti di difesa, hanno impedito la conquista russa dell'intero territorio ucraino.

Se con le nostre scelte, specie in questo momento particolare, contribuissimo ad affermare, anche solo con l'indifferenza, o peggio, con un presunto opportunismo di cui non vedo l'utilità, il principio che il più forte può sottomettere il più debole, sarebbe peggio di un crimine. Sarebbe un errore, che finiremmo per pagare in molti altri scacchieri e contesti, oltre che nella parte orientale della nostra Europa. Lo scopo di ogni aggressore è mettere l'agredito nella condizione di non poter più proseguire la lotta. Questo si ottiene occupando il territorio, ma soprattutto isolando anche all'esterno l'agredito, togliendogli alleati e costringendolo magari a una pace falsa, ingiusta, che significa sottomissione, se non quando barbarie.

La conversione di questo decreto-legge giunge, tra l'altro, all'inizio di un 2024 che si preannuncia assai delicato, tanto per le scadenze elettorali che interessano il vecchio Continente quanto gli Stati Uniti, sia perché registriamo il prosieguo e l'apertura di nuovi fronti internazionali, ai quali dobbiamo guardare con grande attenzione. Non solo il conflitto in Medio Oriente, ma anche gli eventi in Mar Rosso ci ricordano che lo scenario internazionale è quanto di più instabile e imprevedibile.

In una situazione del genere, dove tutto si tiene, in cui un pericoloso e sottile filo lega situazioni e vicende solo apparentemente lontane, è impensabile per un Paese come l'Italia ritrarsi dagli impegni internazionali già assunti. Anzi, abbiamo il dovere e l'interesse, per una moltitudine di ragioni, di spenderci e impegnarci sempre di più sullo scenario internazionale. Vale per l'Ucraina, che continueremo a sostenere politicamente e militarmente anche con il varo di questo decreto, anche grazie alla Presidenza del G7; e vale anche per le dinamiche mediterranee e mediorientali, nel momento in cui in Europa e nella comunità internazionale si delineassero - cosa che auspichiamo - gli scenari per un impegno concreto in favore della pace e a tutela della sicurezza.

L'Italia non può che difendere il sistema di valori e le regole del diritto in cui crede e cui ha da tempo aderito. Ciò vale anche e soprattutto per il conflitto russo-ucraino che non avevamo sbagliato a definire un *game changer* e che tra poche settimane sarà giunto al secondo anno. Prorogare fino al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a Kiev significa tra l'altro sostenere concretamente, senza perdersi nella retorica, un *partner* che in un domani non lontano sarà un membro dell'Unione europea.

E lo facciamo seguitando con coerenza e linearità le scelte che il Parlamento ha adottato fin dal 2022. Infatti - e lo ricordo a me stessa, prima ancora che ad alcuni colleghi dell'opposizione - il 1° marzo 2022, i due rami del Parlamento, a conclusione delle comunicazioni sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina rese dal Presidente del Consiglio, avevano approvato quasi all'unanimità due risoluzioni che auspicavano con modalità rapide e tempestive azioni necessarie per assicurare assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura all'Ucraina, per poter esercitare il diritto alla legittima difesa e per proteggere la sua popolazione. È una scelta confermata nelle risoluzioni approvate dal Senato e dalla Camera nel giugno 2022, poi nel dicembre 2022 e, pur con sfumature diverse contenute nelle diverse risoluzioni, l'impegno al sostegno militare è stato rinnovato dal Parlamento in occasione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio del 14 e 15 dicembre scorso. È quindi del tutto naturale che il Governo abbia operato in tale direzione e francamente trovo pretestuose talune piccole polemiche sull'uso dello strumento del decreto-legge per reiterare questo impegno, considerato il già ampio e più volte ribadito impegno parlamentare.

Quanto ai pacifisti da salotto e alle anime belle, ricordo che una pace disarmata esiste solo nel mondo dell'ideale e che nulla ha a che vedere con la realtà di un conflitto che non accenna a fermarsi. Tra l'altro, dobbiamo sapere che proprio in questo momento il nostro aiuto è necessario, visto che il grosso degli aiuti è bloccato al Congresso e parte di quelli europei dalla revisione del bilancio pluriennale. Ovviamente - come sottolineato dal presidente Meloni - la revisione del bilancio UE non può interessare le sole risorse necessarie da destinare a Kiev, ma deve contrastare le conseguenze della guerra sulle nostre società per non allontanare l'opinione pubblica europea, provata dalle conseguenze della guerra.

Noi non siamo in guerra con la Russia, ma non possiamo non vedere come molti Paesi confinanti,

quasi tutti membri dell'Unione europea e della NATO, temano la Russia. Proprio in questo 2024, un anno di guerra e di elezioni, dobbiamo anche aspettarci attacchi ibridi alle nostre democrazie per condizionarci e piegare il nostro sostegno e la nostra opinione pubblica agli interessi degli avversari. Nel concludere, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia al provvedimento in esame, ricordando la linearità di comportamento, la serietà, la coerenza di questo Gruppo in questa e in altre circostanze, sia in maggioranza che in opposizione. (*Applausi*).

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il decreto-legge in esame arriva in Aula dopo due anni di guerra, otto invii di armi ed equipaggiamenti da parte dell'Italia all'Ucraina, dodici pacchetti di sanzioni dell'Unione europea alla Russia e oltre 70.000 morti. Voglio provare a fare delle considerazioni pragmatiche e a illustrare la situazione senza alcun filtro ideologico. Non citerò alcun dato economico, non parlerò di soldi, non parlerò di ricostruzione, non metterò l'aspetto economico davanti alle vite umane che in questo momento stanno perdendo ucraini e russi.

Tutto parte dall'invasione russa, un'aggressione militare che è seguita all'altra invasione, sempre militare, in Crimea. Abbiamo quindi chiarissimo in mente chi sia l'aggressore e chi sia l'aggregato. La reazione dell'Italia e dell'Unione europea è stata sia veloce che decisa: abbiamo offerto pieno e totale supporto all'aggregato e abbiamo inviato aiuti e armi per permettere ai loro soldati di difendere la loro Nazione. In questi due anni abbiamo perseguito sempre e solo la medesima strategia, quella basata su aiuti militari sempre più ingenti; una strategia che, obiettivamente, non ha portato ai risultati sperati. Gli esperti militari di oltreoceano avevano provato ad avvertirci che una vittoria militare sarebbe stata impossibile per entrambe le parti militari, russe ed ucraine, ma i più ottimisti, tipo Stoltenberg, hanno preferito alimentare la speranza.

Le domande che mi pongo costantemente e che vi pongo sono le seguenti: dopo due anni, la strategia di inviare armi ha funzionato? L'obiettivo di cacciare i soldati russi dall'Ucraina è stato raggiunto? La possibilità di arrivare alla pace è aumentata? Il potere negoziale dell'Ucraina è aumentato? La risposta - secondo me - è no, tanto che la postura dell'esercito ucraino è cambiata. La nuova strategia prevede di rinforzare le difese per mantenere le posizioni attuali, rinunciando a nuove controffensive per riconquistare i propri territori occupati dagli invasori russi.

Questa nuova strategia, però, fa presagire una durata del conflitto estremamente lunga e un logoramento dell'apparato militare ucraino, già duramente provato e decimato. Anzi, siamo al paradosso che adesso si teme che Putin stia pianificando non solo di prendere l'intera Ucraina, ma che stia preparando addirittura un attacco alla NATO, partendo dai Paesi baltici. Non lo dico io, ma lo dicono articoli di stampa degli ultimi giorni. Ovviamente i Paesi baltici non stanno fermi e annunciano iniziative congiunte.

Nel mentre la NATO è impegnata in un'enorme esercitazione nel fianco Est, non troppo distante dalle aree del conflitto. Sembra lo scenario ideale per un'*escalation* che sono sicuro nessuno in quest'Aula voglia. Intanto, però, si prosegue imperterriti sulla stessa strada.

Per quale miracolo o magia una strategia che fin qui si è dimostrata fallimentare, quella basata solo su invio di armi, armi e armi, d'ora in avanti dovrebbe invece funzionare? Perché siamo qui a ripetere comportamenti che fino ad oggi non hanno funzionato come si sperava? Errare è umano, ma perseverare... Quante altre decine di migliaia di ucraini dovranno essere sacrificate sull'altare di questa strategia fallimentare?

La presidente Meloni nella famosa telefonata con i comici russi - telefonata in cui, sono convinto, era evidentemente sincera - ha ipotizzato che, per uscire da questa difficile situazione, servirebbe proporre alle parti una soluzione accettabile da entrambe. Io concordo con lei. Ci dica allora il Governo quale sia questa soluzione a cui pensa la Presidente. La proponga a noi e in Europa, invece di continuare a venire qui a parlare solo di armi, come fosse un disco rotto.

Perché l'Europa non può fare per l'Ucraina quello che, dopo un primo tentennamento, sta pensando di fare per Israele, e cioè imporre un cessate il fuoco e la pace ad un riluttante Netanyahu? Perché invece

al riluttante Zelensky che, contro ogni previsione militare, continua a chiedere armi puntando su un'irrealistica sconfitta russa, l'Europa continua a mostrarsi timorosa e passiva, incapace non dico di imporre, ma almeno di proporre una visione di pace?

Già un anno fa per l'Ucraina noi abbiamo proposto una conferenza di pace permanente e lo abbiamo fatto durante la discussione del secondo invio di armi su cui già allora non concordavamo.

Noi crediamo che la strada finora percorsa non abbia migliorato la situazione. Pensiamo che sia urgente provare altre strade prima che altri eventi possano mutare in peggio la situazione. Penso, ad esempio, alle elezioni americane e a un possibile abbandono della causa ucraina e anche alle elezioni europee. Tornando al pragmatismo, ci pare evidente che non è dando più armi che salveremo l'Ucraina. Fermare la guerra che la sta distruggendo potrebbe essere un aiuto.

Non credo che Putin abbia intenzione di abbandonare i territori occupati. Credo anche che la base della richiesta ucraina di sedersi un tavolo solo quando Putin avrà lasciato il territorio invaso, Crimea compresa, sia utopistica. Sarebbe bello e giusto. Sarebbe giusto - lo ripeto - ma temo non sia una reale possibilità sul tavolo.

La capacità industriale della Russia è notevole, ha dimostrato di poter anche distruggere i mezzi che l'Europa ha messo a disposizione, che fatica a ricostruire in tempi utili e a poter rifornire l'Ucraina. Sul terreno ha la posizione che vuole. Il tempo che passa non pare essere un problema così grande da affrontare per i russi e gli uomini non gli mancano.

L'Ucraina oggi è già con due piedi in Europa e uno nella NATO. Questo risultato sarebbe una sconfitta politica per Putin, che voleva disegnare l'Ucraina come una seconda Bielorussia e portarla sotto la propria sfera di influenza nel giro di una giornata. Quale proposta pensiamo di mettere in campo a livello italiano ed europeo che possa risultare accettabile - per dirla come la presidente Meloni - a Putin e a Zelensky? Secondo noi questa proposta non l'avete o non potete permettervi di farla. Continuerete a inviare armi e ad attendere gli eventi, sperando che - come ho detto la scorsa settimana al ministro Crosetto - uno degli eventi non sia l'utilizzo di uomini e mezzi di eserciti europei e l'allargamento del conflitto.

Noi voteremo contro questo invio di armi e mi permetto però di provare a fare un'ulteriore riflessione, consapevole - come ha detto il nostro Capogruppo - di non avere la verità in tasca, di rispettare - come ho sempre fatto anche in Commissione - le opinioni altrui, ma di poter dire le mie, perché sono convinto che chi la pensa diversamente da me mi insegna più di chi la pensa come me.

Veniamo al Governo. Il senatore Borghi ha citato il principio di deterrenza su cui io non ho nulla da obiettare, ma chiedo: secondo lei, sottosegretario Perego, in questo momento sta funzionando? Sarebbe un deterrente maggiore di dichiarare che l'Europa sta decidendo di mandare i propri eserciti al fianco dell'Ucraina, oppure sarebbe una provocazione e - diciamo - un inizio di *escalation*?

Il senatore Sensi è partito nel suo discorso con una domanda. È molto in gamba e molto capace e lui sa benissimo, molto meglio di me, che la domanda può orientare la risposta.

PRESIDENTE. Senatore Marton, si rivolga alla Presidenza.

MARTON (*M5S*). Sì, ha ragione, le chiedo scusa. Per il suo tramite mi rivolgo al senatore Sensi e al senatore Casini. Se io ponessi la domanda in questi termini: fino a quando invieremo armi agli ucraini facendoci scudo dei loro morti per difendere i nostri valori e anche l'intera Europa, lei cosa risponderrebbe? (*Applausi*).

Se è vero come è vero - come dice il senatore Casini e come dicono altri interventi che ho ascoltato con estrema attenzione, proprio in virtù del fatto di non avere la verità in tasca - che dando armi noi garantiamo un futuro all'Ucraina e all'Europa stessa, allora dovremmo offrire l'aiuto anche dei nostri militari. Dovremmo scendere tutti al loro fianco. Signori, questo è il rischio che stiamo affrontando: non possiamo continuare a farci scudo dei loro morti per i nostri interessi. Questo stiamo proponendo e stiamo dicendo dall'inizio: ovviamente, dando un segnale politico - il senatore De Cristofaro ha già dato un'ipotesi - noi vogliamo smettere di dare armi e obbligarci a sederci a un tavolo. Io non so se Putin accetterà questa soluzione. È evidente che non lo sapete neanche voi, ma io credo che sia l'unico tentativo da poter fare. (*Applausi*).

[PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, colleghi, dal punto di vista militare, la guerra in Ucraina è da mesi in una fase di stallo. L'Italia in questi due anni non si è sottratta, e nemmeno oggi si sottrae, ai suoi doveri, restando leale agli impegni assunti con il popolo ucraino e con gli alleati.

Tuttavia, dopo due anni la situazione della guerra ci impone particolarmente in questo momento in cui il mondo sembra avvitarsi in una spirale di violenza, di ragionare e impegnarci con pazienza e tenacia insieme agli altri Paesi europei e agli alleati nella ricerca di una tregua; di farcene, anzi, in qualche modo promotori a tutela *in primis* del martoriato popolo ucraino.

Per raggiungere l'obiettivo è però nostro compito essere realisti.

Il realismo ci impone di ammettere che l'ingente pacchetto di sanzioni economiche verso la Russia non ha raggiunto tutti gli scopi per i quali era stato concepito. La Russia si è riorganizzata in un'economia di guerra e si è procurata, tramite nuove alleanze e la collaborazione di altri Paesi, in particolare asiatici e africani, nuovi mercati, nuovi clienti e spazi politici di cui aveva bisogno. Ciò, fra l'altro, ha contribuito a rinforzare un asse anti-occidentale composto per lo più da regimi autocratici, dall'Iran fino alla Corea del Nord. Il sistema economico russo ha tutto sommato retto ai colpi e Putin sembra oggi ben saldo ai vertici del suo Paese.

È poi evidente che la guerra in Ucraina ha destabilizzato completamente gli equilibri geopolitici esistenti, essendo direttamente o indirettamente uno degli anelli della catena dei tanti conflitti che ormai insanguinano il mondo. Tutto questo per dire che il nostro Paese e il nostro Governo hanno le carte in regola per promuovere, insieme alla comunità internazionale, un'iniziativa di pace da affiancare - e ribadisco da affiancare - agli aiuti militari (e non solo) che stiamo dando al popolo ucraino. (*Applausi*).

La pace per avere successo deve essere non solo giusta - come abbiamo sempre detto - ma anche possibile (*Applausi*), che cioè tenga conto dei reali rapporti di forza esistenti. In questo senso, così come non è riuscita a Putin l'opera di *blitzkrieg*, di guerra lampo, per instaurare a Kiev un Governo fantoccio e occupare tutta l'Ucraina, è altresì vero che l'esercito russo ha stabilmente occupato varie aree del Paese e la controffensiva ucraina non ha avuto il successo che si sperava.

È allora evidente che serve applicare le leggi della politica e, appunto, del realismo per trovare una soluzione al conflitto; realismo che - come ci ricorda l'ultimo presidente russo che ha gestito la fase finale dell'Unione Sovietica, Michail Gorbaciov, oggi probabilmente più apprezzato in Occidente che nella sua stessa Russia - è il tratto obbligatorio di ogni politico. Bisogna sicuramente rispettare fino in fondo i diritti di un popolo aggredito. Sul piano del diritto internazionale dovrà essere chiaro a tutti che quella di Putin è stata una palese violazione delle regole, che ha causato morte, violenza e distruzione e ha allontanato la Russia dall'ordine mondiale dei Paesi civili. (*Applausi*).

Ma anche i più nobili ideali languono, se non si calano nella realtà. C'è chi ha detto che anche l'aquila, per mangiare, deve volare più basso. Lo stesso Zelensky nei giorni scorsi a Davos ha proposto un vertice per la pace, proponendo di riunire un'ottantina di Paesi attorno a un documento redatto sulla base della Carta delle Nazioni Unite. E ha concluso testualmente: vedremo poi come risponderà Putin.

Certo, onestà intellettuale ci impone di dire che naturalmente la questione dirimente, quella più bruciante, è appunto il recupero totale delle terre ora occupate dall'esercito russo. L'iniziativa militare, come detto, si è arenata e solo una seria trattativa diplomatica può portare al raggiungimento di un compromesso funzionale al superamento del conflitto. (*Applausi*). Oltreoceano poi registriamo altresì che Trump sta sbaragliando tutti i *competitor* in casa repubblicana e si pone l'obiettivo, ormai dichiarato, di porre con forza gli Stati Uniti come garante di un accordo tra le parti.

Detto tutto questo, è chiaro che solo l'inizio di un reale e concreto raggiungimento di un percorso di pace può consentire un minore impegno militare dell'Occidente. Prima viene la pace e poi viene il disimpegno, insomma, non viceversa (*Applausi*); altrimenti non è disimpegno, ma irresponsabilità, caos e aggiungo anche disonore (*Applausi*), perché equivarrebbe a lasciare l'Ucraina al proprio destino, facendola collassare militarmente e lasciandola nelle mani di Putin.

Solo tre anni fa, in Afghanistan, abbiamo assistito ai danni che può causare un disimpegno militare mal gestito nei tempi e nei modi (*Applausi*), con le immagini, che tutti noi ricordiamo, dell'ultimo

aereo militare americano che decolla da Kabul con afgani disperati che si aggrappano al carrello del velivolo, per poi precipitare nel vuoto; immagini che hanno dato un colpo irreparabile alla credibilità delle democrazie occidentali nel mondo e che probabilmente sono state la concausa del deflagrare dei tanti conflitti cui oggi stiamo assistendo. *(Applausi)*.

Seguire, quindi, la via della saggezza, del realismo e della responsabilità è la soluzione soprattutto se si rimane fermi, come noi restiamo, nella difesa degli ideali della democrazia, della libertà, del principio sacro dell'autodeterminazione dei popoli e del rispetto della vita umana. *(Applausi)*.

In conclusione, signor Presidente, per questi motivi la Lega vota a favore del provvedimento. *(Applausi)*.

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, il Partito Democratico ha sempre tenuto una linea coerente sul sostegno al popolo ucraino fin dai primi momenti, quando nell'incertezza e nello stupore rispetto a quell'attacco che gli europei in qualche modo avevano anche pensato, forse con qualche speranza, non sarebbe mai avvenuto, ci siamo trovati invece ad affrontare un'aggressione brutale di una potenza nucleare come la Russia nel cuore dell'Europa; pensando Putin che sarebbe entrato come un coltello nel burro, visto che le premesse non erano delle migliori, con il ritiro affrettato dall'Afghanistan e il ritiro dalla Siria; lasciando i curdi da soli, con un disimpegno americano nel Mediterraneo iniziato con Trump. Invece, come europei, abbiamo dato prova di unità. Lo abbiamo fatto con il Governo precedente, dando un'immagine di serietà e di credibilità che in politica estera vale più di mille promesse e di mille parole.

È vero che oggi la situazione sul terreno è complicata: c'è una fase di stallo, la controffensiva non ha funzionato come volevano i generali dello Stato maggiore ucraino. Anche le sanzioni - lo dicevo qualche giorno fa - non hanno funzionato fino in fondo; hanno funzionato le sanzioni individuali nei confronti di Mosca, ma, complice l'aumento dei prezzi delle materie prime, non hanno avuto l'impatto che ci si aspettava. Queste, però, non possono essere scuse, non possono essere elementi che facciano venir meno il nostro chiaro sostegno, senza se e senza ma, a fianco del popolo ucraino che è stato brutalmente aggredito. *(Applausi)*. Lo voglio dire perché tutti i messaggi che passano e danno l'idea di un indebolimento rispetto al nostro sostegno sono sbagliati. Lo dico, attraverso la Presidente, al collega Romeo, che ha presentato quell'ordine del giorno che poi prontamente il Governo ha cambiato - io direi stravolto - rispetto alle premesse che davano l'idea di un indebolimento del fronte unitario della politica di questo Paese nei confronti del sostegno all'Ucraina. Gli ucraini hanno deciso autonomamente - non perché gliel'abbiano detto Roma, Bruxelles o Mosca - di guardare all'Unione europea come una speranza di democrazia, come uno spazio di libertà. Lo hanno chiesto loro, l'hanno scelto loro, non glielo abbiamo imposto noi. Loro combattono sulla frontiera delle democrazie liberali. Mi rivolgo alla maggioranza di centrodestra, che è sempre pronta a mettere in evidenza le difficoltà e le differenze dell'opposizione: si vede che c'è in qualche modo una differenza nella politica estera e voglio capire se la Lega lo fa con uno spirito autenticamente volto a mettere in campo iniziative diplomatiche verso la pace, o lo fa perché pensa di lucrare qualche voto in più in vista delle elezioni europee. La politica estera non è campo dove si possano lucrare voti sulla pelle degli ucraini. *(Applausi)*. Lo dico anche perché le iniziative diplomatiche, se non viene spiegato che cosa sono, rischiano di rimanere parole vuote. Come sappiamo, in tante risoluzioni, anche a Bruxelles, si usano a piene mani iniziative politico-diplomatiche.

Vorrei, allora, fare alcune domande a questa maggioranza, in particolare alla Lega, che ha preso questa iniziativa, su che cosa vogliono dire iniziative diplomatiche per tenere il fronte unito. Se saremo compatti, riusciremo anche a negoziare con la Russia.

Arriveremo, infatti, a negoziare come comunità internazionale prima o poi; ma, se come europei ci arriviamo insieme, senza dividerci, senza dare l'idea che l'Italia può essere il ventre molle dell'Occidente, saremo più forti.

Ho quindi delle domande ben specifiche. La prima è se questo Governo è disposto, visto che il 1° febbraio ci sarà un Consiglio europeo straordinario, ad andare ad alzo zero contro Orban per dirgli di

togliere il veto e di sbloccare subito i 50 miliardi di aiuti all'Ucraina. Lo fa questo Governo? (*Applausi*) . Stiamo parlando di aiuti economici: nel momento in cui la Russia bombarda le infrastrutture energetiche e gli ucraini in quel posto sono al freddo e al buio, quei 50 miliardi servono come il pane per sostenere l'economia e per ripristinare le infrastrutture strategiche. Vorremmo vedere e vogliamo capire se l'iniziativa politica italiana lo farà.

In secondo luogo, mi chiedo se Meloni e Salvini andranno in sede di Alleanza atlantica da Orban a dirgli di togliere il veto sull'adesione della Svezia alla NATO. Lì, infatti, si vede da che parte state: non con le chiacchiere in Parlamento, ma con gli atti nelle sedi internazionali. (*Applausi*). È lì che si decide, mentre qui possiamo chiacchierare.

Dobbiamo essere chiari e dire che queste due decisioni sono importantissime: 50 miliardi all'Ucraina e sì o no dell'Ungheria all'adesione della Svezia alla NATO. Anche Erdogan, che era stato durissimo, ieri ha tolto il veto e i parlamentari hanno dato la loro approvazione. Quello è un segnale molto forte, perché dà l'idea che l'Europa è compatta e che la Russia ha comunque perso: in ogni caso, anche se ci fermiamo in questo momento, la NATO è avanzata. Putin ha ottenuto il contrario di quello che diceva: Svezia e Finlandia sono entrate all'interno del Patto atlantico e al confine con la Russia è aumentata la presenza dei soldati NATO, da battaglione a brigata. È cambiata la deterrenza e, quindi, Putin ha già perso da quel punto di vista. Tuttavia, vogliamo che ci sia una decisione compatta dall'Europa.

Molto dipende dalla presidente del Consiglio Meloni: si capirà se è il volto di quando parla nei consessi internazionali o se, per questioni di bottega, da *leader* dei conservatori europei, vuole tenere un asse con Orban. Quello è il momento della verità. Io non giudico in anticipo; lo vogliamo vedere, giudicheremo dai fatti, dai comportamenti, perché in quel consesso dovrà dire cosa pensa sulla politica estera del nostro Paese, sulla capacità di costruire una posizione in Europa.

Vi è poi un altro tema: l'Italia avrà la Presidenza del G7. Come sa la Presidente della 3a Commissione, con cui collaboriamo, più volte ho chiesto che i rappresentanti italiani (lo *sherpa* oppure Tajani o chi decideranno) vengano a raccontarci qual è l'agenda del Governo per guidare il G7. È in quel consesso che l'Italia potrà prendere un'iniziativa concreta verso la pace, verso un cessate il fuoco e sarà quanto più importante perché ci saranno le elezioni americane. Vogliamo costruire le condizioni per discutere di architettura della sicurezza europea, cosa ne pensa il Governo Meloni? La Russia ha fatto saltare tutti i trattati precedenti di non proliferazione delle armi. C'è un piano italiano dentro il G7 per capire come riaprire un confronto, magari prima con dialoghi sotterranei e poi apertamente, sull'architettura di sicurezza europea? Come lo costruiamo questo contesto? Vorrei capire cosa ne pensa il Governo italiano.

Da ultimo, siccome il Partito Democratico ha nel suo DNA il tema della costruzione europea, più volte abbiamo fatto domande alla *premier* Meloni, che notoriamente è e si è sempre definita una sovranista. Noi pensiamo che le partite si vincono e si tutelano gli interessi nazionali, se passano dall'Europa. Può essere, può darsi - noi non ce lo auguriamo - che il prossimo anno vinca Trump le elezioni negli Stati Uniti. Si apre una partita nuova perché con il disimpegno di Trump rispetto ai *forum* multilaterali, alla diplomazia multilaterale, alla capacità di cucire in un momento di grandi faglie e divisioni a livello internazionale, ci vorrà qualcuno che tiene insieme. La nostra preoccupazione è che, con l'arrivo di Trump, gli Stati Uniti prendano una via isolazionista e se ne vadano. Cosa pensa di fare il Governo italiano nel G7 e dentro l'Unione europea per mettere insieme i principali Paesi europei, coordinare le politiche estere e spingere sulla difesa europea? Se Trump ci lascerà da soli, cosa farà l'Europa davanti alla sfida di Putin e ai cambiamenti che ci saranno nella politica estera europea?

Dico al collega Romeo, attraverso la Presidenza, che parlare di iniziative diplomatiche vuol dire parlare di questo. Non vuol dire votare contro la politica estera comune, contro la difesa comune, contro l'idea di una conferenza intergovernativa che cambi e passi dall'unanimità alla maggioranza qualificata. È questo ciò che avete fatto in Europa. (*Applausi*).

Il punto chiave, nonché quello che voglio sapere, è se il Governo italiano, per essere più efficace e per far sì che l'Europa possa mettere in campo quelle iniziative diplomatiche per la pace di cui parla Romeo, è disposto ad abbandonare un pezzo della propria sovranità e a investire fino in fondo nella politica estera, nella sicurezza comune, nella difesa comune. Il Partito Democratico sa da che parte

dell'Europa stare. (*Applausi*).

MENIA (*Fdl*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENIA (*Fdl*). Signor Presidente, l'occasione che mi viene data con questa dichiarazione di voto non è tanto e solo quella di sostenere la conversione di questo provvedimento, che potrebbe sembrare banale. Alla fine, si tratta della proroga al 31 dicembre del 2024 dell'autorizzazione alla cessione dei mezzi, degli armamenti, dei materiali e degli equipaggiamenti militari in favore dell'Ucraina. Io cercherò di sviluppare un discorso più ampio, partendo da una considerazione. L'oggetto - come dicevo - potrebbe essere addirittura banale, potrebbe sembrare scontato. È una proroga che avviene nel quadro di quanto previsto dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 14 del 25 febbraio 2022.

Ricordo la data perché è sintomatica. Il giorno prima avevamo scoperto, improvvisamente, che quell'orizzonte di pace perenne, che le generazioni nate in questi tempi di pace davano per scontato, non era così scontato. Avevamo per davvero una guerra in Europa. Siamo all'indomani del 24 febbraio, quella data che abbiamo imparato a non dimenticare più, il giorno della improvvisa e improvvida invasione russa dell'Ucraina.

Si sviluppa subito un senso di solidarietà generalizzata, indiscussa, in tutto il campo occidentale, ma non solo occidentale, bensì in tutti gli uomini che tengono alla libertà: quindi, da parte di tutta la Nazione, da parte del Parlamento e del Governo di allora, a guida Draghi. In quei tempi, io ricordo come ognuno di noi assistette a quelle vicende. Ricordo che pensavamo - e verosimilmente il primo a pensarlo era il presidente Putin - che quella che veniva venduta allora come operazione militare speciale, perché fu così chiamata, si sarebbe risolta in qualche giorno, in qualche settimana.

Andò molto, ma molto diversamente. Il sostegno occidentale riequilibrò le forze in campo. Grazie anche al nostro aiuto, come di tanti altri, di tutto quel mondo, di quel campo che crede nei valori, nel diritto internazionale, nella inviolabilità dei confini, nel diritto alla vita, nel diritto all'esistenza, nel diritto alla indipendenza e all'autodeterminazione dei popoli: è grazie a tutto ciò che l'Ucraina esiste ancora, non soltanto come espressione geografica scritta su una carta geografica, ma come popolo libero, come Nazione libera, come Stato libero. E questo va rivendicato da ognuno di noi, comunemente, perché stiamo prima di tutto dalla parte della libertà e lo dobbiamo rivendicare con la forza, con orgoglio, da italiani, da parlamentari in questo caso, da uomini liberi.

Ciò detto, un esame sull'oggi. Il 24 febbraio prossimo saranno trascorsi due anni. Questa guerra, questo conflitto, è mutato molto. È diventata una sorta di guerra di posizione. I russi sono stati fermati, ma l'annunciata controffensiva - ormai è palese - non ha certo ottenuto quello che era nei progetti.

In questa guerra ci sono armi che molti di noi hanno sostanzialmente imparato a conoscere ora. Ci sono i droni, le armi modernissime, i missili e i sistemi antimissili, i carri armati. Eppure, per tanti versi, se ci pensate, pare di assistere alla riproposizione della Prima guerra mondiale: battaglie di posizioni, di trincea, gente che muore nel fango e nella neve; morti a centinaia di migliaia, a centinaia di migliaia. E non sappiamo - diciamoci la verità - quali sono i numeri veri e i numeri falsi. In guerra, infatti, come insegnano non solo i manuali, ma anche la storia, la propaganda è una vecchia e intramontabile arma di guerra.

È più moderna oggi e tu non sai mai cosa è vero e cosa è falso. Non sono peraltro - ve lo voglio dire - così sprovveduto, perché siamo tutti senatori e siamo tutti avanti con l'età, da credere che tutto possa sempre essere distinto tra bianco e nero. Spesso esistono diverse gradazioni di grigio e sarà pur vero che esistono dei torti e delle ragioni e non tutte da una parte sola. Ma un dato qui è inequivocabile e non può essere messo in discussione, quando c'è un aggressore e quando c'è un aggredito, vale a Kiev, come vale a Gaza.

La guerra in Ucraina ha dato la stura, se ci pensate, a una serie di conflitti in fila, che non nascono dal nulla e non nascono a caso. Il mondo ha ricominciato a muoversi vorticosamente e pericolosamente. Si sono messi o rimessi in moto gli equilibri planetari, le sfere di influenza, le nostalgie imperiali e - perché no - la formazione e riformazione di vecchi e nuovi soggetti che vogliono conquistare spazi, potenze globali, potenze regionali, nuovi soggetti anche fuori dagli Stati tradizionali. Alcuni di questi non hanno ritrosia alcuna a operare moderni, tragici e infernali strumenti: guerre ibride, guerre

batteriologiche, guerre cognitive, attacchi terroristici, armi senza pilota, attacchi informatici, la conquista del cyberspazio.

Mi è capitato di riflettere, appartenendo a quella generazione che aspettava la caduta del muro di Berlino, su quello che scrisse Francis Fukuyama - ve lo ricordate? - di origine giapponese, ma americano, che all'epoca immaginava un mondo in cui la storia era finita. Lui parlò di fine della storia, cioè per lui la storia si era fermata con la caduta del muro di Berlino. Quella teoria è quasi infantile e si è consumata di fronte all'avanzare della storia.

Voglio sottolineare un dato: la storia si è rimessa in cammino e, come sempre, distrugge le facili teorie, dimostra quello che è e dimostra che non esiste la pace disarmata. Ecco perché, anche se il dovere naturale di ognuno di noi, come uomini, ma anche delle nostre organizzazioni e delle nostre istituzioni - che siano le istituzioni internazionali, i singoli Paesi o i *leader* mondiali dei Governi - è certamente cercare di giungere al raffreddamento delle tensioni e degli stati di guerra, attraverso percorsi che portino ad accordi di pace giusti e duraturi, non si può però fare a meno di esserci - e con coerenza - negli scenari e nei teatri che importano un impegno di presenza, di deterrenza, di cooperazione e di sostegno, anche o con strumenti militari. L'Italia nella crisi ucraina, per capirci, ha fatto e sta facendo bene la sua parte e questo ruolo va esercitato fino in fondo, nel solco di un impegno, di un'alleanza e di una postura che non ammette imbarazzi, retromarce o giravolte.

Quando questo Governo ha assunto la guida del Paese - me lo ricordo bene - esso stesso e il suo Presidente - posso candidamente confessarlo anche a voi - erano per molti una sorta di oggetto misterioso. L'Europa - si diceva - era vigile e spaventata. Mi ricordo *madame* von der Leyen, verso la quale personalmente non ho una gran simpatia, che prima delle elezioni minacciava addirittura l'elettorato italiano di comportarsi bene, perché diceva che, se non avesse votato in un certo modo, c'era pure il modo di raddrizzarlo. Questa era l'atmosfera del tempo. Così dicevano anche i circoli più influenti, non solo d'Europa, ma del mondo. È passato poco più di un anno ed oggi, se ci pensate, appare normale vedere il Capo del Governo italiano, una donna - alla faccia del patriarcato - colloquiare amabilmente con Biden, con Sunak, con Erdogan, con Zelensky, con la von der Leyen, che viene a vedere il fenomeno dell'immigrazione, con Bill Gates, Elon Musk, eccetera. Questo perché l'Italia e il centrodestra, piaccia o non piaccia, e il Capo di questo Governo hanno dimostrato un'affidabilità e un'autorevolezza anche sul piano internazionale, che non possono che inorgoglierci e rassicurarci.

Ci sono un protagonismo italiano nel mondo e una postura chiara, in linea con la nostra tradizione storica e politica. La nostra Nazione è a difesa del diritto internazionale e delle ragioni dell'Alleanza, che significano diritto e libertà. Ecco perché ci siamo schierati - e lo siamo ancora fino in fondo - a difesa della sovranità nazionale e della libertà dell'Ucraina, contro qualunque prevaricazione. È stato utile, aggiungo, anche a dimostrazione di una volontà precisa di reindirizzare questo Governo.

Penso - non lo dico per fare polemiche inutili - anche agli sbandamenti filocinesi che si ebbero a proposito della Via della seta, che lasciavano più di qualche dubbio a proposito di quel che accadeva allora in Italia. Ho rispetto dei travagli che vivono gli altri; sono uno che fa politica da tanto tempo e i travagli li ho vissuti in tanti modi, anche nella mia storia personale, e la storia dei partiti l'ho seguita. Quindi posso comprendere tante cose e rispetto il travaglio di chi ho davanti, il travaglio del MoVimento 5 Stelle ad esempio, che mi pare di veder prendere una deriva sempre più isolazionista e sbagliata su questa vicenda, forse immersa nel mito pacifista. Ho visto qualche sbandamento anche nei banchi di fronte a me la scorsa settimana; oggi molto è stato chiarito e questo mi fa piacere, però sono cose che si notano.

Permettetemi, a proposito di questo, di precisare alcune cose. Gaza è forse fuori tema, ma quando il segretario del PD dice che bisogna smettere di fornire armi ad Israele, io che non sono nessuno posso permettermi di pensare che un capo di partito non possa dire un'eresia di questo tipo, perché trasmette messaggi sbagliati.

Accennavo alla visione del mondo che si muove. Dopo l'Ucraina è venuta a Gaza e anche a tale proposito c'è un quadro chiaro, molto più chiaro di quanto molti vogliano affermare. Abbiamo imparato a segnare un'altra data sul nostro calendario, quella del 7 ottobre. L'attacco terroristico,

barbarico, brutale e assassino di Hamas contro i civili israeliani dice, anche in questo caso, chi sia l'aggressore e chi sia l'agredito. Israele prima di tutto ha il diritto all'autodifesa e a vedere liberi i suoi cittadini in ostaggio. Tutto ciò che è avvenuto dopo è conseguenza di quell'attacco. Anche in questo caso l'Italia ha mantenuto la sua linea e ha fatto bene ad astenersi in sede ONU su una risoluzione che non era chiara, era troppo fumosa e non diceva dove stava il principio e dove stava la fine.

L'Italia si è messa comunque in prima fila nell'impegno contro la catastrofe umanitaria di Gaza. Lo testimonia l'invio della nave ospedale Vulcano di fronte a quelle coste. Non è giusto veder soffrire la popolazione civile nella Striscia, ma anche in questo caso è prioritario ristabilire un diritto ed è chiaro che questo passa attraverso l'affermazione di un principio: non può essere un gruppo terroristico a rappresentare un popolo. Quindi, quando questo principio verrà affermato per davvero, si potrà intraprendere un percorso di pacificazione che realizzi il troppe volte dichiarato e mai attuato principio dei due popoli e due Stati. L'ombra dell'Iran aleggia sui droni di Kiev, sui missili che sparano da Gaza, ma oscura anche le onde del Mar Rosso, dove non ci sono simpatici pirati e bucanieri, ma gruppi di yemeniti ribelli che hanno reso intransitabile un tratto strategico per i corridoi della navigazione commerciale. Ebbene, anche lì dobbiamo essere pronti a fare il nostro dovere. Non possiamo assistere ad altri che fanno i poliziotti del mondo. Prepariamoci a partecipare con l'invio di una fregata italiana per la missione dell'Unione europea Aspides per proteggere i mercantili dagli attacchi degli Houthi.

Ci sono tante cose che si collegano e su questo ci sono la postura ed il rispetto che vanno verso un Paese. L'Italia sta onorando e si sta facendo rispettare nel mondo perché questa postura la tiene con orgoglio, con concretezza, con coerenza e con responsabilità. (*Applausi*).

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 19,19)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

***MENIA** (*Fdl*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENIA (*Fdl*). Signor Presidente, desidero ricordare a quest'Assemblea che cento anni fa, il 27 gennaio 1924, Fiume veniva annessa all'Italia. Non c'è niente di rivendicazionista in questo, per me è tutela della memoria, è ricordare gli italiani. Vorrei infatti che gli italiani oggi tante cose le comprendessero, le capissero e le ricordassero. Oggi la stragrande maggioranza degli italiani nemmeno sa dove stia Fiume: la chiama Rijeka, traduzione letterale in croato della parola Fiume. Eppure Fiume, sappiatelo, con il nome Tarsatica, antica colonia militare romana dell'epoca di Ottaviano Augusto, era inclusa nel gigantesco vallo romano che correva per 35 chilometri, scendendo da Aidussina nel mare del Carnaro, quello che Dante Alighieri nella «Divina Commedia» ricorda come il luogo dove l'Italia si «chiude e suoi termini bagna». Lì un'iscrizione di quei tempi diceva *haec est Italia diis sacra*.

Fiume risorse dopo l'anno Mille come *Terra Fluminis Sancti Viti*, passò tra il 1428 e il 1465 al patriarcato di Aquileia, al vescovo di Pola, poi ai conti di Duino e ai signori di Walsee e, alla fine, divenne possesso diretto di casa d'Austria.

Nonostante i molteplici mutamenti, si mantenne indipendente con statuti, privilegi e franchigie propri. Vi si parlava l'italiano o, meglio, il dialetto veneto di allora.

Nel 1776 Maria Teresa d'Austria volle annettere la città all'Ungheria per il tramite della Croazia, suscitando fiere proteste e agitazioni vivissime. Dovette rivedere le sue decisioni il 23 aprile del 1779 con uno scritto che rimase famoso nella storia dei fiumani: «benignamente accordiamo che la commerciale di San Vito (Fiume) col suo distretto, si debba anche per innanzi considerare *corpus separatum* annesso alla sacra corona del regno ungarico».

Fiume era parte infatti dell'Ungheria. Se voi andate a Budapest a vedere il Museo nazione ungherese, trovate la scritta Fiume.

Voglio correre e arrivare a tempi più vicini a noi. Il 1848 è il movimento dei moti nazionali in tutta Europa. Gli ungheresi si ribellano. L'Austria e l'Ungheria diventano due entità nello stesso Impero.

Fiume è il porto dell'Ungheria. All'inizio del XX secolo, dalla strenua difesa dell'italianità di Fiume alla nascita dell'irredentismo, il passo è breve. Nasce la giovane Fiume e il circolo irredentista verrà sciolto da autorità del Regio governo asburgico nel 1913.

Scoppia la Prima guerra mondiale; saranno centinaia i fiumani che accorreranno volontari nelle Forze armate italiane. Molti cadranno combattendo valorosamente. Centinaia e centinaia di cittadini saranno deportati nei campi di concentramento austro-ungarici. Alla fine della grande guerra, il 18 ottobre 1918, il deputato di Fiume al parlamento di Budapest, Andrea Ossoinack, rivendica il diritto della città all'autodeterminazione. Il 30 ottobre 1918 il consiglio nazionale di Fiume, presieduto da Antonio Grossich, chiede l'annessione della città all'Italia.

Le truppe croate di stanza a Fiume, al servizio dell'impero, occupano gli uffici, mentre le navi militari italiane arriveranno al porto il 4 novembre, ma non sbarcheranno.

Il 17 novembre arrivano i granatieri... (*Richiami del Presidente*). Ci sono dieci minuti, signor Presidente?

PRESIDENTE. Siamo già a quattro minuti. Prosegua ancora per un minuto, però si deve informare.

MENIA (*FdI*). Voglio raccontare queste cose: me lo permetta e me lo perdoni signor Presidente...

PRESIDENTE. Con il permesso dell'Assemblea le do ancora un minuto. Capisco che è una ricorrenza importante, però mi spiace che lei non si sia accorto dei tempi.

MENIA (*FdI*). E allora non seguirò quello che avevo scritto.

Fiume diventerà un mito per gli italiani.

Conoscete la storia della cosiddetta vittoria mutilata: la lanciò Gabriele D'Annunzio sul «Corriere della sera» e fu proprio lui, partendo da Ronchi, che da allora diventa Ronchi dei Legionari, a conquistare Fiume il 12 novembre del 1919, ritenendo di risolvere il problema con la sua occupazione e poi la creazione della Reggenza del Carnaro. L'Italia stessa manda i suoi soldati contro D'Annunzio, perché non può accettare che un poeta, pur soldato, non segua gli accordi internazionali. Ci sarà il Natale di sangue, si spareranno tra italiani, moriranno in 54. Sono le notti del Natale di sangue tra il 24 e il 28 di dicembre, uno scontro fratricida tra italiani. D'Annunzio lascerà Fiume il 18 gennaio del 1921 e consegnare la città a Riccardo Gigante.

Poi, con il Trattato di Roma del 27 gennaio del 1924 - cento anni - Fiume verrà annessa all'Italia grazie agli accordi tra Italia e Regno dei serbi, croati e sloveni. La Fiume di allora contava 55.000 abitanti, 50.000 dei quali andarono via con l'esodo, dopo la conquista da parte dei titini. Era il 3 maggio del 1945.

Ora vi voglio dire una cosa. Quando entrate in Senato, trovate - uno a destra e uno a sinistra dell'Aula - i busti di due senatori di Zara italiana: da una parte, Luigi Ziliotto e, dall'altra, Roberto Ghiglianovich. Ebbene, i senatori di Fiume hanno avuto una morte drammatica e gloriosa. Gli ultimi due senatori di Fiume erano Icilio Bacci, un grande uomo che combatté per l'italianità della sua città. Aveva settant'anni e riteneva di non avere fatto male a nessuno, ma il 3 maggio, quando i titini entrarono a Fiume, fu prelevato, portato via e poi, si dice, fucilato. Il suo corpo non fu mai restituito. La moglie fece incidere sulla sua tomba vuota la scritta: «Visse per l'Italia, per l'Italia morì».

L'altro senatore di Fiume era Riccardo Gigante: lo chiamavano l'uomo dal fegato secco. Riccardo Gigante fu uno degli uscocchi di D'Annunzio. Fu soprattutto il sindaco di quella città. Fu senatore del Regno. Aveva sposato un'ebrea. Aderì alla Repubblica sociale italiana, ritenendo così di poter difendere Fiume. Assieme a Palatucci difese gli ebrei di Fiume, ma fu anch'egli prelevato il 3 maggio a Fiume e massacrato a baionettate a Castua. Il suo corpo è stato ritrovato dopo decenni. Qualche anno fa a Castua è stato riesumato e recuperato, grazie alla prova del DNA del RIS di Parma. Ora riposa nel mausoleo degli eroi del Vittoriale sotto Gabriele D'Annunzio, il suo comandante.

All'ingresso dell'Aula ci sono i senatori di Zara. I due senatori di Fiume, morti per la patria, non sono mai ricordati. Gli esuli fiumani lo hanno richiesto in più e più occasioni. Io chiedo a lei, Presidente, se volesse, in questo speciale anniversario, nei cento anni dall'annessione di Fiume e, tra l'altro, nei vent'anni dall'approvazione...

PRESIDENTE. Me ne farò carico, senatore Menia. La ringrazio e plaudo al suo intervento. (*Applausi*)
. Me ne farò carico, riferendo a chi ha la potestà di decidere. Naturalmente, non è una decisione che

posso prendere in solitario, ma capisco il senso della sua richiesta.

Le ho dato cinque minuti, quindi per rispetto darò cinque minuti a tutti gli altri interventi, anche se mi rendo conto che lei è stato comprensivo nel proporlo come intervento di fine seduta e non chiedermi di svolgere un intervento del genere, com'è capitato in altre occasioni, durante i lavori. Purtroppo, tutti coloro che intendono intervenire ora, se vorranno, potranno prolungare i loro tre minuti.

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, sarò più breve, perché intendo ricordare in questo momento due giovani imprenditori altoatesini, attivi nelle rispettive imprese di famiglia, che sono morti l'altro ieri in un incidente con l'elicottero in Canada. Si tratta di Heiner junior Oberrauch, detto Heinzl, ventinove anni, e Andreas Widmann, trentacinque anni.

Entrambi avevano assunto ruoli apicali nelle aziende di famiglia, il primo nella ditta Sportler, che ha 27 punti vendita fra Italia e Austria di attrezzature e materiali sportivi, mentre Andreas Widmann era un imprenditore nel settore tessile (suo padre aveva fondato la Texmarket, un'azienda con oltre 1.200 dipendenti). Credo quindi che sia un bene ricordare due giovani imprenditori, tra l'altro entrambi con famiglia e bambini piccoli, che ci hanno lasciato prematuramente, soprattutto perché i giornali di oggi, nel riportare la notizia, Presidente, parlano di rampolli e di ereditieri, quasi si trattasse di giovani ricchi che hanno la possibilità di fare belle vacanze e si sono fatti portare in un posto dove c'era pericolo e sono morti.

No, questi erano imprenditori veri, persone che avevano un ruolo forte nel tessuto sociale della nostra città. Venivano da famiglie che mettono a disposizione beni e servizi a favore della comunità, per una serie di diverse attività utili a tutti. Si tratta quindi di famiglie importanti, imprenditoriali, sulle quali si fonda il tessuto economico che sta alla base del benessere del nostro Paese e del nostro territorio.

Ci tengo che qui vengano ricordati come meritano, perché su queste famiglie, come ho detto, si poggia non solo il nostro presente, ma anche il nostro futuro.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 19,30)

[CROATTI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (*M5S*). Signora Presidente, troppo spesso quello che si vede e si sente negli stadi, nei palazzetti e in tutti gli impianti sportivi del Paese è il brutto specchio della società in cui manifestazioni discriminatorie, razzismo e violenza trovano un drammatico sfogo nell'ambito della nostra quotidianità. Sono fenomeni ed episodi contro cui dobbiamo schierarci con forza e determinazione, che non vanno mai minimizzati e devono essere affrontati a tutti i livelli.

Il problema non nasce e non si esaurisce certamente negli stadi di calcio, che comunque rappresentano da sempre un luogo ideale per alcuni pseudotifosi per sfogare rabbia, frustrazioni e odio. Lo sport e quindi il mondo del calcio e i suoi palcoscenici, con la loro enorme visibilità, hanno però una delicata responsabilità nel veicolare, soprattutto verso i giovani e le nuove generazioni, i valori sui quali vogliamo sia fondata la nostra visione di società. Sono valori peraltro che si esprimono nei modi più pieni proprio nella pratica sportiva (lealtà, inclusività, amicizia e rispetto) e che si riassumono nella parola sportività. La politica, come il mondo dello sport, ha il dovere di agire per coltivare i semi di quei valori che poi germoglieranno ovunque, radicandosi nella nostra società.

È inaccettabile che accadano episodi come quello di Udine, dove il portiere del Milan ha dovuto subire cori e insulti razzisti, manifestazioni vergognose che feriscono non solo Maignan, il portiere della squadra, a cui vanno la nostra vicinanza e solidarietà, ma tutti quanti noi. La politica si è schierata compatta contro questo episodio, ma non è sufficiente. Abbiamo il dovere di non fermarci alla condanna e di agire coerentemente contro ogni forma di discriminazione e pericolo che colpisca i nostri giovani.

Così però non è, evidentemente, quando la politica asseconda certi pruriti, come quelli di esponenti della maggioranza di Governo che condividono e strizzano l'occhio a chi scrive libri fantastici, terreno di coltura di odio e razzismo; così non è, se lo stesso Governo asseconda i desideri senza scrupoli di società di calcio che pretendono l'abolizione del divieto della pubblicità sulle scommesse

sportive, che causa una patologia terribile come l'azzardopatia, che colpisce milioni di italiani e tantissimi giovani del nostro Paese. *(Applausi)*.

Nel mondo dello sport non vogliamo razzismo. Nel mondo dello sport non vogliamo discriminazione. Nel mondo dello sport non vogliamo i signori dell'azzardo, che sfruttano cinicamente i nostri tifosi. Non è questo l'ambiente che deve circondare la passione di chi vive lo sport. Vogliamo che negli stadi e nei palazzetti ci sia un ambiente sano, in cui le famiglie, i giovani e tutti i tifosi coltivino i valori che uniscono e creano legami di inclusività e rispetto reciproco. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore, ha ragione: tolleranza zero sul razzismo nello sport.

VERINI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, voglio ricordare l'omicidio, avvenuto il 24 gennaio di quarantacinque anni fa da parte delle brigate rosse, dell'operaio dell'Italsider di Genova Guido Rossa. I terroristi lo uccisero perché aveva compiuto il suo dovere.

Dopo le stragi nere dalla fine degli anni Sessanta - piazza Fontana, piazza della Loggia, l'Italicus - e dopo gli attentati del terrorismo neofascista di Ordine nuovo e di Terza posizione, i terroristi rossi comparvero proprio a Genova con il rapimento del giudice Sossi e poi con altre gesta e attentati contro la democrazia. Colpirono magistrati; colpirono giornalisti come Walter Tobagi e Carlo Casalegno; colpirono capireparto e dirigenti delle aziende fino all'assassinio di Aldo Moro, punto massimo dell'attacco al cuore dello Stato, come proclamavano quegli assassini.

Nel mirino c'era la democrazia e quindi i sindacati e nei sindacati, nella sua CGIL, c'era Guido Rossa. Aveva solo quarantacinque anni, l'operaio Rossa, quella mattina, quando alle ore 6,30 uscì dalla sua abitazione di via Fracchia per andare al lavoro. Lo aspettavano i terroristi per colpirlo, perché il sindacalista aveva denunciato uno di loro, un fiancheggiatore che portava in fabbrica i volantini deliranti delle BR per fare proselitismo. Aveva fatto il suo dovere di operaio, di cittadino, di militante del sindacato e di comunista italiano. Il suo dovere era quello di difendere la democrazia insieme ai diritti dei lavoratori e di difendere la Costituzione insieme alle conquiste sociali. Qualcuno ha scritto che con quell'assassinio i brigatisti sancirono la loro stessa fine. C'è del vero, anche perché chi poteva avere qualche dubbio, nell'estremismo di sinistra, capì che il terrorismo rosso era un nemico della classe operaia e un nemico della Costituzione antifascista e repubblicana.

I funerali a Genova furono una straordinaria manifestazione di popolo: con il segretario della CGIL Luciano Lama c'erano gli altri *leader* di CISL e UIL, il segretario del PCI Berlinguer e il presidente della Repubblica Sandro Pertini a rendere onore a quell'uomo coerente e coraggioso, che aveva dato la sua vita per la democrazia.

Il terrorismo non finì. Quello neofascista continuò con la strage di Bologna, con tante altre trame, e il terrorismo rosso, a sua volta, continuò con gli omicidi mirati di Vittorio Bachelet, di Ezio Tarantelli, di Roberto Ruffilli, di Marco Biagi e Massimo D'Antona. Mi permetta, Presidente, di ricordare che figli e congiunti di questi martiri del terrorismo sono stati parlamentari nelle nostre file, come Carol Beebe Tarantelli, Giovanni Bachelet e come Olga D'Antona.

Oggi quel terrorismo è stato sconfitto, ma non dobbiamo abbassare la guardia. La democrazia va irrobustita e difesa, non indebolita, come vanno difesi e allargati le conquiste e i diritti sociali, che sono tutt'uno con la Costituzione e la stessa democrazia.

Infine, Presidente, mi permetta un pensiero e un saluto alla figlia di Guido Rossa, Sabina, che è stata parlamentare del nostro partito ed è stata anche senatrice in quest'Aula e che con il suo stile serio con il suo impegno politico e sociale da quarantacinque anni custodisce per tutti la memoria e l'esempio del padre. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 25 gennaio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 25 gennaio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (ore 19,39).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ([764](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Respinto

(Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di autonomia differenziata)

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e giustificate dalle specificità del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti la Regione e gli enti locali interessati, nel rispetto dell'interesse delle altre Regioni e dei principi di cui agli articoli 117 e 119. La legge è sottoposta a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. La legge promulgata ed entrata in vigore può essere sottoposta a *referendum* abrogativo secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla legge di attuazione dell'articolo 75 ».

Art. 2.

Respinto

(Modifica dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. La legge dello Stato può disporre nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva, comprese le materie disciplinate con legge regionale in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, quando lo richiede la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. La legge regionale non può in alcun caso porsi in contrasto con l'interesse nazionale ».

Art. 3.

Respinto

(Modifiche all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, in materia di potestà legislativa esclusiva dello Stato)

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), dopo le parole: « sistema tributario e contabile dello Stato; » sono inserite le parole: « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; »;

b) alla lettera i) è aggiunta, in fine, la seguente parola: « ; professioni »;

c) le lettere m), n) e o) sono sostituite dalle seguenti:

« m) determinazione dei livelli uniformi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; tutela della salute e del Servizio sanitario nazionale; tutela e sicurezza del lavoro; scuola e università, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e universitarie, ricerca scientifica e tecnologica;

n) reti nazionali e interregionali di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili di rilievo

nazionale e interregionale; reti e ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale e interregionale dell'energia;

o) previdenza sociale, previdenza complementare e integrativa; ».

Art. 4.

Respinto

(Modifica dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di potestà legislativa concorrente Stato-Regioni)

1. All'articolo 117 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; assistenza ed edilizia scolastica; istruzione e formazione professionale; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; assistenza e organizzazione sanitaria; assistenza sociale; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile a carattere regionale; governo del territorio; porti e aeroporti civili di rilievo regionale e locale; tributi regionali e locali; valorizzazione dei beni culturali e ambientali di rilievo regionale e locale e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato ».

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina ([974](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Approvato

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari)

1. È prorogata, fino al 31 dicembre 2024, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

[De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.».

G1.1

[Romeo](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame, in coerenza con quanto concordato in ambito NATO e Unione europea, all'articolo 1, visto il perdurare del conflitto russo-ucraino, proroga fino al 31 dicembre 2024, l'autorizzazione a cedere mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina, previo atto di indirizzo, adottato dalle Camere in data 10 gennaio 2024 a seguito delle comunicazioni del Ministro della difesa; tali comunicazioni hanno evidenziato, oltre all'importanza dell'aver contribuito alla difesa dell'integrità territoriale dell'Ucraina grazie ad un ampio sostegno militare, economico e umanitario, alcune difficoltà relative all'attuale situazione sul campo che meritano una adeguata riflessione; si è sottolineato come, purtroppo, *"la controffensiva estiva dell'Ucraina non ha dato i risultati attesi"*; è stato ribadito come *"la controffensiva ha avuto un andamento generoso, ma irregolare, non riuscendo a liberare dall'occupazione russa aree significative"*; pertanto, il Ministro ha evidenziato come *"dopo quasi due anni, il conflitto presenta le caratteristiche di una tradizionale guerra di posizione, anche in considerazione del fatto che gli sforzi finora sostenuti hanno esaurito le risorse necessarie per alimentare ulteriori spinte offensive"*; la preoccupazione è che *"la Russia sembra sostanzialmente intenzionata a puntare a un conflitto di logoramento, sul tempo, sui tempi lunghi"* e vi sono, sempre secondo le dichiarazioni fornite dal Ministro, informazioni sul fatto che *"in Ucraina il fronte interno appare più in difficoltà, meno compatto nel sostenere questa politica e si evidenziano alcune divergenze che sono state rappresentate dagli organi di stampa"*;

i numerosi sforzi della comunità internazionale nei confronti del popolo ucraino si sono rivelati fino ad ora essenziali ma non sufficienti per neutralizzare la minaccia russa; la Russia ha aggirato le sanzioni occidentali, fortificando le partnership con paesi del sud globale (Corea del Nord, Cina, Iran) che rappresentano una minaccia per gli equilibri geopolitici attuali;

in coerenza con quanto affermato durante le comunicazioni di cui ai punti precedenti, non si può trascurare l'attuale situazione del contesto militare, che vede sul campo uno scenario diverso rispetto alle previsioni di un anno fa; tale scenario rischia di complicarsi ulteriormente nel breve periodo, visti i dubbi sulla capacità effettiva dell'Ucraina di resistere nel lungo termine contro una nuova offensiva russa, considerata la disparità numerica delle forze in campo e la perdurante situazione di svantaggio aereo;

considerato che, a livello internazionale:

il 2024 sarà un anno denso di appuntamenti elettorali importanti, soprattutto sul piano delle relazioni transatlantiche, viste le elezioni del Parlamento europeo previste per maggio 2024, e le elezioni presidenziali statunitensi del prossimo novembre; i due appuntamenti elettorali citati possono portare ad un cambio di approccio nelle politiche dei Paesi europei e degli Stati Uniti nei confronti del conflitto in Ucraina; come si apprende da organi di stampa, in questo momento l'assistenza americana in Ucraina (che ha superato i 44 miliardi di dollari dall'inizio dell'invasione russa) è ferma per assenza di fondi, vista la fase di stallo, al Congresso, sui negoziati per l'approvazione di un ulteriore pacchetto di aiuti da 105 miliardi di dollari;

non è pertanto un'ipotesi remota, nel breve periodo, immaginare una postura isolazionistica degli Stati Uniti in riferimento alle dinamiche europee e specialmente al conflitto in Ucraina; i segnali politici che si osservano evidenziano una tendenza già in atto, e riflettono un cambio di atteggiamento dell'elettorato americano; al contempo, determinati segnali nell'opinione pubblica si osservano anche tra i Paesi europei; negli ultimi giorni, come si apprende da organi di stampa, anche l'opinione

pubblica italiana non supporta più pienamente gli aiuti militari che il nostro Paese continua a inviare in sostegno all'esercito ucraino e auspica una soluzione pacifica e diplomatica del conflitto;

valutato infine che:

secondo le principali analisi dei più importanti centri di ricerca di studi strategici, quando un conflitto fra Stati supera la durata di un anno, c'è un alto rischio che questo si protragga per un lungo periodo; dato l'attuale contesto geopolitico, che presenta un moltiplicarsi di conflittualità in diverse regioni, tale scenario rappresenta una concreta minaccia alla sicurezza e alla stabilità globale;

lo stesso premier ucraino, come si apprende da organi di stampa, ha chiesto alla Svizzera di ospitare un tavolo di pace, mostrandosi più conciliante verso una soluzione diplomatica che ponga fine al conflitto e alle disastrose conseguenze economiche e sociali;

è essenziale sviluppare una visione di come finirà la guerra; i ventitré mesi di combattimenti hanno chiarito che nessuna delle due parti ha la capacità di ottenere una vittoria militare decisiva sull'altra, ed è pertanto impossibile pensare ad una soluzione esclusivamente militare; le condizioni attuali del conflitto rappresentano il punto di partenza ideale per una soluzione politica e diplomatica,

impegna il Governo:

a farsi carico, nelle competenti sedi europee, di una concreta e tempestiva iniziativa volta a sviluppare un percorso diplomatico, al fine di perseguire una rapida soluzione del conflitto.

G1.1 (testo 2)

[Romeo](#)

Approvato

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame, in coerenza con quanto concordato in ambito NATO e Unione europea, all'articolo 1, visto il perdurare del conflitto a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, proroga fino al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione a cedere mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina, previo atto di indirizzo, adottato dalle Camere in data 10 gennaio 2024 a seguito delle comunicazioni del Ministro della difesa; tali comunicazioni hanno evidenziato, oltre all'importanza dell'aver contribuito alla difesa dell'integrità territoriale dell'Ucraina grazie ad un ampio sostegno militare, economico e umanitario, alcune difficoltà relative all'attuale situazione sul campo che meritano una adeguata riflessione;

i numerosi sforzi della comunità internazionale nei confronti del popolo ucraino si sono rivelati fino ad ora essenziali, ma non sufficienti per neutralizzare la minaccia russa; la Russia ha aggirato in parte le sanzioni occidentali, fortificando le *partnership* con Paesi del Sud globale (Corea del Nord, Cina, Iran);

valutato che:

lo stesso Presidente ucraino, come si apprende da organi di stampa, ha chiesto alla Svizzera di ospitare un vertice di pace volto a una soluzione che ponga fine al conflitto e alle sue disastrose conseguenze economiche e sociali;

è essenziale sviluppare una visione di come porre fine alla guerra; i ventitré mesi di combattimenti hanno chiarito che è impossibile pensare ad una soluzione esclusivamente militare e che la Federazione Russa non è in grado di portare a termine il suo piano di invasione e controllo dell'intera Ucraina,

impegna il Governo:

a farsi carico, in tutte le sedi competenti, di una concreta e tempestiva iniziativa volta a sviluppare un percorso diplomatico, al fine di perseguire una soluzione del conflitto per giungere ad una pace nel ripristino del diritto internazionale.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO

2.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 974 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge costituzionale n. 764:

sull'articolo 4, la senatrice Furlan e il senatore Parrini avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Nicita, Ostellari, Pera, Rauti, Rojc, Rubbia, Segre, Silvestroni, Sisto, Unterberger e Zedda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Dreosto, Florida Aurora, Maiorino, Mieli, Spinelli, Verducci e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Ronzulli Licia

Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia (990) (presentato in data 24/01/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. De Priamo Andrea ed altri

Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (961)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente

Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 24/01/2024);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Stefani Erika

Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito (978)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

(assegnato in data 24/01/2024);

7^a (Cultura, istruzione) e 10^a (Sanità e lavoro)

sen. Zullo Ignazio ed altri

Istituzione della Scuola di specializzazione in igiene applicata alla sanità pubblica (950)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 24/01/2024).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Crisanti Andrea ed altri

Disposizioni per favorire il diritto di voto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per i cittadini italiani residenti nella Confederazione Elvetica e nel Regno Unito (971)

previ pareri delle Commissioni 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 24/01/2024).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 24/01/2024 la 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" (855)

(presentato in data 11/08/2023)

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Maria De Paolis, nell'ambito del Ministero della difesa.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con lettera in data 19 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la relazione sullo stato di attuazione delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative, aggiornata al 31 dicembre 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 9a Commissione permanente (*Doc. CCXIII*, n. 2).

Con lettere in data 18 e 19 gennaio 2024, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Quinto Vercellese (Vercelli), Temù (Benevento) e Civitella Roveto (L'Aquila).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'Anno europeo dei giovani 2022 (COM(2024) 1 definitivo), alla 1a e alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

In data 23 gennaio 2024 è pervenuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2023 dal Garante del contribuente della regione Calabria.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n.339).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della Regione Emilia Romagna per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo e il Parlamento a rivedere la definizione dell'ISEE e in particolare a modificare le scale di equivalenza per dare maggior peso ai carichi delle famiglie con figli e con particolari situazioni di fragilità.

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (n. 13).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 24 gennaio 2024, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio (COM(2023) 755 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 24 gennaio 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª;

la Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (COM(2023) 790 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 24 gennaio 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 1a e 4ª.

Mozioni

[MAIORINO](#), [PATUANELLI](#), [DE ROSA](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [MARTON](#), [ALOISIO](#),

[BEVILACQUA](#), [BILOTTI](#), [CASTELLONE](#), [CASTIELLO](#), [CATALDI](#), [CROATTI](#), [DAMANTE](#), [DI GIROLAMO](#), [FLORIDIA](#) Barbara, [GUIDOLIN](#), [LICHERI](#) Sabrina, [LOPREIATO](#), [LOREFICE](#), [MAZZELLA](#), [NATURALE](#), [NAVE](#), [PIRONDINI](#), [PIRRO](#), [SCARPINATO](#), [SIRONI](#), [TREVISI](#), [TURCO](#) - Il Senato,

premessi che:

i popoli israeliano e palestinese hanno diritto alla pace e alla sicurezza e ciò può essere garantito solo attraverso una forte azione da parte della comunità internazionale che porti ad una pace giusta e duratura basata sul rispetto del diritto internazionale e la piena applicazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In particolare, il popolo palestinese attende il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte della comunità internazionale dal 1948;

il recente attacco terroristico lanciato da Hamas verso Israele ha purtroppo riaperto il conflitto tra i due popoli, con una lunga storia di ostilità e guerre. La crisi in atto, oltre ad essere probabilmente la più grave mai verificatasi in terra mediorientale, scaturisce da una situazione radicata e probabilmente sottovalutata dalla politica internazionale. Le condizioni umanitarie nella striscia di Gaza sono sempre più drammatiche: il bilancio di vittime e feriti è in costante aumento, in particolare per il numero significativo di bambini e civili coinvolti. È un bilancio destinato ad aumentare, considerata la volatilità dello scenario attuale, nonostante il fatto che il 27 ottobre 2023 l'Assemblea generale dell'ONU abbia adottato una risoluzione avanzata dalla Giordania sul conflitto tra Israele e Hamas. La risoluzione è stata approvata con 120 voti a favore, 14 contrari e 45 astensioni, tra cui quella dell'Italia, ma non ha fermato il conflitto;

lunedì 22 gennaio 2024 si è riunito il Consiglio Affari esteri dell'Unione europea proprio per discutere su questi temi, anche con riferimento all'obiettivo del riconoscimento di due Stati per la risoluzione del conflitto israelo-palestinese;

considerato che:

prima del riaccendersi del conflitto, il processo di pace avviato dagli accordi di Oslo del 1993-1995 si era, di fatto, arrestato con l'uccisione di uno dei firmatari degli accordi stessi: il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin, assassinato nel novembre 1995 da estremisti sionisti contrari allo smantellamento delle colonie e alla costituzione dello Stato di Palestina. Da quel momento gli insediamenti di israeliani sui già scarsi territori palestinesi si sono moltiplicati a dispetto degli impegni sottoscritti e in contrasto con i principi del diritto internazionale. Gli insediamenti israeliani in Cisgiordania avvenuti successivamente all'occupazione del 1967 sono frutto di un lungo processo di colonizzazione condannato dalle Nazioni Unite e ritenuto illegale secondo il diritto internazionale umanitario;

la IV convenzione di Ginevra del 1949, all'ultimo periodo dell'articolo 49, dispone: "La Potenza occupante non potrà procedere alla deportazione o al trasferimento di una parte della sua propria popolazione civile nel territorio da essa occupato". A questo si erano aggiunte la detenzione arbitraria di migliaia di palestinesi (tra i quali Marwan Barghouti, il "Mandela palestinese", uno degli estensori degli accordi di Oslo), l'umiliazione a cui sono stati costretti i palestinesi nei continui *checkpoint* dei militari israeliani, e il proseguimento di esecuzioni extragiudiziali e punizioni collettive (distruzione di case per rappresaglia). Negli anni alcune scelte del Governo israeliano quali il trasferimento di parte della propria popolazione nei territori occupati, la costante presenza di *checkpoint* presidiati da militari israeliani e il mantenimento di condizioni di vita difficilissime per la popolazione palestinese hanno rafforzato e non indebolito le posizioni fondamentaliste religiose, finendo per favorire l'ascesa dei terroristi di Hamas a discapito di altre formazioni laiche, fino agli ultimi drammatici sviluppi;

il 29 novembre 2012 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato a larga maggioranza, e con il voto favorevole dell'Italia, la risoluzione n. 67/19 per la concessione dello *status* di osservatore permanente allo Stato di Palestina ("non-member observer State status"), conferendo allo Stato palestinese uno *status* equivalente, in seno all'ONU, a quello dello Stato della Città del Vaticano. La risoluzione n. 67/19, riaffermando il diritto della popolazione palestinese all'autodeterminazione, ha rappresentato un importante passo verso il riconoscimento dei diritti fondamentali dei palestinesi. Il 17 dicembre 2014 il Parlamento europeo ha approvato, con 498 voti favorevoli, 88 contrari e 111 astenuti,

la risoluzione n. 2014/2964 che "sostiene in linea di principio il riconoscimento dello Stato palestinese e la soluzione a due Stati, e ritiene che ciò debba andare di pari passo con lo sviluppo dei colloqui di pace", che occorre far avanzare;

il 23 dicembre 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 2334/2016 con 14 voti favorevoli su 15 e un astenuto: gli Stati Uniti d'America, che non hanno, quindi, esercitato il potere di veto che spetta loro in quanto membri permanenti del Consiglio. Il preambolo della risoluzione, sottolineando l'insostenibilità dello *status quo*, esprime grave preoccupazione in relazione al fatto che le continue attività di insediamento da parte israeliana stessero mettendo in pericolo la percorribilità della soluzione dei due Stati basata sui confini del 1976. Inoltre, si condannano il trasferimento di popolazione israeliana nelle colonie, la confisca delle terre dei palestinesi, la demolizione delle loro abitazioni e lo sfollamento degli occupanti in tutto il territorio occupato, che avvengono in flagrante violazione del diritto internazionale umanitario e delle rilevanti risoluzioni delle Nazioni Unite. Nella sezione dispositiva, la risoluzione condanna esplicitamente la costituzione delle colonie israeliane nel territorio palestinese occupato dal 1967, compresa Gerusalemme est, come attività priva di validità legale, reiterando la richiesta di cessare tali attività e sottolineando che il Consiglio non riconoscerà alcun cambiamento dei confini del 4 giugno 1967 se non diversamente concordato dalle parti. Infine, chiede alle parti interessate di prendere provvedimenti per prevenire gli atti di violenza contro i civili, inclusi gli atti di terrorismo, gli atti provocatori o di incitamento anche al fine di favorire la distensione della situazione;

considerato, altresì, che:

numerosi Paesi hanno già riconosciuto lo Stato di Palestina nei confini del 1967, secondo quanto previsto dalle citate risoluzioni delle Nazioni Unite, con Gerusalemme est quale sua capitale. Di grande significato per l'Italia è il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di diversi membri dell'Unione europea e recentemente altri si sono detti pronti a farlo. Questo dovrebbe stimolare il Governo di Israele a ripensare la politica delle colonie e a favorire la ripresa del processo di pace;

il conflitto tra Israele e Palestina può essere risolto solo con la soluzione a due Stati, negoziata secondo i dettami del diritto internazionale, e una soluzione a due Stati richiede il riconoscimento reciproco e la volontà di una convivenza pacifica; è urgente pertanto che la comunità internazionale adotti nuove iniziative per contribuire al rispetto del diritto internazionale e delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite;

la Presidente del Consiglio dei ministri, al vertice de Il Cairo per la pace del 21 ottobre 2023 ha dichiarato: "il Popolo Palestinese deve avere il diritto a essere una Nazione che si governa da sé, in libertà, accanto a uno Stato di Israele al quale deve essere pienamente riconosciuto il diritto all'esistenza e il diritto alla sicurezza. Su questo l'Italia è pronta a fare assolutamente tutto ciò che è necessario". Il *premier* israeliano Netanyahu ha tuttavia recentemente dichiarato: "Finché sarò premier, nessuno stato palestinese" e ha aggiunto: "Come premier di Israele sostengo questa posizione con determinazione anche di fronte a pressioni enormi internazionali e interne. È stata questa mia ostinazione a impedire per anni uno Stato palestinese che avrebbe costituito un pericolo esistenziale per Israele. Finché sarò primo ministro, questa sarà la mia posizione";

appare pertanto opportuno, anche alla luce degli eventi tragici che hanno avuto corso dal 7 ottobre 2023 ad oggi, approfondire ogni sforzo a tutti i livelli (internazionale, europeo e bilaterale) al fine di giungere a un immediato "cessate il fuoco" a garanzia dell'incolumità della popolazione civile di entrambe le parti, consentire una permanente apertura di adeguati corridoi umanitari e promuovere, con urgenza, una conferenza di pace che accompagni un processo di negoziato sulla base delle legittime aspettative delle parti in conflitto, nel rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario, all'interno della cornice di principio "due popoli, due Stati";

il riconoscimento dello Stato di Palestina, così come è stato riconosciuto lo Stato di Israele, potrebbe imprimere una svolta positiva al necessario negoziato tra le parti per giungere a una soluzione e garantire la coesistenza nella libertà, nella pace e nella democrazia dei due popoli;

l'atroce eccidio compiuto da Hamas il 7 ottobre non può trovare alcuna giustificazione e il diritto all'esistenza di Israele e a tutelare la sicurezza dei propri cittadini non può essere messo in discussione;

era sin da subito evidente altresì il rischio che la reazione del Governo israeliano potesse trasformarsi in una rappresaglia indiscriminata con piena "licenza di uccidere", in spregio a qualsiasi regola del diritto internazionale umanitario, con la conseguenza che il conflitto rischia di allargarsi all'intera area mediorientale e i vergognosi rigurgiti di antisemitismo si stanno diffondendo ovunque. Esiste un'unica strada, è la stessa da mesi: voce e azioni forti contro la carneficina a Gaza; impegno di tutti per la soluzione due popoli e due Stati per Israele e Palestina, impegna il Governo:

- 1) a riconoscere pienamente e formalmente lo Stato di Palestina nei confini del 1967 secondo le risoluzioni delle Nazioni Unite;
- 2) a proporre e sostenere, in tutte le sedi internazionali idonee, l'adozione di un atto analogo da parte di tutti i Paesi membri dell'Unione europea, da intendersi come fondamentale contributo per il riavvio del processo e del negoziato di pace e come elemento ineludibile nell'ambito della lotta al terrorismo di stampo fondamentalista.

(1-00083)

Interrogazioni

[BERGESIO](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che: le tensioni registrate lungo le vie di navigazione nel mar Rosso stanno mettendo a rischio circa mezzo miliardo di euro di esportazioni di frutta e verdura italiane dirette in Medio Oriente, India e Sudest asiatico;

dopo il blocco negli anni passati dei mercati verso la Russia, i frutticoltori italiani hanno infatti trovato nel mercato asiatico nuove opportunità di investimento: nel 2022, secondo i dati ISTAT, sono state oltre 182.000 le tonnellate di mele che dall'Italia hanno raggiunto Arabia, Emirati e India; buoni risultati sono stati registrati anche per le esportazioni di kiwi e di arance;

si tratta di numeri notevoli, che ben raffigurano il danno causato alle imprese agricole italiane dalla situazione di instabilità creatasi nel canale di Suez;

l'allungamento dei tempi registrato per la consegna delle merci attraverso la via dell'Africa concorre infatti ad un aumento considerevole dei costi, che si riflette sul prodotto finito con rincari fino oltre 10 centesimi di euro al chilogrammo, ledendo la competitività dell'ortofrutta italiana sui mercati asiatici;

il perdurare della situazione di blocco genererà inevitabilmente ulteriori danni per le aziende agricole, coinvolgendo altri prodotti, con il rischio di alimentare una forte concorrenza in Europa per via dell'aumento dell'offerta sul mercato interno;

la situazione è ormai difficile da sostenere; ad oggi il rischio è di perdere circa 100 tonnellate di prodotto a settimana, se non dovessero trovarsi in tempi rapidi altri sbocchi di mercato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce delle perdite di *export* di mele, kiwi e arance, legate alla necessità da parte delle imprese ortofrutticole italiane di allungare le rotte di viaggio verso i mercati asiatici con la circumnavigazione dell'Africa, voglia favorire l'apertura di un tavolo di confronto con le categorie interessate, al fine di individuare in tempi rapidi le misure di sostegno ed eventuali indennizzi a favore dei settori coinvolti.

(3-00883)

[BORGHI Claudio](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il 18 gennaio 2024, la rivista "Quotidiano Sanità" ha pubblicato la bozza di quello che dovrebbe essere il "piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2024-2028";

dalla presente bozza, di cui si è appreso attraverso indiscrezioni giornalistiche, si evincono dei punti che sembrano essere in piena continuità rispetto al piano che lo ha preceduto, ossia il piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023;

invero, si possono evincere alcuni punti chiave della bozza che meriterebbero un dovuto approfondimento, visto che molte misure previste dal precedente piano sono state disposte in un periodo di emergenza per una situazione pandemica allora sconosciuta. Oggi, considerata la conoscibilità di determinate ipotesi patogeni con potenziale pandemico, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di individuare delle misure diverse;

la bozza, tra le azioni di contrasto a una pandemia, indica i vaccini come "le misure preventive più efficaci, contraddistinte da un rapporto rischio-beneficio significativamente favorevole", senza tenere in considerazione che la validità di un vaccino si deve analizzare caso per caso sulla base della singola malattia e in base alle procedure di sviluppo dello specifico vaccino;

inoltre, nella bozza si prevede, come già successo negli anni del COVID, la possibilità di assumere decisioni che vadano a limitare la libertà personale. "Un contesto nell'ambito del quale il diritto alla tutela della salute esige limitazioni di altre libertà del singolo e della collettività è sicuramente quello che si caratterizza per la diffusione di malattie infettive: l'epidemia è un fatto emergenziale, empiricamente individuato e scientificamente provato, che mettendo in pericolo la salute dei singoli e la sopravvivenza della comunità nel suo insieme, impone al decisore pubblico di individuare le soluzioni idonee a neutralizzare o minimizzare i rischi anche attraverso le limitazioni di distinti diritti e libertà fondamentali", si legge nella bozza nel piano;

altro punto di centrale importanza della bozza è quello relativo al coordinamento dell'emergenza, "In questo contesto - si legge nel piano - il tradizionale strumento dell'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Ministro della Salute, pur mantenendo un ruolo centrale nella gestione dell'emergenza, appare non sufficiente per il governo complessivo della molteplicità di interessi e di settori incisi dall'emergenza sanitaria. La scelta del Dpcm quale strumento centrale di governo dell'emergenza sanitaria riflette dunque la posizione costituzionale del presidente del Consiglio quale garante dell'unità di indirizzo dell'azione di governo e di bilanciamento dei molteplici interessi pubblici";

posto che la definizione del piano è certamente di fondamentale importanza, visto che l'Italia nel recente passato si è trovata ad affrontare il COVID con un piano pandemico obsoleto, sarebbe però opportuno, a giudizio dell'interrogante, definire il presente piano tenendo in considerazione il fatto che si debba procedere ad un'opportuna rivisitazione del piano redatto nel periodo dell'emergenza, poiché quel piano è stato elaborato in un frangente storico emergenziale, ove non erano pienamente noti l'entità dell'evento, i rischi ed i danni;

si deve prendere, poi, in considerazione anche la parte in cui la presente bozza di piano, andando a prevedere che: "Il 'Piano strategico operativo per una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2024-2028' (Piano) adotta l'approccio proposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)", andrebbe a conferire all'OMS un enorme potere;

considerato che l'attuale maggioranza ha già avuto modo di esprimere durante il periodo della pandemia le proprie critiche in ordine alla limitazione della libertà personale dei cittadini, in particolare attraverso l'utilizzo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, atto normativo che esautorava completamente il Parlamento, andando dunque ad evidenziare la lesione dei pilastri dell'assetto democratico,

si chiede di sapere quando sarà redatto il documento definitivo del presente piano pandemico e se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e utile procedere a una revisione della bozza del piano 2024-2028 pubblicata da fonti giornalistiche, affinché la versione definitiva tenga conto delle conoscenze apprese dall'esperienza della pandemia da COVID-19 e si ponga quindi in discontinuità rispetto a quanto previsto dal piano 2021-2023, in particolare nei punti indicati in premessa.

(3-00884)

[GASPARRI](#), [CRAXI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GALLIANI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [RONZULLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di decreto che serve a definire gli incentivi tariffari per la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio;

in base a questa consultazione, gli operatori hanno tempo fino al 4 marzo 2024 per inviare osservazioni e commenti sui contenuti dello schema di decreto;

il Ministro ha evidenziato come il Governo punti molto sul vettore idrogeno e come questa consultazione sia necessaria per compiere un altro passo avanti per completare il quadro di misure regolatorie e incentivanti già attivate in ambito PNRR;

il provvedimento, così come previsto dal PNIEC, rappresenta la principale misura per stimolare gli investimenti nei settori industriali "*hard to abate*" e nei trasporti, con l'obiettivo di introdurre l'impiego di idrogeno rinnovabile, vettore energetico fondamentale per la decarbonizzazione;

le Regioni e le Province autonome possono manifestare il proprio interesse per la selezione di proposte progettuali per la realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 "rivoluzione verde e transizione ecologica", componente 2 "energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", investimento 3.1, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU;

il testo riconosce agevolazioni ai produttori sia di idrogeno rinnovabile mediante processo elettrolitico, che di bioidrogeno, ottenuto da fonti quali bioliquidi, biomasse solide, biogas e biometano;

si prevede, quindi, una produzione annua di idrogeno rinnovabile pari a 250.000 tonnellate all'anno nel 2027,

si chiede di sapere:

quale sia il cronoprogramma previsto per la produzione di idrogeno rinnovabile;

quali siano gli incentivi che verranno previsti per queste misure;

quali siano le ricadute positive concrete sull'ambiente attraverso la riduzione dell'intensità di carbonio;

quali siano i vantaggi per le imprese, i consumatori finali e i cittadini.

(3-00885)

[SATTA](#), [ZAFFINI](#), [MALAN](#), [ZULLO](#), [BERRINO](#), [RUSSO](#), [MANCINI](#), [LEONARDI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

nel contesto attuale del Servizio sanitario nazionale, una delle sfide più pressanti è quella dell'abbattimento delle liste d'attesa per gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche;

questa problematica, che affonda le sue radici in anni di complesse dinamiche gestionali e organizzative, ha creato notevoli disagi per i cittadini italiani, spesso costretti ad attese prolungate per ricevere cure essenziali;

l'impatto di queste attese non è solo un fattore di *stress* e ansia per i pazienti, ma può anche comportare un aggravamento delle condizioni di salute e un aumento dei costi per il sistema sanitario;

il malgoverno del passato ha lasciato un'eredità di inefficienze, che necessitano di un intervento deciso e di una visione strategica capace di trasformare in profondità il nostro sistema di assistenza sanitaria;

in questo scenario, la nomina del Ministro in indirizzo a Ministro della salute è stata accolta con fiducia e speranza. L'affermata carriera nel campo medico e la riconosciuta capacità di visione strategica sono elementi che nutrono la convinzione di una svolta imminente e positiva,

si chiede di sapere quali azioni concrete il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per affrontare la problematica delle liste d'attesa, anche in considerazione dell'aumento di risorse a favore del Fondo sanitario nazionale.

(3-00886)

[D'ELIA](#), [BOCCIA](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [LORENZIN](#), [NICITA](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [BASSO](#), [ALFIERI](#), [CAMUSSO](#), [CRISANTI](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FRANCESCHINI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [MISIANI](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

in data 20 gennaio 2024 è stato reso noto che il consiglio di amministrazione della fondazione Teatro di Roma ha individuato quale nuovo direttore generale Luca De Fusco, attualmente direttore del teatro Stabile di Catania;

le circostanze di tale scelta destano, a giudizio degli interroganti, sconcerto e preoccupazione, sia dal punto di vista tecnico-giuridico, sia dal punto di vista della garanzia del buon andamento della fondazione, sia, infine, dal punto di vista politico e istituzionale;

risulta infatti agli interroganti, come altresì riferito dai rappresentanti degli enti interessati e riportato dalla stampa nazionale e locale, che il consiglio di amministrazione avrebbe provveduto alla scelta del nuovo direttore generale riunendosi in assenza del presidente e della consigliera designata da Roma capitale; in particolare, la seduta del consiglio di amministrazione, già convocata dal presidente, si

sarebbe forzatamente svolta, sebbene fosse stato disposto dal presidente il rinvio della stessa; le prerogative del presidente sarebbero state pertanto evidentemente lese, sia con riferimento alla gestione dell'ordine dei lavori del consiglio di amministrazione, sia per quel che riguarda il potere di negoziazione e sottoscrizione del contratto con il nuovo direttore generale, affidato ad altri soggetti i quali ne sono tuttavia, all'apparenza, statutariamente sprovvisti;

tale seduta, inoltre, si sarebbe svolta in assenza non solo del presidente, ma anche della consigliera designata da Roma capitale e, dunque, estromettendo indebitamente la rappresentante dell'ente proprietario dei teatri gestiti dalla fondazione (teatro Argentina, teatro India, teatro Torlonia e teatro Valle, quest'ultimo attualmente in fase di ristrutturazione) e finanziatore della fondazione per l'ammontare di circa 6 milioni di euro annui, pari al 60 per cento delle risorse della fondazione medesima;

destano sconcerto, inoltre, le modalità di svolgimento della selezione del candidato De Fusco, con l'esame di più di quaranta candidature in meno di due ore da parte di una commissione tecnica, con successiva selezione di una rosa di tre candidati (peraltro senza alcun rispetto dell'equilibrio di genere) da sottoporre al consiglio;

premesso altresì che, a quanto risulta agli interroganti:

secondo quanto riportato dagli organi di stampa ed esplicitamente rivendicato dall'interessato, le vicende antecedenti e contestuali alla ricordata seduta del consiglio sarebbero state condizionate da ripetuti interventi del Presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati;

tali interventi, oltre a configurare vere e proprie indebite ingerenze di carattere politico in attività e scelte che rientrano invece a pieno nella sfera di autonomia dell'istituzione culturale, non rientrano in alcun modo nella competenza del Presidente della Commissione Cultura, che non ha alcun titolo per intervenire nelle attività di una fondazione, i cui soci fondatori sono Roma capitale e la Regione Lazio; d'altra parte, lo stesso Presidente ha invece esplicitamente dichiarato di essere intervenuto al fine di "vigilare sui teatri", in quanto "prima carica istituzionale" in Parlamento in materia, nella sua qualità di Presidente della Commissione Cultura della Camera;

considerato che:

la garanzia della piena autonomia della cultura e delle istituzioni culturali da indebite ingerenze politiche è posta a presidio del fondamentale principio della libertà dell'arte (garantito dalla Costituzione all'articolo 33, primo comma) e si lega al compito della Repubblica di promuovere lo sviluppo della cultura, consacrato dall'articolo 9, primo comma, della Carta;

le circostanze, ad avviso degli interroganti, sconcertanti in cui è avvenuta l'individuazione di Luca De Fusco quale direttore generale della fondazione Teatro di Roma non solo mettono a rischio tali principi ma, indipendentemente dalle qualità e dal profilo della persona prescelta, pregiudicano l'interesse al buon andamento della fondazione e delle sue attività, anche considerata la gravità dell'estromissione del presidente e della rappresentante di Roma capitale,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Ministro in indirizzo in relazione alle indebite intromissioni del Presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati in decisioni che non sono di sua competenza e che hanno inciso sull'autonomia di un'istituzione culturale di primaria importanza per la città di Roma e per l'Italia;

quali iniziative intenda intraprendere per ripristinare la legalità e la leale collaborazione istituzionale e assicurare che la fondazione Teatro di Roma possa proseguire la propria attività avvalendosi delle professionalità più idonee alle specifiche esigenze di gestione che la caratterizzano.

(3-00887)

[PIRRO](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

la versione del nuovo "piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2024-2028", sottoposta al vaglio della Conferenza Stato-Regioni, mira a rafforzare la preparazione a livello nazionale e locale per affrontare una futura pandemia da agenti patogeni respiratori. Gli obiettivi specifici sono i seguenti: obiettivo 1: ridurre gli effetti di una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria sulla salute della

popolazione, riducendone la trasmissione, la morbilità e la mortalità; obiettivo 2: consentire azioni appropriate e tempestive per il coordinamento a livello nazionale e locale delle emergenze, ovvero negli ambiti della sorveglianza integrata, della protezione della comunità, dei servizi sanitari, dell'accesso alle contromisure e del personale sanitario; obiettivo 3: ridurre l'impatto della pandemia sui servizi sanitari e sociali e garantire la continuità dei servizi essenziali; obiettivo 4: tutelare la salute degli operatori sanitari e del personale coinvolto nella gestione dell'emergenza; obiettivo 5: informare, coinvolgere e responsabilizzare la comunità nella risposta ad una pandemia da agenti patogeni respiratori;

il documento evidenzia che, nel contrasto ad una pandemia, i vaccini rappresentano le misure preventive più efficaci. La vaccinazione è caratterizzata da uno spiccato valore solidaristico, in quanto i singoli individui hanno la possibilità di apportare, attraverso la scelta di vaccinarsi, un contributo concreto volto alla protezione di se stessi e, allo stesso tempo, della collettività, in particolare delle persone più fragili;

il nuovo piano sottolinea, altresì, che un contesto nell'ambito del quale il diritto alla tutela della salute esige limitazioni di altre libertà del singolo e della collettività è sicuramente quello che si caratterizza per la diffusione di malattie infettive: l'epidemia è un fatto emergenziale, che, mettendo in pericolo la salute dei singoli e la sopravvivenza della comunità nel suo insieme, impone al decisore pubblico di individuare le soluzioni idonee a neutralizzare o minimizzare i rischi anche attraverso le limitazioni di distinti diritti e libertà fondamentali;

ciò premesso, di fronte ad una pandemia, continua il documento, di carattere eccezionale, si può presentare la necessità e l'urgenza di adottare misure relative ad ogni settore e un necessario coordinamento centrale che solo il Presidente del Consiglio dei ministri può svolgere, in ragione della sua posizione di garante dell'unità di indirizzo politico e la scelta del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri quale strumento centrale di Governo dell'emergenza sanitaria riflette dunque la posizione costituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri quale garante dell'unità di indirizzo dell'azione di governo e di bilanciamento dei molteplici interessi pubblici;

tra le possibili misure che potrebbero essere identificate all'interno del piano di contingenza si riportano, in particolare: l'approfondimento diagnostico con *test* appropriati; la chiusura delle attività lavorative non essenziali; la chiusura delle scuole e dei posti di lavoro non essenziali; il distanziamento sociale; l'isolamento dei casi; la limitazione degli assembramenti; la limitazione degli spostamenti della popolazione; l'utilizzo di mascherine filtranti; le misure per il luogo di lavoro; la permanenza in casa; la pulizia di superfici ed oggetti; la quarantena degli individui esposti; la restrizione delle interazioni sociali ("bolla sociale");

considerato che:

la gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e le misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 sono state improntate esclusivamente alla salvaguardia della salute dei cittadini;

in Italia, nel mese di febbraio 2020, i primi casi e poi un'*escalation* di casi hanno portato il Governo *pro tempore* Conte II a dichiarare il *lockdown* nazionale l'8 marzo 2020. La prima nazione dopo la Cina, ad imporre questo genere di restrizione per contenere l'ondata del virus e limitare i contagi e i decessi e tutelare i più fragili;

il Governo Conte II e poi successivamente il Governo Draghi hanno dovuto affrontare scelte difficili anche sulla limitazione delle libertà delle persone. L'Italia è riuscita a diventare un modello per gli altri Paesi europei, che hanno affrontato in seguito la pandemia, e per la comunità internazionale,

si chiede di sapere:

quali siano le differenze del nuovo "piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2024-2028", rispetto alle misure adottate dai precedenti Governi durante la pandemia;

quali azioni si intenda intraprendere per superare le criticità sollevate dalle Regioni che hanno chiesto, in particolare, la garanzia delle risorse necessarie per la realizzazione dei piani pandemici regionali da finanziare con fondi specifici vincolati all'attuazione del piano nazionale e aggiuntivi rispetto al

finanziamento del Fondo sanitario nazionale;

in che modo il Ministro in indirizzo intenda superare il vincolo dei tetti di spesa per il personale per ottenere, comunque, il rafforzamento delle dotazioni organiche dei dipartimenti di prevenzione e delle strutture di livello regionale per le finalità previste dal piano.

(3-00888)

[FURLAN](#), [BASSO](#), [LA MARCA](#), [RANDO](#), [CAMUSSO](#), [FRANCESCHELLI](#), [ROJC](#), [NICITA](#), [MALPEZZI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

Piaggio Aerospace Industries S.p.A. è azienda *leader* del settore aeronautico, attiva sia nella progettazione e manutenzione di velivoli completi per l'aviazione d'affari e missioni di pattugliamento sorveglianza e controllo, sia nella costruzione di motori aeronautici e componenti strutturali;

Piaggio Aerospace ha una storia secolare, che ha avuto inizio a Genova nel 1884. Oggi la società opera nel centro d'eccellenza aerospaziale di Villanova d'Albenga (Savona). Sono concentrate nella sede di Genova, invece, le attività di *customer service*;

il gruppo aeronautico occupa oltre 1.000 lavoratori tra le sedi principali e l'indotto;

con decreto del Ministero dello sviluppo economico 3 dicembre 2018 è stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario della Piaggio Aero Industries l'avvocato Vincenzo Nicastro;

il programma, predisposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 ("Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza"), e successive modificazioni e integrazioni, e redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ("Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274"), e successive modificazioni, per il rilancio di Piaggio è stato depositato presso il Ministero il 30 agosto 2019;

il primo bando internazionale di vendita dell'azienda è stato aperto a fine febbraio 2020 con l'obiettivo di concludersi entro il mese di aprile 2020. La gara, tuttavia, è stata prorogata due volte e nel mese di marzo 2021 risultavano raccolte 4 offerte d'acquisto. Nel mese di luglio 2021, sono state aperte le negoziazioni in esclusiva con una cordata italo-scandinava, ma nel mese di novembre 2021 la trattativa è naufragata definitivamente. Il 19 gennaio 2022 è stato pubblicato il secondo bando di vendita con scadenza fissata al 28 febbraio, anche questa senza esito positivo. Un terzo bando risulta ancora attivo, prorogato fino al 30 gennaio 2024 per la presentazione di offerte definitive e vincolanti per l'acquisizione di tutti i complessi aziendali;

nel maggio 2022, sono stati formalizzati nuovi contratti con il Ministero della difesa per un valore complessivo di circa 55 milioni di euro;

il 19 gennaio 2024 la Regione Liguria ha riunito il tavolo di monitoraggio regionale alla presenza dei sindacati, dei sindaci di Genova e Villanova d'Albenga, degli assessori regionali per il lavoro e per lo sviluppo economico e dei parlamentari liguri,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire, nell'interesse del Paese, che la procedura di acquisizione di Piaggio Aerospace Industries S.p.A. si concluda in maniera celere con la garanzia della piena occupazione, del mantenimento della territorialità e di una copertura finanziaria adeguata agli investimenti necessari allo sviluppo tecnologico e all'innovazione dei prodotti e dei processi organizzativi dell'azienda, anche predisponendo l'apertura di un tavolo di confronto presso il Ministero.

(3-00889)

[D'ELIA](#), [BOCCIA](#), [CRISANTI](#), [MALPEZZI](#), [RANDO](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

l'articolo 18 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*, prevede l'istituzione del percorso liceale sul *made in Italy*, che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei;

il comma 4 prevede che nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa possano essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del *made in Italy* a partire

dalle classi prime e che, contestualmente, l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane confluisca in questo percorso, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale;

secondo quanto si apprende dal sito del Ministero dell'istruzione e del merito, sono 92 i licei a indirizzo *made in Italy* finora approvati sul territorio nazionale: 17 in Sicilia, 12 in Lombardia e nel Lazio, 9 in Puglia, 8 nelle Marche e in Calabria, 6 in Abruzzo, 5 in Toscana, 3 in Liguria, Piemonte e Veneto, 2 in Molise e uno in Basilicata, Emilia-Romagna, Sardegna e Umbria, oltre alle 22 scuole per cui la Regione Campania non ha ancora autorizzato l'avvio;

a questo proposito, il Ministro in indirizzo ha dichiarato: "Si tratta di un risultato importante, considerati i tempi stretti a disposizione delle scuole per avanzare le loro candidature e completare l'*iter* di autorizzazione. Il nuovo liceo arricchirà l'offerta della nostra scuola superiore, dando quelle risposte formative che il sistema paese richiede";

a giudizio degli interroganti, contrariamente a quanto affermato dal Ministro si tratta di un risultato a dir poco deludente, a conferma del fatto che la norma, meramente propagandistica, è stata prevista, per l'ennesima volta, senza ascoltare il mondo della scuola e senza tenere conto dei percorsi già esistenti all'interno del settore scolastico, riguardo proprio al *made in Italy*;

la norma svilisce l'importanza dei percorsi tecnici già in essere che, al contrario, avrebbero dovuto essere rafforzati e potenziati e l'istituzione di questo nuovo e ulteriore percorso liceale conferma l'incapacità del Governo di comprendere le reali esigenze e la complessità del mondo scolastico su cui si è intervenuto in modo improvvido e superficiale;

inoltre, la norma non è assolutamente chiara riguardo al liceo economico e sociale che, nella prima versione del testo, si voleva addirittura abrogare, pericolo poi scongiurato in seguito alle pressioni di quasi tutta la rete dell'istruzione, dei licei, dell'indirizzo economico e sociale del liceo e anche della Conferenza Stato-Regioni;

il risultato della scongiurata abrogazione del liceo economico e sociale è una disposizione di legge confusa e foriera di incertezza riguardo alla sua attuazione, nonché prevista ad invarianza finanziaria, a conferma dell'incapacità del Governo di realizzare una "riforma" con le risorse e gli strumenti che sarebbero stati necessari;

quasi 80.000 studenti dei licei economico-sociali, con le loro famiglie e i docenti, vivono una grande situazione di incertezza riguardo al prossimo anno scolastico, non essendo chiari il destino e la sopravvivenza dei licei economico-sociali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa fare chiarezza sull'attuazione dei nuovi percorsi previsti dalla recente legge n. 206 del 2023, con particolare riferimento ai licei economico-sociali;

quale sarà il destino dei licei economico-sociali in mancanza di attivazione dei percorsi liceali del *made in Italy*, ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della legge, poiché, come dimostrano i numeri riportati dallo stesso Ministero, le attivazioni sono state finora molto poche.

(3-00890)

[NATURALE](#), [LICHERI Sabrina](#), [TURCO](#), [NAVE](#), [TREVISI](#), [DAMANTE](#), [LOREFICE](#), [ALOISIO](#), [CASTIELLO](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che: l'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, al comma 1, dispone che le imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole, e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo;

il comma 2-*bis* del menzionato articolo rimette ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la ripartizione delle somme da assegnare alle Regioni, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al fondo di solidarietà nazionale. Tale decreto ministeriale, tuttavia, nonostante l'emergenza tuttora in

corso, non risulta ancora emanato;

considerato che in data 7 dicembre 2023, i canali istituzionali della Regione Puglia rendevano nota l'approvazione da parte della Giunta della proposta urgente al Ministero dell'agricoltura di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche "finalizzata all'accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale in favore delle ditte beneficiarie colpite nell'anno 2023 dalla calamità Peronospora, verificatasi nei territori di comuni delle province di Bari/BAT, Foggia, Brindisi, Taranto, e Lecce". Al proposito, veniva altresì specificato che "la proposta si basa sulle relazioni dei Servizi Territoriali di Foggia, Bari/BAT, Taranto, Brindisi e Lecce, dalle quali emerge che si è avuta una diminuzione del valore della produzione lorda vendibile ordinaria superiore al 30%, soglia prevista dalla normativa vigente per dar corso alla richiesta della declaratoria dell'eccezionalità dell'evento avverso per i territori delle Amministrazioni comunali colpite da Peronospora" ("press.regione.puglia.it", 7 dicembre 2023), si chiede di sapere:

quali siano le ragioni legate al ritardo attuativo, in capo al Ministro in indirizzo, delle disposizioni di competenza relative agli attacchi di peronospora sul territorio nazionale;

se non ritenga fortemente lesiva degli interessi del comparto primario la dilazione temporale che stanno subendo, in termini applicativi, le filiere produttive interessate, già fortemente provate dalla crisi in atto.

(3-00891)

[FINA](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la città di Vasto (Chieti) ospita una struttura penitenziaria sorta per 75 detenuti distribuiti in 25 celle ed ubicate su tre piani. Successivamente il numero è stato innalzato al fine di ospitare oltre 180 detenuti; con decreto ministeriale del 2013 l'istituto è stato trasformato in "casa di lavoro" con annessa sezione circondariale. Tale circostanza prevede che, ai sensi della legge n. 81 del 2014, l'esecuzione in casa di lavoro contempra il lavoro come strumento di rieducazione e reinserimento sociale del reo attraverso attività prevalentemente industriali o artigianali;

considerato che:

al contrario della *ratio* insita nell'istituzione di una casa di lavoro, la struttura di Vasto ha subito un continuo depauperamento di risorse umane e, conseguentemente, di servizi offerti;

la carenza di organico di Polizia penitenziaria ha costretto gli agenti a svolgere turni improbi prolungati oltre le 8 ore lavorative con la conseguente impossibilità di godere di riposi settimanali; la condizione è aggravata dalla gestione di episodi di particolare gravità perpetrati da parte dei detenuti quali tentativi di suicidio o tentativi di sovvertimento di distruzione della struttura;

la pianta organica della casa di lavoro di Vasto prevista dal decreto ministeriale 12 luglio 2023 prevede 99 unità di personale, decreto che già riduceva le unità di personale e, pertanto, oggetto di contestazioni da parte delle organizzazioni sindacali. Le unità di personale realmente impegnate nella casa di lavoro di Vasto sono circa 66, comprese le circa 28 unità che non possono essere impiegate a causa di trasferimenti o a causa di condizioni psicofisiche; questa circostanza riduce le unità di personale effettivamente impegnate nel numero di circa 38, senza voler considerare i permessi consentiti per malattia o per la fruizione della legge n. 104 del 1992. Gli operatori, infatti, non hanno la possibilità di godere del congedo ordinario accumulato dal 2019 al 2022 pari a circa 6.000 giorni;

rilevato che destano particolare preoccupazione i controlli nei confronti degli internati e detenuti sottoposti a grande sorveglianza ed attenta sorveglianza che devono essere effettuati entro 20 o 10 minuti: questa condizione è resa insostenibile a causa della scarsa quantità di personale impiegato in particolare nel turno notturno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito; quali iniziative intenda intraprendere al fine porre rimedio alle criticità evidenziate, con particolare attenzione alla gestione del personale impiegato.

(3-00892)

[NICITA](#), [GIACOBBE](#), [LOSACCO](#), [FRANCESCHELLI](#), [ZAMBITO](#), [MARTELLA](#), [MISIANI](#), [MANCA](#), [ROSSOMANDO](#), [VALENTE](#), [ALFIERI](#), [D'ELIA](#), [VERINI](#), [ZAMPA](#), [MALPEZZI](#),

[CAMUSSO](#), [TAJANI](#), [ROJC](#), [FURLAN](#), [FINA](#), [RANDO](#), [BASSO](#), [VERDUCCI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

dal dicembre 2023 ricorrono, sui più importanti *media* italiani, numerose indiscrezioni circa trattative in corso per la vendita di AGI, Agenzia giornalistica Italia, al gruppo dell'imprenditore e deputato già editore delle testate "Il Tempo", "Il Giornale" e "Libero", da parte di ENI, attuale editore dell'agenzia di stampa;

le ricostruzioni giornalistiche e i *rumor* intorno alla vicenda hanno messo in allarme gli oltre 70 giornalisti della testata, il cui comitato di redazione avrebbe già richiesto all'azienda un incontro urgente in merito al cambio di proprietà, in considerazione della salvaguardia dei livelli occupazionali e soprattutto della garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza dei giornalisti, che si teme verrebbero messi a rischio con il nuovo editore;

considerato che:

la possibile cessione di AGI da parte di ENI al citato gruppo desta particolare allarme e apre uno scenario particolarmente preoccupante circa lo stato dei rapporti tra politica e informazione nel nostro Paese: risulterebbe infatti gravissimo che un imprenditore nonché esponente di uno dei partiti che compongono l'attuale maggioranza ricevesse quote di un'agenzia giornalistica indipendente da parte di ENI, società di cui è azionista il Ministero dell'economia e delle finanze, guidato da un ministro appartenente alla stessa formazione politica, in un'evidente situazione di conflitto d'interesse;

inoltre la cessione ad un soggetto che risulta già editore di tre quotidiani fortemente orientati, che di fatto rappresentano la voce della destra di governo, provocherebbe inevitabili strozzature nel mondo dell'informazione, in violazione del pluralismo della carta stampata, della concentrazione *antitrust*, ed in contrasto con i principi anche recentemente riaffermati nell'Unione europea nello "European media freedom act", che mira esplicitamente a proteggere la libertà e il pluralismo dei *media*,

si chiede di sapere:

se corrispondano al vero le notizie riportate con insistenza sulle maggiori testate giornalistiche italiane in merito alle trattative in corso per la vendita della testata giornalistica AGI e quale sia il ruolo che nella vicenda sta svolgendo il Ministro dell'economia;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga che l'evidente contrasto dell'operazione di cessione di AGI con principi elementari riguardanti conflitto d'interessi, protezione del pluralismo dei *media* e concentrazioni anticoncorrenziali dovrebbe indurre, ben prima di giungere al concretizzarsi della vendita, ad un complessivo ripensamento dell'operazione stessa;

come si intenda garantire il rispetto della normativa *antitrust* e sul pluralismo dell'informazione ed evitare che l'allarmante attacco alla libertà ed all'indipendenza dell'informazione si concretizzi.

(3-00893)

[BORGHI Enrico](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

dal 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto la presidenza del G7;

nella dichiarazione dei *leader* del G7 di Hiroshima dello scorso anno si è affermata la priorità ineludibile di assicurare pace e stabilità nello stretto di Taiwan, senza alcuna ingerenza unilaterale sul Governo di Taipei, al fine di garantire alla comunità internazionale sicurezza e prospettive di sviluppo; la dichiarazione fa eco a i ripetuti e frequenti tentativi della Cina di marginalizzare Taiwan e pregiudicarne la posizione sul piano diplomatico, spesso attraverso interlocuzioni formali e informali con Paesi terzi;

a seguito dei risultati elettorali delle elezioni taiwanesi dello scorso 13 gennaio tutti i Paesi del G7 hanno riaffermato, senza indugio, l'importanza di mantenere fermi i diritti e i valori democratici di Taiwan;

l'Italia è stato l'ultimo Paese del G7 a riconoscere, ad avviso dell'interrogante freddamente e con un ingiustificabile ritardo, l'esito delle elezioni presidenziali a Taiwan, senza alcun riferimento ai valori democratici e di libertà di Taipei: un atteggiamento che aggrava la crescente mancanza di considerazione del nostro Paese a livello internazionale;

appare imprescindibile mantenere l'azione del G7 coerente e granitica nell'assicurare il pieno appoggio a Taiwan contro ogni tentativo di ingerenza, obiettivo che richiede un *surplus* di attenzione in questo

periodo di presidenza italiana, si chiede di sapere quali siano le ragioni che hanno portato l'Italia a esprimere in ritardo e in maniera del tutto asettica l'esito delle elezioni di Taiwan, con un approccio che appare del tutto incoerente rispetto all'indirizzo del G7 e dimentico della sfida storica che Taipei affronta da decenni nonostante il pieno supporto delle principali democrazie e dell'Italia.

(3-00894)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BILOTTI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, in attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha determinato l'assorbimento del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, a partire dal 1° gennaio 1996 e con separata evidenza contabile, nel fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);

al fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto risultava iscritto il personale di ruolo, in servizio di prova o in pianta stabile, di cui all'articolo 4 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, tra i quali erano inclusi i dipendenti di comuni, province, regioni e loro consorzi esercenti, in economia o mediante aziende speciali, esercenti ferrovie, tramvie, autolinee, filovie, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie e linee di navigazione interna e i dipendenti di aziende private esercenti i medesimi servizi, nonché i dipendenti di aziende esercenti in appalto operazioni di riparazione, manutenzione, rifornimento e ricovero dei mezzi di trasporto utilizzati dalle aziende e dagli enti per la gestione del pubblico servizio;

nel definire il passaggio, a partire dal 1996, al FPLD, le norme richiamate hanno previsto il mantenimento di alcune specifiche regole del precedente fondo, soprattutto rispetto al calcolo della pensione. Tra le regole era inclusa quella che stabiliva che il fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto applicava un'aliquota di rendimento del sistema retributivo pari al 2,5 per cento per ogni anno di anzianità di servizio fino al 1995, rispetto al 2 per cento previsto dal FPLD. Dunque, anche a seguito del passaggio al FPLD, per i lavoratori richiamati deve essere applicata tale aliquota del 2,5 per cento per i contributi maturati fino al 1995;

considerato che, come riportato da fonti di stampa, sono numerosi i pensionati, già facenti parte dell'addetto ai pubblici servizi di trasporto, che hanno presentato istanza di ricalcolo della pensione all'INPS, poiché esso avrebbe utilizzato, per tutti gli anni di contributi versati, l'aliquota del 2 per cento invece di utilizzare quella del 2,5 per cento per gli anni contributivi fino al 1995,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo, al fine di accertare l'esistenza del problema relativo all'errato utilizzo dell'aliquota del 2 per cento invece che del 2,5 per cento per i contributi maturati fino al 1995 incluso e assicurarsi che, quando necessarie, siano adottate le eventuali rettifiche rispetto alle pensioni interessate da possibili errori di applicazione delle aliquote previste, con riconoscimento degli arretrati, laddove spettanti.

(4-00962)

CUCCHI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nella provincia di Udine il sostituto commissario di Polizia T.C., in pensione dal 1° ottobre 2018 e che risulta all'interrogante aver svolto funzioni di responsabile del centro di identificazione e di espulsione-centro di accoglienza per richiedenti asilo di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), è stato processato per avere, nel 2017, asperso volontariamente del glifosato in quantità pari a 590 volte superiore ai limiti di legge nel giardino e orto della vicina di casa e per essersi introdotto, nel settembre 2018, nel suo giardino con violazione di domicilio;

il signor C. aveva confessato l'aspersione a fronte delle immagini della telecamera apposta dalla persona offesa che lo ritraevano e per tali fatti è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Udine e in grado di appello è stato ammesso alla messa alla prova;

per la violazione di domicilio egli ha riportato una condanna in primo grado dal Tribunale di Udine con processo attualmente pendente in appello;

nell'ambito di una perquisizione nell'agosto 2018 erano stati rinvenuti presso C. e ritirati un fucile, una carabina e 81 cartucce;

la persona offesa ha sporto plurime denunce nei confronti del signor C. configurando condotte di *stalking* e rappresentando il movente sentimentale;

il 24 ottobre 2018 ha sporto querela per aver ancora rinvenuto nel suo giardino livelli altissimi di diserbanti, di alcuni revocati dal commercio. Le analisi avevano rilevato in particolare enormi quantità di glifosato nella misura di 7.658,70 milligrammi per chilo nella frutta, 10.855,0 nelle foglie e rami, 1.805,40 nella terra e foglie, a fronte di un limite di legge di 0,1 milligrammi per chilo e quindi con il superamento di oltre 100.000 volte il limite, quantità altamente pericolosa per la salute;

il giudice per le indagini preliminari di Udine ha accolto la richiesta di archiviazione per i reati di *stalking* e per le condotte di aspersione delle enormi quantità di glifosato senza il compimento di alcuna indagine tecnica sul terreno, lasciando del tutto impunita e nemmeno valutata tale eclatante condotta, ad oggi coperta da un decreto di archiviazione;

la persona offesa nel maggio 2021 ha proposto ulteriore querela rappresentando ulteriori condotte di aspersione nel suo giardino con moria delle piante. Ha sottoposto nuovamente all'attenzione della Procura le aspersioni del 2018 rimaste del tutto impunita per il fatto che la persona offesa non era riuscita ad immortalare il responsabile con il suo sistema di videoregistrazione, e ha segnalato le condanne nel frattempo intervenute a carico di C. fra cui quella per la violazione del suo domicilio con ingresso notturno di C. nel suo giardino scavalcando la recinzione;

la Procura di Udine, nel corso delle indagini del procedimento del 2021, per ben tre volte ha invitato la persona offesa a trasferirsi in una struttura protetta o in un altro luogo non conosciuto dall'indagato, nelle more dell'attività di indagine, secondo le direttive di cui al "codice rosso" e ravvisando evidentemente una situazione di pericolo: contraddittoriamente però, secondo i legali della persona offesa, le indagini nei confronti dell'indagato si sono protratte per quasi due anni senza l'escussione dei testi indicati e senza nemmeno un accertamento tecnico qualificato che comprendesse l'analisi delle foglie e dei terreni;

il procedimento si è concluso con una richiesta di archiviazione e un'archiviazione *de plano*;

si è concluso altresì con archiviazione *de plano* la denuncia della sorella della persona offesa che, ammalatasi di tumore al seno, ha sporto denuncia per lesioni in relazione allo spargimento del glifosato, sostanza avente comprovate caratteristiche cancerogene proprio con riferimento al tumore al seno; sempre con archiviazione *de plano* è stato definito il procedimento con cui la persona offesa aveva denunciato lo stallo di un elicottero da guerra sopra il tetto della sua abitazione: da indagini difensive, C. avrebbe riferito che in tale occasione il pilota era suo fratello, pilota di elicotteri militari, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e se voglia approfondire quanto esposto;

se intenda intervenire con opportune misure, anche con riguardo all'esercizio dei propri poteri ispettivi previsti dalla legge, per verificare l'esistenza di eventuali irregolarità nella gestione degli uffici giudiziari coinvolti anche con riferimento alle procedure previste dal codice rosso in caso di tutela di vittime di violenza di genere.

(4-00963)

[TREVISI](#), [MARTON](#), [PATUANELLI](#), [CASTELLONE](#), [BEVILACQUA](#), [DE ROSA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

si intende porre l'attenzione sul settore delle forniture di gas ed elettricità e sull'attuale e progressivo passaggio dal mercato di tutela (o mercato tutelato) al mercato libero con la definitiva disapplicazione delle condizioni economiche (ossia del prezzo) e contrattuali determinate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) a scapito dei consumatori detti "non vulnerabili";

la legge 4 agosto 2017, n. 124, disponeva, a carico degli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano, l'offerta di almeno una proposta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 metri cubi e almeno una a prezzo fisso;

i soggetti non vulnerabili, in ordine alle forniture di gas e, in seguito, di energia elettrica, devono scegliere se selezionare un'offerta tra quelle disponibili sul mercato libero o sottoscrivere un tipo di contratto denominato "*placet*" o non optare per nessuna delle due eventualità e lasciare la propria

utenza sia assoggettata ad un profilo tariffario denominato "*placet in deroga*";
i contratti "*placet*" (a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela) rappresentano le offerte che i venditori di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti ad offrire ai sensi della legge. Si tratta di accordi dove le condizioni contrattuali sono decise da ARERA e le condizioni economiche (ossia la componente fissa e quella variabile del prezzo) sono unilateralmente decise dal fornitore;
la tariffa "*placet in deroga*", destinata a chi non ha fatto una scelta sul mercato libero, fa riferimento a condizioni contrattuali decise da ARERA e, per quanto riguarda il prezzo, la componente fissa è determinata dal fornitore e la componente variabile dall'autorità di settore;
il "portale offerte" dell'ARERA consente di comparare le offerte "*placet*" e le offerte "*placet in deroga*" sulla base dei contratti trasmessi all'Autorità da 11 operatori del mercato libero che, nel 2022, hanno fornito il 75 per cento del gas consumato in Italia;
rimandando agli attendibili e sicuri dati estrapolabili dal portale dell'Autorità, si può rilevare che esiste un ingiustificato e consistente divario tra le offerte le cui condizioni economiche sono determinate in tutte le componenti dal fornitore e quelle dove il prezzo è determinato, nella componente variabile, da ARERA; semplificando si parla di differenze in aumento dal 6 al 46 per cento per i contratti "*placet*" rispetto alle tariffe "*placet in deroga*";
considerato che:
ARERA, nella sua "relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta" dell'11 luglio 2023, riportava la determinazione di dare impulso "alla pubblicazione di dati ed informazioni on-line, per consentirne la fruizione a diverse categorie di utenti, dal semplice cittadino sino agli studiosi per lo svolgimento di analisi e studi" affinché si crei un patrimonio condiviso di dati quale obiettivo "al raggiungimento del quale potranno senz'altro contribuire gli operatori dell'informazione e i mass media, rappresentando informazioni molto utili ma complesse con un linguaggio più adatto alla divulgazione. Un'informazione chiara è condizione, forse non sufficiente ma certamente necessaria, per permettere ai consumatori di difendersi da distorsioni e approssimazioni, spesso perseguite con dolo in campagne commerciali aggressive che distruggono la credibilità del settore";
il diritto del consumatore ad avere informazioni utili con un linguaggio adatto e comprensibile appare quanto mai auspicabile in una fase importante come il passaggio al mercato libero;
a maggior ragione, l'utente va tutelato da ogni "distorsione e approssimazione" nel transito tra due diverse forme di mercato dove potrebbero effettivamente manifestarsi incomprensioni o errate rappresentazioni circa l'opportunità di compiere determinate scelte;
se tutto ciò rappresenta una prerogativa imprescindibile del corretto funzionamento del mercato delle utenze non ci si può esimere dall'evidenziare che tale prerogativa è sicuramente disattesa se il consumatore si trova davanti a due soluzioni, ossia contratto "*placet*" e "*placet in deroga*", praticamente simili nella denominazione ma con importanti differenze sotto il profilo dei costi senza che l'utente ne sia stato adeguatamente informato ed edotto;
si consideri, altresì, che la campagna informativa è stata quasi esclusivamente condotta dagli operatori di vendita e che è difficoltoso disattendere l'assunto che le diverse informative, reperibili anche sul *web*, non abbiano fatto passare il messaggio che la fine del mercato tutelato è uguale all'obbligo di sottoscrivere un nuovo contratto da reperire sul mercato libero,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;
se quanto descritto possa dirsi compatibile con le esigenze dei clienti consumatori considerato che dare in via prioritaria una risposta a tali esigenze è condizione imprescindibile per perseguire un miglioramento della qualità dei servizi commerciali di vendita come già richiesto da ARERA, in tempi non sospetti, con la deliberazione 18 novembre 2008 - ARG/com 164/08, "testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale";
sussistendo, altresì, la convenienza ad interessare della questione anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se tale stato di cose non possa falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore utente e, in caso affermativo, quali siano le azioni che verrebbero intraprese anche per accertare le ragioni dell'anomalia tra le due offerte;

quali iniziative di competenza ritenga di adottare per garantire e orientare le scelte dei consumatori, e se non intenda verificare se le campagne informative, più volte richieste, siano effettivamente adeguate dedicando, altresì, maggiore risalto e diffusione ai sistemi di comparazione delle offerte e di analisi dei profili di consumo, come quelli garantiti ad oggi dal "portale offerte" e dal "portale consumi" dell'ARERA.

(4-00964)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la Direzione distrettuale antimafia di Roma ha coordinato, il 18 febbraio 2022, un'importante inchiesta denominata "Tritone", che ha portato all'esecuzione di 65 misure cautelari contro un'imponente organizzazione 'ndranghetistica su Anzio e Nettuno, facente capo alle 'ndrine di Santa Cristina di Aspromonte;

negli atti dell'inchiesta sono emersi rapporti stabili e reiterati tra diversi amministratori locali di Anzio e Nettuno ed esponenti apicali della locale 'ndrangheta;

il provvedimento ha messo in evidenza come il sistema politico venisse condizionato ed indotto a dare incarichi per appalti pubblici a ditte e società legate alla locale 'ndrangheta. *In loco* la mafia di origine calabrese aveva sia trapiantato adepti, che ricreato un'organizzazione con forme di autonomia locale autorizzate a "battezzare" le nuove leve;

considerato che:

il 22 novembre 2023 il Consiglio dei ministri ha sciolto per condizionamento mafioso i Consigli comunali di Anzio e Nettuno;

come risulta dalla risposta del Sottosegretario di Stato per l'interno, on. Ferro, all'interrogazione presentata dalla senatrice Ilaria Cucchi: "Si rappresenta che questo Ministero, nel mese di febbraio 2023, ha chiesto all'Avvocatura generale dello Stato di assicurare il proprio patrocinio nel procedimento di incandidabilità ex art. 143, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti ai alcuni ex amministratori del Comuni di Anzio e Nettuno. La Prefettura di Roma, il 15 febbraio, ha fornito al citato Tribunale i dati risultanti dall'anagrafe degli amministratori. Al momento non è stata fissata la relativa udienza",

si chiede di sapere:

quali siano le azioni che il Ministro in indirizzo intende mettere in campo per contrastare il radicamento delle organizzazioni criminali presso le amministrazioni coinvolte da fatti di infiltrazioni mafiose e 'ndranghetiste;

quali attività intenda intraprendere per sostenere la magistratura locale, le forze di polizia, la società civile nella lotta alle organizzazioni mafiose e 'ndranghetiste;

come intenda adoperarsi per evitare che le amministrazioni locali siano nuovamente permeate dalle organizzazioni criminali.

(4-00965)

[BIZZOTTO](#), [ROMEO](#), [STEFANI](#), [TOSATO](#), [PAGANELLA](#), [PUCCIARELLI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 20 gennaio 2024, a Vicenza, si è verificato l'ennesimo episodio in cui le forze dell'ordine si sono trovate costrette a dover contrastare un gruppo di persone violente, identificate come attiviste dei centri sociali della zona, che, abusando del diritto costituzionalmente garantito dall'articolo 21 di manifestare liberamente il proprio pensiero, sono scese nelle vie della città armate e a volto coperto, con la chiara intenzione di generare panico e utilizzare la violenza;

in seguito agli scontri avvenuti fra manifestanti e polizia, in cui 9 agenti dei reparti mobili e un agente della DIGOS di Venezia sono stati feriti, le operazioni di investigazione hanno portato per il momento all'identificazione e alla denuncia di 5 manifestanti appartenenti ai centri sociali;

gli scontri sono iniziati quando i manifestanti, deviando dal percorso programmato del corteo, hanno tentato di farsi avanti verso la fiera dell'oro di Vicenza, dove era presente un padiglione di espositori israeliani, dopo aver tranciato la catena di un cancello dell'ingresso posteriore del quartiere espositivo, armati di scudi, bombe a carta e fumogeni. Gli agenti in assetto anti sommossa hanno fatto partire alcune cariche per alleggerire la pressione dei dimostranti, poi sono stati usati gli idranti per disperdere

i facinorosi,
si chiede di sapere, a prescindere dalle indagini in corso per identificare e fermare i delinquenti responsabili, se il Ministro in indirizzo non ritenga utile e doveroso approfondire il collegamento fra i manifestanti e i centri sociali della zona, e in particolare il centro sociale "Bocciodromo" di Vicenza e i centri sociali del Nordest, assumendo tutte le iniziative necessarie al fine di evitare che in tali luoghi si organizzino e si sviluppino azioni contro la legge, volte ad alimentare e sostenere pericolosi e intollerabili rigurgiti di antisemitismo e l'uso sistematico della violenza e dell'aggressione nei confronti delle forze dell'ordine, chiamate a svolgere il proprio lavoro di garanzia e tutela dell'ordine pubblico e sicurezza di tutta la cittadinanza.

(4-00966)

[DI GIROLAMO](#), [LOPREIATO](#), [PIRRO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la casa di reclusione di Sulmona (L'Aquila), destinata a detenuti per gravi reati, si avvia ad essere una delle strutture di massima sicurezza più grandi d'Europa;

entro il 2024 infatti dovrebbe entrare in funzione il nuovo padiglione del carcere, che porterà a quota 650 unità la soglia della popolazione carceraria reclusa nel capoluogo peligno;

da anni le organizzazioni sindacali rappresentative del personale di Polizia penitenziaria lamentano, a ragione, carenze di personale e condizioni lavorative estremamente difficili, lacune e carenze che portano l'organico a disposizione a superare le 36 ore lavorative settimanali previste;

in ogni settore dell'istituto si lavora abbondantemente al di sotto dei livelli minimi di sicurezza con posti di servizio soppressi, posti di servizio accorpati, e turni esclusivamente sul terzo quadrante, che con spirito di abnegazione rimane anche oltre le 12 ore, riposi soppressi, personale richiamato dal congedo ordinario;

il personale è sottoposto a turni massacranti e a sacrifici lavorativi, che hanno inevitabili riflessi sulla qualità di vita degli agenti stessi;

le notizie degli ultimi mesi testimoniano una situazione non più sostenibile: continue aggressioni ai poliziotti e al personale della struttura, gravi carenze sanitarie e di personale dopo gli ultimi casi di scabbia e COVID;

allo stato attuale sono circa 60 gli agenti in malattia, 30 i distaccati di cui 23 al gruppo mobile e solo 135 attualmente operativi su una pianta organica di 227;

già nel corso della XVIII Legislatura la prima firmataria del presente atto si era attivata presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per ricevere rassicurazioni sull'invio di nuovo personale presso il carcere di Sulmona;

ad oggi, come riportano dati ufficiali e segnalazioni delle organizzazioni di categoria, mancherebbero 41 unità di personale di Polizia penitenziaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della gravissima situazione descritta;

se e come intenda adoperarsi per risolvere le forti e varie criticità che interessano il carcere di Sulmona;

se non ritenga opportuno attivarsi il prima possibile per assicurare l'arrivo di nuove unità di personale di Polizia penitenziaria alla struttura peligna;

quando sarà operativo il nuovo padiglione del carcere e se e in che termini intenda provvedere all'incremento di personale di Polizia penitenziaria, proprio in ragione dell'allargamento della struttura e dell'innalzamento della popolazione carceraria.

(4-00967)

[MINASI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

dall'esame dei dati relativi alle vittime di truffe commesse ai danni di persone di età pari o superiore a 65 anni forniti dalla Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno emerge che, negli ultimi anni, i soggetti passivi di tali condotte hanno subito un decisivo incremento, passando dai 21.480 del 2020, ai 24.338 del 2021, ai 26.630 del 2022. Alla data del 31 agosto 2023, gli anziani vittime di tali comportamenti ammontavano a 21.924, con una variazione percentuale in aumento del 28,9 per cento rispetto al dato relativo al medesimo

periodo del 2022, quando gli anziani truffati erano stati 17.008;
nella XIX Legislatura il Gruppo Lega Salvini premier ha presentato un disegno di legge, già proposto nella precedente Legislatura, in materia di circonvenzione di persone anziane, a dimostrazione di quanto il tema sia sentito; anche il Governo è di recente intervenuto con una proposta normativa, al fine di reprimere in maniera più incisiva il crescente fenomeno delle truffe agli anziani, rafforzando gli strumenti di deterrenza e di repressione di tali allarmanti comportamenti;
premesso che, a quanto risulta alla firmataria della presente interrogazione:
tra i molteplici casi di circonvenzione di anziani, vi è il caso del signor F.L., ottantasettenne divorziato con due figli, ex dipendente di istituto bancario, in precarie condizioni di salute fisica e psichica, per il quale i figli richiesero un'amministrazione di sostegno al fine di tutelarlo, anche a seguito di alienazione di beni immobili per un valore irrisorio e molto al di sotto del valore di mercato;
le alienazioni dei beni del signor F.L. avvennero in favore della signora L.L., che risulta essere sua convivente da anni, nonché suocera del legale dello stesso signor F.L., avvocato E.D.P.;
nelle more della procedura di amministrazione di sostegno, il legale di F.L., avvocato E.D.P., si oppose alla nomina di un amministratore di sostegno e, a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice tutelare dichiarò che F.L. non necessitava di un sostegno, condannando altresì i figli istanti a rifondere le spese legali;
successivamente i figli di F.L. presentarono reclamo presso la Corte di appello di Roma, sezione famiglia tutelare, ma anche in quella sede il reclamo venne rigettato e gli istanti condannati alle spese legali;
successivamente il legale dei figli di F.L. in base a prove documentali chiese la trasmissione *ex* articolo 331, quarto comma, del codice di procedura penale degli atti alla Procura della Repubblica; ma la Corte d'appello omise di provvedere alla trasmissione degli atti d'ufficio, tra l'altro in una peculiare sede quale quella di "volontaria giurisdizione" che si attiva per la tutela di soggetti fragili, minori e anziani, e emise sentenza di rigetto; pochi giorni dopo il rigetto della Corte d'appello la Procura provvide ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura penale con l'iscrizione di tre procedimenti penali per i reati di circonvenzione d'incapace, di falsa perizia, falso commesso da pubblico ufficiale, falso ideologico in concorso tra più persone, tutti reati perseguibili d'ufficio, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, per quanto di sua competenza, al fine di accertare la conformità alle norme di legge dell'attività degli uffici della Corte di appello di Roma, e far sì che la normativa in materia di tutela delle persone anziane dalle truffe sia effettiva e efficace.

(4-00968)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3^a Commissione permanente(Affari esteri e difesa):

3-00894 del senatore Enrico Borghi, sulla reazione italiana all'esito delle elezioni a Taiwan;

9^a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00891 della senatrice Naturale ed altri, sugli indennizzi in favore delle aziende agricole colpite dalla peronospora.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.